



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Sardegna

CCI	2014IT06RDRP016
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Sardegna
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale
Versione	11.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	14/03/2025 - 16:44:49 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA		12
2.1. Zona geografica interessata dal programma		12
2.2. Classificazione della regione		14
3. VALUTAZIONE EX-ANTE		15
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.		15
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.		20
3.2.1. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Fabbisogni		20
3.2.2. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Fase preliminare		21
3.2.3. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Indicatori		21
3.2.4. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Partenariato		22
3.2.5. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - SWOT		22
3.2.6. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - analisi		23
3.2.7. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - verifica analisi complessiva		23
3.2.8. Strategia del PSR - TARGET		24
3.2.9. Strategia del PSR - policy		24
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante		25
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI		26
4.1. Analisi SWOT		26
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate		26
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione		48
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione		51
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione		54
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione		56
4.1.6. Indicatori comuni di contesto		58
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma		69
4.2. Valutazione delle esigenze		75
4.2.1. 4.2.1	Migliorare la capacità regionale in materia di trasferimento di conoscenze e innovazione	81
4.2.2. 4.2.10	Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca	82
4.2.3. 4.2.11	Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche	82

4.2.4. 4.2.12	Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche	83
4.2.5. 4.2.13	Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere ortofrutticola e cerealicola.....	84
4.2.6. 4.2.14	Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera ortofrutticola	85
4.2.7. 4.2.15	Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera cerealicola	86
4.2.8. 4.2.16	Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nella filiera vitivinicola.....	87
4.2.9. 4.2.17	Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera vitivinicola	88
4.2.10. 4.2.18	Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nella filiera olivicola.....	89
4.2.11. 4.2.19	Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera olivicola	89
4.2.12. 4.2.2	Coordinamento tra tutti gli attori del sistema della conoscenza	90
4.2.13. 4.2.20	Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero	91
4.2.14. 4.2.21	Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero	92
4.2.15. 4.2.22	Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità.....	93
4.2.16. 4.2.23	Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo	94
4.2.17. 4.2.24	Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione	95
4.2.18. 4.2.25	Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici.....	95
4.2.19. 4.2.26	Stimolare conoscenze e cooperazione su uso efficiente delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio	96
4.2.20. 4.2.27	Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche	97
4.2.21. 4.2.28	Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali all'uso razionale dell'energia	98
4.2.22. 4.2.29	Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.....	99
4.2.23. 4.2.3	Servizi d'informazione per le imprese e la popolazione rurale	100
4.2.24. 4.2.30	Trasferimento di conoscenza e innovazioni per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca dall'agricoltura.....	100
4.2.25. 4.2.31	Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio.....	101
4.2.26. 4.2.32	Promuovere strategie integrate e partecipate di sviluppo locale.....	102
4.2.27. 4.2.33	Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale	102

4.2.28. 4.2.34	Eliminare del tutto il digital divide nelle zone rurali e favorire l'utilizzo delle TIC	103
4.2.29. 4.2.4	Migliorare l'offerta di formazione informazione e consulenza alle imprese	104
4.2.30. 4.2.5	Rafforzare la conoscenza a supporto della competitività, l'innovazione e la sostenibilità ambientale	105
4.2.31. 4.2.6	Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani	106
4.2.32. 4.2.7	Migliorare la capacità progettuale e l'implementazione degli interventi innovativi	107
4.2.33. 4.2.8	Rafforzare la conoscenza, la diversificazione delle attività e lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali	107
4.2.34. 4.2.9	Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali	108
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA		110
5.1.	Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013	110
5.2.	La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	128
5.2.1.	P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	128
5.2.2.	P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	130
5.2.3.	P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	132
5.2.4.	P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	134
5.2.5.	P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	139
5.2.6.	P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	142
5.3.	Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013	145

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)	150
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013	152
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE	154
6.1. Ulteriori informazioni	154
6.2. Condizionalità ex-ante	157
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali	225
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità	234
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI	237
7.1. Indicatori	237
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	240
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	240
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	241
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	241
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	242
7.2. Indicatori alternativi	244
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	245
7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	245
7.2.3. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	245
7.3. Riserva	246
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE	247
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	247
8.2. Descrizione per misura	275
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	275

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	288
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	304
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	320
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	368
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	382
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	420
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	451
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	479
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	487
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	620
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	663
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	681
8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	762
8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	777
8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	827
8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	869
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	876
9.1. Obiettivi e scopo	876
9.2. Governance e coordinamento	877
9.3. Temi e attività di valutazione.....	878
9.4. Dati e informazioni	886
9.5. Calendario	888
9.6. Comunicazione	889
9.7. Risorse.....	891
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	892
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	892
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	894
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)	895
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	895
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	897
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	899
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	900

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	902
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	904
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	905
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	906
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	907
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	908
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	910
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	912
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	914
10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	915
10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	917
10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	919
10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	921
10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	922
10.3.19. M113 - Prepensionamento	923
10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	924
10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	925
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	926
11. PIANO DI INDICATORI.....	927
11.1. Piano di indicatori	927
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	927
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	930
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	934
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	937
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	942
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	947
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)	952

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	956
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	959
11.4.1. Terreni agricoli.....	959
11.4.2. Aree forestali.....	962
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	963
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	964
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	965
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	965
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	965
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	966
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	966
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	967
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	967
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	968
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	968
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	968
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	968
12.12. M113 - Prepensionamento	969
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	969
12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	969
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	969
12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	970
12.17. M16 - Cooperazione (art. 35).....	970
12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	970
12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	971
12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	971
12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	971
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	972
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	975
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	975
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	976

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	976
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	977
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	977
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	977
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	978
13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	978
13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	979
13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	979
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	980
13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	980
13.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	980
13.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	981
13.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	981
13.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	982
13.18. M113 - Prepensionamento	982
13.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	983
13.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	983
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ	984
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	984
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune	984
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	993
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	994
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	995
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013	995
15.1.1. Autorità	995
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	995
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	998

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.....	1000
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE	1002
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1003
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1005
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	1009
16.1. 19 dicembre 2013 – Workshop «I fabbisogni regionali alla base delle strategie dello Sviluppo Rurale 2014/2020».....	1009
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1009
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	1009
16.2. Consultazione scritta del Partenariato regionale con nota n. 61/GAB del 29.01.2014 sui documenti di analisi SWOT e dei fabbisogni da inserire nel PSR 2014-2020	1009
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1009
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	1009
16.3. Incontro con il Partenariato del 10.07.2014 sulla preparazione del PSR 2014-2020	1010
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1010
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	1010
16.4. giugno-luglio 2013 n. 10 workshop tematici	1011
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1011
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	1012
16.5. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	1012
17. RETE RURALE NAZIONALE	1014
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1014	
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.....	1014
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	1014
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	1014
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	1015

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	1015
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	1016
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1020
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	1020
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	1024
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	1026
Documenti.....	1027

1. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

1.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:


Sardegna

Descrizione:

Stato Membro: ITALIA

Regione Amministrativa: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Programma di Sviluppo Rurale si applica all'intero territorio della Regione Sardegna.



1.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La regione Sardegna è inserita tra le regioni in transizione ai sensi dell'art. 2 della decisione 2014/99/UE del 18.02.2014, come riportato all'allegato 2 della decisione medesima.

L'individuazione delle zone rurali della Sardegna è stata effettuata applicando la metodologia adottata nella Programmazione 2007-2013 e confermata nell'Accordo di Partenariato.

La classificazione si articola nelle aree riportate nella tabella seguente.

La Regione Sardegna è connotata da una complessiva ruralità anche se è possibile riconoscere situazioni diverse all'interno dei singoli territori provinciali. La tabella evidenzia per ogni provincia il risultato del processo di articolazione del territorio regionale nelle macro-tipologie di aree indicate dall'Accordo di Partenariato rispetto alla classificazione Eurostat.

Province	Classificazione Eurostat	Classificazione Accordo di Partenariato	Ripartizione % della sup. provinciale per area
Cagliari	Intermedia	A. Polo urbano	1,9%
		B. Area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata	8,4%
		C. Area rurale intermedia	20,9%
		D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	68,8%
Carbonia Iglesias	Rurale	D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	100%
Medio Campidano	Rurale	C. Area rurale intermedia	47,9%
		D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	52,1%
Nuoro	Rurale	D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	100%
Sassari	Rurale	C. Area rurale intermedia	26,4%
		D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	73,6%
Oristano	Rurale	B. Area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata	4,9%
		C. Area rurale intermedia	35,3%
		D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	59,8%
Olbia Tempio	Rurale	D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	100%
Ogliastra	Rurale	D. Area rurale con problemi complessivi di sviluppo	100%

tabella 2. - Classificazione del territorio regionale

2. VALUTAZIONE EX-ANTE

2.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

La Regione Sardegna, in attuazione di quanto previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ha provveduto a selezionare con evidenza pubblica il Valutatore ex ante, e a coinvolgerlo sin dalle prime fasi delle attività di definizione e redazione del PSR 2014-2020.

In linea con le disposizioni comunitarie, che prevedono quale obiettivo delle attività di VEA il miglioramento della qualità della progettazione e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto del Programma (art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013), la Regione ha previsto l'esame dei seguenti ambiti di attività collegate alla redazione della VEA:

- **Fase tematica 1: Verifica dell'analisi SWOT e dell'analisi dei fabbisogni del territorio;**
- **Fase tematica 2: Supporto alla definizione e analisi dell'intervento logico del PSR, che comprende:**
 - a. Valutazione sulla coerenza interna dell'intervento logico del Programma;
 - b. Valutazione della coerenza esterna del PSR;
 - c. Supporto alla definizione del Sistema degli indicatori di programma, dei valori target del Piano degli indicatori;
 - d. Verifica dell'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto agli obiettivi del Programma.
- **Fase tematica 3: Analisi della *governance* del PSR:**
 - a. Valutazione della *governance* con particolare riferimento all'adeguatezza delle risorse umane e alle capacità amministrative designate;
 - b. Analisi dell'adeguatezza del sistema di monitoraggio e di raccolta dati;
 - c. Analisi dell'adeguatezza della strategia di comunicazione del Programma;
 - d. Supporto alla definizione del Piano di Valutazione.

La VEA del PSR Sardegna 2014-2020 è stata condotta nel rispetto delle indicazioni dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e tenendo conto degli orientamenti metodologici di cui alle Linee Guida per la VEA della CE e della *European Evaluation Network for Rural Development*.

Allo scopo di garantire l'azione di accompagnamento e di confronto con l'AdG, l'attività di VEA del PSR Sardegna 2014-2020 è stata articolata per fasi successive in relazione agli ambiti di analisi richiamati dal Contratto d'appalto, dal Disegno di Valutazione, dai Regolamenti e dagli orientamenti metodologici, come di seguito sintetizzati:

- diagnosi (analisi di contesto, SWOT *analysis* e individuazione dei fabbisogni), compreso il coinvolgimento del partenariato;
- contributo del PSR alla strategia Europa 2020;
- analisi di rilevanza e coerenza del PSR;
- misurazione dell'avanzamento e dei risultati;

- allocazione finanziaria;
- governance e sistema di gestione e monitoraggio;
- temi orizzontali (pari opportunità, sviluppo sostenibile, disposizioni per il LEADER);
- completamento e raccordo alla stesura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

I momenti di raccordo e interazione con l'AdG e con i principali soggetti coinvolti nel processo di programmazione sono stati diversi e sono avvenuti nell'ambito di:

- riunioni periodiche presso la sede dell'AdG per la: i) verifica dell'andamento delle attività; ii) condivisione degli *output* intermedi; iii) revisione della pianificazione delle attività;
- coordinamento con gli esperti VAS e riunioni tecniche con l'Autorità ambientale;
- Partecipazione a gruppi e tavoli di lavoro: i) workshop *–I fabbisogni regionali alla base delle strategie dello sviluppo rurale 2014-2020* (19 dicembre 2013); ii) Convegno di presentazione e condivisione con il partenariato della bozza di strategia del PSR 2014-2020 (10 luglio 2014).
- confronti informali, anche tramite mail.

Al fine di garantire, da una parte, il fattivo processo di interazione tra i soggetti coinvolti e, dall'altra, l'affinamento per *step* successivi delle bozze del Programma, il Valutatore ha predisposto, oltre ai documenti di lavoro richiesti dall'AdG, degli *output* intermedi di valutazione. La sintesi delle principali evidenze dei documenti di lavoro sono confluiti direttamente nel diario di bordo che, sotto forma matriciale, formalizza il processo di interazione continua tra il Valutatore e il Programmatore tenendo memoria degli apporti tecnici e metodologici volti al miglioramento e progressivo allineamento dei contenuti del PSR.

Il Valutatore ha prodotto alcuni **output intermedi**, finalizzati ad accompagnare ciascuna delle fasi di elaborazione del PSR.

➤ **Disegno della valutazione (12 dicembre 2013)**

Il Piano descrive sinteticamente i contenuti delle attività, delle metodologie adottate, delle soluzioni tecniche e delle modalità organizzative e operative del servizio. Nel cronoprogramma allegato sono riportati per ciascuna fase di attività i tempi di elaborazione e di consegna dei prodotti intermedi e finali. La tempistica rappresentata è coerente con le indicazioni fornite dalla Commissione europea per la redazione e presentazione del PSR 2014-2020.

➤ **Feedback su Analisi Contesto, SWOT e fabbisogni (chiarezza, completezza, coerenza) del 31 gennaio 2014**

Il documento è stato finalizzato a fornire un primo contributo puntuale, informale e operativo, per il processo di programmazione in quel momento in corso. In questa fase preliminare delle attività di VEA, sono state fornite alcune prime osservazioni e suggerimenti pratiche e operative sull'analisi di Contesto, SWOT e fabbisogni del PSR Sardegna 2014-2020.

➤ **Osservazioni del partenariato sull'analisi di contesto, la SWOT analysis e l'individuazione dei fabbisogni (3 Aprile 2014)**

L'Amministrazione regionale, con il precipuo intento di condividere e di definire la strategia del PSR Sardegna 2014-2020, ha provveduto a trasmettere ai componenti del Tavolo di Partenariato la documentazione inerente all'analisi di contesto, alla SWOT analysis (per priorità dello sviluppo rurale) ed alla individuazione dei pertinenti fabbisogni. Il Valutatore ha provveduto, in primis, alla disamina della documentazione pervenuta – al fine di classificare le osservazioni, le considerazioni e i contributi provenienti dal partenariato – e, secondariamente, a sistematizzare gli elementi emersi, per una loro integrazione nei documenti di analisi regionali (contesto, SWOT e fabbisogni).

Il valutatore, infatti, facendo leva sui concetti di pertinenza ed esaustività delle considerazioni formulate dal partenariato, ha individuato e portato all'attenzione del Programmatore quegli elementi ritenuti aggiuntivi e maggiormente rilevanti rispetto alle fasi di programmazione già svolte (analisi di contesto, SWOT e identificazione dei fabbisogni), con il precipuo intento di massimizzare l'attività di riconfigurazione e miglioramento effettivo del PSR Sardegna 2014-2020.

➤ **Primo Report intermedio - Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni (5 maggio 2014 bozza e 6 giugno 2014 definitivo)**

La verifica dell'analisi SWOT, congiuntamente all'identificazione dei fabbisogni, ha rappresentato il primo step del processo di VEA del PSR Sardegna 2014-2020. In estrema sintesi, l'obiettivo è verificare, in primis, se l'analisi SWOT è stata strutturata tenendo conto di tutte le principali caratteristiche del territorio regionale e se la valutazione dei fabbisogni sia stata articolata sulle sei priorità della politica di sviluppo rurale. Si è valutato inoltre il percorso svolto per la definizione dei fabbisogni regionali, con attenzione specifica all'utilizzo degli indicatori di baseline ed al coinvolgimento del partenariato.

➤ **Secondo Report intermedio - Supporto alla definizione e analisi della logica di intervento del PSR (luglio 2014)**

La seconda fase valutativa è stata incentrata sulla verifica di coerenza tra la strategia del PSR rispetto al contesto programmatico nel quale si inserisce (coerenza esterna) e dunque con riferimento:

- alla strategia Europa 2020, che promuove una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- al QSC e, a livello nazionale, all'Accordo di Partenariato (AP), e dunque agli undici Obiettivi Tematici (OT) che l'art. 9 del Reg. UE 1303/2013 individua e ricollega alla strategia dell'Unione;

La coerenza è stata inoltre verificata rispetto alla complessiva logica dell'intervento (coerenza interna), tenendo conto anche del grado di correlazione tra le misure e gli obiettivi (priorità e focus area) e della distribuzione delle risorse finanziarie. L'analisi si è soffermata altresì sulla verifica di adeguatezza delle forme di sostegno (o la combinazione) proposte per ciascuna Misura, in considerazione delle esigenze della regione, alle capacità dei beneficiari e al contesto socio economico del PSR.

➤ **Terzo Report intermedio - Analisi della governance (luglio 2014)**

Un ulteriore ambito di approfondimento valutativo attiene alle scelte gestionali, organizzative e procedurali relative al modello di governance, sviluppando una riflessione sia rispetto ad alcuni ambiti "critici" e/o alle sfide poste dalla nuova programmazione, sia a partire dall'esperienza legata all'attuazione del PSR 2007-2013.

➤ **Rapporto di Valutazione ex ante - prima versione (luglio 2014)**

La prima bozza del Rapporto di VEA è stata redatta per la consegna ufficiale del PSR Sardegna 2014-2020 sul sistema SFC e raccoglie gli elementi elaborati nei tre report intermedi.

➤ **Rapporto di Valutazione ex ante – versioni successive (settembre 2014 marzo 2015)**


Il Rapporto di VEA è stato in seguito aggiornato e modificato sulla base delle: modifiche apportate al Programma, alle Osservazioni pervenute dalla Ce e dal continuo scambio con la regione Sardegna.

➤ **Note informali (da luglio 2014 a giugno 2015)**

Nei mesi successivi alla trasmissione della prima versione del PSR di Luglio 2014 e dell'allegato Rapporto di VEA, il Valutatore ha completato e/o aggiornato le analisi delle diverse sezioni del PSR, procedendo all'invio di note valutative informali ed al successivo confronto con lo staff di supporto all'AdG per la stesura del PSR. In tal modo ha accompagnato il processo di elaborazione e revisione delle successive versioni del Programma, tenendo in adeguata considerazione le osservazioni formulate dalla Ce e la conseguente fase negoziale.

Lo schema successivo restituisce il processo di iterazione e accompagnamento per fasi successive alla programmazione.

Fasi chiave e ambiti della valutazione ex ante dei Programmi di Sviluppo Rurale



2.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	10/04/2014
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Fase preliminare	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	10/12/2013
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Indicatori	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	31/01/2014
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Partenariato		
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - SWOT	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	31/01/2014
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - analisi	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/01/2014
SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - verifica analisi complessiva	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	05/05/2014
Strategia del PSR - TARGET	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	18/07/2014
Strategia del PSR - policy	Definizione della logica d'intervento	18/07/2014

2.2.1. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 10/04/2014

Tema: Analisi dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda, data la forte correlazione dei Fabbisogni con le Focus Area, un'ulteriore verifica di coerenza e completezza del set di Fabbisogni con i risultati della SWOT. Si suggerisce la possibilità di considerare un fabbisogno specifico riferito alle difficili condizioni di accesso al credito per le imprese agricole.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'analisi SWOT ed i Fabbisogni sono stati integrati sulla scorta delle osservazioni del Valutatore.

2.2.2. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Fase preliminare

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 10/12/2013

Tema: Coinvolgimento del partenariato

Descrizione della raccomandazione

Nella fase preliminare delle attività di VEA, le indicazioni hanno riguardato principalmente il coinvolgimento del tavolo di partenariato. In estrema sintesi, si è suggerito di proseguire nella direzione intrapresa, prestando attenzione ai seguenti aspetti:

- condividere con il partenariato i risultati emersi dai 10 *workshop* tematici;
- proseguire i momenti di confronto nelle successive fasi di redazione del PSR.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il percorso di coinvolgimento del partenariato intrapreso dall'AdG è stato articolato in vari momenti di confronto. Le modalità per garantire la partecipazione attiva degli *stakeholder* hanno previsto: i) canali di comunicazione convenzionali e non (*mailinglist*, siti istituzionali, ecc.); ii) informazioni sui documenti di lavoro e sui Regolamenti inerenti allo sviluppo rurale; iii) tempi sufficienti per la formulazione dei contributi; iv) ulteriori momenti di confronto; v) diffusione dei risultati delle consultazioni.

2.2.3. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Indicatori

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 31/01/2014

Tema: Indicatori comuni e specifici di contesto

Descrizione della raccomandazione

Si suggerisce di integrare gli indicatori comuni di contesto mancanti e in particolare di prevedere un raffronto con il dato nazionale e, ove possibile, un'articolazione sub-regionale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state recepite dall'AdG e le informazioni mancanti, ove disponibili, sono state inserite.

2.2.4. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - Partenariato

Categoria di raccomandazione:

Data:

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Con l'analisi delle osservazioni e istanze presentate dal partenariato sulla bozza di analisi di contesto, SWOT e fabbisogni, il valutatore ha focalizzato l'attenzione su quegli elementi ritenuti aggiuntivi e maggiormente rilevanti rispetto a quanto già emerso in precedenza (nell'analisi di contesto, SWOT e identificazione dei fabbisogni), e ne raccomanda l'integrazione nella bozza di programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte.

2.2.5. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - SWOT

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 31/01/2014

Tema: analisi SWOT

Descrizione della raccomandazione

L'analisi SWOT descrive i fattori endogeni (punti di forza e di debolezza) e identifica adeguatamente quelli esogeni (opportunità e minacce). Tuttavia, si suggerisce una maggiore attenzione per le voci della categoria "Minacce", che costituiscono una base informativa importante per la definizione dei fabbisogni. In particolare, si raccomanda di approfondire il tema delle disparità territoriali.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata presa in considerazione procedendo ad una rilettura complessiva della SWOT.

2.2.6. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - analisi

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/01/2014

Tema: Analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Sebbene l'analisi di contesto del territorio sardo ne restituisce un'immagine dettagliata, attraverso un'approfondita analisi della realtà territoriale e ambientale regionale e l'individuazione delle determinanti strutturali, si raccomanda di inserire un sistema per distinguere tra indicatori comuni e indicatori specifici di contesto; si raccomanda, inoltre, l'inserimento, anche attraverso l'utilizzo di apposite elaborazioni grafiche, di trend specifici riferiti agli indicatori più rilevanti al fine di poter consentire idonei confronti sia temporali che con le ripartizioni territoriali di riferimento (Italia e Ue27). Infine, si raccomanda di integrare l'analisi con alcune tematiche ritenute rilevanti per il contesto sardo con informazioni e dati su turismo rurale, elementi del paesaggio e lo sviluppo locale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nella versione in bozza del PSR Sardegna ricevuta a valle dell'osservazione, gli indicatori di contesto comuni e quelli specifici regionali sono stati adeguatamente riportati a valle dell'analisi di contesto del Programma e resi identificabili nel testo stesso. L'analisi, inoltre, è stata arricchita da grafici e figure rappresentanti i trend più significativi. Le raccomandazioni sono state, dunque, recepite dall'AdG e le informazioni mancanti, ove disponibili, sono state inserite.

2.2.7. SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni - verifica analisi complessiva

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 05/05/2014

Tema: Analisi complessiva di contesto, SWOT e fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Nel primo rapporto intermedio (relativo alla Fase tematica 1: Verifica dell'analisi SWOT e dell'analisi dei fabbisogni del territorio) il valutatore ha elaborato una valutazione complessiva con numerose raccomandazioni a livello di analisi di contesto, SWOT e dei fabbisogni. Le evidenze puntuali di quanto rilevato dal Valutatore sono riportate nei documenti di lavoro.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state recepite revisionando/integrando la bozza di PSR e le analisi svolte sulla correlazione dei fabbisogni con il contesto, la SWOT, le istanze del partenariato e le principali risultanze della Valutazione PSR 2007-2013 sono state integrate nella struttura della strategia del Programma.

2.2.8. Strategia del PSR - TARGET

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 18/07/2014

Tema: Descrizione Target

Descrizione della raccomandazione

Non sono state rese note le metodologie di calcolo utilizzate per la valorizzazione dei Target. Tuttavia, in accordo con le raccomandazioni presenti nelle Linee Guida, si suggerisce di:

- ipotizzare, a seguito dell'avvio dell'attuazione delle misure, una revisione degli obiettivi per quegli indicatori per i quali i margini di incertezza sono più rilevanti;
- ipotizzare una revisione generale di tutti i Target dopo l'assegnazione del 25% dei fondi stanziati;

ipotizzare e descrivere analiticamente il metodo di calcolo degli indicatori di impatto.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti sono ritenuti validi e da accogliere. Le metodologie per il calcolo degli indicatori target saranno riportate in uno specifico documento. Le metodologie per la misurazione degli impatti saranno definite dal Valutatore selezionato per la Valutazione in itinere ed ex post, come indicato nel Piano della Valutazione.

2.2.9. Strategia del PSR - policy

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 18/07/2014

Tema: Strategia del PSR

Descrizione della raccomandazione

Si formulano di seguito alcuni suggerimenti volti a rafforzare le linee di *policy* identificate dal Programmatore:

- evidenziare maggiormente il carattere trasversale delle misure 1, 2 e 16, quali elementi che testimoniano e rafforzano il carattere integrato della strategia;
- porre una maggiore enfasi sul ruolo della misura 16 come strumento trasversale di sostegno alle iniziative di cooperazione e di risposta collettiva ai fabbisogni del territorio;
- giustificare la scelta di destinare una quota rilevante delle risorse del PSR alle misure 13 e 14;

chiarire l'ordine di priorità dei fabbisogni rispetto al perseguimento della strategia regionale, in modo da evidenziare chiaramente quelli che saranno pienamente soddisfatti con le risorse del PSR

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti del Valutatore sono accolti. Il carattere trasversale delle misure 1, 2 e 16 oltre che nella strategia è misurabile nel piano degli indicatori. Il ruolo della misura 16 è definito e descritto nel testo. Nella strategia è riportato il ruolo centrale delle misure 13 e 14 con riferimento alla priorità 4 e alla focus area 3A. La rilevanza dei fabbisogni rispetto alla SWOT è riportata nella strategia e sono evidenziati i fabbisogni che saranno soddisfatti con il PSR sia nella strategia, sia nella descrizione delle misure.

2.3. Rapporto di valutazione ex-ante

3. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

3.1. Analisi SWOT

3.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

La descrizione generale è articolata secondo le sei priorità dello sviluppo rurale, inclusi gli obiettivi trasversali. Tra parentesi sono indicati gli indicatori di contesto comuni (ICC) enumerati nel paragrafo 4.1.6 e i punti di forza (F), debolezza (D), opportunità (O), rischi o minacce (M) identificati nei paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5. La descrizione generale completa è riportata in allegato al PSR.

Priorità 1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Nel 2010 (rispetto al 2000) i capi di azienda agricola laureati passano dal 2,5% al 4,8%, quelli con diploma superiore dal 11,9% al 13,9%, il titolo di studio prevalente è la licenza media (40,4%). Gli imprenditori con una formazione di base o completa sono il 94,9% del totale e il 100% tra i giovani agricoltori (**ICC24**). Il miglioramento delle competenze tecniche e gestionali è favorito anche dalle iniziative di formazione/informazione a cui nel 2010 ha partecipato il 15,4% dei capoazienda (**F1**).

Le imprese risentono dello scarso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (solo il 3,3% delle aziende agricole è informatizzato) (**D4**), di competenze tecniche carenti e insufficienti attività di trasferimento delle conoscenze (**D5**). Nonostante le iniziative finanziate anche attraverso il PO FSE e il PSR 2007-2013 (**O4**) sono ancora carenti le attività di informazione su innovazione e marketing, testimoniate dalla bassa capacità manageriale nel settore della trasformazione e commercializzazione (**D6**), a fronte di un incremento delle richieste di prodotti di qualità da parte del mercato e della società civile e maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche etiche e ambientali (**O3**).

Il sistema dell'innovazione e trasferimento delle conoscenze è rappresentato in Sardegna dalle istituzioni regionali, Assessorati e specifiche Agenzie regionali Sardegna Ricerche, AGRIS e LAORE (**F3**). A fronte di quest'assetto istituzionale, ci sono da un lato l'offerta di Università, organismi di ricerca e aziende sperimentali (**F4**) e dall'altro la domanda d'innovazione delle aziende agricole, imprese alimentari, ecc. Inoltre, dal lato dell'offerta sono presenti una serie di organismi privati e professionalità che operano nel settore della consulenza tecnica nel settore agricolo e forestale (**F5**).

Una delle maggiori criticità è la mancanza di meccanismi di raccordo tra domanda e offerta d'innovazione, causa della dispersione e frammentazione della domanda proveniente dalle imprese, non connessa o rilevata dai sistemi di offerta. Sempre rispetto alla logica della cooperazione per l'innovazione mancano meccanismi di integrazione orizzontale e verticale a livello territoriale per individuare le priorità relative agli ambiti tecnologici di intervento. Il problema della frammentazione e della mancanza di raccordo è presente sia nel sistema delle imprese ma anche in quello dell'offerta, ovvero degli enti che producono e diffondono l'innovazione (**D7**).

L'innovazione riguarda non solo i prodotti e i processi, ma anche il tessuto di relazioni entro cui prodotti e processi sono calati. La partecipazione attiva dei produttori primari alle dinamiche di relazione con gli altri soggetti è molto limitata (**D8**). Nel sistema di trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione di

fatto manca un piano di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia del sistema rispetto agli obiettivi di cambiamento **(D9)**.

L'indicatore regionale "spesa in R&S in % PIL" è pari nel 2012 a 0,74%, distante dal target di Europa 2020 fissato per l'Italia a 1,53% (target EU-28 3%). La scomposizione dell'indicatore regionale nelle componenti spesa pubblica e spesa delle imprese evidenzia che la spesa pubblica è lo 0,69% e la spesa privata lo 0,05%. La classifica delle regioni europee in una scala da 0 a 1, posiziona la Sardegna a 0,369 per la spesa pubblica e a 0,062 per la spesa privata; il confronto mostra anche una ridotta capacità di innovazione collaborativa tra PMI e altri soggetti, con un valore di 0,143 **(D2)**.

La debole quota degli investimenti in R&S è legata all'eccessiva polverizzazione produttiva del sistema regionale, con la predominanza di micro-imprese e ditte individuali e alla contingenza del periodo di recessione economica **(M1)**. La situazione è particolarmente diffusa nel settore agroalimentare dove le imprese e le produzioni sono di tipo tradizionale, focalizzate su modelli semplici di gestione, produzione e approccio al mercato **(D3)**. Nel settore, tuttavia, operano anche alcune imprese innovatrici con competenze tecniche e manageriali, che negli ultimi anni hanno cooperato con enti di ricerca e per il trasferimento delle conoscenze agli agricoltori, nei settori vitivinicolo e lattiero-caseario (in particolare il lattiero-caseario è l'unico settore agroalimentare a contribuire competitivamente alle esportazioni regionali con una quota pari nel 2012 a 97milioni di euro) **(O1)**. Questo fenomeno è attribuibile anche al significativo incremento nella regione delle risorse finanziarie pubbliche destinate ad attività in R&S **(F2)**.

La LR 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" ha destinato tra il 2008 e il 2012 alla ricerca scientifica, di base e tender, fondi pubblici per circa 63 milioni di euro. In conseguenza delle attività dei poli tecnologici e di ricerca attivi sul territorio, sono disponibili a livello locale nuove tecnologie e competenze di tipo biotecnologico, energetico, informatico, nonché innovazioni nel settore agricolo, alimentare e forestale **(O2)**. La LR 7/2007 prevedeva anche l'attivazione dei Comitati di Coordinamento delle Agenzie Regionali, non ancora attivati **(D10)** e nel contempo l'attuazione di un'Anagrafe Regionale della Ricerca e della Consulta della Ricerca **(D11)**.

Il complesso sistema di relazioni tra i soggetti coinvolti (pubblici e privati) è dunque uno degli aspetti chiave da affrontare nella gestione dell'innovazione cooperativa. In un sistema di governance specifica non strutturato le esigenze di innovazione sono percepite in maniera sporadica, i meccanismi di collaborazione sono stimolati da opportunità di finanziamento, con un livello di espressione di esigenze di carattere generale, senza l'attivazione di percorsi di valutazione delle esigenze e di innovazione puntuale e continua delle filiere e delle imprese sul territorio **(D12)**. Risulta necessaria, a questa stregua, l'eliminazione di vincoli stratificati e sovrapposizioni di responsabilità, è fondamentale, nell'ambito della cooperazione per l'innovazione nel settore agroalimentare, rompere il paradigma delle innovazioni importate da altri settori, non adeguate ai contesti ambientali e produttivi locali, e dai meccanismi di dipendenza delle innovazioni dalle reti di fornitura **(M2)**.

È necessario intervenire repentinamente su questi aspetti, sostenendo il cambiamento di direzione anche riguardo l'offerta di opportunità occupazionali in R&S nel settore pubblico e privato. La "fuga dei cervelli" (*brain drain*) è un fenomeno abbastanza preoccupante per l'Italia e si assiste oggi al progressivo abbandono delle attività e all'esodo di giovani specializzati e laureati **(M3)**.

Priorità 2 – Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Le caratteristiche delle aziende agricole

La dimensione media delle aziende agricole della Sardegna (nel 2010 SAU 19 ha/azienda, produzione standard 34.845 €/azienda) non corrisponde a una maggiore competitività del sistema, laddove sussistono condizioni oggettive di minore redditività (84,73% della SAU in zone soggette a vincoli naturali **ICC32**) e di polverizzazione strutturale ed economica (il 55,2% delle aziende agricole sarde ha una dimensione inferiore a cinque ettari di SAU e il 40,9% a 4.000 euro produzione standard) (**ICC17**) (**D13**).

L'utilizzazione della SAU (in totale 1.153.690 ha) evidenzia una situazione molto differente dalla media italiana: il 60,1% della SAU è destinato a prati permanenti e pascoli (Italia 26,7%), il 34,1% è utilizzato da seminativi (Italia 54,5%) e il 5,7% da coltivazioni legnose agrarie (Italia 18,5%) (**ICC18**).

Gli indici di redditività dell'agricoltura, seppure in aumento rispetto al 2008, sono inferiori al dato nazionale: nel 2012 il Valore aggiunto netto del lavoro è pari a 18.961 €/ULT (Italia 19.482 €/ULT) (proxy **ICC25**) e la Redditività del lavoro familiare (proxy **ICC26**) raggiunge appena 15.746 €/ULF (Italia 17.521 €/ULF) (**D15**). La produttività del lavoro è pari a 15.547,5 €/ULT (**ICC14**), il divario tra forze lavoro presenti nelle aziende agricole (in media due persone per azienda, in totale 120.490 persone) e unità di lavoro a tempo pieno richieste dalle stesse aziende (0,7 ULT/azienda, in totale 42.410 UL) è molto alto (**ICC22**) (**D16**). La capacità produttiva del sistema agricolo sardo è evidente esaminando il numero di imprese agricole attive, passate da 35.044 nel 2010, a 33.589 nel 2012 e a 32.635 nel 2014.

La struttura delle aziende agricole mostra una distribuzione per età dei capoazienda squilibrata, solo il 6,9% dei capoazienda ha meno di 35 anni di età, il 36,1% ha un'età compresa tra 35 e 54 anni e il 57,0% ha un'età di 55 e più anni. Il peso dei capoazienda con oltre 75 anni di età è in crescita (dal 12,6% del 2000 al 14,3% nel 2010) (**D17**). Il rapporto tra agricoltori con meno di 35 anni e con 55 anni e oltre (**ICC23**) è aumentato (da 10 nel 2000 a 12,1 nel 2010) ma resta elevato il rischio di abbandono da parte degli agricoltori più giovani per l'assenza, soprattutto nelle aziende di minore dimensione economica, di condizioni strutturali atte a garantire reddito.

Un altro aspetto da affrontare è rappresentato dal peso crescente dei costi di produzione (47,8%) sul valore della produzione agricola (Italia 46,9%) (Istat, 2009-2011) (**D18**). L'evoluzione dei mercati, infatti, sembra favorire prevalentemente panieri di offerta agro-alimentare che, pur salvaguardando alcune soglie minime di garanzia qualitativa, si caratterizzano per alti volumi e bassi costi di produzione: si tratta di condizioni competitive che l'agricoltura sarda, per le proprie caratteristiche produttive e di sostenibilità ambientale, non è in grado di sostenere.

A fronte di tali debolezze, tra le opportunità del sistema sono da segnalare la crescente attenzione dei consumatori alla salubrità, sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti agricoli, alimentari e forestali (**O5**), la presenza di turisti attenti all'ambiente, alle tradizioni e al consumo di prodotti locali tipici (**O6**) e lo sviluppo di mercati (locali, di nicchia, ecc.) legati ai flussi turistici e alla valorizzazione multifunzionale delle risorse agro-forestali (**O7**). Negli ultimi anni (2009-2011) la produttività totale dei fattori in agricoltura, misurata rapportando il volume degli output (prodotti) generati dal totale dei fattori di produzione (input), è tendenzialmente in crescita (**ICC27**) dimostrando le potenzialità del sistema, su cui è necessario intervenire evitando l'abbandono e la perdita d'identità dell'agricoltura e zootecnia

estensiva della Sardegna (**M05**), agendo anche sulla multifunzionalità per superare le debolezze rappresentate principalmente da sottoccupazione e bassa redditività del lavoro.

Le aziende agricole che svolgono attività connesse sono poco diffuse (4,6% del totale) forse a causa dei ricavi inferiori del 74% al dato medio nazionale (**D19**). Tra queste aziende le attività svolte riguardano soprattutto l'agriturismo (1,1%) e la trasformazione di prodotti animali o vegetali (1,7%). Inoltre, è da segnalare l'allevamento di equini che nel 2010 interessa 3.695 aziende (in diminuzione del 18% circa rispetto al 2000) con 16.285 capi e una media di 4,4 equini per azienda.

Agricoltura, innovazione e ambiente

La peculiarità dell'agricoltura e zootecnia sarda è nella sua connotazione prevalentemente estensiva, il cui abbandono, ovvero la sua intensivizzazione, potrebbe compromettere il delicato equilibrio tra gestione del suolo, pascolamento, biodiversità e conservazione delle risorse naturali (**M04**). Tale sistema è assicurato dalle dimensioni aziendali, dall'estensione dei pascoli e delle superfici foraggere, dall'uso equilibrato delle risorse (acqua, suolo) e dai bassi input, a cui contribuisce la presenza nelle zone rurali di una popolazione agricola attenta ai valori ambientali dei propri luoghi (**F06**).

Un'importante classificazione dell'agricoltura (**ICC33**) evidenzia l'uso prevalentemente estensivo delle superfici, con il 77,2% della SAU classificato nel 2010 a bassa intensità, il 17,4% a media intensità e il 5,5% ad alta intensità; il 79,9% della SAU è dedicato all'allevamento estensivo (≤ 1 UBA/ha di superficie foraggera). A tale risultato contribuiscono soprattutto i prati permanenti e pascoli (in totale 692.990 Ha, 20% dei pascoli italiani) utilizzati per l'allevamento di 585.860 UBA (6% delle UBA italiane) (**ICC21**).

La superficie irrigata è una frazione ridotta della SAU totale (5,5% **ICC20**) ed è gestita prevalentemente con tecnologie ad alta efficienza irrigua (aspersione 53% e microirrigazione 29%) (**F07**).

I seminativi sono rappresentati principalmente da foraggere avvicendate (58%), da cereali (27%, principalmente grano duro) e da terreni a riposo (9%). Nel 2000-2010, all'incremento delle foraggere avvicendate e dei terreni a riposo è corrisposta la decrescita dei cereali, evidenziando una tendenza all'aumento della fertilità dei suoli attraverso coltivazioni azoto fissatrici (leguminose). Nel 2011, l'uso di fertilizzanti (0,15 q/ha) e di prodotti fitosanitari (1,42 kg/ha) è in diminuzione e tra i più bassi d'Italia (Istat). Le tecniche di produzione tuttavia risultano ancora obsolete, poco efficienti e innovative (nelle aziende con seminativi prevalgono ancora i sistemi convenzionali di lavorazione del terreno (aratura 95%) ed è poco diffusa l'agricoltura di conservazione (7%) (Istat, 2010) (**D14**).

Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica affronta la sostenibilità delle attività agricole in modo globale, differenziando le produzioni, adottando sistemi innovativi ed efficienti dal punto di vista dell'uso delle risorse naturali e producendo effetti favorevoli alla biodiversità, all'acqua e al suolo. Secondo i dati rilevati nel 2010 dal 6° Censimento generale, le aziende che applicano il metodo di produzione biologica alle coltivazioni sono 1.375 aziende, con 60.164 ettari di SAU (5,2% del totale della SAU) (**ICC 19**). Si osserva che il dato censuario può non essere esaustivo della diffusione dell'agricoltura biologica nella regione, considerando che nel questionario di rilevazione delle aziende che applicano il metodo di produzione biologica alle coltivazioni sono esclusi i pascoli magri (che rappresentano il 67% circa dei pascoli della Sardegna).

La SAU di queste aziende agricole è investita prevalentemente in prati permanenti e pascoli (34.165 ettari, pari al 56,8% della SAU) ed elevata è anche l'incidenza delle colture foraggere (15.402 ettari, pari

al 25,6% della SAU). Della restante quota di SAU, circa 7000 ettari sono destinati a cereali per la produzione di granella, 4.000 ettari sono destinati alla produzione olivicola e per quote minimali alla viticoltura, legumi secchi e fruttiferi. Il dettaglio provinciale fa emergere una maggiore presenza di aziende ed ettari dedicati all'olivicoltura e fruttiferi nella provincia di Nuoro, mentre per la viticoltura prevale la provincia di Cagliari. Se si considera la destinazione a prati permanenti e pascoli e colture foraggere ci si rende conto che l'82,4% della SAU delle aziende che applicano il metodo di produzione biologica alle coltivazioni è connessa con l'attività zootecnica.

Un più recente quadro del settore biologico è stato ricostruito attraverso il SINAB (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica) che fornisce informazioni relative alle superfici, alle colture e agli operatori del biologico (Report INEA-LAORE, dati in via di pubblicazione). Lo studio evidenzia come in Sardegna, in contrasto con l'andamento a livello nazionale, la variazione positiva dei produttori (il 10,0% in più nel 2012 rispetto al 2010) è stata accompagnata da un significativo incremento della superficie coltivata con il metodo biologico (+12,4%) che colloca la Sardegna al 3° posto all'interno del quadro nazionale (F8).

Foreste e sughero

La valorizzazione multifunzionale in Sardegna è connessa anche alla diffusa presenza di paesaggi e foreste d'importanza mediterranea. Secondo i dati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC 2005), la superficie forestale totale della Sardegna è pari a 1.213.250 ettari, 50,4% del territorio regionale (ICC29) di cui 583.472 ettari riferiti a boschi propriamente detti e 629.778 ettari rappresentati da altre superfici boscate, anche soggette a pascolamento, come boschi radi e arbusteti.

Nel 2011, il valore della produzione forestale si attesta appena su 25 milioni di euro (4% della produzione forestale nazionale) e interessa circa 4.200 occupati a tempo pieno (4700 nel 2012, 0,8% degli occupati totali nella regione ICC13). La produttività del lavoro forestale in Sardegna (5.263 euro/occupato) (ICC15) è dunque nettamente più bassa di quella nazionale (11.600 euro/occupato).

Il dato rilevabile dal IFNC (2005) indica che i boschi propriamente detti con pianificazione sono pari al 58% del totale, contro il 93% osservato a livello nazionale. Il dato relativo alle altre superfici boscate con pianificazione è invece pari in Sardegna al 38%, contro il 52% medio nazionale. In particolare, i boschi con pianificazione di dettaglio interessano 746 ettari e quelli con pianificazione di orientamento solo 373 ettari (D37).

Il settore del sughero rappresenta una vera e propria peculiarità della Sardegna, regione in cui si trova l'83% delle sugherete nazionali e dove, secondo alcune stime, viene lavorato oltre l'80% della produzione sughericola italiana. Oltre ai 139.489 ettari di sugherete, in Sardegna sono presenti boschi bassi, pascoli arborati o altre aree a forte vocazione che portano a circa 250.000 ettari la superficie complessiva di interesse sughericolo regionale. I principali prodotti sono rappresentati dai tappi per l'industria enologica, che assorbono circa il 60-70% della produzione, e da prodotti per il settore della bio-edilizia, il settore calzaturiero, l'artigianato e anche altre applicazioni come ad esempio la nautica, l'arredamento, i giochi o altro (F21). Negli ultimi anni, il settore ha subito un forte rallentamento derivante dalla crisi dell'edilizia, dalla diffusione dei tappi in materiale sintetico e da altri fattori come l'incremento dei costi e la sempre più accesa competizione internazionale (D38). Tale debolezza potrebbe riverberarsi anche sui livelli di qualità del sughero, con una riduzione della stessa e una conseguente perdita di competitività e crollo del settore artigianale della lavorazione (M8).

Strumenti finanziari

Nel 2011, gli investimenti fissi lordi in agricoltura e silvicoltura incidono per il 26,7% sul totale del valore aggiunto a fronte di una media nazionale del 37,8% (**ICC28**), a ciò si legano anche le difficoltà di accesso delle imprese al credito che mostra nel 2012 una brusca contrazione (-8,7%). Gli strumenti finanziari nazionali attivati nel 2006 dalla Regione Sardegna per favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole e agroalimentari (Fondo d'investimento nel capitale di rischio e Fondo di garanzia) presentano difficoltà riconducibili ai costi e alle procedure non sempre adeguate alle esigenze delle aziende agricole di piccole dimensioni e bassi fatturati (**D20**). L'individuazione degli strumenti finanziari più idonei è subordinata alla valutazione ex ante specifica di cui all'articolo 37(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Priorità 3 – Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Il valore della produzione agricola regionale (circa 1,6 miliardi di euro) è formato principalmente dagli allevamenti (43% circa) dalle coltivazioni agricole (in totale circa il 41%, di cui 26% erbacee, 7% foraggere, 8% legnose) e dalle attività secondarie e di supporto (16%).

Tra i principali punti di forza dell'agricoltura sarda è da evidenziare il sistema di produzione principalmente estensivo e a basso impatto ambientale, che conferisce ai prodotti elevate proprietà qualitative e organolettiche, unite a una forte caratterizzazione e legame con l'ambiente (**F10**). In Sardegna sono presenti alcune produzioni di eccellenza affermate e premiate con numerosi riconoscimenti (es. olio, vino, formaggi) ed è in progressivo aumento la qualità delle produzioni (**F11**) così come sono presenti a livello regionale prodotti con quote di mercato importanti sui mercati internazionali (**F12**). La Sardegna si conferma come il più importante produttore nazionale e uno dei principali produttori europei di latte ovino e limitatamente al livello nazionale anche caprino. Nel 2011, le industrie lattiero-casearie hanno raccolto presso le aziende sarde circa 2,8 milioni di quintali di latte ovino e 100.000 quintali di latte caprino, pari rispettivamente al 67% e 46% della produzione nazionale e al 25% e 2% della produzione europea (EU27). Tra le produzioni di ortaggi, è da segnalare il carciofo sardo che detiene una quota del 21% del mercato nazionale.

La Sardegna vanta, altresì, la presenza consistente di prodotti con marchio di qualità, di cui alcuni significativi in termini di volumi certificati (**F13**) (6 DOP, 1 IGP, 35 tra DOC, DOCG, IGT). Si stima, in particolare, che circa il 62% dei formaggi ovin sardi sia costituito da pecorini DOP. Da un punto di vista produttivo si evidenzia, sia per il complesso dei formaggi ovicaprini che, soprattutto, per le produzioni DOP, una marcata specializzazione di prodotto (pecorino romano) e una significativa concentrazione a livello di trasformazione (i primi 5 trasformatori lavorano il 45%, 86% e 58% del pecorino romano, pecorino sardo e fiore sardo complessivamente prodotto (ISMEA). Inoltre, sono presenti, soprattutto nel comparto zootecnico, significative forme di associazionismo efficiente e discreti livelli di aggregazione (**F14**). L'occupazione nel settore dell'industria alimentare risulta in crescita, con 121 mila persone occupate nel 2013 (2,2% del totale occupati nella regione) (**ICC13**).

A fronte di tali evidenze positive si riscontrano, però, degli aspetti critici legati ad alcune dimensioni competitive. Le filiere presentano in generale una scarsa integrazione verticale e orizzontale e squilibrio economico a favore dei segmenti a valle, in particolare della commercializzazione (**D21**). Sempre in termini generali l'offerta agricola è molto frammentata, sono presenti difficoltà nella programmazione,

disponibilità e continuità delle produzioni che comportano una minore competitività sui mercati internazionali (D22). Da parte delle imprese appare carente la politica di marketing che valorizzi la qualità delle produzioni e il legame con il territorio (D23).

Settore zootecnico

Gli allevamenti sardi presentano bassa redditività, inefficiente sistema di gestione, elevati costi di produzione e bassa produttività (D25). L'implementazione di sistemi di controllo e certificazione della qualità lungo tutta la filiera è molto deficitaria (D26), così come è carente l'integrazione tra filiera zootecnica e coltivazioni per la produzione di mangimi e foraggi (D27). In generale, sono deficitarie le dinamiche d'integrazione tra produzione, trasformazione e distribuzione, con un insufficiente potere contrattuale da parte dei produttori e una ripartizione squilibrata della catena del valore (D28). Ciò ad eccezione del comparto bovino da latte, dove è presente un'importante realtà che raccoglie circa il 90% del latte bovino prodotto in Sardegna (oltre 1,9 milioni di quintali) controllando pressoché tutte le fasi della filiera produttiva, dalla preparazione della razione alimentare alla pastorizzazione/trasformazione e distribuzione del prodotto. La presenza di malattie zootecniche (lingua blu e tubercolosi bovina) e i conseguenti blocchi delle movimentazioni sia all'interno della regione che verso altri contesti geografici, aggrava la situazione determinando un aumento dei costi per l'alimentazione e la riduzione degli sbocchi commerciali (M6).

Le prospettive di mercato sono tuttavia positive, il consumatore pone un'attenzione crescente ai sistemi di certificazione volontaria, all'allevamento di razze locali e a prodotti con caratteristiche addizionali di salubrità e tracciabilità (O8). Le certificazioni di Agnello di Sardegna IGP sono in crescita e l'andamento dei prezzi mostra una tendenza all'aumento delle quotazioni. Tali prospettive di mercato positive si legano anche al miglioramento del benessere animale e alla qualità delle produzioni (O11). Il settore potrebbe migliorare se si riuscisse a strutturare un sistema basato sulla qualità e sui risultati ottenuti, anche attraverso il benessere animale. È importante anche ottimizzare la produzione foraggera (O12).

Settore delle coltivazioni erbacee

Tra le coltivazioni agricole, i più importanti sono gli ortaggi (88% sul valore complessivo delle colture erbacee regionali). I vantaggi competitivi del comparto sono rappresentati dalla differente stagionalità delle produzioni ortofrutticole (anticipata o ritardata) rispetto ad altre regioni italiane (F15). Le colture principali sono il pomodoro e soprattutto il carciofo (23% della produzione nazionale). Le rese medie regionali della coltura del carciofo sono inferiori a quelle nazionali e sono progressivamente diminuite, anche a causa dell'utilizzo di materiale di propagazione non selezionato, fenomeni di stanchezza del terreno, fitopatie e andamento climatico sfavorevole (M7). Il pomodoro è prodotto sia in serra per il consumo fresco, sia in pien'aria per la trasformazione in polpe e pelati. Le altre colture orticole sono coltivate in superfici più ridotte, ciononostante esistono spazi di mercato per varietà locali indirizzate a differenti target di consumo (ristorazione, mercati legati ai flussi turistici, mercati locali, ecc.) (O9).

Le produzioni cerealicole sono caratterizzate da un'elavata qualità (F16). Le principali problematiche riguardano la scelta di sementi, tecniche e/o rotazioni non sempre appropriate. La presenza di numerosi piccoli produttori, che spesso coltivano varietà diverse e non sempre adatte alle condizioni agro climatiche della Sardegna (D29), la scarsità di forme di coordinamento orizzontale (tra produttori) e verticale (tra i produttori e l'industria molitoria e pastaria) determina un'insufficiente omogeneità delle partite commerciali. A questo occorre aggiungere la forte variabilità quantitativa e qualitativa dei raccolti, in parte dovuta all'andamento climatico, ma in parte anche attribuibile, oltre alla prima citata

frammentazione varietale, anche alla crescente attenzione degli agricoltori verso il contenimento dei costi (D30).

Settore delle coltivazioni arboree

Il valore delle coltivazioni arboree è distribuito tra produzioni vitivinicole (36%), agrumi (22%), frutta (17%) altre legnose (14%) e olivicoltura (11%).

Le coltivazioni di frutta (in totale 4.887 ha) sono rappresentate da agrumi (4.107 ha, principalmente aranci), pesche e secondariamente altre colture frutticole. La contrazione delle superfici riguarda principalmente le colture frutticole delle quali il pesco è l'unica coltura economicamente significativa.

La produzione vitivinicola è differenziata in 18 denominazioni di origine (1 DOCG e 17 DOC) e 15 vini IGT (F17). Il Vermentino di Sardegna e il Cannonau di Sardegna sono i vini più importanti, le quantità delle altre DOC sono invece estremamente scarse (D31). Negli ultimi anni si è sviluppata anche la produzione di vini biologici (F18). La presenza sui mercati presuppone un'attività di promozione e comunicazione che, attualmente, risente di deficit di coordinamento (D32). Ciò indebolisce la penetrazione sui mercati (D33), sebbene alcuni vitigni regionali hanno assunto una chiara visibilità nel panorama internazionale (O10).

L'olivicoltura presenta numerose cultivar locali di elevata qualità (es. Bosana e Semidana) riconosciute a livello nazionale e adattabili ai modelli di produzione moderni (F19). I frantoi (115-130) sono tutti a ciclo continuo e assicurano un'elevata qualità dell'olio e utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di energia rinnovabile (F20). La produzione annua di olio (prevalentemente extra vergine) varia intorno a 85 mila quintali. La resa produttiva (13 quintali di olive per ettaro; resa 14,9%) è inferiore a quella nazionale (27 quintali/ha; resa 16,8%) (D34). Le quantità certificate Olio d'oliva Sardegna DOP sono in aumento e la partecipazione al sistema di qualità risulta premiante in termini di prezzo. Restano tuttavia elevati i costi di potatura e raccolta (D35) e il periodo di raccolta e lavorazione delle olive concentrato nell'anno (D36).

Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

La Sardegna è dominata da territori agricoli (43,5% della superficie regionale totale), boschi (16,7%) e da superfici ricoperte di vegetazione naturale erbacea (6,7%) o arbustiva (28,4%) (CLC 2010) (ICC31).

Nel 2011, le aree ad alto valore naturalistico (HNV) rappresentano il 70,14% della SAU regionale (F25) (ICC37).

Biodiversità agricola e zootecnica

Le varietà agricole e razze domestiche locali costituiscono un patrimonio di biodiversità adattate agli ambienti locali che rischiano di andare perdute per motivi di carattere economico, sociale ed agronomico.

Le razze animali a rischio di erosione genetica comprendono le razze bovine Sardo – Modicana, Bruno – Sarda, Sarda, le razze caprine Sarda, Sarda Primitiva, la razza ovina Pecora Nera di Arbus, la razza suina Sarda (n. 89). Le specie equine a rischio di abbandono sono: Cavallo del Sarcidano, Cavallino della Giara, Asino Sardo, Asino dell'Asinara.

Le attività di ricerca hanno consentito il reperimento e la conservazione di un importante patrimonio di ecotipi e varietà locali soggette a perdita di biodiversità (n. 211 varietà arboree, n. 132 accessioni di specie ortive, n. 221 di leguminose da granella, n. 6 ecotipi locali di specie foraggere) (**F26**). L'insufficiente moltiplicazione di germoplasma locale (agricolo e forestale) determina il ricorso a entità di origine alloctona e la conseguente erosione e inquinamento genetico delle varietà locali (**D24**). Le varietà a rischio di erosione genetica sono iscritte nel Registro Nazionale delle Varietà nella sezione "varietà da conservazione" (**O13**). La Regione Sardegna ha emanato una normativa specifica (LR 7 agosto 2014, n. 16) per la tutela, conservazione e valorizzazione della propria agro biodiversità (**O15**). La legge istituisce il registro degli Agricoltori custodi e la Comunità di tutela della biodiversità agraria, con il compito di diffondere conoscenze e valorizzare l'agrobiodiversità presso le comunità locali (**O16**).

Nell'ambito della tutela e valorizzazione turistica del patrimonio rurale, negli ultimi anni sono stati realizzati dall'Ente foreste della Sardegna itinerari in 13 complessi forestali. Gli itinerari uniscono e raccordano emergenze di carattere naturalistico e biologico (alberi monumentali, punti panoramici) ed elementi dei paesaggi culturali del mediterraneo (degli antichi mestieri e delle architetture rurali). In un anno, dal 07.02.2011 al 06.02.2012, gli itinerari sono stati visitati da 150.764 turisti.

La rete Natura 2000

In Sardegna ci sono 126 siti Natura 2000, estesi su oltre 570mila ettari di cui il 78,7% (oltre 450mila ettari) ricadente a terra (18,7% della superficie terrestre regionale, 11,5% della SAU regionale (compresi i pascoli) e 28,8% della superficie forestale (**ICC34**). Di questi 126 siti Natura 2000, 37 sono ZPS e 89 sono SIC, sei SIC coincidono con altrettante ZPS. I siti Natura 2000 forniti di Piano di gestione sono 111 (di cui 27 in via di completamento), pertanto, rimangono da realizzare 15 PdG entro il periodo 2014-2020.

La mancanza di consenso delle popolazioni locali può costituire una minaccia all'attuazione dei Piani di gestione (**M13**), in tal senso, è necessario migliorare anche il sistema di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000.

Nei siti Natura 2000 sono presenti 61 tipi di habitat, di cui 14 prioritari, 79 specie faunistiche d'interesse comunitario (Direttiva Habitat), 78 specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli e 52 specie inserite nell'Allegato II e III della Direttiva Uccelli (**F22**). Gli habitat agricoli (prati e pascoli, grassland) dell'area mediterranea presenti in Sardegna (habitat 6210* prioritario, 6220* prioritario, 6310, 6420) sono stati valutati in uno stato di conservazione favorevole (**ICC36**) (**F23**). Il 21,91% delle aree boscate è interessato da vincoli di tipo naturalistico (proxy **ICC38**). Gli habitat forestali della Sardegna appartengono tutti alla regione mediterranea, alcuni molto importanti per estensione (**F24**).

Le condizioni della biodiversità nelle aree agricole e forestali sono valutate anche mediante gli indicatori *Farmland Bird Index* (FBI) e *Woodland Bird Index* (WBI) che misurano l'andamento delle popolazioni di specie di uccelli legate a queste aree. Il calcolo del FBI mostra una riduzione del valore dell'indice, pari a 41,6 nel 2012, rispetto alla base di riferimento 100 del 2000 (**ICC35**) (**D39**).

Il "Quadro di azioni prioritarie per la Rete Natura 2000" (PAF) definisce priorità strategiche e misure chiave (**O17**). Tra le diverse azioni previste dal PAF, ricordiamo il miglioramento delle funzioni ecosistemiche delle foreste, la realizzazione di centri per la produzione e la certificazione di materiale autoctono (**O14**). Il PAF riporta altresì i fattori di pressione e minaccia per le specie animali e vegetali in stato di conservazione sfavorevole (**D40**). Le principali minacce da attività agricole sono identificabili

nella modificazione dei sistemi di conduzione agricola e di allevamento, l'avvelenamento da pesticidi e la meccanizzazione agricola nei siti riproduttivi.

Acqua

Il governo quantitativo e qualitativo delle risorse idriche è disciplinato dalla Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19. Ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge, l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico della Regione e costituisce il Distretto idrografico della Sardegna.

La Regione ha definito nel 2009-2010 la caratterizzazione di tutti i corpi idrici e i programmi di monitoraggio delle acque (**F27**). Nel 2012 la qualità delle **acque superficiali** è risultata elevata nel 77,7% dei siti di monitoraggio, discreta nel 19,4% e scarsa nel 2,9%. I risultati del monitoraggio 2012 sullo stato delle **acque sotterranee**, evidenziano che la qualità è elevata nel 54,9% dei siti monitorati, discreta nel 20,4% e scarsa nel 24,7% (**ICC40**).

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG-DIS) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Delibera n. 1 del 25.02.2010 e successivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2013. Il riesame e aggiornamento del PdG-DIS è in corso per essere completato entro il 22.12.2015. La Commissione europea ha evidenziato la necessità di tenere conto, in sede di aggiornamento del PdG-DIS, degli indirizzi della PAC 2014-2020 al fine di affrontare adeguatamente gli impatti del settore agricolo e i relativi rischi.

La "Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico" della Sardegna (17.12.2013) ha portato alla definizione di problematiche rilevanti riguardanti l'acqua e il suolo.

Le principali **fonti d'inquinamento di origine diffusa**, agricola e zootecnica, sono individuate: nel rilascio di sostanze organiche legate ad attività zootecnica estensiva; utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi; dispersione di fertilizzanti e concimi di origine organica, costituiti essenzialmente da reflui di origine zootecnica; utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito agro-zootecnico. L'**intrusione salina** è determinata da un eccessivo sfruttamento della falda con conseguente abbassamento del livello piezometrico e richiamo di acque saline provenienti dal mare, da altri acquiferi adiacenti contenenti acque più saline (es. acque profonde fossili), o da corpi idrici superficiali (es. lagune e acque di transizione in genere). Il fenomeno di intrusione salina più frequente riguarda gli acquiferi costieri e interessa alcune aree non attrezzate con sistemi di distribuzione consortili (**D43**).

Suolo

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Il PAI individua le perimetrazioni delle aree a rischio idraulico (rischio di piena) determinandone il grado di rischio da Ri1 a Ri4 (rischio massimo) e delle aree a rischio di frana (grado di rischio da Rg1 a Rg4). Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali individua, a integrazione e approfondimento delle aree individuate dal PAI, ulteriori aree pericolose interessanti i principali corsi d'acqua che attraversano il territorio isolano.

La Direttiva Europea 2007/60/CE sulla gestione dei rischi da inondazione è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 49/2010, ai sensi dell'art.7 le Autorità di Bacino Distrettuali provvedono alla predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni entro il 22 giugno 2015. Per quanto attiene le

criticità di carattere geomorfologico, i Comuni in cui sono state rilevate situazioni di pericolosità da frana, a vario livello, rappresentano circa il 64% del totale dei Comuni sardi. Le condizioni di maggior rischio sono riscontrate in corrispondenza delle principali reti stradali.

L'11,3% della superficie agricola della Sardegna è classificata a rischio di erosione idrica medio alta (**ICC42**). La perdita di suolo per erosione e la diminuzione di sostanza organica sono individuate come le principali minacce, che possono compromettere le funzioni vitali del suolo. I dati riferiti alla Sardegna evidenziano che i valori più bassi di contenuto in carbonio organico nei primi 30 cm di suolo sono localizzati nelle aree agricole di pianura e collina, dove maggiore è la presenza di seminativi e anche l'asportazione superficiale dei suoli per erosione soprattutto in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente aride. La percentuale media regionale di carbonio organico nei suoli è del 1,68%, mentre quella riferita ai suoli arabili è del 1,28% pari a 12,8 g Kg⁻¹ (**ICC41**) (**D42**).

I **cambiamenti climatici** possono esacerbare l'insieme dei fenomeni che minacciano lo stato di salute del suolo, minandone soprattutto la produttività biologica fino alla comparsa, persistenza e incremento di fenomeni di desertificazione, con evidenti e dirette influenze e danni all'agro-ecosistema (**M9**). La **desertificazione** risulta dalla combinazione di qualità e quantità delle risorse idriche, erosione e salinizzazione del suolo, riduzione della biodiversità negli ecosistemi naturali terrestri, rischi da incendi, siccità e alluvioni, abbandono delle terre e perdita di sostanza organica. La Sardegna è tra le regioni italiane "molto sensibili" alla desertificazione, il 46,3% del territorio è in area critica e le aree fragili, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra risorse ambientali e attività umane può portare alla progressiva desertificazione, occupano il 39,9% del territorio (**D41**).

L'abbandono dell'agricoltura estensiva costituisce una minaccia alla preservazione delle funzioni ecologiche delle superfici agricole e forestali (**M10**) e l'abbandono della pastorizia tradizionale può determinare la perdita di importanti habitat dipendenti dalle attività agricole (**M11**). Tali processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche potrebbero portare a un utilizzo incontrollato del territorio, in relazione alle diverse pressioni antropiche e ai trend di variazione delle variabili climatiche e di gestione del suolo, fino alla perdita di risorse ambientali e fenomeni di abbandono delle zone rurali (**M12**).

Le misure di **adattamento ai cambiamenti climatici** si concentrano sui rapporti suolo-vegetazione e sul ciclo idrologico, e quindi includono la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica e del suolo e la conduzione di pratiche agronomiche sostenibili (**F28**). La conservazione dell'agro-biodiversità di specie vegetali e razze locali può costituire inoltre una risorsa per l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la resistenza agli stress idrici, riducendo le richieste idriche, ecc. (**O19**). Gli andamenti ipotizzati per le temperature e le precipitazioni e l'aumento della variabilità climatica interannuale rappresentano per la Sardegna un elemento di indubbio rischio (**M14**) e richiedono attività di ricerca e innovazione per la messa a punto di scenari climatici e sistemi di adattamento appropriati alla situazione dei diversi contesti regionali.

Priorità 5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

L'uso dell'acqua in agricoltura

La Sardegna per soddisfare le diverse esigenze (civili, irrigue, industriali e ambientali) utilizza prevalentemente acque superficiali immagazzinate e regolate da 34 invasi artificiali gestiti dall'Ente Acque della Sardegna (ENAS) con un volume utile di regolazione autorizzato totale di 1.799,33 Mm³

(F29). Il recente incremento della capacità autorizzata è alla base della migliorata situazione della disponibilità idrica complessiva. Il sistema però presenta un'elevata vulnerabilità alle fluttuazioni climatiche e occorre, pertanto, una corretta gestione per far fronte a nuovi potenziali stati di crisi **(M15)**.

Il PdG-DIS sottolinea la bassa capacità di recupero, in quanto le riserve idriche possono essere ricostituite molto lentamente. La Regione ha emanato nel 2008 le “Linee guida per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi e per l'esecuzione delle operazioni” e approntato il monitoraggio e il preallarme della siccità articolato in quattro livelli di segnalazione, cui sono associati specifici indirizzi gestionali. Il modello raffronta le risorse disponibili con i fabbisogni ed elabora gli scenari di bilancio idrico prevedibili, nel breve e medio termine, per tutti gli invasi del sistema idrico multisettoriale regionale. In particolare il modello mese per mese consente di determinare il valore assunto da un “indicatore di siccità” che, per ciascun sistema idrico, permette di valutare i rischi al fine di poter gestire proattivamente eventuali crisi idriche.

La quantità di acqua grezza erogata nel 2010 dal sistema idrico ai vari comparti corrisponde a 575,7 Mm³ di cui 329,4 Mm³ (57%) per usi irrigui. I prelievi idrici da parte dell'agricoltura, al netto delle perdite di adduzione, risultano pari a 318,6 Mm³ (Eurostat, 2010) **(ICC39)**. L'incidenza delle reti di distribuzione con condotte in pressione in Sardegna (70,3%) è oltre il doppio di quella nazionale (32,1%), ciò ha accelerato la tendenza delle aziende agricole alla conversione verso metodi più efficienti **(F30)**. I sistemi d'irrigazione ad aspersione e microirrigazione sono più diffusi in Sardegna (rispettivamente 53% e 29,2%) rispetto alla media nazionale (39,6% e 17,5%) **(F31)** (Istat 2010).

Le tariffe per l'acqua grezza per uso irriguo, in vigore per il 2013, sono pari a: 0,006 €/m³ fino al consumo annuo pari al volume base; 0,015 €/m³ per il consumo compreso tra il volume base e il volume assegnato; 0,025 €/m³ al consumo eccedente il volume assegnato. Per ciascun Consorzio di Bonifica, si applica la riduzione di 0,001 €/m³ per il raggiungimento di obiettivi coerenti con i principi della Direttiva acque 2000/60/CE (“chi consuma paga” e “chi inquina paga”). Inoltre, al fine di ridurre il consumo di risorsa idrica grezza è promosso l'uso di acque reflue depurate per usi irrigui **(O18)**. Le tariffe applicate dai Consorzi di bonifica agli utenti agricoli sono stabilite in base alla LR 23.05.2008 n. 6, l'art. 10 stabilisce che i criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e l'art. 9 che “i consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata” e “a tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua”.

Emissioni di gas serra e di ammoniaca dall'agricoltura

Le emissioni di gas-serra provenienti dall'agricoltura, in totale 2.508.606 tCO₂ equivalenti nel 2010, sono diminuite del 8,4% rispetto al 1990, d'altro lato è aumentata la capacità delle superfici agricole (terre coltivate e pascoli) **(F32)** di assorbire carbonio (4.044.915 tCO₂ equivalenti nel 2010) determinando emissioni nette pari a -1.536.308 tCO₂ equivalenti (-9,56% sul totale delle emissioni regionali) **(ICC45)** **(F33)**. Il valore negativo è dovuto agli assorbimenti estremamente elevati nelle colture arboree (-1.211,5 kt CO₂eq) e nei pascoli (-2.833 kt CO₂eq). Le emissioni di gas serra diminuite grazie alle contrazioni dei fertilizzanti (-40% nel periodo), alla gestione delle deiezioni e degli allevamenti (-23% e -21%) e delle coltivazioni senza fertilizzanti (-8%). L'intensificazione delle coltivazioni **(M16)** e dei processi di nitrificazione e denitrificazione nei suoli a causa dei cambiamenti climatici **(M17)** costituiscono una minaccia all'aumento delle emissioni di gas serra.

La Sardegna nel 2010 (con 15,75 kt) ha contribuito per il 4,4% alle emissioni di ammoniaca del settore agricolo in Italia (in totale 358,3 kt). Le emissioni di ammoniaca dell'agricoltura dal 1990 al 2010 si sono

ridotte in Sardegna dell'8,3%, il calo ha riguardato le coltivazioni con fertilizzanti (-28,3%) e l'allevamento degli animali (-13,6%) (Fonte ISPRA).

L'accumulo di carbonio nelle foreste (3.739.840 tCO₂ nel 2010) presenta un andamento influenzato da diversi fattori e in primo luogo dagli incendi. La prevenzione degli incendi boschivi e la presenza di attività legate alla pastorizia e alle popolazioni rurali, quali l'uso diffuso e tradizionale dei residui legnosi del bosco (**F34**) e del pascolo arborato (**F35**) svolgono un ruolo positivo nella riduzione dei rischi. Nuove opportunità per le popolazioni rurali potrebbero determinarsi dalla Decisione 529/2013/EU che introduce l'obbligatorietà del *reporting* per la gestione agricola e dei prati/pascoli (**O23**) e dallo sviluppo del mercato locale di vendita dei crediti di carbonio (**O24**).

In Sardegna, mentre la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) è in aumento (proxy **ICC43**), si evidenzia una riduzione dei consumi, che sono particolarmente contenuti nel settore agricolo e forestale (40,56 kg di petrolio equivalente per ettaro) a fronte di un valore molto accentuato a livello nazionale (133,21 kg/ha) (**ICC44**).

Gli obiettivi del "Piano per l'Energia Sostenibile Insulare" (I-PAES) vanno oltre gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ fissati dalla Unione Europea per l'anno 2020 (**O21**). Secondo gli scenari al 2020 del Piano, dovrebbe crescere l'uso di FER in agricoltura da sottoprodotti (**O20**), residui forestali, scarti vegetali e reflui zootecnici (**O22**). Esistono però dei nodi infrastrutturali che vincolano lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e la realizzazione di nuovi impianti FER (**D44**). Inoltre, la sostenibilità economica e ambientale di impianti per la produzione di energia da sottoprodotti o scarti vegetali o reflui zootecnici è condizionata dalla dispersione delle fonti di approvvigionamento della materia prima e dai conseguenti costi economici e ambientali di trasporto (**D45**). La produzione regionale di bioetanolo e biodiesel di I generazione necessita di un'attenta valutazione, sia di impatto ambientale (inquinamento delle risorse ed occupazione di superfici agricole) sia di fattibilità tecnico-economica (disponibilità di vaste superfici idonee alle colture dedicate).

Priorità 6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali

Caratteristiche socio-economiche della regione e del territorio rurale

La Sardegna ha una superficie terrestre di 24100 km² (**ICC3**), l'81% classificata rurale (province di Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias) e il 19% intermedia (provincia di Cagliari). La popolazione (**ICC1**) nel 2013 conta 1.640.379 abitanti (**ICC4**: 68,6 abitanti/km²) la maggior parte residente in territorio rurale, tra i meno densamente popolati d'Italia (56 abitanti/km²). La struttura per età della popolazione (**ICC2**) presenta una maggiore incidenza della popolazione anziana (totale >64 anni 20,6%) rispetto a quella più giovane (totale <15 anni 12,2%).

La situazione occupazionale è molto preoccupante. Nel periodo 2008-2013, l'occupazione passa dal 52,5% al 48,4% (**ICC5**). Resta alto il divario tra occupazione maschile (57,0%) e femminile (39,7%). L'incidenza delle prestazioni di lavoro autonomo (**ICC6**) raggiunge nel 2013 il 24,9% delle unità di lavoro totali (18,8% nel 2007). Nello stesso periodo la disoccupazione totale aumenta dal 12,2% al 17,5% (**ICC7**) (**D46**), la disoccupazione maschile cresce dal 9,8% al 17,9% superando quella femminile (17,0%). Peggiora la già grave situazione occupazionale dei giovani: in Sardegna il tasso di disoccupazione giovanile aumenta nel 2008-2013 dal 36,8% al 54,1%, evidenziando difficoltà di risposta

all'aumento della disoccupazione (**M18**) e il rischio concreto di abbandono delle attività rurali ed emigrazione dei giovani alla ricerca di un'occupazione (**M19**).

L'indice di povertà regionale 2012, pari alla quota percentuale di residenti che vivono in famiglie al di sotto della soglia di povertà relativa, rappresenta il 25,3% del totale delle famiglie residenti, percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale ferma al 15,8%. L'indicatore calcolato sulla base di una soglia convenzionale (International Standard of Poverty Line) (**ICC9**) indica nel 31,7% la popolazione sarda a rischio di povertà o esclusione sociale (**D48**). Al contenimento delle situazioni di forte disagio sociale contribuisce anche l'aiuto da parte della famiglia e il legame solidaristico tra le popolazioni che vivono nelle piccole comunità rurali (**F36**), oltre alle attività svolte dal terzo settore (associazioni di volontariato e cooperative sociali) (**F37**).

Nel 2013 gli occupati totali per settore economico in Sardegna (**ICC11**) sono 552 mila (65% in area rurale) impegnati soprattutto nel settore terziario (75,3%) meno nell'industria e costruzioni (18,9%) e nel primario (5,8%). Il contributo maggiore all'economia regionale (**ICC10**) è del settore terziario che nel 2013 produce l'82,2% del valore aggiunto lordo, il secondario il 14,1% e il primario il 3,7%. La produttività del lavoro nel 2013 (**ICC12**) (totale 47.297 euro/occupato), presenta i valori più alti nel settore terziario (51.605 euro/occupato) e quelli inferiori nel primario (29.852 euro/occupato).

La Sardegna ha un patrimonio ambientale, storico, archeologico e culturale diffuso in tutta l'isola e un clima favorevole a una stagione turistica lunga quasi tutto l'anno (**F39**) che ha favorito la tenuta del settore turistico, registrando negli ultimi anni un aumento di arrivi e presenze straniere, stabilità delle unità di lavoro e incremento della produttività del lavoro (**F40**).

La situazione di deficit infrastrutturale determina una scarsa attrattività delle zone rurali per la localizzazione delle imprese e l'economia turistica, che tendono a posizionarsi nelle aree costiere maggiormente accessibili e attrezzate (**ICC30**) (**D49**). Le carenze di tipo socio-sanitario, ricreativo e culturale determinano bassa qualità della vita della popolazione rurale, deterioramento del capitale umano e anche minore attrattività turistica dei territori rurali.

Negli ultimi anni, comunque, si assiste all'incremento della piccola ricettività extralberghiera (**F41**), nei territori rurali sta prendendo piede un nuovo tipo di turismo (**O25**), legato alla valorizzazione delle potenzialità ambientali, culturali, storiche e archeologiche (**F42**) e allo sviluppo di micro-imprese rivolte al mercato turistico complementare a quello balneare (**F43**). Le positive esperienze di lavoro in rete tra attori locali pubblici e privati (**F38**) possono costituire una buona pratica (**O28**) per la definizione e attuazione di politiche di sviluppo locale partecipato atte a valorizzare le specificità dei territori rurali, evitando al tempo stesso frammentazione e assenza di coordinamento delle politiche di sviluppo locale (**M20**).

Il potere d'acquisto nel 2011 (**ICC8**) è pari in Sardegna al 77% della media europea, 69% nei territori rurali (**D47**). Nuove opportunità di sviluppo dei territori rurali sono connesse alla ricerca e innovazione e alla diversificazione dell'economia rurale, all'utilizzo di prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali per nuove produzioni in altri settori (**O26**). Grazie alla diffusione dell'informazione su internet anche le località più sperdute diventano accessibili virtualmente e competitive da un punto di vista economico e di potenziale attrattività. In questo contesto, le imprese nei territori rurali potrebbero, utilizzando il potere della rete, cogliere nuove opportunità di sviluppo economico (**O27**).

La copertura della banda larga nelle zone rurali

La Rete telematica regionale (RTR) è attualmente costituita da una dorsale geografica basata su un anello di fibre ottiche che si estende a livello regionale, per circa 1.200 chilometri, e su cui possono transitare più canali ottici ad alta velocità (ciascuno tra i 2,5 e i 10 Gigabit per secondo). Su tale anello sono presenti nove nodi principali di raccolta del traffico dati (denominati Point of presence o PoP) realizzati nelle città di Cagliari, Iglesias, Sanluri, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio e Olbia. I nodi principali sono connessi alle singole sedi delle amministrazioni tramite reti metropolitane in fibra ottica e, per le sedi più remote, tramite collegamenti su cavi in rame (HDSL) o via satellite.

Dall'analisi condotta dal MiSE sugli ambiti territoriali in Digital Divide, risulta che al 30 giugno 2014 il 96,32% della popolazione telefonica sarda dispone di una connessione a banda larga in modalità Full, con banda teorica di almeno 20 Mbps (76,54%) e di 7Mbps (19,78%). Il restante 3,68% della popolazione è ancora in situazione di digital divide (e quindi non risulta completamente raggiunto il primo obiettivo dell'Agenda digitale europea), il 3,04% ha un servizio ADSL Lite (con banda teorica di 640Kbps e quindi totalmente inadeguato) e il rimanente 0,64% della popolazione è totalmente sprovvisto di servizio ADSL.

Una volta conseguita la copertura del 100% della popolazione con la connessione a banda larga di base (Obiettivo 1), l'obiettivo strategico della Regione Sardegna, in linea con l'Agenda Digitale Europea, è raggiungere la copertura del 100% della popolazione con una connettività a 30 Mbit/s entro il 2020 (Obiettivo 2), nonché la copertura del 50% della popolazione con una connettività a 100 Mbit/s (Obiettivo 3) su tutto il territorio regionale.

L'utilizzo della rete Internet, seppure in crescita, non è ancora abbastanza diffuso tra la popolazione (**D50**). Come ulteriore obiettivo la Regione si pone lo sviluppo di Internet in ultrabroadband a più di 100 Mbps che abbia almeno il 50% della popolazione come utente, investendo nelle aree metropolitane densamente popolate (aree nere per gli investimenti a 100 Mbit/s ad es. Cagliari). In parallelo, è previsto dalla Regione lo sviluppo di un piano strategico per la Crescita Digitale finalizzato a stimolare la creazione e l'offerta di servizi che ne rendano appetibile l'utilizzo la sottoscrizione di abbonamenti in ultrabroadband.

Aree rurali e aree interne

La classificazione delle aree rurali del territorio regionale corrisponde a quella dell'Accordo di Partenariato e prevede le seguenti aree descritte nel capitolo 8.1:

- D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (295 Comuni, 52% della popolazione)
- C) Aree rurali intermedie (71 Comuni, 30% della popolazione)
- B) Aree rurali ad agricoltura intensiva (10 Comuni, 9% della popolazione)
- A) Polo urbano (1 Comune Cagliari, 9% della popolazione)

Le due **aree interne** selezionate dalla Regione Sardegna nel quadro della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) sono l'Alta Marmilla, in provincia di Oristano, e il Gennargentu Mandrolisai in provincia di Nuoro. Le due aree rientrano interamente nelle zone D) aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La metodologia per l'individuazione delle aree interne è descritta nella sezione 8.1 del PSR.




Figura 41 - Indice di dipendenza strutturale e indice di vecchiaia in Sardegna. Previsioni demografiche 2014-2020 -Fonte dati coesione Socia




Figura 4.2 - Tasso di occupazione (15 - 64 anni) dal 2008 al 2013 - Fonte: Elaborazione su dati Istat - Rilevazione Continua delle Forze Lavo




Figura 4.3 - Tasso di disoccupazione giovanile (15 -24 anni) dal 2008 al 2013 Fonte: Elab.su dati Istat - Rilevazione Continua delle Forze Lav




Figura 4.4 - Pil pro capite – indice potere d'acquisto standard per abitante sulla media europea-Fonte: Elaborazione su dati Eurostat - Indicatore comune di contesto (ICC8) GDP per capita – Anno 2011




Figura 4.5 - Indice di Deprivazione multiplo regionale - fonteElaborazioni su dati presenti nel Rapporto IDMS 2012 a cura della Direzione Generali Programmazione unitaria e della Statistica regionale




Figura 4.6- Dimensione aziendale economica e occupazionale delle aziende agricole-Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat – Indicatore comune nel contesto – Struttura aziende agricole, ed elab. su dati Istat (VI Censimento generale dell'agricoltura) Anno 2010




Figura 4.7 Indice Sintetico di Innovazione - Fonte:Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2012




Figura 4.8 Copertura del suolo per tipologia presente in Sardegna (% del totale della superficie)-Fonte: elaborazione su dati Eurostat – (ICC3 Copertura del suolo - Anno – 2006





Figura 4.9 Aree Natura 2000 – incidenza sul territorio, sulla SAU e sulla superficie forestale - Fonte: Elaborazione su dati Eurostat (ICC34) – A
Natura 2000 - Anno 2011

Carta delle aree sensibili alla desertificazione



3.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Priorità 1

F1. Aumento del grado d'istruzione dei capi di azienda agricola (totale capoazienda: laureati 4,8%, diplomati 13,9%; capoazienda <40 anni: 13,2%) e della partecipazione alla formazione/informazione (15,4% dei capoazienda nel 2010).

F2. Progressivo aumento della propensione all'innovazione del sistema regionale (passaggio da “*modest medium*” nel 2007 a “*moderate low*” nel 2011, secondo la classificazione RIS 2012). Significativo aumento delle risorse finanziarie pubbliche in attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (14% circa degli investimenti pubblici nel settore agroalimentare).

F3. Esistenza di Agenzie in house regionali per la sperimentazione informazione e assistenza tecnica nel settore agricolo forestale e alimentare (LAORE, AGRIS, Sardegna ricerche).

F4. Presenza di Centri di ricerca e Università (2 Università, facoltà di agraria e veterinaria, con 331 ricercatori, 8 Centri di Ricerca nazionali e 2 regionali) e Istituti tecnici agrari e professionali.

F5. Presenza di organismi privati e professionalità che operano nel settore della consulenza tecnica nel settore agricolo e forestale (Elenco regionale degli organismi riconosciuti di assistenza tecnica).

Priorità 2

F6. Attività agricola a carattere estensivo e a basso impatto ambientale, uso agricolo del suolo e delle risorse funzionale alle caratteristiche di pregio del territorio (60,1% pascoli e prati permanenti, 0,85 UBA/ha; Azione di presidio ambientale del territorio svolta dalla popolazione agricola (oltre 120mila persone occupate nelle aziende agricole, di cui donne 38,6%).

F7. Superficie irrigata gestita prevalentemente con sistemi a risparmio idrico: 82,1% della SAU irrigata; basso impiego d'input chimici: azoto 20 kg/ha, fosforo 10 kg/ha, potassio 4,5 kg/ha, pesticidi 1,4 kg/ha).

F08. Importanza dell'agricoltura e zootecnia biologica che colloca la Sardegna al terzo posto nel panorama nazionale.

F9. Peculiare presenza di sistemi agro-silvo-pastorali, diffusa presenza di paesaggi e foreste d'importanza mediterranea, aziende e superfici boschive (superficie forestale 50,4% del territorio regionale di cui boschi 45,2%; oltre 226mila ettari di boschi annessi alle aziende agricole, 15,4% della SAT).

F21. Produzione sughericola di qualità elevata e diversificata (tappi per l'industria enologica 60-70%, bioedilizia, calzaturiero, artigianato, nautica, arredamento, ecc.).

Priorità 3

- F10. Elevate caratteristiche qualitative e organolettiche dei prodotti agricoli, unite a una forte caratterizzazione e legame con le caratteristiche ambientali e naturali del territorio sardo.
- F11. Presenza di alcune produzioni di eccellenza affermate e premiate con numerosi riconoscimenti (es. olio, vino, formaggi) e progressivo aumento qualitativo delle produzioni.
- F12. Presenza di prodotti con quote di mercato importanti sui mercati internazionali (formaggi ovicaprini, sughero, carciofo).
- F13. Presenza di prodotti con marchio di qualità, di cui alcuni significativi in termini di volumi certificati (pecorino, vini).
- F14. Esempi di associazionismo efficiente e di discreti livelli di aggregazione in alcuni settori (es. lattiero-caseario: 12 OP, 5.290 soci, VPC 200 milioni di euro).
- F15. Vantaggi competitivi rappresentati dalla differente stagionalità delle produzioni ortofrutticole (anticipata o ritardata) rispetto ad altre regioni italiane.
- F16. Qualità delle produzioni cerealicole connessa a caratteristiche sanitarie importanti (es. bassa presenza di micotossine nelle farine).
- F17. Produzione vitivinicola di qualità medio - alta legata alle caratteristiche del territorio sardo, all'utilizzo di vitigni autoctoni e alla forte caratterizzazione territoriale delle produzioni.
- F18. Condizioni agro-climatiche favorevoli alla produzione di vini biologici e comunque a una produzione a basso impatto, con limitato utilizzo di prodotti chimici.
- F19. Presenza di cultivar olivicole sarde di elevata qualità (es. Bosana e Semidana) adattabili ai modelli di produzione moderni.
- F20. Presenza di frantoi (130) tutti a ciclo continuo, che assicurano un'elevata qualità dell'olio e utilizzo dei sottoprodotti dei frantoi per la produzione di energia rinnovabile.

Priorità 4

- F22. Patrimonio di biodiversità distintivo, con habitat particolari e alti tassi di endemismo.
- F23. Estensione nella Rete Natura 2000 di habitat dipendenti dall'agricoltura, tutti in uno stato di conservazione favorevole.
- F24. Estensione nella Rete Natura 2000 di habitat forestali mediterranei, di cui nove su undici in uno stato di conservazione favorevole.
- F25. Estensione delle aree agricole ad alto valore naturale (70% SAU HNV), rappresentate in particolare dai pascoli e pascoli arborati.
- F26. Presenza di varietà agricole locali e razze autoctone adattate agli ambienti sardi.

F27. Attuazione della pianificazione regionale in materia di acque in attuazione della Direttiva 2000/60/CE; caratterizzazione e monitoraggio di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei; valutazione e aggiornamento del Piano di gestione del Bacino idrografico della Sardegna.

F28. Adozione di metodi di coltivazione (minima lavorazione e rotazioni cereali leguminose) orientati alla conservazione del suolo.

Priorità 5

F29. Sistema idrico multisetoriale regionale (L.R. 19/2006, art.18) rappresentato dall'insieme di tutte le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione destinate ad alimentare le diverse categorie di utenze (settore civile, irriguo, industriale) (Soggetto gestore ENAS, fornitore unico di acqua grezza); 34 invasi, volume utile di regolazione autorizzato totale 1.799,33 Mm³.

F30. Efficienza della rete di distribuzione irrigua (reti con condotte in pressione 70,3%; riduzione perdite di rete, utilizzo generalizzato dei contatori).

F31. Prevalente utilizzo di sistemi d'irrigazione a minore consumo idrico (aspersione 53%, microirrigazione 29,2%).

F32. Importante ruolo dei pascoli (*grassland*) nell'assorbimento di carbonio.

F33. Emissioni di gas-serra da parte del settore agricolo non elevate (2,5 Mt CO₂ nel 2010) e positivo contributo dell'agricoltura alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

F34. Uso diffuso e tradizionale dei residui legnosi del bosco, utile anche per la prevenzione degli incendi.

F35. Ruolo positivo del pascolo arborato o bosco pascolato in termini di riduzione dei rischi d'incendio.

Priorità 6

F36. Contenimento delle situazioni di forte disagio sociale da parte della famiglia e legame solidaristico tra le popolazioni che vivono nelle piccole comunità rurali.

F37. Attività svolte dal terzo settore (associazioni di volontariato e cooperative sociali) fondamentali per la tenuta del tessuto sociale nei territori rurali.

F38. Pregresse esperienze di lavoro in rete tra attori locali pubblici e privati per la definizione e attuazione di politiche di sviluppo locale partecipato.

F39. Notevole patrimonio ambientale, storico, archeologico e culturale diffuso in tutta l'isola e clima favorevole a una stagione turistica lunga quasi tutto l'anno.

F40. Tenuta del settore turistico con aumento di arrivi e presenze straniere (2007-11: +12,2% e +15,8%), stabilità delle unità di lavoro (-0,4%) e incremento della produttività del lavoro nel turismo (+34,7%).

F41. Incremento della piccola ricettività extralberghiera e minore concentrazione dell'offerta (2007-11 extra alberghiero: esercizi +66,1%; posti letto +6,6%, media posti letto/esercizio nel 2011: 51).

F42. Sviluppo di nuovi trend turistici legati alla valorizzazione delle potenzialità ambientali, culturali, storiche e archeologiche (es. *Cortes apertas*).

F43. Sviluppo di micro-imprese rivolte al mercato turistico (ambientale, culturale, enogastronomico, ecc.) complementare a quello balneare.

3.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Priorità 1

D1. Scarsa propensione delle imprese a investire nell'innovazione (spesa privata in R&S: 0,05% del PIL)

D2. Scarsa propensione delle imprese a cooperare e ridotta capacità di trasferimento della conoscenza tra le PMI. .

D3. Scarsa capacità imprenditoriale e progetti d'investimento nelle aziende agricole non innovativi e adeguati alle condizioni produttive locali.

D4. Scarso utilizzo delle TIC da parte delle aziende agricole (3,3% aziende agricole informatizzate).

D5. Carenza di competenze tecniche e manodopera specializzata nel settore agricolo e forestale e insufficienti attività di trasferimento delle conoscenze in diversi comparti produttivi.

D6. Carenza d'informazioni su innovazione, distribuzione e marketing e bassa capacità manageriale nel settore della trasformazione e commercializzazione.

D7. Scarso collegamento tra ricerca, assistenza tecnica e imprese/realità territoriali e insufficiente orientamento alle necessità delle imprese e dei territori.

D8. Attività di raccolta, diffusione e trasferimento dei risultati delle ricerche e dell'innovazione poco fruibile per le imprese e spesso svolta in modo frammentato e scoordinato dai diversi enti preposti.

D9. Difficoltà nel realizzare un piano di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia del sistema di trasferimento delle conoscenze.

D10. Frammentazione di funzioni e competenze e carenza di un sistema strutturato di confronto e coordinamento sistematico tra le diverse istituzioni (Assessorati e Agenzie); non completa attivazione dei Comitati di coordinamento delle Agenzie regionali (LR 7/2007).

D11. Ritardi nell'attuazione dell'Anagrafe regionale della ricerca e della Consulta per la ricerca (LR 7/2007).

D12. Difficoltà del sistema a sostenere progetti d'innovazione, anche per la mancanza d'idonei strumenti atti a valutare la validità dei progetti stessi.

Priorità 2

D13. Polverizzazione, frammentazione e piccola dimensione economica delle aziende agricole.

D14. Macchine, attrezzature e impianti aziendali obsoleti rispetto all'applicazione di nuove tecniche di produzione e poco efficienti dal punto di vista energetico.

D15. Bassa redditività delle aziende agricole.

D16. Sottoccupazione e scarsa produttività della manodopera aziendale (2 occupati/azienda, 0,7 UL/azienda; lavoro capoazienda 136 giornate/anno, familiari 75 giornate/anno; produttività del lavoro: 15.072 €/UL).

D17. Insufficiente ricambio generazionale (rapporto tra capoazienda <35 anni e \geq 55 anni: 12,2; presenza di capoazienda >75 anni: 14,3%).

D18. Costi dei fattori di produzione in costante aumento .

D19. Bassa diffusione di attività connesse e scarsa redditività delle attività complementari nelle aziende agricole.

D20. Difficoltà di accesso al credito per i costi e le procedure inadeguati alla piccola dimensione economica delle aziende agricole.

D37. Carente pianificazione forestale e insufficiente attività di gestione e manutenzione dei boschi.

D38. Perdita di competitività della filiera del sughero, carente gestione delle sugherete e abbassamento della qualità delle produzioni.

Priorità 3

D21. Scarsa integrazione verticale e orizzontale e squilibrio economico delle filiere a favore del settore della commercializzazione.

D22. Scarsa propensione ad agire secondo logiche di sistema con effetti negativi in termini di aggregazione dei produttori, frammentazione dell'offerta, difficoltà nella programmazione, disponibilità e continuità delle produzioni, minore competitività sui mercati internazionali.

D23. Mancanza di un'adeguata politica di marketing che valorizzi la qualità delle produzioni unita alla qualità dell'ambiente che le genera (legame con il territorio).

D25. Bassa redditività e inefficiente sistema di gestione degli allevamenti, elevati costi dei mezzi di produzione (mangimi, energia, ecc.) e bassa produttività a causa di problemi di carattere sanitario e di fertilità.

D26. Carente implementazione di sistemi di controllo e certificazione della qualità lungo tutta la filiera.

D27. Scarsa integrazione tra filiere zootecnica e vegetale per la produzione di mangimi e foraggi

D28. Scarsa integrazione tra produzione, trasformazione e distribuzione, insufficiente potere contrattuale da parte dei produttori e ripartizione squilibrata della catena del valore.

- D29. Scarsa disponibilità di varietà adatte alle condizioni agro climatiche della Sardegna.
- D30. Contenimento dei costi e tecniche non sempre appropriate, con conseguente forte variabilità quantitative e qualitative del prodotto raccolto.
- D31. Presenza di numerose denominazioni di origine con insufficiente massa critica prodotta.
- D32. Insufficiente comunicazione e coordinamento tra Consorzi di tutela.
- D33. Inadeguatezza della comunicazione e promozione, che genera bassa presenza del comparto sardo nelle vetrine europee e accentua lo svantaggio competitivo.
- D34. Bassa resa (in media circa 13 q.li/ha di olive) e difficoltà nella programmazione della produzione (alternanza).
- D35. Elevati costi di potatura e raccolta, solo parzialmente comprimibili.
- D36. Concentrazione del periodo di raccolta e lavorazione delle olive; problemi di gestione dei reflui della molitura.

Priorità 4

- D24. Insufficiente moltiplicazione di germoplasma locale (agricolo e forestale) a causa della scarsa convenienza economica delle ditte produttrici, che determina il ricorso a entità di origine alloctona e la conseguente erosione e inquinamento genetico delle varietà locali.
- D39. Declino delle popolazioni di uccelli comuni nelle aree agricole e forestali.
- D40. Specie animali e vegetali di interesse comunitario in stato di conservazione sfavorevole.
- D41. Sensibilità alla desertificazione: area non soggetta 1,7%, aree potenziali 4,9%, fragili 39,9%, critiche 46,3%, non classificate 7,1% (ARPAS 2009). Condizioni che contribuiscono alla desertificazione: clima semiarido e sub-umido secco, con alternanza di periodi di siccità e precipitazioni intense; presenza di suolo impoverito e facilmente erodibile; rilievo complesso con elevate pendenze e paesaggi diversificati; perdita di copertura forestale a causa d'incendi; abbandono delle coltivazioni; sfruttamento insostenibile e degrado dei suoli.
- D42. Bassi valori di carbonio organico nei seminativi a causa dell'erosione e di condizioni climatiche aride.
- D43. Non completamento di alcune infrastrutture primarie e delle reti di adduzione nelle aree interessate da intrusione salina, obsolescenza di parte della rete irrigua.

Priorità 5

- D44. Rete regionale di distribuzione elettrica poco capillare nelle reti rurali; vincoli e limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti FER per inadeguatezza dell'infrastruttura primaria di distribuzione (rete elettrica) e per la difficoltà delle procedure autorizzative.

D45. Sostenibilità economica e ambientale degli impianti energetici che utilizzano sottoprodotti o reflui zootecnici condizionata dalla dispersione delle fonti di approvvigionamento della materia prima.

Priorità 6

D46. Alti tassi di disoccupazione (17,5%) e disoccupazione giovanile (54,2%). Bassi tassi di occupazione femminile (39,7%) e partecipazione femminile al mercato del lavoro (47,9%).

D47. Potere d'acquisto inferiore alla media europea (78%), particolarmente nelle zone rurali (69%).

D48. Situazioni di disagio sociale ed economico particolarmente gravi (popolazione che vive in famiglie sotto la soglia di povertà assoluta 25,3%).

D49. Destinazione turistica prevalentemente balneare e stagionale, con concentrazione dei posti letto in alcune province (Olbia Tempio 37,9%, Cagliari 19,5%, Sassari 15,9%).

D50. Scarsa conoscenza e propensione della popolazione all'utilizzo della rete Internet (nel 2012 utilizza internet il 51% della popolazione, il 62% nel 2014).

3.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Priorità 1

O1. Presenza d'impresе innovatrici con competenze tecniche e manageriali che operano in cooperazione con enti di ricerca e per il trasferimento delle conoscenze agli agricoltori, in particolare nei settori vitivinicolo e lattiero-caseario.

O2. Disponibilità di nuove tecnologie (biotecnologie, energetiche, informatiche) e innovazioni nel settore agricolo, alimentare e forestale.

O3. Richieste di nuovi prodotti e servizi da parte del mercato e della società civile e maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche etiche e ambientali.

O4. Iniziative di formazione/informazione per i produttori agricoli e forestali per migliorare le proprie competenze tecniche e gestionali.

Priorità 2

O5. Crescente attenzione, da parte dei consumatori, alla salubrità, sostenibilità ambientale e caratterizzazione dei prodotti agricoli, alimentari e forestali.

O6. Presenza di un flusso turistico attento all'ambiente, alle tradizioni e al consumo di prodotti locali tipici.

O7. Sviluppo di mercati (locali, di nicchia, ecc.) legati ai flussi turistici e valorizzazione multifunzionale delle risorse agro-forestali.

Priorità 3

- O8. Prospettive di mercato positive per i prodotti zootecnici regionali e in generale ai prodotti certificati.
- O9. Esistenza di spazi di mercato per varietà ortofrutticole locali indirizzate a differenti target di consumo (ristorazione, mercati legati ai flussi turistici, mercati locali, ecc.).
- O10. Notorietà internazionale di alcuni vitigni sardi.
- O11. Importanza del miglioramento del benessere animale e dello stato sanitario degli allevamenti per la qualità delle produzioni.
- O12. Possibilità d'integrazione tra allevatori e agricoltori per abbattere i costi degli alimenti zootecnici e migliorare l'utilizzazione dei terreni ottimizzando la produzione di mangimi e foraggi.

Priorità 4

- O13. Adozione di un Registro nazionale delle varietà da conservazione, in cui certificare le varietà vegetali di interesse locale.
- O14. Presenza di vivai di conservazione e propagazione delle specie endemiche forestali e caratterizzazione del germoplasma in una banca dati, che conserva i semi delle specie endemiche a rischio di estinzione.
- O15. Avvio dei repertori regionali della banca regionale del germoplasma e della rete di conservazione e sicurezza.
- O16. Istituzione del registro degli agricoltori custodi della comunità di tutela della biodiversità agraria.
- O17. Identificazione delle azioni prioritarie per le aree agricole e forestali (habitat e specie) nella Rete Natura 2000 attraverso la predisposizione del PAF della Regione Sardegna e integrazione nella programmazione europea (FESR, FEASR, FSE, FEAMP, LIFE).
- O19. Utilizzazione di varietà vegetali locali a minore fabbisogno idrico e resistenti a condizioni di aridità, aumento della diversificazione varietale e dei sistemi colturali.

Priorità 5

- O18. Sistema di gestione e riutilizzo delle acque reflue depurate disciplinato dalla normativa regionale in applicazione della direttiva acque.
- O20. Potenzialità per l'utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di energie rinnovabili.
- O21. Raggiungimento degli obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni di CO₂.
- O22. Potenzialità per la produzione di energia da residui forestali (pellet), scarti vegetali e reflui zootecnici.

O23. Gestione dei suoli agricoli, dei pascoli e dei sistemi agro-forestali atti a favorire l'accumulo di carbonio e introduzione delle relative norme di contabilizzazione (Decisione 529/2013/UE).

O24. Sviluppo del mercato locale di vendita dei crediti di carbonio, aggiuntivi a quelli contabilizzati nell'inventario nazionale.

Priorità 6

O25. Nuovi trend turistici legati alla valorizzazione delle potenzialità ambientali, culturali, storiche e archeologiche.

O26. Utilizzo dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali per nuove produzioni in altri settori.

O27. Nuove prospettive di sviluppo determinate dalla realizzazione dell'infrastruttura a banda larga nelle aree rurali.

O28. Sviluppo di esperienze di lavoro in "rete" tra Enti pubblici locali e tra soggetti privati.

3.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Priorità 1

M1. Crisi economica che riduce la competitività, il credito alle imprese e la propensione agli investimenti.

M2. Marginalizzazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sui metodi e condizioni agronomiche e ambientali dei sistemi locali di produzione.

M3. Abbandono delle attività, esodo di "cervelli" e capitale umano.

Priorità 2

M4. Abbandono delle attività agricole e forestali, che compromette l'equilibrio tra uso delle risorse naturali e relativa conservazione ambientale (accentuazione dei fenomeni di desertificazione).

M5. Non riconoscimento delle specificità dei sistemi agro-silvo-pastorali della Sardegna e perdita d'identità sociale della popolazione agricola e del "valore" complessivo del territorio rurale legato alle attività agricole e forestali.

M8. Riduzione della qualità del sughero, perdita di competitività e crollo del settore artigianale della lavorazione.

Priorità 3

M6. Intensificazione dei problemi sanitari negli allevamenti zootecnici (epizootie) con conseguente blocco delle movimentazioni e perdita di competitività sui mercati internazionali.

M7. Riduzione del vantaggio competitivo delle produzioni vegetali (es. carciofo) a causa dell'accentuarsi dei rischi climatico-ambientali.

Priorità 4

M9. Intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici: variazioni dei regimi termici e pluviometrici, diminuzione degli apporti idrici, variazione degli indici di aridità, aumenti di frequenza di eventi climatici estremi (ondate termiche, piogge di forte intensità, periodi siccitosi).

M10. Marginalizzazione dell'agricoltura estensiva e delle attività di gestione e preservazione delle funzioni ecologiche e produttive delle superfici agricole, agro-forestali e forestali.

M11. Abbandono delle attività pastorali tradizionali e delle superfici a pascolo, con conseguente aumento del rischio di incendio e perdita di importanti habitat (es. dehesas).

M12. Utilizzo incontrollato del territorio (soprattutto costiero), abbattimento di siti d'interesse ambientale, intensificazione delle attività agricole, diffusione di specie invasive, desertificazione, perdita di biodiversità, incendi, esodo agricolo e rurale (soprattutto interno).

M13. Insufficiente consapevolezza delle popolazioni locali del valore della conservazione della biodiversità per disinformazione sui Piani di gestione delle aree Natura 2000.

M14. Impatti negativi dei cambiamenti climatici (incremento temperature, riduzione precipitazioni, aumento variabilità climatica) sulle rese delle produzioni agricole e riduzione dell'areale di coltivazione, in particolare le colture arboree.

Priorità 5

M15. Ripetersi di situazioni di emergenza idrica e di scarsa disponibilità di acqua per usi irrigui.

M16. Intensificazione delle coltivazioni anche per utilizzi non alimentari.

M17. Intensificazione dei processi di nitrificazione e denitrificazione nei suoli a causa dei cambiamenti climatici e accelerazione dei processi di desertificazione.

Priorità 6

M18. Aumento della disoccupazione, soprattutto dei giovani.

M19. Abbandono delle attività rurali ed emigrazione dei giovani alla ricerca di un'occupazione.

M20. Frammentazione e assenza di coordinamento delle politiche di sviluppo locale.

3.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	1.640.379	2013 e		
rurale	% del totale	83,1	2013 e		
<i>Comment: Comment: valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali e con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza in accordo con DG Agri: rurale = zone C+D</i>					
intermedia	% del totale	7,8	2013 e		
<i>Comment: Comment: valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali e con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza in accordo con DG Agri: intermedia = zone B</i>					
urbana	% del totale	9,1	2013 e		
<i>Comment: Comment: valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali e con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza in accordo con DG Agri: urbana = zone A</i>					
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	12,2	2013 e		
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	67,2	2013 e		
totale > 64 anni	% della popolazione totale	20,6	2013 e		
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	12,1	2013 e		
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	66,7	2013 e		
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	21,1	2013 e		
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	24.100	2013		
territorio rurale	% della superficie totale	81	2013		
territorio intermedio	% della superficie totale	19	2013		
territorio urbano	% della superficie totale	0	2013		
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km ²	68,6	2012		
rurale	Ab./km ²	56	2012		
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

totale (15-64 anni)	%	48,4	2013		
uomini (15-64 anni)	%	57	2013		
donne (15-64 anni)	%	39,7	2013		
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	51,1	2012		
Comment: <i>Valore dell'indicatore calcolato come media ponderata dei tassi di occupazione della popolazione 15-64 anni nelle province rurali (fonte: ISTAT)</i>					
totale (20-64 anni)	%	51,7	2013		
uomini (20-64 anni)	%	61	2013		
donne (20-64 anni)	%	42,3	2013		
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	24,9	2013		
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	17,5	2013		
giovani (15-24 anni)	%	54,1	2013		
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	17,4	2013		
Comment: <i>Valore dell'indicatore calcolato come media ponderata dei tassi di disoccupazione delle forze lavoro 15 anni e oltre nelle province rurali (fonte: ISTAT)</i>					
giovani (15-24 anni)	%	65,5	2013		
Comment: <i>Valore dell'indicatore stimato come media ponderata dei tassi di disoccupazione delle forze lavoro 15-24 anni sulla corrispondente popolazione nelle province rurali (fonte: ISTAT)</i>					
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	77	2011		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	69	2011		
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	31,7	2013		
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	35	2013		
Comment: <i>Riportato il valore relativo alle zone scarsamente popolate reso per l'Italia nel DB degli ICC della CE (l'indagine Eurostat non fornisce la suddivisione dell'indicatore per tipo di zona a livello regionale).</i>					
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	29.617,8	2011		
settore primario	% del totale	3,2	2011		
settore secondario	% del totale	14,7	2011		

settore terziario	% del totale	82,1	2011		
regione rurale	% del totale	59,9	2011		
regione intermedia	% del totale	40,1	2011		
regione urbana	% del totale	0	2011		
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	611	2011		
settore primario	% del totale	6,4	2011		
settore secondario	% del totale	17,4	2011		
settore terziario	% del totale	76,3	2011		
regione rurale	% del totale	60,3	2011		
regione intermedia	% del totale	39,7	2011		
regione urbana	% del totale	0	2011		
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	484.743	2011		
settore primario	EUR/persona	24.162,4	2011		
settore secondario	EUR/persona	41.078,1	2011		
settore terziario	EUR/persona	52.186,5	2011		
regione rurale	EUR/persona	48.104,4	2011		
regione intermedia	EUR/persona	49.035,9	2011		
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale					
13 Occupazione per attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	552,1	2013		
agricoltura	1 000 persone	22,4	2013		
agricoltura	% del totale	4,1	2013		
silvicoltura	1 000 persone	22,4	2013		
silvicoltura	% del totale	4,1	2013		
industria alimentare	1 000 persone	12,1	2013		
industria alimentare	% del totale	2,2	2013		
turismo	1 000 persone	34,5	2013		
turismo	% del totale	6,2	2013		
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	15.547,5	2011		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore misurato come media di tre anni (2009, 2010, 2011); nel 2011 la produttività del lavoro nel settore agricolo è pari a 15.544,7 EUR/AWU.</i>					
15 Produttività del lavoro nel settore forestale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	5.082	2012		
Comment: <i>Valore dell'indicatore calcolato come rapporto tra il valore aggiunto della silvicoltura (fonte: ISTAT) e il numero di occupati nel settore forestale (fonte: RRN-EUROSTAT)</i>					
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	40.909	2012		
Comment: <i>Valore dell'indicatore calcolato come rapporto tra il valore aggiunto e il numero di persone occupate nell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (fonte: ISTAT)</i>					
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	60.810	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	24.070	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	9.500	2010		
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	5.890	2010		
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	6.250	2010		

dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	3.920	2010		
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	4.810	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	4.470	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	1.910	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	18.460	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	6.440	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	6.790	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	5.790	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	4.350	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	6.460	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	7.040	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	4.620	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	640	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	230	2010		
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	19	2010		
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	34.845,22	2010		
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,7	2010		
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	1.153.690	2010		
seminativi	% della SAU totale	34,1	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	60,1	2010		
colture permanenti	% della SAU totale	5,7	2010		
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	57.530	2010		
in conversione	ha di SAU	2.630	2010		

quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	5,2	2010		
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	62.980	2010		
quota della SAU	% della SAU totale	5,5	2010		
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	585.860	2010		
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	120.490	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	42.410	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	60.820	2010		
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	6,9	2010		
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	12,2	2010		
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	94,9	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	100	2010		
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	18.961	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy "Valore aggiunto netto del lavoro" FNVA/ULT (fonte RICA)</i>					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	125	2012		
Comment: <i>L'indice è calcolato utilizzando come base = 100 il valore riferito all'anno 2008 (15.149 €/ULT) primo anno disponibile per la serie dei valori dell'indicatore proxy "Valore aggiunto netto del lavoro" (fonte RICA)</i>					
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	15.746	2012		

Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy "Redditività lavoro familiare" RN/ULF (fonte RICA)</i>					
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	65,3	2012		
Comment: <i>Stima effettuata rapportando la redditività del lavoro familiare in agricoltura (dato regionale) alle retribuzione contrattuali di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti) nei settori industria e servizi (dato nazionale)</i>					
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100	2013		
Comment: <i>Riportato il valore medio Italia degli ultimi tre anni, a causa di carenze nei dati non è possibile il calcolo a livello regionale (fonte Eurostat)</i>					
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	225,1	2011		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore "investimenti fissi lordi" nel settore produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicoltura (fonte ISTAT)</i>					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	26,7	2011		
Comment: <i>Il valore dell'indicatore è calcolato come percentuale degli investimenti fissi lordi sul valore aggiunto del settore produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicoltura e utilizzo di aree forestali (fonte ISTAT)</i>					
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	1.241,4	2015		
Comment: <i>Riportato il valore della Superficie forestale totale INFC2015 (esclusi impianti di arboricoltura) derivante dalle stime preliminari basate sui risultati della sola fotointerpretazione INFC2015 (fonte Corpo forestale dello Stato)</i>					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	51,5	2015		
Comment: <i>Il valore dell'indicatore è calcolato come quota percentuale della Superficie forestale INFC2015 sulla Superficie regionale totale</i>					
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	141.207	2013		
regione rurale	% del totale	77,7	2013		
regione intermedia	% del totale	18,9	2013		
regione urbana	% del totale	3,4	2013		

III Ambiente/clima					
31 Copertura del suolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	43,5	2010		
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	6,7	2010		
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	16,7	2010		
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	0,5	2010		
quota di terreni naturali	% della superficie totale	28,4	2010		
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	2,8	2010		
quota di altre superfici	% della superficie totale	1,4	2010		
32 Zone soggette a vincoli naturali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	84,7	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte SIAN)</i>					
montagna	% della SAU totale	16,1	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte SIAN)</i>					
altra	% della SAU totale	68,7	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte SIAN)</i>					
specificata	% della SAU totale	0	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte SIAN)</i>					
33 Agricoltura intensiva					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	77,2	2012		
media intensità	% della SAU totale	17,4	2012		
alta intensità	% della SAU totale	5,5	2012		
pascolo	% della SAU totale	79,9	2010		
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	2386	2013		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte MATTM- dati "Rete Natura2000").</i>					
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	11,5	2013		
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	28,8	2013		
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	41,6	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte RRN-LIPU).</i>					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	45,5	2012		
<p>Comment: Il valore dell'indicatore è calcolato come % dell'area degli habitat con stato di conservazione favorevole, secondo la valutazione fornita dall'Agenzia Ambientale Europea (EEA) a livello di Stato membro Italia (periodo 2005-2012) nella regione biogeografica mediterranea (MED) per gli habitat agricoli 6210, 6220, 6310, 6420 presenti in Sardegna (area totale Italia regione mediterranea 9550,28 km2).</p> <p>Valutazione favorevole (FV) per l'habitat 6220 (area Italia regione mediterranea 4346,36 km2).</p>					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	54,5	2012		
<p>Comment: Il valore è calcolato come % dell'area degli habitat con stato di conservazione sfavorevole-inadeguato, secondo la valutazione fornita da Agenzia Ambientale Europea (EEA) a livello di Stato membro IT (periodo 2005-2012) nella regione biogeografica mediterranea (MED) per gli habitat agricoli 6210, 6220, 6310, 6420 presenti in Sardegna (area totale Italia regione mediterranea 9550,28 km2).</p> <p>Valutaz. sfavorevole-inadeguato (U1) per gli habitat 6210, 6310, 6420 (area IT regione medit. 5203,92 km2)</p>					
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	0	2012		
<p>Comment: Il valore dell'indicatore è calcolato come % dell'area degli habitat con stato di conservazione sfavorevole-cattivo, secondo la valutazione fornita dall'Agenzia Ambientale Europea (EEA) a livello di Stato membro Italia (periodo 2005-2012) nella regione biogeografica mediterranea (MED) per gli habitat agricoli 6210, 6220, 6310, 6420 presenti in Sardegna (area totale Italia regione mediterranea 9550,28 km2).</p> <p>Nessuna valutazione sfavorevole-cattivo (U2).</p>					
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	0	2012		
<p>Comment: Il valore dell'indicatore è calcolato come % dell'area degli habitat con stato di conservazione sconosciuto, secondo la valutazione fornita dall'Agenzia Ambientale Europea (EEA) a livello di Stato membro Italia (periodo 2005-2012) nella regione biogeografica mediterranea (MED) per gli habitat agricoli 6210, 6220, 6310, 6420 presenti in Sardegna (area totale Italia regione mediterranea 9550,28 km2).</p> <p>Nessuno stato di conservazione sconosciuto.</p>					
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	70,1	2011		
Comment: Riportato il valore dell'indicatore fornito dalla RRN (fonte AGRIT2010, CLC2010, Natura2000).					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	29,2	2011		
Comment: Riportato il valore dell'indicatore proxy Superficie forestale in zone Natura 2000 (Fonte EEA)					
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m ³	318.558,8	2010		
40 Qualità dell'acqua					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	27,4	2013		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti per ettaro di superficie concimabile - Azoto (fonte Istat)</i>					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	12,7	2013		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti per ettaro di superficie concimabile - Anidride fosforica (Fonte Istat)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	77,7	2012		
Comment: <i>fonte: Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	19,4	2012		
Comment: <i>fonte: Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	2,9	2012		
Comment: <i>fonte: Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	54,9	2012		
Comment: <i>fonte: Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	20,4	2012		
Comment: <i>: fonte: Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	24,7	2012		
Comment: <i>fonte: Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità</i>					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA			
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	12	2013 e		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore di contenuto di carbonio organico nei suoli stimato per le coltivazioni annuali (annual crops) nelle Regioni mediterranee semi aride (Fonte JRC, LUCAS Topsoil Survey methodology, data and results, 2013)</i>					
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	4,7	2013		
Comment: <i>Fonte JRC, ISPRA, 2013</i>					
superficie agricola interessata	1 000 ha	136,4	2013		
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	11,8	2013		
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	610,1	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy Produzione netta di energia elettrica attraverso biomasse misurata in Gwh (Fonte Istat, Terna Spa)</i>					
dalla silvicoltura	ktep	NA			
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	210,8	2013		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura misurati in Gwh (Fonte Istat, Terna Spa)</i>					
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	21,4	2013		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura misurati in Gwh per cento milioni di euro di Valore aggiunto dell'agricoltura (Fonte Istat, Terna Spa)</i>					
industria alimentare	ktep	152,4	2012		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore proxy Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in Gwh per cento milioni di Euro di Valore aggiunto dell'industria (Fonte Istat, Terna Spa)</i>					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH ₄ , N ₂ O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO ₂ equivalente	-1.536	2010		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore "Total net emissions from agriculture (including soils)" fornito dalla RRN (fonte ISPRA). Il valore totale delle emissioni nette dall'agricoltura (inclusi i suoli) è negativo (-1.536.308,36 t di CO₂ equivalente)</i>					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	-9,6	2010		
Comment: <i>Riportato il valore dell'indicatore "Share of agricultural (including soils) in total net emissions" fornito dalla RRN (fonte ISPRA). L'agricoltura contribuisce al valore totale delle emissioni nette regionali riducendole del -9,56%</i>					

3.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.1	Popolazione in area (A) Urban polis	149575	Inhabitants	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.1.b	Popolazione in area (A) Urban polis	9.12	% of total population	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.2	Popolazione in area (B) Intensive specialized agriculture	127554	Inhabitants	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.2.b	Popolazione in area (B) Intensive specialized agriculture	7.78	% of total population	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.3	Popolazione in area (C) Intermediate rural areas	525248	Inhabitants	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.3.b	Popolazione in area (C) Intermediate rural areas	32.02	% of total population	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.4	Popolazione in area (D) Rural areas with development problems	838002	Inhabitants	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.4.b	Popolazione in area (D) Rural areas with development problems	51.09	% of total population	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.10.1	Agroalimentare in area (A)	0.9	Addetti agroalimentare, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.10.2	Agroalimentare in area (B)	1.2	Addetti agroalimentare, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.10.3	Agroalimentare in area (C)	0.9	Addetti agroalimentare, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.10.4	Agroalimentare in area (D)	1.1	Addetti agroalimentare, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.11.1	Manifatturiero in area (A)	0.9	Addetti manifatturiero, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.11.2	Manifatturiero in area (B)	1.5	Addetti manifatturiero, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.11.3	Manifatturiero in area (C)	0.8	Addetti manifatturiero, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.11.4	Manifatturiero in area (D)	1.1	Addetti manifatturiero, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.12.1	Turismo in area (A)	0.2	Posti letto turismo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010

I Situazione socioeconomica e rurale	I.12.2	Turismo in area (B)	0.2	Posti letto turismo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.12.3	Turismo in area (C)	0.5	Posti letto turismo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.12.4	Turismo in area (D)	1.6	Posti letto turismo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.13.1	Addetti agroalimentare in area (A)	26.1	% su addetti manifatturiero	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.13.2	Addetti agroalimentare in area (B)	21.6	% su addetti manifatturiero	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.13.3	Addetti agroalimentare in area (C)	27.9	% su addetti manifatturiero	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.13.4	Addetti agroalimentare in area (D)	25.1	% su addetti manifatturiero	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.13.5	Addetti agroalimentare in Sardegna	25.5	% su addetti manifatturiero	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.14.1	Variazione popolazione in area (A)	-8.7	$\Delta\%$ 2001-11	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.14.2	Variazione popolazione in area (B)	6.9	$\Delta\%$ 2001-11	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.14.3	Variazione popolazione in area (C)	3.6	$\Delta\%$ 2001-11	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.14.4	Variazione popolazione in area (D)	-0.5	$\Delta\%$ 2001-11	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.14.5	Variazione popolazione in Sardegna	0.5	$\Delta\%$ 2001-11	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.15.1	Tasso di occupazione (popolazione 15-64 anni) in area (A)	57.7	% su popolazione	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.15.2	Tasso di occupazione (popolazione 15-64 anni) in area (B)	54.2	% su popolazione	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.15.3	Tasso di occupazione (popolazione 15-64 anni) in area (C)	52.7	% su popolazione	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.15.4	Tasso di occupazione (popolazione 15-64 anni) in area (D)	51.6	% su popolazione	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.15.5	Tasso di occupazione (popolazione 15-64 anni) in Sardegna	52.7	% su popolazione	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.16.1	Forza lavoro occupata in area (A)	82.6	% su totale forza lavoro	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.16.2	Forza lavoro occupata in area (B)	81.3	% su totale forza lavoro	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.16.3	Forza lavoro occupata in area (C)	81.2	% su totale forza lavoro	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.16.4	Forza lavoro occupata in area (D)	81.3	% su totale forza lavoro	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.16.5	Forza lavoro occupata in Sardegna	81.4	% su totale forza lavoro	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.17.1	Occupazione femminile in area (A)	47.8	% su totale occupati	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.17.2	Occupazione femminile in area (B)	41.6	% su totale occupati	2011

I Situazione socioeconomica e rurale	I.17.3	Occupazione femminile in area (C)	41.5	% su totale occupati	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.17.4	Occupazione femminile in area (D)	38.8	% su totale occupati	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.17.5	Occupazione femminile in Sardegna	40.8	% su totale occupati	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.18.1	Popolazione non in divario digitale	96.32	% su popolazione telefonica	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.18.2	Popolazione in divario digitale	3.68	% su popolazione telefonica	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.19.1	Household Internet connection type: broadband	75	% households	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.19.2	Household Internet connection type: broadband	98	% households with Internet access at home	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.19.3	Frequency of Internet access: once a week (including every day)	62	% individuals	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.1	Territorio area (A)	85.55	Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.1.b	Territorio area (A)	0.36	% of total area	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.2	Territorio area (B)	535.1	Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.2.b	Territorio area (B)	2.2	% of total area	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.3	Territorio area (C)	3852.33	Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.3.b	Territorio area (C)	15.99	% of total area	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.4	Territorio area (D)	19616.91	Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.4.b	Territorio area (D)	81.43	% of total area	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.20.1	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	0.74	% PIL	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.20.2	Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL	0.69	% PIL	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.20.3	Incidenza della spesa delle imprese in R&S sul PIL	0.05	% PIL	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.1	Population with tertiary education	0.16	RIS	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.2	R&D expenditure in the public sector	0.37	RIS	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.3	R&D expenditure in the business sector	0.06	RIS	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.4	SMEs innovating in-house	0.3	RIS	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.5	Innovative SMEs collaborating with others	0.14	RIS	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.6	SMEs introducing product or processing innovations	0.31	RIS	2014
I Situazione socioeconomica e rurale	I.21.7	SMEs introducing marketing or organizational innovations	0.39	RIS	2014

I Situazione socioeconomica e rurale	I.3.1	Densità di popolazione in area (A)	1748.4	Inhabitants/ Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.3.2	Densità di popolazione in area (B)	238.4	Inhabitants/ Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.3.3	Densità di popolazione in area (C)	136.3	Inhabitants/ Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.3.4	Densità di popolazione in area (D)	42.7	Inhabitants/ Km2	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4	Totale Comuni Sardegna	377	N	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4.1	Comuni in area (A)	1	N.	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4.2	Comuni in area (B)	10	N	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4.4	Comuni in area (D)	295	N	2012
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.1	Superficie agricola e forestale (A)	8	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.2	Superficie agricola e forestale (B)	78.1	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.3	Superficie agricola e forestale (C)	85.7	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.4	Superficie agricola e forestale (D)	86.6	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.5	Totale Superficie agricola e forestale	86	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.6.1	Superficie in aree protette (A)	8.74	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.6.2	Superficie in aree protette (B)	5.84	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.6.3	Superficie in aree protette (C)	2.76	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.6.4	Superficie in aree protette (D)	3.99	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.6.5	Totale Superficie in aree protette	3.85	% of total area	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.7.1	Addetti Agroalimentare in area (A)	8	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.7.2	Addetti Agroalimentare in area (B)	9.7	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.7.3	Addetti Agroalimentare in area (C)	27.5	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.7.4	Addetti Agroalimentare in area (D)	54.7	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.8.1	Addetti Manifatturiero in area (A)	7.9	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.8.2	Addetti Manifatturiero in area (B)	11.4	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.8.3	Addetti Manifatturiero in area (C)	25.2	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.8.4	Addetti Manifatturiero in area (D)	55.5	%	2011
I Situazione socioeconomica e rurale	I.9.1	Agricoltura in area (A)	0	Gg. lavoro agricolo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.9.2	Agricoltura in area (B)	0.7	Gg. lavoro agricolo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010

I Situazione socioeconomica e rurale	I.9.3	Agricoltura in area (C)	0.8	Gg. lavoro agricolo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	I.9.4	Agricoltura in area (D)	1.4	Gg. lavoro agricolo, per 1000 ab. a livello di area/corrispondente quota regionale	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.1	Aziende agricole attive (A01)	32635	N	2014
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.2	Aziende silvicole attive (A02)	313	N	2014
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.1	Aziende agricole con dimensione economica >4.000 €	34894	No	2012
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.2	Redditività netta del lavoro	13662	€ RN/ULT	2012
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.3	Redditività netta della terra	428	€ RN/SAU	2012
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.4	Redditività dei ricavi aziendali	48	%	2012
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.3.1	Variazione del valore aggiunto	0.64	%	2013
Comment: <i>la variazione è calcolata rispetto al 2012</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.3.1	Valore aggiunto dell'agricoltura ai prezzi di base (concatenato)	855812237	€	2013
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.1	Aziende 0 euro	7.1	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.10	Aziende 250.000 - 499.999,99 euro	37.1	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.11	Aziende 500.000 euro e più	22.5	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.2	Aziende 0,01 - 1.999,99 euro	3.1	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.3	Aziende 2.000 - 3.999,99 euro	4.5	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.4	Aziende 4.000 - 7.999,99 euro	5.7	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.5	Aziende 8.000 - 14.999,99 euro	9.2	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.6	Aziende 15.000 - 24.999,99 euro	15.6	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.7	Aziende 25.000 - 49.999,99 euro	28.8	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.8	Aziende 50.000 - 99.999,99 euro	45.5	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4.9	Aziende 100.000 - 249.999,99 euro	57.2	No of young managers by 100 elderly managers	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.5.1	Fatturato alla produzione Dop e Igp	136979616	€	2012
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.5.2	Variazione del fatturato alla produzione Dop e Igp	24	%	2012
Comment: <i>La variazione è stata calcolata rispetto al 2011</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.6.1	Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare (Export totale dei settori)	0.5	% PIL	2012

		agricolo e alimentare in percentuale sul PIL)			
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.6.2	Esportazioni Prodotti alimentari, bevande e tabacco	167780038	€	2013
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.6.3	Esportazioni Prodotti agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura	6209104	€	2013
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.1	Aziende agrituristiche	819	N	2013
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.2	Aziende agrituristiche con alloggio	647	N	2013
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.3	Aziende agrituristiche con alloggio e ristorazione	513	N	2013
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.4	Aziende agrituristiche con alloggio e altre attività	70	N	2013
III Ambiente/clima	III.1.1	Energia da fonti rinnovabili sul totale energia prodotta	22.2	%	2012
III Ambiente/clima	III.2.1	Totale emissioni di ammoniaca dall'agricoltura	15753.2	tonnellate di NH3	2010
III Ambiente/clima	III.2.2	Emissioni di ammoniaca da coltivazioni con fertilizzanti (eccetto concimi animali)	1122.23	tonnellate di NH3	2010
III Ambiente/clima	III.2.3	Emissioni di ammoniaca da coltivazioni senza fertilizzanti	6882.32	tonnellate di NH3	2010
III Ambiente/clima	III.2.4	Emissioni di ammoniaca da allevamento animali (composti organici)	7748.66	tonnellate di NH3	2010

3.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
4.2.1 Migliorare la capacità regionale in materia di trasferimento di conoscenze e innovazione	X																		X	X	X
4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca		X																			X
4.2.11 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche						X													X	X	X
4.2.12 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche		X																	X	X	X
4.2.13 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni						X													X	X	X

3.2.1. 4.2.1 Migliorare la capacità regionale in materia di trasferimento di conoscenze e innovazione

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi SWOT evidenzia l'aumento della partecipazione degli agricoltori alla formazione/informazione (**F1**) favorita anche dall'esistenza delle Agenzie AGRIS e LAORE (**F3**) e da maggiori risorse in attività di ricerca e sperimentazione (**F2**). L'analisi evidenzia il carente coordinamento tra enti e tra questi e imprese (**D7**) e la necessità di strumenti per valutare le iniziative (**D10, D11, D12**) e migliorare l'informazione su nuove tecnologie, qualità dei prodotti e mercato (**O2, O3, O4**) e la propensione delle imprese all'innovazione (**D1**).

Rafforzamento del coordinamento delle strutture regionali del sistema della conoscenza.

Innovazioni calibrate per l'agricoltura sarda su cambiamenti climatici, qualità e sicurezza alimentare e basate su economia verde e uso efficiente delle risorse.

Coordinamento e integrazione tra sviluppo rurale, ricerca e altre politiche settoriali.

Migliore orientamento dei Centri/Agenzie regionali al trasferimento di conoscenza e innovazioni connesse alle priorità di sviluppo rurale.

Introduzione di procedure amministrative per una gestione efficace, efficiente e sostenibile dei percorsi innovativi.

Implementare l'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione (LR n. 7/2007).

Introdurre sistemi di monitoraggio e valutazione dei percorsi d'innovazione e di trasferimento delle conoscenze nel settore agricolo, alimentare e forestale.

Azioni di orientamento animazione e coinvolgimento strutturato delle imprese e della popolazione rurale.

Promozione d'iniziative di programmazione congiunta e partnership nell'ambito di Orizzonte 2020.

Promozione di scambi e integrazione dei sistemi della conoscenza a livello interregionale e internazionale.

Promozione d'idonei strumenti creditizi e di valutazione finanziaria dei programmi di ricerca e innovazione che agevolino la creazione e lo sviluppo di imprese/reti/cluster ad alto contenuto innovativo.

3.2.2. 4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il basso valore relativo all'innovazione collaborativa (0,13) (**D2**) indica scarsa propensione delle imprese a cooperare e aggregarsi per l'innovazione necessaria per la competitività e sostenibilità delle produzioni, aggravata dalla scarsa propensione a investire in ricerca e sviluppo (**D1**), anche se nel settore operano imprese che lavorano con enti di ricerca e nel trasferimento dell'informazione agli agricoltori (**O1**).

Promuovere figure professionali di supporto specifico (facilitatori dell'innovazione) alla creazione del collegamento tra imprese e ricerca, quindi dell'incontro della domanda con l'offerta d'innovazione in vari ambienti professionali, dagli studi ai centri di consulenza pubblici e privati, ILO Universitari, Distretti tecnologici, Associazioni di categoria.

Sostenere la cooperazione su tematiche d'interesse comune che possa mobilitare soggetti diversi quali agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, organizzazioni non governative.

Potenziare la cooperazione e l'integrazione tra imprese e mondo scientifico, attraverso progetti pilota, azioni di convalida iniziale di prodotti, interventi in generale per lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali delle aziende/filiere agroalimentari costruiti e sviluppati attraverso forme organizzative diversificate e calibrate sugli effettivi fabbisogni produttivi sociali e territoriali ai fini di un loro effettivo posizionamento competitivo.

Favorire la progettualità di natura collettiva promossa ad esempio da organizzazioni, associazioni, consorzi, distretti e GAL, volta a stimolare e favorire l'innovazione, anche grazie all'approccio collettivo, e la cooperazione con gruppi di altre regioni nazionali e internazionali.

3.2.3. 4.2.11 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi SWOT evidenzia bassa redditività, problemi sanitari, bassa diffusione di sistemi di controllo e certificazione, scarsa produzione di mangimi e foraggi e aggregazione di filiera (D 25, D26, D27, D28) a fronte di prospettive di mercato positive per i prodotti zootecnici, che si legano anche al miglioramento del benessere animale e dello stato sanitario degli allevamenti per la qualità delle produzioni e opportunità per l'abbattimento dei costi di produzione (O8, O11, O12).

Coordinamento tra ricerca, assistenza tecnica e settore produttivo per fornire supporto adeguato su gestione degli allevamenti, salute e benessere animale e protocolli sanitari, per migliorare le performance economiche, ambientali e sanitarie degli allevamenti in primo luogo attraverso un tavolo tecnico-scientifico sul problema lingua blu e peste suina. Favorire l'integrazione tra filiere zootecniche e vegetali per garantire l'approvvigionamento locale degli alimenti zootecnici.

Incentivare la formazione manageriale, lo sviluppo di competenze tecniche e capacità di valutazione degli investimenti; percorsi di aggregazione delle cooperative di produzione e di trasformazione; trasferimento d'informazioni agli allevatori.

Sostenere conoscenza, innovazione, controllo, certificazione delle produzioni e informazione al consumatore. Valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, il benessere animale, la tipicità dei prodotti, la produzione biologica e i prodotti di alta qualità.

Stimolare le aziende a diversificare/differenziare le produzioni zootecniche, migliorare la qualità e incrementare le certificazioni DOP, affrontare le problematiche di mercato dovute a stagionalità e distribuzione dei prodotti, trasformazione in azienda per particolari nicchie di prodotto.

Promuovere la diffusione d'innovazioni, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, all'ottimizzazione dei fattori produttivi e, in generale, al miglioramento della competitività aziendale all'interno della filiera di produzione.

3.2.4. 4.2.12 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'importanza della zootecnia in Sardegna è data non solo dal peso sulla produzione vendibile dell'agricoltura regionale (44%) ma anche dal suo carattere estensivo e a basso impatto ambientale (F7, F8), la sua sopravvivenza, però, è minacciata da perdita di efficienza nell'uso sostenibile delle risorse naturali e dall'intensificazione dei problemi sanitari degli allevamenti con conseguente perdita di competitività (M6). Per garantire l'innovazione delle filiere per la competitività e l'uso sostenibile delle risorse è necessaria la cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione e operatori agricoli e agroindustriali e anche della distribuzione e dei consumatori:

- Miglioramento genetico, non solo per l'aumento delle rese, ma anche per la qualità dei prodotti, sia nutrizionale che di sicurezza alimentare, e la resistenza degli animali d'allevamento alle malattie.
- Valorizzazione delle razze autoctone, conservazione della biodiversità zootecnica, azioni di qualificazione e valorizzazione delle relative filiere.
- Degradamento del suolo: metodi di conservazione del suolo e dei pascoli; sistemi di utilizzazione dei pascoli per ridurre e invertire il degrado delle terre.

Produzione e alimentazione animale (e sistemi allevamento): incrementare l'efficienza della produzione animale e foraggera; migliorare l'alimentazione degli animali, produzione di sementi e valorizzazione di ecotipi foraggeri idonei; riduzione degli input energetici, lavorazioni minime e semina su sodo; riduzione dei costi di esercizio, gestione ed efficienza delle risorse animali, sostenibilità ambientale degli allevamenti; produzione coerente con le richieste del mercato.

3.2.5. 4.2.13 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere ortofrutticola e cerealicola

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

Le filiere ortofrutticola e cerealicola sono rappresentate da quote di mercato importanti e/o di qualità, differente stagionalità delle produzioni ortofrutticole e spazi di mercato per le varietà ortofrutticole locali (F12, F13, F15, F16; O9) ma soggette a calo di competitività per scelte varietali inadeguate, aumento dei costi, concorrenza internazionale e ritardi nell'adozione d'innovazioni (D29, D30; M7).

Promuovere il trasferimento di conoscenze, la programmazione e la valutazione delle azioni da intraprendere; incentivare la formazione manageriale, lo sviluppo di competenze tecniche e capacità di valutazione degli investimenti e delle strategie di marketing e comunicazione.

Sostenere investimenti aziendali finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, all'ottimizzazione dei fattori produttivi e al miglioramento della competitività della filiera. Promuovere tecniche agronomiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Favorire filiere produttive mirate alla valorizzazione dei prodotti di qualità. Stoccaggio anche differenziato in funzione della qualità e dei mercati di riferimento. Innovazione finalizzata a nuovi mercati.

Internazionalizzazione delle filiere cerealicole e ortofrutticole con riferimento alle produzioni di qualità. Favorire le coltivazioni cerealicole negli areali storici.

Valorizzare il patrimonio varietale cerealicolo, orticolo e frutticolo, selezionato in ambito regionale nazionale o internazionale e adattarlo alla realtà locale. Incentivare l'utilizzo di cultivar locali per piccole produzioni di nicchia o di varietà particolarmente adatte all'ambiente. Avviare l'attività vivaistica regionale, incentivare la realizzazione di campi madre, la moltiplicazione e la certificazione delle varietà.

Promuovere la filiera corta (orticola, cerealicola, frutticola) per valorizzare le produzioni di piccoli e medi produttori. Sviluppare strategie di marketing, creare economie di scala e migliorare la produttività.

3.2.6. 4.2.14 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera ortofrutticola

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il comparto ortofrutticolo contribuisce in modo significativo alla formazione del valore complessivo della produzione agricola (23%) tuttavia le superfici investite e le rese sono progressivamente diminuite anche a causa dell'utilizzo di materiale di propagazione non selezionato (D29), fenomeni di stanchezza del terreno, fitopatie e andamento climatico sfavorevole (M7).

Cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione e operatori agricoli e agroindustriali e anche della distribuzione e dei consumatori:

- Incentivare azioni di collaudo e dimostrazione su materiale genetico e tecniche colturali, anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici, con il coinvolgimento diretto delle imprese ai fini della validità dei risultati, valutati direttamente anche dai produttori, e della maggiore efficienza, efficacia e tempestività di trasferimento dell'innovazione nel territorio.
- Migliorare le tecniche colturali finalizzate a riduzione di costi e impatto ambientale, incremento delle produttività e della qualità. Migliore gestione di irrigazione, concimazione e suolo in generale.
- Promuovere la diffusione di metodi di difesa integrata e biologica; sperimentare sistemi innovativi di lotta ai parassiti delle colture.
- Valorizzazione dei sottoprodotti derivanti dalla biomassa residua a fine ciclo produttivo e dagli scarti di lavorazione.

3.2.7. 4.2.15 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera cerealicola

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La diffusione dell'innovazione nella filiera cerealicola è difficile a causa della presenza di numerosi piccoli produttori, non organizzati, che spesso coltivano varietà diverse e non sempre rispondenti alle esigenze dell'industria e alle caratteristiche pedoclimatiche dei terreni (D29); la mancanza di forme di coordinamento sia orizzontale (tra produttori) che verticale (tra i produttori e l'industria molitoria e pastaria) contribuisce, infatti, a determinare un'insufficiente omogeneità delle partite commerciali; a questo occorre aggiungere la forte variabilità quantitativa e qualitativa dei raccolti, in parte dovuta all'andamento climatico, ma in parte anche attribuibile, oltre alla prima citata frammentazione varietale, anche alla crescente attenzione degli agricoltori verso il contenimento dei costi (minori lavorazioni,

fertilizzazioni e trattamenti di difesa fitosanitaria) a sua volta legata all'estrema volatilità dei prezzi verificatasi negli ultimi anni (D30).

Cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione e operatori agricoli e agroindustriali e anche della distribuzione e dei consumatori:

- Costi di produzione/redditività/valore aggiunto; efficienza delle filiere e dei sistemi produttivi locali; qualità e sicurezza alimentare.
- Risorse genetiche: implementazione di nuove linee e/o varietà altamente produttive e più efficienti nell'utilizzazione degli input, resistenti alle principali patologie, con elevate caratteristiche tecnologiche, organolettiche e salutistiche, più resistenti agli stress ambientali e ai mutamenti climatici, idonee a ridurre la presenza di componenti tossici nel suolo.
- Individuazione e recupero di varietà di cereali minori: varietà richieste dall'industria oppure idonee ai territori marginali.
- Produzione di sementi certificate, anche secondo il metodo biologico promuovendo competenza competitività e innovazione.

3.2.8. 4.2.16 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nella filiera vitivinicola

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La filiera vitivinicola sarda presenta produzioni di qualità medio - alta legata alle caratteristiche del territorio e notorietà internazionale (F11, F17, F18; O10) ma anche frammentazione delle denominazioni, deficit di coordinamento tra i Consorzi, insufficiente comunicazione e promozione(D31, D32, D33).

Maggiore trasferimento di conoscenze attraverso l'organizzazione dei dati di comparto, resi disponibili per la programmazione e la valutazione delle azioni da intraprendere.

Incentivare la formazione manageriale, lo sviluppo di competenze tecniche e capacità di valutazione degli investimenti e delle strategie di marketing e comunicazione.

Affrontare i problemi degli alti costi di produzione e della diminuzione dei ricavi.

Supportare l'attività vivaistica regionale: ricerca di selezioni massali di varietà idonee e autoctone, coordinamento tra ricerca sulle selezioni e assistenza tecnica per il trasferimento dei risultati alle aziende vitivinicole. Incentivare la realizzazione di campi madre per il prelievo di materiali di moltiplicazione di varietà idonee in zone particolarmente vocate.

3.2.9. 4.2.17 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera vitivinicola

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La qualificazione della produzione vitivinicola portata avanti negli ultimi decenni è stata accompagnata da una valorizzazione commerciale dei vini sardi in segmenti di mercato anche elevati (F17). Nonostante la presenza d'impresе innovative (O1) permangono difficoltà di trasferimento e diffusione dell'innovazione, dovute anche alla frammentazione e polverizzazione delle imprese, superabili attraverso una maggiore cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione e operatori agricoli e agroindustriali e anche della distribuzione e dei consumatori:

- Migliorare lo stato fitosanitario dei vigneti (resistenza ai patogeni, diagnosi e riconoscimento rapido organismi nocivi, individuazione di meccanismi di risposta genetica della pianta a stress ambientali).
- Valorizzazione e recupero di vitigni autoctoni: creazione di prodotti innovativi con vitigni tradizionali; caratterizzazione genetica dei vitigni; tecniche di coltivazione e vinificazione; caratterizzazione aromatica e sensoriale.
- Gestione di suolo e vigneto: fertilità dei suoli.
- Sostenibilità ambientale sociale economica: interazione tra aspetti normativi produttivi di marketing e produzione sostenibile; redditività e qualità della vita.
- Valorizzazione dei sottoprodotti del vigneto e della cantine.
- Promuovere una strategia unitaria per le produzioni certificate.

3.2.10. 4.2.18 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nella filiera olivicola

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'olivicultura regionale, prevalentemente tradizionale ed estensiva (produzione annua di olive tra 600mila e 450mila quintali), è caratterizzata da elevata qualità e sostenibilità ambientale (F19, F20) a fronte di bassa resa produttiva (nel 2010: in media 13 q. olive/ettaro, resa alla spremitura: 14,9%) costi di produzione elevati e stagionalità delle produzioni (D34, D35, D36).

Affrontare i problemi degli alti costi di produzione, scarsa produttività, alternanza di produzione, adattabilità alla meccanizzazione; conservazione del patrimonio varietale e caratteri di tipicità locali. Selezione di varietà locali, migliorare la resistenza ad agenti patogeni e periodi di maturazione; potenziare il sistema vivaistico regionale.

Promuovere la razionalizzazione degli oliveti, sostenere la meccanizzazione (potatura e raccolta soprattutto) adeguata alle caratteristiche aziendali.

Gestione dei frantoi: raccolta scalare e gestione delle moliture (per partita); ammodernamento dei frantoi e dotazioni infrastrutturali annesse. Aggregazione dell'offerta, maggiore potere contrattuale dei produttori, migliore gestione delle fasi di produzione trasformazione e commercializzazione.

Diffondere conoscenze e tecniche su gestione della chioma (forme di allevamento, potatura), del suolo, fertilità e risorse idriche, controllo parassiti; nuovi criteri di coltivazione; applicazione di normative, etichettatura, qualità organolettica; sistema di tracciabilità delle olive; impiego diretto e indiretto dei sottoprodotti (acque di vegetazione e delle sanse, modalità di trasporto, packaging).

Valorizzare i prodotti che rispondono al claim salutistico (supportati da marchi di qualità) e migliorare l'informazione sulle proprietà salutistiche dei polifenoli e dei componenti dell'olio.

3.2.11. 4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera olivicola

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'olivicoltura sarda è polverizzata (in media 1,2 ha/azienda) e disaggregata; una parte consistente della produzione regionale è utilizzata per il consumo familiare, tuttavia sono in aumento le quantità certificate Olio d'oliva Sardegna DOP e in crescita le imprese olivicole di dimensioni maggiori che confezionano e commercializzano sui mercati nazionali e internazionali (F19). Elevati costi di potatura e raccolta (D35), raccolta e lavorazione delle olive concentrate nell'anno (D36)

Cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione e operatori agricoli e agroindustriali e anche della distribuzione e dei consumatori:

- Promuovere coesione fra soggetti e unità di intenti; lavorare su linguaggio e comunicazione innovativi. Delimitazione e quantificazione delle aree olivicole con valore paesaggistico e multifunzionale e di quelle suscettibili di essere valorizzate e innovate.
- Produzione primaria: razionalizzare la gestione degli oliveti tradizionali; proporre modelli di gestione degli oliveti trasferibili al mondo produttivo; sviluppo di modelli d'impianto intensivi con cultivar autoctone; selezione di nuovi genotipi con elevate caratteristiche produttive, resistenza ai patogeni e adattamento alla meccanizzazione; certificazione genetica e sanitaria delle piante; valorizzazione della funzione paesaggistica degli oliveti; sistemi di tracciabilità.

Trasformazione e commercializzazione: innovazioni nelle tecnologie di estrazione meccanica degli oli vergini di oliva per migliorare le caratteristiche di qualità e tipicità degli oli ottenuti sul territorio, a partire da cultivar tradizionali, e di incrementare il valore aggiunto delle produzioni legato alla valorizzazione dei prodotti secondari dell'estrazione meccanica; impianti di trasformazione a ciclo chiuso con zero emissioni e autonomia energetica; strumenti di analisi a basso costo dell'olio in azienda; ottimizzazione del packaging dell'olio per una migliore conservazione e facilità d'uso; marchi di qualità, proprietà salutistiche dei polifenoli e dei componenti dell'olio; utilizzo dei sottoprodotti anche a fini energetici.

3.2.12. 4.2.2 Coordinamento tra tutti gli attori del sistema della conoscenza

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'esigenza di maggiore coordinamento deve coinvolgere tutti gli attori del sistema della conoscenza (F3, F4 e F5) anche attraverso il necessario potenziamento delle attività di raccolta e diffusione dei risultati della ricerca e dell'innovazione (D8) compresi il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del sistema rispetto alle esigenze delle imprese e la popolazione rurale (D9).

Garantire il coordinamento, la *governance* e la condivisione tra tutti gli attori del sistema della conoscenza (Regione, Enti, Agenzie, GAL e altri Centri di competenza) e tra questi e il mondo imprenditoriale e della popolazione rurale, quale preconditione per stimolare e rafforzare la propensione e l'aumento della conoscenza, della cooperazione e dell'innovazione, in coerenza e in funzione delle priorità dello sviluppo rurale.

Fare emergere le reali esigenze delle imprese e della popolazione rurale favorendo il sapere diffuso e lo scambio delle conoscenze provenienti dalle comunità locali.

3.2.13. 4.2.20 Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La Sardegna è ricca di foreste d'importanza mediterranea (F9) ma è quasi assente la pianificazione forestale (D37) e la filiera del sughero perde competitività (D38). Il degrado delle sugherete, l'abbandono colturale e la minore qualità della produzione, hanno comportato una notevole riduzione del comparto: il 2004 registrava 156 imprese (1670 addetti), ad aprile 2013 sono attive 25 imprese industriali (752 dipendenti) e 28 aziende artigianali (95 dipendenti).

Sviluppare un maggiore coordinamento tra enti pubblici con competenze forestali e la filiera forestale e del sughero. Maggiore supporto di ricerca finalizzato alle esigenze dei proprietari/detentori/gestori forestali e delle imprese.

Rafforzare conoscenza e competenze forestali su gestione sostenibile, pianificazione forestale (territoriale e aziendale), valorizzazione economica e ambientale, sorveglianza e monitoraggio degli organismi nocivi, metodi di lotta biologica, diversificazione genetica e strutturale delle foreste, prevenzione incendi, professionalità e sicurezza sul lavoro.

Promuovere la valorizzazione ambientale, culturale, ricreativa e produttiva delle foreste, aumentare la resilienza agli incendi delle superfici forestali e la loro gestione sostenibile. Promuovere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione forestale autoctono certificato, anche attraverso il supporto dell'attività vivaistica.

Promuovere la creazione e lo sviluppo di attività connesse alla gestione forestale sostenibile, al fine di creare nuove opportunità di lavoro in particolare per i giovani. Investire in strutture, infrastrutture e dotazioni strumentali per il rinnovo del parco macchine forestale.

Valorizzare la produzione di sughero, attivare tavoli di confronto tra produttori ed enti locali; promuovere un'adeguata politica di gestione e certificazione delle sugherete, della produzione e del processo di trasformazione. Promuovere la certificazione di distretti della sughericoltura.

3.2.14. 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le foreste mediterranee (50% del territorio regionale) sono un patrimonio ambientale ed economico peculiare della Sardegna, soggetto a numerose pressioni aggravate dai cambiamenti climatici (M9, M10, M11, M12) che devono essere affrontate promuovendo progetti di ricerca e sperimentazione mirati sul territorio. Cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione, enti, operatori forestali e del settore del sughero:

- Promuovere approfondimenti e soluzioni applicative da parte di enti regionali, enti locali e popolazione locale sulle potenzialità della produzione regionale di crediti di carbonio,

nell'ambito del mercato regolamentato dal Protocollo di Kyoto, per sfruttare e accrescere le opportunità derivanti dal patrimonio forestale regionale e generare l'immissione di entrate aggiuntive nelle casse degli enti locali a favore della collettività locale.

- Promuovere l'utilizzo di ecotipi locali, la vivaistica forestale e adeguare il recepimento del DL 386/2003.
- Migliorare il monitoraggio delle fitopatie e degli insetti dannosi, raccolta e analisi dei dati del monitoraggio e campagne di lotta agli insetti dannosi. Sviluppo di nuovi sistemi di lotta biologica alle fitopatie e agli insetti.
- Recupero dei boschi degradati. Modalità di gestione e tecniche selvicolturali. Evoluzione multifunzionale delle superfici forestali spontanee e dei rimboschimenti, attraverso la loro rinaturalizzazione.
- Valutazione sperimentale comparativa e sviluppo di sistemi combinati agroselvicolturali estensivi. Impostare una pianificazione forestale legata a esigenze di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.
- Stima dei livelli di produzione e della qualità della materia prima.
- Ricerca e sperimentazione nel settore della sughericoltura per migliorare la qualità e disponibilità di materie prime forestali per la produzione manifatturiera.

3.2.15. 4.2.22 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

In Sardegna è presente un patrimonio di biodiversità e di habitat agricoli e forestali (F22, F23, F24, F25, F26) dipendenti dalla gestione sostenibile delle aziende agro-pastorali il cui abbandono a causa dei bassi redditi (D15) è causa di declino ambientale (D41).

Rafforzare sensibilità conoscenza competenze e attività di coordinamento funzionali all'adozione d'interventi di protezione della biodiversità, comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (*Prioritised Action Framework*, PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (periodo di programmazione 2014-2020) in particolare per le specie e gli habitat delle zone agricole e forestali.

Valorizzare l'agro-biodiversità animale e vegetale regionale.

Promuovere l'impiego di colture, tecniche agronomiche nel rispetto dell'identità dei luoghi anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Promuovere l'equilibrio negli ecosistemi forestali (stabilità bioecologica, strutturale, meccanica) e di autodifesa nei confronti dei cambiamenti climatici e degli attacchi parassitari.

Tutelare conservare valorizzare le risorse genetiche attraverso la costituzione della rete regionale dell'agrobiodiversità e rafforzare le sinergie tra mondo scientifico (centri di biodiversità), agricoltori e altri soggetti interessati alla conservazione di razze animali e varietà vegetali a rischio di estinzione ed erosione genetica.

Promuovere l'attività di raccolta, conservazione, caratterizzazione e valorizzazione di risorse genetiche locali.

3.2.16. 4.2.23 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il verificarsi di eventi climatici estremi (M9) e la vulnerabilità delle superfici agricole e forestali (D42) rendono necessarie azioni di preservazione delle funzioni ecologiche e produttive e metodi di coltivazione dei seminativi funzionali alla conservazione del suolo (F28). La conservazione di specie vegetali e razze locali, può costituire una risorsa per l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la resistenza agli stress idrici e riducendo le richieste idriche (O19).

Stimolare e rafforzare conoscenza competenze funzionali all'adozione di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema, estensive ed ecocompatibili; interventi atti a prevenire e ridurre il rischio di desertificazione; gestione di tipo naturalistico e multifunzionale delle foreste; promozione e risanamento agro-forestale; mantenimento o ripristino di elementi tradizionali di stabilizzazione del suolo e prevenzione dell'erosione; azioni agro-ambientali atte ad affrontare il degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica.

Tecniche di gestione delle superfici forestali volte alla difesa idrogeologica del territorio.

3.2.17. 4.2.24 Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La sensibilità alla desertificazione (D41) è legata a fattori climatici, pedologici e morfologici per i quali le variazioni determinate dai cambiamenti climatici e dall'intensificarsi delle attività umane, ovvero dall'abbandono dell'agricoltura estensiva, può determinarne l'accentuazione (M17).

Promuovere azioni che migliorino le condizioni dei suoli impoveriti e facilmente erodibili.

Favorire la presenza di copertura vegetale permanente nelle superfici agricole con elevate pendenze.

Adottare azioni di prevenzione della perdita di copertura forestale e degli incendi.

Sostenere i bassi redditi dell'agricoltura al fine di evitare l'abbandono delle terre.

Contrastare lo sfruttamento insostenibile delle risorse e degrado dei suoli.

3.2.18. 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La sensibilità dei sistemi agricoli estensivi ai cambiamenti climatici (M14) e l'accentuarsi della vulnerabilità alla desertificazione (D41) richiedono la messa a punto di azioni mirate sul territorio, compresa la valorizzazione del patrimonio genetico locale (D24) anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso attività di cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione e operatori agricoli e forestali, enti locali e associazioni:

- Conoscenza e valutazione delle specifiche problematiche e sperimentazione di misure idonee a monitorare, affrontare e gestire i rischi di desertificazione.
- Sperimentazione e introduzione di misure di adattamento dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici. Adozione di sistemi di aridocoltura, valorizzazione del patrimonio genetico locale, delle foreste e dei sistemi agroforestali mediterranei.
- Definizione e sperimentazione di nuovi metodi misure e investimenti idonei ad affrontare prevenire e gestire l'accentuazione, a causa dei cambiamenti climatici, dei fenomeni di desertificazione e dei rischi (idrogeologico, incendi, ecc.) e garantire la capacità di prevenzione recupero e gestione di calamità (incendi, eventi meteorologici estremi). Prevenzione delle inondazioni aumentando il grado di resistenza delle superfici e strutture agricole e forestali e delle infrastrutture rurali; potenziamento delle strutture per il monitoraggio meteorologico e dei sistemi di allerta e informazione alle popolazioni rurali.

3.2.19. 4.2.26 Stimolare conoscenze e cooperazione su uso efficiente delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'applicazione degli strumenti di pianificazione adottati in materia di acque (F27) e degli indirizzi riguardanti energia ed emissioni richiede azioni finalizzate a stimolare conoscenza competenze e cooperazione nel settore agricolo e forestale:

- adozione di strumenti e tecniche di gestione sostenibile della risorsa idrica (sistemi di irrigazione efficienti e mirati, riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione laddove non esiste possibilità di approvvigionamento da altre fonti e dopo attenta analisi benefici costi);

- misurare e ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti, dei sistemi di trasformazione e delle produzioni; riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine agricola;
- promozione e aumento delle fonti energetiche rinnovabili sfruttando le potenzialità della bioeconomia (maggiore efficienza energetica e utilizzo delle energie rinnovabili); adozione di tecnologie innovative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie a bassa emissione di carbonio;
- produzione di energia da biomasse agricole e forestali, sfruttando gli effetti positivi in termini di gestione forestale ed evitando il deterioramento di suolo, acque e biodiversità, da rifiuti e/o sottoprodotti cui integrare l'energia solare (per elettricità riscaldamento e raffreddamento) nel rispetto di una razionale utilizzazione del suolo agricolo;
- adozione di strumenti e tecniche volte alla riduzione delle emissioni e all'aumento dell'assorbimento di carbonio;
- gestione forestale attiva, di prevenzione degli incendi e relative azioni di ripristino.

3.2.20. 4.2.27 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La pianificazione e le azioni adottate in materia di acque (F27, F30, F31) richiedono complementi e misure (D43) finalizzati al miglioramento della qualità e alla conservazione dei corpi idrici per evitare il ripetersi di situazioni di emergenza idrica (M15).

Rafforzare conoscenza, competenze e l'adozione di metodi funzionali al miglioramento della qualità dei corpi idrici e al razionale utilizzo delle risorse idriche, compresa la costituzione di sistemi informativi, reti tra imprese e assistenza tecnica.

Potenziare le reti idriche solo per esigenze di produzione, in presenza di forme associative e prospettive di mercato. Programmare gli interventi consortili in base alle esigenze prioritarie della rete irrigua esistente attraverso interventi finalizzati all'adozione di sistemi per ridurre le perdite e rendere efficiente la distribuzione consortile.

Implementazione di pratiche atte a razionalizzare e rendere più efficiente l'uso della risorsa idrica, quali il monitoraggio continuo di livelli idrici, andamenti climatici e bilancio idroclimatico nonché implementazione di modelli previsionali e gestionali informatizzati.

Contenere il prelievo della risorsa idrica e accrescere l'efficienza irrigua attraverso l'adozione di sistemi colturali a ridotto fabbisogno idrico e la riconversione/introduzione di sistemi d'irrigazione a ridotto volume.

Ammodernamento di attrezzature e tecnologie irrigue quali: automazione, informatizzazione e controllo di consumi nelle aziende agricole; migliorare il sistema automatico di misurazione dei consumi. Razionalizzare la distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci.

Promuovere metodi, sistemi e tecnologie innovative per il riuso aziendale delle acque utilizzate nei processi produttivi e di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Definizione di sistemi di trattamento e uso delle acque reflue, a costi contenuti e compatibili con i requisiti di sicurezza alimentare e ambientale, qualità delle acque e delle produzioni irrigate.

3.2.21. 4.2.28 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali all'uso razionale dell'energia

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il "Piano energetico ambientale regionale" (PEARS) è stato adottato dalla Giunta Regionale a febbraio 2014. I dati sui consumi elettrici (TERNA) evidenziano, a fronte di una crescita contenuta dei consumi elettrici totali (5,3%) e di quelli nell'industria alimentare (4,3%), un aumento accentuato dei consumi dell'agricoltura (31,8%) tra il 2000 e il 2011; il confronto tra l'intensità elettrica in agricoltura della Sardegna con quella delle altre regioni italiane (dati 2009) mostra un valore regionale assai prossimo alla media nazionale.

Trasferimento di conoscenza competenze e innovazione funzionali al miglioramento dell'efficacia nell'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali nel pieno rispetto dell'ambiente, in un quadro di qualità totale e in un'ottica di mercato (investimenti volti a migliorare il rendimento energetico degli impianti, l'impatto ambientale dei processi produttivi) anche nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dai sistemi di autocontrollo.

Utilizzo di sistemi auto valutativi e di altri strumenti volti ad aumentare la conoscenza, la sensibilizzazione e la formazione tra i soggetti interessati o gli utenti dell'efficienza energetica; adozione di sistemi di certificazione delle pratiche agricole e forestali.

Introduzione di sistemi e componenti ad alta efficienza energetica (ad es. impianti di micro-cogenerazione), adozione di strumenti, materiali, prodotti per la regolazione delle dispersioni energetiche e degli assorbimenti di calore nelle strutture e infrastrutture rurali.

3.2.22. 4.2.29 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La Sardegna presenta condizioni ambientali favorevoli per la produzione di energia da fonti rinnovabili con aumenti particolarmente rilevanti negli ultimi anni e strumenti di pianificazione e indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi (il D.M. 15.03.2012 ha definito per la Sardegna l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili pari nel 2020 al 17,8% dei consumi finali).

I nodi infrastrutturali (D44) mettono l'Ente gestore della rete nella condizione di non poter accogliere la produzione di energia rinnovabile, il che si traduce in vincoli e limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti (O22).

Trasferimento di conoscenza competenze e innovazione funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile volte a introdurre forme innovative di mercato funzionali ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali (attraverso l'ottimizzazione delle tecniche produttive, la diversificazione aziendale e di prodotto con massimo orientamento possibile al mercato, la cooperazione nella commercializzazione, la produzione energetica con biomassa legnosa; a promuovere le possibili diverse utilizzazioni dei prodotti forestali sfruttando la consapevolezza e interesse per prodotti naturali e rinnovabili).

Potenziamento dell'utilizzo delle bioenergie in impianti a piccola scala, valorizzando i sottoprodotti e gli scarti delle lavorazioni e trasformazioni agricole, alimentari e forestali, i reflui zootecnici e i residui delle operazioni di manutenzione territoriale.

Potenziamento dell'approvvigionamento di materiale forestale a uso energetico nella filiera foresta-legno-energia anche grazie a un adeguato sviluppo della viabilità forestale, al fine di rendere le utilizzazioni forestali, e i relativi prodotti, economicamente sostenibili; adeguamento delle realtà imprenditoriali minori al settore energetico e per una migliore gestione dei relativi sottoprodotti.

3.2.23. 4.2.3 Servizi d'informazione per le imprese e la popolazione rurale

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La bassa densità nel territorio della Sardegna, l'isolamento e la polverizzazione agricola è anche causa della carente capacità relazionale e culturale delle imprese e della popolazione rurale, che accolgono le innovazioni importate dagli altri paesi e/o dagli altri settori, spesso non adeguate ai contesti ambientali, con potenziale perdita del valore ambientale e culturale legato ai sistemi locali (M2); in tale contesto l'accesso e l'utilizzo di internet da parte della popolazione e soprattutto delle aziende agricole (D4 e D50) contribuisce a migliorare la comunicazione e le relazioni tra imprese e tra queste e la pubblica amministrazione.

Favorire la strutturazione di servizi informativi per le imprese e la popolazione rurale, da rendere disponibili a un'utenza più ampia, soprattutto in tematiche connesse alle priorità dello sviluppo rurale e di natura trasversale.

Potenziare, in generale, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) quali strumenti imprescindibili e trasversali per garantire lo scambio d'informazioni e l'interazione tra tutti i portatori d'interesse, migliorare quindi la velocità nello scambio e aggiornamento d'informazioni, nel coordinamento di attività e servizi, di animazione e promozione, formazione e informazione, consulenza negli ambiti previsti dalla politica di sviluppo rurale.

3.2.24. 4.2.30 Trasferimento di conoscenza e innovazioni per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca dall'agricoltura

Priorità/aspetti specifici

- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le emissioni regionali di gas-serra dalle attività agricole si sono ridotte dal 1990 al 2010 dell'8% grazie in particolare alle contrazioni sull'uso dei fertilizzanti e alla gestione delle deiezioni, degli allevamenti e delle coltivazioni senza fertilizzanti (F33).

Trasferimento di conoscenza competenze e innovazione funzionali all'adozione di pratiche agricole ecocompatibili e con ridotto utilizzo di fertilizzanti di sintesi; utilizzo razionale dei pascoli e sviluppo delle superfici a foraggiere permanenti.

Adozione di sistemi di controllo aziendale e di autovalutazione al fine di ottimizzare l'efficienza energetica e il risparmio delle risorse idriche aziendali, nonché la gestione sostenibile delle deiezioni e delle concimazioni, anche mediante l'adozione di idonee tecniche nonché l'adeguamento delle strutture aziendali.

Valorizzazione degli effluenti zootecnici aziendali e interaziendali

3.2.25. 4.2.31 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'assorbimento stimato secondo la metodologia IPCC tiene conto (i) delle variazioni di uso del suolo (ii) dell'incremento della biomassa legnosa nelle colture arboree e (iii) delle tecniche colturali. I valori della Sardegna (ISPRA 2013) relativi al cropland e grassland estremamente elevati (-1.193 kt CO₂eq e -8.580 kt CO₂eq) sono in gran parte dovuti alla quantità di carbonio stoccato nelle colture arboree (*cropland*) e dall'elevata diffusione dei pascoli (*grassland*), i quali determinano una capacità di stoccaggio superiore alle altre regioni italiane e un bilancio netto delle emissioni negativo (-1.536 kt CO₂eq).

Trasferimento di conoscenza competenze e innovazione funzionali all'adozione d'interventi idonei a contrastare i fattori climatici causa del cambiamento climatico, accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco e quindi di una maggiore capacità di assorbimento di gas serra.

Potenziamento della diffusione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare riguardo all'agricoltura conservativa al fine di migliorare la capacità di fissazione del carbonio.

Potenziamento della capacità di fissazione del carbonio e incremento legnoso nelle foreste; azioni e strumenti di difesa da incendi e danni di origine meteorologica, da alterazioni dell'ecosistema, da fitopatie e insetti dannosi.

3.2.26. 4.2.32 Promuovere strategie integrate e partecipate di sviluppo locale

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La Sardegna è in una situazione socio-economica negativa (D46, D47, D48) determinata anche da carenze infrastrutturali e culturali e deterioramento del capitale sociale e umano. Le esperienze di lavoro in rete tra Enti pubblici e soggetti privati (F38) possono rappresentare buone prassi per promuovere strategie, evitando rischi di frammentazione e assenza di coordinamento.

Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze e adozione di approcci innovativi funzionali all'adozione, anche attraverso il confronto e la cooperazione tra territori diversi, di strategie integrate e partecipate di sviluppo locale basate sulle specificità territoriali.

Sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese nei territori rurali al fine di migliorare le loro prestazioni economiche e mantenere e/o incrementare i livelli occupazionali, anche attraverso il ricambio generazionale.

Stimolare e rafforzare conoscenza competenze e adozione d'innovazioni e interventi funzionali all'innalzamento della qualità delle infrastrutture e dei servizi essenziali nelle zone rurali, con particolare attenzione ai servizi sociosanitari. Promuovere la partecipazione del terzo settore alle strategie di sviluppo locale, sempre più fondamentale per la tenuta del tessuto sociale dei territori rurali e della valorizzazione della famiglia rurale sarda quale nucleo strategico di contenimento di situazioni di forte disagio sociale.

Favorire la creazione di reti tra tutti gli attori del territorio (sistema produttivo, sociale, culturale e politico) tale da garantire che i territori siano percepiti come parte di un sistema regionale più ampio, con cui condividono problematiche ma soprattutto possibili soluzioni, al fine di valorizzare potenzialità produttive, specificità e competenze reciproche. Partecipare alla creazione di luoghi d'incontro, animazione sociale e partecipazione collettiva, di ricostruzione dell'identità locale e delle comunità.

3.2.27. 4.2.33 Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

La disoccupazione e i rischi di esclusione sociale hanno raggiunto livelli elevatissimi (D46, D48). Le attività svolte dal terzo settore hanno una funzione di contenimento delle situazioni di disagio sociale (F37), la presenza di comunità rurali attive (F36) può favorire lo sviluppo di attività innovative in ambito economico, culturale, ambientale e sociale (O25, O26).

Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze e adozione di approcci innovativi per contribuire all'innovazione sociale, facilitando l'accesso al micro credito per i disoccupati, le persone con un'occupazione precaria, le persone lontane dal mercato del lavoro e le microimprese, l'adozione di approcci innovativi per affrontare i rischi nuovi ed emergenti per la sicurezza e la salute sul lavoro, favorire l'inserimento di famiglie a rischio di povertà e persone prive di reddito, facilitare l'accesso alle informazioni e adeguate condizioni di vita e di lavoro degli immigrati.

Promuovere la creazione e lo sviluppo di micro imprese, soprattutto giovanili, femminili e di soggetti a rischio di esclusione sociale, rivolte principalmente a economia verde, prodotti e servizi TIC, servizi alla persona, servizi alle imprese, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e offerta di servizi turistici nelle zone rurali (ambientali, culturali, ricettivi ed enogastronomici, ecc.).

3.2.28. 4.2.34 Eliminare del tutto il digital divide nelle zone rurali e favorire l'utilizzo delle TIC

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La Sardegna negli ultimi anni ha avviato un percorso virtuoso in termini di tecnologie ICT, ma per conseguire l'obiettivo Europa 2020 (100% di copertura della banda larga con infrastrutture da 30 Mbp e 50% di penetrazione di infrastrutture da 100 Mbp) si richiedono ancora interventi di completamento o

upgrading di banda ultralarga. La creazione di un ambiente innovativo attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT (O27) sono pertanto aspetti ancora da valorizzare nell'economia regionale.

Nel settore agricolo l'uso delle TIC (Sardegna 3,3%; Italia 3,8%) è limitato anche dalla scarsa diffusione di attrezzature informatiche, bassa familiarità e propensione all'innovazione (D4). La diffusione di internet tra la popolazione è limitata (D50). La diffusione nelle imprese con più di 10 addetti nell'industria e servizi è nel 2011 il 95% circa, in linea con il valore dell'Italia nel suo complesso (96%).

Stimolare conoscenza e innovazioni funzionali, da un lato, all'estensione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per internet a banda larga al fine di eliminare del tutto il digital divide delle aree rurali e di sviluppare le reti di distribuzione e di accesso (ultimo miglio), dall'altro, all'utilizzo da parte delle popolazioni e delle imprese dei servizi TIC, in particolare delle nuove generazioni di servizi (cloud computing e internet).

Potenziamento della domanda di TIC da parte delle popolazioni e delle aziende, stimolando l'alfabetizzazione digitale e la lettura dati, le competenze TIC nel mercato del lavoro, la riqualificazione informale verso carriere TIC, la formazione di esperti digitali altamente specializzati.

Creazione e sviluppo di prodotti e servizi di TIC a supporto della sostenibilità e della competitività delle zone rurali, delle aziende agricole alimentari e forestali destinate all'intero processo produttivo (commercio elettronico e altri servizi elettronici innovativi), del turismo rurale (sviluppo di contenuti elettronici)

3.2.29. 4.2.4 Migliorare l'offerta di formazione informazione e consulenza alle imprese

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il tasso di scolarizzazione degli occupati è una nota dolente del settore agricolo (il 77% circa degli occupati ha un titolo pari o inferiore alla scuola media di primo grado, gli occupati laureati non arrivano al 5%); bassa è anche l'incidenza di capi azienda con laurea o diploma universitario ad indirizzo agrario (0,9%), diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario (2,4%) e diploma di qualifica ad indirizzo agrario (0,8%). Nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni riguardo la partecipazione alla formazione/informazione (F1) la carenza di manodopera specializzata e di capacità manageriali (D5 e D6) non favoriscono il trasferimento di conoscenze in diversi comparti e la capacità di scelta degli investimenti e innovazioni adeguate ai sistemi aziendali.

Potenziare la qualità dei servizi di consulenza alle imprese calibrati sulle esigenze dei destinatari. Nello specifico occorre:

- stimolare la domanda di trasferimento di conoscenze;
- ridefinire e aggiornare i contenuti in un'ottica di orientamento più mirato alla gestione professionale, alla diffusione dell'innovazione e allo sviluppo di conoscenze relativamente ai settori e alle competenze (uso degli strumenti informatici e TIC, gestione ambientale, managerialità e gestione d'impresa, diversificazione dei processi, dei prodotti, dei servizi anche sociali);
- accrescere la percezione e la capacità di valutazione dell'efficacia degli interventi riguardanti l'innovazione;
- migliorare le conoscenze necessarie al funzionamento delle strutture amministrative regionali in tutti gli ambiti relativi all'attuazione del programma, attraverso strumenti di formazione permanente.

3.2.30. 4.2.5 Rafforzare la conoscenza a supporto della competitività, l'innovazione e la sostenibilità ambientale

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La perdita di competitività dei modelli agricoli tradizionali e di aggravamento della forbice costi-ricavi, ha spinto verso l'abbandono dei pascoli meno favorevoli, reso poco redditizia la gestione delle colture legnose agrarie e la coltivazione dei seminativi poveri (D15). I problemi di degrado e abbandono dell'attività (M4 e M5) sono accentuati dai cambiamenti climatici (M9), con rilevanti effetti sulla qualità dell'ambiente e la biodiversità; la loro conservazione dipende dall'identificazione e adozione di soluzioni tecnico-economiche appropriate e sostenibili.

Stimolare e rafforzare conoscenza e competenze sull'adozione d'innovazioni nel settore agricolo e silvicolo, una maggiore conoscenza dei mezzi di produzione, delle pratiche, delle strategie aziendali, degli strumenti tecnologici e finanziari e dei metodi più compatibili e adatti alle condizioni agronomiche locali.

Migliorare il grado di conoscenza in materia d'innovazione ambientale e di uso più efficiente delle risorse, della qualità e sicurezza alimentare, dei sistemi di qualità e benessere animale, dell'educazione al consumo consapevole.

3.2.31. 4.2.6 Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'agricoltura sarda è prevalentemente estensiva e a basso impatto ambientale (F7), ma la PLV aziendale è inferiore a quella nazionale, seppure con costi variabili (diretti) inferiori alla media, il Prodotto netto e il Reddito netto risultano, rispettivamente, più bassi del 23% e del 15% alla media nazionale; i numerosi punti di debolezza dell'agricoltura emersi dall'analisi SWOT (D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20) vanno affrontati con maggiore decisione tenendo conto delle dinamiche di mercato (O5) e del peculiare valore economico-sociale e ambientale dell'agricoltura (F6).

Promuovere un'evoluzione competitiva e sostenibile dell'agricoltura sarda, attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali, l'adozione d'innovazioni, l'adeguamento dei mezzi e degli strumenti di produzione più compatibili alle condizioni agronomiche locali e mirati all'abbattimento dei costi di produzione e al minore impatto ambientale.

Sostenere l'ammodernamento del settore agricolo intervenendo su costi di produzione, produttività e occupazione, favorendo:

- l'introduzione di sistemi di qualità, sistemi innovativi, migliorando le prestazioni, la sostenibilità globale, la sicurezza sul lavoro e la competitività, la realizzazione di progetti di filiera;
- l'introduzione d'innovazione di prodotto, rispondendo alle richieste del mercato in termini di qualità, servizi e diversificazione nonché informazione e promozione dell'offerta, anche in forma aggregata.

Favorire investimenti per accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali anche attraverso la trasformazione, la mobilitazione e la commercializzazione.

Promuovere interventi di ricomposizione fondiaria (permuta, ampliamenti e accorpamenti) per affrontare i problemi strutturali (polverizzazione e frammentazione) anche a favore dello sviluppo di nuove aziende agricole con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura.

3.2.32. 4.2.7 Migliorare la capacità progettuale e l'implementazione degli interventi innovativi

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi SWOT evidenzia carenze nel capitale umano e nell'erogazione degli aiuti pubblici (D5, D6) che non hanno favorito le imprese nella progettazione d'investimenti innovativi e adeguati alle condizioni locali (D3).

Garantire il sostegno alla progettazione guidata dal basso (bottom up) e il ruolo centrale svolto dai privati (nello specifico aziende agricole alimentari e forestali, in primis quelle guidate da giovani, maggiormente in grado d'innalzare il livello generale di conoscenza e innovazione e quindi di accrescere il valore dell'intero sistema rurale regionale) nell'orientamento, identificazione e implementazione degli interventi innovativi.

Investire nella formazione di tutte quelle figure professionali idonee a favorire/supportare i processi di cambiamento e la promozione dell'innovazione a livello locale, di distretto, regionale o di sistema: tecnici della consulenza; promotori gestori e animatori di progetti sul territorio, anche in un'ottica di sviluppo locale di tipo partecipativo; manager temporanei, manager di rete, facilitatori dell'innovazione, valutatori di progetto, ecc.; funzionari delle strutture tecnico-amministrative a livello centrale e periferico coinvolti nell'attuazione del PSR.

3.2.33. 4.2.8 Rafforzare la conoscenza, la diversificazione delle attività e lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'agricoltura in Sardegna svolge un'azione di presidio del patrimonio ambientale, storico e culturale delle zone rurali (F6, F7, F8, F9). La funzione di presidio svolta dagli agricoltori potrebbe costituire un'importante opportunità di sviluppo (O7, O26), contribuendo alla riduzione della pesante situazione di disoccupazione e povertà delle famiglie (D46, D47, D48). Tale funzione, tuttavia, non riesce a essere valorizzata dalle aziende agricole e dalle politiche anche per carenze infrastrutturali, incapacità professionali e finanziarie (D19 e D20).

Stimolare e rafforzare conoscenza e competenze e promuovere la diversificazione delle attività primarie e silvicole, introducendo nuove attività prodotti e servizi e rafforzando la partecipazione di partner anche non agricoli nelle zone rurali finalizzata a:

- lo sviluppo di mercati (locali, di nicchia, ecc.) legati ai flussi turistici e la valorizzazione multifunzionale delle risorse agricole e forestali;
- la creazione e lo sviluppo di microimprese e di nuovi modelli imprenditoriali nelle aree rurali (turistici, ambientali, didattici, di assistenza alla persona, ecc.) anche al fine di promuovere opportunità per le donne e l'uguaglianza di genere.

3.2.34. 4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La polverizzazione e la scarsa aggregazione incidono negativamente sui costi di produzione (D15, D16). Le produzioni regionali sono contraddistinte da qualità (F10, F11, F12, F13, F15, F16, F17, F18) ma con strategie di marketing e innovazione insufficienti (D23) solo in alcuni comparti l'offerta è ben organizzata

(F14). Sono necessari interventi per migliorare la penetrazione sui mercati e l'aggregazione delle imprese in strutture dotate di strumenti gestionali efficaci.

Rafforzare conoscenza, competenze e innovazioni anche organizzative funzionali al potenziamento delle filiere e alla competitività. Garantire maggiore coordinamento tra strutture di ricerca, divulgazione e assistenza tecnica in relazione alle filiere.

Favorire investimenti innovativi per la logistica, le strutture di raccolta e prima lavorazione dei prodotti, differenziazione e sviluppo di nuovi prodotti, processi e forme di commercializzazione.

Concentrare l'offerta, stimolare lo sviluppo di associazioni e organizzazioni di produttori, la creazione di network tra filiere di qualità, la partecipazione a sistemi di qualità, tracciabilità e benessere animale.

Strategie di marketing (anche integrate con turismo, artigianato, ecc.) su sistemi di qualità prodotti identitari, internazionalizzazione delle produzioni di qualità.

Semplificazione / integrazione dei disciplinari delle produzioni di qualità.

Promuovere la diffusione di strumenti di gestione del rischio, stabilizzazione del reddito e governo delle crisi di mercato. Gli interventi di copertura dal rischio potranno facilitare anche l'accesso al credito delle imprese agricole, in quanto si tratta di forme di tutela in grado di incidere positivamente sulle garanzie offerte e sulla valutazione del merito creditizio delle imprese agricole.

Stimolare e rafforzare conoscenza e innovazioni funzionali a promuovere l'accesso agli strumenti di gestione del rischio e a individuare le forme più idonee ai diversi contesti.

4. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

4.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR, in linea con la strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuove uno sviluppo competitivo, coerente con l'identità e le peculiarità della Sardegna, finalizzato alla qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e sostenibile dal punto di vista climatico, ambientale, etico e sociale, contribuendo alla realizzazione dei tre obiettivi generali e delle sei priorità dello sviluppo rurale.

Per il conseguimento dei tre obiettivi generali (a) stimolare la competitività del settore agricolo, (b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, (c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, il PSR attiva tutte le sei priorità dello sviluppo rurale, tra cui la priorità 1 che fornendo conoscenze e promuovendo l'innovazione su aspetti concernenti le altre priorità dello sviluppo rurale, contribuisce in misura trasversale alla realizzazione dei tre suddetti obiettivi generali.

Le priorità dello sviluppo rurale sono declinate in focus area; la selezione delle focus area da affrontare con il programma è basata sui fabbisogni d'intervento individuati, nell'ambito della strategia attuale del programma, in base alle evidenze dell'analisi SWOT e dei fabbisogni già individuati nel programma, contestualizzati anche a seguito della Pandemia da Covid 19 e dopo aver consultato il Partenariato in sede di Comitato di Sorveglianza.

Il percorso metodologico adottato dalla Regione, secondo le indicazioni del documento di lavoro della CE "Linee guida per la programmazione strategica per il periodo 2014-2020" (def. 04.03.2014), ha portato, attraverso la consultazione del partenariato e con l'accompagnamento della Valutazione ex ante e della procedura di VAS, alla definizione dell'analisi SWOT e dei fabbisogni (fase 1), alla proposta di strategia, compresa la fissazione dei target (obiettivi quantificati sulla base degli indicatori di contesto) e l'individuazione delle misure, sottomisure e tipi d'intervento (fase 2) e infine alla proposta di PSR (fase 3).

La Strategia Europa 2020 interviene in cinque aree strategiche per le quali sono stati fissati gli obiettivi da raggiungere entro il 2020. Per l'Italia: *occupazione*: il 67-69% della popolazione tra 20 e 64 anni dovrà avere un'occupazione; *innovazione*: l'1,53% del PIL dovrà essere investito in Ricerca e Sviluppo; *cambiamento climatico ed energia*: riduzione del 13% delle emissioni dei gas serra, riduzione dei consumi di energia 27,90 Mtep, 17% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili; *istruzione*: abbandono prematuro degli studi inferiore al 15-16% e completamento degli studi universitari della popolazione tra i 30 e i 34 anni dovrà essere almeno il 26-27%; *povertà ed emarginazione*: superamento del rischio di povertà o di esclusione per almeno 2,2 milioni di persone.

Nella definizione della strategia sono state considerate le esigenze prioritarie da affrontare con il PSR e la loro coerenza con l'Accordo di Partenariato (di seguito AP) e la strategia Europa 2020. In tale ottica, il contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020 riguarda principalmente l'innovazione e i cambiamenti climatici, che sono obiettivi trasversali del PSR, l'occupazione soprattutto dei giovani e la riduzione del rischio di esclusione sociale della popolazione rurale contribuendo, attraverso la priorità 6, a

migliorare la diffusione dei servizi nelle zone rurali in condizione di deprivazione materiale e malessere demografico.

Nel 2017, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che hanno gravemente colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, ha approvato uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori danneggiati dagli eventi sismici.

L'Intesa sancisce che gli importi finanziari assegnati per le annualità 2018, 2019 e 2020 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni colpite dal sisma e del PSRN) sono decurtate del 3% della quota FEASR, mentre il PSRN è decurtato di una quota pari al 6% della quota FEASR, per un importo complessivo FEASR pari a € 131.637.484 ossia € 300.000.000 di Spesa pubblica.

L'effetto di tale decurtazione, sul PSR Sardegna, comporta lo storno di complessivi 8.110.000 euro di quota FEASR. Tale taglio non comporta variazioni nella strategia e negli obiettivi del programma definiti ad inizio programmazione.

Estensione PSR 2014-2022

L'integrazione delle risorse FEASR per gli anni 2021 e 2022, prevista dall'articolo 58 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220, è stata prevista tenendo conto dei fabbisogni individuati per il periodo 2014-2020 che, per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, sono ancora presenti ed in alcuni casi si presentano acuitizzati. La debolezza economica della Sardegna evidenzia la necessità di migliorare la redditività delle aziende agricole per accompagnarle nell'uscita dalla crisi dovuta dalla pandemia in un'ottica moltiplicatore a livello occupazionale e di crescita economica (focus area 2A), con particolare riferimento per i giovani che vogliono insediarsi in agricoltura (focus area 2B), migliorare le performance degli allevamenti, nonché il benessere degli animali inteso come sintesi di salubrità e sostenibilità ambientale e il sostegno a investimenti nelle strutture di trasformazione e commercializzazione (focus area 3A). Assicurare il sostegno per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati dagli eventi calamitosi che, per effetto dei cambiamenti climatici, si presentano con sempre maggiore frequenza (focus area 3B) e le condizioni specifiche previste dall'impiego delle risorse. In particolare l'obbligo di assicurare agli obiettivi ambientali (articolo 59(6) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) almeno la stessa percentuale di risorse dell'attuale programma, prevedendo anche nuovi impegni triennali per le misure agroclimatiche ambientali e per il biologico (Priorità 4) e che almeno il 5,56% delle risorse aggiuntive "ordinarie" FEASR al PSR siano destinate al LEADER e allo sviluppo locale di tipo partecipativo (Priorità 6).

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI)

Al fine di affrontare l'impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali il regolamento (UE) n.1305/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede che, in applicazione del regolamento (UE) 2020/2094 del 14 dicembre 2020, siano messe a disposizione per gli anni 2021 e 2022 risorse aggiuntive per finanziare misure a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che aprano la strada ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e con le ambizioni stabilite nel Green Deal europeo. Le risorse aggiuntive provenienti dall'EURI, pari complessivamente a € 62.231.538,87, sono soggette a condizioni specifiche di utilizzo e monitoraggio, nell'ottica di integrazione e complementarietà con le

risorse ordinarie, si propone di concentrare tali risorse su misure particolarmente efficaci per una agricoltura innovativa e a basso impatto ambientale (Precision farming) (SM4.1), per il ricambio generazionale (SM6.1) e sui pagamenti agro-climatico-ambientali (M10.1).

Di seguito, per ogni Priorità dello sviluppo rurale e Focus area, sono riportati i target fissati (Tabella 5.4) e i fabbisogni, la cui importanza (alta, media, bassa) è stata valutata rispetto all'analisi SWOT, e verificata la coerenza con l'AP.

Priorità 1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

La Focus area 1A, trasversale alle azioni di trasferimento della conoscenza e innovazione, consente di affrontare i gravi problemi evidenziati dalla SWOT di perdita di competitività dei modelli agricoli tradizionali, abbandono delle attività e i forti rischi ambientali legati alla vulnerabilità del territorio e ai cambiamenti climatici. Il valore target della Focus area 1A è pari al 1,71% di spesa pubblica totale del PSR (T1) per rispondere ai fabbisogni di conoscenza e innovazione attraverso le Misure 1, 2 e 16.

In tale prospettiva, è necessario il rafforzamento delle azioni di cooperazione e trasferimento di conoscenza in materia d'innovazione a supporto dell'adozione di soluzioni tecnico-economiche appropriate e sostenibili al contesto locale (fabbisogno 4.2.5).

Le carenze evidenziate dall'analisi SWOT sull'efficacia degli strumenti utilizzati in passato, implicano azioni di dettaglio (fabbisogni 4.2.1 e 4.2.2) riferibili a esigenze di miglioramento della governance, il cui soddisfacimento, funzionale all'efficacia del programma, comprende anche attività di assistenza tecnica (di cui all'articolo 59 del reg. UE n. 1303/2013) finalizzate al miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa, coerenti con gli indirizzi dell'AP definiti nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 11 – Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente.

La necessità di migliorare la comunicazione e le relazioni tra imprese e tra queste e pubblica amministrazione riducendo le distanze e favorendo gli scambi attraverso le TIC (fabbisogno 4.2.3) deriva anche dalla peculiare situazione di dispersione territoriale delle imprese e della popolazione rurale. La SWOT evidenzia anche i bassi livelli di scolarizzazione degli occupati e dei capi azienda, che non favoriscono il trasferimento di conoscenze in diversi comparti e la capacità di scelta degli investimenti e innovazioni adeguate ai sistemi aziendali, nonché da livelli di competenze tecniche dei consulenti che necessitano di aggiornamento continuo per garantire un servizio qualitativamente adeguato (fabbisogno 4.2.4).

Gli elementi dell'analisi SWOT sottolineano come la polverizzazione aziendale e la bassa propensione all'innovazione collaborativa ostacola sia lo sviluppo competitivo del settore agro-alimentare e forestale, sia la capacità di fornire risposte adeguate alla situazione ambientale della regione. La strategia (Focus area 1B) pone come strumento chiave per affrontare tali aspetti la Misura 16 Cooperazione che attraverso le sottomisure programmate promuove i progetti di filiera, l'innovazione nel settore agro-alimentare e forestale, la migliore gestione forestale e lo sviluppo di altre attività di diversificazione, al contempo è necessario stimolare la cooperazione per rafforzare le conoscenze e le competenze sui metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità e delle altre risorse naturali.

Il valore target della Focus area 1B (T2) è fissato in n. 77 operazioni di cooperazione sovvenzionate con la misura cooperazione (di cui almeno n. 6 GO PEI).

I Gruppi operativi del PEI contribuiranno a costruire un settore primario più competitivo e sostenibile, che garantisca in particolare una migliore ripartizione del valore aggiunto lungo la catena alimentare e un uso efficiente delle risorse naturali. Le tematiche prioritarie sono individuate nella qualità e competitività delle filiere produttive regionali, la protezione e gestione del suolo, l'adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici e la caratterizzazione e produzione delle risorse genetiche in ambito locale. Il valore target è fissato in numero di interventi di cooperazione (Misura 16) compresi i Gruppi operativi del PEI.

La declinazione delle tematiche è coerente con le specifiche esigenze individuate in via prioritaria per la ricerca e l'innovazione nei settori agricolo, agro-industriale e forestale dall'AP (OT1).

La trasversalità della Priorità 1 emerge anche dai fabbisogni direttamente correlati alle altre priorità dello sviluppo rurale, in cui si evidenzia la necessità di azioni di accompagnamento per il trasferimento della conoscenza e diffusione dell'innovazione, funzionali all'adozione di metodi e interventi riguardanti l'ambiente e lo sviluppo socio-economico dei settori agricolo e forestale e delle aree rurali.

Le esigenze formative nel settore agricolo e forestale nella Regione Sardegna sono soddisfatte tramite il PO FSE. Nello specifico, il fabbisogno 4.2.7 richiede anche l'alta formazione di figure professionali idonee a supportare i processi di cambiamento e innovazione.

L'indicatore comune della focus area 1C non è pertinente. Per tale focus area è definito l'indicatore target specifico regionale: Numero totale di partecipanti alle azioni di informazione (Sottomisura 1.2).

L'indicatore target specifico regionale è quantificato in n. 9.000 partecipanti alle azioni di informazione.

Priorità 2 Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Dall'analisi SWOT emerge forte l'esigenza di migliorare la redditività delle aziende agricole, salvaguardando nello stesso tempo le caratteristiche di sostenibilità ambientale dell'agricoltura sarda (fabbisogno 4.2.6). Il miglioramento delle prestazioni e della redditività delle imprese (Focus area 2A) è fissato in 3,08% di aziende agricole sostenute dalla Misura 4 sul totale delle aziende agricole (T4). Sulla base dell'analisi SWOT, è stata individuata in termini di produzione standard (PS) la soglia minima (15.000 euro) di accesso alla sottomisura 4.1. Le modalità di attivazione degli interventi privilegiano gli investimenti integrati proposti dai giovani agricoltori nell'ambito del "Pacchetto giovani", gli investimenti collettivi nell'ambito dei progetti di filiera e gli investimenti innovativi in particolare per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa.

La debolezza economica della Sardegna unita al rischio di dismissione in agricoltura e all'insufficiente ricambio generazionale, evidenziano inoltre l'esigenza di favorire l'insediamento di giovani agricoltori (focus area 2B) affrontando contestualmente anche i problemi strutturali delle aziende agricole (Pacchetto giovani). Il target è fissato in 4,09% di aziende agricole in cui i giovani agricoltori sono insediati, rispetto al totale delle aziende. Sulla base dell'analisi SWOT, sono state individuate in termini di produzione standard (PS) le soglie minime (15.000 euro) e massime (200.000 euro) di accesso alla sottomisura 6.1. Come previsto dall'AP (OT3) le azioni in favore dei giovani possono essere integrate nel "Pacchetto

giovani”, con lo scopo di offrire opportunità di combinare diverse misure nell’ambito di un piano aziendale.

La valutazione dei fabbisogni ha evidenziato anche l’importante ruolo nella conservazione del patrimonio ambientale e culturale, funzione che necessita di essere adeguatamente valorizzata attraverso la diversificazione delle attività e la valorizzazione multifunzionale delle risorse agricole (fabbisogno 4.2.8) e forestali (fabbisogno 4.2.20). In coerenza con l’AP (OT3), il sostegno per la diversificazione delle attività agricole sarà concentrato nelle aree C e D in percentuale superiore al peso che queste aree hanno in termini di popolazione residente sulla popolazione regionale.

Il soddisfacimento dei fabbisogni richiede anche azioni di trasferimento della conoscenza finalizzate all’adozione d’innovazioni e investimenti coerenti con le specifiche condizioni aziendali e agronomiche locali, connesse alla diversificazione delle attività aziendali e correlate alle esigenze di ricambio generazionale.

Priorità 3 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

L’analisi SWOT mette in evidenza come la struttura produttiva regionale polverizzata e la scarsa aggregazione incidono negativamente sulla competitività dei sistemi produttivi, nonostante alcune produzioni regionali siano contraddistinte da qualità e presenza sui mercati internazionali. Tali motivi giustificano l’esigenza di maggiore concentrazione dell’offerta, l’adozione d’innovazioni e interventi finalizzati alla qualità, la differenziazione, la promozione e l’internazionalizzazione commerciale delle produzioni (fabbisogno 4.2.9). I fabbisogni evidenziano carenze specifiche emerse dall’analisi SWOT per le principali filiere regionali e la necessità di migliorare la competitività attraverso una migliore organizzazione delle relazioni tra i produttori, investimenti di ammodernamento e razionalizzazione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione, l’adeguamento dei sistemi di produzione e dei metodi di allevamento alle crescenti esigenze etico-sociali, la differenziazione dei prodotti e la loro internazionalizzazione.

In coerenza con l’AP (OT3), è strategico incentivare le integrazioni di filiera, sia orizzontali tra agricoltori, con percorsi di qualificazione e certificazione delle produzioni, sia verticali, tra soggetti della filiera per migliorare l’efficienza logistica e distributiva. La frammentazione delle filiere foraggere e zootecniche, i costi di produzione elevati e i problemi sanitari incidono pesantemente sulla redditività degli allevamenti; i sistemi gestionali di allevamento presentano carenze su cui è necessario intervenire per migliorare il benessere animale; i principali comparti zootecnici interessati sono l’ovino, il caprino, il bovino da carne, il bovino da latte e il suino (fabbisogno 4.2.11).

Il sistema tradizionale di produzione zootecnica (prevalentemente estensivo) è strategico per la Sardegna, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, perchè riesce a utilizzare e mantenere i pascoli magri e arborati, che rappresentano il 60% della SAU e che non è possibile utilizzare in altro modo, e dal punto di vista socio-economico, rappresentando in molti territori la principale forma di occupazione e sostentamento delle famiglie rurali. Per valorizzare questo sistema è necessario puntare a migliorare anche il benessere animale, come sottolineato dall’AP (OT3) che lo colloca tra i criteri per il sostegno all’evoluzione strutturale e organizzativa per la competitività delle singole imprese dell’agricoltura.

In tale ottica, sulla base dell'esperienza maturata nella passata programmazione, la Misura 14 (Benessere animale) è stata programmata ed estesa ai principali comparti zootecnici regionali (ovi-caprino, bovino da latte, bovino da carne, suino), anche nella prospettiva di costruire un "sistema del benessere animale".

La filiera ortofrutticola (fabbisogno 4.2.13), nonostante le produzioni con quote di mercato importanti e/o di qualità, è soggetta a un continuo calo di competitività per scelte varietali inadeguate, aumento dei costi, maggiore concorrenza internazionale, accentuarsi dei rischi ambientali e ritardi nell'adozione d'innovazioni. Sulla filiera cerealicola (fabbisogno 4.2.13) incide particolarmente la bassa resa produttiva, la mancanza di forme di coordinamento che determina un'insufficiente omogeneità e riduzione della qualità delle partite commerciali. La filiera vitivinicola (fabbisogno 4.2.16) è caratterizzata dalla presenza di produzioni di qualità medio - alta ma anche da consistenti livelli di frammentazione delle denominazioni e insufficiente attività di comunicazione e promozione. La filiera olivicola (fabbisogno 4.2.18) presenta ottimi livelli di qualità, ma bassa resa produttiva, costi elevati e alternanza di produzione.

Il target (T6) fissato per la focus area 3A comprende le aziende che partecipano a sistemi di qualità, organizzazioni di produttori, mercati locali e filiere corte (1,73%). Inoltre, per la focus area 3A) è definito l'indicatore target specifico regionale: Percentuale di aziende agricole regionali che fruiscono di un sostegno per il benessere degli animali (Misura 14). Il valore dell'indicatore target specifico regionale è pari a 18,02% (n. 10.960 aziende su 60.810 aziende agricole regionali).

Le carenze imprenditoriali e gestionali emerse dall'analisi SWOT indicano la necessità di azioni di accompagnamento dedicate allo sviluppo delle capacità manageriali e organizzative, di progettazione di filiera, innovazione e valutazione degli investimenti, marketing, qualità e differenziazione delle produzioni, internazionalizzazione delle imprese, ecc. Per migliorare l'adesione alla Misura 14, gli allevatori saranno supportati anche con interventi di informazione e assistenza tecnica.

La diffusione di strumenti di gestione del rischio finalizzati alla protezione delle produzioni, stabilizzazione del reddito, governo delle crisi di mercato (fabbisogno 4.2.9) è soddisfatta dalla misura nazionale. La gestione dei rischi però non può prescindere da investimenti, realizzati anche secondo un approccio collettivo, adeguati alle condizioni locali, finalizzati a ridurre le conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici particolarmente accentuate negli ultimi anni (fabbisogno 4.2.25). In coerenza con l'AP (OT3), a integrazione della misura nazionale, sono state previste misure di prevenzione e interventi di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici. Il target T7 (0,14%) per la focus area 3B è stato valutato considerando solo le aziende agricole regionali che partecipano a interventi per la prevenzione del rischio (sottomisura 5.1).

Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

L'analisi SWOT ha evidenziato il notevole patrimonio di biodiversità e di habitat e la necessità di promuovere i sistemi agricoli e forestali che svolgono un ruolo positivo di salvaguardia della biodiversità (fabbisogno 4.2.22). L'esigenza, coerente con le strategie di conservazione adottate a livello regionale, comprese le strategie di conservazione indicate nel "Quadro di azioni prioritarie per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000" (PAF) (DGR n. 22/4 del 17.06.2014), è di concentrare le azioni finalizzate alla focus area 4A, sulla salvaguardia delle foreste e degli habitat dipendenti dall'agricoltura, sull'agro-biodiversità e sulla gestione sostenibile delle aziende agro-pastorali al fine di evitarne l'abbandono. Le azioni previste dal PAF comprendono la salvaguardia dell'habitat della Gallina prataiola (AF02) e azioni finalizzate a evitare lo spopolamento delle aree rurali e l'abbandono delle pratiche agricole estensive (AF06). Il target è quantificato nel 48,03% di superfici agricole (T9) oggetto di

contratti di gestione finalizzati alla biodiversità. Considerando invece solo la SAU interessata dalla Misura 10 (tipi d'intervento 10.1.3 e 10.1.4) e dalla Misura 11, il valore target T9 è pari al 16,47% della SAU regionale.

La strategia comprende anche interventi finalizzati alla salvaguardia degli habitat forestali. Il target (T8) è quantificato nello 0,4% di superficie forestale e altra superficie boschiva interessata da impegni finalizzati alla biodiversità.

La situazione di grave vulnerabilità delle superfici agricole, accentuata dai cambiamenti climatici, richiede (fabbisogno 4.2.23) azioni di preservazione delle funzioni ecologiche e produttive e metodi di coltivazione funzionali alla migliore gestione e conservazione del suolo (focus area 4C). Tale esigenza è inclusa anche tra gli interventi che si oppongono al rischio di desertificazione (fabbisogno 4.2.24). Il target è stato quantificato nel 19,06% di superfici agricole (T12) e nello 0,40% di superficie forestale e altra superficie boschiva (T13), oggetto di contratti finalizzati a migliorare la gestione del suolo.

La pianificazione regionale in materia di acque, in applicazione delle direttive comunitarie (Direttiva 2000/60/CE), richiede interventi sia di natura qualitativa che quantitativa. L'analisi SWOT, riportando le valutazioni effettuate nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di gestione del bacino idrografico della Sardegna, da completare entro il 22/12/2015, ha evidenziato tra le principali fonti d'inquinamento di origine diffusa le attività di coltivazione intensive e l'esigenza di adozione di pratiche finalizzate alla preservazione e miglioramento della qualità dei corpi idrici (fabbisogno 4.2.27) (focus area 4B). Il target è stato quantificato nel 14,61% di superfici agricole (T10) oggetto di contratti di gestione finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua.

L'agricoltura biologica (Misura 11) contribuisce trasversalmente alle focus area della priorità 4.

I fabbisogni correlati alla priorità 4, richiedono anche di rafforzare la sensibilità e i livelli di conoscenza per una gestione sostenibile delle aziende agro-pastorali a tutela e valorizzazione della biodiversità, l'adozione di sistemi e pratiche ecocompatibili per la conservazione del suolo e il minore utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.

Priorità 5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

La priorità affronta gli aspetti connessi all'uso efficiente dell'acqua (focus area 5A), l'uso efficiente dell'energia (focus area 5B), l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia rinnovabile (focus area 5C), la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (focus area 5D) e la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (focus area 5E).

L'uso efficiente dell'acqua (focus area 5A) richiede interventi finalizzati al contenimento dei prelievi e a migliorare l'efficienza delle infrastrutture irrigue (fabbisogno 4.2.27). Il target per la focus area 5A è fissato nel 2,38% (1.50025 ettari) di superfici irrigue cui si applicano attraverso il PSR sistemi d'irrigazione più efficienti (T14). In Sardegna per l'irrigazione sono utilizzate le acque immagazzinate e regolate da 34 invasi artificiali. Il fabbisogno regionale sarà soddisfatto principalmente attraverso il PSRN che finanzia investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile, con l'esclusione dei bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. L'AP (OT5) prevede anche, nelle aree dove è maggiore il rischio di salinizzazione delle falde, investimenti per evitare l'eccessivo sfruttamento delle stesse e favorire la diversificazione dell'approvvigionamento irriguo.

Il target della focus area 5B non è quantificato in quanto non sono previsti tipi di intervento specifici per l'efficienza energetica nell'agricoltura e nell'industria alimentare. Interventi per il risparmio energetico sono compresi nelle sottomisure 4.1 e 4.2 a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e nella sottomisura 1.2 azioni d'informazione (fabbisogno 4.2.28), contribuendo attraverso interventi di mitigazione anche alla priorità trasversale cambiamenti climatici.

Per la focus area 5C, il target (T16) è fissato in totale d'investimenti per lo stoccaggio e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, compresi gli investimenti nelle infrastrutture su piccola scala (€ 7.500.000). I nodi infrastrutturali della rete elettrica evidenziati dalla SWOT limitano la possibilità di realizzazione di nuovi impianti FER di media e alta potenza energetica. Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fabbisogno 4.2.29) sono previsti nelle aziende agricole, silvicole e di trasformazione prevalentemente per l'autoconsumo. Il target della focus area 5C è stato quantificato considerando solamente la sottomisura 7.2 che riguarda i comuni rurali, le altre sottomisure d'investimento (4.1, 4.2, 6.4) possono contribuire all'obiettivo trasversale di mitigazione dei cambiamenti climatici finanziando impianti FER per l'autoconsumo e commisurati ai consumi aziendali.

In conformità all'AP (OT 4) la produzione di energia sarà sostenuta attraverso lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie, in conformità con i criteri di sostenibilità secondo il dettato della Direttiva CE 2009/28, attuata con il Decreto Legge del n. 28 del 3 marzo 2011 e successive modifiche, e secondo le raccomandazioni della Commissione COM/2010/11 sulla "sostenibilità delle biomasse solide e gassose per la produzione di elettricità e calore". Il PSR esclude qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (focus area 5D) è un obiettivo strategico perseguito dalla Regione, in particolare attraverso la riduzione dell'uso dei fertilizzanti (tipo d'intervento 10.1.2 Produzione integrata 0,75% della SAU regionale e misura 11 Agricoltura biologica 13,87% della SAU regionale) e la migliore gestione delle deiezioni e degli allevamenti. Il target della focus area 5D non è quantificato, la produzione integrata e l'agricoltura biologica riducendo l'uso dei fertilizzanti e il benessere animale migliorando la gestione degli allevamenti contribuiscono all'obiettivo trasversale di riduzione dei gas serra (fabbisogno 4.2.30). Riguardo la conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (focus area 5E), è necessario preservare le caratteristiche fisico chimiche e biologiche dei suoli agricoli e dei soprassuoli forestali (fabbisogno 4.2.25). Il target (T19) è quantificato nello 0,34% della superficie agricola e forestale (0,70% della SAU totale) considerando le superfici agricole afforestate nelle precedenti programmazioni e in mantenimento in questa programmazione (sottomisura 8.1 in trascinamento); alla focus area contribuiscono anche gli interventi di riduzione del rischio d'incendi (sottomisura 8.3).

In coerenza con l'AP (OT4), la riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed inquinanti e il sequestro di carbonio in agricoltura sono sostenuti anche con le misure agro-climatico-ambientali che contribuiscono all'obiettivo trasversale sui cambiamenti climatici, incentivando tecniche agricole quali rotazione delle leguminose, inerbimenti controllati, pratiche zero tillage e minimum tillage, uso razionale di concimi e fitofarmaci, meno impattanti sulle emissioni e sui fenomeni di mineralizzazione della sostanza organica del suolo e denitrificazione e capaci di determinare un incremento dell'accumulo di carbonio organico del terreno. L'AP inoltre, per ciò che riguarda la riduzione delle emissioni zootecniche, raccomanda sia il supporto agli investimenti sia pratiche zootecniche e agronomiche a basso impatto.

In Sardegna, il sistema benessere animale promuove pratiche zootecniche di gestione dell'allevamento con lettiera e produzione di letame. Il letame, grazie alla lenta cessione dell'azoto, alla sua azione di

miglioramento della struttura del suolo, della capacità di campo e della capacità di scambio, riduce il rischio di rilascio di sostanze azotate. Le linee guida delle Nazioni Unite (UNITED NATIONS. ECE 2007. Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia) evidenziano come i sistemi di allevamento a lettiera di paglia emettono meno ammoniaca rispetto ai sistemi basati sul liquame e che la riduzione totale delle emissioni può essere del 30% o anche superiore.

Gli aspetti connessi alla priorità 5 e ai cambiamenti climatici sono affrontati anche attraverso azioni di trasferimento della conoscenza e innovazione, cooperazione per la ricerca e sperimentazione di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra e di ammoniaca dall'agricoltura (fabbisogni 4.2.26 e 4.2.31).

Priorità 6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

L'analisi SWOT sottolinea le gravi condizioni di povertà, esclusione sociale e disoccupazione della popolazione sarda, che incidono pesantemente soprattutto sui giovani, la partecipazione femminile al lavoro e sui soggetti a rischio di esclusione sociale (fabbisogno 4.2.33) e che è possibile affrontare anche in ambito rurale attraverso lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, culturali, ambientali e sociali. Di particolare rilievo anche quanto emerso rispetto alle gravi problematiche legate al degrado delle foreste, in particolare delle sugherete, con l'abbandono colturale e la riduzione della qualità della materia prima e dei processi di trasformazione, che hanno comportato una sostanziale riduzione del numero delle imprese e degli occupati (fabbisogno 4.2.20). Il target (T20) per la focus area 6A è fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati con le Misure 6.2, 6.4 e 8.6. Il target (T23) per la focus area 6B è fissato in n. 499 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati con la Misura 19 (LEADER).

Nell'ambito dell'OT8, l'AP raccomanda una particolare attenzione alla diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali, allo scopo di creare opportunità di occupazione extra-agricola ai componenti delle famiglie rurali e più in generale alla popolazione rurale; le azioni prioritarie comprendono incentivi alla creazione di piccole e medie imprese in attività extra-agricole e di settori e attività basate su innovazioni di prodotto o di processo; le iniziative dovranno privilegiare la creazione di occupazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai giovani, alle donne e a quelle componenti dell'occupazione in uscita da settori e comparti in corso di ristrutturazione e/o crisi. In conformità a tale logica, il PSR contribuisce all'occupazione sostenendo nelle zone rurali sia la nascita d'imprese che operino nei settori di diversificazione chiave ed emergenti dell'economia rurale, condotte soprattutto da giovani con l'intento di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale delle aree rurali, sia il sostegno alle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli e del sughero favorendone la sostenibilità ambientale, economica e l'occupazione.

Come indicato dall'AP, il PSR (FEASR) opererà in maniera complementare ai PO dei Fondi SIE nel supporto all'occupazione nelle aree rurali concentrando il proprio contributo sui finanziamenti per l'avviamento e lo sviluppo delle micro-imprese nelle aree rurali C e D. Il contributo del PSR per l'avvio di piccola imprenditorialità in attività diversificate extra-agricole, sarà rivolto principalmente ai giovani nelle aree rurali e sarà integrato dalle allocazioni finanziarie che il PO FSE mette a disposizione delle politiche attive per il lavoro nelle stesse aree con riferimento agli strumenti di promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità.

L'analisi SWOT ha evidenziato, da un lato, l'uso ancora limitato delle TIC, dipendente anche da carenze conoscitive e scarse competenze soprattutto nelle aziende agricole e, dall'altro, le potenzialità derivanti

dallo sviluppo della banda ultra-larga nella creazione di un ambiente innovativo e di prodotti e servizi TIC a supporto della sostenibilità e della competitività delle zone rurali (fabbisogno 4.2.34), in linea con gli obiettivi della strategia sulla crescita digitale nazionale e gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.

In coerenza con l'AP (OT2), il PSR concorre, assieme al FESR, a garantire nelle aree rurali C e D infrastrutture per il raggiungimento degli obiettivi NGN (Next Generation Networks) di Europa 2020 in coordinamento con gli interventi finanziati con i fondi nazionali e/o regionali. Inoltre, il PSR finanzia l'ultimo miglio, sempre in tali aree - in caso di fallimento di mercato - e a completamento degli investimenti già realizzati nelle aree rurali per le infrastrutture, in linea con gli obiettivi NGN europei. Per la focus area 6C, il target è fissato in % di popolazione che beneficia di infrastrutture/servizi TIC migliorati (T24).

La debole situazione socio-economica giustifica anche l'esigenza di favorire la creazione di reti tra tutti gli attori del territorio (sistema produttivo, sociale, culturale e politico) tale da garantire che i territori siano percepiti come parte di un sistema regionale più ampio attraverso cui valorizzare potenzialità produttive, specificità e competenze reciproche (fabbisogno 4.2.32). Nell'ambito della focus area 6B), la Misura 19 promuove strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER), il target è fissato in % di popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale (T21).

Nell'ambito dell'OT 9, l'AP evidenzia gravi carenze nelle aree rurali, in particolar modo nelle aree C e D, assegnando un ruolo cruciale al sostegno alle infrastrutture e ai servizi di base alla popolazione. In coerenza con l'AP, il PSR interviene nelle aree rurali a sostegno dei servizi di base e delle piccole infrastrutture con la specifica Misura 7 e con il Leader. Gli interventi per i servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e le relative infrastrutture di piccola scala verranno privilegiati nelle aree interne, coincidenti con le aree rurali C e D, con maggiori fabbisogni alla luce dell'analisi condotta a livello regionale.

Le "aree interne"

Le Aree Interne (AI) rappresentano una rilevante opzione strategica nazionale e regionale per la Programmazione 2014-2020, individuata nell'Accordo di Partenariato nella sezione Sfide territoriali, e nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2020.

In ambito regionale, secondo la classificazione DPS/NVIPP sono 315 i comuni che ricadono nelle "aree interne" e, pari al 83,55%, contro il 51,71% a livello nazionale. In aggiunta, occorre considerare la dimensione media dei comuni sardi: 269 comuni, infatti, hanno meno di 3.000 residenti; ben 314 hanno meno di 5.000 abitanti, con densità media ben al di sotto dei valori nazionali (41,9 abitanti nelle aree interne della Sardegna e 73,8 nelle aree interne a livello nazionale).

Scenario di riferimento e lezioni dell'esperienza

In passato, le aree interne sono state luogo privilegiato di sperimentazione di nuove metodologie partecipative *bottom up* e di "buone pratiche", in modo particolare nella stagione della progettazione integrata (POR 2000-2006) e con i PFSL nel POR FESR 2007-2013, oltre che con il PSR e l'approccio Leader. Le sperimentazioni si sono basate su approcci metodologici differenti - *bottom up* puro e *top down* a maglie larghe - e hanno determinato in molti casi la crescita del capitale umano territoriale, oltre che una maggiore propensione e consapevolezza della necessità di creare network territoriali di aggregazione, sia a livello imprenditoriale che nella Pubblica amministrazione. Tuttavia, le politiche di sviluppo locale non sono riuscite ad arginare lo spopolamento delle aree interne.

La strategia

La Regione Sardegna è consapevole che il contrasto attivo dello spopolamento deve comportare un intervento diretto su due macro ambiti: il "mercato" e il "lavoro", interdipendenti e fortemente integrati. Il mercato, ovvero il rilancio della produzione di beni e servizi a livello territoriale (spesso mercati di nicchia), deve essere capace di creare lavoro, affinché la popolazione residente possa vedere soddisfatta la propria domanda di lavoro e, di conseguenza, si inverta la tendenza allo spopolamento. Allo stesso tempo, l'offerta di lavoro a livello territoriale rappresenta una delle condizioni necessarie per incidere positivamente sui saldi migratori. Da un lato, in assenza di lavoro e di servizi di comunità il territorio muore; dall'altro, senza servizi essenziali di "cittadinanza" non ci saranno residenza, offerta di lavoro e la possibilità di costruire un progetto di sviluppo locale.

In tale direzione la Regione Sardegna intende attuare una propria Strategia Regionale Aree Interne (SRAI), in stretta complementarità con la Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI/ITI), basata sul coinvolgimento diretto dei territori e sulla loro capacità di auto-organizzazione e co-pianificazione, con il supporto della Regione, individuando propri *drivers* di sviluppo

L'individuazione dei territori pilota oggetto della SNAI è stato attuato in stretta collaborazione fra il DPS e la Regione. Il processo di selezione delle aree – già completato – ha individuato 2 aree pilota: l'Alta Marmilla, prima area destinataria, e il Gennargentu – Mandrolisai, nella quale la Regione Sardegna intende operare in seconda battuta, anche con il contributo di risorse ordinarie della regione (DGR 6/13 del 2015),

Accanto alla SNAI, l'Amministrazione regionale, come previsto nel Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019, interverrà analogamente su altri territori delle aree interne con una propria Strategia Regionale per le Aree Interne, in una logica di integrazione delle fonti finanziarie, e individuando l'accordo di programma come principale strumento di attuazione. L'Unione dei Comuni o l'aggregazione delle Unioni sarà l'ambito istituzionale di riferimento degli interventi (DGR 9/22, 10.02.2015) e gli ambiti prioritari saranno individuati, oltre che sulla base metodologica definita dalla SNAI e dal DPS, tenendo in considerazione anche i valori dell'IDMS e dell'indicatore sullo stato di malessere demografico (SMD), con una priorità per i comuni in stato di malessere gravissimo, grave e precario.

Con le direttrici strategiche delineate nella DGR n. 9/22 del 10 marzo 2015 ("Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale/SRAI), la Regione intende sostenere progetti di sviluppo locale, da attuare tramite accordo di programma, che si focalizzino sulla tutela ambientale e valorizzazione di valenze culturali e ambientali (OT6), capaci di creare nuova imprenditorialità o consolidare quella esistente, capaci di spezzare il circolo assenza di lavoro/spopolamento (OT 3), con una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute umana (OT 4) all'inclusione digitale (OT 2) e all'inclusione sociale (OT9). I progetti di sviluppo locale (SNAI e SRAI) dovranno mirare al consolidamento dell'attrattività delle AI e al rafforzamento dei flussi turistici

Il PSR contribuirà agli obiettivi assunti per lo sviluppo delle Aree interne selezionate nel quadro della SNAI e della SRAI e che rientrano a pieno titolo nelle aree rurali C e D, in termini di priorità d'investimento, con particolare riguardo agli interventi correlati alla focus area 6A):

- ✓ Sottomisura 6.2) Aiuti all'avviamento per attività imprenditoriali extra agricole nelle zone rurali
- ✓ Sottomisura 6.4 – Tipo d'intervento 6.4.2) Sostegno a investimenti per lo sviluppo di attività extra agricole
- ✓ Sottomisura 16.9) Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
- ✓ Sottomisura 7.4) Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura
- ✓ Sottomisura 7.5) Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastruttura ricreativa, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Parallelamente alla SNAI, l'Amministrazione regionale ha deciso di intervenire analogamente su altri territori, con approccio integrato, per realizzare una Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI), come previsto nel Piano Regionale di Sviluppo, approvato con DGR 41/3 del 2014, caratterizzandosi per l'utilizzo integrato di fondi SIE, del FSC e del bilancio regionale, e individuando l'Investimento Territoriale Integrato (ITI) come principale strumento di attuazione.

La SRAI definisce alcuni piccoli correttivi metodologici per l'individuazione delle aree sulle quali occorre attivare l'approccio territoriale integrato, basati su considerazioni specifiche inerenti la storia e le caratteristiche insediative della nostra regione e l'iter di modifica dell'assetto degli enti locali, attualmente in discussione in Consiglio Regionale. In particolare, l'ambito territoriale all'interno del quale verrà sperimentato l'approccio territoriale sarà l'Unione dei Comuni o l'aggregazione delle Unioni, alla luce della proposta di legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna (DGR 53/17 del 29.12.2014).

Gli ambiti prioritari destinatari della SRAI saranno individuati, oltre che sulla base metodologica definita dalla SNAI e dal DPS, tenendo in considerazione anche i valori dell'IDMS (Indice di deprivazione multipla della Sardegna – Regione Autonoma della Sardegna – CRP, 2013) e l'indicatore sullo stato di malessere demografico (SMD) (Regione Autonoma della Sardegna – CRP, Comuni in estinzione, Gli scenari dello spopolamento in Sardegna - Progetto IDMS-2013), con una priorità per i Comuni in stato di malessere gravissimo, grave e precario.

Obiettivi generali (articolo 4 Regolamento UE n. 1305/2013)	Priorità dello sviluppo rurale (articolo 5 Regolamento UE n. 1305/2013)
a) Stimolare la competitività del settore agricolo	1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2) Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 3) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
b) Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima	1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
c) Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro	1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Obiettivi generali e priorità dello Sviluppo Rurale

Fabbisogni selezionati	Correlazione rispetto alla SWOT	FA 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali	FA 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
4.2.5 Rafforzare la conoscenza a supporto della competitività, l'innovazione e la sostenibilità ambientale	alta	X	
4.2.1 Migliorare la capacità regionale in materia di trasferimento di conoscenze e innovazione	alta	X	
4.2.2 Coordinamento tra tutti gli attori del sistema della conoscenza	alta	X	
4.2.3 Servizi d'informazione per le imprese e la popolazione rurale	alta	X	
4.2.4 Migliorare l'offerta di formazione informazione e consulenza alle imprese	alta	X	
4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici	alta		X
4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca	media		X
4.2.12 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche	media		X
4.2.14 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera ortofrutticola	media		X
4.2.15 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera cerealicola	media		X
4.2.17 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera vitivinicola	media		X
4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione della filiera olivicola	media		X
4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero	media		X

Priorità 1

Fabbisogni selezionati	Correlazione rispetto alla SWOT	FA 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	FA 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
4.2.6 Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura	alta	X	X
4.2.8 Rafforzare la conoscenza, la diversificazione delle attività e lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali	alta	X	X

Priorità 2

Fabbisogni selezionati	Correlazione rispetto alla SWOT	FA 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	FA 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
4.2.11 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche	alta	X	
4.2.13 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere ortofrutticola e cerealicola	alta	X	
4.2.16 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nella filiera vitivinicola	alta	X	
4.2.18 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nella filiera olivicola	alta	X	
4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici	alta		X
4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali	media	X	X

Priorità 3

Fabbisogni selezionati	Correlazione rispetto alla SWOT	FA 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	FA 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	FA 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
4.2.22 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità	alta	X		
4.2.23 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo	alta			X
4.2.24 Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione	alta			X
4.2.27 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche	alta		X	

Priorità 4

Fabbisogni selezionati	Correlazione rispetto alla SWOT	FA 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura	FA 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	FA 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
4.2.27 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche	alta	X		
4.2.29 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili	media		X	
4.2.31 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	media			X

Priorità 5

Fabbisogni selezionati	Correlazione rispetto alla SWOT	FA 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione	FA 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	FA 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali
4.2.33 Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale	alta	X		
4.2.20 Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero	alta	X		
4.2.34 Eliminare del tutto il digital divide nelle zone rurali e favorire l'utilizzo delle TIC	alta			X
4.2.32 Promuovere strategie integrate e partecipate di sviluppo locale	media	X	X	

Priorità 6

4.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

4.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

4.2.1.1. 1A) *Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali*

4.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'analisi ha evidenziato fabbisogni di trasferimento delle conoscenze che richiedono percorsi di crescita improntati sulla sinergia e integrazione della componente ambientale con quella sociale ed economica (fabbisogni 4.2.5 e 4.2.3).

Le tematiche affrontate dalla **sottomisura 1.2** sono destinate a gruppi obiettivo indicativi dei destinatari e riguarderanno: cambiamenti climatici; impegni agro-climatico-ambientali; tecniche di gestione e risanamento forestale; economia verde e uso efficiente delle risorse; agricoltura biologica; qualità dei prodotti agro-alimentari; sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, marketing e cooperazione; strumenti di gestione del rischio; diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale; TIC; gestione sostenibile delle risorse idriche; biodiversità (comprese le strategie indicate nel PAF); benessere animale; trasferimento dei risultati della ricerca scientifica.

La **sottomisura 2.1** promuove servizi di consulenza alle imprese, calibrati sulle esigenze dei destinatari, per rispondere ai fabbisogni 4.2.4 e 4.2.5, e migliorare il grado di conoscenza in materia d'innovazione ambientale, uso efficiente delle risorse, sistemi di qualità e benessere animale, cooperazione a livello territoriale e settoriale, internazionalizzazione e adozione di approcci tecnologici competitivi.

La **Misura 16**, rispondendo ai numerosi fabbisogni di cooperazione emersi dall'analisi, promuove una maggiore integrazione nel settore primario, la costituzione di partenariati e la condivisione di iniziative tra operatori.

Il target (T1) è pari a 1,71% della spesa pubblica totale del PSR, in totale 29.520.323,92 euro, di cui 2.720.000 euro destinati alla Misura 1, 3.500.000 di euro alla Misura 2 e 23.300.323,92 euro alla Misura 16.

4.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

4.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La logica d'intervento prevede la concentrazione della **Misura 16** su esigenze emerse dall'analisi e che ne giustificano l'adozione (fabbisogno 4.2.10).

Il target (T2) è fissato in n. 77 operazioni di cooperazione (di cui n. 6 GO PEI). La dotazione finanziaria della misura è pari a 23.300.323,92 euro, di cui 10.980.000 euro per la sottomisura 16.1.

Gli aspetti prioritari affrontati dalla **sottomisura 16.1** riguardano l'adeguamento del sistema agroalimentare ai cambiamenti climatici, la gestione del suolo, la caratterizzazione delle risorse genetiche in ambito locale (fabbisogno 4.2.25); la qualità e competitività delle filiere (fabbisogni 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.19). Le azioni dei GO del PEI potranno interessare altri ambiti strategici del sistema produttivo regionale, quali la valorizzazione delle foreste e la produzione del sughero (fabbisogno 4.2.21) e tematiche chiave della strategia Europa 2020 e dell'AP.

La Misura 16 permette di attivare altre forme di cooperazione trasversali alle priorità dello sviluppo rurale, per promuovere la diffusione dell'innovazione nel settore agricolo e forestale, per la crescita competitiva delle filiere agroalimentari e per l'adozione d'innovazioni coerenti con le specifiche condizioni regionali, anche riguardo alla gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo di misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per l'adattamento ai loro effetti sul territorio.

Le altre sottomisure selezionate sono dunque finalizzate alla diffusione dell'innovazione nel settore agroalimentare e in quello forestale (**sottomisura 16.2**) e allo sviluppo di approcci secondo una logica di filiera (**sottomisura 16.4**) e collettivi per affrontare le questioni connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici (**sottomisura 16.5**), per l'estensione della gestione forestale sostenibile (**sottomisura 16.8**) e per la diversificazione delle attività agricole (**sottomisura 16.9**).

4.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

4.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

4.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus Area 1C non è attivata. Le azioni di formazione professionale nel settore agricolo e forestale sono realizzate nel PO FSE.

4.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

4.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

4.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

4.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Ai fini dell'innalzamento della competitività, la logica di intervento punta su una crescita delle aziende agricole che si basi su un'adeguata remunerazione dei fattori di produzione, lavoro, capitale e terra, sulla qualità e un maggiore orientamento al mercato (fabbisogni 4.2.6 e 4.2.8).

La **sottomisura 4.1** sostiene il miglioramento della performance economica e la modernizzazione delle aziende agricole ai fini di un maggiore orientamento e inserimento nel mercato, superando i limiti derivanti dalle condizioni pedologiche e climatiche e massimizzando l'uso efficiente e sostenibile delle risorse (gli investimenti necessari al miglioramento strutturale potranno avere infatti effetti indiretti sulle priorità 4, 5 e 6 e sulle tematiche trasversali).

Il target T4 (3,31%) è calcolato rapportando il numero di imprese agricole che si prevede di finanziare (n. 2.011) al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010). In realtà, la strategia del programma prevede di concentrare l'intervento finanziando almeno l'8,0% delle aziende agricole di dimensione economica calcolata in termini di produzione standard pari o superiore a 15.000 euro (in totale n. 23.340, Eurostat 2010) che come evidenziato dall'analisi presentano maggiori prospettive di orientamento al mercato. Le risorse programmate assicurano un contributo medio di € 80.000 per azienda, in linea con le esigenze d'investimento della precedente programmazione.

La logica di intervento, infine, prevede anche l'attivazione della **sottomisura 4.3** per gli aspetti legati all'infrastruttura a servizio delle aziende agricole e l'accompagnamento alle misure di investimento, anche per potenziarne gli effetti, attraverso sia attività informative (**sottomisura 1.2**) sia mirati servizi di consulenza (**sottomisura 2.1**) e l'adozione d'innovazioni (**sottomisura 16.2**) su mezzi di produzione, prodotti e strumenti tecnologici ecocompatibili e adeguati alle specifiche condizioni agro ambientali.

Dall'anno 2020, a causa della pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19, è stata attivata la sottomisura 21.1 Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale al fine di offrire un sostegno temporaneo di emergenza alle aziende colpite dalla crisi, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività agricola.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG (UE) n. 2020/2094

Sono inoltre programmate per questa focus area, nella SM4.1, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 6.227.346,38 per investimenti in aziende agricole per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa per una ripresa economica resiliente e sostenibile.

4.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

4.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'analisi ha evidenziato una struttura per età dei capoazienda squilibrata che necessita di ricambio generazionale e l'ingresso di nuovi giovani agricoltori (fabbisogni 4.2.6 e 4.2.8).

La **sottomisura 6.1** sostiene l'insediamento dei giovani agricoltori e i piani di sviluppo aziendale che, attraverso il pacchetto giovani, promuovono anche investimenti aziendali.

Il target T5 (4,09%) è calcolato rapportando il numero di aziende agricole in cui si insediano i giovani agricoltori (n. 2.485 aziende) al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010). In realtà, la strategia concentra l'intervento sulle aziende agricole dove è maggiore l'esigenza di ricambio generazionale. In base alle risultanze dell'analisi SWOT, si prevede d'intervenire nelle aziende di dimensione compresa tra una soglia minima di 15.000 euro e massima di 200.000 euro di produzione

standard. Le risorse programmate per la sottomisura 6.1 assicurano un sostegno pari a € 50.000 per giovane agricoltore che partecipa al Pacchetto giovani (stimati in n. 550) e a € 35.000 per i giovani agricoltori che presentano solo il piano di sviluppo (stimati in n. 1.935) meno complesso rispetto al Pacchetto giovani. Il Pacchetto giovani prevede la possibilità di finanziare investimenti nell'ambito della sottomisura 4.1 e il tipo d'intervento 6.4.1. In linea con tali esigenze d'investimento, sono state programmate risorse destinate alla realizzazione degli investimenti previsti nel Pacchetto giovani, pari rispettivamente a € 36.000.000 (sottomisura 4.1) ed € 10.000.000 (tipo d'intervento 6.4.1).

Interventi di trasferimento della conoscenza e diffusione dell'innovazione, compresi gli aspetti legati ai cambiamenti climatici, accompagneranno la realizzazione dei piani aziendali proposti dai giovani agricoltori (**sottomisure 1.2, 2.1, 16.2**).

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG (UE) n. 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 28.000.000.

Le risorse EURI sono programmate sulla sottomisura 6.1 a favore dell'insediamento e degli investimenti nelle aziende gestite da giovani agricoltori per consentire l'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati a promuovere una evoluzione strutturale più competitiva e sostenibile dal punto di vista ambientale.

4.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

4.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La piccola dimensione economica delle aziende agricole riduce l'acquisizione di potere contrattuale, nonostante qualità delle produzioni e allevamenti orientati al benessere animale in linea con le richieste dei consumatori sensibili agli aspetti etici, salutistici e ambientali.

La logica di intervento pone al centro della strategia la **misura 14** che contribuisce al target unitamente alle **misure 9 e 16.4**, laddove la prima interviene sul presidio dell'allevamento zootecnico orientato al benessere animale e le seconde promuovono la creazione di legami tra produttori e la cooperazione tra i soggetti delle filiere. L'approccio risponde al fabbisogno 4.2.11, finalizzato a migliorare le performance degli allevamenti, nonché il benessere animale inteso anche come sintesi di salubrità e sostenibilità ambientale.

Le misure 9 e 16.4 contribuiscono altresì ai fabbisogni 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18 riguardanti le filiere cerealicola, olivicola, vitivinicola e ortofrutticola, favorendo concentrazione dell'offerta, meccanismi di cooperazione, integrazione nel mercato e migliore redistribuzione nella catena del valore.

L'adesione alle suddette misure contribuisce a obiettivi di competitività e sostenibilità ambientale, attraverso progetti pilota (**sottomisura 16.2**) e la partecipazione ai GO del PEI (**sottomisura 16.1**).

La **sottomisura 3.1** sostiene l'adesione ai sistemi di qualità, necessari per affrontare la competitività delle filiere.

Il target (T6) è fissato in 1,52%. In realtà, si prevede che partecipano alla focus area 3A) n. 12.160 aziende, di cui n. 9.626 aderenti alla misura 14 benessere animale (15,83% delle aziende agricole regionali).

La logica di intervento prevede anche il sostegno a investimenti nelle strutture di trasformazione e commercializzazione (**sottomisura 4.2**) e per la promozione dei sistemi di qualità (**sottomisura 3.2**). Saranno attivate iniziative d'informazione e consulenza soprattutto sulle tematiche connesse all'innovazione e alla cooperazione di filiera (**sottomisure 1.2 e 2.1**).

4.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

4.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La misura nazionale promuove in tutte le Regioni strumenti assicurativi e mutualistici anche finalizzati alla stabilizzazione dei redditi. Il PSR interviene in maniera complementare ad essi, per rispondere ai fabbisogni 4.2.9 e 4.2.25, sostenendo investimenti atti a ridurre i rischi connessi a eventuali calamità, avversità ed eventi catastrofici (**sottomisura 5.1**).

Il target (T7) prevede che lo 0,14% delle aziende agricole regionali partecipi alla sottomisura 5.1, in valori assoluti n. 87 aziende agricole attraverso investimenti realizzati principalmente in modo collettivo, prevedendo un investimento medio per azienda stimato in circa € 15.000.

Prosegue il sostegno al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi anche attraverso il completamento degli interventi in transizione dal precedente periodo di programmazione (**sottomisura 5.2**).

La gestione dei rischi richiede anche azioni di sensibilizzazione a livello di sistema produttivo e di popolazione rurale (**sottomisura 1.2**), su tematiche connesse ai cambiamenti climatici, quali produzioni o sistemi di produzione e allevamento in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra o resilienti ai cambiamenti climatici, i sistemi di monitoraggio e di allerta precoce, i piani di gestione dei rischi e le iniziative attivate a livello nazionale per la gestione del rischio derivante da avversità atmosferiche di perdita di reddito aziendale. Necessarie, altresì, le azioni di consulenza aziendale (**sottomisura 2.1**) per fornire agli imprenditori gli strumenti conoscitivi per prevenire e governare le situazioni di rischio "globali" rispetto ai pericoli naturali e ai cambiamenti climatici, che interessano non solo la produzione agricola e forestale, ma altri ambiti quali il bilancio idrico e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Infine, la strategia interviene anche mediante approcci cooperativi finalizzati alla messa in pratica nel territorio di metodi e pratiche funzionali alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (**sottomisura 16.5**).

4.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

4.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

4.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Agricoltura

La logica d'intervento salvaguarda la biodiversità con interventi volti a evitare l'abbandono delle aziende agropastorali e con l'adozione di pratiche atte a preservare l'agrobiodiversità e gli habitat dipendenti dall'agricoltura.

Il **tipo d'intervento 10.1.3** contribuisce al PAF (AF02 e AF08) con € 16.000.000 per 29.350 ettari di SAU. I **tipi d'intervento 10.1.4 e 10.1.5** sostengono la coltivazione di varietà in erosione genetica e l'allevamento di razze minacciate di estinzione. La **sottomisura 10.2** prevede azioni di conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali.

La **Misura 11** contribuisce alle tre focus area della priorità 4 con € 97.757.831 per 94.000 ettari di SAU.

La **Misura 13** è finalizzata a evitare l'abbandono delle pratiche agricole estensive (AF06) in una superficie stimata in 554.167 ettari di SAU.

La **sottomisura 7.1** sostiene la stesura e aggiornamento dei piani di gestione Natura 2000, la **sottomisura 7.6** sostiene studi e azioni di sensibilizzazione ambientale e investimenti per contrastare la perdita di biodiversità dovuta alla frammentazione del territorio.

Le **sottomisure 16.1 e 16.5** promuovono la cooperazione tra agricoltura e ricerca per migliorare e adattare le pratiche ambientali e il sostegno a GO del PEI azioni congiunte per l'ambiente.

Il target (T9) è calcolato considerando i tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.4 e la misura 11, in totale di 124.000 ettari (10,75% della SAU regionale).

Foreste

Il programma interviene sull'accrescimento della resilienza e pregio delle foreste attraverso impegni silvo-ambientali (**sottomisura 15.1**) e attività di informazione e consulenza (**sottomisure 1.2, 2.1**).

Il **tipo d'intervento 15.1.1** contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversità degli ecosistemi forestali, in coerenza con l'azione AF09 del PAF. Il target (T8) è pari a 0,4% della superficie forestale regionale.

Le **sottomisure 16.5 e 16.8** promuovono, in coerenza con il PAF, progetti di miglioramento della gestione forestale sostenibile.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG (UE) n. 2020/2094.

Sono programmate in questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 28.004.192,49 per le finalità ambientali.

Al fine di rispondere all'impatto della crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, in particolare della necessità di promuovere elevati standard ambientali delle pratiche agricole anche in periodo di crisi, in coerenza agli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell'Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo, le risorse EURI, in complementarità con le risorse ordinarie, sono programmate sulla misura 10.1, per assicurare sostegno alle pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenirne l'erosione migliorando la struttura e la fertilità.

4.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

4.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Agricoltura

La gestione delle risorse idriche (fabbisogno 4.2.27) è una questione chiave per la sostenibilità dei sistemi agricoli.

La logica di intervento promuove l'agricoltura biologica e le migliori pratiche di produzione integrata finalizzate alla tutela qualitativa e a un uso efficiente delle risorse idriche (**sottomisure 10.1, 11.1, 11.2**).

L'analisi SWOT ha evidenziato tra le principali fonti d'inquinamento di origine diffusa le attività di coltivazione intensive e l'esigenza di adozione di pratiche finalizzate alla preservazione e miglioramento della qualità dei corpi idrici (fabbisogno 4.2.27).

Il target (T10) per la focua area 4B è stimato nel 8,89% della SAU regionale. Contribuiscono all'obiettivo il tipo d'intervento 10.1.2 (produzione integrata) con una SAU oggetto di contratti di gestione finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua stimata in 8.600 ettari (superiore all'obiettivo realizzato nel 2007-2013, pari a 3.590 ettari) e la misura 11 con la quale saranno interessati 94.000 ettari di SAU riferiti all'intera azienda, comprese le superfici foraggere e i pascoli. Le risorse finanziarie programmate ammontano a € 17.100.000 per il tipo d'intervento 10.1.2 e € 97.757.831 per la M11. Nel tipo d'intervento 10.1.2 è prevista la priorità per le zone vulnerabili da nitrati e per le aree B) ad agricoltura intensiva e specializzata. Nella misura 11 è prevista la priorità per le zone vulnerabili da nitrati.

Per il rafforzamento di tali obiettivi, sono previste azioni volte a migliorare il trasferimento delle conoscenze in materia di gestione e uso delle risorse (**sottomisure 1.2 e 2.1**) e a incoraggiare l'adozione di pratiche innovative attraverso la cooperazione tra agricoltori ed enti di ricerca e servizi (**sottomisura 16.5**) condizione necessaria per il miglioramento della gestione delle acque e il potenziamento degli effetti delle misure.

4.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

4.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Agricoltura

I fabbisogni 4.2.23 e 4.2.24 connessi alla tematica del suolo sono affrontati prevedendo azioni di difesa del suolo con effetti di miglioramento della fertilità, aumento della sostanza organica e quindi anche di maggiore capacità di assorbimento del carbonio.

L'analisi SWOT ha evidenziato condizioni di vulnerabilità che possono determinare la perdita di sostanza organica nei suoli. Le maggiori minacce derivano dai cambiamenti climatici e sono attribuibili alle variazioni dei regimi termici e pluviometrici.

Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici promuovono azioni mirate al mantenimento della produttività biologica dei suoli su orizzonti temporali lunghi.

La logica di intervento prevede il sostegno all'adozione delle migliori pratiche nella prevenzione dell'erosione e di difesa del suolo (**sottomisura 10.1 e Misura 11**) accompagnate da azioni d'informazione e consulenza finalizzate alla loro diffusione e corretta applicazione (**sottomisure 1.2 e 2.1**).

Il tipo d'intervento 10.1.1 prevede l'adozione di impegni finalizzati alla conversione dei seminativi in prati permanenti, all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o di semina su sodo e all'adozione di una rotazione tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose. La strategia prevede di interessare una superficie totale di 85.000 ettari (21,6% della SAU a seminativi).

Contribuiscono all'obiettivo anche la Misura 11 (Agricoltura biologica) e il tipo d'intervento 10.1.2 (Produzione integrata) che prevedono interventi di copertura e migliore gestione dei suoli.

Il target (T12) è fissato nel 16,26% della SAU regionale.

Le azioni di cooperazione sono previste per affrontare le questioni connesse alla vulnerabilità dei suoli e per promuovere una gestione innovativa del territorio (**sottomisure 16.1 e 16.5**).

Foreste

Il tipo d'intervento 15.1.1 contribuisce a mantenere la copertura continua del soprassuolo in luogo del taglio a raso. Il target è fissato nello 0,40% di superficie forestale e altra superficie boschiva (T13).

4.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

4.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

4.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

4.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La logica di intervento promuove investimenti in infrastrutture, modernizzazione e tecnologie di irrigazione efficienti, sia come risposta ai rischi posti dai cambiamenti climatici, sia quale fattore di sviluppo e competitività delle aziende agricole.

La **sottomisura 4.3** sostiene l'ammodernamento delle reti irrigue, sono esclusi gli investimenti finanziati dalla misura nazionale (PSRN).

Il target è fissato nel 2,38% (circa 1.500 ettari) di superfici irrigate cui si applicano attraverso il PSR sistemi d'irrigazione più efficienti (T14). La spesa pubblica programmata nel PSR è pari a € 15.000.000.

Per le specificità del sistema idrico della Sardegna, dove per l'irrigazione sono utilizzate le acque immagazzinate e regolate principalmente da invasi artificiali (dighe) al di sopra del limite di 250.000 metri cubi, il fabbisogno regionale dovrà essere soddisfatto principalmente attraverso il PSRN.

Le iniziative di consulenza e attività d'informazione (**sottomisure 1.2 e 2.1**) possono stimolare a livello aziendale un'adeguata consapevolezza e *know how* per la gestione e l'efficienza nell'uso delle acque.

L'analisi SWOT ha evidenziato i rischi determinati dai cambiamenti climatici sulle produzioni agricole e sui pascoli e, d'altra parte, sottolineato l'esigenza trasversale a tutte le filiere produttive di sviluppare l'attività di selezione di ecotipi locali, sviluppo di nuove varietà, moltiplicazione di germoplasma locale e loro disponibilità per l'agricoltura, per evitare il ricorso a entità di origine alloctona e la conseguente erosione e l'inquinamento genetico dell'ambiente e delle varietà locali. Nella prospettiva di incrementare la disponibilità di materiale vegetativo adeguato alle condizioni locali, le sotto misure 16.1 e 16.2 promuovono la diffusione di varietà vegetali meno sensibili a condizioni di criticità, temperature elevate e carenze idriche.

4.2.5.2. 5B) *Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare*

4.2.5.2.1. **Scelta delle misure di sviluppo rurale**

4.2.5.2.2. **Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

La Focus Area 5B non è attivata.

Come evidenziato dall'analisi SWOT, in Sardegna il bilancio delle emissioni dall'agricoltura è negativo (-1.536 kt CO₂eq) cioè gli assorbimenti risultano maggiori delle emissioni di gas serra. I dati disponibili sull'uso dell'energia evidenziano consumi per ettaro di superficie agricola e forestale relativamente contenuti (40,56 kg di petrolio equivalente per ettaro) a fronte di un valore più alto a livello nazionale (133,21 kg/ha).

Il "Piano per l'Energia Sostenibile Insulare" (I-PAES) realizzato nel quadro del Progetto Europeo "Patto delle Isole", prevede interventi per il risparmio e l'efficienza energetica che prioritariamente riguardano il patrimonio edilizio e il sistema industriale, a cui contribuiscono in modo più efficace gli interventi previsti dagli altri fondi SIE. Il Piano non prevede specifiche priorità d'intervento di risparmio ed efficienza energetica nel settore agricolo.

Nel PSR sono previsti investimenti per il risparmio energetico nelle sottomisure 4.1 e 4.2 e azioni d'informazione nella sottomisura 1.2 (fabbisogno 4.2.28) nell'ambito della tematica economia verde e uso efficiente delle risorse, contribuendo alla priorità trasversale cambiamenti climatici.

4.2.5.3. 5C) *Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia*

4.2.5.3.1. **Scelta delle misure di sviluppo rurale**

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

4.2.5.3.2. **Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

La Sardegna mostra un basso livello di sfruttamento delle agroenergie, nonostante le quantità di biomassa di origine vegetale e animale e da residui potenzialmente utilizzabili per la produzione di energia.

In Sardegna oltre il 20% dell'energia è prodotta da fonti rinnovabili, l'analisi SWOT ha però evidenziato i nodi infrastrutturali che limitano la realizzazione di nuovi impianti FER soprattutto per impianti di media ed alta potenza. In considerazione del fabbisogno 4.2.29 e dei vincoli alla realizzazione di nuovi impianti, la logica di intervento prevede di migliorare il contributo dei comuni rurali agli obiettivi di aumento dei consumi di energia da fonte rinnovabile, attraverso impianti per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da

fonte rinnovabile a beneficio delle comunità rurali (sottomisura 7.2). Il target (T16) è fissato in € 1.125.000 d'investimenti nello stoccaggio e utilizzo delle energie rinnovabili; sono compresi anche investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione della viabilità comunale e vicinale.

Funzionale alla logica d'intervento è altresì il sostegno nelle aziende agricole per interventi tesi a trasferire conoscenza e creare competenze finalizzate a migliorare la disponibilità e l'utilizzo delle energie rinnovabili (**sottomisure 1.2 e 2.1**).

4.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

4.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

4.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus Area 5D non è attivata.

Gli investimenti per contribuire a una maggiore efficienza energetica (focus area 5D) ai fini della regolazione degli assorbimenti e dispersioni energetiche e di calore potranno essere finanziati nell'ambito del PO FESR e nelle misure d'investimento del PSR.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca è un obiettivo strategico trasversale al PSR (fabbisogno 4.2.30), perseguito in particolare attraverso la riduzione dell'uso dei fertilizzanti (tipo d'intervento 10.1.2 Produzione integrata 0,75% della SAU regionale e misura 11 Agricoltura biologica 13,87% della SAU regionale) e la migliore gestione delle deiezioni e degli allevamenti attraverso la promozione della lettiera di paglia (Misura 14 Benessere animale).

4.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

4.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La maggiore capacità di sequestro del carbonio è correlata alle sottomisure d'imboschimento (**sottomisura 8.1 in trascinamento**) e di riduzione del rischio d'incendi (**sottomisura 8.3**) e anche all'adozione di pratiche di difesa del suolo (sottomisura 10.1) che se anche non indicate nella tabella producono effetti indiretti sulla focus area 5E. In risposta al fabbisogno 4.2.31, sono previste azioni di cooperazione tra agricoltori ed enti di ricerca, informazione e consulenza, per sperimentare anche

attraverso approcci collettivi nuove pratiche miglioratrici della capacità di conservazione e sequestro del carbonio e per promuovere una gestione innovativa del territorio (**16.1** e **16.5**).

Il target (T19) è quantificato nello 0,34% della superficie agricola e forestale totale e considerando le superfici agricole afforestatione nelle precedenti programmazioni e in mantenimento in questa programmazione. Le superfici e le risorse finanziarie assegnate alla sottomisura 8.1 fanno riferimento a trascinamenti dal precedente periodo di programmazione per imboschimenti di superfici agricole

4.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

4.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

4.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

4.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il PSR vuole contribuire all'occupazione attraverso il sostegno ad attività innovative nelle zone rurali (fabbisogno 4.2.33).

La logica di intervento prevede la **sottomisura 6.2** per il sostegno all'avviamento delle attività imprenditoriali, soprattutto da parte di giovani, in settori extra – agricole innovativi di diversificazione dell'economia rurale, cui si intende integrare il sostegno alla realizzazione per la creazione e lo sviluppo delle imprese (**sottomisura 6.4**). Queste tipologie d'intervento sono rafforzate dalle sottomisure 7.4 e 7.5 rispettivamente finalizzate a migliorare i servizi di base e le infrastrutture turistiche su piccola scala.

In risposta al fabbisogno 4.2.20, la logica d'intervento prevede azioni nel settore delle foreste e del sughero per lo sviluppo, ammodernamento e innovazione delle tecnologie silvicole e dei prodotti forestali (**sottomisura 8.6**).

Il target (T20) è fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati con le Misure 6.2, 6.4 e 8.6.

Come nelle precedenti priorità, al fine di migliorarne l'efficacia, le suddette misure saranno accompagnate da idonee azioni di informazione e di consulenza (**sottomisure 1.2 e 2.1**).

Per garantire un forte impulso alle problematiche legate alla vitalità dell'economia, quindi alla creazione e mantenimento di posti di lavoro, creare dei partenariati di alto livello, anche interregionali, comunitari e transazionali, attraverso lo strumento di supporto ai GO del PEI (**sottomisura 16.1**); saranno favorite le reti e la cooperazione tra gli attori dei territori rurali per valorizzarne le reciproche potenzialità (**sottomisura 16.9**) e progetti pilota (**sottomisura 16.2**) volti allo sviluppo di nuovi processi prodotti pratiche e tecnologie, in particolare nel settore forestale in risposta al fabbisogno di promuovere i sistemi di certificazione forestale e l'utilizzo di materiale di moltiplicazione forestale autoctono certificato.

4.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

4.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

4.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Lo sviluppo locale deve accompagnare la crescita sostenibile, al fine di contribuire a invertire il declino economico e sociale e lo spopolamento delle zone rurali della Sardegna. La vita e le condizioni economiche nelle zone rurali devono essere migliorate con lo sviluppo di servizi di pubblica utilità, infrastrutture e promozione di soluzioni ecocompatibili.

Lo sviluppo locale (fabbisogno 4.2.32) sarà attuato dalla Regione nelle zone rurali e nelle aree Leader attraverso strategie di tipo partecipato (**M19**) incentrate sulle priorità dello sviluppo rurale e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato. Nell'ambito delle strategie di sviluppo locale, una parte rilevante è mirata, specificatamente o in maniera indiretta, alla tutela ambientale e a misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi. Gli interventi a favore della popolazione rurale riguarderanno anche gli investimenti connessi alle infrastrutture di piccola scala, alla riqualificazione ambientale e culturale delle zone rurali e lo sviluppo di servizi di base per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali (fabbisogno 4.2.33).

La popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale è pari al 39,64% del totale (T21). I posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati con la Misura 19 (LEADER) sono stimati in n. 499 (T23).

4.2.6.3. 6C) *Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*

4.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

4.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La disponibilità per la popolazione rurale della banda larga e ultra larga soprattutto nelle aree a scarsa densità abitativa e marginali richiede l'adozione della **sottomisura 7.3**, necessaria sia per eliminare del tutto il *digital divide*, sia per potenziare e sviluppare le infrastrutture digitali ivi comprese le reti di distribuzione e di accesso (fabbisogno 4.2.34). In coerenza con l'AP, alla sottomisura 7.3 sono assegnati € 46.768.875 di spesa pubblica totale (FEASR € 22.449.060).

Ad accompagnare la sottomisura 7.3 saranno garantiti interventi (**sottomisure 1.2 e 2.1**) di sensibilizzazione, alfabetizzazione informatica e consulenza sulle potenzialità delle applicazioni tecnologiche, al servizio sia delle attività imprenditoriali (soluzioni tecnologiche e in grado di fornire alte prestazioni e risposte innovative alle specifiche esigenze settoriali e territoriali di competitività e sostenibilità) sia atte a migliorare la qualità della vita delle popolazioni attraverso la disponibilità e l'uso di *e-services*.

4.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Innovazione

Il tema dell'innovazione è contestualizzato puntando sia alle specificità dei sistemi agricoli locali e delle filiere produttive e alla valorizzazione del capitale ambientale e culturale, sia alla risoluzione di problematiche quali la lotta ai cambiamenti climatici e la qualità dei prodotti. Ulteriore obiettivo del programma è promuovere l'integrazione tra il settore agricolo alimentare e forestale e gli altri settori ritenuti strategici per lo sviluppo dell'economia alimentare, dei servizi e delle ICT.

Per i fini sopramenzionati il Programma promuove l'implementazione delle misure M1, M2, M16, in modo da promuovere e rafforzare una filiera della conoscenza regionale di effettivo riferimento per la competitività e la sostenibilità del settore agricolo alimentare e forestale e, più in generale, per il tessuto socio economico delle aree rurali della Sardegna. Tale filiera della conoscenza non può che passare per la cooperazione strutturata tra imprese, ricerca, dell'istruzione e servizi regionali di consulenza e informazione, al fine di diffondere conoscenze, competenze e innovazione.

Il programma prevede per il settore agricolo alimentare e forestale interventi e strumenti integrati d'informazione, programmati sulla base delle effettive esigenze degli utenti target, preconditione per un innalzamento complessivo della capacità innovativa delle imprese e dei territori rurali.

Il programma promuove contestualmente servizi di consulenza caratterizzati da livelli adeguatamente elevati di conoscenze e idonee esperienze al fine di favorire l'introduzione nelle imprese di processi e prodotti a elevato valore aggiunto, il rafforzamento nei sistemi produttivi della competitività economica, delle prestazioni ambientali, della capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il programma promuove la cooperazione tra imprese e ricerca quale vettore strategico di approcci comuni a progetti a pratiche e a processi innovativi, anche intersettoriale, pubblico- privata tra cui la costituzione di gruppi operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Tali gruppi sono ritenuti strumenti strategici in quanto strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi d'innovazione, da sostenere in maniera mirata per rispondere ai fabbisogni d'innovazione connessi alle principali filiere produttive della Sardegna (zootecnica, cerealicola e ortofrutticola, vitivinicola, olivicola, foreste e sughero), ovvero ai fabbisogni trasversali quali la desertificazione e i cambiamenti climatici, di interesse strategico per la Regione.

In generale, la Regione Sardegna intende adottare come approccio strategico generale alla programmazione unitaria l'innalzamento della capacità amministrativa quale *conditio sine qua non* per la creazione di un ambiente favorevole e di effettivo stimolo all'innovazione. Tale innalzamento passa per un'attività strutturata di coordinamento e di raccordo delle AdG per superare le criticità connesse alla frammentazione della programmazione in materia di ricerca, formazione e servizi per l'innovazione, nonché garantire:

- un'azione efficace di programmazione di interventi informativi e formativi, di consulenza aziendale e di cooperazione innovativa, attraverso il coinvolgimento sistematico e strutturato di tutti i principali portatori d'interessi;

- un'azione strutturata di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati in materia di trasferimento dell'innovazione che passa per la fissazione di criteri idonei di ammissibilità e di selezione dei progetti e l'introduzione di procedure efficaci e semplificate;
- un'azione di promozione, scambio e sinergie con gli altri programmi regionali e fondi comunitari (tra cui Horizon 2020);
- un'azione di definizione promozione di strumenti finanziaria a supporto della creazione di partenariati progetti e percorsi innovativi.

Ambiente

Il Programma contribuisce alle strategie di conservazione delineate nel quadro delle azioni prioritarie (PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Sardegna, attraverso l'aggiornamento dei piani di gestione e azioni d'informazione, promuovendo interventi utili a limitare l'abbandono delle pratiche agricole tradizionali, riducendo gli impatti negativi sull'ambiente imputabili all'agricoltura, attuando interventi di protezione per habitat di specie particolarmente vulnerabili, salvaguardando le funzioni ecosistemiche e produttive delle foreste, promuovendo la gestione forestale sostenibile e attuando interventi di prevenzione degli incendi.

L'approccio all'ambiente interessa le tre Focus area (4A, 4B, 4C) della Priorità 4, insieme alle altre Priorità dello sviluppo rurale in cui sono contestualizzate in modo trasversale le specifiche esigenze informative sulle norme ambientali, la multifunzionalità, qualità e sostenibilità delle produzioni, la conservazione e gestione delle risorse naturali.

Il Programma promuove attività agricole favorevoli all'ambiente, la gestione sostenibile e la salvaguardia degli ecosistemi forestali, attraverso l'implementazione delle misure M8, M10, M11, M13, M15. Inoltre, sono previsti interventi finalizzati alla cooperazione tra mondo produttivo e ricerca per la diffusione della conoscenza e lo sviluppo di pratiche ambientali innovative (M16), l'aggiornamento dei piani di gestione delle zone Natura 2000, la riqualificazione del patrimonio naturale e la sensibilizzazione nei confronti della popolazione (M7). Il quadro di riferimento trasversale a tutte le priorità è completato dalle azioni di trasferimento della conoscenza (informazione e consulenza) per l'applicazione delle norme ambientali, la sostenibilità dei processi produttivi e l'adesione ai metodi di produzione ecocompatibili (M1, M2).

L'agricoltura in Sardegna svolge un compito fondamentale per la conservazione di habitat e specie a rischio di estinzione (agro-biodiversità), per rafforzare questo ruolo sono programmate azioni di salvaguardia della biodiversità e indennità compensative, ugualmente importanti per le possibili conseguenze negative dell'abbandono sulla biodiversità legata alle tradizionali attività di coltivazione e pascolamento. Il Programma interviene sulla gestione del suolo promuovendo lavorazioni favorevoli alla struttura e conservazione delle sue funzioni e vitalità, con effetti positivi indiretti sulla capacità di accumulo del carbonio e riduzione delle emissioni. Beneficiari delle misure sono gli agricoltori, a cui il Programma assicura l'informazione e l'assistenza necessaria all'adozione di tali pratiche e, parallelamente, la partecipazione ad azioni di cooperazione per migliorare i metodi e diffondere nuove pratiche ambientali adeguate alle condizioni locali.

Le superfici forestali rivestono una grande importanza per le loro funzioni protettive, ecologiche e naturalistiche. Il patrimonio forestale della Sardegna sta rischiando di perdere tali qualità a causa del suo impoverimento compositivo e strutturale, della mancanza di un sistema produttivo impostato secondo gli standard della gestione forestale sostenibile e delle fortissime minacce d'incendio. Le misure forestali sono quindi rivolte all'adozione di operazioni selvicolturali finalizzate alla riduzione del rischio d'incendio, alla rinaturalizzazione e diversificazione della composizione forestale. Tale approccio è

potenziato da azioni di consulenza e informazione e da iniziative di cooperazione finalizzate alla gestione forestale sostenibile.

Cambiamenti climatici

In Sardegna le temperature stanno aumentando in modo costante e le precipitazioni aumentano d'intensità e diminuisce la loro durata. Le precipitazioni registrate tra maggio-ottobre sono nel complesso deficitarie, determinando siccità nel suolo con conseguenti impatti negativi sull'agricoltura.

L'andamento termo-pluviometrico sta causando maggiori problematiche al comparto zootecnico in conseguenza del ciclo delle specie foraggere autunno-primaverili. La contrazione delle precipitazioni nei mesi autunnali e in quelli primaverili crea un accentuato squilibrio tra le esigenze alimentari del bestiame e il ritmo di crescita dell'erba. La mancanza delle risorse idriche nei mesi primaverili determina una ridotta disponibilità di foraggio al pascolo e minori scorte aziendali di foraggio; considerato che il 60% della SAU regionale è rappresentato da prati permanenti e pascoli e che queste essenze vegetali sono la principale fonte alimentare zootecnica, sono evidenti le forti ripercussioni economiche per il comparto agricolo regionale.

La Sardegna è una regione a rischio di desertificazione, il degrado del suolo è accentuato da fattori antropici di pressione (compattazione e sovra pascolamento, riduzione della copertura vegetale, impoverimento del suolo, incendi di origine dolosa, ecc.) e dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla riduzione delle precipitazioni e alla loro concentrazione per unità di tempo.

La politica agricola è considerata dall'UE lo strumento migliore per intervenire contro i cambiamenti climatici, favorendo interventi di mitigazione e adattamento dove, in estrema sintesi, la mitigazione agisce sulle cause del cambiamento climatico e include strategie per ridurre le emissioni di origine antropica, l'adattamento agisce sugli effetti e mira a ridurre gli impatti negativi dei cambiamenti climatici e a sfruttare le opportunità favorevoli.

Rispetto alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il programma è orientato al potenziamento della capacità di assorbimento di carbonio nei suoli agricoli (sottomisura 10.1), alla prevenzione degli incendi e all'aumento della resilienza delle foreste (sottomisure 8.3, 15.1), alla diffusione delle informazioni (sottomisure 1.2, 2.1) e soprattutto alla sperimentazione di nuove pratiche agricole con effetti di riduzione delle emissioni di gas serra (sottomisure 16.1, 16.5).

La strategia di adattamento mira a ridurre la vulnerabilità del territorio attraverso misure di prevenzione dei rischi (sottomisura 5.1) da attuare anche secondo un approccio collettivo coinvolgendo enti gestori del territorio e soggetti privati (*in primis* le aziende agricole) per la messa in sicurezza delle superfici agricole e forestali e delle relative infrastrutture (sottomisura 16.5).

L'adattamento delle coltivazioni agricole e forestali ai cambiamenti climatici necessita di materiale vegetativo selezionato alle condizioni locali; attualmente nella regione si rileva l'indisponibilità di materiale di propagazione adeguato a causa della non convenienza a investire in produzioni selezionate per il mercato regionale relativamente limitato. La strategia del programma sostiene quindi la selezione in loco di varietà vegetali idonee a fronteggiare le temperature elevate e i periodi di siccità soprattutto attraverso il coinvolgimento degli agricoltori e degli enti di ricerca per la sperimentazione e la divulgazione dei risultati (sottomisure 16.1, 16.2, 1.2 e 2.1).

Misure programmate per il trasferimento della conoscenza e dell'innovazione	Priorità interessate dall'approccio all'innovazione					
	1	2	3	4	5	6
M1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (sottomisura 1.2)	X	X	X	X	X	X
M2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (sottomisure 2.1, 2.3)	X	X	X	X	X	X
M16 – Cooperazione (sottomisure 16.1, 16.2)	X	X	X	X	X	X

Innovazione

Misure programmate per l'ambiente	Priorità interessate dall'approccio all'ambiente					
	1	2	3	4	5	6
M8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (sottomisura 8.3)				X	X	
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (sottomisure 10.1, 10.2)				X	X	
M11 – Agricoltura biologica (sottomisure 11.1, 11.2)				X	X	
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (sottomisure 13.1, 13.2)				X	X	
M15 – Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (sottomisura 15.1)				X	X	
M7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (sottomisure 7.1, 7.2, 7.6)				X	X	X
M1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (sottomisura 1.2)	X	X	X	X	X	X
M2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (sottomisura 2.1)	X	X	X	X	X	X
M16 – Cooperazione (sottomisure 16.1, 16.5, 16.8)	X			X	X	

Ambiente

Misure programmate per l'ambiente	Priorità interessate dall'approccio ai cambiamenti climatici					
	1	2	3	4	5	6
M4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (sottomisure 4.1, 4.2, 4.3)		X	X		X	
M5 – Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (sottomisura 15.1)			X		X	
M7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (sottomisura 7.2)					X	X
M8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (sottomisure 8.3, 8.6)				X	X	
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (sottomisura 10.1)				X	X	
M15 – Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (sottomisura 15.1)				X	X	
M1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (sottomisura 1.2)	X	X	X	X	X	X
M2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (sottomisura 2.1)	X	X	X	X	X	X
M16 – Cooperazione (sottomisure 16.1, 16.2, 16.5)	X	X	X	X	X	

Cambiamenti Climatici

4.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1,71%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	77,00		M16
1C	Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2) (numero)	9.000,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	3,31%	211.562.846,01	M01, M02, M04, M16, M21
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	4,09%	163.688.515,00	M01, M02, M04, M06, M16
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1,52%	408.650.543,75	M01, M02, M03, M04, M09, M14, M16
	Percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere degli animali (M14) (%)	15,83%		
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,14%	19.190.589,00	M01, M02, M05, M16
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	10,75%	743.162.379,02	M01, M02, M07, M10, M11, M13, M16
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	8,89%		

4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	16,26%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,40%	6.209.480,00	M01, M02, M15, M16
4B (forestry)	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	0,40%		
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,40%		
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2,38%	15.305.000,00	M01, M02, M04
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	1.125.000,00	1.210.000,00	M01, M02, M07
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,34%	24.700.000,00	M08, M16
	Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni (Mantenimento -8.1) (ettari)	8.065,00		
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	380,00	24.165.000,00	M01, M02, M06, M07, M08, M16
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	39,64%	110.388.616,00	M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)			
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	499,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	3,76%	42.467.786,00	M01, M02, M07

4.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su tutti gli aspetti connessi all'innovazione, alla gestione sostenibile e all'azione per il clima nel settore agricolo e forestale è assicurata dal sistema regionale di consulenza aziendale.

Le competenze del sistema di consulenza comprendono i seguenti aspetti:

- criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali (condizionalità);
- pratiche agricole benefiche per il clima;
- pratiche agricole utili per l'ambiente;
- azioni in materia di biodiversità;
- azioni in materia di protezione delle acque e del suolo;
- azioni in materia di notifica delle epizootie e delle fitopatie;
- sviluppo sostenibile dell'attività economica;
- azioni in materia di innovazione;
- sicurezza sul lavoro;
- gestione economica, agronomica e ambientale dell'azienda.

Il sistema di consulenza regionale è garantito dagli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale e dall'Agenzia regionale LAORE.

Gli Organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale sono riconosciuti secondo le modalità e le condizioni indicate nel Bando pubblico di cui alla Misura 114 del PSR 2007-2013 e iscritti in un apposito Elenco regionale suddiviso nelle sezioni agricola e forestale. L'elenco aggiornato è pubblicato nel sito della Regione Sardegna all'indirizzo www.sardegnaagricoltura.it.

Il servizio di consulenza aziendale fornito dagli Organismi riguarda i seguenti ambiti principali:

- criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- requisiti obbligatori riguardanti l'attività silvicola;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'adeguamento gestionale e strutturale delle attività aziendali in aree ZVN e Natura 2000;
- la corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi di gestione forestale sostenibile di cui alle risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), recepiti dalla pianificazione regionale di settore negli orientamenti gestionali del Piano forestale ambientale regionale (PFAR).

L'Agenzia LAORE, istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, svolge, attraverso n. 32 Sportelli Unici Territoriali (SUT) dislocati sull'intero territorio regionale, le seguenti funzioni:

- fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;
- cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e delle risorse ittiche;

- favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;
- promuove la diffusione della cultura d'impresa;
- agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché trasferire alle istituzioni deputate alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese;
- promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni, degli allevamenti e delle risorse ittiche, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole.

L'Agenzia inoltre ha il compito di:

- promuovere la divulgazione a favore di operatori e delle imprese di norme, regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto dell'applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo sviluppo rurale;
- promuovere forme di aggregazione delle produzioni agroalimentari;
- fornire assistenza tecnologica a supporto dei processi di trasformazione dei prodotti;
- svolgere il ruolo di autorità designata allo svolgimento di interventi di consulenza aziendale;
- promuovere lo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso un utilizzo razionale del suolo e delle risorse idriche, in un contesto di compatibilità ambientale delle attività agricole;
- fornire l'informazione agli agricoltori nell'ambito del programma di sviluppo rurale.

I servizi di consulenza sostenuti nell'ambito del programma assicurano consulenza e sostegno adeguati per le azioni in materia di innovazione, favorendo il trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto e l'introduzione di sistemi innovativi nelle imprese. La procedura di selezione dei prestatori dei servizi di consulenza è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, come previsto dall'articolo 15(3) del Reg. UE n. 1305/2013.

5. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

5.1. Ulteriori informazioni

Le Condizionalità ex ante Generali e Specifiche per lo sviluppo rurale sono applicabili alle focus area e alle misure attivate nel presente Programma di Sviluppo Rurale, come di seguito indicato con riferimento all'applicabilità di cui alla Parte 4 dell'Allegato 1 al Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Di seguito per ogni condizionalità è dapprima indicata l'applicabilità alle focus area e alle misure secondo le indicazioni fornite nella Parte 4 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n.808/2014, nei punti elenco è successivamente valutata l'applicazione alle focus area e alle rispettive misure attivate nel PSR in coerenza con le suddette indicazioni e con le misure per focus area selezionate nella sezione 5.2.

Condizionalità ex ante specifiche per lo sviluppo rurale

P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: applicabilità alla focus area 3B e alle misure di cui agli artt. 18, 24, 36-39:

- nella focus area 3B il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 05 (art. 18) e 16 (art. 35), la condizionalità P3.1 è applicabile alla Misura 05 (sottomisure 5.1 e 5.2);

P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): applicabilità alle focus area 4A, 4B, 4C e alle misure di cui agli artt. 28, 29, 30:

- nelle focus area 4A, 4B, 4C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), 10 (art. 28), 11 (art. 29), 13 (art. 31), 15 (art. 34), 16 (art. 35), la condizionalità P4.1 è applicabile alle Misure 10, 11;

P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: applicabilità alle focus area 4A, 4B, 4C e alle misure di cui agli artt. 28, 29, 30:

- nelle focus area 4A, 4B, 4C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), 10 (art. 28), 11 (art. 29), 13 (art. 31), 15 (art. 34), 16 (art. 35), la condizionalità P4.2 è applicabile alle Misure 10, 11;

P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: applicabilità alle focus area 4A, 4B, 4C e alle misure di cui agli artt. 28, 29, 30:

- nelle focus area 4A, 4B, 4C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), 10 (art. 28), 11 (art. 29), 13 (art. 31), 15 (art. 34), 16 (art. 35), la condizionalità P4.3 è applicabile alle Misure 10, 11;

P5.1) Efficienza energetica: applicabilità alla focus area 5B e alle misure di cui agli artt. 17, 19, 20, 35:

- la condizionalità P5.1 non è applicabile, la focus area 5B non è attivata;

P5.2) Settore delle risorse idriche: applicabilità alla focus area 5A e alle misure di cui agli artt. 17 e 35:

- nella focus area 5A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 04 (art. 17), la condizionalità P5.2 è applicabile alla Misura 04 (sottomisura 4.3);

P5.3) Energie rinnovabili: applicabilità alla focus area 5C e alle misure di cui agli artt. 17, 19, 20 e 35:

- nella focus area 5C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 17), la condizionalità P5.3 è applicabile alla Misura 07 (sottomisura 7.2);

P6.1) Infrastrutture di reti di nuova generazione: applicabilità alla focus area 6C e alle misure di cui agli artt. 20 e 35:

- nella focus area 6C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 17), la condizionalità P6.1 è applicabile alla Misura 07 (sottomisura 7.3).

Condizionalità ex ante generali

G1) Antidiscriminazione: applicabilità alla focus area 6B e alle misure di cui agli artt. 14, 15, 35 e Leader:

- nella focus area 6B il PSR attiva le Misure 07 (art. 20) e 19 (Leader), la condizionalità G1 è applicabile alla Misura 19 (Leader);

G2) Parità di genere: applicabilità alle focus area 6A e 6B e alle misure di cui agli artt. 14, 15, 19, 20, 35 e Leader:

- nella focus area 6A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 06 (art. 19), 08 (art. 21), 16 (art. 35), la condizionalità G2 è applicabile alle Misure 01 (sottomisura 1.2), 02 (sottomisura 2.1), 06 (sottomisura 6.4), 16 (sottomisura 16.1, 16.2, 16.9);
- nella focus area 6B il PSR attiva le Misure 07 (art. 20) e 19 (Leader), la condizionalità G2 è applicabile alle Misure 07 e 19 (Leader);

G3) Disabilità: applicabilità alle focus area 6A e 6B e alle Misure di cui agli artt. 19, 20, 35, Leader:

- nella focus area 6A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 06 (art. 19), 08 (art. 21), 16 (art. 35), la condizionalità G3 è applicabile alle Misure 01 (sottomisura 1.2), 02 (sottomisura 2.1), 06 (sottomisura 6.4), 16 (sottomisura 16.1, 16.2, 16.9);
- nella focus area 6B, il PSR attiva le Misure 07 (art. 20) e 19 (Leader), la condizionalità G3 è applicabile alle Misure 07 e 19 (Leader);

G4) Appalti pubblici: applicabilità alle focus area 2A, 5A, 5B, 5C, 6B e alle misure di cui agli artt. 14, 15, 17, 19, 20, 21(e), 35 e Leader:

- nella focus area 2A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 04 (art. 17), 16 (art. 35), la condizionalità G4 è applicabile alle Misure 01 (sottomisura 1.2), 02 (sottomisura 2.1), 04 (sottomisure 4.1 e 4.3), 16 (sottomisura 16.2);
- nella focus area 5A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 04 (art. 17), la condizionalità G4 è applicabile alle Misure 01 (sottomisura 1.2), 02 (sottomisura 2.1), 04 (sottomisura 4.3);
- la focus area 5B non è attivata;

- nella focus area 5C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), la condizionalità G4 è applicabile alle Misure 01 (sottomisura 1.2), 02 (sottomisura 2.1), 07 (sottomisura 7.2);
- nella focus area 6B il PSR attiva le Misure 07 (art. 20) e 19 (Leader), la condizionalità G4 è applicabile alle Misure 07 e 19 (Leader);

G5) Aiuti di Stato: applicabilità a tutte le misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato:

- gli elementi per la valutazione degli Aiuti di Stato sono forniti per misura nella sezione 13 del presente PSR;

G6) Normativa ambientale connessa alla Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla Valutazione ambientale strategica (VAS): applicabilità alle focus area 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C e alle misure di cui agli artt. 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35:

- nella focus area 2A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 04 (art. 17), 16 (art. 35), la condizionalità G6 è applicabile alle Misure 04 (sottomisure 4.1 e 4.3), 16 (sottomisura 16.2);
- nella focus area 3A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 03 (art. 16), 04 (art. 17), 09 (art. 27), 14 (art. 33), 16 (art. 35), la condizionalità G6 è applicabile alle Misure 04 (sottomisura 4.2), 14, 16 (sottomisure 16.1, 16.2, 16.4);
- nelle focus area 4A, 4B, 4C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), 10 (art. 28), 11 (art. 29), 13 (art. 31), 15 (art. 34), 16 (art. 35), la condizionalità G6 è applicabile alle Misure 07 (sottomisura 7.1), 10 (sottomisure 10.1 e 10.2), 11 (sottomisure 11.1 e 11.2), 13 (sottomisure 13.1 e 13.2), 15 (sottomisura 15.1), 16 (sottomisure 16.5 e 16.8);
- nella focus area 5A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 04 (art. 17), la condizionalità G6 è applicabile alla Misura 04 (sottomisura 4.3);
- la focus area 5B non è attivata;
- nella focus area 5C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), la condizionalità G6 è applicabile alla Misura 07 (sottomisura 7.2);
- la focus area 5D non è attivata;
- nella focus area 5E il PSR attiva le Misure 08 (art. 21, sottomisura 8.1 trascinamenti), 16 (art. 35), la condizionalità G6 è applicabile alla Misura 16 (sottomisura 16.1 e 16.5);
- nella focus area 6A il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 06 (art. 19), 08 (art. 21), 16 (art. 35), la condizionalità G6 è applicabile alle Misure 06 (sottomisure 6.2 e 6.4), 08 (sottomisura 8.6), 16 (sottomisure 16.1, 16.2 e 16.5);
- nella focus area 6C il PSR attiva le Misure 01 (art. 14), 02 (art. 15), 07 (art. 20), la condizionalità G6 è applicabile alla Misura 07 (sottomisura 7.3);

G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: la condizionalità è applicabile a tutte le focus area e misure ed è soddisfatta dal sistema comune di monitoraggio e valutazione (QCMV).

Nel testo sono riportate in sintesi le informazioni sulla valutazione delle condizionalità *ex ante* fornite nell'Accordo di Partenariato (AP) e che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale. Per informazioni aggiuntive sulla valutazione del soddisfacimento delle condizionalità *ex ante* applicabili a livello di Accordo di Partenariato, si rimanda all'allegato 2 dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020.

5.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	<p>La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali.</p> <p>Criterio P3.1.a): Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi</p> <p>Valutazione: Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) copre l'intero territorio regionale sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L. 183/89 e L. 267/98. Sono state definite le "mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" e redatto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).</p> <p>Criterio P3.1.b): Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio</p> <p>Valutazione: La descrizione dei rischi è contenuta nel Piano di Assetto Idrogeologico per frane e alluvioni.</p> <p>Criterio P3.1.c): Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico</p> <p>Valutazione: Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione del Piano di gestione del rischio alluvioni e delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva Europea 2007/60. La Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottata entro il 2014.</p>	3B	M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	La Condizionalità è soddisfatta. Le BCAA sono state adottate attraverso disposizioni nazionali e specificate a livello regionale nel PSR (Sezione 8.1).	P4	M11, M10
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	La Condizionalità è soddisfatta. I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono stati definiti attraverso disposizioni nazionali e specificati a livello regionale nel PSR (Sezione 8.1).	P4	M11, M10
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	La Condizionalità è soddisfatta. I pertinenti requisiti obbligatori sono stabiliti da disposizioni nazionali e specificati a livello regionale nel PSR (Sezione 8.1).	P4	M10, M11
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	partially	La Condizionalità non è soddisfatta a livello nazionale relativamente ai primi due criteri. Il Piano di azione nazionale è riportato nel paragrafo 6.1.2 a titolo informativo, la normativa regionale dovrà conformarsi a quella nazionale di prossima adozione.	5B	

		<p> Criterio P5.1.a): Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p> Valutazione: La legge 90/2013, che ha modificato il d.lgs. 192/2005, garantisce l'applicazione di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia che necessitano di aggiornamento per soddisfare pienamente gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE. La Regione seguirà l'evolversi della tematica a livello nazionale e ne darà seguito nella propria normativa non appena quella nazionale sarà adottata.</p> <p> Criterio P5.1.b): Misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE</p> <p> Valutazione: L'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005 prevede l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici da parte del MISE è di prossima approvazione. La Regione seguirà l'evolversi della tematica a livello nazionale e ne darà seguito nella propria normativa non appena quella nazionale sarà adottata.</p> <p> Criterio P5.1.c): Misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p> Valutazione: Il Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato predisposto per l'approvazione definitiva, prevista entro aprile 2014, come richiesto dalla Direttiva.</p> <p> Criterio P5.1.d): Misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.</p> <p> Valutazione: L'Autorità per l'energia e il gas ha reso obbligatorio la sostituzione degli apparecchi di misurazione secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale.</p>		
<p>P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>no</p>	<p>La condizionalità è risultata parzialmente soddisfatta. Il Piano di azione è riportato nel paragrafo 6.1.2.</p> <p> Criterio P5.2.a): Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione</p> <p> Valutazione: La Regione Sardegna ha introdotto, in ragione delle proprie peculiarità (regione insulare, sistema di approvvigionamento idrico che utilizza acque superficiali immagazzinate e regolate da invasi artificiali) e in applicazione della LR n. 19 del 06.12.2006, il Sistema idrico multisettoriale. Il gestore del Servizio idrico multisettoriale eroga la risorsa idrica grezza ai diversi servizi idrici che poi la distribuiscono agli utenti finali per i diversi usi: civili, irrigui e industriali. Ai sensi dell'art.17 della citata LR 19/2006, annualmente vengono stabiliti i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE. In tale occasione, vengono definiti i volumi assegnati ad ogni gestore di</p>	<p>5A</p>	<p>M04</p>

		<p>servizi idrici e, per ogni settore di impiego dell'acqua all'ingrosso, viene stabilita sia l'articolazione tariffaria che le rispettive tariffe. Per determinare il costo unitario sostenuto dal gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale per l'erogazione dell'acqua grezza, si quantifica un volume complessivamente assegnabile dato dalla somma del volume assegnabile a ciascun comparto e del volume da rilasciare per finalità ambientali (Deflusso Minimo Vitale).</p> <p>Le tariffe dell'acqua grezza per usi irrigui sono determinate annualmente in €/m3 in tre scaglioni tariffari crescenti; si applicano riduzioni nel caso di raggiungimento di obiettivi coerenti con i principi della Direttiva 2000/60 relativi all'incentivazione dell'utilizzo efficiente e razionale della risorsa idrica.</p> <p>Nel 2015, coerentemente con le Linee guida nazionali per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, la Regione dovrà provvedere alla quantificazione dei costi connessi all'attuazione del programma delle misure per la successiva ripartizione tra le diverse utenze della componente di costo ambientale di propria competenza.</p>		
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	<p>La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali.</p> <p>Criterio P5.3.a): Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE</p> <p>Valutazione: a livello nazionale è adottato il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".</p> <p>Criterio P5.3.b): Lo Stato membro ha adottato un Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE</p> <p>Valutazione: Il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili è stato adottato e trasmesso alla Commissione entro il 30 giugno 2010. Il Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili della Sardegna definisce l'insieme delle azioni considerate realizzabili nei tempi indicati dal Piano di azione nazionale.</p>	5C	M07
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	<p>La Condizionalità è risultata parzialmente soddisfatta per tutti i criteri. Il Piano di azione è riportato nel paragrafo 6.1.2. Nel Piano sono riportate a titolo informativo le azioni di competenza nazionale e indicate le corrispondenti azioni di competenza regionale.</p> <p>Criterio P6.1.a): Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati</p> <p>Valutazione: Il Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga è stato autorizzato con Decisione C(2012)9833. Il Piano di azione prevede l'aggiornamento del Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga.</p> <p>Criterio P6.1.b): Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a</p>	6C	M07

		<p>infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro</p> <p>Valutazione: Il regime di aiuto nazionale (Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)) prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione. Il Piano di azione prevede la definizione di meccanismi di selezione del modello d'investimento più adeguato alle realtà territoriali oggetto d'intervento e dell'adeguato supporto tecnico agli investimenti previsti.</p> <p>Criterio P6.1.c): Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati</p> <p>Valutazione: Il Piano di azione nazionale prevede la definizione di modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato.</p>		
<p>G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>yes</p>	<p>La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali</p> <p>Criterio G1.a): dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p> <p>Valutazione: Istituzione di una Rete Nazionale di centri e osservatori antidiscriminazioni che costituisce un'articolata distribuzione sul territorio nazionale di "presidi" finalizzati sia alla emersione, sia alla presa in carico del fenomeno della discriminazione. La Regione Sardegna ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei PO. L'Autorità per i diritti e le pari opportunità e la rete di animatrici assicurano in tutte le fasi programmatiche la consulenza e il rispetto di quanto disposto in materia di parità. L'Autorità ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto in materia di parità in tutte le fasi programmatiche dei fondi SIE. Il Piano annuale per l'Immigrazione (DGR n. 47/17 del 16.10.2013) ha come obiettivo l'affermazione di un effettivo diritto alla non discriminazione e la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno inserimento sociale e culturale dei cittadini immigrati in Sardegna.</p> <p>Criterio G1.b): dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.</p> <p>Valutazione: Nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale di centri e osservatori antidiscriminazioni, sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. A livello regionale, il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari, assicura lo svolgimento di attività istituzionali di formazione del personale sul tema antidiscriminazione.</p>	<p>6B</p>	<p>M19</p>

<p>G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>yes</p>	<p>La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali</p> <p>Criterio G2.a): dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p> <p>Valutazione: Esistenza d'indirizzi e orientamenti nazionali per il rispetto del principio di pari opportunità di genere in tutte le fasi di programmazione e valutazione dei Fondi strutturali, dalla ex ante alla ex post, utilizzati dai diversi contesti territoriali durante le ultime due programmazioni, anche con un'attenzione all'utilizzo delle risorse finanziarie in chiave di genere. La Commissione regionale Pari Opportunità e la Consigliera di Parità fanno parte dei Comitati di Sorveglianza dei PO finanziati dai fondi SIE. La Commissione regionale Pari opportunità ha ruolo consultivo e propositivo sugli atti amministrativi e legislativi che riguardano la parità di genere, esprimendo pareri e valutazioni e formulando proposte di adeguamento. La Consigliera di Parità ha il compito di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori dalle discriminazioni subite in ragione del sesso e di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro. L'Autorità per i diritti e le pari opportunità ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto in materia di parità in tutte le fasi programmatiche dei fondi SIE.</p> <p>Criterio G2.b): dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.</p> <p>Valutazione: Il Dipartimento per le Pari opportunità realizza azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming. A livello regionale, il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari, assicura lo svolgimento di attività istituzionali di formazione del personale sul tema parità di genere.</p>	<p>6B, 6A</p>	<p>M06, M19, M01, M02, M07, M16</p>
<p>G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio</p>	<p>yes</p>	<p>La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali</p> <p>Criterio G3.a): dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.</p> <p>Valutazione: La legge 3 marzo 2009, n. 18, ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, e istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto da 40 membri effettivi nominati con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti, 14 dei quali siedono in rappresentanza del mondo dell'associazionismo della disabilità. A livello regionale, il Protocollo di intesa tra la Regione e le parti economiche e sociali garantisce la consultazione delle organizzazioni di rappresentanza del terzo settore, del volontariato e del no-profit e quelle di promozione delle Pari opportunità. L'Autorità per i diritti e le pari</p>	<p>6B, 6A</p>	<p>M16, M07, M19, M06, M01, M02</p>

		<p>opportunità ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto in materia di parità in tutte le fasi programmatiche dei fondi SIE.</p> <p>Criterio G3.b): dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno</p> <p>Valutazione: L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità. A livello regionale, il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari, assicura lo svolgimento di attività istituzionali di formazione del personale sul tema disabilità.</p> <p>Criterio G3.c): dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</p> <p>Valutazione: L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire che gli Organismi che si occupano di disabilità sono coinvolti nell'attuazione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Con apposito Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le parti economiche e sociali, è stata formalizzata l'istituzione e la regolamentazione del metodo di confronto sulla programmazione regionale comunitaria, a cui partecipano anche le organizzazioni di rappresentanza del terzo settore. La Regione, con DGR n. 42/14, ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei PO assicurando in tutte le fasi programmatiche la consulenza e il rispetto di quanto disposto in materia di disabilità. L'Autorità ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto in materia di disabilità in tutte le fasi programmatiche dei fondi SIE.</p>		
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	<p>La Condizionalità è soddisfatta solo parzialmente.</p> <p>Il Piano di azione nazionale per il soddisfacimento della condizionalità è riportato nel paragrafo 6.1.1. Nel Piano sono riportate le azioni di competenza nazionale e definite le conseguenti azioni di competenza regionale.</p> <p>Criterio G4.a): dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi</p> <p>Valutazione: A livello nazionale, le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). Le Autorità italiane, ai fini del raggiungimento del giudizio di pieno soddisfacimento della condizionalità in esame, assicurano l'attuazione del Piano di azione nazionale sugli appalti elaborato dal Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e in partenariato con la CE-DG Mercato interno e la DG della Politica regionale e urbana. A livello regionale, la LR 5/2007 disciplina la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da eseguirsi sul territorio regionale. La L.R. ha istituito l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture e l'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR).</p>	6B, 5A, 2A, 5C	M04, M16, M02, M01, M19, M07

		<p>Valutazione: Il D.lgs. 163/2006 e il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli impegni in materia di e-procurement risultano obbligatori allo scadere del termine previsto dalle direttive per il recepimento da parte degli Stati membri delle stesse. Il Piano d'azione nazionale sugli appalti sarà volto a dare piena ed effettiva esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di e-procurement. La diffusione nei confronti di tutti i soggetti responsabili del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni di linee guida e atti di indirizzo è assicurata dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal DPS nell'ambito della politica di coesione. A livello regionale, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture, istituito con LR n. 5/2007, svolge compiti in materia di trasparenza degli appalti pubblici.</p> <p>Valutazione: A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici e concessioni, del quale ogni amministrazione è responsabile. Il DPS fornisce le informazioni necessarie ad un'attuazione efficace degli interventi cofinanziati dai SIE, attraverso l'invio a tutte le Autorità di gestione dei PO - con l'indicazione di diffondere le informazioni a loro volta a tutti i soggetti beneficiari dei programmi e coinvolti nell'attuazione degli stessi - di note, pareri, disposizioni comunitarie nuove o in via di adozione, buone e cattive prassi, ecc. Il progetto OpenCoesione fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di attuazione degli interventi, alla tipologia di bandi utilizzati, alle soluzioni attuative individuate dalle amministrazioni nei confronti dei beneficiari degli interventi, ecc. A livello regionale, il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari, assicura lo svolgimento di attività istituzionali di formazione del personale sugli appalti pubblici. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture, istituito con LR n. 5/2007, garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni sui contratti e gli appalti pubblici.</p> <p>Valutazione: A livello centrale e per tutto il territorio nazionale, il DPS nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, assicura assistenza e supporto nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici e le concessioni nei confronti delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione. A livello regionale, con l'art. 7 della L.R. n. 5/2007 è istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR) avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici. Inoltre, il Manuale delle procedure di gestione e controllo del PSR definisce le procedure per le verifiche amministrative e i controlli in loco relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture.</p>		
		<p>Valutazione: Il D.lgs. 163/2006 e il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli impegni in materia di e-procurement risultano obbligatori allo scadere del termine previsto dalle direttive per il recepimento da parte degli Stati membri delle stesse. Il Piano d'azione nazionale sugli appalti sarà volto a dare piena ed effettiva esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di e-procurement. La diffusione nei confronti di tutti i soggetti responsabili del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni di linee guida e atti di indirizzo è assicurata dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal DPS nell'ambito della politica di coesione. A livello regionale, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture, istituito con LR n. 5/2007, svolge compiti in materia di trasparenza degli appalti pubblici.</p> <p>Valutazione: A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici e concessioni, del quale ogni amministrazione è responsabile. Il DPS fornisce le informazioni necessarie ad un'attuazione efficace degli interventi cofinanziati dai SIE, attraverso l'invio a tutte le Autorità di gestione dei PO - con l'indicazione di diffondere le informazioni a loro volta a tutti i soggetti beneficiari dei programmi e coinvolti nell'attuazione degli stessi - di note, pareri, disposizioni comunitarie nuove o in via di adozione, buone e cattive prassi, ecc. Il progetto OpenCoesione fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di attuazione degli interventi, alla tipologia di bandi utilizzati, alle soluzioni attuative individuate dalle amministrazioni nei confronti dei beneficiari degli interventi, ecc. A livello regionale, il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari, assicura lo svolgimento di attività istituzionali di formazione del personale sugli appalti pubblici. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture, istituito con LR n. 5/2007, garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni sui contratti e gli appalti pubblici.</p> <p>Valutazione: A livello centrale e per tutto il territorio nazionale, il DPS nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, assicura assistenza e supporto nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici e le concessioni nei confronti delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione. A livello regionale, con l'art. 7 della L.R. n. 5/2007 è istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR) avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici. Inoltre, il Manuale delle procedure di gestione e controllo del PSR definisce le procedure per le verifiche amministrative e i controlli in loco relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture.</p>		

<p>G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>no</p>	<p>La Condizionalità è soddisfatta solo parzialmente.</p> <p>Il Piano di azione nazionale per il soddisfacimento della condizionalità è riportato nel paragrafo 6.1.1. Nel Piano sono riportate le azioni di competenza nazionale e definite le conseguenti azioni di competenza regionale.</p> <p>Criterio G5.a): dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato</p> <p>Valutazione: La proposta normativa di modifica del comma 1 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede la riorganizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dell'attuale Banca dati anagrafica (BDA) in un Registro centrale per gli aiuti de minimis, oltre che in una Banca dati generale che sia un sistema efficace di monitoraggio e controllo ai fini della trasparenza su tutte le tipologie di aiuti di Stato, esentate dall'obbligo di notifica alla CE o notificate ai sensi dell'art. 108.3 del TFUE, contribuendo a realizzare il Piano d'azione nazionale in materia di aiuti di Stato. Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) esiste il Registro degli aiuti di Stato, istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. Il servizio Registro Debitori nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) consente di gestire le posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il SIAR è collegato al SIAN, con il quale è attivo l'interscambio di dati.</p> <p>Criterio G5.b): dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE</p> <p>Valutazione: A livello centrale, è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale, il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari, assicura lo svolgimento di attività istituzionali di formazione del personale sugli aiuti di Stato. Nell'ambito del portale SIAN l'informazione è assicurata dalle funzioni del Registro dei beneficiari e del Registro degli aiuti di Stato. Il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) fornisce una serie di servizi applicativi destinati in maniera specifica ai funzionari della Regione e degli enti regionali al fine di consentire la gestione dei procedimenti di propria competenza.</p> <p>Criterio G5.c): dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato</p> <p>Valutazione: A livello nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee (DPE) effettua il coordinamento in materia di aiuti di Stato in via generale, mentre il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) assicura tale funzione nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei. L'assistenza alle Regioni nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, alimentare, forestale e nello sviluppo rurale è assicurata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. A livello regionale, l'Assessorato dell'Agricoltura usufruisce dell'assistenza fornita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di un'assistenza tecnica specialistica scelta nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.</p>	<p>6A, 5C, 5E, 1A, 6C, 2B, 6B, 3B, 5A</p>	<p>M15, M02, M16, M04, M08, M07, M06, M01, M09, M19</p>
<p>G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.</p>	<p>partially</p>	<p>Il criterio G6.a) è parzialmente soddisfatto a livello nazionale.</p> <p>Criterio G6.a): dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS)</p> <p>Valutazione: Nessuna azione è prevista a carico delle Regioni in quanto il D.L. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014, ha</p>	<p>P4, 6A, 5A, 5B, 2A, 5C, 6C, 5D, 3A, 5E</p>	<p>M04, M10, M11, M13, M08, M07, M14, M15, M16, M06</p>

		<p>introdotto all'art. 15 precise modifiche al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. volte a superare anche le censure oggetto della procedura di infrazione 2009/2086. In particolare, per la determinazione delle categorie progettuali da sottoporre a procedura di screening, ha introdotto un regime transitorio in base al quale tutti i progetti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", nelle more dell'adozione delle Linee guida nazionali che forniranno indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda l'adeguamento della normativa regionale, tale previsione è stata abrogata dal D.Lgs. 152/06 proprio con l'articolo 15 sopra citato: non è infatti previsto alcun "recepimento" normativo da parte delle Regioni e, pertanto, il regime (transitorio) "senza soglie" (conforme alla normativa comunitaria) è già in vigore per tutte le regioni italiane, a prescindere dai contenuti della normativa regionale vigente. A livello regionale, sono fornite le direttive per lo svolgimento delle procedure di VIA e di VAS.</p> <p>Criterio G6.b): dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS</p> <p>Valutazione: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema - quali piani di formazione mirata per funzionari regionali/locali. A livello regionale, il Servizio SAVI ha predisposto le "Linee Guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali"; è stato attivato un tavolo di coordinamento con le Amministrazioni Provinciali in materia di VAS; sul portale web Sardegna Ambiente è presente la sezione "Valutazioni ambientali".</p> <p>Criterio G6.c): dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa</p> <p>Valutazione: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha in corso azioni per l'aumento della capacità delle Pubbliche Amministrazioni interessate dai processi di Valutazione Ambientale. A livello regionale sono assicurate le competenze regionali e delle province in materia di valutazioni ambientali; sul portale web Sardegna Ambiente è presente la sezione "Valutazioni ambientali".</p>		
<p>G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>yes</p>	<p>La Condizionalità è soddisfatta dal sistema comune di monitoraggio e valutazione (QCMV)</p> <p>Criterio G7.a): l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica</p> <p>Valutazione: Il Sistema statistico nazionale (SISTAN) garantisce l'identificazione delle fonti, la convalida statistica e la disponibilità al pubblico dei dati statistici.</p> <p>Criterio G7.b): dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati</p> <p>Valutazione: Il Sistema statistico nazionale (SISTAN) garantisce la disponibilità di informazioni statistiche utilizzabili per la costruzione di politiche e la quantificazione di indicatori. La disponibilità pubblica dei dati è assicurata dalla presenza di portali comunitari, nazionali e regionali (Eurostat, Istat, Sardegna statistiche).</p> <p>Criterio G7.c): la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma</p> <p>Valutazione: Il sistema di indicatori del PSR è definito dal QCMV.</p>	<p>P4, 1B, 5A, 2B, 3B, 5C, 1A, 2A, 6B, 5E, 3A, 6A, 6C</p>	<p>M06, M08, M04, M11, M13, M19, M01, M05, M07, M16, M10, M15, M09, M03, M02, M20, M14</p>

		<p> Criterio G7.d): la fissazione di obiettivi per tali indicatori</p> <p> Valutazione: Nel PSR sono quantificati tutti i valori obiettivo (indicatori target) pertinenti rispetto alle focus area e misure attivate.</p> <p> Criterio G7.e): il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati</p> <p> Valutazione: Il Piano di Valutazione del PSR comprende la definizione dei dati, delle informazioni e delle metodologie per la raccolta dei dati e la quantificazione degli indicatori di risultato effettuata con il supporto del Valutatore indipendente</p> <p> Criterio G7.D): Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori</p> <p> Valutazione: Nella modulistica per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento delle operazioni finanziate dal PSR è previsto l'inserimento di dati funzionali alla quantificazione degli indicatori.</p>		
--	--	--	--	--

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati : Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
<p>P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p>	<p>Yes</p>	<p>Livello nazionale: D.Lgs. 49/10, L. 183/89 e L. 267/98</p> <p>Livello regionale: Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006, le cui Norme di Attuazione sono state aggiornate nel 2008;</p> <p>Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (P.R.AI.) approvato con D.G.R. n. 18/17 del 20 maggio 2014 (Piano triennale 2014-2016)</p> <p>Piano Forestale Ambientale Regionale (P.F.A.R.), approvato con D.G.R. n. 53/9 del 27.12.2007.</p> <p>Le metodologie da seguire per la definizione dei scenari di rischio e della loro gestione sono stati definiti nell'ambito delle Direttive Europee 2000/60 e 2007/60 recepite attraverso i DLgs 152/2006 e il DLgs 49/2010.</p> <p>La Regione per quanto concerne gli adempimenti definiti dall'art. 6 del D.Lgs n. 49/2010, ha definito le "mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" e ha provveduto a redigere il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.). Con D.G.R. n. 1 del 31.10.2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato preliminarmente il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>I Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L. 183/89 e L. 267/98. E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs. 49/10; relativamente alle alluvioni, le Autorità di Bacino Nazionali hanno già adeguato le mappe di pericolosità e rischio, mappe che a norma della direttiva dovevano essere adeguate entro dicembre 2013. Nel maggio 2012 il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, elaborato il "National Risk Assessment" già inviato alla Commissione europea, che costituisce il quadro di riferimento per la politica nazionale.</p> <p>Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio nazionale sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.</p> <p>La rete dei Centri Funzionali è costituita da un</p>

				<p>Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni.</p> <p>Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per il rischio alluvioni e frane.</p> <p>In materia di agricoltura sono presi in considerazione anche i rischi climatici associati alla siccità.</p> <p>Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della dir. 2007/60; per le frane, la normativa nazionale prevede l'adozione e la pubblicazione del progetto di piano, la possibilità da parte del pubblico di presentare osservazioni, la celebrazione di specifiche conferenze programmatiche su base regionale e con il coinvolgimento degli enti locali. In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche del rischio climatico associato alla siccità, e prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il monitoraggio delle condizioni climatiche, con le relative implicazioni, con analisi delle problematiche causate dall'andamento meteorologico e quadro climatico di riferimento, a copertura nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet; 2) il monitoraggio degli eventi calamitosi e dei danni riconosciuti in agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti, distinti per tipologia; 3) la banca dati dei rischi agricoli., che raccoglie i dati statistici, assicurativi, economici, normativi. <p>Livello regionale</p> <p>Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione</p>
--	--	--	--	---

				Sardegna n.67 del 10.07.2006. La Regione ha definito le "mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" e redatto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).
P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006, le cui Norme di Attuazione sono state aggiornate nel 2008		<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>La valutazione dei rischi per frane e alluvioni è inclusa nei Piani di Assetto Idrogeologico. Fin dal 2010 è in corso di svolgimento il progetto AGROSCENARI, coordinato dal CRA, relativo agli scenari di cambiamento climatico in agricoltura, con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento. E' in corso anche un approfondimento sulle potenzialità degli strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai cambiamenti climatici nei nuovi scenari in collaborazione con l'Università della Tuscia.</p> <p>Livello regionale</p> <p>Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) copre l'intero territorio regionale sia per rischio frane sia per rischio alluvione.</p>
P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	<p>Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva Europea 2007/60.</p> <p>Autorità di Bacino regionale - Comitato istituzionale - Deliberazione n. 1 del 18 dicembre 2014 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna - Art. 10 del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 – Approvazione del Progetto di Piano e del Rapporto preliminare sulla VAS"</p> <p>La documentazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni è consultabile al sito:</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=11621&tb=8374&st=13&nodesc=2&vs=1&ld=1&tb=8374&st=13&tb=8374&st=13</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Gli impatti del cambiamento climatico relativamente al rischio di alluvioni sono considerati nella predisposizione della mappatura della pericolosità e del rischio in conformità con la direttiva 2007/60 che prevede tale considerazione esclusivamente per i Piani di gestione previsti per il 2015.</p> <p>Per quanto riguarda il rischio frane e alluvioni i cambiamenti climatici ipotizzati sulla base delle conoscenze, non determineranno in tutto il territorio un peggioramento delle condizioni di rischio. Si è conclusa la fase di consultazione pubblica sul</p>	

				<p>documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"; la Strategia sarà adottata entro il 2014.</p> <p>Per la parte agricola, si segnala il Libro bianco "Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal MiPAAF, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it. Il MiPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell'ambito del documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nonché alla definizione delle strategie, oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti economici di gestione del rischio Climatico assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole standard della eco-condizionalità.</p> <p>Livello regionale</p>
--	--	--	--	---

				L'articolo 7 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che recepisce in Italia la Direttiva comunitaria 2007/60/CE, prevede la predisposizione, a livello di distretto idrografico, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Il Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 18 dicembre 2014.
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	<p>Livello nazionale (AP):</p> <p>Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato, dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011, dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 e dal decreto n.15414 del 10 dicembre 2013, definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.</p> <p>Livello regionale:</p> <p>La Regione Sardegna con D.G.R. n. 8 del 23/02/2010 ha adottato le disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 "Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni agronomiche e Ambientali". Con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura n. 294/DecA/3 del 15/05/2014 (modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010), è stato adottato il regime regionale di condizionalità per l'anno 2014. Le BCAA sono contenute nell'allegato II al decreto.</p>	<p>Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e adottate a livello regionale.</p> <p>Le BCAA sono specificate nel PSR (Sezione 8.1)</p>
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Yes	<p>Livello nazionale (AP):</p> <p>Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato, dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011, dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 e dal decreto n.15414 del 10 dicembre 2013, definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Livello regionale:</p> <p>I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, sono adottati con disposizioni regionali e integrati per l'anno 2014 con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura n. 139/DecA/13 del 14.02.2014 (Allegato 1 paragrafo 6).</p>	<p>I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti da disposizioni nazionali e adottate a livello regionale.</p> <p>I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nel PSR (Sezione 8.1).</p>
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	<p>Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2013.</p> <p>Approvazione del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE</p> <p>Decreto interministeriale GU 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.</p>	<p>La condizionalità è adempiuta poiché con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni in data 20 dicembre 2013, è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14</p>

<p>regolamento (UE) n. 1305/2013</p>				<p>agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.</p> <p>I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nel PSR (Sezione 8.1).</p>
<p>P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.</p>	<p>P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>	<p>No</p>	<p>La Condizionalità non è soddisfatta a livello nazionale relativamente ai primi due criteri. Il Piano di azione nazionale è riportato nel paragrafo 6.1.2 a titolo informativo, la normativa regionale dovrà conformarsi a quella nazionale di prossima adozione.</p> <p>Legge n.90 del 3 agosto 2013</p> <p>Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) adottato con DGR 34/13 del 2 agosto 2006</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>La direttiva 2010/31/UE è stata recepita con la legge 90/2013 che ha modificato il d.lgs. 192/2005. Il provvedimento garantisce l'applicazione di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia. Tuttavia essi necessitano di aggiornamento per soddisfare pienamente gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE. A tal fine l'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale.</p> <p>Il decreto ha l'obiettivo, tra l'altro, di favorire una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, attualmente molto variegata a causa dell'ampia autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente direttiva 2002/91/CE. A tal fine lo schema di decreto è stato ampiamente condiviso con le Regioni. Ciò, a fronte dell'evidente vantaggio derivante dall'armonizzazione della norma a livello nazionale, ha causato un allungamento dei tempi previsti. E' stato inoltre già condotto un confronto con le principali associazioni di categoria.</p> <p>Lo schema di decreto recepisce tutte le prescrizioni della direttiva 2010/31/UE come trasposte</p>

				<p>nell'ordinamento giuridico nazionale dal d.lgs. 192/2005 (emendato dalla legge 90/2013) e in particolare quelle relative alla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica, i nuovi requisiti minimi per gli edifici nuovi e per quelli esistenti (compresi quelli per i singoli elementi edilizi) e le disposizioni per gli edifici a energia quasi zero.</p> <p>Lo schema di decreto è attualmente nella fase di concertazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per i profili di competenza Ministero della Salute e Ministero della Difesa, nonché la Conferenza Unificata delle Regioni e degli Enti Locali). Salvo diverse valutazioni politiche, si prevede la pubblicazione del decreto in tempi brevi.</p> <p>Livello regionale</p> <p>A livello regionale è stato attivato il processo di aggiornamento del Piano Energetico Regionale Ambientale (PEARS). Il Piano stabilisce le linee di programmazione e indirizzo della politica energetica ambientale per i soggetti pubblici e privati con riguardo alla produzione di energia elettrica e termica, all'efficienza energetica e alla riduzione di CO2.</p>
	<p>P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;</p>	No	<p>Legge 3 agosto 2013, n. 90</p> <p>Decreto ministeriale 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Si ritiene che la condizione risulti soddisfatta per mezzo dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, come modificato dalla legge 90/2013, e per mezzo del decreto ministeriale 26 giugno 2009 recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Sebbene la direttiva risulti già recepita, al fine di introdurre norme di semplificazione, armonizzazione a livello nazionale e per aggiornare la classificazione degli</p>

				edifici, l'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005 prevede l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Lo schema di decreto per l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici è in fase avanzata di elaborazione e sarà sottoposto a breve alle procedure di concertazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Yes	Relazione annuale sull'efficienza energetica: risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020" (aprile 2013). http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/it_2013report_en.zip Piano d'Azione dell'efficienza energetica regionale (PAEER) approvato con DGR 49/31 del 26 novembre 2013	Livello nazionale (AP) Il Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato predisposto e sono in corso le consultazioni tra le Autorità nazionali per l'approvazione definitiva, prevista entro aprile 2014, come richiesto dalla Direttiva. Livello regionale Il Piano di Azione (PAEER) per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna nel periodo 2013 - 2020 recepisce quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica
	P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi	Yes	Disposizioni dell'Autorità per l'energia e il gas.	Livello nazionale (AP) L'Autorità per l'energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell'elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. Per l'elettricità il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggira intorno al 96%, mentre per il gas, la copertura è del 66,81% (dati Autorità Energia Gas).

	energetici potenziali.			
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	No	<p>Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”</p> <p>Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”</p> <p>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”</p> <p>I documenti di pianificazione in materia di acque sono consultabili al sito: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/pianificazione/</p> <p>Piano di Tutela delle Acque (PTA) DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006 http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=26251&v=2&c=1260&t=1</p> <p>Piano Stralcio di Bacino regionale per l’utilizzo delle Risorse Idriche (PSURI), adottato con DGR n. 17/15 del 27 aprile 2006 http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=15597&v=2&c=1323&t=1</p> <p>Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna – Primo ciclo di pianificazione - 2009 http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10456&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7</p> <p>Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione - 2015 http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7</p> <p>Analisi economica del Distretto idrografico della Sardegna – Allegato alla Delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 18.12.2014 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20141222141507.pdf</p> <p>Le informazioni relative all’attività di monitoraggio e preallarme della siccità sono consultabili al sito: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/monitoraggio/attivitadimonitoraggiopreallarmedellasiccita/</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Da gennaio 2014 è in vigore il nuovo metodo tariffario approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. Il metodo introduce un meccanismo per il recupero dei costi ambientali ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2000/60 CE che tiene conto anche delle diverse situazioni a livello regionale. Nel nuovo metodo è prevista l’internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa che, tuttavia, per l’annualità 2014 e 2015 sono posti pari a zero. Sono in corso di definizione le Linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell’analisi economica per l’utilizzo idrico. Sono in corso di definizione i criteri in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo.</p> <p>Livello regionale</p> <p>L’articolo 9 “Recupero dei costi relativi ai servizi idrici” della Direttiva 2000/60/CE stabilisce che gli Stati membri provvedano entro il 2010 a che le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva e ad un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali relativi alle risorse, a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell’analisi economica e tenendo conto del principio «chi inquina paga».</p> <p>Nell’applicazione dei suddetti principi, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche</p>

				<p>del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. L'Analisi economica del Distretto idrografico della Sardegna – Attuazione degli articoli 5 e 9 della Direttiva 2000/60/CE – redatta nell'ambito del progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna (Secondo ciclo di pianificazione 2015) e a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, è riportata in allegato alla Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 18.12.2014</p> <p>“Approvazione del Progetto di Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica”.</p> <p>La Regione Sardegna ha introdotto, in ragione delle proprie peculiarità (regione insulare, sistema di approvvigionamento idrico per il comparto civile, irriguo e industriale che utilizza, per la maggior parte (90%), acque superficiali immagazzinate e regolate da invasi artificiali) e in applicazione della LR n. 19 del 06.12.2006, il Sistema idrico multisettoriale, intendendo con esso “l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento”.</p> <p>Il gestore del Servizio idrico multisettoriale eroga la risorsa idrica grezza ai diversi servizi idrici che poi la distribuiscono agli utenti finali per i diversi usi: civili, irrigui e industriali. Ai sensi dell'art.17 della citata LR 19/2006, annualmente vengono stabiliti i criteri per l'attuazione del sistema di</p>
--	--	--	--	---

				<p>definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE. In tale occasione, vengono definiti i volumi assegnati ad ogni gestore di servizi idrici e, per ogni settore di impiego dell'acqua all'ingrosso, viene stabilita sia l'articolazione tariffaria che le rispettive tariffe.</p> <p>Per determinare il costo unitario sostenuto dal gestore del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale per l'erogazione dell'acqua grezza, si quantifica un volume complessivamente assegnabile dato dalla somma del volume assegnabile a ciascun comparto e del volume da rilasciare per finalità ambientali (Deflusso Minimo Vitale).</p> <p>I volumi idrici erogabili dal Sistema Idrico Multisetoriale a ciascun comparto di utilizzo (civile, irriguo e industriale) sono definiti annualmente in funzione di una programmazione pluriennale della gestione degli invasi finalizzata all'utilizzo più efficiente degli stessi, in modo da garantire il soddisfacimento pluriennale della domanda idrica, tenendo conto da un lato della domanda di ciascun gestore di servizio idrico dei tre comparti e dall'altra della risorsa idrica disponibile nelle dighe del Sistema Idrico Multisetoriale; con questa finalità annualmente vengono richiesti ai gestori i rispettivi fabbisogni idrici. In particolare, per il comparto irriguo viene richiesto il dettaglio delle colture che verranno praticate nell'annualità presa in considerazione, l'idrosigienza media di ciascuna coltura della zona in cui ciascun Consorzio eroga il servizio idrico e le superfici che verranno coltivate per ciascuna coltura. Questi dati di dettaglio consentono di effettuare una verifica sulla congruenza della richiesta di</p>
--	--	--	--	--

				<p>risorsa idrica avanzata da ciascun Consorzio di bonifica.</p> <p>La procedura prevede quindi che venga verificata l'erogabilità dei volumi richiesti, tenendo conto dei valori relativi alle riserve idriche complessivamente accumulate negli invasi della Sardegna e dei volumi erogati negli anni precedenti. La procedura consente comunque deroghe qualora sussistano giustificati motivi per superare i volumi assegnati se i volumi idrici invasati nel Sistema Idrico Multisettoriale e le richieste di erogazioni ulteriori rispetto alle assegnazioni sono comunque compatibili con la corretta programmazione pluriennale delle erogazioni di risorsa idrica dal sistema.</p> <p>I costi sostenuti per finalità ambientali sono determinati dall'applicazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), in cui è stabilito, salvo eccezioni, che il volume da rilasciare per il mantenimento delle condizioni ambientali a valle delle opere di presa debba essere il 5% del deflusso naturale dei corsi d'acqua, e in funzione dei dati riportati nel PSURI che, per i bacini idrografici relativi agli invasi gestiti da ENAS, quantifica in 1.200 Mm3 il deflusso medio annuo, il DMV risulta pari a 60 Mm3. Valorizzando i 60 Mm3 con il costo unitario medio sostenuto da ENAS per l'erogazione dell'acqua grezza, si ottiene una stima dei costi per finalità ambientali.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito nelle Linee guida nazionali come costi ambientali, i costi legati ai danni che l'utilizzo delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi legati all'alterazione o riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell'acqua, tali da</p>
--	--	--	--	---

				<p>danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa.</p> <p>Per la stima dei costi ambientali, le linee guida adottano un metodo indiretto "cost based", basato cioè sulla valutazione dei costi di intervento per la riparazione del danno ambientale nonché per il miglioramento e la protezione del bene ambientale, comunque funzionali al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale dati dalla Direttiva 2000/60/CE. Questo approccio per la stima dei costi ambientali traduce la considerazione che il costo necessario al mantenimento di un certo livello di qualità del bene ambientale sia una stima plausibile del valore del bene stesso, sebbene tendenzialmente sottostimato per effetto della difficoltà di calcolare il "valore totale" del bene in questione.</p> <p>Pertanto, nella logica utilizzata nelle suddette Linee guida per la quantificazione dei costi ambientali, l'analisi delle pressioni e degli impatti diventa necessaria per la caratterizzazione fisica delle situazioni descrittive il danno ambientale e per determinare se il corpo idrico, in conseguenza degli utilizzi, sia a rischio di non raggiungere l'obiettivo ambientale per la predisposizione del programma delle misure da adottare al fine di conseguire gli obiettivi indicati dalla Direttiva 2000/60/CE.</p> <p>Nel corso del 2015, la Regione dovrà provvedere alla quantificazione dei costi connessi all'attuazione del suddetto programma delle misure per la successiva ripartizione tra le diverse utenze della componente di costo ambientale di propria competenza.</p> <p>La Regione Sardegna, come detto in precedenza, stabilisce annualmente, con</p>
--	--	--	--	---

				<p>Delibera della Giunta Regionale, le tariffe che devono essere applicate dal gestore del Servizio Idrico Multisetoriale ENAS a ciascun comparto (civile, irriguo e industriale). Le tariffe sono stabilite a monte per tutti i settori di utilizzo e in modo da incentivare all'uso efficiente della risorsa idrica attraverso l'applicazione di scaglioni tariffari crescenti definiti per ogni singolo utente (Consorzi di bonifica, Consorzi industriali e gestore del SII).</p> <p>Per i Consorzi di Bonifica le tariffe dell'acqua grezza per usi irrigui sono quindi determinate annualmente in €/m³ in tre scaglioni tariffari crescenti: consumo annuo pari al volume base; consumo compreso tra il volume base e il volume assegnato; consumo eccedente il volume assegnato. Coerentemente con i principi della Direttiva 2000/60 relativi all'incentivazione dell'utilizzo efficiente e razionale della risorsa idrica e del principio del "chi inquina paga", si applica una riduzione in €/m³ per il raggiungimento di ciascuno dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuta predisposizione dei piani di classifica consortili e del catasto consortile come previsto dall'art. 32 della L.R. 6/2008 e definizione del Beneficio di bonifica previsto dall'art. 33; - completa installazione di idonei strumenti di misura e misurazione dell'effettivo consumo d'acqua come previsto dall'art. 9 della L.R. 6/2008 (attuazione del principio della Direttiva 2000/60 "chi consuma paga"); - predisposizione del censimento degli scarichi nei canali consortili e conseguente determinazione del contributo dovuto dagli utenti al consorzio in funzione del beneficio ottenuto come previsto
--	--	--	--	---

				<p>dall'art. 11 LR 6/2008 (attuazione del principio della Direttiva 2000/60 "chi inquina paga").</p> <p>Inoltre, al fine di ridurre il consumo di risorsa idrica grezza è promosso l'uso di acque reflue depurate per usi irrigui, con la concessione, a titolo gratuito, di una quantità di acqua grezza pari alla quantità di acqua reflua utilizzata per fini irrigui. L'incentivo al riuso dei reflui affinati si somma alla concessione a titolo gratuito del refluo affinato stabilito dall'art. 12 c. 2 del DM 185/2003 che prevede che "l'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo". Il medesimo concetto è ripreso dalla direttiva regionale sul riutilizzo (DGR 75-15 del 30.12.08) all'art. 16 c. 1.</p> <p>Per quanto riguarda le tariffe applicate dai Consorzi di bonifica agli utenti agricoli, la LR 23.05.2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di Consorzi di bonifica", all'art. 10 stabilisce che i criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, siano determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, e che tali criteri siano vincolanti per tutti i consorzi e finalizzati a garantire un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica. Inoltre, l'art. 9 della stessa LR stabilisce che "i consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata" e che "[...] a tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua [...]".</p> <p>Con riferimento alla materia dei prelievi diretti di risorse idriche, in considerazione del fatto che tutte le acque</p>
--	--	--	--	---

				<p>sono pubbliche, salvo alcune circoscritte situazioni, i soggetti privati sono titolari di un interesse legittimo pretensivo per cui i prelievi sono possibili solo a seguito di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti.</p> <p>La disciplina nazionale sull'uso delle acque pubbliche contempla due casi in cui non è necessario alcun provvedimento autorizzatorio: il primo definito nell'art. 93 del Regio Decreto 1775 del 1933 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici" per gli usi domestici per i quali il proprietario di un fondo ha facoltà di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo. Tra gli usi domestici sono compresi l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. Le Province, in base alla delega ricevuta dalla L.R. 9 del 2006 hanno provveduto a regolamentare gli usi domestici per cui anche per questi è richiesta l'autorizzazione e, in caso di violazione, la comminazione di sanzioni, nonostante non siano state disciplinate in forma di legge. L'altro caso è definito nell'art. 17 del Regio Decreto 1775 del 1933: "la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua".</p> <p>Tranne le sopra citate eccezioni, è pertanto vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. In caso di violazione è comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 del R.D.</p> <p>Per tutte le acque sotterranee vale il principio che l'autorità amministrativa ha il compito di statuire se gli scavi, le trivellazioni e in genere le</p>
--	--	--	--	---

				<p>opere di eduazione e di utilizzazione rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale, con potere di sospensione, revoca e chiusura dei pozzi per la tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.</p> <p>Per le acque sotterranee distinguamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione (chiamate, queste ultime, "concessioni d'uso" nel Decreto Assessoriale LL.PP. n. 676/96) delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s e per usi domestici, di competenza delle Province; - Rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione (portata \geq 10 l/s), di competenza della Regione. <p>Per quanto concerne il sistema dei controlli, in considerazione delle esigenze informative necessarie per la predisposizione del bilancio idrico di bacino è previsto il censimento delle utilizzazioni in atto sulla base di quanto stabilito dal Piano di gestione.</p> <p>In particolare è previsto che, sulla base della Direttiva 2000/60/CE al fine di verificare la sostenibilità delle derivazioni da acque superficiali e sotterranee, venga realizzata la mappatura del territorio regionale in funzione del livello di criticità dei prelievi stessi, nonché l'elaborazione del Bilancio Idrico e Idrogeologico, attività fondamentale e propedeutica al rilascio dei pareri sulle domande di concessione idrica da acque superficiali e sotterranee.</p> <p>Il quadro del regime autorizzatorio delle concessioni è riportato nell'Analisi economica del Distretto idrografico della Sardegna, allegata alla Delibera del Comitato</p>
--	--	--	--	---

				<p>istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 18.12.2014.</p> <p>I canoni di concessione vigenti in Sardegna sono stati determinati con la rivalutazione dei canoni stabiliti dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Legge Galli" (Disposizioni in materia di risorse idriche) art. 18 per le utenze di acqua pubblica. La rivalutazione è stata calcolata sulla base dei tassi di inflazione programmata.</p> <p>L'articolazione originaria dei canoni introdotti dalla Legge Galli prevedeva: a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, 36,36€, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,33€; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.549,37€; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 11.362,05€, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di mc annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera; e) per ogni modulo di acqua per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree dest</p>
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di	Yes	<p>Livello nazionale:</p> <p>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"</p> <p>Livello regionale:</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il DLgs. 28/2011 prevede quanto richiesto.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Sardegna ha previsto un sistema</p>

fonti di energia rinnovabili	dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;		<p>Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” (artt. 5 e 6)</p> <p>La normativa regionale sulle energie rinnovabili, i programmi e le linee guida per l’autorizzazione e l’installazione degli impianti sono consultabili al sito:</p> <p>http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=75358&v=2&c=4822</p>	semplificato di regole volte a chiarire le modalità e i termini per l’ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la regolamentazione delle installazioni di tali tipi di opere, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. La Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3, ha inoltre previsto (artt. 5 e 6) nuove disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	<p>Livello nazionale:</p> <p>PAN – Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 giugno 2009) (30 giugno 2010)</p> <p>http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20DETTAGLI O.pdf</p> <p>Livello regionale:</p> <p>PARERS – Piano d’Azione Regionale per le Energie Rinnovabili della Sardegna (Approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 20.03.2012 “L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d’azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”)</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120327180228.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili trasmettendolo alla Commissione entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla Direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all’art. 22 della direttiva 2009/28/CE.</p> <p>Livello regionale</p> <p>Il PARERS definisce l’insieme delle azioni considerate realizzabili nei tempi indicati dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili per il raggiungimento nella Regione Sardegna di obiettivi perseguibili di produzione e uso locale di energia da fonti rinnovabili.</p>
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un’analisi	No	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Progetto Strategico Banda Ultralarga, sviluppato dall’ Amministrazione centrale (MISE), è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta a tutti alla quale hanno risposto sia Amministrazioni pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato, al fine di definire uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso.</p> <p>Il Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga è stato autorizzato con Decisione C(2012)9833 (http://goo.gl/wp58tF; http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/comunicazioni/agenda_digitale/28-12-2012/agenda-digitale-italiana-decisione-Commissione-Europea.pdf).</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Piano, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 (Regime d’aiuto n. SA34199 2012/N) fissa obiettivi, e risorse necessarie per raggiungere i target fissati: garantire il servizio di connettività a</p>

<p>dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili</p>	<p>economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;</p>		<p>Il progetto strategico contempla un'analisi economica tale da consentire una scelta consapevole e appropriata del modello di intervento più idoneo a seconda dei territori oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri generali di priorità.</p> <p>L'analisi economica alla base della stima del fabbisogno, è funzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle aree bianche determinate dal processo annuale di consultazione pubblica rivolta al mercato che rivela i Piani in banda ultralarga già realizzati e le previsioni di investimento nei successivi tre anni, nell'intero territorio nazionale. Tale consultazione garantisce una mappatura aggiornata del servizio di connettività italiano; 2. dai costi unitari di sviluppo della rete infrastrutturale. Il Ministero, infatti, attraverso la propria società Infratel, ha sviluppato un modello di pianificazione per calcolare il fabbisogno di costi ed investimenti per ciascun comune italiano. <p>Il Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base della consultazione pubblica, da cui è fatta derivare la mappatura aggiornata.</p>	<p>tutti i cittadini ad almeno 30 Mbps con un fabbisogno totale pubblico di circa 2,5 miliardi di euro. È prevista, inoltre, l'estensione della copertura a 100 Mbps per almeno il 50 per cento della popolazione, con priorità per le aree ove vi siano siti di data center di nuova generazione, maggiore concentrazione demografica, scuole, aree industriali strategiche e snodi logistici (aeroporti, porti e interporti); università, centri di ricerca, poli tecnologici e centri servizi territoriali, strutture sanitarie, tribunali, per le quali si prevede entro il 2020 un fabbisogno pubblico totale di ulteriori 7 miliardi di euro.</p> <p>Il Piano Strategico, sviluppato dall'Amministrazione centrale, è stato sottoposto a consultazione pubblica alla quale hanno risposto sia Amministrazioni Pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato nella volontà di definire insieme uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso.</p> <p>Il Piano è realizzato dall'Amministrazione centrale e, in particolare, dalla sua società in house Infratel Italia, di concerto con tutte le Amministrazioni regionali che possono anche attuarlo in autonomia, previo parere di coerenza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>La Commissione europea ha segnalato, nel documento di Commenti in merito alla proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020, la necessità di ricevere chiarimenti in merito alla effettiva presenza di un'analisi economica ed evidenze circa la consultazione delle parti interessate (sia sul fronte della domanda che dell'offerta); l'effettiva previsione di meccanismi e/o criteri che consentano la</p>
---	---	--	--	---

				<p>selezione degli interventi più appropriati per ottimizzare le risorse pubbliche; evidenza della gerarchizzazione delle misure in ogni contesto regionale che tenga conto dei pertinenti obiettivi di sviluppo; informazioni su interventi programmati, calendario, costi stimati e fondi di finanziamento; il monitoraggio del Piano con indicatori pertinenti; il rafforzamento della capacità di pianificare e attuare progetti infrastrutturali NGN.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Sardegna assicura l'allocazione finanziaria nei programmi FESR e FEASR 2014-2020 per la banda ultralarga, conformemente alle allocazioni stabilite a livello regionale dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della consultazione pubblica.</p>
	<p>P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;</p>	No	<p>Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga è stato autorizzato con Decisione C(2012)9833</p> <p>http://goo.gl/wp58tF; http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/comunicazioni/agenda_digitale/28-12-2012/agenda-digitale-italiana-decisione-Commissione-Europea.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il regime di aiuto nazionale (Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)) prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modello "A" diretto 2) Modello "B" partnership pubblico/privata 3) Modello "C" a incentivo <p>Per ogni intervento previsto all'interno del piano strategico banda ultra-larga, si adotterà il miglior modello di intervento in funzione di un meccanismo di selezione del modello più appropriato in base alle specificità del territorio interessato dallo stesso intervento alle aree strategiche presenti e al mercato. Il coinvolgimento del privato è sempre e comunque definito mediante gara ad evidenza pubblica e le infrastrutture realizzate</p>

				sono coerenti con gli orientamenti comunitari relativi alle applicazioni delle norme in materia di aiuti di stato, in relazione allo sviluppo rapido di reti e banda larga e smi.
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	Decreto del 1 ottobre 2013 <i>“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali(13A0 8393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)”</i>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>La Strategia Nazionale per lo Sviluppo della banda ultralarga Piano tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all’iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1 ottobre 2013 <i>“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)”</i> volto a massimizzare l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell’intero territorio nazionale.</p> <p>Tale decreto comporta una forte riduzione dei costi delle opere civili di scavo. Inoltre, al fine di favorire il riutilizzo delle infrastrutture esistenti (quali cavidotti, armadietti, tubazioni, cunicoli, fognature, acquedotti e pubblica illuminazione) si stanno sviluppando diverse iniziative progettuali e normative per lo sviluppo di un Catasto delle infrastrutture del sottosuolo che conterrà informazioni circa i tracciati, la lunghezza, le dimensioni dei cavidotti e la relativa occupazione, anche a seguito dei risultati ottenuti dal progetto europeo VIRTUAL REGISTRY OF THE GROUND INFRASTRUCTURE.</p> <p>La Commissione ha segnalato, nel documento di Commenti in merito alla proposta di Accordo di Partenariato per l’Italia 2014-2020, la necessità di ricevere chiarimenti in merito all’effettiva caratteristica del Progetto di riflettere la più recente politica europea relativa al</p>

				mercato unico delle telecomunicazioni e l'iniziativa per la riduzione dei costi anche in un'ottica di sfruttare le possibili sinergie fra le differenti infrastrutture.
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e dell'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	<p>POAT PARI Opportunità e non discriminazione:</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954</p> <p>http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006/</p> <p>Decreto Legislativo 198/2006 - Consigliera di Parità http://www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita/consigliera.html Legge regionale 46/1990</p> <p>DGR n. 47/17 del 16.10.2013 Piano Annuale per l'immigrazione - annualità 2013</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20131104111422.pdf</p> <p>Protocollo di intesa Partenariato</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20120626104958.pdf</p> <p>DGR n.42/14 del 23.10.2012 "sistema di governance sulle pari opportunità"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>A partire dal 2007, l'UNAR ha dato vita alla sperimentazione di una Rete Nazionale di centri e osservatori antidiscriminazioni che, in aderenza anche con quanto indicato dall'art. 44, comma 12, del T.U. sull'immigrazione e dall'art. 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, costituisce un'articolata distribuzione sul territorio nazionale di "presidi" finalizzati sia alla emersione sia alla presa in carico del fenomeno della discriminazione. La Rete Nazionale è costituita dai centri di coordinamento promossi dalle diverse regioni a loro volta punto di riferimento di sottoreti regionali e provinciali cui aderiscono rappresentanze del mondo delle parti sociali, dell'associazionismo e del terzo settore che operano quotidianamente in tema di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. In questo ambito sono attive da tempo forme di coinvolgimento dei nodi della Rete tese a rafforzare la cultura di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione ed a costruire presidi di ascolto, informazione, formazione e di monitoraggio costante. Coerentemente con quanto sperimentato, l'UNAR ha avviato, di intesa con le regioni, un percorso istituzionale al fine di pervenire alla condivisione di un Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni per consolidare l'attività e il ruolo della Rete Nazionale sopra citata. Fra gli strumenti di attuazione del Piano Nazionale antirazzismo 2014/16, in via di definizione, si fa esplicito riferimento alla Rete</p>

				<p>Nazionale dei centri/osservatori antidiscriminazione.</p> <p>L'attuazione del principio di non discriminazione, in un'ottica di mainstreaming, giusta previsione direttive EU/2000/43/CE e 2000/78/CE, per il personale coinvolto a diverso titolo nell'attuazione dei fondi è garantita sin dalla stesura del QSN 2007-2013, Cap. III.3 "I principi orizzontali nell'attuazione delle priorità", che ha visto l'UNAR coinvolto nella stesura, sia nei singoli PO che trovano attuazione e riscontro di quanto previsto nell' art. 16 "Parità tra uomini e donne e non discriminazione", Reg CE 1083/06, con il contributo dell'UNAR in fase di stesura e implementazione. L'attuazione del principio all'interno di tutte le fasi previste nei singoli PO viene garantita anche dalla partecipazione di personale UNAR all'interno dei singoli CdS.</p> <p>Ugualmente l'UNAR è coinvolto nei processi propedeutici alla programmazione 2014-2020 e nella elaborazione dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione delle direttive in materia di non discriminazione.</p> <p>La capacità amministrativa rispetto all'implementazione delle direttive in materia di non discriminazione è garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle Regioni ob. Convergenza: dalla presenza di specifici esperti tematici come previsto dal POAT "Pari opportunità", finalizzato all'assistenza tecnica in materia di non discriminazione nell'attuazione di piani e politiche regionali o locali. - in tutto il territorio, attraverso specifici accordi stipulati con Enti territoriali e Regioni che prevedono il supporto nell'attuazione delle Direttive menzionate, ovvero attraverso l'attività di supporto prestata dall'Ufficio con personale interno o esperti tematici
--	--	--	--	---

				<p>verso le amministrazioni pubbliche.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Consigliera di Parità è un organo istituzionale presente a livello nazionale, regionale e provinciale, cui la legge affida il compito di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori dalle discriminazioni subite in ragione del sesso e di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro. E' nominata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto col Ministro alle Pari Opportunità, così come stabilito dal Decreto Legislativo 198/2006 e s.m.i. che ne disciplina il ruolo e le funzioni.</p> <p>Per assicurare l'applicazione dei principi di parità e non discriminazione la Consigliera di Parità opera sia sul versante promozionale, incentivando azioni e comportamenti che favoriscano la parità tra uomo e donna, che su quello di controllo, potendo intervenire per rimuovere le discriminazioni nella sua qualità di pubblico ufficiale. La sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, l'attività di informazione sulle politiche di pari opportunità, il sostegno alle politiche attive del lavoro e formative, sono alcuni dei principali compiti della Consigliera di Parità, svolti in collaborazione con le istituzioni ed i soggetti che a vario titolo si occupano di lavoro.</p> <p>In attuazione della LR 46/1990 con la DGR n. 47/17 del 16.10.2013 la Regione ha adottato il Piano annuale per l'immigrazione avente come obiettivo l'affermazione di un effettivo diritto alla non discriminazione e la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno inserimento sociale e culturale dei cittadini immigrati in Sardegna.</p> <p>Con la DGR n.42/14 del 23.10.2012 la Regione ha definito il sistema di</p>
--	--	--	--	---

				governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei diversi PO. Tale struttura ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in tutte le fasi programmatiche.
G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione e dell'Unione.	Yes	<p>Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998</p> <p>Decreto Legislativo 198/2006 - Consigliera di Parità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita/consigliera.html</p> <p>Protocollo di intesa Partenariato</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20120626104958.pdf</p> <p>DGR n.42/14 del 23.10.2012 "sistema di governance sulle pari opportunità"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/ osservatori operanti a livello locale. Tali interventi si inseriscono nel più ampio programma formativo legato alla necessità di qualificare le professionalità coinvolte sui temi dell'emersione e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. Il programma si estende anche alla formazione del personale coinvolto nella gestione e attuazione dei Fondi SIE sui temi dell'antidiscriminazione. Il programma prevede, inoltre, la definizione di un modello formativo da poter utilizzare all'interno della Rete Nazionale dei centri antidiscriminazione.</p> <p>In tutto il territorio nazionale sono stati stipulati accordi con Regioni e amministrazioni locali anche al fine di formare il personale amministrativo rispetto al tema della non discriminazione giuste direttive EU/2000/43/CE e 2000/78/CE.</p> <p>Ulteriore attività di formazione al personale amministrativo di Regioni ed enti locali è stata prestata attraverso i progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Diversità come valore" co-finanziato dal Progress; - "Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il monitoraggio della discriminazione razziale" 	

				<p>finanziato con il FEI, annualità 2010/11;</p> <p>- “Ampliamento e rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale” finanziato con il FEI, annualità 2011/2012.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna con Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 ha provveduto a regolamentare la “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”. Tale legge ha fissato tra i criteri di gestione delle risorse umane quello della formazione, aggiornamento e riqualificazione continui del personale.</p> <p>In attuazione della Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, la Regione Sardegna predispone il Piano della formazione, basato sull’analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari.</p> <p>La Regione ha sviluppato diverse attività istituzionali di formazione del personale sul tema antidiscriminazione.</p>
<p>G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione del diritto e della politica dell’Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell’ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p>	<p>Yes</p>	<p>http://www.pariopportunita.gov.it/</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-vispo2.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-redazione-e-valutazione-.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/Vispo_Indirizzi_operativi.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/valutazione_ex_ante.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2007_2013/linee_guida_informativa_CdS.pdf</p> <p>http://dati.istat.it/?lang=it</p> <p>http://demo.istat.it/</p> <p>http://noi-italia.istat.it/</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali ha promosso l’ideazione e l’implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità fin dall’avvio della programmazione 2000 – 2006.</p> <p>Tale azione ha dato vita a indirizzi e orientamenti per il rispetto del principio di pari opportunità di genere in tutte le fasi di programmazione e valutazione dei Fondi strutturali, dalla ex ante alla</p>

		<p>http://dati.coesione-sociale.it/Index.aspx</p> <p>L.R. n. 39 del 13 giugno 1989 - Commissione regionale pari opportunità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989039</p> <p>Decreto Legislativo 198/2006 - Consigliera di Parità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita/consigliera.html</p> <p>Protocollo di intesa Partenariato</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20120626104958.pdf</p> <p>DGR n.42/14 del 23.10.2012 "sistema di governance sulle pari opportunità "</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>ex post, utilizzati dai diversi contesti territoriali durante le ultime due programmazioni, anche con un'attenzione all'utilizzo delle risorse finanziarie in chiave di genere.</p> <p>Nel corso degli anni l'Italia ha sviluppato sistemi di rilevazione dei dati disaggregati per sesso che consentono di sviluppare politiche in una prospettiva di genere, così come un monitoraggio e una valutazione dell'impatto in chiave di genere in tutte le fasi della programmazione dei Fondi strutturali.</p> <p>Tali sistemi afferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISTAT Istituto nazionale di statistica, che effettua regolarmente rilevazioni di dati disaggregati per sesso relativamente a struttura della popolazione residente sul territorio nazionale; andamento delle principali dinamiche e fenomeni che la interessano (demografia, istruzione, lavoro e welfare, uso del tempo e conciliazione vita- lavoro, sicurezza). - DPS (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), che produce informazione statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 2010-2015 e che mette a disposizione indicatori di contesto chiave e variabili di rottura, 38 dei quali di genere su un totale di 208. - Convenzione DPO - ISTAT per realizzare una nuova indagine nazionale sulla "Sicurezza delle donne" per fornire stime aggiornate su violenza fisica e sessuale, dinamica della violenza, conseguenze della violenza. - Sistema Informatizzato di Raccolta Informazioni sulla Tratta (SIRIT) per inserire o completare percorsi individuali relativi alle vittime accolte nei percorsi di protezione sociale ex art. 18 D.lgs 286/98 o di assistenza ex art.13 L.228/03
--	--	---	---

				<p>Il Dipartimento per le pari opportunità, nel giugno 2011, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Sistema Nazionale di Valutazione (UVAL) con la finalità di supportare le amministrazioni con responsabilità di programmazione di Fondi strutturali nel garantire il rispetto delle pari opportunità nei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione.</p> <p>Nel sostenere tali azioni il Dipartimento si ricorda anche con quanto predisposto a livello sovra nazionale dai Gruppi e Organismi europei competenti in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione di genere (Es. EIGE, Network europeo sul gender mainstreaming).</p> <p>Gli indirizzi ed orientamenti fin qui elaborati saranno adattati alla programmazione 2014 – 2020.</p> <p>Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha già garantito nelle due ultime programmazioni attraverso i suoi uffici, le task force locali e le assistenze tecniche nazionali, un expertise in grado di realizzare un'azione di consulenza che ha favorito la costituzione di presidi e di forme di governance per le varie fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Attraverso tale sistema il Dipartimento ha sostenuto, nelle varie sedi e nei vari momenti, l'applicazione del principio trasversale delle pari opportunità nella programmazione dei Fondi strutturali. Sono anche stati redatti documenti di indirizzo per i diversi livelli territoriali su ruoli e compiti di figure competenti in grado di assicurare l'applicazione del principio di pari opportunità di genere nelle varie fasi della programmazione.</p> <p>Livello regionale</p>
--	--	--	--	--

				<p>La Commissione Regionale Pari opportunità promuove indagini sulla condizione femminile nella regione e diffonde le conoscenze sulla legislazione e le politiche di parità. Ha ruolo consultivo e propositivo sugli atti amministrativi e legislativi che riguardano la condizione femminile, esprimendo pareri e valutazioni, formulando proposte di adeguamento.</p> <p>Alla Consigliera di parità la legge affida il compito di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori dalle discriminazioni subite in ragione del sesso e di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.</p> <p>Sia la Commissione di Pari Opportunità che la Consigliera di Parità fanno parte dei Comitati di Sorveglianza dei diversi PO.</p> <p>Con la DGR n.42/14 del 23.10.2012 la Regione ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei diversi PO. Tale struttura ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in tutte le fasi programmatiche.</p>
G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	<p>http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=368</p> <p>Convenzione con il FORMEZ PA – in vista della programmazione 2014-2020 -che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante.</p> <p>Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998</p> <p>L.R. n. 39 del 13 giugno 1989 - Commissione regionale pari opportunità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989039</p> <p>Decreto Legislativo 198/2006 - Consigliera di Parità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita/consigliera.html</p> <p>Protocollo di intesa Partenariato</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20120626104958.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming (a titolo esemplificativo si cita il Progetto 'Percorsi formativi al mainstreaming di genere'), con particolare riferimento alla normativa e ai programmi dedicati, che verranno rafforzate durante il nuovo periodo di</p>	

		<p>DGR n.42/14 del 23.10.2012 "sistema di governance sulle pari opportunità "</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>programmazione degli stessi fondi.</p> <p>Inoltre, nel maggio del 2013, il DPO ha attivato una Convenzione con il FORMEZ PA – in vista della programmazione 2014-2020 – che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante.</p> <p>Entro il 2016 potranno essere implementate ulteriori azioni di formazione, indirizzo e orientamento rivolte a favorire un sistema di governance in grado di garantire il rispetto del principio di pari opportunità nelle diverse fasi della programmazione dei Fondi strutturali, così come potranno essere sviluppate azioni di rafforzamento delle competenze e delle capacità istituzionali, anche mediante interventi di disseminazione e formazione, degli attori responsabili dell'implementazione dei Fondi.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna con Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 ha provveduto a regolamentare la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione". Tale legge ha fissato tra i criteri di gestione delle risorse umane quello della formazione, aggiornamento e riqualificazione continui del personale.</p> <p>In attuazione della Legge regionale 13 novembre 1998/98, la Regione Sardegna predispone il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari.</p>
--	--	--	--

				<p>La Regione ha promosso sul tema parità di genere vari interventi di formazione istituzionale per il personale.</p> <p>Con la citata DGR n.42/14 del 23.10.2012 la Regione ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei diversi PO. Tale struttura ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in tutte le fasi programmatiche</p>
<p>G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio</p>	<p>G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscono la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.</p>	<p>Yes</p>	<p>Legge n. 18 del 3 marzo 2009, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre 2013</p> <p>Protocollo di intesa Partenariato</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20120626104958.pdf</p> <p>DGR n.42/14 del 23.10.2012</p> <p>"Organizzazione del sistema di governance sulle pari opportunità nell'ambito della programmazione comunitaria"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, "allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione [...] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 3, co. 1).</p> <p>All'Osservatorio sono affidati rilevanti compiti (art. 3, co. 5): a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità,</p>

				<p>in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'art. 41, co.8, della L.104/92; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.</p> <p>Il Decreto interministeriale 167/2010 ha definito l'Osservatorio quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. E' stato inoltre previsto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 33, co. 1 della Convenzione relative alla necessità di coordinamento fra i diversi settori delle amministrazioni pubbliche, che in seno all'Osservatorio fossero rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione dell'attuazione delle politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'ISTAT. Sono, inoltre, parti dell'organismo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle associazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità, nonché tre esperti di comprovata esperienza nel settore.</p> <p>L'Osservatorio, che si è riunito per la prima volta a fine 2010, è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed ha sede presso il MLPS, che assicura le funzioni di supporto. E</p>
--	--	--	--	---

				<p>composto da 40 membri effettivi nominati con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti, 14 dei quali siedono in rappresentanza, a diverso titolo, del mondo dell'associazionismo della disabilità. Allo scopo di contribuire all'accrescimento di conoscenze ed esperienze sulle condizioni delle persone in situazione di disabilità, è stata inoltre prevista la presenza di invitati permanenti, senza diritto di voto, in numero massimo di dieci.</p> <p>All'interno dell'Osservatorio opera un Comitato tecnico-scientifico (CTS) interno con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio stesso. Il CTS ha iniziato i suoi lavori nei primi mesi del 2011, riunendosi in sedute periodiche nel corso delle quali è stato innanzitutto predisposto un documento metodologico delle attività dell'organismo.</p> <p>Nel corso del 2011 è stato inoltre previsto, al fine di meglio espletare i compiti istituzionali dell'organismo, l'avvio di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio, coordinati da rappresentanti del mondo dell'associazionismo.</p> <p>L'ottica dell'approccio che si è inteso dare alle attività previste dalla legge di ratifica della Convenzione è stato, dunque, quello del pieno coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, nel puntuale rispetto degli artt. 4, co. 3, e 33, co. 3, della Convenzione stessa, aprendo, fra l'altro, i gruppi al contributo di ulteriori esperti e membri delle associazioni del mondo della disabilità.</p> <p>L'attività dell'Osservatorio, sviluppata attraverso le sessioni del CTS, le sedute plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro, ha portato alla redazione del primo</p>
--	--	--	--	---

				<p>Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione (trasmesso alle Nazioni Unite nel novembre del 2012) e alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale (approvato dall'Osservatorio nel marzo del 2013 e recepito con DPR in data 4 ottobre 2013).</p> <p>Il programma d'azione biennale sulla disabilità rappresenta un primo contributo alla definizione di una complessiva azione strategica da parte dell'Italia sul tema della disabilità, in accordo col nuovo quadro convenzionale delle Nazioni Unite e pienamente coerente con la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, al fine di promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale.</p> <p>Si segnala, sempre con riferimento all'art. 33, co. 1 della Convenzione, che nel 2011 è stato individuato il Punto di Contatto Nazionale nella Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS.</p> <p>L'organismo ha terminato il primo mandato triennale in data 22 ottobre 2013 ai sensi del co. 4, art. 3 della suddetta legge. A tale proposito, in data 9 settembre u.s. è stato firmato il DPCM che ha stabilito il perdurare dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per ulteriori tre anni. La riunione di insediamento dell'Osservatorio per il nuovo mandato si è tenuta il 29 luglio 2014. Tra gli argomenti in discussione la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei e di investimento.</p> <p>Livello regionale</p> <p>In Sardegna, è stato formalizzato con apposito Protocollo di intesa tra la</p>
--	--	--	--	---

				<p>Regione e le parti economiche e sociali, l'istituzione e la regolamentazione del metodo di confronto sulla programmazione regionale comunitaria, a cui partecipano oltre alle organizzazioni datoriate maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito, le organizzazioni di rappresentanza del terzo settore, del volontariato e del no-profit, le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle Pari opportunità.</p> <p>Con la citata DGR n.42/14 la Regione ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei diversi PO. Tale struttura ha il compito di garantire, anche grazie all'adozione di specifici criteri di selezione, sull'effettivo rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in tutte le fasi programmatiche.</p>
	<p>G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.</p>	<p>Yes</p>	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre 2013</p> <p>Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998</p> <p>L.R. n. 39 del 13 giugno 1989 - Commissione regionale pari opportunità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989039</p> <p>Decreto Legislativo 198/2006 - Consigliera di Parità</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita/consigliera.html</p> <p>Protocollo di intesa Partenariato</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20120626104958.pdf</p> <p>DGR n.42/14 del 23.10.2012 "sistema di governance sulle pari opportunità"</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>L'Osservatorio, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire che gli Organismi che si occupano di disabilità sono coinvolti nell'attuazione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.</p> <p>L'Osservatorio, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità.</p> <p>Livello regionale</p>

			<p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>La Regione Autonoma della Sardegna con Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 ha provveduto a regolamentare la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione". Tale legge ha fissato tra i criteri di gestione delle risorse umane quello della formazione, aggiornamento e riqualificazione continui del personale.</p> <p>In attuazione della legge regionale 13 novembre 1998, la Regione Sardegna predispone il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari.</p> <p>La Regione ha promosso sul tema vari interventi di formazione istituzionale per il personale.</p> <p>Con la citata DGR n.42/14 del 23.10.2012 la Regione ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei diversi PO. Tale struttura ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in tutte le fasi programmatiche.</p>
G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre 2013</p> <p>DGR n.42/14 del 23.10.2012 "sistema di governance sulle pari opportunità"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20121106121021.pdf</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Nel mese di novembre del 2012 è stato trasmesso alle Nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. In tale documento, che copre, come richiesto dalle Linee Guida in materia, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione, è naturalmente riportata la situazione interna relativamente all'art. 9 della Convenzione stessa in materia di accessibilità.</p> <p>Inoltre, sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso dei lavori per la</p>	

				<p>redazione del richiamato Rapporto all'ONU, è stata avviata e conclusa l'attività relativa alla predisposizione di un Programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, assicurando, anche in questo caso, la partecipazione paritaria e proattiva di membri delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, sindacati e parti sociali, organizzazioni del mondo della disabilità, anche grazie all'attività di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio ed aperti anche al contributo di ulteriori esperti ed esponenti del mondo dell'associazionismo.</p> <p>Il richiamato Programma d'azione, presentato alla Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio del 2013 e approvato con D.P.R del 4 ottobre 2013.</p> <p>Per ogni intervento proposto, a partire dal richiamo degli articoli della convenzione ONU connessi al tema, il Programma individua l'obiettivo prefigurato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.</p> <p>Esso si articola in sette linee di intervento, una delle quali (linea di intervento 4) esplicitamente dedicata alla "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" ed investe i temi della accessibilità all'ambiente e alle strutture interne ed esterne; della mobilità; dell'accesso alle TIC, alla comunicazione e all'informazione.</p> <p>L'Osservatorio, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire che gli Organismi che si occupano di disabilità sono coinvolti nell'attuazione di questo programma. Per consentire tale compito, la DG Inclusione è componente del</p>
--	--	--	--	--

				<p>Comitato di Sorveglianza del PO.</p> <p>Livello regionale</p> <p>Con la DGR n.42/14 del 23.10.2012 la Regione ha definito il sistema di governance costituito dall'Autorità per i diritti e le pari opportunità e dalla rete di animatrici presso le varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei diversi PO. Tale struttura ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in tutte le fasi programmatiche.</p>
<p>G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G4.a) Dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.</p>	<p>No</p>	<p>D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.</p> <p>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.</p> <p>Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</p> <p>Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto"</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>A livello nazionale opera l'Autorità nazionale anticorruzione, che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla quale sono state trasferite le funzioni consultive e di vigilanza precedentemente svolte dall'AVCP.</p> <p>Al fine di uniformare i bandi di gara, l'articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal cd. decreto sviluppo (legge n. 106 del 2011) ha stabilito che "i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis." Ad oggi esistono, quindi, modelli, a suo tempo approvati dall'AVCP, che assicurano che lo strumento del bando di gara sia pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.</p> <p>La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il</p>

				<p>rafforzamento delle funzioni dell' Autorità nazionale anticorruzione anche nel settore degli appalti pubblici costituiscono strumenti efficaci ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" disciplina la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da eseguirsi sul territorio regionale.</p>
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	<p>Decreto legislativo, 12.04.2006 n° 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureDecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</p> <p>Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto"</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D.lgs.n. 163/2006, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione nei siti istituzionali, in una specifica Sezione denominata "Amministrazione Trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati, accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza autenticazione ed identificazione; - l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente; - l'introduzione di ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

				<p>- l'istituzione di una rete dei referenti per i dati da pubblicare in attuazione del citato D.Lgs. n. 33/2013;</p> <p>- l'introduzione di specifiche sanzioni per l'inadempimento agli obblighi di trasparenza.</p> <p>Livello regionale</p> <p>L'art. 63 della L.R. n. 5/2007 ha istituito l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture che:</p> <p>a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici, servizi e forniture su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; redige, a tal fine, il prospetto statistico per i contratti pubblici, secondo le modalità di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 163 del 2006;</p> <p>b) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;</p> <p>c) pubblica i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché, semestralmente, l'elenco dei lavori pubblici affidati;</p> <p>d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;</p>
--	--	--	--	--

				e) provvede alla formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate; garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	<p>Portale Open Coesione</p> <p>Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>OpenCoesione - Si tratta del primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. Tale portale trae la sua origine dai Regolamenti dei Fondi Strutturali europei ed in particolare nel Regolamento 1083/2006.</p> <p>L'uso del portale è destinato a cittadini, amministrazioni italiane ed europee, ricercatori, analisti delle politiche, imprese, settori organizzati della società civile, media, affinché possano conoscere e seguire le politiche di coesione, ma anche valutare l'allocazione per temi e territori dell'impiego delle risorse disponibili e lo stato di attuazione dei progetti.</p> <p>Con tale progetto si attua la strategia nazionale di Open Government e Open Data perseguita dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e prevede la pubblicazione in un unico punto di accesso di un vasto patrimonio informativo relativo ad azioni finanziate nell'ambito delle politiche di coesione e individuate da un atto amministrativo autonomo (per esempio, un bando, una graduatoria, un'intesa, un contratto, etc.).</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna con Legge regionale n. 31/98, ha provveduto a regolamentare la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione". Tale legge ha fissato tra i criteri di gestione delle risorse umane quello della</p>

				<p>formazione, aggiornamento e riqualificazione continui del personale.</p> <p>In attuazione della legge regionale 31/98, la Regione Sardegna predispone il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari.</p> <p>La Regione, nell'ambito delle attività di formazione istituzionali, ha sviluppato diverse azioni formative in favore del personale in materia di appalti.</p> <p>L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture, istituito con LR n. 5/2007, garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni sui contratti e gli appalti pubblici.</p>
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto"	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico-giuridica di tipo specialistico con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificatamente, alla disciplina sugli appalti pubblici e le concessioni, sugli aiuti di Stato e sui Servizi di interesse generale (SIG) e ai Servizi di interesse economico generale (SIEG).</p> <p>Nello specifico, le attività svolte sono, in sintesi, riconducibili a: supporto tecnico e produzione di metodi per le</p>

				<p>Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni; supporto giuridico in merito all'analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie nel diritto nazionale italiano; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale normativa.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materie sopra indicate.</p> <p>Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di compliance con il diritto comunitario, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, SIG e SIEG. In termini numerici,</p>
--	--	--	--	--

				<p>lo staff dedicato alle materie in questione potrà essere implementato. Il DPS potenzierà, infatti, la propria struttura in misura da assicurare il livello di supporto tecnico idoneo rispetto alle esigenze rilevate.</p> <p>La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, rende, di fatto, i suoi pareri sostanzialmente non eludibili per l'AdG dei programmi operativi anche in ragione del ruolo di coordinamento svolto dal DPS, fermo restando il fatto che il DPS fornisce supporto tecnico su uno specifico caso di competenza di un'altra amministrazione su richiesta di quest'ultima. Il quadro istituzionale e giuridico italiano, infatti, non consente, allo stato attuale, al DPS di imporre il proprio parere o la propria volontà su un'altra amministrazione centrale o regionale.</p> <p>Inoltre, il DPS-DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi, assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Inoltre, le AdG dei programmi e, se del caso, le altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, sottopongono sistematicamente al DPS richieste di supporto al fine del corretto inquadramento delle fattispecie di cui trattasi con le norme in materia di appalti pubblici. A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli</p>
--	--	--	--	--

				<p>incontri con la CE, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti comunitari ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.</p> <p>Livello regionale</p> <p>L'art. 7 della L.R. n. 5/2007 ha istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici l'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unità tecnica regionale (UTR) avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici.</p> <p>L'UTR è competente ad esprimere pareri obbligatori:</p> <p>a) su progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici;</p> <p>b) su perizie suppletive e di variante relative ai progetti di propria competenza e che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;</p> <p>c) su riserve, compresa la richiesta di esonero di penalità contrattuali, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le stesse siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino la richiesta di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a euro 200.000 e non siano oggetto di accordo bonario ai sensi dell'articolo 61;</p> <p>d) preliminari alle procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a euro 5.000.000;</p> <p>e) su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta</p>
--	--	--	--	--

				regionale o dell'Assessorato interessato. Inoltre, a livello di programma, l'OP AGEA approva il Manuale delle procedure di gestione e controllo del PSR. Il Manuale contiene la definizione delle procedure e delle metodologie relative ai compiti, agli adempimenti e ai controlli anche in materia di appalti. Le procedure per i controlli, con le check-list per le verifiche sia amministrative che in loco anche relative agli appalti di lavori, servizi e forniture, illustrano il quadro di riferimento per l'applicazione efficace delle norme in materia.
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	<p>Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"</p> <p>Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002 "Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni"</p> <p>Banche dati nazionali e regionali</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>L'applicazione delle norme in materia di aiuti è assicurata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p> <p>In Italia, il sistema decentrato per la concessione e la gestione degli aiuti di Stato prevede che ciascuna Amministrazione concedente misure qualificabili come aiuti di Stato sia responsabile della conformità di tali misure con la pertinente normativa comunitaria di settore.</p> <p>L'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.</p> <p>L'art. 52 della legge n. 234/2012 regola gli aspetti procedurali di trasmissione e scambio, tra le amministrazioni, delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese per costituire una banca dati unitaria, nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno, prevenire comportamenti anticoncorrenziali e migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. L'articolo 52 ha confermato quanto disposto dalla legge 57/2001, con lo</p>

				<p>scopo di assicurare il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni. La norma applicativa è rappresentata dal Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2002, in base al quale il Ministero dello Sviluppo Economico acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da altri enti le informazioni relative alle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma.</p> <p>Le procedure di verifica del rispetto del cumulo avvengono attraverso un registro tenuto dal MISE, denominato Banca dati anagrafica (BDA). Le informazioni relative al funzionamento della BDA sono fornite nella sezione 2 dell' Accordo di Partenariato.</p> <p>Il MISE ha proposto una modifica normativa che riorganizza, sviluppa e potenzia tecnicamente l'attuale BDA in modo tale da poterla trasformare in un registro centrale per gli aiuti de minimis, oltre che in una banca dati generale che sia un sistema efficace di monitoraggio e controllo ai fini della trasparenza su tutte le tipologie di aiuti di Stato, esentate dall'obbligo di notifica alla CE o notificate ai sensi dell'art. 108.3 del TFUE, contribuendo così a realizzare il Piano d'azione in materia di aiuti di Stato richiesto dalla CE.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna è responsabile della concessione degli aiuti di Stato, nelle materie per le quali è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede direttamente alla notifica alla CE o, nei casi di esenzione dalla notifica, alla prevista comunicazione alla CE, verificando la corrispondenza della misura con le norme di esenzione dalla notifica; - cura la concessione ed erogazione dell'aiuto; - in caso di modifica dell'aiuto, verifica se essa
--	--	--	--	--

				<p>rientri fra quelle modifiche che non necessitano di un'apposita autorizzazione della CE;</p> <p>- provvede ad adeguare i propri regimi di aiuto esistenti alle nuove normative comunitarie entrate in vigore durante l'attuazione delle misure di cui trattasi.</p> <p>Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), il servizio Registro Debitori consente di gestire le posizioni di aziende, imprenditori agricoli o enti che si trovino in posizione debitrice nei confronti dell'Amministrazione regionale e, nel caso specifico, dell'Assessorato dell'Agricoltura e di Argea. Il SIAR è collegato al SIAN, con il quale è attivo l'intercambio di dati.</p> <p>Nell'ambito del portale SIAN esiste il Registro dei beneficiari e il Registro degli aiuti di Stato istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. È in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali.</p>
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	<p>Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</p> <p>Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha dato attuazione al principio dell'Amministrazione trasparente, che include anche la trasparenza della concessione di contributi pubblici. In tale ambito si colloca il progetto OpenCoesione.</p> <p>L'uso del portale è destinato a cittadini, amministrazioni italiane ed europee, ricercatori, analisti delle politiche, imprese, settori</p>

				<p>organizzati della società civile, media, affinché possano conoscere e seguire le politiche di coesione, ma anche valutare l'allocazione per temi e territori dell'impiego delle risorse disponibili e lo stato di attuazione dei progetti.</p> <p>La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - per agevolare il flusso di informazioni in materia di aiuti di Stato, ha chiesto alle Amministrazioni italiane di individuare un proprio qualificato rappresentante per la gestione dei rapporti interistituzionali. Tale rete, di elevato livello, contribuisce a facilitare e velocizzare l'esame delle diverse tematiche afferenti alla materia degli aiuti di Stato.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna con Legge regionale 31/98 ha provveduto a regolamentare la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione". Tale legge ha fissato tra i criteri di gestione delle risorse umane quello della formazione, aggiornamento e riqualificazione continui del personale.</p> <p>In attuazione della legge regionale 13 novembre 1998, la Regione Sardegna predispose il Piano della formazione, basato sull'analisi del fabbisogno formativo in relazione agli adempimenti normativi e alla gestione e controllo dei programmi comunitari.</p> <p>La Regione, nell'ambito delle attività di formazione istituzionali, ha sviluppato diverse azioni formative in favore del personale in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Nell'ambito del portale SIAN esiste il Registro dei beneficiari e il Registro degli aiuti di Stato istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. Il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) fornisce una serie di servizi</p>
--	--	--	--	---

				applicativi destinati in maniera specifica ai funzionari della Regione e degli enti regionali al fine di consentire una gestione dei procedimenti di propria competenza improntata ad una maggiore efficienza, trasparenza ed economicità.
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee (DPE), nell'ambito del suo ruolo di coordinamento generale, svolge anche la funzione di chiarire, in via interpretativa, le questioni di carattere applicativo che di volta in volta sorgono in riferimento a norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.</p> <p>Nell'ambito della politica di coesione, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) assicura assistenza alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati responsabili o comunque coinvolti nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato.</p> <p>Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali assicura assistenza alle Regioni nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, alimentare forestale e nello sviluppo rurale.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione Sardegna (Assessorato dell'Agricoltura) usufruisce dell'assistenza fornita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, alimentare forestale e nello sviluppo rurale.</p> <p>La Regione Sardegna (Assessorato dell'Agricoltura) usufruisce inoltre di un'assistenza tecnica specialistica, scelta</p>

				nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.</p> <p>Procedura di infrazione n. 2009_2086. Applicazione della direttiva 85/337/CEE.Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)</p> <p>Legge Regionale 7 Agosto 2009, n. 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=121612&v=2&c=6694&t=1</p> <p>DGR 34/33 del 7.8.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=31349</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Le direttive europee su VIA e VAS sono state recepite a livello nazionale con il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>La Procedura di infrazione n. 2009_2086 è stata confermata.</p> <p>La Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è strutturata in modo da rispondere efficacemente agli adempimenti di competenza. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede all'aggiornamento periodico dello stato di attuazione della VAS in Italia, anche a livello regionale, tramite un questionario articolato in modo da poter evidenziare oltre lo stato di attuazione della normativa anche la qualità dei processi in atto e le criticità e peculiarità delle diverse realtà</p> <p>Livello regionale</p> <p>Con la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, sono state adottate le disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.</p> <p>La deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 7.8.2012 fornisce direttive per lo svolgimento delle procedure di VIA e di VAS.</p>
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	<p>Linee Guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=22899</p> <p>Sito sardegnaambiente.it - sezione valutazioni ambientali</p> <p>http://www.sardegnaambiente.it/argomenti/valutazioniambientali/</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema - quali piani di formazione mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di</p>

				<p>settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi</p> <p>Livello regionale</p> <p>Il Servizio SAVI, ha predisposto, le "Linee Guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali" (D.G.R. n. 44/51 del 14.12.2010). E' stato, attivato un tavolo di coordinamento con le Amministrazioni Provinciali in materia di VAS.</p> <p>Sul portale web Sardegna Ambiente è presente la sezione "Valutazioni ambientali".</p> <p>La Giunta regionale, con la deliberazione n.38/32 del 2.8.2005, ha attribuito al SAVI il coordinamento per la VAS di piani e programmi.</p> <p>Il SAVI rappresenta l'Ufficio delle valutazioni ambientali.</p>
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	<p>L.R. 12 giugno 2006 n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"</p> <p>http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=25505</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha in corso azioni per l'aumento della capacità delle Pubbliche Amministrazioni interessate dai processi di Valutazione Ambientale tramite il supporto di task force dedicate alle quattro regioni convergenza, coordinate ed indirizzate da un'unità di coordinamento, e attività trasversali che indirizzano e orientano le diverse tematiche relative alle valutazioni ambientali (PON Governance e Assistenza Tecnica e Governance e Azioni di Sistema).</p> <p>Livello regionale</p> <p>La L.R. 12 giugno 2006 n. 9, ha disposto la competenza regionale delle funzioni amministrative non di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o i cui effetti ambientali interessino due o</p>

				più province, attribuendo alle province la competenza su VIA e quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale.
<p>G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica</p>	<p>Yes</p>	<p>Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) istituito con D.Lgs. n.322 del 6 settembre 1989.</p> <p>La Regione Sardegna ha istituito il Servizio della Statistica Regionale con LR n. 3 del 7 agosto 2009</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il SISTAN comprende: l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il SISTAN produce triennialmente il Programma Statistico Nazionale (PSN).</p> <p>Il Sistema statistico A livello nazionale L'ISTAT garantisce l'identificazione delle fonti, la convalida statistica e la disponibilità al pubblico dei dati statistici con disaggregazione territoriale almeno regionale.</p> <p>Livello regionale</p> <p>Il Servizio della Statistica Regionale predispone il Programma statistico regionale svolgendo attività di acquisizione, elaborazione, analisi e diffusione delle elaborazioni statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); - definisce il sistema metodologico per la costruzione e la diffusione dell'informazione statistica; - attua il coordinamento tecnico e organizzativo dell'attività statistica in ambito regionale e realizza

				<p>progetti, studi e ricerche socio-economiche di interesse regionale;</p> <p>- garantisce la fruizione dei dati statistici provvedendo alla pubblicazione delle informazioni statistiche provvedendo alla pubblicazione delle informazioni statistiche e curando l'alimentazione del sito tematico della Regione Sardegna (www.sardegnaistatistiche.it)</p>
G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	<p>Portali europei per la disponibilità al pubblico dei dati aggregati: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/index_en.htm</p> <p>Portali nazionali per la disponibilità al pubblico dei dati aggregati: http://www.istat.it/it/archivio/16782</p> <p>Portali regionali per la disponibilità al pubblico dei dati aggregati: http://www.sardegnaistatistiche.it/ http://www.sardegnaprogrammazione.it/ http://www.sardegnaambiente.it/ http://www.sardegnaagricoltura.it/ http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>L'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle diverse Banche dati è differenziato tra indicatori in funzione della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base e ha generalmente cadenza annuale.</p> <p>Livello regionale</p> <p>La Regione fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) che garantisce la disponibilità di informazioni statistiche utilizzabili per la costruzione di politiche e la quantificazione di indicatori. La disponibilità pubblica dei dati è assicurata dalla presenza di portali comunitari, nazionali e regionali.</p>	
G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	<p>Piano degli indicatori del Programma (Quadro comune di monitoraggio e valutazione)</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.</p> <p>Livello regionale</p>	

				<p>- Compartecipazione ad accordi e convenzioni con Istat e altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale;</p> <p>- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la quantificazione degli indicatori di prodotto e di risultato, secondo metodi rigorosi condivisi a livello comunitario e nazionale;</p> <p>- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio per la quantificazione degli indicatori di risultato, secondo comuni standard di qualità.</p> <p>Le procedure di monitoraggio, il Piano degli indicatori e il Piano di valutazione sono inclusi nel Programma. Il sistema degli indicatori del PSR è definito dal Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione.</p>
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	Piano degli indicatori del Programma (Quadro comune di monitoraggio e valutazione)	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Nell'Accordo di Partenariato per ogni Obiettivo Tematico selezionato è inclusa la sintesi dei risultati attesi per ciascuno dei Fondi SIE (Sezione 1A)</p> <p>Livello regionale</p> <p>Il Piano degli indicatori è incluso nel Programma. Sono stati quantificati tutti i valori obiettivo (indicatori target) pertinenti rispetto alle focus area e misure attivate nel Programma.</p>
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza	Yes	Piano degli indicatori del Programma (Quadro comune di monitoraggio e valutazione).	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Nell'Accordo di Partenariato è incluso il sistema di indicatori di risultato (Allegato I).</p> <p>Livello regionale</p> <p>Il Piano di Valutazione è incluso nel Programma. Il Piano di Valutazione comprende la definizione</p>

	<p>dell'interpretazione e normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati</p>			<p>dei dati, delle informazioni e delle metodologie per la raccolta dei dati e la quantificazione degli indicatori di risultato effettuata con il supporto del Valutatore indipendente.</p>
	<p>G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori</p>	<p>Yes</p>	<p>Piano degli indicatori del Programma (Quadro comune di monitoraggio e valutazione)</p> <p>SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)</p> <p>SIAR (Sistema informativo agricolo regionale)</p> <p>SISDA (Sistema integrato per il supporto alle decisioni)</p>	<p>Livello nazionale (AP)</p> <p>Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso.</p> <p>Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS.</p> <p>Livello regionale</p> <p>Nella modulistica per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento delle operazioni finanziate è previsto l'inserimento di dati funzionali alla quantificazione degli indicatori. Le domande sono gestite mediante il sistema informativo agricolo regionale SIAR e attraverso il SIAN dell'Organismo Pagatore AGEA che garantisce una corretta gestione e restituzione di dati funzionali alla quantificazione degli indicatori.</p> <p>Per disporre di un sistema informatico per la verifica periodica dell'avanzamento del programma, la Regione Sardegna ha sviluppato un sistema integrato per il supporto alle decisioni (SISDA) centralizzando in un unico datawarehouse le informazioni provenienti dai</p>

				sistemi sorgenti di dati amministrativi.
--	--	--	--	--

5.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 4: definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l' <i>in-house</i> e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 3: definizione dei criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione anche attraverso, ad esempio, l'ausilio di apposite linee guida	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Approvazione da parte delle competenti autorità governative della strategia nazionale elaborata dal Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, istituito in partenariato con la Commissione europea	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 5: Identificazione di misure (legislative e/o amministrative) idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori, modifiche contrattuali e varianti	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1a: Avvio e prosecuzione dell'attuazione della suddetta strategia nazionale	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1 regionale : partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo	31-12-2016	Regione Sardegna
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: semplificazione dell'assetto normativo e istituzionale italiano in materia di appalti pubblici attraverso la	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

		revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive		
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2 regionale : partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale	30-06-2015	Regione Sardegna
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1: definizione degli strumenti di <i>e-procurement</i> previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici, in raccordo con quanto previsto sul punto dal documento "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholders e promuovere una pubblica amministrazione efficiente"	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: predisposizione di linee guida principalmente destinate alle amministrazioni regionali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1 regionale : applicazione, a livello regionale, degli strumenti di <i>e-procurement</i> individuati a livello centrale	31-12-2016	Regione Sardegna
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: all'interno del Piano annuale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione l'anno in materia di appalti pubblici da realizzarsi a partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto Open Coesione, tra tutte le Autorità di gestione dei programmi dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di appalti pubblici, quale strumento di attuazione degli interventi cofinanziati	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2 regionale : creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici	31-12-2015	Regione Sardegna
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1 regionale : predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle AdG, alle AdA, agli organismi intermedi e agli enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE	31-12-2015	Regione Sardegna
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: accompagnamento e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici e concessioni, anche attraverso, ad esempio, modalità di help desk in merito a questioni interpretative che garantiscano l'uniformità di applicazione delle regole e la standardizzazione delle procedure	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1 regionale : partecipazione agli incontri formativi e seminari organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari	31-12-2015	Regione Sardegna
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2: definizione di un Programma formativo rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda la definizione anche in partenariato con la Commissione europea delle tematiche oggetto di formazione, incontri e seminari	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee e Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 3: individuazione presso le AdG e AdA di soggetti con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e creazione di una rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione e attuazione della normativa in materia di	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

		appalti pubblici. Tali strutture saranno in raccordo con il DPS, che potrà svolgere funzioni di accompagnamento ai fini, in particolare, della corretta attuazione di fattispecie complesse		
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2 regionale : individuazione/constituzione presso la propria AdG e AdA di strutture con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici	30-06-2015	Regione Sardegna
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione che, alla data del 29 luglio 2014, curava il recupero di regimi di aiuto. La pubblicazione avviene sul sito internet delle amministrazioni competenti al recupero e l'accesso alle informazioni può essere soggetto a procedimenti di previa autorizzazione o riconoscimento per le amministrazioni concedenti aiuti	31-12-2015	Amministrazione di coordinamento: Dipartimento per le politiche europee
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2 regionale : in caso di concessione di un aiuto di Stato, istituzione dell'obbligo per la struttura regionale concedente l'aiuto, di consultare sul sito delle amministrazioni competenti al recupero l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali	31-12-2015	Regione Sardegna
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1 Reingegnerizzazione della Banca Dati anagrafica delle Agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti: integrazione e interoperabilità SIAN e SIPA, Registro imprese, Banca dati CUP e Banca dati art. 1 L. 266/97; Codice Aiuto BDA obbligatorio per pubblicazione bando o apertura sportello;	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico

		<p>creazione di una <i>black list</i> automatica dei beneficiari degli aiuti illegali nel Registro nazionale degli aiuti;</p> <p>creazione di una base dati che consenta di analizzare l'efficacia delle misure di aiuti di Stato;</p> <p>per tutti gli aiuti verifica dello status di impresa in difficoltà, delle dimensioni impresa, natura di impresa unica e di PMI;</p> <p>aiuti <i>de minimis</i>: abolizione sistema autocertificazione e introduzione sistema automatico di verifica del cumulo;</p> <p>aggiornamento rideterminazioni e revoche attraverso la trasmissione dei dati alla BDA da parte delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato;</p> <p>introduzione di sistema sanzionatorio per inadempimento obblighi pubblicità.</p>		
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	<p>Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca con il conseguimento delle seguenti sotto azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica automatica del cumulo, dei massimali e della qualifica di "impresa unica" per tutte le misure di aiuto di Stato, compresi gli aiuti <i>de minimis</i>; - in merito al rafforzamento dell'applicazione del principio Deggendorf, utilizzo di un sistema identificazione di tutti i destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, con blocco automatico della concessione di nuovi aiuti sino al momento della restituzione degli aiuti illegali. <p>Il rispetto del principio Deggendorf (con conseguente blocco automatico delle nuove agevolazioni) verrà effettuato tramite banche dati non solo in relazione ai destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, ma anche ai destinatari di ordini di recupero in tutti gli altri settori, attraverso la piena interoperabilità (bidirezionale, a questo scopo) delle banche dati settoriali con la BDA</p>	31-12-2016	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1 regionale : adozione, da parte della Regione e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti	31-12-2016	Regione Sardegna
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: pubblicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2 regionale : partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali, in partenariato con la CE, e diffusione a livello di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della normativa in materia di aiuti di Stato nella propria Regione delle informazioni e dei risultati degli incontri formativi in oggetto	31-12-2015	Regione Sardegna
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6: creazione di un forum informatico interattivo tra tutte le Autorità di Gestione, il DPS e il MiPAAF dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1 regionale : realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Regione Sardegna
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7 regionale : individuazione presso la propria AdG dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza	31-12-2015	Regione Sardegna

G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4 regionale : trasmissione alle amministrazioni centrali competenti delle informazioni relative alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati ai fini della creazione dell'apposita sezione all'interno di Open Coesione	30-06-2016	Regione Sardegna
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: organizzazione di <i>workshop</i> a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4: creazione di una sezione all'interno di Open Coesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati, che sia interoperabile con il Registro nazionale degli aiuti e con il registro degli aiuti di Stato agricoli	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3 regionale : collaborazione con il MISE ai fini dell'organizzazione di <i>workshop</i> a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo	31-12-2016	Regione Sardegna
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5 regionale : individuazione/aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato	30-06-2015	Regione Sardegna
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: Previsione di un Programma formativo, anche con modalità di formazione "a cascata", rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di assistenza tecnica	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico, Mipaaf

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6 regionale : creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dalle amministrazioni centrali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Regione Sardegna
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7: individuazione per ogni Autorità di gestione di una struttura per la corretta interpretazione ed attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in raccordo con DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 5: con particolare riguardo all'adeguamento dei regimi di aiuti di Stato alle nuove normative comunitarie di settore, creazione di meccanismi di accompagnamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché di verifica e monitoraggio aventi ad oggetto le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico, Mipaaf
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1 regionale : istituzione, presso l'AdG regionale, di un'apposita struttura competente in materia di aiuti di Stato o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS	30-06-2016	Regione Sardegna
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 4: supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema e affiancamento tecnico sulle nuove funzionalità tecniche del sistema anche attraverso <i>workshop</i> aperti a tutte le amministrazioni centrali e regionali e ai soggetti tenuti all'utilizzo del sistema	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: attuazione Piani Rafforzamento Amministrativo (PRA)	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministro semplificazione e pubblica amministrazione e Regioni in raccordo con CE, Mipaaf

	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2 regionale : individuazione presso la Regione delle figure incaricate dell'alimentazione del sistema della nuova BDA e partecipazione agli appositi <i>workshop</i> organizzati a cura del MISE	31-12-2016	Regione Sardegna
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: istituzione di apposite strutture competenti in materia di aiuti di Stato presso ogni Autorità di gestione dei programmi operativi o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di regimi quadro di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3 regionale : messa a disposizione delle informazioni e partecipazione ai meccanismi di accompagnamento, verifica e monitoraggio istituiti dalle amministrazioni centrali e riguardanti le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni	31-12-2015	Regione Sardegna
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione I Emanazione di DM recante linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 per superare le censure di cui alla procedura d'infrazione 2009/2086 e relativa trasposizione con DGR per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS)	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e Regione Sardegna

5.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Approvazione del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da parte del MISE	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo economico
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Approvazione del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici da parte del MISE	31-03-2015	Ministero dello Sviluppo economico
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	5. Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015)	31-12-2016	Regione Sardegna – Autorità di Bacino regionale
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati	31-12-2016	Regione Sardegna – Autorità di Bacino regionale
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo	31-12-2016	Regione Sardegna – Autorità di Bacino regionale
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro	1. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi	31-12-2016	Regione Sardegna – Autorità di Bacino regionale

	sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.			
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015)	31-12-2016	Regione Sardegna – Autorità di Bacino regionale
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Azione regionale : Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga reltivamente a: piano d'investimenti in infrastrutture; prioritizzazione degli interventi	31-12-2015	Regione Sardegna
	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Aggiornamento del Piano strategico banda ultra larga sulla base: 1. della copertura NGN sul territorio nazionale; 2. dei dati relativi alle infrastrutture del sopra e sottosuolo che possono essere utilizzate per ridurre i costi di realizzazione; 3. dei piani di investimento degli operatori privati nei successivi tre anni.	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Azione regionale : Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga reltivamente a: modelli d'investimento	31-12-2015	Regione Sardegna
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	a) Definizione di meccanismi di selezione del modello d'investimento più adeguato alle realtà territoriali oggetto d'intervento. b) Definizione dell'adeguato supporto tecnico agli investimenti previsti.	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Saranno individuati modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato anche attraverso il rafforzamento del coordinamento già attivato tra tutte le regioni e le Autorità centrali competenti per il raggiungimento	31-10-2015	Ministero dello Sviluppo Economico

		degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.		
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Azione regionale : Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: misure per stimolare gli investimenti privati	31-12-2015	Regione Sardegna

6. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

6.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	4.496,00	487,00	877,00	3.132,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	375.251.361,01	41.834.343,00	34.227.346,38	299.189.671,63
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	427.841.132,75	16.585.532,00		411.255.600,75
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	922,00	226,00		696,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	87,00			87,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	749.371.859,02	30.219.126,00	28.004.192,49	691.148.540,53
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	217.600,00			217.600,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	41.215.000,00	2.199.107,00		39.015.893,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	1.500,00			1.500,00

agroalimentare e forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
		Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	8,00			8,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	177.021.402,00	47.451.833,00		129.569.569,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00			1,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	591.050,00			591.050,00

6.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

6.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 4.496,00

Aggiustamento "top-up" (b): 487,00

Adeguamento EURI (C): 877,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 3.132,00

6.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 375.251.361,01

Aggiustamento "top-up" (b): 41.834.343,00

Adeguamento EURI (C): 34.227.346,38

Valore assoluto del target (A-B-C): 299.189.671,63

6.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

6.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 427.841.132,75

Aggiustamento "top-up" (b): 16.585.532,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 411.255.600,75

6.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 922,00

Aggiustamento "top-up" (b): 226,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 696,00

6.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 87,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 87,00

6.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

6.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 749.371.859,02

Aggiustamento "top-up" (b): 30.219.126,00

Adeguamento EURI (C): 28.004.192,49

Valore assoluto del target (A-B-C): 691.148.540,53

6.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 217.600,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 217.600,00

6.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

6.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 41.215.000,00

Aggiustamento "top-up" (b): 2.199.107,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 39.015.893,00

6.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.500,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.500,00

6.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 8,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 8,00

6.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 177.021.402,00

Aggiustamento "top-up" (b): 47.451.833,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 129.569.569,00

6.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1,00

6.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 591.050,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 591.050,00

6.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale (O.4)	9.626,00			9.626,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Superficie totale (ha) (O.5) Misura 13	554.167,00			554.167,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni (mantenimento – 8.1)	8.065,00			8.065,00

6.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

6.2.1.1. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale (O.4)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 9.626,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 9.626,00

6.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

6.2.2.1. Superficie totale (ha) (O.5) Misura 13

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 554.167,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 554.167,00

6.2.3. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

6.2.3.1. Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni (mantenimento – 8.1)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 8.065,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 8.065,00

6.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	7.479.905,86
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	9.446.559,24
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	14.070.498,08
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1.673.501,57
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	4.686.220,63
Totale	37.356.685,38

7. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

7.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le informazioni generali relative alle singole misure, sono riportate dettagliatamente per ciascuna scheda di misura nel successivo paragrafo 8.2 e forniscono un quadro delle caratteristiche e modalità di attuazione. Di seguito vengono invece riportate alcune disposizioni di tipo generale applicabili a tutte e/o più misure, secondo le indicazioni prescritte nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare al Capo II (Disposizioni comuni a più misure).

Definizione di zona rurale

L'individuazione delle zone rurali della Sardegna è stata effettuata applicando la metodologia nazionale adottata nella Programmazione 2007-2013 e confermata nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020. La classificazione si articola nelle aree riportate nella tabella 2.1 *Articolazione del territorio regionale* e visualizzata nella cartina della territorializzazione della Sardegna al paragrafo 2.2 *"Classificazione della regione"* del presente Programma.

La regione Sardegna è caratterizzata da una complessiva ruralità anche se è possibile riconoscere situazioni diverse all'interno dei singoli territori provinciali. Nel complesso, il territorio rurale della regione è pari al 99,6% della superficie totale e la popolazione ivi residente ammonta al 91% della popolazione regionale. All'interno di questa diffusa ruralità, si distinguono:

- le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo D che comprendono 295 Comuni (il 78% della Regione), interessano l'82% dell'intero territorio ed il 52% della popolazione, e caratterizzano interamente le Province di Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio e Ogliastra;
- le aree rurali intermedie C che comprendono 71 Comuni, interessano il 19% della superficie regionale e il 30% circa della popolazione, e si sviluppano nelle Province di Cagliari, Medio Campidano, Sassari e Oristano;
- le aree ad agricoltura intensiva specializzata B nelle quali è possibile rilevare fenomeni consistenti di sviluppo del settore agricolo (che comprendono solo 10 Comuni, interessano il 2,2% della superficie, e si localizzano nelle sole Province di Cagliari e Oristano;

il polo urbano A (il solo Comune di Cagliari) che assorbe il 9% della popolazione in un'area che rappresenta lo 0,4% del totale regionale. Gli altri comuni capoluoghi di provincia sono tutti classificati come aree rurali. **Definizione delle "aree interne"** Le aree interne, come definite alla sezione 1.1.4 "Sfide Territoriali" dell'Accordo di Partenariato, sono "quella parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata da una significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali". Tali territori sono caratterizzati, inoltre, da un processo di marginalizzazione e declino demografico, subito nel tempo, che li ha resi particolarmente fragili, ma che per le loro potenziali ricchezze in termini naturali, paesaggistici e culturali, devono essere recuperati e valorizzati attraverso politiche integrate.

In coerenza con l'AdP, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) ha lavorato ad una prima mappatura, che identifica in prima istanza la natura di Area interna nella "lontananza" dai servizi essenziali; lontananza che non è più, di per sé, un fattore di debolezza, perché solo attraverso un esame delle caratteristiche e della dinamica della struttura demografica e socio economica delle aree

individuare si può avere una visione completa dei diversi percorsi di sviluppo territoriale. Nell'approccio utilizzato dal DPS, la gamma di servizi che un centro deve poter offrire per definirsi tale è stata individuata nella presenza di: tutti i tipi di scuole secondarie superiori, almeno un ospedale sede di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di I livello, almeno una stazione ferroviaria di tipo almeno "Silver".

Una volta individuati i poli (comunali e intercomunali) sulla base di questi criteri, tutti i restanti comuni sono stati classificati in quattro fasce determinate attraverso il calcolo dei tempi di percorrenza dal polo più prossimo: aree di cintura ($t < 20'$), aree intermedie ($20' < t < 40'$), aree periferiche ($40' < t < 75'$), aree ultraperiferiche ($t > 75'$).

Secondo la classificazione DPS/NVIPP sono 315 i comuni che ricadono nelle "aree interne" e, pari al 83,55%, contro il 51,71% a livello nazionale.

La mappa delle aree interne della Sardegna proposta dal DPS-UVAL (Unità di valutazione degli investimenti pubblici) è stata oggetto di rilettura da parte del Centro Regionale di Programmazione, con il supporto operativo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Sardegna, e ha portato all'elaborazione di una mappa delle Aree interne regionali. Tale mappa e la metodologia utilizzata sono state condivise con il DPS. Nel lavoro di classificazione delle aree interne della Sardegna sono stati introdotti alcuni correttivi alla metodologia proposta dal DPS-UVAL, necessari ad una sua contestualizzazione rispetto alla realtà regionale. In seguito alla condivisione con il DPS-UVAL della metodologia di classificazione delle aree interne regionali, il NVVIP ha lavorato per l'individuazione di una rosa di territori potenzialmente candidabili a divenire aree progetto nell'ambito della SNAI, affiancando alla lettura delle mappe disponibili, una selezione di tutti i comuni rispondenti in positivo ai seguenti tre indicatori:

a) Comune non costiero: è considerato comune non costiero, il comune con territorio comunale non ricadente lungo il litorale;

b) Comune con Stato Malessere Demografico (SMD) grave o gravissimo (I dati utilizzati ai fini del rilevamento della condizione di salute demografica dei territori sono aggiornati all'ultimo Censimento ISTAT della popolazione (2011)):

L'indicatore proposto, si compone di due parti:

- la prima tiene conto degli episodi di spopolamento pesati con l'ammontare (in termini di gravità) della perdita di abitanti;
- la seconda fa riferimento a 4 caratteristiche della popolazione, espressive della sua struttura e del suo movimento naturale, che forniscono sicure indicazioni sullo stato di salute di una popolazione:
 - o Indice di vecchiaia
 - o Indice di squilibrio generazionale primario
 - o Indice di dipendenza totale dei presunti non attivi
 - o Indice di eccedenza dei nati sui morti dal 2001 al 2011.

Come valore di SMD è stata assunta la somma delle due componenti che lo caratterizzano, è stato calcolato il valore di SMD per tutti i comuni dell'Isola, e si è proceduto alla classificazione dei comuni secondo cinque categorie (buona, discreta, precaria, grave, gravissima), ottenute secondo la suddivisione dell'intervallo 0 – 200 in una scala equispaziata a cinque punti.

c) Comune ricadente in aree periferiche o ultraperiferiche: i comuni periferici sono distanti dal polo più prossimo fra i 40 e i 75 minuti, mentre i comuni ultraperiferici sono distanti oltre i 75 minuti.

Attraverso tale approccio, sono stati individuati 116 Comuni appartenenti a 21 differenti Unioni di Comuni o Comunità montane: Alta Gallura, Alta Marmilla, Anglona e Bassa Valle del Coghinas, Barbagia, Barigadu, Gennargentu-Mandrolisai, Gerrei, Goceano, Guilcer, Logudoro, Margine, Marmilla, Meilogu, Montalbo, Monteacuto, Nord Ogliastra, Planargia Monteferru Occidentale, Sarcidano Barbagia di Seulo, Trexenta, Valle del Pardi e dei Tacchi, Villanova.

Tali aree sono state, quindi, comparate in base a variabili di perifericità e di malessere demografico che hanno portato ad una ulteriore selezione di 13 aree ulteriormente comparate rispetto all'**indicatore: "Comuni a rischio di scomparsa"**.

Al fine di individuare 2-3 aree su cui effettuare la sperimentazione, in considerazione del fatto che l'accesso alla sperimentazione della SNAI è previsto per una sola area, è seguito un ulteriore lavoro di restringimento delle maglie dell'analisi, attraverso l'utilizzo di altri due parametri:

- *aree periferiche o ultraperiferiche, (sono state selezionate esclusivamente le aree con almeno l'80% del loro territorio ricadenti nella tipologia considerata);*
- *percentuale di abitanti residenti in Comuni con SMD grave o gravissimo.*

Dall'incrocio di tali dati sono emerse due aree candidabili alla sperimentazione della SNAI: Alta Marmilla e Gennargentu-Mandrolisai.

Le due aree rientrano interamente nelle "**Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo classificate come aree D**", e ricadono rispettivamente nella provincia di Oristano e nella provincia di Nuoro. Nella programmazione FEASR 2007-2013, l'Alta Marmilla è compresa nel territorio interessato dal PSL del GAL Marmilla, il Gennargentu Mandrolisai nel PSL del GAL BMGS (Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte).

Gli esiti delle analisi condotte mostrano che queste aree sono accomunate da condizioni strutturali analoghe: sono aree distanti dai centri di agglomerazione e di servizio con percorsi di sviluppo instabili ma al tempo stesso dotate di risorse potenzialmente valorizzabili e con significativa presenza di fattori di attrazione.

Area 1: ALTA MARMILLA

(Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde)

Il territorio dell'Alta Marmilla, individuata come l'Unione dei Comuni costituitasi nel 2007, comprende 20 Comuni, l'80% dei quali classificati come periferici e ultra periferici, e una popolazione

completamente ricadente in Aree interne. Si tratta di un'area omogenea dal punto di vista amministrativo, socio-produttivo e geografico.

Dal punto di vista demografico, il fenomeno dello spopolamento, ulteriormente aggravato dal sostanziale invecchiamento della popolazione, è il problema più grave che caratterizza i comuni dell'Unione. La popolazione residente, pari a 10.533 abitanti nel 2011, ha registrato infatti negli ultimi dieci anni (2001-2011) una variazione media del -11,2% mentre l'incidenza della popolazione ultra sessantacinquenne ha raggiunto nel 2011 il 30,1% (contro il 20,6% delle aree rurali D) con problemi complessivi di sviluppo). Un dato, quest'ultimo, particolarmente preoccupante se si considera che un'alta incidenza della popolazione anziana rende difficoltosa l'attivazione di processi di inversione della tendenza demografica.

Area 2: GENNARGENTU MANDROLISAI

(Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tonara)

L'area del Gennargentu Mandrolisai, dal punto di vista amministrativo individuata nella Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, comprende 11 Comuni classificati come periferici e ultra periferici, con una popolazione al 2011 di 15.164 abitanti, ricadente al 100% in aree interne. Il territorio si caratterizza per una sua definita identità, leggibile anche nelle specificità ambientali, artigianali e agroalimentari.

Come per l'Alta Marmilla, il malessere demografico rappresenta per l'area un grave problema. Nel periodo intercorrente fra i due ultimi censimenti (2001-2011) la variazione media della popolazione è stata del -11,2% (dato identico a quello rilevato in Alta Marmilla), mentre la percentuale di popolazione di età superiore ai 65 anni è del 25,4% (aree rurali D) 20,6%). Sulla base di una proiezione elaborata in un recente Studio sullo spopolamento in Sardegna, 4 comuni degli undici appartenenti alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai sono "a rischio di scomparsa".

Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole

Tutti i beneficiari del PSR Sardegna 2014-2020 dovranno essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole istituita ai sensi del DPR 503/99.

L'anagrafe contiene informazioni sui soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale che intendono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione della Regione, nel settore agricolo, agroalimentare e forestale secondo quanto disposto dal DPR 503/99.

L'anagrafe è costituito da un archivio informatizzato che contiene i dati identificativi dell'azienda, dati che trovano riscontro nella documentazione presentata dall'utenza e che costituiscono il fascicolo aziendale. Nell'anagrafe aziendale e nel fascicolo aziendale è stato individuato un modello tecnico-organizzativo di riferimento, i cui contenuti costituiscono lo strato informativo da cui deve discendere qualsiasi atto amministrativo relativo ad un soggetto che intende beneficiare delle misure del PSR.

Prima di avviare qualsiasi istanza presso gli uffici della pubblica Amministrazione, i soggetti richiedenti dovranno iscriversi all'anagrafe o far aggiornare i propri dati, nel caso in cui siano intervenute variazioni successivamente alla validazione del fascicolo.

Investimenti

Regole specifiche e comuni in materia di investimento sono prescritte dagli articoli 45 (Investimenti) e 46 (Investimenti nell'irrigazione) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. La valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a finanziamento FEASR esclusivamente le voci di spesa previste dagli articoli 45 e 46 di cui sopra.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

Nel caso di investimenti nell'irrigazione, sono considerate spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 45 dello stesso Regolamento FEASR.

Le spese sono ammissibili al sostegno FEASR, se sostenute dall'Organismo Pagatore tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Non sono ammissibili gli interventi avviati e realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto e i pagamenti effettuati prima di tale data, fatte salve le eccezioni previste dalla regolamentazione dello sviluppo rurale e riprese dal PSR.

Inoltre, costituiscono eccezione, le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, attività di animazione e le spese sostenute in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, per le quali l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.

Le spese generali, sono ammissibili nel limite massimo fissato in ciascuna scheda di misura e calcolate sull'importo complessivo ammesso a finanziamento. Il sostegno agli investimenti, potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale, in conto interessi o attraverso altri strumenti finanziari (anche in forma mista).

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo, indicato nel bando, saranno escluse dall'aiuto.

Eleggibilità dell'IVA

L'IVA ai sensi del Reg. (UE) n.- 1303/2013 art. 37 non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Anticipi

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno, possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) 1305/2013. La garanzia bancaria o equivalente deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore da parte di soggetti autorizzati e deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato.

Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad Organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere all'organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, secondo l'art. 45 comma 4 del Reg. (UE) 1305/2013.

Per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale con riferimento alle spese di gestione e di animazione potranno essere erogati anticipi nel limite massimo del 50% dell'importo ammesso a contributo pubblico, secondo l'art. 42 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, a seguito di presentazione di garanzia bancaria o equivalente, come previsto all'art. 63 dello stesso regolamento FEASR, pari al 100% dell'anticipo da erogare.

Appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, gli interventi saranno assegnati nel rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale;
- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale.

Per quanto riguarda l'affidamento diretto in house previsto in alcune misure, il servizio regionale incaricato in qualità di amministrazione regionale aggiudicatrice potrà affidare l'incarico solo a soggetti su cui l'amministrazione può effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e il soggetto affidatario svolge la più importante delle attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti. In linea con l'Accordo di partenariato, l'affidamento diretto deve avvenire a seguito di una valutazione sulla ragionevolezza dei costi effettuata sulla base dell'analisi costi/benefici. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013 relativo alla selezione degli interventi tramite bando pubblico e all'applicazione dei criteri di selezione sottoposti alla consultazione del Comitato di Sorveglianza.

Anche per l'acquisizione di beni e servizi tramite la M20 "Assistenza Tecnica si applicherà la normativa sugli appalti.

Strumenti finanziari

Il Regolamento orizzontale dei Fondi Strutturali (Regolamento (UE) 1303/2013) per il periodo programmazione 2014-2020, attribuisce un ruolo di crescente importanza agli strumenti finanziari per diverse motivazioni:

- hanno un effetto moltiplicatore della spesa rispetto alle dotazioni dei Fondi pubblici;
- migliorano la qualità degli investimenti che possono usufruire del sostegno pubblico in quanto e della loro selezione l'investimento viene valutato anche sulla base della sua sostenibilità economica oltre che sulla coerenza con gli obiettivi della Programmazione;
- i meccanismi rotativi degli strumenti finanziari consentono di rendere il sostegno più sostenibile a medio termine;
- All'interno della programmazione per il sostegno allo Sviluppo Rurale la Regione intende attivare strumenti finanziari finalizzati principalmente ad agevolare l'accesso ai benefici previsti per gli investimenti da parte delle imprese. Ciò attraverso strumenti che possono aumentare la conoscenza e l'interesse per le imprese agricole e del mondo rurale in genere da parte di investitori privati in particolare del settore bancario.

L'analisi di contesto e le esperienze della programmazione 2007-2013 hanno posto in evidenza l'esigenza di accedere a finanziamenti di terzi per gli investimenti e lo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle aree rurali. Un fabbisogno che è comune alle diverse tipologie di imprese che operano nelle aree rurali ed in particolare per quelle del settore agricolo impegnate in processi di ristrutturazione e diversificazione delle produzioni.

La Regione Sardegna prevede quindi di attivare due tipologie di strumenti finanziari per dare risposta al tali esigenze che potranno essere utilizzati anche in modo complementare:

- Fondi di Rotazione per il Credito finalizzati a ridurre il costo delle operazioni di finanziamento dal mercato dei capitali;
- Strumenti di Garanzia finalizzati a migliorare il rapporto tra il mondo bancario e le imprese attraverso la creazione di una maggiore conoscenza, migliore valutazione dei progetti di investimento e del management delle imprese agricole, agroalimentari e del mondo rurale.

Baseline e regole di condizionalità

Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 4 del reg. n. 1310/2013, le regole di condizionalità sono quelle definite dal reg. (CE) 73/2009, così come modificato dall'art. 6 del medesimo reg. (UE) 1310/2013. Con DM n. 15414 del 10/12/2013 il Mipaaf ha modificato il DM n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii., integrando il quadro normativo già esistente e fornendo alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali di armonizzazione per l'attuazione.

Conseguentemente con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 294/DecA/3 del 15 Maggio 2014, la Regione ha recepito le direttive nazionali, integrando con le disposizioni vigenti a livello regionale i CGO e le BCAA stabiliti negli allegati 1 e 2 del citato decreto.

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure, sottomisure e operazioni di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del reg.(UE) n. 1306/2013.

La riforma della PAC, dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore del tutto, e la "baseline" per le misure di cui agli artt. 28, 29, 33 e 34 del reg. (UE) 1305/2013 varierà a seconda della misura considerata in funzione delle seguenti componenti:

- requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del reg. (UE) n. 1306/2013;
- pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del reg. (UE) n. 1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità, che in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal reg. (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

Con il DM 180 del 23.01.2015, è stata definita la disciplina nazionale del regime di condizionalità, ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Il DM è stato recepito con DGR n. 32/15 del 26.06.2015

Il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica e di quelli per il benessere animale, è rappresentato dagli obblighi di condizionalità che i beneficiari di cui all'art. 92 del reg. (UE) 1306/2013 devono in ogni caso rispettare.

Nel caso di pagamenti agro-climatico-ambientali e di quelli per l'agricoltura biologica il secondo livello della baseline è rappresentato dall'attività minima di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. Inoltre per tali pagamenti rientrano nella baseline anche i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria, di seguito riportati:

- gli impegni previsti dalla DGR n. 21/34 del 5 giugno 2013, concernente "Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152" e s.m.i.;
- controllo funzionale delle macchine irroratrici come riportato nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22.01.2014 – GURI n. 35 del 12.02.2014).

Per la definizione dei futuri impegni delle misure agro-climatiche-ambientali, oltre ai requisiti di baseline, riportati nelle tabelle n. 8.1 e 8.2 allegate al Programma, sarà necessario tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico. La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno

agroambientale). Nelle singole schede di misura, al paragrafo “Informazioni specifiche della misura”, è descritto per ciascun impegno il rischio di doppio finanziamento con il greening e come viene evitato.

Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Combinazione di impegni e combinazione di misure

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 gli impegni a norma degli articoli 28, 29, 33 e 34 del Reg.(UE) n. 1305/2014 possono essere combinati a condizione che siano tra di loro complementari e compatibili.

Nel determinare il livello di sostegno per gli impegni interessati dalle combinazioni si è tenuto conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti da dette combinazioni. A tal fine si evidenzia che gli impegni che si possono combinare sulla stessa superficie e/o sullo stesso capo sono totalmente diversi e dunque totalmente complementari e compatibili tra di loro. Pertanto non è stato necessario effettuare calcoli combinati per definire l'importo dei premi combinati, che di fatto sono pari alla somma dei premi di ciascun impegno combinato.

Nella tabella 8.3.a, allegata al Programma, sono riportate le combinazioni degli impegni e delle misure ammesse sulla stessa superficie e/o sullo stesso capo.

Nella tabella 8.3b, allegata al programma, è invece riportato per le misure di cui agli artt. 28, 29, 33 e 34 del Reg.(UE) n. 1305/2013, l'elenco delle combinazioni ammesse per beneficiario.

Definizione di bosco

Ai sensi dell'art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 la definizione di bosco cui si fa riferimento nel presente Programma di Sviluppo Rurale corrisponde a quella sancita dall'art. 2 del D.Lgs 227/2001 e ss.mm.ii. la quale in sintesi prevede che si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759.

Tale definizione si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.

Inoltre sono assimilati a bosco:

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

I termini bosco, foresta e selva sono da intendersi equiparati.

Indici di conversione in UBA

La tabella 8.4, sottoriportata, descrive le categorie di animali che concorrono a determinare le UBA aziendali, con i relativi indici di conversione in UBA di cui all'allegato II al Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, con le specifiche per gli ovicaprini e i suini.

Pacchetto Giovani

Il Programma, coerentemente con l'Accordo di Partenariato, intende integrare le azioni in favore dei giovani in un "Pacchetto Giovani", con lo scopo di combinare diverse misure nell'ambito di un piano aziendale.

Il Pacchetto Giovani è uno strumento che ha lo scopo di creare un percorso volto a rinnovare le figure professionali agricole, sostenendo la permanenza dei giovani nelle aree agricole, in particolare, puntando alla creazione di imprese innovative e multifunzionali.

Il piano aziendale dovrà descrivere la strategia che l'azienda dovrà attuare e la combinazione di misure che intende attivare al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'impresa.

Il pacchetto dovrà prevedere oltre alla sottomisura "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" almeno un'altra tra le seguenti sottomisure:

- Sottomisura 2.1 Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza;
- Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole;
- 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole.

I beneficiari sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

L'accesso al progetto "Pacchetto Giovani" avverrà previa presentazione del piano aziendale che dovrà assicurare la coerenza e la ragionevolezza degli interventi.

La selezione degli interventi attraverso il pacchetto giovani terrà conto dei criteri di selezione di ciascuna misura/intervento.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo, indicato nel bando, saranno escluse dall'aiuto.

Progetti di Filiera

La strategia per il miglioramento della competitività prevede, nell'Accordo di Partenariato, il potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole e agro-alimentari con l'obiettivo di generare effetti diffusi sulla vitalità delle imprese e sul miglioramento complessivo della competitività dei territori,

prevedendo anche criteri di selezione che assegnino priorità settoriali in funzione dei fabbisogni che sono individuati nell'analisi di contesto.

Le principali filiere interessate sono:

- ovicaprino
- bovino da latte
- bovino da carne
- sunicolo
- ortofrutta
- vitivinicolo
- olivicolo
- cerealicolo

Il progetto di filiera è un insieme di misure/sottomisure tra loro coordinate attuate da un insieme di soggetti rappresentati i diversi segmenti di una determinata filiera produttiva agroalimentare finalizzate a raggiungere determinati obiettivi e finalità.

Il PSR Sardegna 2014 – 2020, nell'ambito della gestione di filiera prevede di attivare, oltre alla sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, che per le sue caratteristiche risulta essenziale, anche la sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e la misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso le sottomisure 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità e la 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno).

Il progetto di filiera sarà presentato da un proponente in nome e per conto dei soggetti che aderiscono alle singole misure. Esso dovrà contenere obiettivi e strategie di intervento, tenuto conto dell'analisi di contesto, al fine di una valutazione dello stesso in funzione dei fabbisogni del settore.

La selezione degli interventi attraverso i progetti di filiera terrà conto dei criteri di selezione di ciascuna misura/intervento.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo, indicato nel bando, saranno escluse dall'aiuto.

Misura/Sottomisura/Tipo di intervento/Intervento	Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 1	Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 2	Tipo di intervento 10.1.2 - Impegni aggiuntivi	Tipo di intervento 10.1.2 - Impegni obbligatori	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 1	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 2	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 3	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 4	Tipo di intervento 10.1.4	Tipo di intervento 10.1.5	Sottomisura 11.1 - Intervento UBA	Sottomisura 11.2 - Intervento UBA	Sottomisura 11.2 - Intervento UBA	Sottomisura 14.1 - Intervento 1	Sottomisura 14.1 - Intervento 2	Sottomisura 14.1 - Intervento 3	Sottomisura 14.1 - Intervento 4	Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 1	Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 2
Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 1	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.2 - Impegni obbligatori	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.2 - Impegni aggiuntivi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 10.1.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottomisura 11.1 - Intervento UBA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottomisura 11.2 - Intervento UBA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottomisura 14.1 - Intervento 1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottomisura 14.1 - Intervento 2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottomisura 14.1 - Intervento 3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottomisura 14.1 - Intervento 4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Legenda: NO: non è ammessa la combinazione di impegni/interventi sulla stessa superficie – SI: è ammessa la combinazione di impegni/interventi sulla stessa superficie – NA: non applicabile

Tabella 8.1.a) - Combinazione di impegni e combinazione di misure sulla stessa superficie/capo (articolo 11 del Reg. di esecuzione (UE) 808/2

Misura/Sottomisura/Tipo di intervento/Intervento	Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 1	Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 2	Tipo di intervento 10.1.2 - impegni obbligatori	Tipo di intervento 10.1.2 - impegni aggiuntivi	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 1	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 2	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 3	Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 4	Tipo di intervento 10.1.4	Tipo di intervento 10.1.5	Sottomisura 11.1 - Intervento superfici	Sottomisura 11.1 - Intervento UBA	Sottomisura 11.2 - Intervento superfici	Sottomisura 11.2 - Intervento UBA	Sottomisura 14.1 - Intervento 1	Sottomisura 14.1 - Intervento 2	Sottomisura 14.1 - Intervento 3	Sottomisura 14.1 - Intervento 4	Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 1	Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 2
Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.2 - impegni obbligatori	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.2 - impegni aggiuntivi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 10.1.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 11.1 - intervento superfici	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 11.1 - Intervento UBA	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 11.2 - intervento superfici	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 11.2 - intervento UBA	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 14.1 -intervento 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 14.1 -intervento 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 14.1 -intervento 3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sottomisura 14.1 -intervento 4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 15.1.1 - intervento 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo di intervento 15.1.1 - intervento 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Legenda: NO: lo stesso beneficiario non può richiedere la combinazione di interventi/misure – SI: lo stesso beneficiario può richiedere la combinazione di interventi/misure

Tabella 8.1.b) - Combinazione di impegni e combinazione di misure per singolo beneficiario (articolo 11 del Reg. di esecuzione (UE) 808/201

Settore: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno			
Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Acque	CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	Art. 4 e 5	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia
	BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		
	BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.		
	BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee e dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		
	BCAA 4 – Copertura minima del suolo		
	BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione		
Suolo e stock di carbonio	BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...”) 1/7

Settore: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Biodiversità	<p>CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p>	<p>Art. 3 paragr 1, paragr 2, lett.b), art. 4 paragr 1, 2 e 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis. • DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii. • Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000; • Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. • Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
	<p>CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</p>	<p>Art. 6, paragr. 1 e 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.; • Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 ; • Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. • Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea.
Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	<p>BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p>		

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...”) 2/7

Settore: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante			
Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Sicurezza alimentare	CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Artt. 14 e 15 art. 17 paragr. 1 e artt. 18, 19 e 20	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "intraçciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni; • Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005); • Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005); • Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007); • Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008). • Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); • Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti desinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni; • D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98). • D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...”) 3/7

Settore: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante			
Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Sicurezza alimentare	CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag.	Art. 3 l. a), b) d) e e) e artt. 4, 5 e 7	<ul style="list-style-type: none"> Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004); Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...”) 4/7

Settore: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Identificazione e registrazione degli animali	<p>CGO6–Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GUL213del8.8.2008,pag.31)</p>	<p>Artt. 3, 4, e 5</p>	<p>Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010</p>
	<p>CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)</p>	<p>Artt. 4 e 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) • D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148) • D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni; • D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001); • D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni; • D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.) • Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)"
Malattie degli animali	<p>CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).</p>	<p>Artt. 3, 4 e 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996); • D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
	<p>CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p>	<p>Artt. 7, 11, 12, 13 e 15</p>	<p>Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili</p>

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...”) 5/7

Settore: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante			
Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Prodotti fitosanitari	<p>CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p>	<p>Art. 55 prima e seconda frase</p>	<ul style="list-style-type: none"> Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni; Circolare MIPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18); Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni; Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nonna modifica". Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 de decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...” 6/7

SETTORE: Benessere degli animali			
Tema	Riferimenti normativi comunitari (allegato II Reg. UE 1306/2013)	Articoli	Riferimenti normativi di recepimento
Benessere degli animali	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Artt. 3 e 4	Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)
	CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Artt. 3 e 4	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 □ Attuazione delle direttive 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).
	CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004); • Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Tabella 8.2 – Elenco regole di condizionalità pertinenti al Programma (DM 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013...”) 7/7

Tema	Riferimenti normativi comunitari (regolamento (UE) n. 1305/2013)	Articoli	Normativa nazionale di riferimento
Fertilizzanti	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro climatico ambientali e sull'agricoltura biologica.</p>	<p>Art. 28 e 29</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4/05/1999); • Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12/05/2006); • Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.
Fitofarmaci	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro climatico ambientali e sull'agricoltura biologica.</p>	<p>Art. 28 e 29</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». • DECRETO MIPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"

Tabella 8.3 – Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche, bufale e altri bovidi di oltre due anni	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

Tabella 84

7.2. Descrizione per misura

7.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

7.2.1.1. Base giuridica

Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato i progressi nella formazione professionale degli agricoltori (la formazione di base o completa raggiunge il 94,9% tra tutti gli agricoltori e il 100% tra i giovani agricoltori) e la necessità di partecipazione alle iniziative d'informazione per soddisfare specifiche esigenze riguardanti l'acquisizione di competenze e di conoscenze tecniche e manageriali in diversi comparti produttivi su produzione e ambiente, benessere animale, biodiversità, innovazione, marketing e gestione aziendale.

Si precisa che anche nella programmazione 2014-2020, la formazione professionale a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale e per le PMI operanti nelle zone rurali, è realizzata con il PO-FSE 2014-2020 della Sardegna.

I principali fabbisogni identificati attraverso l'analisi (4.2.3 Servizi d'informazione per le imprese e la popolazione rurale e 4.2.5 Rafforzare la conoscenza a supporto della competitività, l'innovazione e la sostenibilità ambientale) evidenziano necessità di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze degli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e degli altri operatori economici delle zone rurali. Inoltre, da diversi fabbisogni emergono specifiche esigenze di trasferimento delle conoscenze per lo

sviluppo e l'innovazione delle filiere produttive e per affrontare le sfide connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici, all'agricoltura e alla popolazione rurale.

Nel quadro di tali fabbisogni, gli obiettivi della misura sono:

- stimolare e rafforzare conoscenza e competenze sull'adozione d'innovazioni nel settore agricolo e silvicolo, una maggiore conoscenza dei mezzi di produzione, delle pratiche, delle strategie aziendali, degli strumenti tecnologici e finanziari e dei metodi più compatibili e adatti alle condizioni agronomiche locali;
- migliorare il grado di conoscenza in materia d'innovazione ambientale e di uso più efficiente delle risorse, dei sistemi di qualità e benessere animale;
- stimolare la cultura della cooperazione a livello territoriale e settoriale, l'internazionalizzazione delle aziende; stimolare e favorire l'adozione di approcci tecnologici competitivi;
- promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) quali strumenti imprescindibili e trasversali per garantire lo scambio d'informazioni e l'interazione tra tutti i portatori d'interesse.

Nello specifico per lo sviluppo e l'innovazione delle filiere attraverso la misura si intende:

- rafforzare conoscenza, competenze e innovazioni anche organizzative funzionali al potenziamento delle filiere e alla competitività;
- stimolare e rafforzare conoscenza e innovazioni funzionali a promuovere l'accesso agli strumenti di gestione del rischio e a individuare le forme più idonee ai diversi contesti;
- promuovere il trasferimento di conoscenze, la programmazione e la valutazione delle azioni da intraprendere; lo sviluppo di competenze tecniche e capacità di valutazione degli investimenti e delle strategie di marketing e comunicazione all'interno delle filiere;
- rafforzare le conoscenze in merito all'innovazione, alla diversificazione/differenziazione delle produzioni, certificazione delle produzioni, distribuzione dei prodotti, informazione al consumatore, nel rispetto dei sistemi tradizionali di allevamento e/o produzione, del benessere animale, della tipicità dei prodotti, della produzione biologica e dei prodotti di alta qualità;
- diffondere conoscenze e tecniche di coltivazione/produzione all'interno delle filiere, applicazione di normative di riferimento, impiego diretto e indiretto dei sottoprodotti.

Per l'ambiente e i cambiamenti climatici la misura prevede interventi volti a:

- rafforzare sensibilità conoscenza competenze funzionali all'adozione d'interventi di protezione della biodiversità, comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (periodo di programmazione 2014-2020) in particolare per le specie e gli habitat dipendenti dalle attività agricole e forestali;
- stimolare e rafforzare conoscenza competenze funzionali all'adozione di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema, estensive ed ecocompatibili. In particolare, con la presente misura si intende trasferire informazioni in merito:
 - adozione di sistemi di coltivazione ecocompatibili e sostenibili
 - alla prevenzione e riduzione del rischio di desertificazione;
 - alla gestione di tipo naturalistico e multifunzionale delle foreste;
 - alla promozione di tecniche di gestione e risanamento agro-forestale, volte in particolare alla difesa idrogeologica del territorio e a contrastare i cambiamenti climatici;

- al mantenimento o ripristino di elementi tradizionali di stabilizzazione del suolo e prevenzione dell'erosione;
- alle azioni agro-ambientali, atte ad affrontare il degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica;
- rafforzare conoscenza e competenze funzionali al miglioramento della qualità dei corpi idrici e al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- trasferire conoscenze sui metodi, sistemi e tecnologie innovative per il riuso aziendale delle acque utilizzate nei processi produttivi e di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- trasferire conoscenza competenze e innovazione funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare e forestale attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali nel pieno rispetto dell'ambiente, in un quadro di qualità totale e in un'ottica di mercato (investimenti volti a migliorare il rendimento energetico degli impianti, l'impatto ambientale dei processi produttivi - utilizzo delle bioenergie in impianti a piccola scala, valorizzando i sottoprodotti e gli scarti delle lavorazioni e trasformazioni agricole, alimentari e forestali, i reflui zootecnici e i residui delle operazioni di manutenzione territoriale); promuovere l'adozione di sistemi di certificazione delle pratiche agricole e forestali.

Per favorire la diversificazione delle attività e lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con la misura si intende stimolare e rafforzare conoscenza e competenze stimolando l'avvio di nuove attività, prodotti e servizi e promuovendo la partecipazione di partner anche non agricoli nelle zone rurali. In particolare, si intende favorire:

- lo sviluppo di mercati (locali, di nicchia, ecc.) legati ai flussi turistici e la valorizzazione multifunzionale delle risorse agricole e forestali;
- la creazione e lo sviluppo di micro imprese, soprattutto giovanili e femminili, rivolte principalmente a economia verde, prodotti e servizi TIC, servizi alla persona, servizi alle imprese, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e offerta di servizi turistici nelle zone rurali (ambientali, culturali, ricettivi ed enogastronomici.).

Nel tessuto rurale della Sardegna, in particolare nel settore agricolo, l'uso delle TIC è limitato anche dalla scarsa diffusione di attrezzature informatiche, bassa familiarità e propensione all'innovazione, scarsa diffusione di internet tra la popolazione. Con la misura si vuole stimolare:

- l'alfabetizzazione digitale e la lettura dati;
- l'utilizzo da parte delle imprese dei servizi e prodotti TIC a supporto della sostenibilità e della competitività delle zone rurali, delle aziende agricole alimentari e forestali destinati all'intero processo produttivo (commercio elettronico e altri servizi elettronici innovativi quali cloud computing), del turismo rurale (sviluppo di contenuti elettronici).

La misura, pertanto, con i suddetti obiettivi, contribuisce in modo orizzontale a tutte le sei priorità dello sviluppo rurale (focus area 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5E, 6A, 6C) e agli obiettivi di natura trasversale (ambiente, clima e innovazione).

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, è attivata la sottomisura 1.2 che prevede la realizzazione di attività dimostrative e azioni d'informazione. I destinatari target della sottomisura 1.2 sono gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, i detentori di aree forestali, le PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR.

7.2.1.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

7.2.1.3.1. 1.2.1 - Attività dimostrative e azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

7.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene azioni di informazione e attività dimostrative concernenti tematiche e aspetti normativi, pertinenti alle priorità e agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale. Di seguito sono elencate le tematiche che saranno svolte attraverso le attività dimostrative e le azioni d'informazione finanziate dalla sottomisura 1.2. Le tematiche sono state selezionate sulla base dei fabbisogni, degli obiettivi e delle priorità presentate nella descrizione generale della misura.

- Cambiamenti climatici
- Impegni agro-climatico-ambientali
- Uso sostenibile dei fitofarmaci
- Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale
- Economia verde e uso efficiente delle risorse
- Agricoltura biologica
- Qualità dei prodotti agroalimentari
- Potenziamento e miglioramento delle filiere attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuove tecniche e modalità gestionali, strategie di marketing e cooperazione.
- Strumenti di gestione del rischio
- Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale
- Sistemi informativi (TIC)
- Gestione sostenibile delle risorse idriche
- Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità (comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 e alla difesa del suolo)
- Benessere animale
- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica.

Come precedentemente riportato nella descrizione generale della misura, i destinatari target della sottomisura 1.2 sono gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, i detentori di aree forestali, le PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR. I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione garantiscono la priorità ai beneficiari delle pertinenti misure/sottomisure/tipi d'intervento del PSR.

Gli interventi saranno realizzati attraverso seminari, attività dimostrative, incontri informativi e presentazioni di informazioni per mezzo di materiale stampato o diffuso mediante mezzi elettronici, visite aziendali di breve durata.

Le singole iniziative affronteranno le tematiche di cui sopra e rispetteranno la durata sotto riportata.

I seminari, della durata massima di 16 ore, articolati anche in più giornate, affronteranno le tematiche con specifici approfondimenti.

Le attività dimostrative, saranno articolate in sessioni pratiche, di durata non inferiore alle 2 ore e non superiore alle 8 ore, al fine di illustrare una tecnologia, l'uso di nuovi o avanzati macchinari, un nuovo metodo di protezione del raccolto o una specifica tecnica di produzione. Le attività dimostrative possono avere luogo in un'azienda o in altri luoghi come i centri di ricerca.

Gli incontri informativi, di durata non inferiore alle 2 ore e non superiore alle 5 ore e il materiale informativo, stampato o diffuso mediante mezzi elettronici, perseguono lo scopo di rendere un gruppo *target* consapevole delle conoscenze rilevanti per il proprio lavoro. Il materiale e le azioni non possono contenere riferimenti a prodotti specificamente indicati ai produttori o promuovere prodotti specifici.

A completamento del percorso teorico informativo, sono previste le visite aziendali di breve durata (16 ore massimo per visita), in ambito nazionale e nei paesi UE, per apprendere sul campo gli aspetti pratici dell'agricoltura, della silvicoltura e delle PMI (per esempio per imparare ad usare una macchina specifica, la conversione all'agricoltura biologica).

7.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo pubblico in conto capitale

7.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Articolo 67

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Articolo 45

Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi:

- Direttive 2004/18/CEE e 2004/17/CEE;
- Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE una volta recepite nella legislazione nazionale;
- Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;
- Dlgs 163/2006 codice degli appalti;
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

In particolare per quanto riguarda i contratti in house saranno rispettate le condizioni riportate al paragrafo 8.1 "Condizioni generali comuni a più misure.

7.2.1.3.1.4. Beneficiari

Regione Autonoma della Sardegna.

Le attività dimostrative e le azioni d'informazione saranno realizzate dall'Agenzia Regionale LAORE Sardegna, mediante designazione diretta, nel rispetto di quanto descritto nella sezione 8.1 sugli Appalti pubblici.

LAORE è l'Agenzia della Regione Sardegna cui è affidata la diffusione delle informazioni e delle conoscenze in campo agricolo e rurale.

L'Agenzia LAORE Sardegna è stata istituita con Legge regionale n. 13 dell'8 agosto 2006, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995 n. 14 concernente "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, istituti ed aziende regionali".

La designazione diretta dell'Agenzia Regionale LAORE Sardegna è in ogni caso subordinata alla dimostrazione della ragionevolezza dei costi effettuata sulla base dell'analisi costi/benefici.

Nella selezione degli interventi sarà rispettato l'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

7.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Tenuto conto delle disposizioni generali di cui al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*", sono ammissibili i costi riferiti alle principali voci di spesa di seguito riportate:

- progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- docenza e tutoraggio;
- affitto di locali/aule, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l'allestimento delle sale;
- noleggio di attrezzature didattiche e informatiche (HW e SW);
- acquisto di materiale didattico;
- progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo anche mediante mezzi elettronici: pubblicazione, opuscoli, schede tecniche pieghevoli, bollettini, newsletter, audiovisivi e prodotti multimediali, pagine web, siti internet;
- acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- spese viaggio, vitto e alloggio, noleggio di mezzi di trasporto
- consulenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di supporti cartacei, elettronici e audiovisivi
- costi indiretti (finanziamento a tasso forfettario del 15% sui costi diretti per il personale)

Le attività d'informazione saranno realizzate dall'Agenzia Regionale LAORE Sardegna, tramite l'utilizzo del proprio personale e/o attivazione di apposite collaborazioni e acquisizioni di beni e servizi nel rispetto

della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Nel caso di progetti dimostrativi, possono essere riconosciute anche le spese per investimenti collegati direttamente alle attività dimostrative e altre eventuali spese indicate nell'articolo 14(4) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 se funzionali allo svolgimento delle attività dimostrative. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.

7.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini della loro ammissibilità, LAORE presenta proposte progettuali di informazione che contengono almeno:

Criteri comunitari

- le azioni di informazione;
- le tematiche da affrontare;
- i profili professionali per ciascuna tematica da affrontare con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo, alla capacità professionale maturata e agli aggiornamenti periodici;
- il gruppo target (destinatari) di riferimento;
- la finalità, i contenuti e la metodologia che sarà utilizzata (convegni, seminari, attività dimostrative, incontri informativi e presentazioni di informazioni per mezzo di materiale stampato o diffuso mediante mezzi elettronici, visite aziendali di breve durata);
- la durata delle azioni informative

Criteri Nazionali/regionali

- le tematiche previste dalla misura;
- il gruppo target (destinatari) di riferimento;
- le sedi di svolgimento delle attività
- il costo previsto
- il cronoprogramma delle attività.

7.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le proposte progettuali presentate da LAORE saranno valutate selezionando quelle incentrate sulle tematiche e i gruppi target (destinatari) prioritari, in base alle focus area, gli obiettivi trasversali e quanto previsto dall'art.28 comma 4 del Reg. UE 1305/2014 (pagamenti agro-climatico ambientali).

Pertanto, i criteri di selezione delle proposte presentate dovranno essere individuati sulla base delle tematiche e dei destinatari prioritari (specificando, se del caso, i destinatari per sottomisura e/o tipo d'intervento) secondo le indicazioni di seguito riportate:

FA 4A, 4B, 4C, 5A, 5C e obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici:

- Agricoltura biologica: beneficiari della misura 11

- Impegni agro-climatici ambientali: beneficiari della misura 10
- Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale: beneficiari delle misure 8, 15
- Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità, comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000: beneficiari delle misure 10, 11, 13, 15
- Cambiamenti climatici: beneficiari delle misure 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16
- Gestione sostenibile delle risorse idriche: beneficiari delle misure 4
- Economia verde e uso efficiente delle risorse: beneficiari delle misure 4, 6
- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica: beneficiari delle misure 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16.

FA 3A, 3B e obiettivo trasversale innovazione:

- Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, strategie di marketing e cooperazione, funzionali al potenziamento delle filiere: beneficiari delle misure 4, 16
- Qualità dei prodotti agroalimentari: beneficiari delle misure 3, 4, 14, 16
- Benessere animale: beneficiari della misura 14
- Strumenti di gestione del rischio e di prevenzione: beneficiari delle misure 3, 4, 5, 13, 14, 16
- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica: beneficiari delle misure 3, 4, 5, 14, 16

FA 2A, 2B, 6A, 6C e obiettivo trasversale innovazione:

- Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale: beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16
- Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali: beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16
- Sistemi informativi (TIC): beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16

1.

- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica: beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16

7.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'Intensità dell'aiuto è pari al 100%

Il sostegno verrà erogato sotto forma di acconti per stati di avanzamento lavori, dietro presentazione di domanda di pagamento, ex art. 67 lett. a del Reg. UE 1303/2013.

In ogni caso è esclusa l'erogazione di anticipi.

7.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario/fornitore. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione degli importi proposti.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate alle verifiche per accertare l'assenza del doppio finanziamento con altre azioni di tipo informativo finanziate tramite altri fondi pubblici.

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici nella procedura di designazione diretta dell'Agenzia Regionale LAORE Sardegna

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore. Nella passata fase di programmazione, sono stati evidenziati, in particolare nelle altre regioni, casi di mancate verifiche della capacità di trasferimento delle conoscenze attraverso la dimostrazione del possesso, da parte dei docenti/soggetti incaricati di svolgere le azioni informative, di titoli professionali adeguati.

7.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Individuazione di un sistema di massimali di riferimento per voci di spesa oltre i quali le spese non sono rimborsabili. I massimali di riferimento sono ripresi dal vademecum sulle spese ammissibili redatto dalla RAS e utilizzato nell'ambito del FSE. Nei casi in cui non sia possibile identificare i massimali di riferimento, si farà ricorso al confronto tra più offerte di ditte/soggetti in concorrenza, prevedendo adeguati controlli e avvalendosi se del caso del parere di un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ad eventuali finanziamenti già erogati per le medesime azioni informative.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, sarà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La designazione diretta dell'Agenzia Regionale LAORE Sardegna sarà in ogni caso subordinata alla dimostrazione della ragionevolezza dei costi effettuata sulla base dell'analisi costi/benefici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia il beneficiario nella presentazione delle domande, che l'organismo istruttore nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. Tra gli elementi oggetto di controllo, sarà inclusa la verifica della capacità di trasferimento delle conoscenze attraverso il controllo del possesso di qualifiche titoli professionali adeguate da parte dei soggetti che erogano il servizio.

7.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il personale docente impegnato nelle iniziative deve possedere specifica comprovata competenza e professionalità in funzione della proposta progettuale presentata. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio posseduto (diploma o laurea).

L'Agenzia Regionale LAORE Sardegna, dovrà dimostrare in ogni caso la suddetta capacità di trasferimento delle conoscenze del personale docente impegnato nelle iniziative.

A tal fine, la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo, alla capacità professionale maturata e agli aggiornamenti periodici che dovrà essere acquisito dall'amministrazione responsabile e tenuto a disposizione per eventuali controlli

L'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle risorse ittiche, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce inoltre la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e l'attività è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del proprio statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 31/98, dagli atti di indirizzo della Giunta Regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell'esercizio della propria autonomia.

La struttura organizzativa è suddivisa in:

- a. Servizi articolati in produzioni vegetali, zootecniche, multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agro-alimentare. Dispone inoltre del Servizio degli affari generali e della contabilità.
- b. Sportelli unici territoriali (SUT): attraverso i 32 SUT si garantisce la presenza dell'Agenzia regionale nel territorio della Sardegna al fine di erogare i Servizi dell'Amministrazione e delle Agenzie agricole regionali alle aziende agricole, alimentari, forestali e ittiche.

Complessivamente la dotazione organica di LAORE è di 580 unità.

Ai sensi della L.R. 25 novembre 2014 n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", l'Agenzia Laore Sardegna sta procedendo al completamento del processo di riorganizzazione.

L'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia LAORE è assicurato dal Piano della formazione, in attuazione della Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente, la sottomisura 1.3 (sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali) non è attivata.

7.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr sezione “*Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*” descritta a livello di intervento.

7.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Cfr sezione “*Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*” descritta a livello di intervento.

7.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr sezione “*Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*” descritta a livello di intervento.

7.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Cfr sezione “*Informazioni specifiche della misura*” descritta a livello di intervento

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente, la sottomisura 1.3 (sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali) non è attivata.

7.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante

7.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

7.2.2.1. Base giuridica

Articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dall'art.1 comma 4 del Regolamento (UE) 2393/2017.

7.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato la necessità delle imprese, presenti nei territori rurali della Sardegna, di migliorare l'informazione su nuove tecnologie, di avvalersi di adeguati strumenti per valutare le iniziative di tipo innovativo e tecnologico e di sviluppare la propensione all'innovazione delle stesse. Nello specifico, dai fabbisogni 4.2.4 e 4.2.5 emerge l'esigenza di:

- potenziare la qualità dei servizi di consulenza alle imprese, in modo che siano calibrati sulle esigenze dei destinatari;
- ridefinire e aggiornare i contenuti della consulenza, in un'ottica mirata alla gestione professionale, alla diffusione delle innovazioni, all'uso di strumenti informatici e TIC, alla gestione ambientale sostenibile, alla managerialità e gestione d'impresa, alla diversificazione dei processi, dei prodotti e delle attività;
- stimolare l'adozione di sistemi di qualità e benessere animale, d'innovazioni e di mezzi di produzione, pratiche, strategie aziendali, strumenti tecnologici e metodi compatibili e adatti alle condizioni agronomiche locali;
- rendere efficiente l'uso delle risorse (acqua e suolo);
- stimolare la cultura della cooperazione a livello territoriale e settoriale.

Inoltre, dall'analisi emergono esigenze specifiche di consulenza per le aziende agricole e i giovani agricoltori (fabbisogni 4.2.6, 4.2.8), le filiere produttive (fabbisogni 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18), l'ambiente e i cambiamenti climatici (fabbisogni 4.2.22, 4.2.23, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.29), lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione nelle zone rurali (fabbisogni 4.2.33, 4.2.34).

La Misura pertanto è attivata con l'obiettivo di fornire servizi di consulenza mirati agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI.

La Misura contribuisce direttamente alla Focus area 1A) e trasversalmente alle Focus area 2A), 2B), 3A), 3B), 4A), 4B), 4C), 5A), 5C), 6A), 6C). La Misura contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e cambiamenti climatici) come di seguito esplicitato:

Innovazione: attraverso la consulenza finalizzata all'adozione d'innovazioni, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Ambiente: attraverso la consulenza finalizzata al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi e della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Cambiamenti climatici: attraverso la consulenza finalizzata al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni, all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla prevenzione dei rischi naturali, alla protezione del suolo e alla razionalizzazione dell'uso dei fertilizzanti.

La Misura prevede l'attivazione della sottomisura 2.1 Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.

La sottomisura 2.1 è finalizzata a fornire, attraverso gli organismi beneficiari selezionati, servizi di consulenza ai destinatari della consulenza (agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e PMI insediate nelle zone rurali) sugli elementi elencati all'articolo 15, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Reg. (UE) 1305/2013 e su altre questioni indicate all'articolo 15, commi 4, 5, 6, del Reg. (UE) 1305/2013, allo scopo di migliorare le prestazioni economiche e ambientali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi da parte delle aziende agricole, imprese e/o investimenti.

7.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.2.3.1. 2.1.1 Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

7.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura/ tipo d'intervento è concesso allo scopo di aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza al fine di risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda agricola, impresa e/o investimento.

Per consulenza si intende l'insieme delle prestazioni e dei servizi che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare al destinatario sulla base di un contratto sottoscritto dalle parti che si concluderà con la consegna al destinatario di un report documentale finale.

Destinatari target dei servizi di consulenza sono gli agricoltori, i giovani agricoltori definiti all'art. 2(1) n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali.

La consulenza fornita ai singoli agricoltori e ai giovani agricoltori (art. 15(4) del Reg. (UE) n. 1305/2013) è in relazione con una delle focus area previste all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e deve riguardare almeno uno dei seguenti elementi obbligatori:

- a. rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- b. adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola;

- c. adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d. rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- e. rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f. rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

La consulenza agli agricoltori e ai giovani agricoltori può riguardare inoltre anche le questioni inerenti:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- la biodiversità;
- la protezione delle acque di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola;
- lo sviluppo delle filiere corte;
- l'agricoltura biologica;
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

La consulenza prestata ai silvicoltori (art. 15(5) del Reg. (UE) 1305/2013) è in relazione con una delle focus area previste all'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013 e deve riguardare almeno uno dei seguenti elementi obbligatori:

- il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti dalla direttiva quadro sulle acque;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda silvicola.

La consulenza prestata ai silvicoltori può riguardare inoltre anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.

La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali (art. 15(6) del Reg. (UE) 1305/2013) è in relazione con una delle focus area previste all'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013 e riguarda le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.

7.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento per consulenza prestata entro il limite massimo di € 1.500,00.

7.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Il tipo di intervento verrà attuato nel rispetto della Normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Regolamento (UE) n. 2393/2017

Legge 11.08.2014 – n. 116

DM (Mipaaf e Ministero dell’Ambiente) del 22 gennaio 2014 – adozione del piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (14A00732) (GU Serie Generale n.35 del 12-2-2014) articolo 55 del Reg. CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

art. 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE art. 11 (3)

Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020

DM (Mipaaf e Ministero della Salute) del 03.02.2016 - Istituzione del sistema di Consulenza aziendale in Agricoltura, pubblicato sulla GU n. 38 del 16.02.2016

Legge 28 luglio 2016 n. 154

7.2.2.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il prestatore del servizio di consulenza sia pubblico che privato, selezionato secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 15.

Gli organismi sono selezionati mediante avviso pubblico. I beneficiari dovranno disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse.

I destinatari del servizio di consulenza sono gli agricoltori, i giovani agricoltori definiti all’art. 2(1)(n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, i silvicoltori, le PMI insediate nelle zone rurali, con priorità per i beneficiari delle misure del PSR.

7.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Nel rispetto di quanto previsto nella sezione 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” i costi ammissibili sono i seguenti:

Costo della consulenza fornita: in particolare le spese sostenute dall’organismo di consulenza per la fornitura del servizio (quali costi per il personale tecnico e amministrativo impiegato, costi per il materiale utilizzato per svolgere il servizio di consulenza, spese di viaggio per raggiungere le aziende oggetto della consulenza ed altri costi connessi alla consulenza stessa).

Il costo della consulenza è definito attraverso l’utilizzo di Unità di Costi Standard (UCS) ai sensi dell’art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli importi unitari sono indicati nell’Allegato 8 al PSR “Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR -16 maggio 2018”. Tale metodologia è stata elaborata nell’ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all’articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per alcune tipologie di spesa (ad esempio utilizzo di strumenti di diagnostica) la stessa sarà riconosciuta sulla base di costi realmente sostenuti, opportunamente giustificati.

7.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari e gli interventi saranno selezionati secondo i criteri sottoriportati:

Beneficiario

I fornitori dei servizi di consulenza, organismi pubblici o privati, devono dimostrare di disporre di risorse adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

Il personale tecnico dell’organismo di consulenza deve essere regolarmente formato, pertanto sono tenuti a dimostrare di aver partecipato ad iniziative formative nelle materie oggetto di consulenza.

L’Organismo di consulenza deve essere privo di casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi. Tale prescrizione si applica anche al personale interno all’organismo di consulenza.

I consulenti nell’ambito di un organismo di consulenza non possono:

- partecipare, a qualsiasi titolo, a funzioni di controllo finalizzate all’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- prestare servizio in qualità di dipendenti nell’azienda presso la quale si presta il servizio di consulenza;

- per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A1.3 del PAN, adottato con DM del 22 gennaio 2014;
- prestare servizio in qualità di dipendenti o collaboratori a favore di imprese che commercializzano o producono mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali.

Saranno in ogni caso esclusi i soggetti che commercializzano o producono mezzi tecnici e materiali per il settore agricolo e forestale.

Domanda

La domanda deve essere corredata di un progetto che dovrà contenere almeno:

- le tematiche da affrontare;
- i destinatari del servizio di consulenza (gli agricoltori, i giovani agricoltori definiti all'art. 2(1)(n) del Reg. (UE) 1305/2013, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali);
- il personale coinvolto, in termini di numero, qualificazione, competenze;
- la metodologia che sarà adottata per lo svolgimento del servizio;
- il target prioritario dei destinatari finali;
- il quadro finanziario;
- la tempistica.

Impegni

Gli Organismi di consulenza si impegnano a:

- rispettare quanto previsto all'art. 13 paragrafo 2 del Reg. UE 808/2014 in materia di Informazione e pubblicità;
- rispettare la tempistica prevista.

7.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione del progetto terrà conto dei seguenti criteri:

- rispondenza alle priorità e agli obiettivi previsti dal programma alla luce dei principali fabbisogni individuati nell'analisi e rispondenti agli obiettivi e focus area del programma;
- grado di coerenza con le tematiche previste dall'art 15 del Reg. (UE) 1305/2013 e riportate nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" ;
- correlazione tra tematiche proposte e tipologia di destinatari (giovani agricoltori definiti all'art. 2(1)(n) del Reg. (UE) 1305/2013; agricoltori, silvicoltori e PMI beneficiari delle misure del PSR);
- elenco delle aziende che intendono partecipare al progetto di consulenza.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto è previsto un punteggio minimo.

7.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso nel limite massimo di 1.500,00 euro per consulenza, pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione degli importi proposti.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali da parte degli organismi al fine di ottenere il riconoscimento e confluire successivamente al Registro Unico nazionale degli Organismi di consulenza.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento per quanto concerne il controllo delle consulenze realmente realizzate e dei destinatari effettivi.

7.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo di Unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art.67 paragrafo, 1 lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili; consultazione di banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. Al fine della verifica dell'effettiva realizzazione delle consulenze, i controlli potranno riguardare anche i destinatari del servizio di consulenza.

7.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia è descritta al paragrafo 8.2.2.3.2.10.

7.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I fornitori dei servizi di consulenza, organismi pubblici o privati, devono dimostrare di disporre di risorse adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

Il personale tecnico dell'organismo di consulenza deve essere regolarmente formato, pertanto i prestatori del servizio di consulenza sono tenuti a dimostrare di aver partecipato ad iniziative formative nelle materie oggetto di consulenza.

L'organismo di consulenza deve essere privo di casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi. Tale prescrizione si applica anche al personale interno e/o facente capo all'organismo di consulenza.

I consulenti nell'ambito di un organismo di consulenza non possono:

- partecipare, a qualsiasi titolo, a funzioni di controllo finalizzate all'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- prestare servizio in qualità di dipendenti nell'azienda presso la quale si presta il servizio di consulenza;
- per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A1.3 del PAN, adottato con DM del 22 gennaio 2014;
- prestare servizio in qualità di dipendenti o collaboratori a favore di imprese che commercializzano o producono mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali.

Saranno in ogni caso esclusi i soggetti che commercializzano o producono mezzi tecnici e materiali per il settore agricolo e forestale.

7.2.2.3.2. 2.3.1 Sostegno alla formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

7.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato competenze non adeguate, difficoltà e ritardi nell'implementazione di progetti d'investimento per lo sviluppo e l'innovazione, da cui scaturisce l'esigenza (fabbisogno 4.2.7) di investire nella formazione di tutte quelle figure professionali idonee a favorire/supportare i processi di cambiamento e la promozione dell'innovazione a livello locale, regionale o di sistema.

La sottomisura 2.3 è finalizzata alla formazione dei consulenti degli Organismi di consulenza beneficiari della sottomisura 2.1, allo scopo di aggiornare e migliorare il loro livello di conoscenza e competenza tecnica e legislativa al fine di garantire la qualità della consulenza fornita ai destinatari della sottomisura 2.1.

La formazione dei consulenti sarà realizzata con uno specifico programma di formazione, ripetibile nell'arco della programmazione 2014-2020.

Le attività di formazione saranno svolte in modalità collettiva e comprenderanno: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività di aula e/o in campo (massimo 150 ore per triennio). A conclusione del ciclo formativo è prevista una verifica di apprendimento, con il rilascio di attestato di frequenza con profitto, da utilizzare al fine di monitorare l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

La formazione dei consulenti verte almeno sugli elementi di cui all'articolo 15, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- a. rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- b. adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola;
- c. adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d. rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- e. rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f. rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

7.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale. L'Importo massimo riconosciuto è di € 200.000,00 per triennio, eventualmente ripetibile per altri tre anni, per la formazione dei consulenti.

Il sostegno verrà erogato dietro presentazione di domanda di pagamento a stato di avanzamento lavori.

Gli interventi, nell'ambito della presente sottomisura, saranno attuati secondo quanto stabilito dal Reg. UE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "de minimis".

7.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 67;

Regolamento (UE) n.1306/2013 art. 13 comma 2;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss. mm. ii. relativo al Fondo Sociale Europeo;

Regolamento (UE) n. 2393/2017;

Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali;

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "de minimis".

Demarcazione con altri strumenti finanziari e comunitari

Con le risorse del FEASR si intende sostenere la formazione dei consulenti che erogano il servizio di consulenza nell'ambito della sottomisura 2.1 "Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza". Attraverso il Fondo Sociale Europeo, si attueranno azioni di formazione rivolte ai tecnici e ai funzionari della PA al fine di elevare le competenze e le performance dei Servizi offerti agli utenti.

7.2.2.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono gli Enti di Formazione accreditati ai sensi della DGR 7/10 del 22.02.2005 imperniato sugli standards qualitativi previsti nel D.M.166 del 25.05.2001 e sui principi di trasparenza, di parità di trattamento e di mutuo riconoscimento contenuti nelle normative comunitarie e nazionali.

I fruitori del servizio sono i consulenti degli Organismi di consulenza beneficiari della sottomisura 2.1 che intendono formare il proprio personale tecnico.

7.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Costo della formazione fornita: costi sostenuti nell'esecuzione delle attività di formazione.

Costi dei partecipanti, tra cui: viaggi, alloggi, spese giornaliere.

Tutti i costi devono essere rimborsati al beneficiario.

L'importo massimo riconosciuto è di € 200.000,00 per triennio, eventualmente ripetibile per altri tre anni, per la formazione dei consulenti.

Al fine della quantificazione dei costi saranno utilizzate le Unità di Costi Standard (UCS) come previsto dall'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli importi unitari sono indicati nell'Allegato 9 "Nota metodologica per il calcolo delle tabelle standard di costo unitario per il finanziamento dei percorsi IeFP POR FSE SARDEGNA 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP021)" in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità del Beneficiario

Comunitari

Il beneficiario deve dimostrare di possedere risorse adeguate in termini di personale regolarmente formato e qualificato, e affidabilità rispetto alle tematiche per le quali fornirà la formazione. In particolare il personale docente dovrà essere in possesso di specifica e comprovata competenza/professionalità relativamente agli obiettivi del percorso formativo proposto. Nel dettaglio verrà richiesta una specifica competenza tecnico/scientifica in riferimento alle discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea), documentabile tramite il proprio curriculum che dovrà essere acquisito dall'Ente di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli. In ogni caso, il bando per la selezione degli Enti di formazione accreditati e della proposta formativa illustrerà nel dettaglio i requisiti necessari, anche rispetto alla distribuzione nel territorio delle strutture che l'Ente di formazione deve possedere.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Criteria di ammissibilità del progetto formativo

- Il progetto formativo deve rivolgersi ai consulenti beneficiari della sottomisura 2.1;
- le materie oggetto di formazione devono essere coerenti con le materie di consulenza previste nella sottomisura 2.1;
- Cronoprogramma delle attività.

Impegni

Gli Enti di Formazione si impegnano a rispettare quanto previsto all'art. 13 paragrafo 2 del Reg. UE 808/2014 in materia di Informazione e pubblicità.

Gli Enti di Formazione si impegnano inoltre a rispettare la regolarità dell'esecuzione delle attività.

7.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei criteri per la selezione degli Enti di formazione accreditati e la relativa proposta formativa, verterà almeno sui seguenti principi:

- coerenza con i temi di consulenza di cui alla sottomisura 2.1;
- metodologia che sarà adottata per lo svolgimento del servizio di formazione;
- qualificazione, competenza e curricula del personale impiegato in relazione alle materie oggetto di formazione;
- adeguatezza delle risorse strumentali e delle attrezzature impegnate (compreso il materiale didattico) in relazione agli obiettivi e ai destinatari del progetto formativo;
- grado di coerenza con le priorità e temi trasversali del PSR 2014-2020.

Per ciascun bando, verranno definiti i criteri sulla base dei principi sopra riportati, e verrà stilata una graduatoria degli Enti di formazione/progetti formativi ammissibili.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto è previsto un punteggio minimo.

7.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso nei massimali previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013. L'Importo massimo riconosciuto è di € 200.000,00 per triennio per Organismo di consulenza.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione degli importi proposti.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore

7.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo di Unità di Costi Standard (UCS), secondo il documento approvato dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, nell'ambito dell'Asse Prioritario III - Istruzione e Formazione, così come previsto dall'art.67, paragrafo 5 lett.b) del regolamento (UE) 1303/2013 e/o individuazione di un sistema di massimali di riferimento per voci di spesa ripresi dal vademecum sulle spese ammissibili redatto dalla RAS e utilizzato nell'ambito del FSE. Nei casi in cui non sia possibile identificare i massimali di riferimento, si farà ricorso al confronto tra più offerte di ditte/soggetti in concorrenza, prevedendo adeguati controlli e avvalendosi se del caso del parere di un comitato di valutazione.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la tipologia d'intervento 2.1.1, il costo della consulenza è definito attraverso l'utilizzo di Unità di Costi Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli importi unitari sono indicati nell'Allegato 8 al PSR "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR del 16 maggio 2018". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per alcune tipologie di spesa (ad esempio utilizzo di strumenti di diagnostica) la stessa sarà riconosciuta sulla base di costi realmente sostenuti, opportunamente giustificati.

Per la tipologia d'intervento 2.3.1, al fine della quantificazione dei costi saranno utilizzate le Unità di Costi Standard (UCS) come previsto dall'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli importi unitari sono indicati nell'Allegato 9 "Nota metodologica per il calcolo delle tabelle standard di costo unitario per il finanziamento dei percorsi IeFP POR FSE SARDEGNA 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP021) in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Gli Enti di formazione per svolgere i loro compiti dovranno dimostrare sia nella proposta formativa che durante l'attuazione degli interventi di avvalersi di professionalità con adeguate competenze del personale impiegato e idoneo a svolgere le attività di formazione nei campi e nelle discipline loro affidati. Tale condizione sarà verificata dall'amministrazione attraverso il controllo dei curricula professionali.

7.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

7.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate nelle singole sottomisure/operazioni

7.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate nelle singole sottomisure/operazioni

7.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate nelle singole sottomisure/operazioni

7.2.2.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non rilevante

7.2.2.6. *Informazioni specifiche della misura*

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Le informazioni sono riportate nelle singole sottomisure/operazioni

7.2.2.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non rilevante

7.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

7.2.3.1. Base giuridica

Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato la presenza di prodotti che rientrano nei regimi di qualità, compresa la produzione da agricoltura biologica, e d'altro lato ha evidenziato come la struttura produttiva polverizzata e la scarsa aggregazione imprenditoriale definiscano strategie di marketing e differenziazione dei prodotti insufficienti.

La qualità dei prodotti agricoli, oltre le norme standard di commercializzazione, è spesso indifferenziata e i sistemi di qualità non sono conosciuti dai consumatori.

A questa stregua, dal fabbisogno 4.2.9 emerge la necessità di maggiore l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità e migliore penetrazione dei loro prodotti di qualità nelle filiere agro-alimentari. A riguardo, dall'analisi emergono fabbisogni specifici sulla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità nelle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.11), ortofrutticola e cerealicola (fabbisogno 4.2.13), vitivinicola (fabbisogno 4.2.15) e olivicola (fabbisogno 4.2.18).

In tale contesto, la misura è attivata allo scopo di:

- aumentare l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- migliorare l'informazione e la promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari svolta dai produttori sul mercato interno.

La misura contribuisce alla focus area 3A, in quanto finalizzata a valorizzare la produzione agricola attraverso l'adesione ai regimi di qualità e l'integrazione di tale produzione di qualità nella filiera agro-alimentare. I regimi di qualità interessati dalla misura sono conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La misura si articola in due sottomisure:

- la sottomisura 3.1 (tipo di intervento 3.1.1) sostiene gli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- la sottomisura 3.2 (tipo di intervento 3.2.1) sostiene le attività di informazione e promozione dei regimi di qualità svolte dalle associazioni di produttori nel mercato interno.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali ambiente e innovazione, in quanto sostiene anche l'adesione al regime di qualità della produzione biologica e favorisce l'introduzione di nuovi processi produttivi nelle aziende.

7.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

7.2.3.3.1. 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

7.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato la presenza di sistemi di qualità e la necessità di maggiore adesione degli agricoltori a tali regimi (fabbisogno 4.2.9). In base a tali esigenze, la sottomisura 3.1 è attivata con l'obiettivo di sostenere gli agricoltori, singoli o associati, che aderiscono per la prima volta a un regime di qualità, di cui all'art. 16(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, istituito a norma delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; l'elenco dei prodotti è consultabile nel database DOOR "Database of Origin and Registration" della CE (link all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/>);
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla definizione, designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89; l'elenco dei prodotti è consultabile nel database E-SPIRIT DRINKS della CE (link all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/>);
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo; l'elenco dei prodotti è consultabile nel database E-BACCHUS della CE (link all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/>);
- Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
- Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;
- Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015);
- Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. (Decreto interministeriale n. 0341750 del 2/08/2022).

Il sostegno è concesso agli agricoltori, singoli o associati, a copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l'attività di controllo di parte terza ai fini della verifica di conformità delle produzioni ai regimi di qualità a cui gli agricoltori aderiscono. I prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, devono essere ottenuti in aziende ubicate in Sardegna.

7.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un rimborso pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.

7.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo)

Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione

Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

DGR n. 10/16 del 17.03.2015 che approva il regolamento d'uso e il segno distintivo del Marchio collettivo di qualità agroalimentare garantito dalla regione Sardegna, pubblicata sul BURAS n. 16 – Supplemento straordinario – del 9.04.2015

Decreto interministeriale 2 agosto 2022 n. 0341750 recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

7.2.3.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori e le associazioni di agricoltori.

7.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dalla data di presentazione della domanda, direttamente dai beneficiari per l'attività di controllo di parte terza per la verifica della conformità delle produzioni ai regimi di qualità a cui aderiscono per la prima volta:

- costi di adesione e mantenimento al sistema dei controlli (contributo annuale di partecipazione al regime);
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione e da eventuali analisi e verifiche supplementari richieste dall'organismo di certificazione.

7.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari e le domande presentate saranno selezionate secondo i criteri sottoriportati:

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Beneficiari della sottomisura sono i singoli agricoltori e le associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità di cui all'art. 16 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ammessi al sostegno della sottomisura.

Per agricoltore, singolo o in associazione, si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per regimi di qualità ammessi al sostegno della sottomisura si intendono:

- i regimi di qualità di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- regimi di qualità di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regime di qualità della produzione biologica di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007;
- il regime di qualità delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui al Regolamento (CE) n. 110/2008;
- il regime di qualità dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CEE) n. 1601/1991;
- il regime di qualità della produzione vitivinicola di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2;
- il sistema di Qualità Nazionale Zootecnica di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
- il sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;
- Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015);
- Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Non sono ammessi i regimi facoltativi di certificazione aziendale e/o di certificazione ambientale.

Nazionali/regionali:

I prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità ammessi e soprariportati, devono essere ottenuti in unità tecnico-economiche (UTE) ubicate in Sardegna (ex art. 1 del DPR n. 503/1999).

Per associazioni di agricoltori, beneficiari dell'intervento, si intendono:

- Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale;
- Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale;
- Consorzi e cooperative agricole.

Per accedere alla sottomisura le associazioni di agricoltori devono:

- essere giuridicamente formalizzate;
- essere autorizzate dal proprio organo decisionale a presentare domanda a valere sulla presente sottomisura;
- allegare alla domanda l'elenco dei singoli agricoltori per i quali si richiede l'aiuto/pagamento;
- avere la delega del singolo agricoltore in nome e per conto del quale presentano domanda.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

La domanda di aiuto/pagamento è presentata annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Nazionali/regionali:

Dalla domanda di aiuto/pagamento deve risultare la data di adesione al sistema di qualità.

La domanda di pagamento deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute per singolo agricoltore.

7.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per favorire l'efficacia del sostegno nell'aumentare le adesioni ai regimi di qualità, i criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi ed elementi di valutazione collegati al fabbisogno 4.2.9:

- tipologia di beneficiario: il principio tiene conto della necessità di maggiore adesione degli agricoltori ai regimi di qualità, realizzabile favorendo le domande presentate da un'aggregazione di agricoltori;

- tipologia del regime di qualità: il principio tiene conto dell'esigenza di favorire una maggiore adesione ai regimi di qualità comunitari e ai sistemi di qualità istituiti a livello nazionale e regionale

7.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un aiuto massimo di 3.000,00 Euro per singolo agricoltore per anno, per un periodo massimo di cinque anni. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

7.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R6 – precondizioni come condizioni di ammissibilità

Sono presenti rischi riguardo alla verifica della prima adesione al regime di qualità per i beneficiari

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni/difficoltà di caricare le informazioni richieste per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati agli errori presenti nelle domande di pagamento (incompletezza o non validità della documentazione di supporto) e alle difficoltà di verifica della documentazione presentata da parte dell'amministrazione, con il rischio di un allungamento dei tempi di gestione delle istruttorie.

7.2.3.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R6 – precondizioni come condizioni di ammissibilità

Raccolta di informazioni presso gli Enti e le Istituzioni competenti al fine di verificare l'ammissibilità all'aiuto dei potenziali beneficiari .

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Si procederà inoltre alla redazione di eventuali manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti eventuali manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione e che stabiliscano gli obiettivi e la tempistica nei diversi livelli dell'attività istruttoria.

7.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura e alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Prodotti agricoli ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco previsto dall'art. 7 del D.M. n. 4337/2011 che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011);

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID>

Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'art. 2, comma 3 della Legge 4/2011, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:

<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Marchio di qualità agroalimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015) di cui al seguente link <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=372e2b73-8d12-420e-9a0a-c4c53195cc72>.

Descrizione. Il sistema assicura una tracciabilità del prodotto offrendo specifiche garanzie qualitative, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori, riguardanti in particolare la salubrità delle produzioni agricole e alimentari, la salute delle piante e degli animali, la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali.

Descrizione. Il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha l'obiettivo di assicurare qualità alimentare e sostenibilità ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico.

Il SQNBA è costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale significativamente superiori alle pertinenti norme europee e nazionali di allevamento e produzione zootecniche nonché alle norme commerciali correnti. Il SQNBA ha anche lo scopo di fornire al consumatore una chiara e corretta informazione della qualità, significativamente superiore, del prodotto alimentare zootecnico finale.

Il sistema di qualità in questione ha ricevuto le necessarie autorizzazioni e approvazioni ai sensi della normativa unionale e nazionale, tuttavia alla pubblicazione del bando il SQNBA dovrà essere operativo.

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Indicazioni attualmente non rilevabili a livello nazionale e regionale

7.2.3.3.2. 3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

7.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato carenze nelle strategie di valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e la necessità di maggiore attività d'informazione e promozione da parte dei produttori sui sistemi di qualità (fabbisogno 4.2.9).

In base a tali esigenze, la sottomisura 3.2 è attivata con l'obiettivo di fornire un sostegno alle associazioni di produttori per la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'art. 16 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ammessi nella sottomisura 3.1.

Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità sovvenzionati.

Il sostegno è finalizzato a migliorare l'informazione e la conoscenza sull'esistenza e sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale, al fine di valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni e di incrementare la competitività degli operatori aderenti ai sistemi di qualità.

Le attività di informazione e promozione potranno comprendere le seguenti azioni:

- informazione ai consumatori miranti a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori attraverso la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative nutrizionali e organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità; educazione alimentare presso i diversi soggetti del mercato obiettivo;
- azioni in materia di pubbliche relazioni, promozione, pubblicità e informazione mirata alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione supportati anche da studi e ricerche finalizzati a verificarne gli orientamenti e a valutarne i risultati;
- organizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi di importanza nazionale e internazionale al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti e ampliarne gli sbocchi nel mercato compresi gli studi intesi a valutarne i risultati.

7.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale a copertura delle spese ammesse.

7.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo)

Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione

Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DGR n. 10/16 del 17.03.2015 che approva il regolamento d'uso e il segno distintivo del Marchio collettivi di qualità agroalimentare garantito dalla regione Sardegna, pubblicata sul BURAS n. 16 – Supplemento straordinario – del 9.04.2015.

7.2.3.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di produttori.

7.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

- la realizzazione e diffusione di testi, spot, filmati pubblicitari, siti web, materiale informativo, promozionale e pubblicitario;
- la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione
- la realizzazione di degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate eno-gastronomiche territoriali;

- la partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi di rilevanza nazionale e internazionale;
- studi e ricerche di mercato e sondaggi di opinione funzionali alle campagne di informazione e promozione;
- le attività finalizzate alla realizzazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni di qualità anche mediante l'uso delle piattaforme informatiche.
- spese generali e di coordinamento regolarmente documentate (max 5% della spesa ammessa).

7.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Le associazioni di produttori sono gruppi che comprendono operatori che aderiscono ad un regime di qualità ammesso, di cui alla sottomisura 3.1.

Nazionali/regionali:

Per associazioni di produttori, beneficiari dell'intervento, si intendono:

- Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale;
- Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale;
- Consorzi e cooperative agricole;
- Reti di imprese, ATI/ RTI/ ATS o altre aggregazioni formalizzate giuridicamente.

Criteria di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

Sono ammissibili solo le attività di informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità di cui all'art. 16 paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e descritti nella sottomisura 3.1.

Le azioni di informazione e promozione previste nell'intervento devono avere per oggetto i regimi di qualità di cui all'art. 16 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, al quale partecipa almeno un operatore inserito nella compagine sociale del beneficiario.

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale. Non sono ammissibili:

- Le attività di informazione e promozione dei regimi facoltativi di certificazione di cui all'art. 16, paragrafo 1 lettera c) del Reg. UE 1305/2013;

- le attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali;
- le attività di informazione e promozione riguardanti marchi commerciali di impresa.

Tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi della sottomisura 3.2 deve essere conforme alle norme dell'Unione e nazionali applicabili negli Stati membri in cui le azioni di informazione e promozione vengono realizzate.

7.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per aumentare l'efficacia delle azioni di promozione e informazione dei prodotti certificati dai regimi di qualità, i criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi ed elementi di valutazione collegati al fabbisogno 4.2.9:

- tipologia di beneficiario: il principio tiene conto dell'esigenza di promuovere attività di informazione e promozione svolte da associazioni che coinvolgono numerosi produttori che aderiscono ai regimi di qualità;
- tipologia dei regimi di qualità: il principio tiene conto dell'esigenza di promuovere attività di informazione e promozione sui regimi di qualità, comunitari, nazionali e regionali, meno conosciuti perché di più recente istituzione;
- pluralità dei regimi di qualità: il principio tiene conto dell'esigenza di promuovere attività di informazione e promozione che riguardano più regimi di qualità o tipologie di prodotto che rientrano nel regime di qualità.

7.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo minimo di spesa ammissibile per intervento: 30.000,00 Euro.

Importo massimo di spesa ammissibile per intervento: 300.000,00 Euro.

L'intensità del sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile dell'intervento.

7.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono sia di natura esterna, imputabili ai potenziali beneficiari, sia di natura interna, legati al processo attuativo e istruttorio.

I rischi di natura esterna sono legati alle difficoltà di natura economica dei potenziali beneficiari nel far fronte all'avvio delle attività di promozione e informazione, oltre che alla complessità organizzativa di talune attività da parte dei beneficiari stessi.

I rischi di natura interna (e dell'organizzazione dei processi amministrativi e istruttori) sono riferibili alla complessità procedurale per l'accesso alla misura e ai tempi di gestione delle istruttorie.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 sistema di controllo e adeguatezza verifiche

Un rischio particolare deriva dalla realizzazione di attività promozionali a sostegno di marchi commerciali e del territorio regionale. Altro rischio individuato riguarda il finanziamento di prodotti non certificati dai regimi di qualità di cui alla sottomisura 3.1.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni richieste per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati agli errori presenti nelle domande di pagamento (incompletezza o non validità della documentazione di supporto) e alle difficoltà di verifica della documentazione presentata da parte dell'amministrazione.

7.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R3 sistema di controllo e adeguatezza verifiche

Verifica preventiva delle bozze del materiale promo – pubblicitario prima della sua realizzazione definitiva e verifica che la promozione riguardi prodotti certificati dai regimi di qualità di cui alla sottomisura 3.1.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Si procederà inoltre alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Prodotti agricoli ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco previsto dall'art. 7 del D.M. n. 4337/2011 che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011);

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole

alimentari e forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID>

Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'art. 2, comma 3 della Legge 4/2011, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:

<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Marchio di qualità agroalimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015) di cui al seguente link <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=372e2b73-8d12-420e-9a0a-c4c53195cc72>.

Descrizione. Il sistema assicura una tracciabilità del prodotto offrendo specifiche garanzie qualitative, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori, riguardanti in particolare la salubrità delle produzioni agricole e alimentari, la salute delle piante e degli animali, la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Tali regimi non sono ammessi nell'ambito della presente sottomisura.

7.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda alle informazioni fornite a livello di sottomisura al paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi".

7.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alle informazioni fornite a livello di sottomisura al paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi".

7.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle informazioni fornite a livello di sottomisura al paragrafo “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi”.

7.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda alle informazioni fornite a livello di sottomisura al paragrafo “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi”.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Informazione rilevabile a livello di sottomisura/intervento.

7.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

7.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

7.2.4.1. Base giuridica

Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato come le aziende agricole sarde sono caratterizzate da una situazione di debolezza economica e strutturale del sistema produttivo, da dotazioni aziendali (impianti, attrezzature, macchinari) generalmente obsoleti e da una scarsa propensione all'innovazione. Come evidenziato nell'analisi di contesto, le imprese agricole sono generalmente di piccola dimensione economica e frammentate, la dimensione fisica media aziendale è superiore alla media nazionale ma gli indici di redditività e di produttività del lavoro sono inferiori alla media nazionale. Anche se tale situazione non può essere applicata a tutte le aziende agricole sarde, esistendo realtà aziendali più competitive e a volte all'avanguardia in termini di innovazione e produttività, essa caratterizza un gran numero di realtà imprenditoriali, soprattutto quelle localizzate nelle aree montane e svantaggiate e/o soggette a vincoli ambientali.

L'analisi SWOT inoltre ha evidenziato che, a parte alcune eccezioni, il settore agroalimentare è solitamente poco integrato e scarsamente propenso ad agire secondo logiche di sistema, che se efficacemente attuate potrebbero contribuire ad incrementare la redditività aziendale e la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Le problematiche sopra descritte appaiono oggi ancora più impegnative per le aziende si trovano in una posizione di sempre maggiore debolezza di fronte a fenomeni quali la crisi economica, la globalizzazione e l'evoluzione della Politica Agricola Comune. Il rincaro delle materie prime e dei mezzi tecnici di produzione, quali sementi e fertilizzanti, prodotti fitosanitari e mangimi, unitamente alla volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli contribuiscono ad accentuare tali difficoltà.

D'altra parte, l'analisi SWOT ha evidenziato anche come l'agricoltura sarda presenta delle caratteristiche che, se opportunamente valorizzate, potrebbero rispondere in modo efficace alle tendenze espresse dai mercati e dai consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, alla salubrità e alla qualità degli alimenti. Le stesse linee guida della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2014-2020, individuano un "modello agricolo europeo" improntato sulla multifunzionalità e sulla responsabilità sociale delle imprese agricole. Nel nuovo scenario il ruolo delle aziende agricole non è solo quello di produrre beni alimentari, il più possibile di qualità, ma anche di fornire "beni pubblici" per i cittadini-consumatori, cioè quell'insieme complesso di valori immateriali e non commerciabili, come ad esempio la salute e il benessere della popolazione, la tutela delle risorse naturali, il presidio e la tutela del territorio, la lotta ai cambiamenti climatici.

Le prospettive di crescita e di sviluppo delle aziende agricole sarde e di miglioramento della competitività delle produzioni agricole nei confronti del mercato e dei consumatori dipendono, quindi, dalla capacità di risposta delle stesse ai mutamenti in atto ed alle nuove esigenze di sostenibilità ambientale dei processi produttivi.

L'evoluzione verso questo nuovo modello, congiuntamente alla necessità di poter affrontare i mercati con maggiore tranquillità, richiede evidentemente un profondo cambiamento strutturale o quanto meno investimenti mirati che consentano all'azienda sia agricola che agroalimentare di diversificare le produzioni, migliorare l'integrazione delle filiere e la qualità e ridurre i costi di produzione. Ma l'adeguamento al nuovo ruolo prevede anche la realizzazione di investimenti che concorrono a tutelare l'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, all'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili.

Tale esigenza assume una ulteriore valenza in quanto le prospettive di crescita sono anche l'unico strumento di contrasto al fenomeno di spopolamento delle aree rurali. In tali zone (ma non solo), l'analisi evidenzia inoltre uno stato di grave carenza infrastrutturale, che influisce negativamente sulla sostenibilità economica delle imprese agricole e forestali.

È chiaro che, in uno scenario di profonda crisi come quello attuale, la necessità di avviare un processo di sviluppo si scontra pesantemente con la situazione di debolezza finanziaria in cui si trova la maggior parte delle imprese agricole e agroalimentari. Paradossalmente, quindi, proprio in un momento in cui sarebbe indispensabile un reale processo di accelerazione dello sviluppo e di ammodernamento delle strutture, le imprese si trovano nella concreta impossibilità di effettuare i necessari investimenti, anche a causa delle crescenti difficoltà di accesso al credito bancario.

In tale contesto, le aziende che possono realizzare interventi strutturali con i propri mezzi sono in numero limitatissimo e pertanto la misura 4 è fondamentale per agevolare la generalità delle imprese nel processo di ammodernamento. Tale processo, peraltro, in una regione che presenta condizioni di isolamento di molti territori rurali non ancora sufficientemente serviti da infrastrutture, non può essere slegato dallo sviluppo e dall'adeguamento delle reti viarie, elettriche e di distribuzione dell'acqua irrigua. In un contesto come quello sardo, ad elevata naturalità e dotato di un amplissimo *stock* di elementi naturali e caratteristici del paesaggio agrario, non si ritiene opportuno invece attivare l'intervento a favore degli investimenti non produttivi.

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT affrontano questi aspetti, evidenziando esigenze specifiche a livello di aziende agricole (fabbisogno 4.2.6), filiere agroalimentari (fabbisogni 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18) e infrastrutture agricole (fabbisogni 4.2.6, 4.2.27).

In particolare, dal fabbisogno 4.2.6 emerge l'esigenza di promuovere un'evoluzione strutturale più competitiva e sostenibile dell'agricoltura sarda, attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali, l'adozione d'innovazioni (agricoltura di precisione e agricoltura conservativa), l'adozione di mezzi di produzione e di strumenti tecnologici più compatibili alle condizioni agronomiche locali; dal fabbisogno 4.2.6 emergono anche esigenze di miglioramento dell'infrastruttura necessaria all'attività agricola (infrastruttura viaria per l'accesso ai terreni agricoli e forestali e infrastrutture idrica ed energetica) e altresì di ricomposizione fondiaria per affrontare i problemi strutturali dovuti alla frammentazione delle aziende agricole. Il fabbisogno 4.2.27 evidenzia specifiche esigenze di riduzione dei consumi idrici attraverso l'ammodernamento delle reti irrigue, delle attrezzature e delle tecnologie, l'introduzione di sistemi di automazione, informatizzazione e controllo dei consumi.

Nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il fabbisogno 4.2.9 richiede lo sviluppo d'investimenti innovativi per la logistica, il miglioramento delle strutture di raccolta e prima lavorazione dei prodotti, interventi di differenziazione del prodotto, sviluppo di nuovi prodotti e processi innovativi, sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano la competitività sui mercati.

I fabbisogni, inoltre, evidenziano specifiche esigenze nelle filiere zootecniche, ortofrutticola, cerealicola, vitivinicola e olivicola. Nelle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.11) emerge l'esigenza di diversificare/differenziare le produzioni, affrontare le problematiche di mercato dovute a stagionalità e distribuzione dei prodotti, promuovere la trasformazione in azienda per particolari nicchie di prodotto. Nelle filiere ortofrutticola e cerealicola (fabbisogno 4.2.13) è necessario promuovere la valorizzazione dei prodotti di qualità, lo stoccaggio dei prodotti anche differenziato in funzione della qualità e dei mercati di riferimento e l'innovazione finalizzata a nuovi mercati. Nella filiera vitivinicola (fabbisogno 4.2.16) l'innovazione è necessaria per valorizzare la produzione di qualità legata alle caratteristiche del territorio. Nella filiera olivicola (fabbisogno 4.2.18) c'è l'esigenza di migliorare la gestione delle fasi di produzione trasformazione e commercializzazione, promuovendo la raccolta scalare e la gestione delle moliture (per partita) attraverso l'ammodernamento dei frantoi e delle dotazioni infrastrutturali annesse.

Pertanto, nel quadro di tali esigenze, la Misura 4 è attivata mediante tre sottomisure (4.1, 4.2, 4.3) e quattro tipi di intervento (4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2).

La Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" prevede un solo tipo d'intervento (4.1.1), risponde all'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali delle aziende agricole e contribuisce principalmente alla focus area 2A.

La sottomisura 4.1, è attivata anche nell'ambito del "Pacchetto giovani" con la finalità di promuovere lo sviluppo delle aziende condotte dai giovani agricoltori insediati, concorrendo secondariamente alla Focus area 2B) favorire l'ingresso di agricoltori qualificati e, in particolare, il ricambio generazionale. La Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" prevede un unico tipo d'intervento 4.2.1, con l'obiettivo di migliorare la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE e che contribuisce principalmente alla focus area 3A.

La Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" è articolata in due tipi di intervento 4.3.1 e 4.3.2.

Il tipo di intervento 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agro-forestale" contribuisce principalmente alla focus area 2A con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai terreni agricoli e forestali e l'approvvigionamento di energia e di acqua per le attività agricole e di ridurre la frammentazione aziendale attraverso la ricomposizione fondiaria.

Il tipo di intervento 4.3.2 "Efficientamento reti e risparmio idrico" contribuisce principalmente alla focus area 5A con l'obiettivo di aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, attraverso il miglioramento delle infrastrutture irrigue a diretto servizio delle aziende agricole.

La misura inoltre contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'Unione (innovazione, ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici).

Innovazione: la misura 4, e in particolar modo gli investimenti nelle aziende (sottomisura 4.1) e quelli relativi alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli (sottomisura 4.2), è fortemente indirizzata all'innovazione, quale elemento imprescindibile all'incremento della redditività e produttività aziendali, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici. La misura promuove l'innovazione di processo, di prodotto ed organizzativa delle imprese agro-alimentari appartenenti ad una filiera settoriale e investimenti in innovazioni in grado di rispondere

alle esigenze specifiche dell'agricoltura regionale che emergono dall'analisi dei fabbisogni soprariportati. L'analisi ha evidenziato inoltre come l'agricoltura conservativa e quella di precisione sono ancora poco diffuse in Sardegna. Tali innovazioni contribuiscono anche alla riduzione degli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente, limitando la dispersione di fitofarmaci e fertilizzanti e contribuendo alla conservazione del contenuto di sostanza organica nei suoli.

Ambiente: gli investimenti sostenuti con la misura sono orientati all'acquisto di macchine e attrezzature per una migliore gestione del suolo e distribuzione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci (sottomisura 4.1), sono previsti anche interventi di risparmio idrico (sottomisure 4.1 e 4.3) e riduzione dei costi di produzione (sottomisure 4.1 e 4.2) che, per loro stessa natura, favoriscono la tutela delle risorse ambientali e il loro utilizzo sostenibile. La logica di intervento della misura, inoltre, è fondamentale indirizzata a promuovere le produzioni di qualità, salubri e naturali, anche quale elemento di competitività, ma in ogni modo utile a migliorare la performance ambientale delle aziende.

Gli interventi d'investimento sono preceduti da una valutazione d'impatto ambientale qualora ricada nell'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Cambiamenti climatici: l'analisi SWOT ha evidenziato come l'adattamento delle coltivazioni agricole ai cambiamenti climatici richiede materiale vegetativo selezionato alle condizioni locali, a tal fine la strategia del programma sostiene la selezione in loco di varietà vegetali idonee a fronteggiare i cambiamenti climatici soprattutto attraverso la misura di cooperazione, da cui potranno derivare investimenti per la produzione di materiale di propagazione adeguato. Sono previsti anche interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico che, da una parte, permettono un contenimento dei costi di produzione e, dall'altra, contribuiscono alla riduzione delle emissioni tramite il mancato utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e al miglioramento dell'efficacia nell'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare. Il miglioramento delle condizioni di stabulazione può contribuire alla riduzione degli effetti di condizioni meteorologiche estreme in grado di causare stress da caldo negli animali e patologie negli allevamenti. L'ammodernamento delle attrezzature e degli impianti, inoltre, può contribuire tra gli altri alla riduzione delle emissioni provenienti dall'attività agricola e zootecnica (p.e. concimi, deiezioni, ecc.), alla promozione di tecniche agronomiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e alla diffusione di tecniche di agricoltura conservativa al fine di migliorare la capacità di fissazione del carbonio nei suoli.

Per favorire la diffusione delle innovazioni, la qualità e sostenibilità dei progetti d'investimento, le sottomisure 1.2 e 2.1 prevedono l'attivazione di azioni d'informazione e servizi di consulenza rivolti prioritariamente ai beneficiari delle misure del PSR.

Per tutti gli interventi previsti dalla misura è escluso l'acquisto di attrezzature di seconda mano e l'acquisto di immobili esistenti che abbiano già fruito di finanziamento nel corso del 10 anni precedenti.

7.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.4.3.1. 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

7.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato la situazione di debolezza economica e strutturale del sistema agricolo sardo e le esigenze (fabbisogno 4.2.6) di ammodernamento delle strutture aziendali, adozione d'innovazioni (agricoltura di precisione e agricoltura conservativa) e di mezzi di produzione e di strumenti tecnologici più compatibili alle condizioni agronomiche locali.

La sottomisura/tipo di intervento 4.1 contribuisce alla focus area 2 A), in quanto finalizzata a garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole della Sardegna favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati all'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Per tale motivo, gli investimenti saranno rivolti in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti in tutti i comparti, compresa l'agricoltura biologica; promuovere l'innovazione di prodotto e processo; incrementare la performance ambientale delle aziende tramite interventi mirati al miglior impiego/razionalizzazione delle risorse; risparmio idrico e energetico e riduzione delle emissioni.

Ulteriori obiettivi dell'intervento sono quelli di favorire la stagionalizzazione e diversificazione delle produzioni, migliorare le condizioni di produzione e di allevamento, l'ambiente di lavoro e gli standard di sicurezza, ottimizzare l'organizzazione manageriale delle aziende e incoraggiare l'aggregazione della produzione e dell'offerta. Per alcune filiere (foraggere e zootecniche, cerealicola e ortofrutticola, vitivinicola e olivicola), gli interventi saranno indirizzati alla promozione della competitività, della sostenibilità, delle competenze e all'introduzione di innovazioni specifiche.

Le tipologie di investimento che possono essere ammesse a finanziamento contribuiscono agli obiettivi sopra indicati:

- investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari, strutturali e delle dotazioni aziendali: acquisizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale;
- investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);
- investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;

- investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto (solo se rispettano le norme minime);
- investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree e/o arbustive o ristrutturazione di impianti esistenti (reinnesto, totale o parziale e reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi);
- investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per il ricovero degli animali, macchine, attrezzature e impianti di mungitura, estensivizzazione e razionalizzazione dei pascoli);
- investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco;
- investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
- investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale);
- investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software e l'impiantistica di collegamento), acquisto di macchine e attrezzature per l'esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli; automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
- investimenti per opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione;
- investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica (es.: reti antigrandine, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta e video sorveglianza).
- investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti e licenze.

La sottomisura 4.1, attuata nell'ambito del "Pacchetto giovani", contribuisce anche alla focus area 2B) favorendo lo sviluppo delle aziende agricole condotte dai giovani agricoltori insediati.

La sottomisura 4.1 produce effetti secondari nella priorità 5, prevedendo investimenti finalizzati all'uso efficiente dell'acqua e dell'energia, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

La sottomisura 4.1 concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- **Innovazione:** promuovendo l'introduzione di nuove tecnologie nelle aziende agricole;
- **Ambiente:** in quanto gli investimenti favoriscono l'uso efficiente delle risorse naturali e l'adozione di metodi di produzione sostenibili;
- **Cambiamenti climatici:** attraverso investimenti con effetti di riduzione delle emissioni di gas serra, e di adattamento dei processi produttivi a condizioni climatiche avverse.

In conformità con l'Accordo di Partenariato è previsto il sostegno per investimenti di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole. Per evitare rischi di sovracompensazione e garantire parità di trattamento delle domande di aiuto, si precisa che gli investimenti che riguardano la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE (articolo 17(1)(b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) sono finanziabili esclusivamente in base alle condizioni di ammissibilità, ai

criteri di selezione e alle aliquote di sostegno di cui alla sottomisura 4.2, anche se presentati da aziende agricole.

Gli strumenti adottati per evitare la sovracompensazione o il doppio finanziamento, laddove le misure d'investimento possono essere sostenute nell'ambito del primo pilastro della PAC, in particolare nei settori dell'ortofrutta e del vino, sono illustrati nel capitolo 14.1.1.

La sottomisura 4.1 potrà essere attivata con le seguenti modalità:

- investimenti in aziende agricole con progetti individuali;
- investimenti in aziende agricole con progetti individuali presentati da giovani agricoltori che richiedono il premio di primo insediamento nell'ambito della sottomisura 6.1 (Pacchetto giovani: progetti integrati);
- investimenti in aziende agricole nell'ambito di progetti di filiera;
- investimenti in aziende agricole per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG (UE) n. 2020/2094

Sono inoltre programmate per questa sottomisura, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 6.227.346,38, cofinanziati al 100%, per investimenti in aziende agricole per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa.

Le risorse Euri saranno soggette a specifica rendicontazione e monitoraggio.

L'importo e le aliquote di sostegno per le risorse EURI sono uguali a quelle applicate per le risorse ordinarie.

7.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.

1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva comunitaria 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva comunitaria 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.Lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

7.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

7.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

- a. acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
- d. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione sostanziale, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi del

progetto ed è ammesso nella misura massima del 20% dell'investimento. L'immobile non deve aver fruito di un finanziamento pubblico. Non è ammissibile a finanziamento l'acquisto dei terreni.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Per alcune tipologie di opere (nuovi impianti arborei) e di acquisti (trattori e mietitrebbie) potranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo i seguenti documenti:

- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei finanziati dalla misura 4 del PSR (Allegato 11 al PSR);
- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i trattori e le mietitrebbie (Allegato 10 al PSR).

Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: Agricoltori e Associazioni di agricoltori.

Nazionali/regionali:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A
- iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole
- avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 15.000 euro calcolata in termini di PS (Produzione Standard)

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari:

Sono ammessi investimenti che:

- migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola;

- rispettano la pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

3. Impegni

Comunitari: il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

Nazionali/regionali: il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale.

Ai sensi dell'articolo 17(6) del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi in materia di ambiente, igiene alimentare, benessere degli animali, salute e sicurezza del lavoro applicabili all'azienda agricola, saranno ammissibili anche investimenti realizzati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, saranno ammissibili anche investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

Gli investimenti per l'irrigazione saranno ammissibili esclusivamente se rispettano le condizioni previste dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e, pertanto, a livello regionale sarà garantito un risparmio idrico potenziale minimo, differenziato in funzione della tipologia di impianto di irrigazione su cui si effettua l'investimento. Tale risparmio oscilla dal 10% nel caso di miglioramento di impianti di irrigazione localizzati ad un minimo del 25% nel caso di sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato.

In particolare, in relazione ai vincoli previsti dal citato art. 46 e a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato, gli investimenti nell'irrigazione sono ammissibili in quanto:

- a) in Sardegna l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico e costituisce il Distretto idrografico della Sardegna. Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG-DIS) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Delibera n. 1 del 25.02.2010 e comunicato alla CE in data 26 luglio 2013, le misure del PdG-DIS rispettano l'articolo 11 della Direttiva comunitaria 2000/60/CE.
- b) sono presenti o vengono installati a titolo dell'investimento i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- c) gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti garantiscono il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:
 - miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%;
 - sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%;
 - sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%.

Detti interventi non sono ammissibili quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS di cui alla lettera a) per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

- d) Nessuna delle condizioni di cui al punto c) si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica; la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, il trattamento e l'utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
- e) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - interessano corpi idrici che nel PdG-DIS di cui alla lettera a) non sono stati ritenuti meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 al comma 6 dal primo al quarto trattino;
 - un'analisi ambientale effettuata o approvata dall'autorità competente, riferita anche a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se:

- l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);
- sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del DLgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n.807/2014).

Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia è destinata esclusivamente all'autoconsumo aziendale (art. 13, lettera d), del Reg. UE n.807/2014);

In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n.807/2014).

7.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La scelta dei criteri di selezione verrà definita in sede di Comitato di Sorveglianza tenendo conto principalmente dell'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "*potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste*" e riguarderà prioritariamente:

le caratteristiche dell'impresa richiedente (principi collegati al fabbisogno 4.2.6):

- qualificazione del capoazienda: il principio corrisponde all'esigenza di sostenere gli investimenti nelle aziende agricole condotte da soggetti professionalizzati e che svolgono l'attività di agricoltore direttamente e abitualmente o imprenditori agricoli professionali (IAP);
- età del capoazienda: il principio tiene conto dell'esigenza di favorire la propensione dei giovani agricoltori al primo insediamento allo sviluppo delle aziende e all'innovazione dei processi produttivi;
- dimensione economica aziendale: il principio tiene conto dell'esigenza di favorire lo sviluppo delle piccole e medie aziende (da 15.000 euro a 100.000 euro di produzione standard) interessate dall'insediamento di giovani agricoltori;
- adesione a sistemi di qualità: il principio tiene conto dell'esigenza di rispondere alle richieste del mercato in termini di qualità e sostenibilità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta, certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema di qualità e agricoltura biologica di cui alla sottomisura 3.1);
- adesione a forme di aggregazione della produzione e dell'offerta: il principio tiene conto dell'esigenza di rispondere alle richieste di mercato promuovendo l'offerta anche in forma aggregata;
- territorio (localizzazione geografica): il principio tiene conto delle maggiori problematiche, da affrontare con gli investimenti, legate alle condizioni agronomiche locali (zone a rischio idrogeologico; zone vulnerabili ai nitrati).

il comparto produttivo interessato dagli interventi: (principio collegato al fabbisogno 4.2.6 e per le specifiche filiere ai fabbisogni 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18) il principio concorre a sostenere l'ammodernamento del settore agricolo attraverso la realizzazione di progetti di filiera nei principali comparti dell'agricoltura sarda. con il seguente ordine di priorità in base all'analisi SWOT:

- orticolo, florovivaistico, apistico;
- frutticolo e agrumicolo; olivicolo; viticolo;
- suinicolo e avicunicolo;
- cerealicolo;
- bovini da carne; ovini e caprini;
- bovini da latte; altri settori;

caratteristiche del progetto (principi collegati al fabbisogno 4.2.6 e per le specifiche filiere ai fabbisogni 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18): il principio tiene conto dell'esigenza di sostenere le aziende agricole che intendono diversificare l'assetto produttivo agricolo, ottimizzare i costi di produzione agricoli anche al

fine di migliorare la competitività sui mercati e aumentare la redditività; privilegiare le iniziative che possono essere completate in tempi brevi, ampliare il più possibile la platea dei beneficiari.

7.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali massime di sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

nel caso di **impresa condotta da agricoltore che non ha la qualifica di giovane**:

- azienda ubicata in zona non svantaggiata: 40%
- azienda ubicata in zona svantaggiata: 60%

nel caso di **impresa condotta da giovane agricoltore**:

- azienda ubicata in zona non svantaggiata: 50%
- azienda ubicata in zona svantaggiata: 70%

Per giovane agricoltore s'intende: l'agricoltore di età non superiore ai 40 anni insediato come capozzienda da non più di 5 anni; il giovane di età non superiore ai 40 anni che ha presentato la domanda di aiuto nell'ambito del Pacchetto Giovani.

Nel caso di progettidi filiera, le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi l'80%.

Per quello che riguarda la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, saranno rispettate le aliquote massime previste dalla normativa nazionale in caso di cumulabilità di incentivi (p.e. tariffe incentivanti previste dal "conto energia").

7.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

Tale rischio è legato alla mancata verifica della normativa in materia di appalti pubblici, la quale si applica anche in caso di lavori affidati da soggetti privati, di importo superiore al milione di euro e con contributo diretto specifico superiore al 50%.

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.)

Per alcune tipologie di opere (nuovi impianti arborei) e di acquisti (trattori e mietitrebbie) potranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) stabilite ai sensi e in conformità con l'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 sulla base dei documenti di cui agli allegati n. 10 e 11 al PSR, redatti nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura, quali ad esempio il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola o la dimensione economica aziendale, 2) verifiche per accertare l'assenza del doppio finanziamento, 3) verifica della presenza di condizioni artificiali per aumentare il tasso di aiuto 4) verifiche sulla solidità finanziaria dell'investimento, 5) controllo delle forme di aggregazione, 6) sistema di supervisione dei controllori.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza del piano aziendale realizzato con il piano aziendale approvato e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti e lavori in economia.

7.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

L'azione di mitigazione consiste nella predisposizione di un controllo per verificare il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici in caso di lavori affidati da soggetti privati che abbiano importo superiore al milione di euro e contributo diretto specifico di almeno il 50%. Si prevede inoltre un'azione informativa mirata nei confronti dei beneficiari interessati.

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso ai prezzari ufficiali della Regione Sardegna o al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo delle condizioni di ammissibilità, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di condizioni artificiali per aumentare il tasso di aiuto, la solidità finanziaria dell'investimento e il controllo delle forme di aggregazione; identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo dei criteri di selezione e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

Si procederà al monitoraggio del piano aziendale nel corso dell'esecuzione degli investimenti, informando il beneficiario sulle conseguenze della mancata realizzazione dello stesso. La completa realizzazione del piano aziendale sarà controllata nel 100% dei casi ed il saldo sarà liquidato solo dopo aver accertato la sua regolare esecuzione.

Prima dell'emissione delle concessioni saranno definite le tipologie di varianti e/o adattamenti tecnici ammissibili e le relative procedure. Sarà definita una specifica procedura di rendicontazione e

monitoraggio dei lavori in economia. Al fine di evitare i rischi derivanti dal superamento del livello massimo di anticipo concedibile, sarà messa a punto una procedura di verifica automatizzata, comprensiva del calcolo degli eventuali recuperi.

7.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna. Il Prezzario regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 8/2018, è approvato con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, e viene aggiornato con periodicità annuale. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per l'aggiornamento del Prezzario regionale dei lavori pubblici è stato costituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici un gruppo di lavoro denominato tavolo tecnico. Il prezzario è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici - sezione lavori" predisposto nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'Istituto ITACA nonché ai sensi della normativa di settore vigente.

Negli ultimi anni è stata avviata una azione congiunta di migrazione di prezzari settoriali in uso presso alcuni Assessorati regionali nel prezzario dei lavori pubblici; pertanto, a partire dal prossimo aggiornamento il prezzario regionale dei lavori pubblici conterrà anche la sezione dei lavori agricoli che precedentemente erano riportati in un separato e specifico prezzario dell'agricoltura. Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

In tal modo i prezzari costituiscono un buon sistema per valutare la congruità dei costi in quanto i prezzi sono stabiliti in maniera rigorosa, su base oggettiva, aggiornati e riferibili ai più probabili valori di mercato (compresi gli sconti commerciali, per esempio) e tengano conto degli stessi principi di cui ai costi semplificati di cui alle pertinenti delle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per alcune tipologie di opere (frantoi oleari) potranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo il documento Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i frantoi oleari – Misura 4 del PSR”. (Allegato 12)

Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo quello realizzato e utilizzato da più aziende beneficiarie in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Si definisce Progetto integrato quello presentato da un singolo beneficiario che utilizza più misure (es. Pacchetto giovani agricoltori: Misure 4 e 6).

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Sono elegibili le zone Natura 2000 della Sardegna.

Le informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale sono riportate nella sezione “Informazioni specifiche della misura”.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'articolo 17(2) del Reg. (UE) 1305/2013 stabilisce che gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale “potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”. In relazione a tale priorità, dall'analisi SWOT emerge lo scarso vantaggio competitivo dell'agricoltura sarda testimoniato dalle dimensioni economiche aziendali e dagli indici di redditività

dell'agricoltura (Le informazioni relative alla dimensione economica aziendale sono riportate nella sezione g – *Altre informazioni rilevanti, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*).

In base all'analisi SWOT, si è scelto di escludere dal sostegno le aziende con dimensione economica inferiore a 15.000 €, orientate prevalentemente all'autoconsumo, e di indirizzare il sostegno agli investimenti prioritariamente a favore delle aziende agricole con dimensione economica compresa tra 15.000 e 100.000 €.

Per la determinazione della dimensione economica dell'azienda, si fa riferimento alle definizioni e ai criteri di cui agli articoli 3 e 5 del Reg. (CE) n. 1242/2008 (cfr sezione g – *Altre informazioni rilevanti, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*).

Con riferimento alla redditività dell'agricoltura, il valore dell'indicatore ICC26 (Redditività del lavoro familiare 15.746 €/ULF) riportato nell'analisi SWOT (fonte RICA-INEA, stratificazione delle aziende per dimensione economica, territorio Sardegna, anno 2012) esprime il reddito dell'impresa agricola in Sardegna, per il 98% a conduzione familiare. Al fine di evidenziare le situazioni di maggiore criticità, il suddetto indicatore è stato esaminato con riferimento alla specializzazione produttiva delle aziende agricole nei diversi settori dell'agricoltura (Fonte dati RICA-INEA, stratificazione delle aziende per polo OTE, territorio Sardegna, anni 2012-2013) e raffrontato alla retribuzione contrattuale di cassa dei dipendenti nell'industria e servizi in Italia media degli anni 2012-2013 pari a 24.356 €/dipendente. Dall'analisi dei dati emerge quanto segue:

- la redditività delle aziende agricole specializzate in ortofloricoltura, media degli anni 2012-2013, è pari a 6.856 €/ULF (tenore di vita 28,1% delle persone occupate in altri settori);
- la redditività delle aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti, media degli anni 2012-2013, è pari a 11.019 €/ULF (tenore di vita 45,2% delle persone occupate in altri settori);
- la redditività delle aziende specializzate in granivori, media degli anni 2012-2013, è pari a 11.882 €/ULF (tenore di vita 48,8% delle persone occupate in altri settori);
- la redditività delle aziende specializzate in seminativi, media degli anni 2012-2013, è pari a 18.803 €/ULF (tenore di vita 77,2% delle persone occupate in altri settori);
- la redditività delle aziende specializzate in erbivori, media degli anni 2012-2013, è pari a 24.920 €/ULF (tenore di vita 102,3% delle persone occupate in altri settori). Il settore comprende aziende bovine specializzate nella produzione di latte, aziende bovine specializzate nella produzione di carne; aziende con ovini e caprini; in tale settore è necessario considerare che i valori più alti di redditività sono ricavati nelle aziende bovine specializzate nella produzione di latte.

In base all'analisi SWOT, il sostegno agli investimenti è orientato ai settori produttivi che caratterizzano l'agricoltura sarda con il seguente ordine di priorità:

- orticolo e florovivaistico;
- frutticolo e agrumicolo; olivicolo; viticolo;
- suinicolo e avicunicolo;
- cerealicolo;
- bovini da carne; ovini e caprini;
- bovini da latte; altri settori.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I nuovi requisiti saranno elencati nelle disposizioni di attuazione della sottomisura

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I requisiti minimi di efficienza energetica sono indicati nell'Allegato C del dlgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009. Il Documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013-2020 (Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale – PAEER) è stato approvato con DGR 49/31 del 26.11.2013.

Il documento recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 sull'efficienza energetica.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non sono ammissibili investimenti in impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli destinati all'autoconsumo. Non sono ammissibili impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

7.2.4.3.2. 4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

7.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato come l'industria agro-alimentare sarda rappresenta uno dei settori strategici dell'economia regionale, capace di esaltare la specificità dei prodotti locali rispondendo ad una domanda crescente di produzioni di elevata qualità, sostenibili e fortemente caratterizzati dal punto di vista territoriale. Il settore è tuttavia sottoposto ad una crescente concorrenza, che impone un continuo sviluppo e adeguamento tecnologico, necessario a garantire la competitività delle imprese sarde. In tale contesto, il fabbisogno 4.2.9 evidenzia esigenze volte a favorire lo sviluppo d'investimenti innovativi per la logistica, il miglioramento delle strutture di raccolta e prima lavorazione dei prodotti, interventi di differenziazione del prodotto, sviluppo di nuovi prodotti e processi innovativi, sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano la competitività sui mercati.

L'analisi ha evidenziato, inoltre, specifiche esigenze per le principali filiere produttive regionali. Nel settore zootecnico (filiera ovicaprina, bovini da latte, bovini da carne e suini) le principali esigenze riguardano la valorizzazione qualitativa delle produzioni, le dinamiche di mercato, la stagionalità e distribuzione dei prodotti (fabbisogno 4.2.11). Il miglioramento della qualità delle produzioni e l'innovazione in funzione delle richieste dei consumatori sono esigenze che riguardano anche le filiere ortofrutticola e cerealicola (fabbisogno 4.2.13). Nel settore vitivinicolo (fabbisogno 4.2.16) la valorizzazione è connessa soprattutto all'innovazione in grado di esaltare le qualità dei vitigni tradizionali legate alle caratteristiche ambientali del territorio ("innovare nella tradizione"). Infine, la filiera olivicola (fabbisogno 4.2.18) esprime anch'essa esigenze finalizzate alla qualità delle produzioni, attraverso il miglioramento della gestione delle fasi di produzione e trasformazione, promuovendo la raccolta scalare e la gestione delle moliture per partita, e l'ammodernamento dei frantoi e delle dotazioni infrastrutturali annesse.

La sottomisura 4.2 (tipo di intervento 4.2.1) prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE. La sottomisura 4.2 contribuisce alla focus area 3A).

Gli investimenti previsti dal presente tipo di intervento saranno indirizzati, sulla base delle esigenze settoriali emerse dall'analisi dei fabbisogni, a realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato.

Le tipologie di investimento che possono essere ammesse a finanziamento contribuiscono agli obiettivi sopra indicati:

- investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di strutture e impianti connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti per la costruzione e il miglioramento di fabbricati, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza; i fabbricati devono essere destinati esclusivamente alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti o attrezzature funzionali ai processi di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo;
- investimenti per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue nella trasformazione e commercializzazione;
- investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo nell'impresa di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'impresa;
- investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze.

Sarà favorita l'integrazione delle filiere, la diffusione delle competenze e dell'innovazione e la sostenibilità ambientale.

La sottomisura 4.2 (tipo di intervento 4.2.1) produce effetti secondari nella priorità 5, prevedendo investimenti finalizzati all'uso efficiente dell'energia, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Gli investimenti contribuiscono inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- Innovazione, in quanto concorrono a favorire l'innovazione di prodotto e/o di processo attraverso investimenti per l'introduzione di nuove tecnologie che possono riguardare anche l'organizzazione e/o la gestione dei processi produttivi;
- Ambiente, in quanto sono previsti investimenti per il trattamento delle acque reflue con una riduzione del carico d'inquinanti;
- Cambiamenti climatici, in quanto sono previsti investimenti per l'installazione di impianti per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile con conseguente riduzione delle emissioni di gas serra connesse all'utilizzo di fonti fossili.

La sottomisura 4.2 (tipo di intervento 4.2.1) potrà essere attivata con le seguenti modalità:

- investimenti in imprese agroindustriali e imprese agricole con progetti individuali;
- investimenti in imprese agroindustriali e imprese agricole nell'ambito di progetti di filiera

Gli strumenti adottati per evitare la sovracompensazione o il doppio finanziamento, laddove le misure d'investimento possono essere sostenute nell'ambito del primo pilastro della PAC, in particolare nei settori dell'ortofrutta e del vino, sono illustrati nel capitolo 14.1.1.

7.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- D.Lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

7.2.4.3.2.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali e imprese agricole singole o associate.

7.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
- d. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze, diritti di autore e marchi commerciali.

L'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile a condizioni che non abbia ricevuto un precedente contributo pubblico e che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione sostanziale, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 50% dell'investimento. L'immobile non deve aver fruito di un finanziamento pubblico.

L'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano non è compatibile con l'acquisto di fabbricati aziendali per tutto il periodo di validità del PSR 2014/2020.

Non è ammissibile a finanziamento l'acquisto dei terreni.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzo regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzo dell'agricoltura della Regione Sardegna.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Per alcune tipologie di opere (frantoi oleari) potranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo il documento Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i frantoi oleari – Misura 4 del PSR” (Allegato 12).

Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al Beneficiario.

Comunitari:

Nazionali/regionali:

Beneficiari della sottomisura 4.2 sono le imprese agroindustriali e le imprese agricole singole o associate in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.
- essere iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole come definito nella sezione 8.1 del PSR.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda.

Comunitari:

Sono ammessi investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se:

- l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'impresa;
- sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del DLgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 807/2014).

Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia è destinata esclusivamente all'autoconsumo aziendale (art. 13, lettera d), del Reg. UE n. 807/2014);

In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n. 807/2014).

Nazionali/regionali:

Per essere ammissibile a finanziamento la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio regionale.

3. Impegni

Comunitari: il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

Nazionali/regionali: il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale.

7.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La scelta dei criteri di selezione verrà definita in sede di Comitato di Sorveglianza tenendo conto principalmente dell'analisi SWOT e dei fabbisogni.

I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

La scelta dei criteri di selezione verrà definita in sede di Comitato di Sorveglianza tenendo conto principalmente dell'analisi SWOT e dei fabbisogni. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

le caratteristiche dell'impresa richiedente (principi collegati al fabbisogno 4.2.9):

- adesione a sistemi di qualità: il principio tiene conto dell'esigenza di rispondere alle richieste del mercato in termini di qualità e sostenibilità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta, certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema di qualità e agricoltura biologica di cui alla sottomisura 3.1);
- adesione a forme di aggregazione della produzione e dell'offerta: il principio tiene conto dell'esigenza di rispondere alle richieste di mercato promuovendo l'offerta anche in forma aggregata;
- il comparto produttivo interessato dagli interventi (principio collegato ai fabbisogni 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18) il principio concorre a sostenere l'ammmodernamento del settore agro-alimentare attraverso la realizzazione di progetti di filiera prioritariamente nei comparti ovicaprino, ortofrutta e vitivinicolo e secondariamente nei comparti: bovino da latte, bovino da carne, suinicolo,

olivicolo e cerealicolo, prevedendo criteri di priorità settoriali in funzione dei fabbisogni individuati nell'analisi SWOT.

- caratteristiche del progetto (principio collegato ai fabbisogni 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18): il principio tiene conto dell'esigenza di sostenere le imprese che intendono diversificare l'assetto produttivo per migliorare la competitività sui mercati, aumentare la redditività e ottimizzare i costi di produzione; di privilegiare gli interventi che possono essere completati in tempi brevi; di frenare l'aumento della disoccupazione nel comparto agricolo.

7.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

Nel caso di interventi sovvenzionati nell'ambito dei GO del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati, o le operazioni collegate ad una fusione di Organizzazioni di Produttori, la percentuale di sostegno può essere maggiorata di un ulteriore 20%.

Per quello che riguarda la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, saranno rispettate le aliquote massime previste dalla normativa nazionale in caso di cumulabilità di incentivi (p.e. tariffe incentivanti previste dal "conto energia").

7.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

Tale rischio è legato alla mancata verifica della normativa in materia di appalti pubblici, la quale si applica anche in caso di lavori affidati da soggetti privati, di importo superiore al milione di euro e con contributo diretto specifico superiore al 50%.

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.)

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura, in particolare per il raggiungimento del punteggio minimo, 2) verifiche per

accertare l'assenza del doppio finanziamento, 3) verifica della presenza di condizioni artificiali per aumentare il tasso di aiuto, 4) verifiche sulla solidità finanziaria dell'investimento, 5) controllo delle forme di aggregazione, 6) sistema di supervisione dei controllori.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza del piano aziendale realizzato con il piano aziendale approvato e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti. Si evidenzia inoltre la difficoltà di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese quali ad esempio la quota massima erogabile a titolo di anticipo o il rispetto delle condizioni stabilite in caso di erogazione del sostegno in conto interessi.

7.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

L'azione di mitigazione consiste nella predisposizione di un controllo specifico, per verificare il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici in caso di lavori affidati da soggetti privati che abbiano importo superiore al milione di euro e contributo diretto specifico di almeno il 50%. Si prevede inoltre un'azione informativa mirata nei confronti dei beneficiari interessati.

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. In particolare, per i frantoi oleari potranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) stabilite ai sensi e in conformità con l'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei documenti di cui all'allegato n.12 al PSR, redatto nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Per gli altri investimenti si farà ricorso ai prezzi ufficiali della regione Sardegna o al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo delle condizioni di ammissibilità, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di condizioni artificiali per aumentare il tasso di aiuto, la solidità finanziaria dell'investimento e il controllo delle forme di aggregazione; identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo dei criteri di selezione e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

Si procederà al monitoraggio del piano aziendale nel corso dell'esecuzione degli investimenti, informando il beneficiario sulle conseguenze della mancata realizzazione dello stesso. La completa realizzazione del piano aziendale sarà controllata nel 100% dei casi ed il saldo sarà liquidato solo dopo aver accertato la sua regolare esecuzione.

Prima dell'emissione delle concessioni saranno definite le tipologie di varianti e/o adattamenti tecnici ammissibili e le relative procedure.

7.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna. Il Prezzario regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 8/2018, è approvato con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, e viene aggiornato con periodicità annuale. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per l'aggiornamento del Prezzario regionale dei lavori pubblici è stato costituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici un gruppo di lavoro denominato tavolo tecnico. Il prezzario è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici - sezione lavori" predisposto nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'Istituto ITACA nonché ai sensi della normativa di settore vigente.

Negli ultimi anni è stata avviata una azione congiunta di migrazione di prezzari settoriali in uso presso alcuni Assessorati regionali nel prezzario dei lavori pubblici; pertanto, a partire dal prossimo aggiornamento il prezzario regionale dei lavori pubblici conterrà anche la sezione dei lavori agricoli che precedentemente erano riportati in un separato e specifico prezzario dell'agricoltura.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

In tal modo i prezzari costituiscono un buon sistema per valutare la congruità dei costi in quanto i prezzi sono stabiliti in maniera rigorosa, su base oggettiva aggiornati e riferibili ai più probabili valori di mercato (compresi gli sconti commerciali, per esempio) e tengano conto degli stessi principi di cui ai costi semplificati di cui alle pertinenti delle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per alcune tipologie di opere (frantoi oleari) potranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo il documento Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i frantoi oleari – Misura 4 del PSR" (Allegato 12).

Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo quello realizzato e utilizzato da più aziende beneficiarie in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Si definisce progetto integrato quello presentato da un singolo beneficiario che utilizza più misure.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Sono elegibili le zone natura 2000 della Sardegna

Le informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale sono riportate nella sezione "Informazioni specifiche della misura".

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I requisiti minimi di efficienza energetica sono indicati nell'Allegato C del dlgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009.

Il Documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013-2020 (Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale – PAEER) è stato approvato con DGR 49/31 del 26.11.2013.

Il documento recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 sull'efficienza energetica.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non sono ammissibili investimenti in impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli destinati all'autoconsumo. Non sono ammissibili impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

7.2.4.3.3. 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

7.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato la carente infrastruttura a servizio delle aziende agricole e forestali e la necessità di un suo miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai terreni e l'approvvigionamento idrico ed energetico (fabbisogno 4.2.6). Le tipologie d'investimento finanziate dal presente tipo d'intervento 4.3.1 sono pertanto finalizzate ai seguenti obiettivi:

- investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa. Sono inclusi gli investimenti inerenti la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali, al fine di garantire un accesso, rapido e in condizioni di sicurezza, ai terreni agricoli e forestali, consentire il trasporto agevole dei mezzi di produzione e dei prodotti verso i centri, sia di trasformazione che di commercializzazione;
- investimenti per la realizzazione di elettrodotti rurali a servizio di una pluralità di aziende agricole e forestali;
- investimenti per la costruzione di acquedotti rurali e di impianti di potabilizzazione a servizio di una pluralità di aziende agricole e forestali.

Tali interventi permetteranno di migliorare e potenziare la competitività delle aziende, in coerenza con l'accordo di partenariato e contribuendo pertanto alla focus area 2A).

In tal modo verrà consentito di dotare il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente. Tale condizione è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali, perché permetterà la permanenza di attività agricole e forestali sostenibili, e un forte presidio del territorio con ricadute positive anche in termini occupazionali.

7.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Codice della Strada –D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992, e ss.mm.ii..

D.lgs n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici.

Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese.

7.2.4.3.3.4. Beneficiari

Enti pubblici

7.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per:

- a. miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale, realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali;
- b. realizzazione di elettrodotti rurali a servizio di una pluralità di aziende agricole e forestali;
- c. costruzione di acquedotti rurali e di impianti di potabilizzazione a servizio di una pluralità di aziende agricole e forestali;
- d. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a), b), c) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:
 - progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico;
 - compensi per consulenze e valutazioni in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c).

7.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Nazionali/Regionali: Enti pubblici

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari: sono ammessi investimenti che riguardano l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, l'approvvigionamento di energia e risorse idriche.

Nazionali/Regionali: gli investimenti devono essere localizzati nel territorio regionale

3. Impegni

Comunitari: il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni

Nazionali/Regionali: il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili finanziati per dieci anni dall'accertamento finale.

7.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La scelta dei criteri di selezione verrà definita in sede di Comitato di Sorveglianza tenendo conto principalmente dell'analisi SWOT e dei fabbisogni e riguarderà prioritariamente:

- Investimenti in zone montane e svantaggiate (principio collegato agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici): il principio corrisponde all'esigenza di migliorare le prospettive di permanenza, svolgimento e sviluppo dell'attività agricola e forestale in zone soggette a rischio di abbandono per le difficili condizioni climatico-ambientali;
- Numero di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici dell'intervento (principio collegato al fabbisogno 4.2.6): il principio corrisponde all'esigenza di garantire efficienza della spesa pubblica attraverso investimenti che forniscono al maggior numero di aziende l'infrastruttura necessaria per lo sviluppo dell'attività.

7.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ai sensi dell'art. 17 par.4 Reg. UE n. 1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%.

7.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione degli importi proposti.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate alla presentazione di domande di aiuto con costi

sproporzionati o non ammissibili ed a errori nella selezione dei beneficiari e al sistema di supervisione dei controllori.

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici per la selezione dei soggetti attuatori degli investimenti (fornitori).

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore.

7.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Nel caso di progetti selezionati tramite appalto pubblico, individuazione di massimali realistici, derivanti da indagini di mercato.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili, di verifiche ad hoc per il controllo dell'ammissibilità della spesa, nonché identificazione di una rigorosa procedura di supervisione dei controllori.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, sarà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che

descrivono le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

--

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Sono elegibili le zone Natura 2000 della Sardegna. Le informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale sono riportate nella sezione “Informazioni specifiche della misura”.
--

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

7.2.4.3.4. 4.3.2 Efficientamento delle reti e risparmio idrico

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

7.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT descrive il sistema idrico multisettoriale introdotto dalla Regione Sardegna in ragione delle proprie peculiarità (regione insulare, sistema di approvvigionamento idrico per il comparto civile, irriguo e industriale che utilizza, per la maggior parte (90%), acque superficiali immagazzinate e regolate da invasi artificiali). Il sistema eroga la risorsa idrica grezza ai diversi servizi idrici che poi la distribuiscono agli utenti finali per i diversi usi: civili, irrigui ed industriali. L'attuale capacità autorizzata degli invasi artificiali (in totale 1.799,33 Mm³) è alla base della migliorata situazione della disponibilità idrica complessiva, il sistema però presenta un'elevata vulnerabilità alle fluttuazioni climatiche e occorre, pertanto, una corretta gestione per far fronte a nuovi potenziali stati di crisi. Il risparmio idrico è dunque una priorità imprescindibile per la Sardegna.

In tale contesto, il fabbisogno 4.2.27 esprime specifiche esigenze connesse alla tutela quali-quantitativa dell'acque e la necessità d'investimenti finalizzati al risparmio e all'uso razionale ed efficiente della risorsa idrica in agricoltura.

I problemi della gestione delle risorse idriche sono illustrati nel documento "Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna - Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con propria deliberazione n. 1 del 17.12.2013. In particolare, come riportato nell'analisi SWOT (priorità 4 e 5) sono considerati gli aspetti relativi all'elenco delle pressioni e degli impatti, le valutazioni sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la connessione tra pressioni, stato di qualità e misure.

La Commissione europea ha sintetizzato i risultati delle valutazioni dei Piani di gestione (COM(2012)670 del 14.11.2012) e fornito un quadro di azioni da intraprendere, a livello di Stato Membro e di singolo distretto, al fine di superare le criticità evidenziate, allegate al Piano di azione agricoltura "Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione" (Marzo 2014) predisposto in collaborazione dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità di bacino.

Il Piano di azione rappresenta una linea guida strategica per assicurare la piena attuazione della Direttiva Quadro Acque (DQA) e la predisposizione dei programmi di misure al fine di:

- affrontare adeguatamente gli impatti del settore agricolo e i relativi rischi (disegnare puntualmente le misure);
- individuare i possibili canali di finanziamento per la loro attuazione e criteri/indirizzi omogenei per la stima economica/finanziaria delle misure;
- migliorare il coordinamento Agricoltura-Ambiente in fase di programmazione PAC 2014-2020 per assicurare che siano adeguatamente considerati e utilizzati gli strumenti offerti per misure che possono contribuire alla tutela delle risorse idriche e al raggiungimento degli obiettivi di qualità

dei corpi idrici e di tutela della biodiversità, sia nell'ambito del primo pilastro (condizionalità, greening), sia del secondo pilastro (PSR);

- rafforzare il coinvolgimento del settore agricolo nella fase di pianificazione dei piani di gestione distrettuale.

Nell'allegato 1 al Piano di azione è riportato il documento tecnico "Valutazione delle opportunità per la Tutela delle acque nel greening e nei Programmi di Sviluppo Rurale" elaborato dalla Commissione europea. Il documento contiene esempi concreti di azioni indicate come rilevanti nell'ambito dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tra cui:

- Investimenti per l'efficientamento delle reti e il risparmio idrico: riparazione di infrastrutture idrauliche esistenti, efficientamento meccanico ed energetico dei sistemi di sollevamento idraulico, di trasmissione e distribuzione; sostituzione del sistema di somministrazione dell'acqua; miglioramento della capacità di regolazione, stoccaggio e controllo dell'acqua; controllo dei consumi idrici, messa a norma di impianti meccanici o elettromeccanici.
- Installazione di sistemi di controllo; miglioramento della gestione delle acque.
- Progetti di sistemi di depurazione; sistemi per il riutilizzo di acque depurate o desalinizzate; installazione e miglioramento della funzionalità degli impianti elettrici collegati ai sistemi di irrigazione.

Il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) prevede una misura nazionale per la realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale, che riguardano la dimensione interaziendale e consortile, con l'esclusione dei bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, il presente tipo d'intervento supporterà solo "investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo" non contemplati dalla misura nazionale del PSRN.

Le tipologie d'investimento finanziate dal presente tipo d'intervento 4.3.2, correlato alla focus area 5A, sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

- investimenti per il miglioramento sostanziale delle reti irrigue a diretto servizio delle aziende agricole al fine di eliminare o ridurre le perdite;
- investimenti per il miglioramento e la messa in sicurezza di piccoli sbarramenti inferiori a 250.000 mc;
- investimenti per il completamento ed l'estensione degli schemi irrigui solo se legati a invasi inferiori a 250.000 mc.

Nell'ottica del risparmio idrico e dell'uso sostenibile e razionale della risorsa idrica, sono o devono essere installati i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno (art. 46(3) del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Il presente tipo di intervento contribuisce all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici:

le simulazioni 2021-2050 mettono in evidenza diminuzioni delle precipitazioni, rilevanti nella stagione primaverile e accentuate in quella estiva. Tali condizioni, in concomitanza del probabile aumento delle temperature, possono preludere a gravi problemi di gestione delle risorse idriche, soprattutto nelle aree climaticamente caratterizzate da condizioni secche o sub-umide secche. Il miglioramento dell'efficienza

dei sistemi irrigui, il riciclo e il riuso dell'acqua e gli interventi strutturali per l'efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle perdite, sono indicati dalla Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici (MATTM, SNAC 2014) come interventi strategici per l'adattamento a breve termine (entro il 2020) ai cambiamenti climatici, soprattutto se attuati in un quadro di pianificazione e gestione pluriennale delle risorse idriche.

7.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva quadro per le acque 2000/60/CE;
- Legge regionale 23 maggio 2008, n.6 – Legge quadro in materia di consorzi di bonifica;
- D.lgs n.162/2006 – Codice dei contratti pubblici;
- Piano di gestione del Distretto idrografico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino Regionale con delibera n.1 del 25.02.2010 e successive modificazioni.
- Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese.

7.2.4.3.4.4. Beneficiari

Enti pubblici

Imprese agricole associate

7.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per:

- a. miglioramento delle reti irrigue a diretto servizio delle aziende agricole;
- b. miglioramento e messa in sicurezza di piccoli sbarramenti inferiori a 250.000 mc;
- c. completamento ed estensione degli schemi irrigui legati a invasi inferiori a 250.000 mc;
- d. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a), b), c) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico;
- compensi per consulenze e valutazioni in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c).

7.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Enti pubblici; Imprese agricole e forestali associate

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

sono ammessi investimenti che riguardano l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.

Gli investimenti saranno ammissibili esclusivamente se rispettano le condizioni previste dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, in relazione ai vincoli previsti dal citato art. 46 e a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato, gli investimenti nell'irrigazione sono ammissibili in quanto:

- a) il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG-DIS) attualmente in fase di aggiornamento (entro il 22.12. 2015) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Delibera n. 1 del 25.02.2010 e comunicato alla CE in data 26 luglio 2013 (si precisa che l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico e costituisce il Distretto idrografico della Sardegna);
- b) sono presenti o vengono installati a titolo dell'investimento i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- c) in relazione allo stato delle infrastrutture esistenti in Sardegna, gli interventi di ammodernamento e di miglioramento che riguardano i sistemi di adduzione e le reti di distribuzione consortili garantiscono un risparmio idrico potenziale minimo, unico per tutta la regione, pari o superiore al 15%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente. Detti interventi non sono ammissibili quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS di cui alla lettera a) per motivi inerenti alla quantità d'acqua;
- d) nessuna delle condizioni di cui al punto c) si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, la creazione e il recupero di un bacino, il recupero di acque reflue che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo, gli interventi relativi all'installazione di sistemi di misura;
- e) gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel PdG-DIS (di cui alla lettera a) lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art.46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio regionale

Coerentemente con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato, sono ammissibili gli investimenti relativi ai bacini e accumuli al disotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, non finanziati dalla misura nazionale del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN).

Impegni

Il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni

Il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili finanziati per dieci anni dall'accertamento finale.

7.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La scelta dei criteri di selezione verrà definita in sede di Comitato di Sorveglianza tenendo conto principalmente dell'analisi SWOT e riguarderà prioritariamente:

- le zone montane e svantaggiate (principio collegato all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici): il principio corrisponde all'esigenza di migliorare l'efficienza del sistema irriguo in zone soggette a difficili condizioni climatico-ambientali;
- il numero di aziende agricole direttamente interessate dai benefici dell'intervento (principio collegato al fabbisogno 4.2.27): il principio corrisponde all'esigenza di garantire efficienza della spesa pubblica attraverso investimenti che coinvolgono il maggior numero di aziende agricole;
- le aree a rischio di salinizzazione dei suoli (principio collegato al fabbisogno 4.2.27): il fenomeno dell'intrusione salina interessa alcune aree non attrezzate con sistemi di distribuzione consortili del sistema idrico regionale; il principio, pertanto, corrisponde all'esigenza di completamento degli schemi irrigui consortili nelle aree a rischio di salinizzazione dei suoli, in modo da ridurre i prelievi da falda sotterranea.

7.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ai sensi dell'art. 17 par.4 del Reg. UE n. 1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%.

7.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

Tale rischio è legato alla mancata verifica della normativa in materia di appalti pubblici, la quale si applica anche in caso di lavori affidati da soggetti privati, di importo superiore al milione di euro e con contributo diretto specifico superiore al 50%.

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione degli importi proposti.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate alla presentazione di domande di aiuto con costi sproporzionati o non ammissibili ed a errori nella selezione dei beneficiari.

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici per la selezione dei soggetti attuatori degli investimenti (fornitori).

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore.

7.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

L'azione di mitigazione consiste nella predisposizione di un controllo specifico, per verificare il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici in caso di lavori affidati da soggetti privati che abbiano importo superiore al milione di euro e contributo diretto specifico di almeno il 50%. Si prevede inoltre un'azione informativa mirata nei confronti dei beneficiari interessati.

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Nel caso di progetti selezionati tramite appalto pubblico, individuazione di massimali realistici, derivanti da indagini di mercato.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili, di verifiche ad hoc per il controllo dell'ammissibilità della spesa, nonché identificazione di una rigorosa procedura di supervisione dei controllori.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici sarà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti, sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Sono elegibili le zone natura 2000 della Sardegna

Le informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale sono riportate nella sezione "Informazioni specifiche della misura"

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

7.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda alla individuazione dei rischi effettuata per tipo d'intervento

7.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla individuazione dei rischi effettuata per tipo d'intervento

7.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alla individuazione dei rischi effettuata per tipo d'intervento

7.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

L'informazione è riportata per tipo d'intervento

Definizione di progetti integrati

L'informazione è riportata per tipo d'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Sono elegibili le zone natura 2000 della Sardegna.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Al fine di assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati: nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata per tipo di intervento

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata per tipo di intervento

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è riportata per tipo di intervento

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è riportata per tipo di intervento

7.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Dall'analisi SWOT, con riferimento alla dimensione economica aziendale, emerge quanto segue:

- le aziende con dimensione economica inferiore a 15.000 euro (classi I, II, III, IV di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 1242/2008; 61,6% del totale delle aziende rilevate dal 6° Censimento dell'agricoltura) sono prevalentemente orientate all'autoconsumo (92,8%), detengono una quota di produzione marginale (6,3% del valore della produzione standard totale e 10,9% della SAU regionale) ed è scarsa la presenza di capoazienda con meno di quaranta anni (6,9%);
- le aziende con dimensione economica compresa tra 15.000 e meno di 100.000 euro (classi V, VI, VII) rappresentano il 29,4% del totale, la produzione è destinata prevalentemente al mercato (tra loro solo il 6,8% destina più del 50% della produzione all'autoconsumo), forniscono il 39,0% del valore della produzione standard totale, utilizzano il 43,2% della SAU regionale e il 21,9% dei capoazienda ha meno di quaranta anni;
- le aziende con dimensione economica tra 100.000 e meno di 250.000 euro (classe VIII) rappresentano il 7,6% del totale, la produzione è destinata al mercato (0,3% autoconsumo), forniscono il 32,0% della produzione standard totale, utilizzano il 30,3% della SAU regionale e il 29,3% dei capoazienda ha meno di quaranta anni;
- le aziende con dimensione economica da 250.000 euro e oltre (classi IX e seguenti) rappresentano l'1,4% del totale, la produzione è destinata al mercato (0,1% autoconsumo), forniscono il 22,7% della produzione standard totale, utilizzano il 15,6% della SAU regionale e il 23,3% dei capoazienda ha meno di quaranta anni.

Per la determinazione della dimensione economica dell'azienda, si fa riferimento alle definizioni e ai criteri di cui agli articoli 3 e 5 del Reg. (CE) n. 1242/2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole:

- la dimensione economica dell'azienda è definita in base alla produzione standard totale dell'azienda ed è espressa in euro;
- per «produzione standard» si intende il valore normale della produzione lorda;

- la produzione standard è determinata per ciascuna regione e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale;
- la produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti.

Pertanto, per il calcolo della produzione standard totale dell'azienda:

- si considerano le attività produttive vegetali e animali normalmente realizzabili sulla base della situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda;
- si utilizzano i più recenti coefficienti di produzione standard (PS) determinati per la Sardegna e consultabili alla data di pubblicazione del bando.

I coefficienti di produzione standard (PS) sono consultabili sul sito RICA-INEA all'indirizzo:
http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php

Con riferimento alla redditività dell'agricoltura, il valore dell'indicatore ICC26 (Redditività del lavoro familiare 15.746 €/ULF) riportato nell'analisi SWOT (fonte RICA-INEA, stratificazione delle aziende per dimensione economica, territorio Sardegna, anno 2012) esprime il reddito dell'impresa agricola in Sardegna, per il 98% a conduzione familiare. La situazione delineata dall'indicatore evidenzia il rischio di abbandono dell'attività agricola; il tenore di vita degli agricoltori corrisponde infatti al 65,3% di quello delle persone occupate in altri settori (industria e servizi), secondo la stima effettuata in base alle retribuzioni contrattuali di cassa dei dipendenti nell'industria e servizi pari a 24.123 €/dipendente nel 2012 in Italia (fonte Istat).

7.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

7.2.5.1. *Base giuridica*

Articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.5.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'analisi evidenzia come gli ultimi decenni siano stati caratterizzati dall'intensificarsi di condizioni climatiche anomale e dall'aumento degli eventi estremi, in particolare nubifragi con elevati *rain rate* e alluvioni di eccezionale intensità. La tendenza alla estremizzazione dei fenomeni meteorologici interessa tutta la Sardegna, in particolare tra la fine dell'estate e l'autunno, ma in alcune aree gli effetti sono fortemente amplificati da fattori quali la vulnerabilità alla desertificazione e la propensione al dissesto idrogeologico. Trovandosi nel bacino del Mediterraneo nella zona di transizione tra due regimi climatici molto differenti tra loro, la regione Sardegna, si caratterizza per l'equilibrio climatico delicato e molto sensibile alle perturbazioni. In particolare, l'aumento della variabilità estiva della temperatura accompagnato dall'aumento delle massime, indica un aumento considerevole della probabilità di occorrenza di ondate di calore, anche le precipitazioni mostrano un cambio nei regimi pluviometrici con un aumento degli eventi intensi, a dispetto della generale diminuzione dei valori medi stagionali.

Dall'analisi è emerso il fabbisogno di "Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici"(4.2.25) considerato il rischio elevato per le aziende agricole di subire danni alle produzioni e alle strutture a seguito di eventi climatici eccezionali. Pertanto è necessario prevedere, da un lato, l'attivazione di adeguati interventi di prevenzione che possono contribuire a ridurre tale rischio e, dall'altro, favorire il recupero del potenziale produttivo danneggiato da eventi calamitosi.

Nel quadro di tale esigenze è attivata la misura 5 che contribuisce alla focus area 3B: promuovere l'organizzazione della catena alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi in agricoltura, con particolare riguardo alla prevenzione e la gestione dei rischi aziendali in quanto sostiene gli investimenti di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici e sostiene gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La misura è articolata in due sottomisure :

- la sottomisura 5.1 (tipo di intervento 5.1.1) sostiene gli investimenti di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici;
- la sottomisura 5.2 (tipo di intervento 5.2.2) sostiene gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La misura inoltre contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'Unione riguardo l'adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo misure di adattamento finalizzate alla conservazione delle superfici agricole e forestali e del loro carbon sink.

7.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.5.3.1. 5.1.1 Investimenti in azioni di prevenzione

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

7.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi swot evidenzia che per la Sardegna il rischio di subire danni alle produzioni e alle strutture a seguito di eventi climatici eccezionali è molto elevato in quanto si trova nel bacino del Mediterraneo nella zona di transizione tra due regimi climatici molto differenti tra loro. È quindi necessario prevedere l'attivazione di adeguati interventi di prevenzione che possono contribuire a ridurre tale rischio.

La sottomisura è finalizzata a prevenire e ridurre i rischi per le matrici ambientali esposte a probabili calamità naturali attraverso il sostegno ad investimenti che consentano di raggiungere una razionale utilizzazione del territorio a fini agricoli eliminando situazioni potenzialmente rischiose per l'ambiente e per gli esseri umani. Gli investimenti potranno essere attivati secondo le seguenti modalità:

1. Investimenti di prevenzione nelle aree a rischio idrogeologico realizzati da imprese agricole o da associazioni di agricoltori:

- investimenti per la regimazione delle acque in eccesso;
- investimenti per la sistemazione idraulico agraria dei versanti.

Le operazioni di prevenzione consistono in interventi volti a ridurre la velocità di deflusso e all'allontanamento delle acque in eccesso

2. Investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico (naturale e/o artificiale) realizzati da Enti pubblici:

- investimenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua;
- investimenti di miglioramento dell'efficienza dei canali di scolo con opere di ampliamento e razionalizzazione.

Nello specifico gli investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico perseguono la finalità di ridurre le conseguenze di probabili eventi climatici eccezionali sull'utilizzazione agraria dei territori.

7.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale.

7.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva quadro per le acque 2000/60/CE
- Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006.
- Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 – Legge quadro in materia di consorzi di bonifica

Piano di gestione del Distretto idrografico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1 del 25.02.2010 e successive modificazioni.

7.2.5.3.1.4. Beneficiari

- Imprese agricole o Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici.

7.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per:

- Investimenti di sistemazione idraulico agraria al fine di evitare fenomeni erosivi;
- Investimenti volti all'allontanamento delle acque in eccesso al fine di preservare il suolo agricolo/forestale;

- Investimenti di sistemazione dei versanti al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, smottamenti, frane;
- investimenti volti alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua al fine di evitare fenomeni di esondazione;
- Investimenti nei canali di scolo anche con opere di ampliamento che garantiscano il corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire fenomeni di allagamento;
- Spese generali in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.

7.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento si applica su tutto il territorio Regionale ad eccezione delle aree ZPS e in aree di elevato pregio naturalistico

Caratteristiche del richiedente

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici.

Nel caso di enti pubblici deve essere dimostrato il nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo attraverso lo studio di fattibilità dell'intervento e i risultati attesi.

7.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per favorire l'efficacia del sostegno nel prevenire e ridurre i rischi per le matrici ambientali esposte a probabili calamità naturali, i criteri di selezione da applicarsi ai beneficiari: agricoltori singoli o associati ; Enti pubblici saranno definiti in base ai seguenti principi:

Beneficiari: Enti pubblici

1. aree a rischio identificate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI): il principio risponde all'esigenza di introdurre misure di riduzione del rischio e prevenzione di danni causati da eventi calamitosi, prioritariamente nelle superfici agricole e forestali comprese nelle aree identificate dal PAI a maggiore rischio di piena o di frana;
2. numero delle aziende agricole e forestali direttamente interessate dal beneficio dell'intervento: il principio corrisponde all'esigenza incrementare e migliorare l'utilizzazione dei terreni a fini agricoli

Beneficiari: Agricoltori singoli o associati

1. aree a rischio identificate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI): il principio risponde all'esigenza di introdurre misure di riduzione del rischio e prevenzione di danni causati da eventi calamitosi, prioritariamente nelle superfici agricole e forestali comprese nelle aree identificate dal PAI a maggiore rischio di piena o di frana;

2. complementarità con gli interventi di prevenzione attuati da Enti pubblici: il principio risponde all'esigenza di assicurare efficacia nell'utilizzo delle risorse della sottomisura 5.1 privilegiando i progetti aziendali coordinati con gli interventi pubblici;
3. ubicazione dell'azienda e assicurazioni in corso: il principio risponde all'esigenza di salvaguardare le aziende ubicate in zone svantaggiate e privilegiare gli agricoltori che hanno sottoscritto polizze assicurative per i danni causati da eventi calamitosi.

7.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale, l'intensità è pari al:

- 80% della spesa massima ammissibile per interventi realizzati da singoli agricoltori;
- 100% della spesa massima ammissibile per interventi realizzati collettivamente da più agricoltori o da Ente Pubblico.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati ed Enti pubblici

Tale rischio è legato alla mancata verifica della normativa in materia di appalti pubblici, la quale si applica anche in caso di lavori affidati da soggetti privati, di importo superiore al milione di euro e con contributo diretto specifico superiore al 50%.

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.);

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura; 2) riscontro dei danni effettivamente subiti dall'azienda.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza del piano aziendale realizzato con il piano aziendale approvato e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti e lavori in economia.

7.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R1 - procedure di gara per i beneficiari privati

L'azione di mitigazione consiste nella predisposizione di un controllo specifico, per verificare il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici in caso di lavori affidati da soggetti privati che abbiano importo superiore al milione di euro e contributo diretto specifico di almeno il 50%. Si prevede inoltre un'azione informativa mirata nei confronti dei beneficiari interessati.

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso ai prezzari ufficiali della regione Sardegna o al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo. Riduzione dei tempi tra l'evento calamitoso e il sopralluogo per l'accertamento dei danni in azienda.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

7.2.5.3.2. 5.2.1 Investimenti in azioni di ripristino

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

7.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia l'aumento di condizioni climatiche anomale e l'aumento degli eventi estremi, in particolare nubifragi con elevati *rain rate* e alluvioni di eccezionale intensità. Questa tendenza interessa tutta la Sardegna in particolare tra la fine dell'estate e l'autunno e in alcune aree gli effetti sono fortemente amplificati da fattori quali la vulnerabilità alla desertificazione e la propensione al dissesto idrogeologico.

La sottomisura garantisce alle aziende agricole la vitalità e la permanenza sul territorio attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo, zootecnico, dei terreni e delle strutture agricole danneggiato o distrutto a seguito del verificarsi di calamità naturali (lettera k dell'art.2 Reg(UE) 1305/2013), di avversità atmosferiche (lettera h) o di eventi catastrofici (lettera l).

La sottomisura sarà attivata, come stabilito dall'articolo 18(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, solo a seguito di eventi calamitosi formalmente riconosciuti dall'Autorità competente e sarà finalizzata a favorire il recupero dell'efficienza produttiva e la ripresa dell'attività agricola attraverso il ripristino delle strutture produttive danneggiate dall'evento.

La perdita del potenziale agricolo viene stimata immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, secondo la seguente procedura: a seguito di formale segnalazione da parte dei comuni danneggiati, gli uffici dei competenti organi regionali avviano una ricognizione puntuale dei danni segnalati dalle aziende mediante accertamenti sul territorio al fine di acquisire tutti gli elementi che consentano di effettuare una valutazione definitiva dei danni causati dall'evento calamitoso. Nel corso dei sopralluoghi aziendali vengono rilevati sia i danni colturali che i danni strutturali e attraverso i dati acquisiti si procede alla stima della perdita del potenziale agricolo che non deve essere inferiore al 30%.

Il sostegno previsto dalla sottomisura è subordinato al riconoscimento formale dell'evento da parte dell'Autorità nazionale competente.

7.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato sulla spesa massima ammissibile.

7.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale;
- Ogni altra disciplina regionale o statale che prevede il riconoscimento formale di un evento calamitoso da parte di una autorità pubblica competente.

7.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati

7.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

- ripristino delle piantagioni arboree, arbustive, poliennali e della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili;
- ricostruzione o riparazione dei fabbricati e di altri manufatti rurali, dei muri di sostegno, delle strade poderali, dei canali di scolo, delle opere di provvista di acqua e di adduzione dell'energia elettrica, la riparazione o il riacquisto, di macchine, attrezzature, macchinari e impianti;
- spese per riacquisto di animali.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso di riferimento.

Sono inoltre ammissibili spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell'importo degli investimenti materiali; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature, macchinari o scorte vive, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Sono esclusi dagli aiuti:

- manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- acquisto di materiale usato;
- prodotti di scorta o giacenze di magazzino;
- danni alle produzioni;
- mancati guadagni conseguenti alla calamità naturale o all'evento catastrofico;
- investimenti non riconducibili al ripristino del potenziale produttivo aziendale esistente al momento dell'evento calamitoso.

L'ammissibilità delle spese decorre dalla data in cui si è verificato l'evento..

Sono ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento e comunque dopo l'anno 2016

7.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Il sostegno è concesso agli agricoltori o associazioni di agricoltori.

Sono ammesse all'aiuto solo le opere preesistenti all'evento ancorché già finanziate dalla Regione per costruzione o ripristino. Non è ammessa alcuna forma di sovra-compensazione per effetto della combinazione di questa misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione. Qualsiasi risarcimento percepito a titolo di un contratto di assicurazione, anche privato, verrà detratto dall'importo dell'aiuto.

Nazionali/regionali:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A
- iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari: Il sostegno a norma dell'art. 18, par. 3, del Reg (UE) n. 1305/2013 è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità pubblica nazionale competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale, avversità atmosferiche o evento catastrofico che ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato. La sottomisura si applica pertanto nelle aree delimitate a seguito di tale riconoscimento formale. La percentuale di riduzione del potenziale agricolo viene calcolata a seguito di sopralluoghi aziendali, da parte di tecnici specializzati dei competenti organi regionali, finalizzati al rilievo dei danni colturali e dei danni strutturali.

3. Impegni

Comunitari: il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

Nazionali/regionali: il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per 10 e 5 anni dall'accertamento finale.

7.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, non sono previsti criteri di selezione.

7.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è pari al 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.);

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate a:

- 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura;
- 2) riscontro e valutazione dei danni effettivamente subiti dall'azienda

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza degli interventi di ripristino realizzati con il progetto approvato e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti e lavori in economia e alla necessità di assicurare la supervisione del controllo.

7.2.5.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso ai prezzi ufficiali della regione Sardegna o al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo. Riduzione dei tempi tra l'evento calamitoso e il sopralluogo per l'accertamento dei danni in azienda.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di

istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

7.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate nella sezione relativa a livello di intervento

7.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate nella sezione relativa a livello di intervento

7.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate nella sezione relativa a livello di intervento

7.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

7.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Definizioni rilevanti per la misura (articolo 2, paragrafo 1, lettere h, k, l, del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Si definiscono:

- (h) “avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata che possono essere assimilati a una calamità naturale;
- (k) “calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- (l) “evento catastrofico”: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

7.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

7.2.6.1. Base giuridica

Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT evidenzia la marcata posizione di debolezza economica delle aziende agricole e del ruolo sempre più marginale delle aree rurali, soggette a dinamiche di abbandono residenziale e produttivo, con forti rischi di marginalità sociale ed economica del tessuto produttivo.

I sistemi produttivi rurali, siano essi agricoli, agroalimentari, artigianali e sociali sono scarsamente vocati all'innovazione, anche per la mancanza di prossimità con le fonti di know-how, con evidenti difficoltà di sviluppo da parte delle imprese e con dinamiche critiche nei rapporti di filiera, dove i margini aziendali sono contingentati a causa del peso dei segmenti a valle.

Le difficoltà di natura economica si riverberano e sono influenzate, altresì, dalle dinamiche occupazionali, con alti tassi di disoccupazione, bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, povertà e ridotta qualità dei servizi locali, sociali, di prossimità, ecc. Il tutto genera effetti negativi per la sopravvivenza dei luoghi, della storia, delle pratiche e delle tradizioni locali, diventando concausa di dinamiche di abbandono con fenomeni di trasferimento ed emigrazione della popolazione attiva.

L'analisi mostra come l'agricoltura presenti ancora una discreta capacità di attrazione di giovani che possono contribuire a rinnovare il tessuto imprenditoriale, apportare nuove competenze e strumenti innovativi di gestione aziendale e opportunità di sviluppo aziendale (fabbisogno 4.2.6). Nello stesso tempo, per affrontare il declino economico e la situazione di sottoccupazione delle persone che lavorano nelle aziende agricole, sono necessarie anche nuove fonti di reddito che possono valorizzare tradizioni e cultura, gestione sostenibile e pregio ambientale delle zone rurali (fabbisogno 4.2.8).

Il fabbisogno 4.2.33 "Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale" esprime la necessità di contribuire all'occupazione, in particolare giovanile, anche in altri settori dell'economia rurale innovando le dinamiche sociali e gli approcci allo sviluppo rurale, introducendo meccanismi aperti e collaborativi, favorendo la crescita sostenibile e lo sviluppo tecnologico. Per far questo occorre sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, con la creazione di un ambiente rurale maggiormente favorevole all'innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in ambito rurale talenti, imprese innovative e investimenti in linea con le priorità dello sviluppo rurale. In conformità a tale logica, coerentemente con l'obiettivo di Europa 2020 di realizzare un'economia intelligente, sostenibile e solidale, è necessario sostenere la nascita di imprese che operino nei settori chiave ed emergenti dell'economia rurale, con l'intento di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale delle aree rurali della Sardegna.

Gli obiettivi della misura sono dunque quelli di ringiovanire il tessuto imprenditoriale in agricoltura, migliorare il reddito degli agricoltori, contribuire all'occupazione e all'inclusione sociale, prevedendo un set integrato di sottomisure, con cui incentivare la realizzazione di progetti di investimento contraddistinti da fattibilità economica e ambientale, in grado di garantire iniziative globalmente sostenibili, che

riflettano un approccio innovativo e multifunzionale, orientato al mercato e con approcci integrati di sviluppo aziendale.

L'Accordo di partenariato prevede *“diverse forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentono all'impresa agricola di integrare il reddito aziendale in forma più o meno importante e che vedono coinvolti i membri della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. Tale sostegno va assicurato in tutte le aree, in ragione del fatto che la multifunzionalità dell'azienda agricola consente il mantenimento dell'agricoltura non solo nelle aree meno sviluppate, ma anche in quelle periurbane, dove lo sviluppo urbano sottrae costantemente suolo all'uso agricolo e riduce la base produttiva per la produzione di beni primari. Tuttavia, al fine di favorire una concentrazione delle risorse nelle aree con maggiori fabbisogni, occorre che i PSR regionali allochino nelle aree C e D una percentuale adeguata di risorse programmate per questo tipo di interventi e in ogni caso superiore al peso che queste aree hanno in termini di popolazione residente sulla popolazione regionale. Inoltre, il supporto alle iniziative di diversificazione nelle aree periurbane dovrà essere indirizzato prioritariamente verso progetti innovativi ovvero progetti che consentano il recupero/valorizzazione di territori o risorse lavorative sottoutilizzate”*. Infine, tra le varie forme di multifunzionalità, l'Accordo di partenariato raccomanda di porre particolare attenzione all'uso delle aziende agricole per l'agricoltura sociale.

La misura è articolata in tre sottomisure (6.1, 6.2, 6.4) e quattro tipi di intervento (6.1.1, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2).

La Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” (tipo d'intervento 6.1.1) contribuisce alla focus area 2B) sostenendo l'insediamento dei giovani agricoltori in agricoltura.

La “Sottomisura 6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra - agricole nelle zone rurali” (tipo d'intervento 6.2.1) contribuisce alla focus area 6A) sostenendo la creazione di micro e piccole imprese innovative, soprattutto giovani, che hanno come oggetto della propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi in settori chiave ed emergenti di diversificazione dell'economia rurale.

La Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole” è articolata in due tipi d'interventi.

Il tipo di intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la creazione e sviluppo di attività extra – agricole” contribuisce alla focus area 2A) attraverso la diversificazione delle attività nelle aziende agricole nei settori turistici, ambientali, didattici e di assistenza alla persona (agricoltura sociale).

Il tipo di intervento 6.4.2 “Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole” contribuisce alla focus area 6A) favorendo la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese, soprattutto giovanili, femminili e di soggetti a rischio di esclusione sociale, nei settori del turismo rurale, dei servizi sociali e di diversificazione dell'economia rurale.

In coerenza con l'Accordo di Partenariato, la Misura 6 contribuisce all'Obiettivo tematico 3 “Accrescere la competitività delle PMI del settore agricolo e della pesca e acquacoltura” sostenendo l'imprenditorialità dei giovani nel settore agricolo (sottomisura 6.1) e la diversificazione delle attività nelle aziende agricole (tipo d'intervento 6.4.1). La misura 6 contribuisce anche all'Obiettivo tematico 8 “Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” favorendo la creazione di

nuova occupazione nelle aree rurali attraverso l'avviamento di nuove attività imprenditoriali extra-agricole (sottomisura 6.2) e lo sviluppo di imprese nei settori extra-agricoli (tipo d'intervento 6.4.2).

7.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.6.3.1. 6.1.1 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

7.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT mostra lo squilibrio generazionale tra imprenditori agricoli più anziani e giovani, soprattutto nelle piccole e medie aziende, che rischia di compromettere irreversibilmente il futuro dell'agricoltura isolana. Per affrontare tale debolezza, il fabbisogno 4.2.6 evidenzia l'esigenza di favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura e, a tale scopo, è attivata la sottomisura 6.1.

La sottomisura 6.1 contribuisce direttamente alla focus area 2B) "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

La sottomisura 6.1 sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda previa presentazione e approvazione di un business plan (piano aziendale).

Il business plan dovrà descrivere il percorso imprenditoriale e quindi le necessità di sostegno finanziario per l'avviamento dell'attività d'impresa, nonché gli investimenti materiali e immateriali e gli altri eventuali costi necessari alla realizzazione di obiettivi di sviluppo aziendale sostenibili da un punto di vista economico e ambientale.

La sottomisura 6.1 può essere attuata nella modalità "Pacchetto giovani" mediante presentazione da parte del beneficiario di progetti integrati che utilizzano più misure per l'attuazione del Business Plan.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG (UE) n. 2020/2094.

Le risorse EURI, per € 28.000.000 cofinanziati al 100%, sono programmate nella sottomisura 6.1 per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori che possono contribuire a rinnovare il tessuto imprenditoriale, apportare nuove competenze e strumenti innovativi di gestione aziendale e opportunità di sviluppo aziendale per una evoluzione strutturale più competitiva e sostenibile dal punto di vista ambientale.

La sottomisura 6.1 sarà attivata con bandi specifici per l'utilizzo delle risorse ordinarie e delle risorse EURI per consentire specifica rendicontazione e monitoraggio.

L'importo forfettario del sostegno stabilito per le risorse Euri è il medesimo di quello fissato per le risorse ordinarie.

7.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sostegno sotto forma di premio forfettario per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore, calcolato sulla base della situazione socio-economica della regione.

Il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:

- la prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo del premio, è erogata dopo l'atto di concessione previa costituzione della polizza fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata;
- la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo, ed è subordinata alla verifica della corretta esecuzione del business plan relativamente all'avviamento dell'attività imprenditoriale. Il business plan deve concludersi entro quattro anni dalla concessione dell'aiuto.

7.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Articolo 19(1)(a)(i) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori)

Articolo 2(1)(n) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (definizione di giovane agricoltore)

Articolo 19(4)(terzo comma) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (definizione delle soglie massime e minime)

Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (definizione di agricoltore in attività)

Articolo 2(1)(2) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 (condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda)

Articolo 2(3) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 (applicazione del periodo di grazia)

Articolo 5(2) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese)

Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1242/2008 (Produzione standard e produzione standard totale).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

7.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013, per giovane agricoltore si intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Per capo azienda si intende una persona fisica in grado di esercitare il controllo sull'azienda, efficace e di lungo periodo, in termini di potere decisionale sulla gestione, sui benefici e sui rischi finanziari ad essa connessi. Qualora nell'azienda più persone fisiche, giovani agricoltori e/o non giovani agricoltori, partecipino al capitale od alla gestione dell'azienda, la responsabilità sulla gestione e sul controllo della stessa deve essere delegata solo al giovane agricoltore. Nel caso di società, il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di amministratore e legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di cooperative, il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di Presidente od averne la corresponsabilità nella gestione attraverso la diretta partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

7.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto è concesso sotto forma di premio forfettario. Trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio, ma se del caso solo degli investimenti e/o spese collegate alle altre singole misure/sottomisure attivate con il "Pacchetto giovani" e indicate nel business plan.

7.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Giovane agricoltore di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Nazionali/regionali:

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale ed è rivolta ai giovani in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate. Altrimenti, per rispettare tale requisito, viene accordato un periodo di grazia non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di

adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- diploma di scuola media superiore in materia agraria;
- possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno;
- frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
- svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).
- insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Delegato(UE) n. 807/2014, non oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda. La data di primo insediamento per le imprese individuali e le nuove società coincide con la data di inizio attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa all'Ufficio del Registro delle Imprese mentre nel caso di società esistente per data di primo insediamento si intende la data di nomina del giovane al ruolo di legale rappresentante o, nel caso di cooperative, di Presidente della Cooperativa o di Consigliere di Amministrazione e finisce entro quattro anni dalla concessione dell'aiuto.

In caso di più di un insediamento nella medesima azienda le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte per ogni giovane agricoltore insediato.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari:

Il sostegno della sottomisura 6.1 è subordinato alla presentazione di un business plan che contenga le seguenti informazioni essenziali:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività previste;
- la partecipazione alle attività d'informazione nell'ambito della sottomisura 1.2;
- la descrizione degli eventuali investimenti e azioni con l'indicazione delle corrispondenti misure/sottomisure attivabili nell'ambito del "Pacchetto giovani" per la formazione, consulenza, ammodernamento, diversificazione, innovazione e ulteriori attività finalizzate allo sviluppo socio economico e multifunzionale dell'azienda.

Il business plan deve inoltre prevedere che il giovane agricoltore si conformi all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Il business plan deve essere avviato entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completato entro quattro anni dalla stessa data.

- Ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, l'azienda agricola in cui si insedia il giovane agricoltore deve avere una dimensione economica non inferiore a 15.000 euro e non

superiore a 200.000 euro calcolata utilizzando i coefficienti di produzione standard in base alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda per ogni giovane insediato.

7.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione garantiranno la parità di trattamento dei richiedenti, l'uso efficiente delle risorse e la rispondenza dell'operazione con le esigenze che emergono dall'analisi SWOT. I principi che subordineranno la scelta dei criteri di selezione sono collegati al fabbisogno 4.2.6 e riguardano sia l'azienda e il territorio, sia il giovane agricoltore:

- caratteristiche e localizzazione dell'azienda: la priorità è attribuita in funzione del rischio di abbandono delle attività agricole nelle zone rurali (C e D), dove invece i giovani possono contribuire a rinnovare il tessuto imprenditoriale e rivitalizzare il territorio;
- qualificazione del giovane agricoltore (titolo di studio, formazione professionale, esperienza professionale in ambito agricolo): il principio risponde all'esigenza di apportare conoscenze che possano favorire l'innovazione e l'evoluzione competitiva e sostenibile dell'agricoltura.

7.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo forfettario del sostegno è fissato in:

- € 50.000 in caso di business plan che prevede investimenti e azioni ammissibili in una o più misure/ sottomisure attivabili nell'ambito del "Pacchetto giovani", in tal caso la domanda di aiuto dovrà essere valutata, ai fini dell'importo applicabile, anche rispetto alle condizioni di ammissibilità e selezione stabilite nell'ambito delle regole e disposizioni delle misure corrispondenti;
- € 35.000 in caso di business plan non realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani".

L'importo forfettario del sostegno è calcolato sulla base di criteri socio-economici non commisurati all'investimento, specificati nel paragrafo 8.2.6.3.1.10 (Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso).

7.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla sottomisura, quali i requisiti di accesso riguardanti le qualifiche e competenze professionali adeguate, la data di primo insediamento, la dimensione economica aziendale o il controllo della corretta attuazione del business plan.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

7.2.6.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di formazione del personale per il controllo dei criteri di ammissibilità e la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori. Il rispetto delle condizioni riguardanti la data di primo insediamento per le imprese individuali e le nuove società è verificato in base alla data di avvio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa. La Comunicazione Unica è stata introdotta dal 1° aprile 2010 al fine di semplificare il rapporto tra le Imprese e la Pubblica amministrazione. In precedenza, gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure diverse per ogni ente. Con la Comunicazione Unica, invece, tutti gli adempimenti sono assolti rivolgendosi al Registro delle Imprese, che è il solo polo telematico cui inviare la pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica dei criteri di selezione e degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R8 - sistemi informatici

Sistema informatico nel quale saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui registrare gli esiti e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

7.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è fissato al fine di consentire un sufficiente sostegno economico al giovane agricoltore beneficiario negli anni di avvio dell'azienda agricola. Ai fini del calcolo dell'importo, sono stabilite le seguenti condizioni:

- per essere considerato sufficiente il sostegno economico deve essere superiore alla soglia di povertà relativa;
- il periodo di avviamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non può essere superiore a cinque anni (considerata 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Nell'ordinarietà una famiglia agricola è composta da almeno due persone, la soglia mensile di povertà relativa per le famiglie formate da due componenti è pari a 972,52 € (Fonte: ISTAT, 2013) che corrispondono a 11.670 € annuali.

Per stabilire fino a quanto il sostegno economico deve essere superiore alla soglia di povertà relativa, è stata considerata la redditività lorda del lavoro nell'azienda agricola, al netto dei ricavi e degli oneri straordinari (redditività della gestione caratteristica). In Sardegna, la redditività unitaria lorda del lavoro (Fonte: INEA-RICA, 2013) è pari in media a 12.721 €/ULT, in particolare:

- 7.730 €/ULT nelle piccole aziende (da 4.000 a meno di 25.000 euro)

- 12.456 €/ULT nelle medio-piccole aziende (da 25.000 a meno di 50.000 euro)
- 16.324 €/ULT nelle medie aziende (da 50.000 a meno di 100.000 euro)
- 22.939 €/ULT nelle medio-grandi aziende (da 100.000 a meno di 500.000 euro).

Sulla base di tali condizioni, è definito sufficiente un sostegno economico pari a 12.500 €/anno per la durata del periodo di avviamento dell'attività agricola (corrispondente alla redditività rilevata per unità di lavoro nelle medio - piccole aziende). Tale importo è superiore alla soglia di povertà relativa di una famiglia agricola formata da almeno due componenti.

Per stabilire la durata del periodo di avviamento dell'attività agricola, sono state considerate due situazioni:

- il piano di sviluppo aziendale (business plan) presentato dal giovane agricoltore non mostra particolari complessità di realizzazione; in tale situazione può essere considerato normale un periodo di avviamento dell'azienda agricola della durata di circa tre anni (2,8 anni);
- il piano di sviluppo aziendale (business plan) presentato dal giovane agricoltore è particolarmente laborioso, articolato e complesso da realizzare; in tale situazione è opportuno considerare una maggiore durata del periodo di avviamento dell'azienda agricola (4 anni).

Sulla base dei criteri economici esposti, non commisurati all'investimento, e del metodo di calcolo illustrato, l'importo forfettario del sostegno è fissato pari a:

- € 35.000 (= 2,8 anni x 12.500 €) in caso di business plan più semplice, ovvero non realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani";
- € 50.000 (= 4 anni x 12.500 €) in caso di business plan più articolato e complesso, ovvero realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani".

7.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono definite in base all'analisi SWOT attraverso l'esame della distribuzione delle aziende agricole per età del conduttore e classe di dimensione economica. L'analisi ha consentito d'individuare le classi di dimensione economica dell'azienda dove, a causa della minore presenza di giovani, è maggiore l'esigenza di ricambio generazionale e la cui dimensione è compatibile con l'esigenza di garantire prospettive di permanenza e sviluppo dell'attività agricola. Le soglie massime e minime di dimensione economica dell'azienda individuate in base all'analisi SWOT per l'accesso agli aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali (sottomisura 6.1) sono:

- soglia massima 200.000 euro
- soglia minima 15.000 euro

L'aggiornamento delle statistiche regionali evidenzia una consistente diminuzione del numero di aziende agricole (da n. 60.810 del 2010 a n. 41.350 nel 2013) e un peggioramento della distribuzione dei capi d'azienda per classi d'età. L'indicatore comune di contesto C.23 Struttura di età dei capi azienda, aggiornato da Eurostat nel novembre 2015, mostra una decisa riduzione della presenza di giovani agricoltori, dal 6,9% del 2010 al 5,3% nel 2013, e un maggiore squilibrio nel rapporto tra capoazienda con età <35 anni e >54 anni (da 12,1 a 9,3).

Per la determinazione della dimensione economica dell'azienda, si fa riferimento alle definizioni e ai criteri di cui agli articoli 3 e 5 del Reg. (CE) n. 1242/2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole:

- la dimensione economica dell'azienda è definita in base alla produzione standard totale dell'azienda ed è espressa in euro;
- per «produzione standard» si intende il valore normale della produzione lorda;
- la produzione standard è determinata per ciascuna regione e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale;
- la produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti.

Pertanto, per il calcolo della produzione standard totale dell'azienda:

- si considerano le attività produttive vegetali e animali normalmente realizzabili sulla base della situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan;
- si utilizzano i più recenti coefficienti di produzione standard (PS) determinati per la Sardegna e consultabili alla data di pubblicazione del bando.

I coefficienti di produzione standard (PS) sono consultabili sul sito RICA-INEA all'indirizzo:
http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php

Le soglie minime e massime comprendono le classi di dimensione economica delle aziende agricole V, VI, VII e VIII di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 1242/2008:

- classe V da 15.000 a meno di 25.000 euro;
- classe VI da 25.000 a meno di 50.000 euro;
- classe VII da 50 000 a meno di 100.000 euro;
- classe VIII da 100.000 a meno di 250.000 euro.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le specifiche condizioni sono descritte nel paragrafo condizioni di ammissibilità.

Le specifiche condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda sono descritte nel paragrafo beneficiari

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le informazioni sul periodo di grazia sono riportate nella sezione "Condizioni di ammissibilità"

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

I requisiti essenziali del business plan sono riportati nella sezione "Condizioni di ammissibilità".

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

La possibilità di combinare differenti misure è prevista nel paragrafo spese ammissibili e nel paragrafo generale 8.1 riguardo al pacchetto giovani.

In tal caso la domanda di aiuto dovrà essere valutata anche rispetto alle condizioni di ammissibilità e selezione stabilite nell'ambito delle regole e disposizioni della misure corrispondenti.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente

7.2.6.3.2. 6.2.1 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

7.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT evidenzia in Sardegna, nel 2013 il 24,8% delle famiglie sarde è in condizione di povertà relativa e la disoccupazione ha raggiunto il 17,5% delle forze lavoro totali (18,6% nel 2014) e il 44,5% (44,3% nel 2014) di quelle giovani (15-29 anni) (Fonte: Istat). Le opportunità occupazionali non sono molte, limitate soprattutto al turismo stagionale e costiero, e le persone disoccupate e i giovani incontrano notevoli difficoltà nell'avvio di nuove attività imprenditoriali a causa della scarsa disponibilità finanziaria.

Il Fabbisogno 4.2.33 "Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale" affronta tali aspetti proponendo lo sviluppo di nuove attività di diversificazione dell'economia rurale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese, soprattutto giovani, rivolte a economia verde, innovazione, prodotti e servizi TIC. L'obiettivo, dunque, è quello di offrire, attraverso la creazione di micro o piccole imprese, nuove opportunità di sviluppo puntando sulla capacità d'innovazione dell'economia rurale.

La sottomisura 6.2 sostiene l'avviamento di nuove imprese per attività extra agricole che hanno come oggetto della propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi nei settori chiave ed emergenti dell'economia rurale. La sottomisura 6.2 contribuisce direttamente alla Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Il sostegno all'avviamento delle micro o piccole imprese è limitato alla fase iniziale (start up) del ciclo di vita dell'impresa e non può trasformarsi in un aiuto al funzionamento (considerata 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Nello specifico si tratta di nuove imprese che innovano nei modelli di business, in quello organizzativo, di distribuzione o che propongono soluzioni informatiche, etiche ed ecologiche in ambito rurale, con particolare riferimento al recupero dei valori e delle identità socio-culturali dei territori rurali della Sardegna.

Il sostegno è concesso per l'avviamento di attività nell'ambito dei settori di diversificazione chiave ed emergenti dello sviluppo rurale. I settori di diversificazione interessati sono:

- *bioeconomia*: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi;
- *riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio*: iniziative volte a creare nuovi modelli di business e servizi per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici;
- *creatività, cultura e turismo rurale*: attività e servizi innovativi di impresa nell'ambito della creatività, della promozione culturale e turistica nei contesti rurali regionali;
- *ambiente e green economy*: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli;

- *enable local community*: condivisione delle conoscenze tradizionali per migliorare le relazioni a livello di comunità locale;
- *servizi sociali ad alta sostenibilità economica*: attività di servizio finalizzate a collegare l'accesso ai diritti universali e alla salute, ad una nuova responsabilità collettiva;
- *artigianato innovativo*: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici;
- *servizi TIC*: sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali.

Le attività previste dall'intervento concorrono a raggiungere l'obiettivo trasversale:

Innovazione: le attività sostenute dalla misura si caratterizzano per l'elevato contenuto innovativo sia a carattere tecnologico che gestionale: imprese che innovano nei modelli di business, in quello organizzativo, di distribuzione o che propongono soluzioni informatiche, etiche ed ecologiche in ambito rurale.

Nell'ambito della sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) potranno essere promosse attività di servizio funzionali all'avviamento dell'attività dell'impresa start up:

- consulenza (accompagnamento) per la definizione degli aspetti fondamentali dell'idea di impresa;
- consulenza per la redazione del piano aziendale;
- consulenza sugli aspetti legati alla verifica della fattibilità tecnica dell'idea di impresa;
- consulenza per la redazione della parte economico-finanziaria del piano aziendale.

Con altri programmi regionali potranno essere promossi servizi e strumenti di supporto non finanziati attraverso il PSR, quali:

- consulenza alle attività di networking finalizzata allo sviluppo del business dell'impresa
- *business angels*, ossia tutor che accompagnano le imprese nella fase iniziale (startup) di avvio delle attività e alla ricerca degli investitori;
- incubatori che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative.

7.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sostegno sotto forma di aiuto forfettario per l'avvio di una nuova micro o piccola impresa, calcolato sulla base della situazione socio-economica della regione.

Il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:

- la prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo dell'aiuto, è erogata dopo l'atto di concessione previa costituzione della polizza fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata;
- la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata alla verifica della corretta esecuzione del piano aziendale relativamente all'avviamento dell'attività imprenditoriale.

Il piano aziendale deve concludersi entro quattro anni dalla concessione dell'aiuto.

7.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 19(1)(a)(ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (aiuti all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali)

7.2.6.3.2.4. Beneficiari

Persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una micro piccola impresa nelle aree rurali B,C e D della Sardegna.

7.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario per l'avvio di una nuova micro o piccola impresa. Trattandosi di un aiuto forfettario non si prevede la rendicontazione dell'aiuto

7.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Persone fisiche (singole o associate) che si impegnano ad avviare una nuova micro o piccola impresa nelle aree rurali della Sardegna, per svolgere attività extra-agricole nei seguenti settori di diversificazione:

- *bioeconomia*: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi;
- *riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio*: iniziative volte a creare nuovi modelli di business e servizi per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici;
- *creatività, cultura e turismo rurale*: attività e servizi innovativi di impresa nell'ambito della creatività, della promozione culturale e turistica nei contesti rurali regionali;
- *ambiente e green economy*: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli;
- *enable local community*: condivisione delle conoscenze tradizionali per migliorare le relazioni a livello di comunità locale;
- *servizi sociali ad alta sostenibilità economica*: attività di servizio finalizzate a collegare l'accesso ai diritti universali e alla salute, ad una nuova responsabilità collettiva;

- *artigianato innovativo*: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici;
- *servizi TIC*: sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nella popolazione rurale.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale che deve descrivere almeno:

- la situazione economica della persona che chiede il sostegno;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per l'avvio della nuova micro o piccola impresa;
- i particolari delle azioni richieste per l'avvio della nuova micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti (comprese le spese in ricerca, sviluppo e innovazione), formazione e consulenza;
- i mezzi e gli strumenti che saranno utilizzati;
- i servizi o i prodotti che si intende offrire;
- il mercato potenziale, la strategia di promozione del prodotto o servizio;
- persone occupate nella realizzazione del piano aziendale, titolo di studio e qualifica professionale.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, il piano aziendale deve essere completato entro quattro anni dalla stessa data.

La data d'inizio dell'attuazione del piano aziendale coincide con la data d'inizio attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa all'Ufficio del Registro delle Imprese. La data di completamento del piano aziendale coincide con la data della domanda di pagamento della seconda rata a saldo dell'aiuto forfettario all'avviamento.

7.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in coerenza con la strategia del PSR della Regione Sardegna e sono individuati in modo da poter selezionare quei progetti che in particolare possono contribuire maggiormente all'occupazione giovanile.

I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono collegati al fabbisogno 4.2.33 e sono definiti in modo da promuovere l'avviamento di micro o piccole imprese innovative e che possono contribuire maggiormente all'occupazione nelle zone rurali, soprattutto quella giovanile. I principi riguardano i seguenti aspetti:

- qualificazione delle persone occupate nella realizzazione del piano aziendale (dottorato di ricerca, laurea specialistica o laurea magistrale): il principio risponde all'esigenza di promuovere l'innovazione dell'economia rurale attraverso la nascita di micro o piccole imprese ad alta qualificazione;
- spese per ricerca, sviluppo e innovazione previste nel piano aziendale: il principio risponde all'esigenza di promuovere l'innovazione dell'economia rurale attraverso la nascita di micro o piccole imprese che investono nell'innovazione.

7.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo forfettario del sostegno è pari a € 50.000.

L'importo forfettario del sostegno è calcolato sulla base di criteri socio-economici non commisurati all'investimento, specificati nel paragrafo 8.2.6.3.2.10 (Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso).

7.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura, quali l'identificazione della data di avviamento o i requisiti aziendali (micro/piccola impresa), 2) verifica della presenza di condizioni artificiali per accedere al sostegno e/o aumentare il tasso di aiuto 3) verifiche sulla solidità finanziaria/validità del piano aziendale.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza del piano aziendale realizzato con il piano aziendale approvato, ivi comprese il conseguimento delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova impresa.

7.2.6.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e di un sistema informativo che permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso, tra cui la data di avviamento delle attività e la qualifica di micro o piccola impresa. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi (p.e. solidità finanziaria) e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori. Il rispetto delle condizioni riguardanti la data di avviamento e la dimensione della micro o piccola impresa è verificato in base alle informazioni contenute nella Comunicazione Unica d'Impresa.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Formazione del personale per la verifica dei criteri di selezione degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

Si procederà al monitoraggio del piano aziendale ed in particolare alla verifica delle tappe essenziali di sviluppo e gli obiettivi individuati dal piano, informando il beneficiario sulle conseguenze della mancata realizzazione dello stesso. La completa realizzazione del piano aziendale sarà controllata nel 100% dei casi ed il saldo sarà liquidato solo dopo aver accertato la sua regolare esecuzione.

7.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è fissato al fine di consentire un sufficiente sostegno economico al beneficiario nella fase iniziale di avviamento della micro o piccola impresa. Ai fini del calcolo dell'importo, sono stabilite le seguenti condizioni:

- per essere considerato sufficiente il sostegno economico deve essere superiore alla soglia di povertà relativa;
- il periodo di avviamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non può essere superiore a cinque anni (considerata 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

La soglia mensile di povertà relativa per le famiglie formate da due componenti è pari a 972,52 € (Fonte: ISTAT, 2013) che corrispondono a 11.670 € annuali. La retribuzione contrattuale dei dipendenti (al netto dei dirigenti) nei diversi settori di attività economica, è pari in media a 25.000 €/dipendente (24.879 € nel 2013 e 25.166 € nel 2014. Fonte: ISTAT). La durata della fase iniziale di avviamento della micro o piccola impresa è fissata in quattro anni.

Sulla base di tali criteri, è definito sufficiente un sostegno economico pari a 12.500 €/anno per la durata del periodo di avviamento della micro o piccola impresa. Tale importo corrisponde al 50% circa della retribuzione media di un dipendente. Considerando la durata della fase iniziale di avviamento, l'importo forfettario del sostegno è fissato pari a € 50.000 (= 4 anni x 12.500 €).

7.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

I requisiti del piano aziendale sono indicati nei paragrafi *Condizioni di ammissibilità*

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

I settori di diversificazione interessati sono elencati nel paragrafo *Descrizione del tipo d'intervento*

7.2.6.3.3. 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

7.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato la scarsa redditività del lavoro familiare nonché il divario tra forze lavoro presenti in azienda (in media due persone) e unità di lavoro a tempo pieno effettivamente utilizzate (in media 0,7 UL). Questa situazione di debolezza è anche causa di abbandono della funzione di presidio del patrimonio ambientale, storico e culturale svolta dagli agricoltori, che invece potrebbe costituire un'importante opportunità di sviluppo per le zone rurali. Da queste evidenze emerge il fabbisogno 4.2.8, in particolare l'esigenza di valorizzazione multifunzionale delle aziende agricole nelle aree rurali, attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo di attività extra-agricole (turistiche, ambientali, didattiche e sociali).

L'obiettivo del tipo di intervento 6.4.1 è diversificare l'economia delle aree rurali e a creare nuove fonti di reddito e occupazione intervenendo sul ruolo multifunzionale delle aziende agricole.

Il tipo d'intervento 6.4.1 contribuisce alla focus area 2A).

Il tipo d'intervento 6.4.1 finanzia investimenti nei seguenti settori di diversificazione economica dell'azienda agricola:

- investimenti per la creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica ivi compreso l'agricampeggio;
- investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato (a prescindere dall'input);
- investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento degli animali, con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi;
- investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria (assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità, fattorie didattiche, ecc.);
- investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali;
- investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e attività interconnesse (senza consumo di suolo): impianti per la produzione di energia rinnovabile solare ed eolica; reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento; programmi informatici e applicazioni a supporto dell'attività di produzione energetica, dell'efficienza energetica aziendale e della tracciabilità delle utilizzazioni. Il tipo d'intervento sarà attuato nelle aree rurali B, C, D. Le risorse saranno concentrate, in conformità all'Accordo di partenariato, nelle aree C e D in misura superiore all'incidenza percentuale che queste aree hanno in termini di popolazione residente sulla popolazione regionale.

7.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

È prevista l'erogazione di un anticipo del 50% sul contributo pubblico ammesso, entro i limiti e con le modalità disposte dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Legge Regionale n. 18 del 23 giugno 1998, "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale" e ss.mm.ii.

Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 sull'efficienza energetica e ss.mm.ii.

DGR 49/31 del 26.11.2013 che recepisce la Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 sull'efficienza energetica e ss.mm.ii.

Normativa di settore

7.2.6.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'azienda agricola (definito dal Regolamento UE 1305/2013, art.19, par.3) che intendano diversificare con attività non agricole. Sono esclusi i lavoratori agricoli.

7.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 5%. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

- progettazione e direzione dei lavori
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di

fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)

- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica

d) investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici.

7.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari:

- essere agricoltore o coadiuvante familiare dell'azienda agricola

Criteria di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari:

Gli investimenti finanziati non devono riguardare la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia incluso nell'Allegato I del Trattato.

Gli investimenti devono rispettare i massimali previsti per gli aiuti "de minimis" (Reg. (UE) n. 1407/2013).

Per gli investimenti riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, saranno rispettate le aliquote massime previste dalla normativa nazionale in caso di cumulabilità di incentivi (p.e. tariffe incentivanti previste dal "conto energia").

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del DLgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 807/2014).

Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti aziendali (art. 13, lettera d), del Reg. (UE) n. 807/2014).

In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. (UE) n. 807/2014).

Nazionali/regionali:

Gli investimenti devono essere localizzati nelle zone rurali della Sardegna.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, l'allocazione delle risorse programmate nel PSR per il tipo d'intervento 6.4.1 nelle aree C e D è in misura superiore all'incidenza percentuale che queste aree hanno in termini di popolazione residente sulla popolazione regionale.

Nel caso di attività turistica a cavallo o con asini, praticata direttamente dal titolare dell'azienda agricola, è necessario avere in dotazione dei capi equini, asinini e/o ibridi adulti iscritti all'anagrafe zootecnica.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere realizzati esclusivamente nelle aree servite da "reti intelligenti" (anche in via di realizzazione). Gli investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile non devono determinare consumo di suolo.

7.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono collegati all'analisi SWOT, al fabbisogno 4.2.8 e all'Accordo di partenariato e sono individuati in modo da poter selezionare quei progetti che possono contribuire maggiormente alla logica di intervento della misura. Tali principi riguardano:

- le caratteristiche dell'impresa richiedente (principi collegati ai rischi di abbandono dell'agricoltura evidenziati dall'Accordo di partenariato e dall'analisi SWOT):
 - qualificazione del capoazienda: il principio corrisponde all'esigenza di sostenere gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività nelle aziende agricole condotte da soggetti che svolgono l'attività di agricoltore direttamente e abitualmente;
 - età del capoazienda: il principio tiene conto dell'esigenza di ringiovanimento della popolazione rurale favorendo la valorizzazione multifunzionale delle aziende agricole condotte da giovani agricoltori al primo insediamento;
 - localizzazione dell'azienda agricola (principio collegato all'Accordo di partenariato e al fabbisogno 4.2.8): il principio tiene conto dell'esigenza di concentrare gli investimenti a favore dello sviluppo delle aziende agricole nelle aree rurali C e D.

7.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 50% della spesa ammessa nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013).

Il contributo agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, rispetta le aliquote massime previste dalla normativa nazionale in caso di cumulabilità di incentivi (p.e. tariffe incentivanti previste dal "conto energia").

7.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (preventivi forniti dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato)

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura, 2) verifica della presenza di condizioni artificiali per ottenere il sostegno; 3) verifiche sulla solidità finanziaria dell'investimento.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di criteri di selezione non correlati agli obiettivi della misura, difficili da verificare e/o che possono favorire condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo attraverso il sistema informatico che, se non adeguato al tipo d'intervento, può determinare errori nel trattamento delle domande, inoltre, ci sono rischi legati alla mancanza di informazioni che determina errori nella compilazione e per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza del progetto realizzato con il progetto approvato, alla verifica della effettiva destinazione degli investimenti alle attività extra-agricole e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti e lavori in economia.

7.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato. L'applicazione del sistema dei costi semplificati consente inoltre di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, al fine della dimostrazione della ragionevolezza dei costi, si farà ricorso al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare eventuali anomalie, oppure investendo dei controlli un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e di un sistema informativo che permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo delle condizioni di ammissibilità, l'assenza di condizioni artificiali per aumentare il tasso di aiuto, la solidità finanziaria dell'investimento; e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo dei criteri di selezione e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria. I beneficiari saranno informati sulle modalità di compilazione e sulle conseguenze della errata presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

Si procederà al monitoraggio del progetto nel corso dell'esecuzione degli investimenti. La completa realizzazione dell'investimento sarà controllata nel 100% dei casi ed il saldo sarà liquidato solo dopo aver accertato la sua regolare esecuzione.

Prima dell'emissione delle concessioni saranno definite le tipologie di varianti e/o adattamenti tecnici ammissibili e le relative procedure. Sarà definita una specifica procedura di rendicontazione e monitoraggio dei lavori in economia. Al fine di evitare i rischi derivanti dal superamento del livello massimo di anticipo concedibile, sarà messa a punto una procedura di verifica automatizzata, comprensiva del calcolo degli eventuali recuperi.

7.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

7.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

--

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

I settori di diversificazione interessati sono elencati nel paragrafo <i>Descrizione del tipo di intervento</i> .

7.2.6.3.4. 6.4.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

7.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato, da un lato, condizioni di povertà della popolazione, elevati tassi di disoccupazione e congiuntura economica sfavorevole, dall'altro, potenzialità di sviluppo locale, valorizzazione delle specificità dei territori rurali e le nuove opportunità di sviluppo connesse all'innovazione e alla diversificazione dell'economia rurale. Il Fabbisogno 4.2.33 "Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale" affronta le debolezze socio-economiche evidenziate dall'analisi, proponendo lo sviluppo di attività extra-agricole rivolte principalmente a economia verde, prodotti e servizi TIC, servizi alla persona, servizi alle imprese, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e offerta di servizi turistici nelle zone rurali (ambientali, culturali, ricettivi ed enogastronomici).

L'obiettivo, quindi, è diversificare l'economia rurale attraverso lo sviluppo di attività extra-agricole nelle micro e piccole imprese che operano nelle zone rurali.

Il tipo d'intervento 6.4.2 contribuisce alla Focus area 6A) "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" finanziando investimenti nelle micro e piccole imprese non agricole nelle zone rurali che contribuiscono a diversificare l'economia rurale. I settori di diversificazione interessati sono:

- Attività legate allo sviluppo del turismo rurale (ospitalità, servizi e attività connesse);
- Fornitura di servizi sociali compresa la costruzione, ricostruzione e/o ammodernamento dei locali e l'area per lo svolgimento delle attività (assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria, cura per le persone disabili);
- Attività nell'ambito dei settori di diversificazione dello sviluppo rurale già elencati nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento 6.2.1 della sottomisura 6.2, di seguito riportati:
 - *bioeconomia*: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi;
 - *riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio*: iniziative volte a creare nuovi modelli di business e servizi per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici;
 - *creatività, cultura e turismo rurale*: attività e servizi innovativi di impresa nell'ambito della creatività, della promozione culturale e turistica nei contesti rurali regionali;
 - *ambiente e green economy*: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli;
 - *enable local community*: condivisione delle conoscenze tradizionali per migliorare le relazioni a livello di comunità locale;
 - *servizi sociali ad alta sostenibilità economica*: attività di servizio finalizzate a collegare l'accesso ai diritti universali e alla salute, ad una nuova responsabilità collettiva;
 - *artigianato innovativo*: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici;

- *servizi TIC*: sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nella popolazione rurale.

7.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

È prevista l'erogazione di un anticipo del 50% sul contributo pubblico ammesso.

7.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Normativa di settore

7.2.6.3.4.4. Beneficiari

Micro e piccole imprese non agricole che operano nelle zone rurali;

Si definiscono:

- Microimprese, imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- Piccole imprese, imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

7.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 5%. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

- progettazione e direzione dei lavori;
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;

d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici.

7.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Essere micro o piccola impresa non agricola;

Nazionali:

Le imprese devono essere localizzate nelle zone rurali della Sardegna. Possono essere finanziate anche imprese con sede in altra area, a condizione che l'attività finanziata sia svolta esclusivamente nelle zone rurali.

Criteria di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

Gli investimenti finanziati non devono riguardare la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia incluso nell'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti forestali.

Gli investimenti devono rispettare i massimali previsti per gli aiuti "de minimis" (Reg. (UE) n. 1407/2013).

Per gli investimenti riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, saranno rispettate le aliquote massime previste dalla normativa nazionale in caso di cumulabilità di incentivi (p.e. tariffe incentivanti previste dal "conto energia").

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del DLgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 807/2014).

Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti aziendali (art. 13, lettera d), del Reg. UE n. 807/2014).

In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n. 807/2014).

Nazionali/regionali:

Gli investimenti devono essere localizzati nelle zone rurali della Sardegna.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, l'allocazione delle risorse programmate nel PSR per il tipo d'intervento 6.4.2 nelle aree C e D è in misura superiore all'incidenza percentuale che queste aree hanno in termini di popolazione residente sulla popolazione regionale.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere realizzati esclusivamente nelle aree servite da "reti intelligenti" (anche in via di realizzazione). Gli investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile non devono determinare consumo di suolo.

7.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono collegati all'analisi SWOT, al fabbisogno 4.2.8 e all'Accordo di partenariato e sono individuati in modo da poter selezionare quei progetti che possono contribuire maggiormente alla logica di intervento della misura. Tali principi riguardano:

- il settore di diversificazione dell'economia rurale (principio collegato all'analisi SWOT e al fabbisogno 4.2.8): il principio corrisponde all'esigenza di sostenere investimenti in attività extra-agricole che consentono la valorizzazione delle specificità dei territori rurali;
- localizzazione della micro o piccola impresa (principio collegato all'Accordo di partenariato e al fabbisogno 4.2.8): il principio tiene conto dell'esigenza di concentrare gli investimenti a favore dello sviluppo delle micro o piccole imprese localizzate nelle aree rurali C e D.

7.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 50% della spesa ammessa nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013).

Il contributo agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, rispetta le aliquote massime previste dalla normativa nazionale in caso di cumulabilità di incentivi (p.e. tariffe incentivanti previste dal "conto energia").

7.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (preventivi forniti dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato)

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura, quali ad esempio la qualifica di micro o piccola impresa, 2) verifiche per accertare l'assenza del doppio finanziamento; 3) verifiche sulla solidità finanziaria dell'investimento.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza criteri di selezione non correlati agli obiettivi della misura, difficili da verificare e/o che possono favorire di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo attraverso il sistema informatico che, se non adeguato al tipo d'intervento, può determinare errori nel trattamento delle domande, inoltre, ci sono rischi legati alla mancanza di informazioni che determina errori nella compilazione e presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica della corrispondenza del progetto realizzato con il progetto approvato, alla verifica della effettiva destinazione degli investimenti all'attività extra-agricola e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti e lavori in economia o in amministrazione diretta.

7.2.6.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato. L'applicazione del sistema dei costi semplificati consente inoltre di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, al fine della dimostrazione della ragionevolezza dei costi, si farà ricorso al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare eventuali anomalie, oppure investendo dei controlli un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso quali ad esempio la qualifica di micro o piccola impresa. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo delle condizioni di ammissibilità, l'assenza di condizioni artificiali per aumentare il tasso di aiuto, la solidità finanziaria dell'investimento; e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica e il controllo dei criteri di selezione e identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R8 - sistemi informatici

Realizzazione di un adeguato sistema informatico. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria. I beneficiari saranno informati sulle modalità di compilazione e sulle conseguenze della errata presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

Si procederà al monitoraggio del progetto nel corso dell'esecuzione degli investimenti. La realizzazione dell'investimento sarà controllata nel 100% dei casi ed il saldo sarà liquidato dopo aver accertato la sua regolare esecuzione.

Prima dell'emissione delle concessioni saranno definite le tipologie di varianti e/o adattamenti tecnici ammissibili e le relative procedure. Sarà definita una specifica procedura di rendicontazione e monitoraggio dei lavori in economia. Al fine di evitare i rischi derivanti dal superamento del livello massimo di anticipo concedibile, sarà messa a punto una procedura di verifica automatizzata, comprensiva del calcolo degli eventuali recuperi.

7.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

I settori di diversificazione interessati sono elencati nella sezione *Descrizione del tipo di intervento*

7.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure

7.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure

7.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure

7.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure

7.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non applicabile, la sottomisura 6.3 (Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole) non è attivata.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda al corrispondente paragrafo della sottomisura 6.1 (tipo d'intervento 6.1.1).

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda sono indicate nel paragrafo *Beneficiari* della sottomisura 6.1

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia sono indicate nel paragrafo *Condizioni di ammissibilità* della sottomisura 6.1 (tipo di intervento 6.1.1).

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

I requisiti del piano aziendale sono indicati nei paragrafi *Condizioni di ammissibilità* relativi alle sottomisure 6.1 (tipo di intervento 6.1.1) e 6.2 (tipo di intervento 6.2.1).

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

La possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale è prevista nel paragrafo *Condizioni di ammissibilità* della sottomisura 6.1 (tipo di intervento 6.1.1).

--

Settori di diversificazione interessati

I settori di diversificazione interessati sono elencati nei paragrafi <i>Descrizione del tipo di intervento</i> per la sottomisura 6.2 (tipo di intervento 6.2.1) e per la sottomisura 6.4 (tipi di intervento 6.4.1 e 6.4.2).
--

7.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

7.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

7.2.7.1. Base giuridica

Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato come i territori rurali della Sardegna sono caratterizzati da bassa densità abitativa e insufficienza e inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale. Il deficit infrastrutturale, l'inefficiente livello dei servizi, la crisi economica, la carenza di competenze e la disoccupazione limitano lo sviluppo imprenditoriale ed economico e giocano un ruolo considerevole nel peggioramento della qualità della vita dei residenti incoraggiando il perpetuarsi dello spopolamento. Le zone rurali sono d'altro canto contraddistinte da un patrimonio ambientale ricco e diversificato e da potenzialità di sviluppo turistico subordinate principalmente alla capacità di sfruttare in modo integrato e sostenibile l'insieme delle risorse disponibili.

Dall'analisi emergono esigenze territoriali connesse alla protezione della biodiversità (fabbisogno 4.2.22), all'uso razionale dell'energia (fabbisogno 4.2.28) e allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (fabbisogno 4.2.29), all'accesso e utilizzo delle TIC (fabbisogno 4.2.34), alla dotazione infrastrutturale e all'innalzamento della qualità dei servizi sociali e turistici nelle zone rurali (fabbisogni 4.2.32 e 4.2.33).

Rispetto a tali esigenze, l'Accordo di Partenariato fornisce le seguenti indicazioni per Obiettivo tematico:

- nell'Obiettivo tematico 2 “*Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime*”, l'Accordo prevede che il FEASR concorra a garantire infrastrutture per la banda larga nelle aree C e D coerenti con gli obiettivi NGN (Next Generation Networks) di Europa 2020;
- nell'Obiettivo tematico 4 “*Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori*”, gli interventi sulle reti di distribuzione dell'energia per dotarli di tecnologie intelligenti (smart grids) sono finanziati dal FESR, mentre gli interventi per lo stoccaggio di energia rinnovabile, congiunti agli interventi (FESR) sulla rete di distribuzione, sono previsti dall'Accordo di Partenariato nelle aree rurali anche a valere sul FEASR;
- nell'Obiettivo tematico 6 “*Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse*”, l'Accordo di Partenariato prevede che gli interventi per migliorare lo stato di conservazione della Rete Natura 2000 siano coerenti con quanto previsto nei PAF (Quadro di azioni prioritarie per la Rete Natura 2000). Il PAF della Sardegna, approvato con DGR n. 22/4 del 17.06.2014, prevede il completamento e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 (misura GEN02), studi sulle specie e gli habitat di interesse comunitario (misura GEN01), studi e azioni di ripristino e/o creazione di elementi di connessione e di salvaguardia dei corridoi ecologici (misura GEN05), azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000 (misura GEN08) e procedure estimative condivise per l'attribuzione di valori economici ai servizi eco-sistemici svolti dagli habitat (misura GEN12);
- nell'Obiettivo tematico 9 “*Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione*”, riguardo i servizi di base per la popolazione rurale e le piccole infrastrutture, l'Accordo raccomanda di “conferire maggiore priorità a quelli concepiti in un'ottica di

programmazione dal basso, in quanto formulati attraverso i Piani di sviluppo dei Comuni, i Piani di Azione Locale o ancora progetti di cooperazione secondo quanto disposto dall'articolo 35 del Reg. UE n.1305/13”.

L'obiettivo della Misura 7 è la realizzazione di un territorio rurale favorevole alla natura, alla qualità della vita e allo sviluppo socio-economico sostenibile.

La Misura 7 interviene nelle zone rurali C e D, in coerenza con l'Accordo di Partenariato e contribuendo alle azioni prioritarie della Rete Natura 2000, agli obiettivi di sviluppo e ripresa socio economica e alla strategia delle Aree interne riguardanti il benessere della popolazione rurale e il miglioramento del capitale territoriale, storico, naturale e paesaggistico delle zone rurali.

La Misura 7 contribuisce agli obiettivi trasversali dell'Unione Europea:

- innovazione, favorendo lo sviluppo della banda larga e l'uso delle TIC nelle zone rurali;
- ambiente, contribuendo alle azioni prioritarie della rete Natura 2000 previste dal PAF;
- cambiamenti climatici, promuovendo investimenti per lo stoccaggio e l'utilizzo di energia rinnovabile in aree rurali.

La Misura 7 è articolata in sei sottomisure:

- la Sottomisura 7.1 (art. 20(1), lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013) è finalizzata alla stesura e aggiornamento dei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e dei Piani di tutela e di gestione dei parchi regionali; la sottomisura prevede un unico tipo d'intervento 7.1.1 e contribuisce alla Focus area 4A);
- la Sottomisura 7.2 (art. 20(1), lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013) è finalizzata al miglioramento della viabilità comunale e vicinale su piccola scala e allo stoccaggio e utilizzo di energia rinnovabile a beneficio pubblico, complementare agli investimenti effettuati dal PO FESR nelle zone rurali sulle reti di distribuzione dell'energia (*smart grids*); la sottomisura prevede un unico tipo d'intervento 7.2.1 e contribuisce principalmente alla Focus area 5C);
- la Sottomisura 7.3 (art. 20(1), lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013) è finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per la banda larga nelle zone rurali; la sottomisura prevede un unico tipo d'intervento 7.3.1 e contribuisce alla Focus area 6C);
- la Sottomisura 7.4 (art. 20(1), lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013) è finalizzata alla realizzazione di servizi di base per la popolazione rurale e della relativa infrastruttura su piccola scala di fruizione pubblica in ambito sociale, sanitario, culturale e ricreativo; la sottomisura prevede un unico tipo d'intervento 7.4.1 e contribuisce alla Focus area 6A);
- la Sottomisura 7.5 (art. 20(1), lettera e) del Reg. (UE) 1305/2013) è finalizzata alla realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica; la sottomisura prevede un unico tipo d'intervento 7.5.1 e contribuisce alla Focus area 6A);
- la Sottomisura 7.6 (art. 20(1), lettera f) del Reg. (UE) 1305/2013) è finalizzata al restauro e alla riqualificazione di aree, edifici e manufatti di fruizione pubblica di interesse storico, culturale e/o artistico, paesaggistico e ambientale e alla realizzazione di azioni prioritarie previste dal Quadro delle azioni prioritarie per la Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (PAF) (studi sulle specie e gli habitat di interesse comunitario, azioni di ripristino e/o creazione di elementi di connessione e di salvaguardia dei corridoi ecologici, azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000, compresa la predisposizione di procedure estimative condivise per l'attribuzione di valori

economici ai servizi eco-sistemici svolti dagli habitat). La Sottomisura 7.6 prevede un unico tipo d'intervento 7.6.1 e contribuisce principalmente alla Focus area 4A).

Ai sensi dell'articolo art. 20(2) del Reg. (UE) 1305/2013, si definiscono "infrastrutture su piccola scala" gli investimenti la cui dimensione in termini di costo ammissibile non sia superiore a 200.000 euro. Gli investimenti per la banda larga (Sottomisura 7.3) e nelle energie rinnovabili (Sottomisura 7.2) sono realizzati in deroga alla limitazione prevista per le "infrastrutture su piccola scala". In conformità all'articolo art. 20(3) del Reg. (UE) 1305/2013, gli interventi sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

7.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.7.3.1. 7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone HVN

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che nel periodo 2014-2020, su un totale di 126 siti Natura 2000, rimangono da completare 15 Piani di gestione di SIC e ZPS.

L'obiettivo del tipo d'intervento è la stesura e l'aggiornamento dei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e dei Piani di tutela e di gestione dei parchi regionali.

Il tipo d'intervento contribuisce alla Focus area 4A) ed è coerente con la misura GEN02 del PAF.

Il tipo d'intervento finanzia la stesura e l'aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, da redigersi in conformità al DM 3 settembre 2002 del MATT "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e alle Linee guida emanate dalla Regione Sardegna e approvate con DGR del 12 settembre 2013, n. 37/18. In particolare:

- la stesura Piani di Gestione dei siti Natura 2000, che non siano stati finanziati con la misura 323 azione 1 del PSR Sardegna 2007-2013;
- l'aggiornamento di Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati, per il loro adeguamento alle disposizioni che disciplinano gli usi agricoli forestali, il cui aggiornamento non sia stato finanziato con la misura 323 azione 1 del PSR Sardegna 2007-2013;

- l'aggiornamento di tutti i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati, per il loro adeguamento alle disposizioni normative del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Inoltre, il tipo d'intervento finanzia la stesura di Piani di tutela e di gestione di parchi regionali.

7.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale sulla spesa ammessa.

7.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

DM 3 settembre 2002 del MATT "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"

DGR del 12 settembre 2013, n. 37/18

PAF Quadro di azioni prioritarie per la Rete Natura 2000 della Sardegna, DGR n. 22/4 del 17.06.2014.

7.2.7.3.1.4. Beneficiari

Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici selezionati con bando o avviso pubblico.

7.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alle fasi necessarie alla stesura e adeguamento dei piani, dalle indagini conoscitive fino alla stesura degli elaborati definitivi.

7.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari/nazionali/regionali:

Essere ente pubblico o associazione di enti pubblici nei cui territori ricadono siti Natura 2000 o Parchi regionali oggetto dell'intervento.

Criteria di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

Gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nazionali/regionali:

Per la stesura dei piani e per l'adeguamento alle disposizioni che disciplinano gli usi agricoli e forestali, condizione di ammissibilità è non essere stati finanziati nel periodo 2007-2013 con la misura 323 azione 1 del PSR.

Per la stesura dei Piani dei parchi condizione di ammissibilità è l'istituzione del Parco ai sensi della LR 31/89 e ss.mm.ii.

7.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi correlati al fabbisogno 4.2.22:

- stesura dei Piani gestione dei siti Natura 2000: il principio tiene conto dell'esigenza di completare i piani di gestione delle aree SIC e ZPS entro il periodo di programmazione 2014-2020;
- estensione territoriale: il principio tiene conto dell'esigenza di assicurare la più ampia applicazione territoriale degli strumenti di tutela e gestione.

7.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla sezione "Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi" generale della misura

7.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla sezione "Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi" generale della misura

7.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

7.2.7.3.2. 7.2.1 Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato le carenze infrastrutturali delle zone rurali e criticità connesse alla condizione di insularità e di carattere geomorfologico accentuate dai cambiamenti climatici, che ne limitano lo sviluppo socio-economico e da cui discendono esigenze connesse al loro superamento (fabbisogno 4.2.32). Le principali criticità attengono:

- all'accessibilità del territorio rurale, da cui l'esigenza di riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale, attraverso il miglioramento della sicurezza e della funzionalità del tracciato nonché l'eliminazione delle situazioni che possono pregiudicare la sicurezza della popolazione;
- ai vincoli infrastrutturali che caratterizzano il sistema energetico dell'Isola, da cui l'esigenza di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili di energia, attraverso l'utilizzo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla generazione distribuita a beneficio della popolazione.

L'obiettivo della Sottomisura 7.2 è migliorare la viabilità del territorio rurale (focus area 6A) e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (focus area 5C).

Il tipo d'intervento 7.2.1 potrà essere attivato con le seguenti modalità:

- investimenti per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale.

Gli investimenti sono localizzati nelle aree rurali C e D della Sardegna.

7.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa.

È prevista l'erogazione al beneficiario di un anticipo pari al 50% del contributo pubblico concesso, con le modalità disposte dall'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Normativa di settore.

Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale (PAEER) DGR 49/31 del 26.11.2013 e ss.mm.ii.

7.2.7.3.2.4. Beneficiari

Enti Pubblici o Associazioni di Enti Pubblici selezionati con bando o avviso pubblico.

7.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1305/2013, sostenute per investimenti in "infrastrutture su piccola scala". In particolare:

- costruzione e miglioramento di beni immobili;
- esclusivamente per le energie rinnovabili: acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo stoccaggio e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
- spese generali.

Le spese generali non possono superare il 10% del costo totale dell'investimento ammissibile. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

7.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: Essere Ente pubblico o Associazione di enti pubblici

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

Sono ammissibili le operazioni localizzate nelle zone rurali C e D della Sardegna; gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli investimenti sulla viabilità sono ammissibili esclusivamente se sono "infrastrutture su piccola scala" definite in termini di costo ammissibile non superiore a 200.000 euro.

Gli investimenti per l'energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del DLgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 807/2014). Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa (art. 13, lettera d), del Reg. UE n. 807/2014). In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i

biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n. 807/2014).

7.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione è effettuata attraverso bandi o avvisi pubblici ed è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013. I principi per la fissazione dei criteri di selezione sono correlati ai fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del programma e all'Accordo di Partenariato:

- investimenti, in sinergia con la realizzazione di reti intelligenti (smart grids), finalizzati allo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili;
- localizzazione degli investimenti nei territori selezionati nell'ambito della strategia Aree interne nelle zone rurali C e D.
- investimenti proposti da Associazioni di Enti pubblici.

7.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si definiscono “infrastrutture su piccola scala” gli investimenti realizzati nelle aree rurali, la cui dimensione in termini di costo ammissibile non sia superiore a 200.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Per gli investimenti nelle energie rinnovabili è necessario derogare al concetto di “Infrastrutture su piccola scala” in quanto occorre realizzare investimenti in linea con gli obiettivi di Europa 2020 e dell'Accordo di Partenariato sull'aumento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I requisiti minimi di efficienza energetica sono indicati nell'Allegato C del dlgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009. Il Documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013-2020 (Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale – PAEER) è stato approvato con DGR 49/31 del 26.11.2013. Il documento recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 sull'efficienza energetica.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non sono ammissibili impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose indicate all'articolo 13, lettera e) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

7.2.7.3.3. 7.3.1 Banda larga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

7.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato il divario infrastrutturale esistente e la situazione di accesso alle connessioni a banda larga e ultralarga nei territori e nei contesti produttivi rurali a fallimento di mercato. Dall'analisi (fabbisogno 4.2.34) emergono esigenze di completamento o upgrading della rete, nonché la necessità di migliorare la capacità di trasmissione del tratto di accesso alla rete.

Il tipo di intervento, in linea con i target dell'Agenda Digitale Europea e dell'Accordo di Partenariato, è finalizzato a garantire al 100% della popolazione una velocità di connessione ad almeno 30 Mbps e un servizio di connettività oltre i 100 Mbps ad almeno il 50% della popolazione.

Il tipo di intervento contribuisce alla Focus area 6C).

Il tipo di intervento sarà realizzato, in coerenza con gli Orientamenti comunitari sugli Aiuti di stato, solo nelle aree definite bianche in seguito alle risultanze della consultazione pubblica per la quale non sono previsti investimenti da parte di operatori privati nei successivi tre anni alla consultazione. Si tratta di aree nelle quali sono presenti evidenti condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, ovvero nelle zone in cui l'infrastruttura a banda ultralarga è assente o inadeguata in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura).

Il tipo di intervento prevede la realizzazione di infrastrutture passive che devono utilizzare prioritariamente infrastrutture esistenti (cavidotti o palificazioni, fibra spenta, ecc.) espandendo, migliorando o integrandole, in coerenza con il Piano Strategico Banda Ultralarga Nazionale. L'infrastruttura sarà tecnologicamente neutra e aperta, in quanto dovrà permettere a tutti gli operatori delle telecomunicazioni di utilizzarla per l'erogazione dei servizi di accesso, a prescindere dalla tecnologia impiegata e in condizioni di parità di trattamento.

Il tipo di intervento finanzia investimenti per la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture di rete di accesso nel c.d. ultimo miglio (fisse, wireless o combinate) per lo sviluppo di servizi a banda larga veloce (minimo 30Mbps) e ultralarga (minimo 100Mbps) nonché dei collegamenti di backhaul laddove non ancora realizzati.

La scelta dei modelli di intervento avviene sulla base delle modalità definite dal Piano strategico Banda ultra larga approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e per la realizzazione dell'infrastruttura si terrà conto della mappatura dell'infrastruttura esistente e dell'esame della copertura effettuati su tutto il territorio nazionale dal Ministero dello sviluppo economico.

7.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa. È prevista l'erogazione al beneficiario di un anticipo entro i limiti e con le modalità disposte dall'articolo 45 (4) del Reg. (UE) 1305/2013.

7.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80

Codice dell'Amministrazione digitale

Strategia italiana per la banda ultralarga Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma 3 marzo 2015

Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione della norma in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di banda larga (2013/C 25/01)

7.2.7.3.3.4. Beneficiari

Regione Autonoma della Sardegna, Enti pubblici, Agenzie ed Enti strumentali degli stessi e Società dagli stessi controllate. Tali soggetti devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

- Opere civili e impiantistiche strettamente connesse agli investimenti e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;
- attrezzature di backhaul;
- sistemi software e attrezzature tecnologiche;
- oneri di sicurezza D.lgs 81/08;
- acquisto attrezzature, allacciamento ai pubblici servizi;
- spese generali;
- acquisizione dei diritti d'uso di infrastrutture esistenti (cavidotti) per la posa di fibra ottica spenta.

I costi del personale verranno rimborsati sulla base di tabelle standard di costi unitari stabiliti ai sensi e in conformità con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (Regolamento (UE) n. 1303/2013 articolo 68, paragrafo 1, lettera b).

Gli importi per il riconoscimento di tali costi sono indicati nell'Allegato 13 "Metodologia costi indiretti di Infratel" e Allegato 14 – "Metodologia costi standard Infratel", ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, in conformità agli articoli 67 (5a) e 68(1b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il documento costituisce parte integrante delle Linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree bianche – Fondi SIE, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 settembre 2018 (Allegato 15).

7.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le operazioni localizzate nelle zone rurali C e D della Sardegna.

Gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Gli interventi possono essere realizzati solo in aree rurali classificate, a seguito della consultazione pubblica, come "zone bianche NGA" della rete a banda larga.

7.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le procedure di gara saranno aperte e non discriminatorie e possono prevedere una struttura suddivisa in diversi lotti. La selezione attraverso la procedura a bando pubblico è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo stabilito nel bando in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le aree oggetto di intervento saranno selezionate sulla base dei criteri stabiliti dall'Accordo di Partenariato che prevede di dare priorità agli interventi nei comuni rurali, ricadenti nelle aree C e D, di piccole e medie dimensioni e a più bassa densità abitativa.

7.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla sezione "*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*" generale della misura

--

7.2.7.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla sezione “ <i>Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi</i> ” generale della misura

7.2.7.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda alla sezione “ <i>Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi</i> ” generale della misura

7.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Per gli investimenti nella banda larga è necessario derogare al concetto di “ <i>Infrastrutture su piccola scala</i> ” in quanto in base agli obiettivi dell’agenda digitale europea “ <i>Strategia Europa 2020</i> ” occorre realizzare investimenti in linea con i target dell’ <i>Agenda Digitale Europea</i> e dell’ <i>Accordo di Partenariato</i> : garantire al 100% della popolazione una velocità di connessione ad almeno 30 Mbps e un servizio di connettività oltre i 100 Mbps ad almeno il 50% della popolazione.
--

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

7.2.7.3.4. 7.4.1 Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

7.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato l'insufficienza dei servizi di base alla popolazione rurale e l'esigenza di innalzare la qualità di tali servizi (fabbisogni 4.2.32 e 4.2.33).

L'obiettivo del tipo di intervento è l'introduzione, miglioramento e/o espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale in ambito sociale, sanitario, educativo, culturale, sportivo e ricreativo e della relativa infrastruttura su piccola scala di fruizione pubblica.

Il tipo d'intervento contribuisce alla focus area 6A).

Il tipo d'intervento finanzia investimenti per servizi pubblici e per la relativa infrastruttura su piccola scala di fruizione pubblica:

- attinenti al tempo libero, allo sport ed alla cultura, al fine di agevolare l'aggregazione della popolazione e combattere l'isolamento sociale;
- essenziali per la popolazione rurale in ambito sociale, sanitario, educativo, culturale, sportivo, ricreativo e dei servizi alternativi di trasporto pubblico, dei mercati locali e in particolare per l'integrazione e l'inclusione sociale delle donne, dei giovani, dei soggetti anziani e/o svantaggiati.

Gli investimenti sono localizzati nelle aree rurali C e D della Sardegna.

7.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa.

È prevista l'erogazione al beneficiario di un anticipo pari al 50% del contributo pubblico concesso, con le modalità disposte dall'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Normativa di settore

7.2.7.3.4.4. Beneficiari

Enti Pubblici o Associazioni di Enti Pubblici selezionati con bando o avviso pubblico.

7.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative a servizi di base per la popolazione rurale e alla relativa infrastruttura su piccola scala di fruizione pubblica:

- ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di fabbricati per servizi di base alla popolazione rurale e delle relative aree di pertinenza;
- realizzazione o riqualificazione di spazi di verde pubblico attrezzato per attività ricreative nel tempo libero;
- acquisto di strumenti, arredi, macchinari e attrezzature, comprese quelle socio-sanitarie finalizzate a garantire l'assistenza domiciliare e a distanza a favore delle popolazioni delle aree rurali;
- spese generali, nella misura massima del 10% del costo totale degli investimenti ammissibili. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

7.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1) Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: essere Ente pubblico o Associazione di Enti pubblici.

2) Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari: sono ammissibili le operazioni localizzate nelle zone rurali C e D della Sardegna; gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1305/2013; sono ammissibili esclusivamente "infrastrutture su piccola scala" definite in termini di costo ammissibile non superiore a 200.000 euro.

7.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione è effettuata attraverso bandi o avvisi pubblici ed è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013. I principi per la fissazione dei criteri di selezione sono correlati ai fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del programma e all'Accordo di Partenariato:

- investimenti concepiti in un'ottica di programmazione dal basso, in quanto formulati attraverso i Piani di sviluppo dei Comuni o i Progetti di cooperazione di cui alla Sottomisura 16.9 del PSR;
- localizzazione degli investimenti nei territori selezionati nell'ambito della strategia Aree interne nelle zone rurali C e D;

- investimenti a valenza sovra comunale al fine di promuovere l'associazione tra Enti pubblici.

7.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si definiscono “infrastrutture su piccola scala” gli investimenti realizzati nelle aree rurali, la cui dimensione in termini di costo ammissibile non sia superiore 200.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

7.2.7.3.5. 7.5.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

7.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato le potenzialità di sviluppo del turismo nelle aree rurali grazie alla crescente domanda turistica rivolta alla natura, all'enogastronomia, allo sport all'aria aperta e alle tradizioni culturali e agroalimentari del mondo rurale ed esigenze di valorizzazione delle specificità locali (fabbisogno 4.2.32).

L'obiettivo del tipo di intervento è la realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica volte a incrementare la conoscenza del territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi fruibili e degli itinerari.

Il tipo d'intervento contribuisce alla Focus area 6A).

Il tipo d'intervento finanzia i seguenti investimenti nelle zone rurali C e D per infrastrutture turistiche di fruizione pubblica su piccola scala:

- investimenti per itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete;
- investimenti per centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti di informazione turistica.

Gli investimenti sono localizzati nelle aree rurali C e D della Sardegna.

7.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa.

È prevista l'erogazione al beneficiario di un anticipo pari al 50% del contributo pubblico concesso, con le modalità disposte dall'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Normativa di settore

Gli interventi saranno selezionati nel rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici, nel rispetto di quanto descritto nella sezione 8.1.

In particolare, l'affidamento dei contratti avverrà nel rispetto della direttiva (UE) 2004/18 e 2004/17, delle direttive (UE) 2014/23, 2014/24 e 2014/25, una volta recepite nella legislazione nazionale, delle

direttive (CEE) 89/665 e 92/13, dei principi generali di aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del decreto legislativo 163/2006 e delle disposizioni contenute nell'Accordo di Partenariato.

7.2.7.3.5.4. Beneficiari

Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici selezionati con bando o avviso pubblico

7.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti in “infrastrutture turistiche su piccola scala” di fruizione pubblica:

1) Realizzazione di itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete:

- realizzazione e miglioramento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo e in bicicletta;
- realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici;
- acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità;
- interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive);
- realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, aree per la sosta e il ristoro con tavoli e panche in legno;
- punti di avvistamento della fauna;
- punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici;
- georeferenziazione degli itinerari;

2) Adeguamento di immobili e acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di centri di informazione e accoglienza turistica;

3) Spese generali, nella misura massima del 10% del costo totale degli investimenti ammissibili di cui ai punti 1) e 2). Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

4) Investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici.

7.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: essere Ente pubblico o Associazione di Enti pubblici.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari: sono ammissibili le operazioni localizzate nelle zone rurali C e D della Sardegna; gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1305/2013; sono ammissibili esclusivamente "infrastrutture su piccola scala" definite in termini di costo ammissibile non superiore a 200.000 euro.

7.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione è effettuata attraverso bandi o avvisi pubblici ed è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013. I principi per la fissazione dei criteri di selezione sono correlati ai fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e all'Accordo di Partenariato:

- investimenti concepiti in un'ottica di programmazione dal basso, in quanto formulati attraverso i Piani di sviluppo dei Comuni o i Progetti di cooperazione di cui alla Sottomisura 16.9 del PSR;
- investimenti localizzati nei territori selezionati nell'ambito della strategia Aree interne nelle zone rurali C e D;
- investimenti a valenza sovra comunale al fine di promuovere l'associazione tra Enti pubblici.

7.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla sezione "*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*" generale della misura

7.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla sezione "*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*" generale della misura

7.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alla sezione “Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi” generale della misura

7.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si definiscono “infrastrutture su piccola scala” gli investimenti realizzati nelle aree rurali, la cui dimensione in termini di costo ammissibile non sia superiore 200.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

7.2.7.3.6. 7.6.1 Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

7.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato il notevole patrimonio storico, archeologico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico del territorio e l'esigenza di ricostruire l'identità dei centri rurali, tutelando e tramandando la memoria storica delle attività e della cultura rurale e il patrimonio ambientale e di biodiversità dei territori rurali (fabbisogno 4.2.22).

L'obiettivo del tipo di intervento 7.6.1 è il restauro e la riqualificazione di edifici, aree e siti di fruizione pubblica che presentano un chiaro interesse storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico.

Il tipo d'intervento 7.6.1 contribuisce principalmente alla Focus area 4A) e finanzia:

- investimenti materiali per il restauro e la riqualificazione sostanziale di edifici, aree e siti di fruizione pubblica di interesse storico-culturale, paesaggistico e ambientale situati nel territorio dei centri rurali;
- investimenti materiali per il restauro di opere e manufatti e la riqualificazione sostanziale di aree e siti di fruizione pubblica espressione della storia, della cultura, del paesaggio e delle tradizioni rurali, situati nel territorio dei centri rurali (muretti a secco, capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, pinnetos, cortes, portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi, spazi ad uso comune);
- investimenti materiali per il restauro di abiti tradizionali, manufatti tessili e lignei, maschere, strumenti della musica popolare, utensili e altri manufatti tradizionali della Sardegna;
- investimenti materiali per il ripristino e/o la creazione di elementi di connessione e di salvaguardia dei corridoi ecologici della Rete Natura 2000 della Sardegna;
- investimenti immateriali per studi sulle specie e gli habitat di interesse comunitario e per azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000 della Sardegna, compresa la predisposizione di procedure estimative condivise per l'attribuzione di valori economici ai servizi eco-sistemici svolti dagli habitat.

Gli investimenti materiali sono localizzati nelle aree rurali C e D della Sardegna. Gli investimenti immateriali riguardano le specie e gli habitat dei siti della Rete Natura 2000 localizzati nelle aree rurali C e D della Sardegna. Gli studi sono pubblicati sul sito della Regione Sardegna. Le azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000 sono rivolte ai cittadini, scuole, agricoltori e imprese della Sardegna.

7.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo sulla spesa ammessa.

È prevista l'erogazione al beneficiario di un anticipo per gli investimenti materiali entro i limiti e con le modalità disposte dall'articolo 45, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013.

7.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Normativa di settore.

Nel caso di soggetti pubblici, gli interventi saranno selezionati nel rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e di quanto descritto nella sezione 8.1.

In particolare, l'affidamento dei contratti avverrà nel rispetto della direttiva (UE) 2004/18 e 2004/17, delle direttive (UE) 2014/23, 2014/24 e 2014/25, una volta recepite nella legislazione nazionale, delle direttive (CEE) 89/665 e 92/13, dei principi generali di aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del decreto legislativo 163/2006 e delle disposizioni contenute nell'Accordo di Partenariato.

Reg (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

7.2.7.3.6.4. Beneficiari

- Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici selezionati con bando o avviso pubblico.

7.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. investimenti materiali per la ristrutturazione, il recupero architettonico, il risanamento conservativo, il restauro e la riqualificazione sostanziale di edifici pubblici, aree e siti pubblici di documentato interesse storico – culturale, ambientale o paesaggistico situati nel territorio dei comuni rurali (collocati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati);
- b. restauro, recupero e riqualificazione sostanziale di manufatti, aree e siti di fruizione pubblica di interesse paesaggistico, storico-culturale e delle tradizioni dei centri rurali;
- c. investimenti materiali per il ripristino e/o la creazione di elementi di connessione e di salvaguardia dei corridoi ecologici della Rete Natura 2000;
- d. spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a), b), c) in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Le spese generali comprendono onorari e compensi per consulenze in materia ambientale compresi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c);

- e. investimenti immateriali per studi sulle specie e gli habitat di interesse comunitario e per azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000 della Sardegna, compresa la predisposizione di procedure estimative condivise per l'attribuzione di valori economici ai servizi eco-sistemici svolti dagli habitat.

7.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: essere Ente pubblico o Associazione di Enti pubblici

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari: sono ammissibili le operazioni localizzate nelle zone rurali C e D della Sardegna; gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1305/2013; sono ammissibili esclusivamente "infrastrutture su piccola scala" definite in termini di costo ammissibile non superiore a 200.000 euro.

7.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione attraverso bandi pubblici è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013. I principi per la fissazione dei criteri di selezione sono correlati ai fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del programma e all'Accordo di Partenariato:

- coerenza con le azioni prioritarie definite dal PAF per la Rete Natura 2000;
- investimenti localizzati nei territori selezionati nell'ambito della strategia Aree interne nelle zone rurali C e D;
- investimenti a valenza sovra comunale al fine di promuovere l'associazione tra Enti pubblici

7.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa.

7.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla sezione "Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi" generale della misura

7.2.7.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.6.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda alla sezione “*Verificabilità e controllabilità della misura e/o dei tipi di interventi*” generale della misura

7.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si definiscono “*infrastrutture su piccola scala*” gli investimenti realizzati nelle aree rurali, la cui dimensione in termini di costo ammissibile non sia superiore 200.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

7.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione delle sottomisure e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche sono rappresentati dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità, 2) verifiche per accertare l'assenza del doppio finanziamento, 3) sistema di supervisione dei controllori.

R4 - appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto da parte dei beneficiari della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 - domande di pagamento

I rischi sono collegati alla verifica della completa realizzazione dei progetti approvati.

7.2.7.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione delle sottomisure, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione

del personale per la verifica e il controllo delle condizioni di ammissibilità, l'assenza di doppio finanziamento, identificazione di una procedura di supervisione dei controllori.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, sarà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti, sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9-domande di pagamento

Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo.

7.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalle sottomisure è verificato tramite le seguenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si definiscono “infrastrutture su piccola scala” gli investimenti realizzati nelle aree rurali, la cui dimensione in termini di costo ammissibile non sia superiore 200.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti per l'energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del DLgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 807/2014). Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa (art. 13, lettera d), del Reg. UE n. 807/2014). In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n. 807/2014).

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi relativi alle singole sottomisure.

7.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti nelle disposizioni di attuazione della misura.



7.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

7.2.8.1. *Base giuridica*

Articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.8.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

Il 50% del territorio della Sardegna è coperto da foreste. Il 48% della superficie forestale totale è interessato da boschi propriamente detti e il restante 52% da altre aree boscate (macchia e arbusteti mediterranei). Il 65% della superficie forestale è gestito da privati e il 33% da soggetti pubblici. Le principali minacce e debolezze evidenziate dall'analisi SWOT comprendono il rischio d'incendi e la necessità di migliorare le prestazioni economiche e ambientali della gestione delle superfici forestali.

Le superfici boschive oggetto di taglio oscillano tra i 4-6mila ettari l'anno (4.773 ettari nel 2012) e le superfici medie per tagliata sono inferiori a due ettari; le utilizzazioni legnose forestali totali ammontano nel 2012 a 244.273 m³ e sono destinate principalmente a legna per combustibili (93% circa) e per il resto a legname da lavoro (principalmente tondame grezzo e altri assortimenti). Le querce da sughero occupano oltre duecentomila ettari di superficie forestale, con una produzione di sughero quantificabile in circa 150mila quintali per anno.

Il Piano Forestale Ambientale regionale (PFAR) è stato approvato con DGR 53/9 del 27 dicembre 2007. Il PFAR è redatto in coerenza con le linee guida di programmazione forestale che individuano i piani forestali regionali quali necessari strumenti per la pianificazione e programmazione forestale. Gli obiettivi generali del Piano sono: 1) Tutela dell'ambiente; 2) Potenziamento del comparto produttivo; 3) Sviluppo di una pianificazione forestale integrata; 4) Valorizzazione della formazione professionale e dell'educazione ambientale; 5) Ricerca scientifica. Il PFAR prevede tre gradi di dettaglio della pianificazione forestale: il livello regionale (PFAR), il livello territoriale di distretto (PFTD), il livello particolareggiato su scala aziendale (PFP).

Il PFAR individua venticinque distretti e descrive il quadro delle attività relative all'elaborazione del Piano forestale territoriale di distretto (PFTD) che prevede una serie articolata di indagini e approfondimenti del quadro conoscitivo territoriale. Un set di attività si concentra nella fase di predisposizione dell'inventario e della carta forestale su scala di distretto, a cui si sommano l'analisi della viabilità forestale, della proprietà forestale, della vincolistica, ecc. Il risultato della pianificazione territoriale è sintetizzato in una cartografia conclusiva relativa alla destinazione funzionale degli ambiti forestali a cui il processo di elaborazione della pianificazione ha dato luogo.

I Piani forestali particolareggiati (PFP) rappresentano le pianificazioni di specifici contesti da prevedersi in un numero particolare di casi per i quali si renda necessaria una pianificazione operativa di dettaglio. Il PFAR si riferisce ai piani di assestamento di significative aree forestali, ai piani di gestione selvicolturale, ai progetti di rimboschimento di rilevanti dimensioni, a particolari piani di valorizzazione economica strategici per l'economia locale.

Il PFAR è consultabile all'indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=71168&v=2&c=9&t=1>

Il Piano regionale antincendi è redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001). Il Piano contiene un'analisi del fenomeno degli incendi boschivi, dal punto di vista della dinamica evolutiva e delle relazioni fra condizioni predisponenti (climatiche, geomorfologiche, vegetazionali, insediative) e scatenanti (possibili cause e moventi, risultanti dalle investigazioni), e una descrizione delle possibili risposte in materia di prevenzione per salvaguardare il territorio forestale e agroforestale.

Infine, le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a causa della loro speciale ubicazione, natura del suolo, giacitura e vulnerabilità sono sottoposti a vincoli al fine di evitare dissesti idrogeologici quali, in particolare, perdita di stabilità dei terreni e turbamento del regime delle acque.

Dall'analisi SWOT emergono esigenze specifiche per le foreste coerenti con la pianificazione regionale.

In particolare, dal fabbisogno 4.2.20 "Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero" emerge l'esigenza di aumentare la resilienza agli incendi delle superfici forestali, di promuovere la creazione e sviluppo di attività silvicole connesse alla gestione forestale sostenibile, al fine di creare nuove opportunità di lavoro, di investire in strutture, infrastrutture e dotazioni strumentali e di promuovere adeguate politiche di valorizzazione del sughero migliorandone la gestione, certificazione e produzione.

Il fabbisogno 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione", esprime la necessità di adottare azioni di prevenzione della perdita di copertura forestale.

Il fabbisogno 4.2.29 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili", esprime la necessità di potenziare l'approvvigionamento sostenibile di materiale forestale a uso energetico e di sviluppo della filiera foresta legno energia.

Infine, il fabbisogno 4.2.31 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio" esprime la necessità di accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco e quindi di preservarne la capacità di assorbimento di gas serra.

L'obiettivo della Misura 8 è ridurre il rischio d'incendio delle foreste e aumentare la sostenibilità ambientale ed economica dell'attività silvicola. La Misura 8 è articolata nelle seguenti sottomisure:

- Sottomisura 8.3: sostiene investimenti di protezione degli ecosistemi forestali e di prevenzione degli incendi boschivi. La sottomisura 8.3 contribuisce alla focus area 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.
- Sottomisura 8.6: sostiene investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle micro e piccole aziende forestali. La sottomisura 8.6 contribuisce alla focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché

dell'occupazione e, secondariamente, alla Focus area 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

- La Sottomisura 8.1 è attivata unicamente per sostenere gli interventi ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2080/1992 e (CE) n. 1257/1999, in transizione dai precedenti periodi di programmazione. La sottomisura 8.1 contribuisce alla Focus area 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La Misura 8 risponde alla nuova strategia forestale dell'UE, presentata nel settembre 2013 [COM(2013) 659 final/2], che individua i principi fondamentali necessari per rafforzare la gestione sostenibile delle foreste (GFS) e per migliorare la competitività e la creazione di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, garantendo nel contempo la protezione delle foreste e la fornitura di servizi eco sistemici.

La Misura 8 contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici:

- Ambiente: promuovendo attività forestali sostenibili con effetti positivi sulla protezione del suolo e delle acque, la tutela della biodiversità e la conservazione del paesaggio.
- Cambiamenti climatici: promuovendo, attraverso la riduzione del rischio d'incendi e la gestione forestale sostenibile, la conservazione dei serbatoi di carbonio nella biomassa forestale.

7.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.8.3.1. 8.1.1. - Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

7.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura viene attivata unicamente per sostenere gli interventi ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2080/1992 e (CE) n. 1257/1999, in transizione dai precedenti periodi di programmazione.

7.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Non pertinente

--

7.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente

7.2.8.3.1.4. Beneficiari

Non pertinente

7.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

7.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Non pertinente

7.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente

7.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Non pertinente

7.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Non pertinente

7.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Non pertinente

7.2.8.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Non pertinente

7.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

7.2.8.3.2. 8.3.1 Sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

7.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato l'importanza del patrimonio forestale della Sardegna per l'ambiente, la biodiversità e il paesaggio e l'esigenza di prevenzione degli incendi che ogni anno distruggono migliaia di ettari di bosco (fabbisogno 4.2.20) e la necessità di promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione attraverso l'adozione di azioni di prevenzione della perdita di copertura forestale (fabbisogno 4.2.24).

Inoltre la SWOT evidenzia la necessità di accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco e quindi di preservarne la capacità di assorbimento di gas serra (fabbisogno 4.2.31).

Il Piano regionale antincendi contiene un'analisi del fenomeno degli incendi boschivi e una descrizione delle possibili risposte in materia di prevenzione per salvaguardare il territorio forestale e agroforestale.

La sottomisura 8.3 contribuisce alla focus area 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

L'obiettivo della sottomisura è sostenere investimenti finalizzati alla protezione degli ecosistemi forestali e prevenzione degli incendi boschivi.

A tal fine la sottomisura finanzia i seguenti investimenti:

- investimenti di realizzazione, miglioramento, di sistemazioni idraulico-forestali;
- investimenti di miglioramento, di infrastrutture di protezione di supporto alle attività di antincendio boschivo (fasce parafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo);
- investimenti selvicolturali di gestione, che mirano alla diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio di incendio, finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e altri pericoli naturali.

7.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

Per quanto disposto al paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo, per spese per investimento, non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 - Revisione 2014 - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 20.5.2014.

PFAR (Piano Forestale Ambientale Regionale) approvato con delibera della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007.

P.M.P.F. (Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Autonoma della Sardegna) di cui al decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23.08.2006 assunte quale standard minimo di buona gestione forestale.

Reg. (UE) n. 1407/2013 "de minimis"

7.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Privati singoli o associati, titolari di superfici forestali;
- Comuni singoli o associati, titolari di superfici forestali.

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si intende, il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

7.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto unicamente le seguenti voci di spesa:

- Spese di progettazione, oneri per consulenze, direzione lavori e spese generali, ammesse sino a un massimo del 10 % degli investimenti ammessi a contributo;
- investimenti forestali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio: tagli colturali, asportazione di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, diradamenti, tagli intercalari eliminazione di specie alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, o asportazione della biomassa, consolidamento sponde alvei torrentizi e fluviali, realizzazione, adeguamento e manutenzione di fasce parafuoco, sentieri e piste forestali collegate alle opere di prevenzione antincendi. Tutto quanto previsto può essere finanziato una sola volta per tutta la durata del programma 2014/2020;
- Investimenti forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico quali: asportazione di vegetazione infestante e sagomatura del reticolo idrografico minore, realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale, captazione e deflusso di acque superficiali, sistemazioni di versanti interessati

e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale.

Tutto quanto previsto può essere finanziato una sola volta per tutta la durata del programma 2014/2020

7.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al Beneficiario

Comunitari: silvicoltori.

Nazionali/Regionali: privati singoli o da loro associazioni e Comuni singoli o associati.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari: sono eleggibili al pagamento del sostegno esclusivamente:

- le superfici classificate a bosco;
- le superfici individuate ad “Alto” e/o “Medio” rischio di incendio dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 - Revisione 2014 - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 20.5.2014;
- il beneficiario deve avere la disponibilità delle superfici oggetto di intervento.

Nazionali/Regionali: Le superfici oggetto di intervento devono essere localizzate nel territorio regionale della Sardegna

Criteri di ammissibilità relativi alle superfici:

Comunitari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente per aziende forestali pubbliche e private, oltre una determinata soglia.

Nazionali/Regionali

- superficie forestale minima ammissibile: 5 ettari.
- superficie oltre la quale, le informazioni pertinenti devono provenire da un Piano di Gestione forestale o da uno strumento equivalente: 100 ettari.

Non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere sulle misure del PSR 2007/2013 122, 225 e 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H e del Reg. 1305/2013, art. 34.

Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

7.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del richiedente;
- localizzazione dell'intervento
- nelle zone a maggior rischio.

7.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno copre il 100% dei costi ammissibili

7.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.).

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate alla presentazione di domande di aiuto con costi sproporzionati o non ammissibili ed a errori nella selezione dei beneficiari.

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici per la selezione dei soggetti attuatori degli investimenti (fornitori).

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore e alla necessità di assicurare la supervisione del controllo.

7.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato. L'applicazione del sistema dei costi semplificati consente inoltre di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Laddove non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione. Nel caso di progetti selezionati tramite appalto pubblico, saranno individuati massimali realistici, derivanti da indagini di mercato.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Predisposizione di un sistema adeguato di verifica e controllo che già durante la fase della presentazione della domanda di aiuto, consenta di limitare al minimo la possibilità di proporre costi sproporzionati e non ammissibili. In particolare, si procederà alla individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili, di verifiche ad hoc per il controllo dell'ammissibilità della spesa, nonché all'identificazione di una rigorosa procedura di supervisione del controllo.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, sarà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema trasparente di pubblicità delle gare.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

Prima dell'emissione delle concessioni saranno definite le tipologie di varianti e/o adattamenti tecnici ammissibili e le relative procedure. Al fine di evitare i rischi derivanti dal superamento del livello massimo di anticipo concedibile, sarà messa a punto una procedura di verifica automatizzata, comprensiva del calcolo degli eventuali recuperi.

7.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le tipologie di intervento previste non si differenziano a livello territoriale regionale e pertanto non si ritengono pertinenti eventuali differenziazioni nelle aliquote di sostegno.

7.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La Regione Sardegna, come indicato al punto 8.1 (definizione di bosco), ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13 ha scelto di applicare la definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r dell'art. 2 del Reg. (UE) 1305/13 medesimo; nello specifico la definizione di bosco adottata è quella del D.lgs. 227/2001.

La soglia dimensionale (in ettari) oltre la quale il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, è stata calcolata in base alla superficie forestale totale regionale e alla superficie media aziendale regionale, come di seguito indicato:

- la Regione Sardegna ha una superficie forestale totale pari a 1.213.250 ettari;
- la superficie forestale pubblica potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta circa ha 300.000;
- la superficie forestale privata totale risulta pari a ha 783.000 circa (Fonte IFNC).

Su 226.000 ha di superficie forestale privata, il 45%, (Fonte ISTAT) interessa aziende al di sopra di 100 ha; di conseguenza la superficie forestale privata totale, potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta pari a circa 350.000 ha ($783.000 \cdot 45\%$).

Pertanto la superficie forestale totale potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta pari a circa 650.000 ha che rappresenta più della metà della superficie forestale regionale.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per "strumento equivalente" si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale, Piano sommario dei tagli, Piani di gestione dei siti Natura 2000 o di altre aree protette, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione sostenibile delle foreste (GFS) e coerente con quanto definito nel "Approach to National Forest Programmes in Europe MCPFE 2002".

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente con l' intervento previsto

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente con l' intervento previsto

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente con l' intervento previsto

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente con l' intervento previsto

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

NON PERTINENTE

La sottomisura prevede solo il sostegno alla prevenzione incendi e non ha rilevanza l'individuazione delle specie che possono provocare calamità di diversa natura (fitopatie, infestazioni parassitarie, ecc.)

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La regione Sardegna dispone esclusivamente di un Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli boschivi (- Revisione 2014 – approvato con DGR n. 18/17 del 20.5.2014 - http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140522174151.pdf). Tale Piano contiene le indicazioni prescrittive per la prevenzione/protezione dagli incendi.

Nel Piano sono individuate le superfici forestali definite ad “Alto” e/o “Medio” rischio di incendio. La classificazione dell’aree forestali in molto basso, basso, “Medio” ed “Alto” pericolo d'incendio è il risultato della somma di 8 parametri quali: combustibilità, pendenza, esposizione, quota, rete stradale, abitati, densità punti d’insorgenza incendi e aree bruciate dell’ultimo quinquennio. Per l’attuazione di tale Piano è previsto il coinvolgimento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e dell’Ente Foreste.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente con l'intervento previsto

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente con l'intervento previsto

7.2.8.3.3. 8.6.1 Investimenti in tecnologie silvicole, nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

7.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato i rischi e le potenzialità di valorizzazione ambientale ed economica delle foreste della Sardegna. In particolare, il fabbisogno 4.2.20 "Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero" esprime l'esigenza di promuovere la creazione e sviluppo di attività silvicole connesse alla gestione forestale sostenibile, al fine di creare nuove opportunità di lavoro, di investire in strutture, infrastrutture e dotazioni strumentali e di promuovere adeguate politiche di valorizzazione del sughero migliorandone la gestione, certificazione e produzione. Il fabbisogno 4.2.29 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili", esprime anche la necessità di potenziare l'approvvigionamento sostenibile di materiale forestale a uso energetico e di sviluppo della filiera foresta legno energia. Infine, il fabbisogno 4.2.31 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio" esprime la necessità di accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco e quindi di preservarne la capacità di assorbimento di gas serra.

Il Piano Forestale Ambientale regionale (PFAR) ha tra i suoi obiettivi il potenziamento del comparto produttivo e lo sviluppo della pianificazione forestale. Il PFAR definisce le attività relative all'elaborazione dei Piani forestali territoriali di distretto (PFTD) e i Piani forestali particolareggiati (PFP). I PFP comprendono i piani di assestamento di significative aree forestali, i piani di gestione selvicolturale, i progetti di rimboschimento di rilevanti dimensioni e i piani di valorizzazione economica.

La sottomisura 8.6 contribuisce alla focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione e, secondariamente, alla Focus area 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

L'obiettivo della sottomisura è migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle micro e piccole aziende forestali. A tal fine, la sottomisura sostiene i seguenti investimenti:

Investimenti per il potenziamento e miglioramento del valore economico delle foreste, comprendono:

- investimenti selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi, compresi i boschi invecchiati, abbandonati e/o degradati, con finalità produttiva;
- investimenti selvicolturali finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici (sugherete, castagneti, tartufoie);
- investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale.

Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (precedente la trasformazione industriale dei prodotti forestali legnosi e non legnosi), comprendono:

- investimenti in macchinari e attrezzature connesse all'abbattimento, stripping, taglio, cippatura, essiccazione del legno e altre operazioni precedenti la segatura industriale del legno in una segheria;
- investimenti in infrastrutture necessarie alla utilizzazione forestale, finalizzati alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
- investimenti innovativi sulle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale e per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali;
- investimenti in infrastrutture logistiche a servizio dell'utilizzazione forestale, necessaria alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco.

Spese per l'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell'art. 45 lettera e del Reg.(UE) n. 1305/2013.

Gli investimenti devono riguardare inequivocabilmente operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi).

Gli investimenti devono essere motivati in relazione ai previsti miglioramenti economici da realizzare con il progetto di investimento proposto, a norma dell'art. 26 par. 2 del reg. (UE) n. 1035/2013.

Gli interventi di infittimento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie devono essere specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco, sono da escludersi le operazioni di rimboschimento/rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione o definitivo.

- Gli investimenti di natura selvicolturale possono essere finanziati sulla stessa superficie una sola volta nell'arco della programmazione 2014-2020.

7.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

Per quanto disposto al paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo, per spese per investimento, non superiore al 50% del contributo concesso.

7.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 - Revisione 2014 - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 20.5.2014.

PFAR (Piano Forestale Ambientale Regionale) approvato con delibera della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007.

P.M.P.F. (Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Autonoma della Sardegna) di cui al decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23.08.2006 assunte quale standard minimo di buona gestione forestale.

7.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Imprese agricole o associazioni di agricoltori titolari di superfici forestali;
- Privati singoli o associati titolari di superfici forestali;
- Comuni singoli o associati titolari di superfici forestali;

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014 (il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile).

7.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Conformemente a quanto previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305 del 2013. sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa:

Investimenti materiali:

- mezzi, attrezzi e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- mezzi e attrezzi per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali e/o prodotti non legnosi, finalizzati alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali, energetici;
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e sughericoli e altri non legnosi;
- interventi selvicolturali di miglioramento e/o recupero produttivo, decespugliamento, spalcatore, sfolli, diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e/o avviamento, tagli fitosanitari o curativi, infittimenti con specie autoctone, sono da escludersi gli interventi di gestione ordinaria del soprassuolo;
- miglioramento e/o recupero produttivo di sugherete, castagneti e altre specie nobili;

- realizzazione miglioramento di piattaforme logistiche, in bosco, per la commercializzazione dei prodotti legnosi locali.

Investimenti immateriali:

- acquisto di software;
- elaborazione dei Piani di Gestione o di loro strumenti equivalenti;
- spese generali in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. (articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Non sono ammissibili investimenti per:

- trasformazione industriale del legname per la produzione di mobili, pannelli, e/o qualsiasi altro prodotto che deriva dalla trasformazione industriale;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Sulla stessa superficie gli investimenti di natura selvicolturale e/o di elaborazione di Piani di Gestione o loro strumenti equivalenti, possono essere finanziati una sola volta nell'arco della programmazione 2014/2020.

7.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità relativi al Beneficiario

Comunitari: Silvicoltori

Criteria di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari sono eleggibili al pagamento del sostegno esclusivamente:

- Le superfici classificate a bosco
- Il richiedente deve avere in possesso delle superfici forestali oggetto d'intervento.

Nazionali/Regionali:

- Le superfici oggetto d'intervento devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna.

Criteria di ammissibilità relativi alle superfici:

Comunitari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente per aziende forestali pubbliche e private, oltre una determinata soglia.

Nazionali/Regionali:

- Superficie forestale minima ammissibile: 5 ettari

- Superficie oltre la quale, le informazioni pertinenti devono provenire da un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente: 100 ettari

Non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere sulle misure del PSR 2007/2013 122, 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H e del Reg. 1305/2013, art. 34.

7.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del richiedente;
- superficie interessata dagli interventi;
- superfici sughericole interessate dagli interventi.

7.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno copre il 40% dei costi ammissibili.

7.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.)

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate alla presentazione di domande di aiuto con costi sproporzionati o non ammissibili ed a errori nella selezione dei beneficiari.

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per la selezione dei soggetti attuatori degli investimenti (fornitori).

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore. Difficoltà di verifica della corrispondenza del piano aziendale realizzato con il piano aziendale approvato e dal controllo e verifica dell'ammissibilità di varianti e/o adattamenti e lavori in economia.

7.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso ai prezzi ufficiali della Regione Sardegna o al confronto tra più offerte di ditte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione. Nel caso di progetti selezionati tramite appalto pubblico, saranno individuati massimali realistici, derivanti da indagini di mercato.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili, redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Messa a punto di strumenti di analisi e

formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R4 - appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici sarà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo del sistema informatico AGEA in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

Prima dell'emissione delle concessioni saranno definite le tipologie di varianti e/o adattamenti tecnici ammissibili e le relative procedure. Sarà definita una specifica procedura di rendicontazione e monitoraggio dei lavori in economia. Al fine di evitare i rischi derivanti dal superamento del livello massimo di anticipo concedibile, sarà messa a punto una procedura di verifica automatizzata, comprensiva del calcolo degli eventuali recuperi.

7.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La regione non intende graduare il tasso di sostegno.

7.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La Regione Sardegna, come indicato al punto 8.1 (definizione di bosco), ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13 ha scelto di applicare la definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r dell'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 medesimo; nello specifico la definizione di bosco adottata è quella del D.lgs. 227/2001.

La soglia dimensionale (in ettari) oltre la quale il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, è stata calcolata in base alla superficie forestale totale regionale e alla superficie media aziendale regionale, come di seguito indicato:

- la Regione Sardegna detiene una superficie forestale totale pari a 1.213.250 ettari;
- la superficie forestale pubblica potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta circa ha 300.000;
- la superficie forestale privata totale risulta pari a ha 783.000 circa (Fonte IFNC).

Su 226.000 ha di superficie forestale privata, il 45%, (Fonte ISTAT) interessa aziende al di sopra di 100 ha; di conseguenza la superficie forestale privata totale, potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta pari a circa ha 350.000 ha ($783.000 \cdot 45\%$).

Pertanto la superficie forestale totale potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta pari a circa 650.000 ha che rappresenta più della metà della superficie forestale regionale.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per "strumento equivalente" si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale, Piano sommario dei tagli, Piani di gestione dei siti Natura 2000 o di altre aree protette, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione foreste sostenibile (GFS) e coerente con quanto definito nel "Approach to National Forest Programmes in Europe MCPFE 2002".

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

7.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure

7.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure

7.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure

7.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

7.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle sottomisure/intervento

7.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

7.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

7.2.9.1. Base giuridica

Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto evidenzia che uno dei principali punti di debolezza del nostro sistema produttivo è rappresentato dalla polverizzazione delle unità produttive e dalla conseguente insufficiente organizzazione e concentrazione dell'offerta. Il recente impulso al processo associativo, stimolato dall'attivazione di strumenti di finanziamento regionale e comunitario, ha portato al riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale di organizzazioni di produttori in svariati settori produttivi, creando percorsi di riqualificazione dell'offerta che non hanno però raggiunto i livelli sperati.

Infatti in alcuni comparti si registra un tasso di aggregazione molto elevato (comparto lattiero caseario vaccino) mentre in altri il livello di aggregazione della produzione risulta scarsamente significativo, come ad esempio per le produzioni cerealicole, lattiero caseario ovine, carni ovine; altri comparti sono ancora privi di qualsivoglia realtà aggregativa formalmente riconosciuta come per il comparto olivicolo. L'estrema frammentazione dell'offerta produttiva, con aziende di dimensioni spesso non adeguate a competere sui mercati, caratterizza ancora fortemente la realtà regionale, causando una distribuzione non equilibrata del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e incidendo sui rapporti di forza all'interno del mercato agroalimentare, a discapito del settore agricolo.

In risposta al fabbisogno 4.2.9 "Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali" sulla concentrazione dell'offerta e lo sviluppo di associazioni e organizzazioni di produttori è importante continuare a sostenere le iniziative di concentrazione dell'offerta che mettono in primo piano l'agricoltore, rafforzandone il potere contrattuale nei confronti degli altri operatori della filiera.

A tal fine, nella convinzione che le organizzazioni di produttori rappresentino uno strumento efficace e valido per governare il mercato, tutelare il reddito delle imprese agricole, garantire prodotti rispettosi dell'ambiente e sicuri per il consumatore, si ritiene di importanza strategica l'attivazione della presente misura. Il sostegno nell'ambito della presente misura intende favorire la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) nei settori agricoli e forestale, quali attori di un reale processo di concentrazione dell'offerta che consentono agli agricoltori di affrontare congiuntamente le sfide del mercato e di rafforzare la loro presenza, anche sui mercati locali.

La misura contribuisce alla focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

La misura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (innovazione, ambiente e cambiamenti climatici).

Per quanto riguarda l'innovazione le OP adottano tecnologie innovative e diffondono nuove forme e modelli organizzativi e commerciali che migliorano la qualità delle relazioni fra gli operatori della filiera. Le organizzazioni di produttori favoriscono, infatti, una maggiore interazione tra i produttori associati e la condivisione della conoscenza fra gli stessi, fattori fondamentali per il trasferimento di soluzioni innovative.

Le OP rappresentano una importante forma di cooperazione capace di veicolare in maniera veloce ed efficace le soluzioni innovazioni tra i propri soci e pertanto potranno fornire un valido contributo e diventare attori dinamici dei Gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'innovazione (PEI).

In tema di tutela ambientale, occorre ricordare che uno degli obiettivi statutari attribuiti alle organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e nazionale prevede la promozione e l'applicazione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, da cui discende l'introduzione nei programmi operativi di misure specifiche in favore dell'ambiente, inclusa la produzione integrata e l'agricoltura biologica.

La realizzazione di misure ambientali, unitamente alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti e alla tutela della qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, sostiene e favorisce la biodiversità contribuendo contestualmente ad un uso sostenibile delle risorse naturali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'organizzazione di produttori, maggiormente orientata al mercato, è inoltre in grado di cogliere meglio le opportunità derivanti dal crescente interesse dei consumatori verso prodotti "sostenibili" o comunque rispettosi dell'ambiente, favorendo quindi l'adozione di pratiche ecocompatibili da parte dei soci.

7.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.9.3.1. 9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

7.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura mira a sostenere la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale che presentano un piano aziendale finalizzato all'adeguamento della produzione e dei prodotti alle esigenze del mercato, alla commercializzazione in comune dei prodotti, alla definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione o ad altre attività, come ad esempio lo sviluppo delle competenze, la promozione o l'organizzazione di processi innovativi. Si tratta di un aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni successivi alla data di riconoscimento della organizzazione dei produttori, calcolato sulla base della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione.

7.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il contributo è erogato in rate annuali, sulla base di un piano aziendale, sotto forma di aiuto forfettario decrescente, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'organizzazione di produttori, secondo quanto definito all'art. 27 (3) del Reg. (UE) 1305/2013.

La modalità di calcolo è descritta nella sezione successiva "*Importi e aliquote del sostegno*".

7.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
- D.lgs n. 102 del 27 maggio 2005 "Regolazione dei mercati agroalimentari";
- D.M. n. 85 del 12 febbraio 2007 che stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP e successive modifiche;
- D.M. n. 9084 del 28.01.2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- D.G.R. n. 27/16 del 17 luglio 2007 e D.G.R. n. 23/12 del 29 maggio 2012 sulle Direttive in materia di Organizzazioni di produttori non ortofrutta in attuazione del D.M. 85 del 12 febbraio 2007.

7.2.9.3.1.4. Beneficiari

Organizzazioni di produttori in agricoltura e silvicoltura, ufficialmente riconosciute dall'Amministrazione regionale, che rientrano nella definizione di PMI ai sensi dell'Allegato n. 1 del Reg. to 800/2008.

Le nuove organizzazioni nel settore ortofrutticolo possono beneficiare della misura qualora non beneficino del sostegno nell'ambito del Reg. to (UE) n. 1308/2013.

7.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto è concesso sotto forma di rimborso annuale forfettario non superiore a € 100.000 all'anno.

7.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario.

Comunitari.

Per essere ammesse al sostegno, le organizzazioni di produttori devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale, in base alla procedura descritta al successivo punto 8.2.9.6., e devono rientrare nella definizione di PMI ai sensi dell'Allegato n. 1 del Reg. to n. 800/2008.

Nazionali/Regionali.

Possono presentare domanda di aiuto anche le organizzazioni in corso di riconoscimento purché dimostrino di aver presentato domanda per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa indicata al successivo punto 8.2.9.6; in quest'ultimo caso l'ammissibilità al sostegno avverrà previa conclusione positiva dell'iter di riconoscimento.

Criteria di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari.

La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di un piano aziendale di durata massimo quinquennale che descrive le attività che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il piano aziendale deve contenere:

- la situazione iniziale dell'OP e gli elementi cardine specifici;
- la situazione dell'OP al termine del periodo di realizzazione del piano;
- la descrizione degli obiettivi individuati;
- la descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- il programma degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'OP;
- la descrizione degli eventuali fabbisogni finanziari;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione della componente di aiuto pubblico richiesta;
- le modalità di copertura della quota privata.

In sede di approvazione del Piano aziendale l'Amministrazione regionale valuta la completezza del piano, la sua coerenza con gli obiettivi della misura e la coerenza degli interventi proposti con i costi ammissibili e con gli obiettivi della OP.

Impegni

Comunitari:

In sede di pagamento della domanda di aiuto annuale l'Amministrazione regionale verifica che l'OP abbia raggiunto gli obiettivi previsti nel Piano aziendale.

Sono escluse da questa misura le organizzazioni di produttori originate dalla fusione di organizzazioni di produttori già esistenti. Il sostegno alla costituzione di organizzazioni di produttori è mantenuto anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel Reg. (UE) 1308/2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli.

7.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per favorire l'organizzazione e la concentrazione dell'offerta nei comparti meno aggregati, i criteri di selezione terranno conto dei seguenti elementi:

- minore livello di aggregazione del comparto; il principio è finalizzato a sostenere i comparti con un livello di aggregazione nullo o basso.
- maggiore valore di produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori all'interno del comparto. Il principio è finalizzato a sostenere le aggregazioni di produttori maggiormente rappresentative della produzione all'interno del comparto di riferimento.

7.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è limitato al 10% della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento ed è decrescente. L'importo massimo annuo è di € 100.000,00 in tutti i casi. Il versamento dell'ultima rata è condizionato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Verrà adottata la seguente progressività decrescente:

- 1° anno: 10%
- 2° anno: 8%
- 3° anno: 6%
- 4° anno: 4%
- 5° anno: 2%

Il sostegno è pertanto calcolato applicando le predette percentuali al valore della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione dei produttori nell'anno di riferimento. Nel primo anno, poiché tale dato non è disponibile, il sostegno è calcolato sul valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'organizzazione. Nel settore forestale, tale calcolo è effettuato in base alla produzione media commercializzata dai soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

7.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle carenze legate a: 1) rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità alla misura, quali ad esempio il riconoscimento e mantenimento dello status di OP e l'esecuzione delle attività/obiettivi stabiliti dal piano aziendale, 2) verifiche per accertare l'assenza del doppio finanziamento, 3) verifica della presenza di condizioni artificiali per ottenere il sostegno.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

7.2.9.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili e collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai requisiti di accesso. Messa a punto di strumenti di analisi per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

7.2.9.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo del sostegno è riportato nella sezione *“Importi e aliquote di sostegno”*

7.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Cfr sezione “Informazioni specifiche della misura e/o dei tipi di interventi” descritta a livello di intervento

7.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr sezione “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi” descritta a livello di intervento

7.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Cfr sezione “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi” descritta a livello di intervento

7.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Il metodo per il calcolo del sostegno è riportato nella sezione *“Importi e aliquote di sostegno”*

7.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo del sostegno è riportato nella sezione *“Importi e aliquote di sostegno”*

7.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

La procedura ufficiale per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nei settori non ortofrutta è disciplinata dalla D.G.R. n. 23/12 del 29 maggio 2012, mentre per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutta è disciplinata dal D.M. n. 9084 del 28.01.2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

In entrambe le discipline entro il 30 settembre di ogni anno, il soggetto che intende costituirsi come organizzazione di produttori invia all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna, soggetto competente in materia di riconoscimento, controllo e vigilanza e revoca sulle organizzazioni di produttori, la richiesta di riconoscimento e la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti di forma, statutari e dimensionali previsti.

La Regione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, sulla base dei risultati dell’attività istruttoria di competenza dell’Agenzia regionale Laore Sardegna, decide circa l’esito della domanda. L’attività istruttoria è volta a verificare il rispetto dei parametri minimi previsti in termini di numero dei soci e valore della produzione commercializzabile, forma giuridica societaria e contenuto statutario tramite l’analisi dell’atto costitutivo, statuto, bilanci e altri documenti contabili, elenco soci e relazione tecnico amministrativa.

La determinazione di riconoscimento deve essere pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e consente l’iscrizione della organizzazione all’Albo regionale, istituito presso l’Assessorato all’Agricoltura e riforma agro-pastorale, e all’Albo nazionale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

7.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della misura

7.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

7.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Articolo 28

Regolamento (UE) n. 335/2013

Regolamento (UE) n. 1310/2013

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

7.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato importanti fattori climatici e antropici che rischiano di impattare negativamente sul delicato equilibrio tra agricoltura e risorse naturali biodiversità, acqua e suolo.

Con riferimento alla **biodiversità**, l'analisi illustra le strategie di conservazione indicate nel "Quadro di azioni prioritarie per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000" (PAF) (DGR n. 22/4 del 17.06.2014).

Per la fauna e gli habitat agricoli, il PAF individua minacce riconducibili alla modificazione dei sistemi di gestione delle superfici agricole e all'uso dei pesticidi. Le azioni specifiche previste dal PAF riguardano la salvaguardia dell'habitat della Gallina prataiola e la riduzione delle immissioni di inquinanti nelle acque e nel suolo.

Il fabbisogno 4.22 "stimolare e rafforzare sensibilità, conoscenze, competenze, metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità" richiama gli interventi previsti dal PAF ed esprime anche l'esigenza di valorizzare e salvaguardare il patrimonio di **agro-biodiversità** che rischiano di andare perduto per motivi di carattere economico, sociale ed agronomico.

Per la tutela, conservazione e valorizzazione della propria agro biodiversità, la Regione Sardegna ha emanato una normativa specifica (Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16) definendo finalità, compiti, linee d'intervento e azioni.

Con riferimento all'**acqua**, l'analisi SWOT illustra le attività svolte nell'ambito del riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG-DIS). Riguardo la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, sono individuati i Centri di pericolo (CDP) ovvero *"tutte le attività che generano, possono generare o trasmettere una pressione sui corpi idrici; essi possono essere denominati reali, quando la contaminazione delle acque risulta accertata, o potenziali, quando esiste un rischio inquinamento connesso all'attività in questione, ma esso non è accertato o non è*

avvenuto, costituendo comunque un evento possibile". In tale prospettiva, l'attività agricola costituisce una forma di inquinamento di tipo diffuso dovuto all'utilizzo di fertilizzanti e di fitofarmaci.

Il fabbisogno 4.2.27 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche" esprime l'esigenza di rafforzare l'adozione di metodi funzionali al miglioramento della qualità dei corpi idrici.

L'erosione e la diminuzione di sostanza organica sono individuate nell'analisi SWOT come i principali fenomeni che possono compromettere le funzioni vitali del **suolo**. Le condizioni climatiche secche o sub-umide della Sardegna agiscono direttamente sull'intensità dei processi bio-fisici e chimici, causando fenomeni di asportazione superficiale e di perdita di sostanza organica dei suoli. Tali condizioni sono accentuate dalle variazioni termiche e pluviometriche, le simulazioni 2021-2050 mettono in evidenza aumenti della temperatura in tutte le stagioni, con valori più intensi soprattutto in estate, diminuzioni delle precipitazioni più rilevanti nella stagione primaverile ed estiva.

Il fabbisogno 4.2.23 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo" promuove azioni atte ad affrontare il degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica. Tali azioni si configurano come misure di **adattamento ai cambiamenti climatici** mirate alla riduzione dei fenomeni di degrado del suolo e al mantenimento della sua produttività biologica ed economica su orizzonti temporali lunghi. La riduzione dell'uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, diminuendo le emissioni di gas serra dell'agricoltura.

L'obiettivo della Misura 10 è promuovere l'utilizzo di metodi e pratiche agricole compatibili con gli obiettivi ambientali di miglioramento della biodiversità, compresa l'agrobiodiversità, dell'acqua e del suolo.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG (UE) n. 2020/2094.

Sono programmate in questa misura, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 28.004.192,49, cofinanziati al 100%, per le finalità ambientali.

Al fine di rispondere all'impatto della crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, in particolare della necessità di promuovere elevati standard ambientali delle pratiche agricole anche in periodo di crisi, in coerenza agli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell'Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo, le risorse EURI, in complementarietà con le risorse ordinarie, sono programmate sulla SM 10.1, Tipo di Intervento 10.1.1, per assicurare sostegno alle pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenirne l'erosione migliorando la struttura e la fertilità.

Di seguito le sottomisure e i tipi di intervento programmati per la Misura 10:

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo
- Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata
- Tipo di intervento 10.1.3 Tutela dell'habitat della gallina prataiola
- Tipo di intervento 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica
- Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

Sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

- Tipo di intervento 10.2.1 Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali a rischio di erosione genetica

La Misura 10 contribuisce alla Priorità 4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, in particolare:

- i tipi di intervento 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e 10.2.1 contribuiscono principalmente alla Focus area 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- il tipo d'intervento 10.1.2 contribuisce principalmente alla Focus area 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- il tipo d'intervento 10.1.1 contribuisce principalmente alla Focus area 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Nel corso di esecuzione di un impegno agro climatico ambientale previsto dai tipi di intervento 10.1.2 "Produzione integrata" e 10.1.4 "Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica" è consentita la variazione del numero di ettari sotto impegno in aumento o in diminuzione, nei limiti del 20% e comunque in conformità con l'(articolo 47 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

Per tutti gli altri tipi di intervento non è consentita la variazione della superficie sotto impegno.

Nel corso di esecuzione di un impegno agro climatico ambientale previsto dai tipi di intervento 10.1.2 "Produzione integrata", 10.1.3 "Tutela dell'habitat della gallina prataiola", interventi 2 e 4 e 10.1.4 "Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica" è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per tutti gli altri tipi di intervento non è consentito lo scambio delle particelle.

Nel corso di esecuzione di un impegno agro climatico ambientale, per tutti i tipi di intervento della sottomisura 10.1 non è consentita la trasformazione degli impegni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n 807/2014.

Le regole per la variazione del numero degli ettari sotto impegno e per lo scambio delle particelle (condizioni, modalità, tempistica, ecc.) saranno definite nelle disposizioni attuative nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Potrà essere consentito l'adeguamento degli impegni agro climatico ambientali in corso di esecuzione di cui all'articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo.

Lo stesso beneficiario può partecipare a tutti i tipi di intervento previsti dalla sottomisura 10.1. In tal caso i premi previsti dai tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica di pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

7.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.10.3.1. 10.1.1 Difesa del suolo

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha individuato l'erosione e la diminuzione di sostanza organica come i principali fenomeni che possono compromettere le funzioni vitali del suolo.

Il fabbisogno 4.2.23 evidenzia la necessità di azioni atte ad affrontare le cause di degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica, accentuate dalle variazioni termiche e pluviometriche (cambiamenti climatici).

L'obiettivo del tipo di intervento è la riduzione dei fenomeni di degrado del suolo e il mantenimento della sua produttività biologica su orizzonti temporali lunghi.

Il tipo di intervento prevede l'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione rispetto a quelle ordinarie e alla baseline pertinente.

Il tipo di intervento contribuisce all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici configurandosi come misura di adattamento ad essi.

Si evidenzia al riguardo che recenti approfondimenti scientifici (Agris Sardegna) hanno dimostrato che per raggiungere un apprezzabile miglioramento della struttura e della fertilità dei suoli della Sardegna attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura conservativa sono necessari alcuni decenni.

Per tale scopo sono sovvenzionabili i seguenti interventi

Intervento 1: Conversione di seminativi in prati permanenti.

L'intervento 1 prevede il seguente impegno:

Impegno 1: conversione di seminativi, con colture avvicendate, in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile. Ne consegue che durante il periodo d'impegno non è consentita l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggiere permanenti seminate).

Vantaggio ambientale: l'applicazione dell'impegno, assicurando la copertura vegetale permanente del suolo ne migliora la struttura, il contenuto di sostanza organica e quindi la fertilità, riduce i fenomeni di desertificazione e protegge le aree declivi dall'erosione superficiale di origine idrica ed eolica. Inoltre, seppure in via secondaria, contribuisce al miglioramento della biodiversità.

Intervento 2: Agricoltura conservativa.

L'intervento 2 prevede i seguenti impegni:

Impegno 1: utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage). Per "minima lavorazione" si intende la tecnica di lavorazione del terreno per uno strato superficiale di 10 – 15 cm. Per "semina su sodo" si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8 – 10 cm e una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;

Vantaggio ambientale: l'applicazione dell'impegno migliora la struttura del suolo, il contenuto di sostanza organica in conseguenza della minore esposizione all'aria degli strati profondi e quindi la fertilità, riduce i fenomeni di desertificazione e protegge le aree declivi dall'erosione superficiale di origine idrica ed eolica.

Impegno 2

- Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021: adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici azotofissatrici (L). Le colture miglioratrici azotofissatrici (leguminose) migliorano la struttura del suolo e lo stato chimico grazie alla simbiosi radicale con il batterio *Rhizobium leguminosarium*. Le colture miglioratrici da rinnovo (es. mais, pomodoro, carciofo) non sono ammesse, perché richiedono lavorazioni profonde (arature) del terreno che non sono compatibili con l'impegno 1 che prevede invece l'utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage). La rotazione biennale oggetto di impegno consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo un ordine prestabilito che, nel caso specifico, dura due anni (Cg-L oppure L-Cg) e che si ripete per tre volte nel periodo di impegno (sei anni).
- per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021: adozione di una rotazione che consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo uno dei seguenti ordini prestabiliti: Cg-L-Cg oppure L-Cg-L.

Vantaggio ambientale: l'applicazione dell'impegno migliora la fertilità del suolo soprattutto per l'azione azotofissatrice dei batteri e riduce il fenomeno della stanchezza del suolo. Riduce inoltre il carico di infestanti e di parassiti/patogeni specifici delle singole colture limitando la necessità di somministrare fitofarmaci.

È possibile aderire ad uno o ad entrambi gli interventi in funzione dell'ordinamento colturale esistente. In caso di adesione ad entrambi gli interventi le superfici oggetto di impegno non possono essere le stesse poiché i relativi premi non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie.

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la conversione degli impegni previsti da un intervento con quelli previsti dall'altro intervento (cambio intervento).

La durata degli impegni assunti prima dell'annualità 2021 è stabilita in sei anni.

La durata dei nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 è stabilita in tre anni.

Il Tipo di intervento 10.1.1. sarà attivato con bando specifico per l'utilizzo delle risorse ordinarie e delle risorse EURI per consentire specifica rendicontazione e monitoraggio.

L'importo forfettario del sostegno stabilito per le risorse Euri è il medesimo di quello fissato per le risorse ordinarie.

Di seguito si riporta una tabella contenente per ciascun impegno le informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, Parte I:

- al punto 8, lettera d), ultimo capoverso, concernenti il rapporto tra gli impegni agro climatico ambientali e i metodi per la loro verifica/controllo (modalità di verifica degli impegni);
- al punto 9, terzo trattino, concernenti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori (CGO e BCAA condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;
- inoltre, la tabella, riporta le informazioni relative al greening e agli aiuti accoppiati del 1° pilastro, al vantaggio ambientale e ai costi aggiuntivi e mancati ricavi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	

Intervento 1: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI

Impegno 1 - conversione di seminativi, con colture avvicendate, in prato permanente (naturale o artificiale) sfalcabile e/o pascolabile. Ne consegue che durante il	BCAA 4 – Copertura minima del suolo (SELTTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRINCIPALE: Suolo e Stock di carbonio): al fine di assicurare la copertura minima del suolo,	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nelle pratiche agricole abituali prevale l'avvicendamento di erbai di leguminose e con cereali autunnovernini (avena e orzo) e non è praticata la conversione dei seminativi con	L'impegno non si sovrappone con le pratiche agricole benefiche di cui all'art. 43(2) del Reg. (UE) n. 1307/2013. L'impegno coincide con la pratica	L'applicazione dell'impegno, assicurando la copertura vegetale permanente del suolo, ne migliora la struttura, il contenuto di sostanza organica e quindi la fertilità, riduce i fenomeni di desertificazione e protegge le aree declivi dall'erosione superficiale	Controllo SIGC. Verifica che i codici prodotto dichiarati in domanda siano compatibili con gli usi del suolo previsti dall'impegno o. Verifica inoltre che durante il periodo	Verifica che la coltura presente sia compatibile con gli usi del suolo previsti dall'impegno. Verifica inoltre che durante il periodo	<u>Impegno compensato</u> <u>Mancati guadagni:</u> riduzione del reddito conseguente al minor valore della produzione foraggera del prato perman
--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	---	---	---	---

<p>periodo d'impegno non è consentita l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno o nel caso di impianto di un prato artificiale (con foragere permanenti seminate)</p>	<p>prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione</p>				<p>colture avvicendate in seminati con colture foraggere e permanenti.</p> <p>Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno assicura una copertura vegetale continua durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno ed esclude le arature del terreno praticate ordinariamente per le colture annuali.</p>	<p>equivalente di cui all'articolo IX sezione III punto 8) Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo. Qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo dell'intervento 1 come pratica equivalente è prevista la decurtazione dell'importo del premio Non si rilevano</p>	<p>di origine idrica ed eolica. Inoltre, seppure in via secondaria, contribuisce al miglioramento della biodiversità.</p>	<p>e o artificiale) sfalciable e/o pascolabile dal II anno di impegno.</p>	<p>d'impegno non sia eseguita alcuna aratura del terreno, fatta eccezione di quella effettuata nel primo anno di impegno in caso di impianto di un prato artificiale.</p>	<p>ente (pascolo, prato pascolo e prati pascolo permanenti), rispetto al valore della produzione delle colture in avvicendamento (erbai di leguminose, avena, orzo) secondo la base line e la pratica ordinaria.</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--

<p>del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)</p> <p>Intervento della Regione Sardegna: l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:</p> <p>1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;</p> <p>2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad</p>					<p>sovrapposizioni con gli aiuti accoppiati previsti nel 1° pilastro : non è previsto un aiuto accoppiato per i prati permanenti..</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</p> <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--


IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	

Intervento 2: AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Impegno 1 - utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage)	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Le pratiche abituali prevedono la lavorazione del terreno a determinate condizioni del suolo (stato di tempera) con l'inversione degli strati. Differenziale rispetto alle pratiche agricole	Non si rilevano sovrapposizioni con le pratiche agricole benefiche di cui all'art. 43(2) del Reg. (UE) n. 1307/2013. L'impegno non coincide con le pratiche equivalenti di cui all'allegato IX del predetto	L'applicazione dell'impegno migliora la struttura del suolo, il contenuto di sostanza organica in conseguenza della minore esposizione all'aria degli strati profondi e quindi la fertilità, riduce i fenomeni di	Non pertinente	Verifica visiva della profondità e modalità di esecuzione della lavorazione Verifica della presenza di un parco macchine aziendali adeguato	<u>Impegno compensato</u> <u>Costi aggiuntivi e mancati guadagni</u> : l'adozione e della tecnica di minimum tillage o di semina su sodo (zero tillage) si riflette sul risultato economico della
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	---	----------------	--	---

					<p>abituale: l'impegno introduce tecniche di minima lavorazione, con limitazioni riguardo il tipo e la profondità di lavorazione del suolo.</p>	<p>Regolamento. L'impegno non è pertinente e con gli aiuti accoppiati previsti nel 1° pilastro.</p>	<p>desertificazione e protegge le aree declivi dall'erosione superficiale e di origine idrica ed eolica.</p>		<p>ato alla esecuzione delle lavorazioni previste dall'impegno oppure, in assenza del parco macchine adeguato, verificata documentale del ricorso a contoterzisti</p>	<p>coltivazione con un aumento dei costi per il controllo delle infestanti e un calo delle rese. L'andamento negativo di questi fattori è parzialmente compensato dalla diminuzione dei costi per le lavorazioni meccaniche.</p>
<p>Impegno 2 - adozione di una rotazione tra cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici</p>	<p>La condizionalità non prevede prescrizioni specifiche per le rotazioni. Nelle ZVN è predisposto e rispettato il PUA tenendo conto delle precessioni colturali.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria è praticato l'avvicendamento di leguminose e cereali in rotazione quadriennale: un anno di leguminose e tre</p>	<p>La pratica ordinaria è conforme alle pratiche base di cui all'articolo 43(2), lettere a), c) del Reg. (UE) n. 1307/2013). e la rotazione</p>	<p>L'applicazione dell'impegno migliora la fertilità del suolo soprattutto per l'azione delle specie azotofissatrici, che entrano nell'avvicendamento con una</p>	<p>Verifica del codice prodotto dichiarato in domanda a rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, a partire dalla seconda</p>	<p>Verifica che la coltura in atto sia quella dichiarata in domanda</p>	<p><u>Impegno non compensato</u></p>

<p>azotofissatrici (L)</p>				<p>anni di cereali (leguminose – grano – grano – orzo). Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno o introduzione e l'avvicendamento di un cereale (Cg) con una coltura miglioratrice azotofissatrice (L) che consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo un ordine prestabilito.</p>	<p>aumentala frequenza delle leguminose rispetto alla pratica ordinaria. L'impegno 2 può sovrapporsi con gli aiuti accoppiati previsti nel 1° pilastro: frumento duro e leguminose da granella. Il rischio di sovrapposizione è evitato in quanto l'impegno 2 non è remunerato</p>	<p>maggior frequenza (ogni due anni) rispetto all'avvicendamento ordinario (ogni quattro anni). L'impegno o riduce il fenomeno della stanchezza, il carico di infestanti e di parassiti/patogeni specifici delle singole colture limitando la necessità di somministrare fitofarmaci.</p>	<p>annualità</p>		
-----------------------------------	--	--	--	---	--	---	------------------	--	--



7.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021 il sostegno è concesso, per la durata di sei anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

7.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

7.2.10.3.1.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

7.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni sopradescritti che vanno al di là della baseline di cui all'art. 28 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, delle pratiche agricole abituali e delle pertinenti pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening" di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati del Primo Pilastro.

7.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori.

Nazionali/regionali: imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda: Nessuno

Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Comunitari: il beneficiario deve avere la disponibilità esclusiva delle superfici oggetto di impegno.

Nazionali/regionali: sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole, localizzate nel territorio regionale, occupate da "seminativi" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, prima dell'inizio del periodo di impegno, siano state coltivate:

- per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021 con colture avvicendate;
- per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021: con colture annuali o con colture ordinariamente arate e seminate annualmente.

Impegni

Nazionali/regionali:

Per l'intervento 1:

- per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021: conversione di seminativi, con colture avvicendate, in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile. Durante il periodo d'impegno non è consentita l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggiere permanenti seminate);
- per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021: conversione di seminativi, con colture annuali o con colture ordinariamente arate e seminate annualmente, in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile. Durante il periodo d'impegno non è consentita l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggiere permanenti seminate).

Per l'intervento 2:

- utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage);
- per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021: adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici azotofissatrici (L) che si ripete per tre volte nel periodo di impegno.
- per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021: adozione di una rotazione che consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo uno dei seguenti ordini prestabiliti: Cg-L-Cg oppure L-Cg-L).

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicare criteri di selezione.

Tuttavia qualora la dotazione finanziaria assegnata non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste saranno applicati i criteri di selezione che si basano sui seguenti principi di selezione:

1. privilegiare l'intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti" che maggiormente concorre a soddisfare le priorità e gli obiettivi previsti dal Tipo di intervento alla luce dei seguenti fabbisogni individuati nell'analisi 4.2.23 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo e 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione";
2. presenza di superficie richiesta a premio che ricade nella Rete Natura 2000.

7.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio è stabilito in:

- a) Intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti": € 242,00 per ettaro/anno. Qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo di tale intervento come pratica equivalente, l'importo del premio è azzerato per una superficie pari a quella necessaria per soddisfare il requisito di equivalenza per il pagamento *greening*, calcolata conformemente all'articolo 46 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- b) Intervento 2 "Agricoltura conservativa":
 - per gli impegni assunti prima del 2021: € 250,00 per ettaro/anno;
 - per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021: € 247 per ettaro/anno;

I premi compensano “in tutto” i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall’esecuzione degli impegni presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati).

I premi relativi ai due interventi non sono cumulabili fra loro né con quelli dei tipi di intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 con riguardo alla medesima superficie.

7.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

L’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l’analisi dei rischi rilevabili nell’implementazione dell’intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L’esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni erano di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnalano quelli che prevedevano specifiche modalità di esecuzione di alcune lavorazioni.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Identificare delle pre-condizioni di accesso come criteri di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno. Nel corso della programmazione 2007-2013 è stata rilevata la presenza di criteri di ammissibilità basati sulla superficie, che rientrano in questa fattispecie.

R8 – sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Per quello che riguarda la gestione del procedimento si evidenziano i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l’identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell’esecuzione dei controlli in loco (preavviso, completezza, tracciabilità), mancanza di scambio di informazione/controlli incrociati con altri soggetti, mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari rappresentano una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale. Spesso tali errori sono legati alla inadeguata conoscenza delle regole di compilazione delle domande di pagamento da parte dei soggetti preposti alla loro compilazione.

Inoltre ulteriore causa di errore è correlata all’inadeguato trattamento delle domande di pagamento da parte dell’Autorità di Gestione.

I rischi di errore nell’implementazione dell’intervento sono inoltre collegabili al mancato rispetto da parte dei beneficiari delle regole generali di esecuzione degli impegni descritte al punto 8.2.10.2.

7.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

Al fine di ridurre il rischio di errore si è provveduto ad una migliore definizione degli impegni eliminando quelli di difficile verificabilità e controllabilità. Pertanto gli impegni previsti dal tipo di intervento sono tutti verificabili e controllabili.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Al fine di ridurre il tasso di errore riscontrato nella programmazione 2007/2013, il tipo di intervento prevede un criterio di ammissibilità della superficie che non varia nel corso del periodo di impegno.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico l'OP seguirà i seguenti orientamenti:

- a) nel sistema informatico saranno presenti le modalità di verifica adottate e le relative liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e sarà registrata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b) si procederà alla redazione di manuali relativi alle fasi del procedimento amministrativo;
- c) nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative le istruzioni per la compilazione della domanda. L'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la compilazione delle domande prevederà dei sistemi di controllo, con l'accensione di specifiche anomalie, per ridurre gli errori di compilazione.

Saranno inoltre messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande (vedi punto precedente).

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza delle regole generali e specifiche di esecuzione degli impegni.

7.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.1.9.4.1. Adozione di una rotazione tra cereali autunno-vernini da granella e colture miglioratrici azotofissatrici

7.2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controlli amministrativi e in loco.

Controllo amministrativo: verifica del codice prodotto dichiarato in domanda rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, a partire dalla seconda annualità.

Controlli in loco: verifica che la coltura in atto sia quella dichiarata in domanda.

7.2.10.3.1.9.4.2. Conversione di seminativi in prato permanente

7.2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controlli amministrativi e in loco.

Controllo amministrativo: controllo SIGC. Verifica che i codici prodotto dichiarati in domanda siano compatibili con gli usi del suolo previsti dall'impegno ossia prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile dal II anno di impegno.

Controllo in loco: verifica che la coltura presente sia compatibile con gli usi del suolo previsti dall'impegno. Verifica inoltre che durante il periodo d'impegno non sia eseguita alcuna aratura del terreno, fatta eccezione di quella effettuata nel primo anno di impegno in caso di impianto di un prato artificiale.

7.2.10.3.1.9.4.3. Utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage)

7.2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco:

- verifica visiva della profondità e modalità di esecuzione della lavorazione (profondità di lavorazione al massimo di 15 cm).
- verifica della presenza di un parco macchine aziendale adeguato alla esecuzione delle lavorazioni previste dall'impegno oppure, in assenza del parco macchine adeguato, verifica documentale del ricorso a contoterzisti.

7.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline di riferimento è di seguito riportata.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo (SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno - TEMA PRINCIPALE: Suolo e Stock di carbonio).

Non si rilevano altri elementi di riferimento applicabili al tipo di intervento.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione della metodologia per il calcolo dei premi è di seguito riportata.

La descrizione della metodologia per il calcolo dei premi è di seguito riportata.

L'analisi per il calcolo dei premi è sviluppata confrontando il margine lordo relativo alla situazione aziendale ex ante ordinaria nella zona (di seguito metodo ordinario), cioè in assenza di applicazione degli impegni previsti nell'ambito del tipo di intervento, tenendo conto delle pratiche agricole abituali, degli elementi di riferimento di baseline applicabili (pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale) e delle pertinenti pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*) con il margine lordo relativo alla situazione aziendale ex post di adesione al tipo di intervento, caratterizzata da determinati e oggettivi cambiamenti nelle tecniche e nelle scelte produttive con relativi impatti sulla struttura dei costi e dei ricavi. Nell'ambito delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*) si è tenuto conto delle pratiche "Diversificazione delle colture" (articolo 43(2), lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013) e "Aree di interesse ecologico" (articolo 43(2), lettera c), del Regolamento (UE) n. 1307/2013) assicurando che il pagamento compenserà esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni rispetto a tali pratiche di riferimento.

L'importo del premio è stato definito sulla base del differenziale di margine lordo tra le due situazioni ordinaria ex ante ed ex post con l'applicazione degli impegni. L'importo comprende unicamente i minori ricavi e i costi aggiuntivi determinati dall'applicazione dell'intervento considerato, tenuto conto del *greening* in baseline.

Per il calcolo del margine lordo della coltura realizzata secondo il metodo ordinario sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012. Per il calcolo del margine lordo della coltura nella situazione ex post di adesione all'intervento, avendo riscontrato l'inadeguatezza delle informazioni contenute nella banca dati RICA, si è necessariamente fatto ricorso a stime di esperti e all'esperienza maturata nel periodo 2007-2013 per impegni analoghi.

Nell'ambito di ciascun intervento non si è effettuata una differenziazione dei premi poiché le condizioni delle aziende potenzialmente beneficiarie sono sufficientemente simili nella ordinarietà in Sardegna. Infatti per quanto attiene l'intervento 1, l'impegno a convertire i seminativi in prato permanente interesserà verosimilmente le aziende ad indirizzo zootecnico estensivo che trasformeranno i seminativi

avvicendati con erbai annuali di leguminose e di graminacee in prato permanente e senza particolari differenze di costi aggiuntivi e mancati guadagni. Per quanto attiene l'intervento 2, gli impegni previsti interesseranno verosimilmente le aziende ad indirizzo cerealicolo che adottano ordinariamente, in coerenza con le pratiche introdotte dal greening, la rotazione tra leguminose e cereali (un anno di leguminosa e tre anni di cereali) e non determinano differenze di costi aggiuntivi e mancati guadagni in quanto le colture previste sono sempre le stesse e le variazioni dei parametri agro-climatici (temperatura, piovosità e caratteristiche del suolo) delle aziende potenzialmente beneficiarie non hanno effetti significativi sul valore del differenziale di margine lordo.

Si evidenzia inoltre che i premi sono motivati e non comprendono compensazioni per pratiche agricole abituali, in quanto:

- per l'intervento 1 nelle pratiche agricole abituali prevale la coltivazione di erbai di leguminose e di graminacee e non è ordinariamente praticata la conversione dei seminativi con colture avvicendate in seminativi con colture foraggere permanenti. Ai fini del calcolo del premio il confronto è stato fatto tra pratica ordinaria (seminativi coltivati a erbai di leguminose e di graminacee in avvicendamento) e impegno (prato permanente);
- per l'intervento 2, le pratiche agricole abituali non prevedono la minima lavorazione/semina su sodo e la rotazione cereali/ colture miglioratrici azotofissatrici, ma piuttosto prevedono la lavorazione del terreno a determinate condizioni del suolo (stato di tempera) con l'inversione degli strati e l'avvicendamento quadriennale tra cereali autunno vernini (tre anni) e leguminose (un anno). Ai fini del calcolo del premio il confronto è stato fatto tra la rotazione ordinaria descritta precedentemente e la rotazione leguminose - cereali autunno vernini da granella praticata con la tecnica di minima lavorazione.

Con riguardo alla compensazione degli impegni, si evidenzia che tutti gli impegni sono compensati tranne l'impegno relativo alla rotazione di cui all'intervento 2 che non è incluso nel calcolo del premio.

Inoltre, per escludere il doppio finanziamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 807/2014, si assicura che il calcolo dei premi ha tenuto conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*) e gli aiuti del 1° Pilastro della PAC. Infatti:

- l'intervento 1 è coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 8) del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto, qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo di tale intervento come pratica equivalente il rischio di doppio finanziamento è evitato mediante la decurtazione dell'importo del premio come specificato al paragrafo 8.2.10.2.1.8;
- l'intervento 2 non coincide con le pratiche equivalenti di cui all'allegato IX punto I del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Nell'intervento 2, la pratica ordinaria è conforme alle pratiche base di cui all'articolo 43(2), lettere a), c) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e la rotazione biennale aumenta la frequenza delle leguminose rispetto alla pratica ordinaria. L'impegno 2 può sovrapporsi con gli aiuti accoppiati previsti nel 1° pilastro: frumento duro e leguminose da granella. Il rischio di sovrapposizione è evitato in quanto l'impegno 2 "*adozione di una rotazione tra cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici azotofissatrici (L)*" non è remunerato.

7.2.10.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.1.10.1.1. Adozione di una rotazione tra cereali autunno-vernini da granella e colture miglioratrici azotofissatrici

7.2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria è praticato l'avvicendamento di leguminose e cereali in rotazione quadriennale: un anno di leguminose e tre anni di cereali (leguminose – grano – grano – orzo).
Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno introduce l'avvicendamento di un cereale (Cg) con una coltura miglioratrice azotofissatrice (L) che consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo un ordine prestabilito.

7.2.10.3.1.10.1.2. Conversione di seminativi in prato permanente

7.2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 – Copertura minima del suolo (SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRINCIPALE: Suolo e Stock di carbonio): al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che

manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna : l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle pratiche agricole abituali prevale l'avvicendamento di erbai di leguminose con cereali autunno vernini (avena e orzo) e non è praticata la conversione dei seminativi con colture avvicendate in seminativi con colture foraggere permanenti.

Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno ed esclude le arature del terreno praticate ordinariamente per le colture annuali.

7.2.10.3.1.10.1.3. Utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage)

7.2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali prevedono la lavorazione del terreno a determinate condizioni del suolo (stato di tempera) con l'inversione degli strati.

Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno introduce tecniche di minima lavorazione, con limitazioni riguardo il tipo e la profondità di lavorazione del suolo.

7.2.10.3.2. 10.1.2 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come risulta dall'analisi SWOT, il Piano di gestione del Distretto idrografico della regione Sardegna ha evidenziato la presenza di fattori di pressione diffusi, dovuti all'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti di sintesi e dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo.

Al fine di impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei della Sardegna è stata programmato l'intervento Produzione integrata che prevede l'adozione del metodo della produzione integrata al fine di incentivare un uso più sostenibile delle risorse idriche e migliorare la gestione e la riduzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tale scopo i beneficiari devono rispettare i seguenti impegni:

Obbligatori:

- A. Applicare i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna (DPI)**, su tutta la superficie aziendale investita con le colture ammissibili a premio e gli aggiornamenti periodici, anche qualora prevedano disposizioni tecniche più restrittive. I Disciplinari di Produzione Integrata sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata", approvate ai sensi della L. n. 4 del 3/2/2011.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi all'applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata, approvati con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 501 DECA 11 del 18 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni:

Gestione del suolo

Gli impegni relativi la gestione del suolo sono applicabili a tutte le colture ammissibili. Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni.

Di seguito il dettaglio degli impegni distinti per coltura e pendenza:

- colture erbacee in terreni con pendenza media maggiore del 30%: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; sono vietate le arature;
- colture erbacee in terreni con pendenza media tra il 10 e il 30%: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione;
- colture erbacee in terreni con pendenza media tra il 10 e il 30%: obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri, distanza inferiore rispetto a quanto previsto dagli obblighi di condizionalità che stabiliscono la realizzazione di solchi acquai ogni 80 metri; l'impegno aggiuntivo determina un maggiore sviluppo lineare della rete scolante, con effetti positivi sulla capacità di deflusso dell'acqua e con la riduzione della velocità di scorrimento superficiale;

- colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila per 120 giorni, nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio; l'impegno è aggiuntivo rispetto alla BCCA4 che prevede l'inerbimento per 90 giorni; sono ammessi interventi di erpicatura ad una profondità massima di 10 cm, la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.

Tutti gli impegni riguardanti la “gestione del suolo” non sono remunerati

Avvicendamento colturale

Gli impegni relativi l'avvicendamento colturale permettono di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture contribuendo anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale di colture da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.

Di seguito il dettaglio dell'impegno, come stabilito dal DPI:

Seminativi:

- le aziende devono adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e prevedere al massimo una monosuccessione per ogni coltura;
- le aziende che ricadono nelle seguenti situazioni:
 - in aree svantaggiate di cui all'allegato – Elenco delle zone montane e svantaggiate;
 - in aree con precipitazioni inferiori ai 500 mm/annui;
 - con indirizzi colturali specializzati;

possono ricorrere a un modello di successione che in un avvicendamento quinquennale, preveda due colture e consenta al massimo 2 monosuccessioni, a condizione che la coltura inserita appartenga a una diversa famiglia botanica;

- obbligo di interruzione per un anno della coltivazione del riso ogni cinque anni o eseguire interventi alternativi di ripristino della fertilità del suolo e del contenuto in sostanza organica;
- obbligo di rispettare un intervallo minimo di almeno due anni in caso di colture orticole pluriennali (es. asparago);
- le colture erbacee poliennali non tecnicamente avvicendabili non sono soggetti ai vincoli dell'avvicendamento;
- le colture protette coltivate all'interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della successione, purchè almeno ad anni alterni vengono effettuati interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o altri interventi equivalenti, non chimici, di contenimento delle avversità.

Tutti gli impegni riguardanti “l'avvicendamento colturale” non sono remunerati.

Fertilizzazione

Gli impegni relativi alla fertilizzazione favoriscono la salvaguardia ambientale, il mantenimento della fertilità e la prevenzione della diffusione delle erbe infestanti. Le analisi del terreno e la valutazione del

fabbisogno delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.

Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, sulle caratteristiche pedologiche del terreno, sulle precessioni colturali e sulla piovosità, al fine di favorire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e salvaguardare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotteranei.

Di seguito il dettaglio degli impegni:

- obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno entro il primo anno;
- obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico o pianificare la fertilizzazione annuale, secondo quanto previsto nelle schede di fertilizzazione approvate nei disciplinari di produzione integrata per ciascuna coltura. Il piano di fertilizzazione e le schede di fertilizzazione dei DPI sono basate sul metodo del bilancio, nel quale si tiene conto dei fabbisogni colturali, della fertilità del suolo (risultati delle analisi fisico-chimiche), della precessione colturale, della piovosità e degli apporti irrigui (perdite per lisciviazione) e dei fenomeni di immobilizzazione;
- il piano di fertilizzazione e le schede di fertilizzazione prevedono una riduzione degli apporti di fertilizzanti del 25-30% rispetto all'ordinarietà;
- obbligo di frazionamento della quota azotata minerale per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee.

Tutti gli impegni riguardanti la "fertilizzazione" non sono remunerati. I costi sostenuti per le analisi sono parzialmente compensati dai minori costi sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti.

Irrigazione


Gli impegni inerenti l'irrigazione prevedono i seguenti obblighi:

- non effettuare l'irrigazione per scorrimento e/o per sommersione, con esclusione del riso;
- rispettare, per ciascun intervento irriguo, il volume massimo previsto in funzione del tipo di terreno, come riportato nella tabella che segue, compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi utilizzati ove presenti:

Tipo di terreno	Millimetri	Metri cubi/ettaro/per intervento irriguo
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

- rispettare il volume massimo di irrigazione per ciclo colturale definiti nei disciplinari di produzione integrata per ogni coltura/raggruppamento colturale. I valori stabiliti consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo per garantire il risparmio idrico, evitare la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide e lo sviluppo di avversità.

Nella tabella che segue sono riportati i valori del volume massimo di irrigazione per ciclo colturale definiti nei DPI:



Raggruppamento colturale	Coltura	Volume massimo di irrigazione per ciclo colturale (Metri cubi ad ettaro)
Agrumi e fruttiferi	Agrumi Arancio Limone Pompelmo Susino	5.500
	Mandarino	6.000
	Clementine	6.500
	Albicocco Pero Melo	5.000
	Ciliegio	4.500
	Mandorlo	3.000
	Uva da tavola	3.500
Carciofo	Carciofo	5.000
Ortive in pieno campo e orive protette	Asparago	6.000
	Basilico Bietola a Costa	4.500
	Carota Cetriolo	5.000
	Cavoli (Cavolo Broccolo, Cavolfiore, Cavolo, Cappuccio, Cavolo Verza)	4.500
	Cipolla Fragola Cocomero (anguria)	5.500
	Fagiolino Finocchio	4.500
	Insalate: Lattuga (inclusa romana, Iceberg) Cicoria, Indivia, Scarola, Radicchio	2.000
	Melanzana, Pomodoro da industria, Pomodoro da Industria coltura protetta, Pomodoro da Mensa pieno campo Pomodoro da Mensa coltura protetta	6.500
	Melone	3.500
	Patata Sedano	5.500
	Peperone Zucchini	5.000
	Ravanello	2.500
	Rucola Spinacio Prezzenolo	4.500
Valerianella (dolcetta)	2.500	
Olivo	Olivo irriguo	3.500
	Olivo asciutto	solo irrigazioni di soccorso che non devono superare 300 m ³ /ha
Pesco	Pesco e nettarine	5.500
Riso	Riso	Irrigazione per sommersione
Mais e sorgo	Mais	8.000
	Sorgo	6.500

Colture oleaginose	Cardo	solo irrigazioni di soccorso
Vite	Vite da vino	2.500

Tutti gli impegni riguardanti “l’irrigazione” non sono remunerati.

Difesa e diserbo

Gli impegni relativi alla difesa e diserbo obbligano i beneficiari ad utilizzare un numero limitato di sostanze attive rispetto a tutte quelle autorizzate all’immissione in commercio e utilizzate nella pratica ordinaria, ad effettuare eventuali trattamenti al raggiungimento di una soglia prefissata, giustificata dai monitoraggi aziendali, ed infine a ridurre il numero dei trattamenti e le dosi di prodotto fitosanitario.

Le sostanze attive utilizzabili, le soglie di intervento, il numero dei trattamenti consentito, nonché le dosi, sono specificate nelle schede di difesa dei disciplinari di produzione integrata.

L’impegno aggiuntivo determina, rispetto alla pratica ordinaria, un minore utilizzo di prodotti fitosanitari per superficie agricola e il monitoraggio delle fitopatie a livello aziendale, con una maggiore salvaguardia dell’ambiente naturale e conseguente riduzione degli effetti negativi sulla flora e sulla fauna.

Nel dettaglio, gli impegni relativi alla difesa, aggiuntivi rispetto alla pratica ordinaria, prevedono:

- obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari al raggiungimento della soglia di intervento vincolante, giustificata sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie sulle colture o sulla base dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari di produzione integrata;
- obbligo di utilizzare esclusivamente le sostanze attive ammesse nelle schede di difesa dei disciplinari di produzione integrata per ciascuna coltura e avversità;
- obbligo di rispettare il numero dei trattamenti per singola avversità per le singole colture riportate nelle schede di difesa di ciascuna coltura dei disciplinari di produzione integrata, in modo da limitare il numero dei trattamenti, rispetto a quanto previsto dall’etichetta dei prodotti fitosanitari;
- obbligo di rispettare le dosi e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (Litri o Kg/ha) indicate nelle schede di difesa di ciascuna coltura dei disciplinari di produzione integrata.

Gli impegni riguardanti “la difesa e il diserbo sono remunerati.

Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

L’impegno prevede l’obbligo della tenuta di un “Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino”, cartaceo o informatizzato, dove riportare le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Deve essere effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali eseguite nella superficie oggetto dell’impegno.

Il registro deve contenere almeno le seguenti schede dettagliate, anche per le cover crop:

- anagrafica del beneficiario e dati dell'azienda
- avvicendamenti

- pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.)
- fertilizzazioni
- irrigazione
- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
- trattamenti fitosanitari
- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

L'impegno non è remunerato

B. Aderire al sistema nazionale di qualità di produzione integrata

L'impegno prevede l'adesione obbligatoria al Sistema nazionale di qualità di produzione integrata entro 12 mesi dall'avvio di questo e l'assoggettamento a un sistema di controlli eseguiti da un organismo di controllo parte terza. L'impegno non è remunerato.

C. Partecipazione all'aggiornamento professionale sulla produzione integrata

L'impegno prevede la partecipazione in ogni anno d'impegno a 4 ore di corso organizzate dall'Agenzia Laore. La conoscenza delle pratiche di produzione integrata è necessaria per far acquisire agli agricoltori la consapevolezza degli effetti sull'ambiente determinati dalle attività agricole, con particolare riferimento alla gestione conservativa del suolo e alla tutela dei corpi idrici.

L'impegno non è remunerato.

D. Impegni aggiuntivi: Cover crop intercalari

Di seguito si riporta il dettaglio degli impegni aggiuntivi, non obbligatori:

Culture miglioratrici destinate al sovescio o di copertura ciclo autunno vernino

La coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio o di copertura consentono il miglioramento della fertilità e della struttura del suolo e dell'apporto di sostanza organica, il miglioramento delle caratteristiche strutturali, chimiche e fisiche dei terreni, la riduzione dei fenomeni erosivi e minori perdite per dilavamento.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari, diserbi e concimazioni.

Culture biocide destinate al sovescio

Le colture biocide hanno un alto contenuto di composti tossici per le larve di nematodi endoparassiti, per gli elateridi e per i funghi fitopatogeni del terreno. Questi composti tossici determinano una significativa riduzione della popolazione di organismi nocivi parassiti nel terreno. L'interramento delle piante ha, inoltre, un effetto ammendante e fertilizzante. Sono utilizzate per questo scopo, come elenco non esaustivo, piante appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, Leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee dei generi *Tagetes*, *Chrisantemum*, *Zinnia* e *Artemisia*.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e diserbi. E' ammessa una minima fertilizzazione azotata, con una riduzione di almeno il 30% rispetto alle dosi di riferimento per la pratica ordinaria.

Gli impegni aggiuntivi riguardanti la coltivazione di Cover crop intercalari (con colture destinate al sovescio o di copertura e con colture biocide) sono remunerati.

Nella tabella di seguito riportata, denominata “Intervento 10.1.2 Produzione integrata”, per ogni impegno sono riportati:

- la descrizione dell'impegno;
- le CGO e BCAA;
- i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- le attività minime;
- le pertinenti pratiche agricole ordinarie;
- le eventuali sovrapposizioni con le pratiche del “greening” e con gli aiuti accoppiati del 1° pilastro;
- il vantaggio ambientale;
- la modalità di verifica degli impegni distinti in controlli amministrativi e in loco;
- i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti;

differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZ ANTI E PRODOTTI FITOSANIT ARI	ALTRI PERTINENTI OBBLIGATI RI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENI NG E AIUTI ACCOPI IATI 1° PLASTR O	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno A</p> <p>Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio</p> <p>Gestione del suolo</p> <ul style="list-style-type: none"> colture erbacee in terreni con pendenza media maggiore del 30% effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; sono vietate le arature; colture erbacee in terreni con pendenza media tra il 10 e il 30%: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione; colture erbacee in terreni con pendenza media tra il 10 e il 30%: obbligo di realizzazione di solchi acqual temporanei al massimo rispetto a quanto previsto dagli obblighi di condizionalità che stabiliscono la realizzazione di solchi acqual ogni 80 metri; l'impegno aggiuntivo determina un maggiore sviluppo lineare della rete sciolante, con effetti positivi sulla capacità di deflusso dell'acqua e con la riduzione della velocità di scorrimento superficiale; colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila per 120 giorni, nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio; l'impegno è aggiuntivo rispetto alla BCAA4 che prevede l'inerbimento per 90 giorni; sono ammessi interventi di episcatura ad una profondità massima di 10 cm, la scarificazione e gli interventi di interramento localizzato dei concimi. 	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TENA: Suolo e stock di carbonio</p> <p>BCAA 5 - Gestione minima della terra che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione:</p> <p>"In particolare la distanza massima tra i solchi acqual è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni erosi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni".</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo:</p> <p>"a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la rianchitura in aratura, dell'ordinaria in aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)". 	<p>Nella pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione. Inoltre nella pratica ordinaria gli agricoltori per la semina di colture annuali nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi, specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti. Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Nella pratica ordinaria non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sulle operazioni di gestione del suolo. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	<p>Non si evidenzia rischio di doppio pagamento perché l'impegno non viene remunerato</p>	<p>E' prevista la riduzione delle lavorazioni, l'inerbimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqual che vanno oltre la condizionalità. Il maggiore sviluppo lineare della rete sciolante aumenta la capacità di deflusso dell'acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale. Tali restrizioni si applicano anche sui terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni. Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni.</p>	<p>Verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione Integrata.</p>	<p>Sopraluoghi nel periodo estivo / autunnale per la verifica della presenza dei solchi acqual, dell'inerbimento, riscontrabile anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate. Verifica delle registrazioni delle pratiche inerenti la gestione del suolo nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato.</p>	<p>Impegno non remunerato</p> <p>Non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio i costi aggiuntivi e mancati guadagni perché sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni orografiche della Sardegna.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo, diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (erbacea o arborea). Le restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi evidenti. Per le colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila per un periodo di tempo superiore a quello previsto dalla condizionalità nel periodo autunno-invernale.</p>			

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 1-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCORPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno A</p> <p>Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio</p> <p>Avvicendamento culturale:</p> <p><u>Seminativi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> le aziende devono adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e prevedere al massimo una monosuccessione per ogni coltura; le aziende che ricadono nelle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> - in aree svantaggiate di cui all'allegato - Elenco delle zone montane e svantaggiate; - nelle aree con precipitazioni inferiori ai 500 mm/anno; - indizzi culturali specializzati; <p>possono ricorrere a un modello di successione che in un avvicendamento quinquennale, preveda due colture e consenta al massimo 2 monosuccessioni, a condizione che la coltura inserita appartenga a una diversa famiglia botanica;</p> <ul style="list-style-type: none"> obbligo di interruzione per un anno della coltivazione del riso ogni cinque anni, o eseguire interventi alternativi di ripristino della fertilità del suolo e del contenuto in sostanza organica; per le colture orticole pluriennali (es. asparago) è necessario un intervallo minimo di almeno due anni. le colture erbacee poliennali non tecnicamente avvicendabili non sono soggetti ai vincoli dell'avvicendamento; <p>le colture protette coltivate all'interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della successione, purché almeno ad anni alterni vengono effettuati interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o altri interventi equivalenti, non chimici, di contenimento delle avversità.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria la successione delle colture erbacee è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Lo stesso avviene per alcune orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale.</p>	<p>Non evidenziano rischi di doppio impegno perché l'impegno non viene remunerato.</p>	<p>Gli impegni permettono di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture contribuendo anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale di colture da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.</p> <p>L'avvicendamento delle colture è praticato nel corso degli anni su un determinato terreno a differenza della pratica "diversificazione culturale" che può essere soddisfatta anche coltivando diverse colture in diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione.</p>	<p>Verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.</p>	<p>Verifica della registrazione delle rotazioni culturali nelle schede del registro, il confronto fra i diversi anni permette la verifica del rispetto dell'avvicendamento.</p>	<p>Impegno non remunerato</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie;</p> <p>i disciplinari di produzione integrata stabiliscono vincoli di avvicendamento più restrittivi per le colture.</p>

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 2-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPPIA TI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESIN CONTRO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Impegno A</p> <p>Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio</p> <p>Fertilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno entro il primo anno; • obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico, o pianificare la fertilizzazione annuale secondo quanto previsto nelle schede di fertilizzazione approvate nei disciplinari di produzione integrata per ciascuna coltura. Il piano di fertilizzazione e le schede di fertilizzazione dei DPI sono basate sul metodo del bilancio, nel quale si tiene conto dei fabbisogni culturali della fertilità del suolo (risultati delle analisi fisico-chimiche), della precessione culturale, della piovosità e degli apporti (ingui (perdite per lisciviazione) e dei fenomeni di immobilizzazione (il piano di fertilizzazione e le schede di fertilizzazione prevedono una riduzione degli apporti di fertilizzanti del 25-30% rispetto all'ordinarietà) • obbligo di frazionamento della quota azotata minerale per le colture arborate per dosi totali superiori a 60kg/ha/anno e 100kg/ha/anno per le colture erbacee 	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA: Acque</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>"In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati.</p> <p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'irrigazione degli effluenti e dei fertilizzanti".</p> <p>Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrat (ZVN) di Arborea DGR 14/17 del 04.04.2006.</p> <p>"Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni, per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>a. Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producano più di 1000 kg di letame di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha</p> <p>b. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impegni dei reflui sono in aziende che producano più di 3000 kg letame/anno</p>	<p>In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013 e s.m. che stabilisce gli impegni per la ZO (zona ordinaria) di seguito riportati.</p> <p>A. Obblighi amministrativi</p> <p>B. Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e delle acque reflue</p> <p>C. Obbligo del rispetto del quantitativo massimo di azoto previsto dall'art. 11 dell'articolo -allegato A alla D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013</p> <p>D. Obblighi su utilizzazione di letami, liquami e acque reflue previsti dagli art. 3, 4, 5, 14 dell'articolo - allegato A alla D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013".</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RM.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria la fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Nella pratica ordinaria non viene effettuato il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Gli impegni relativi alla fertilizzazione favoriscono la salvaguardia ambientale, il mantenimento della fertilità e la prevenzione delle erbe infestanti. Il piano di fertilizzazione, che si basa sul metodo del bilancio, tiene conto delle previsioni di produzione, delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno (risultati delle precessioni culturali, degli apporti irrigui, della piovosità, al fine di favorire la rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera-falde) e salvaguardare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p>	<p>Impegno non remunerato</p> <p>I maggiori costi per le analisi del terreno sono parzialmente compensati dai minori costi sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti.</p> <p>Il minore impiego dei fertilizzanti determina una minima riduzione della resa per le sole colture intensive.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alla pratica ordinaria.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte della colture sono elementi qualificanti ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e alla pratica ordinaria.</p> <p>L'impegno introduce l'obbligo di elaborare e rispettare il piano di fertilizzazione</p>

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 3-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Impegno A</p> <p>Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio</p> <p>Irrigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non effettuare l'irrigazione per scorrimento e/o per sommersione, con esclusione del riso, • rispettare, per ciascun intervento irriguo, il volume massimo previsto in funzione del tipo di terreno, compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi utilizzati ove presenti; • rispettare il volume massimo di irrigazione per ciclo culturale definito nei disciplinari di produzione integrata per ogni coltura/raggruppamento culturale. I valori stabiliti nei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo per garantire il risparmio idrico, evitare la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide e lo sviluppo di avversità. 	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA: Acque</p> <p>BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</p> <p>"Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinenti e</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.</p>	<p>Non pertinenti</p>	<p>I valori di volume massimo di irrigazione per ciclo culturale, stabiliti dai DPI, consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo per garantire il risparmio idrico, evitare la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide e lo sviluppo di avversità.</p>	<p>Verifica della registrazione degli interventi irrigui anche sulla base dei valori dei contatori nei sistemi irrigui collettivi serviti, verifica del metodo irriguo adottato (ad esempio: assenza di irrigazione per scorrimento) verifica disponibilità dati termopluviometri dell'ARPAS (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna), verifica eventuale presenza di pluviometri, tensiometri, altri strumenti di misura dei parametri agrometeorologici.</p>	<p>Impegno non remunerato</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie.</p> <p>L'impegno impone l'obbligo di utilizzare metodi di irrigazione a risparmio idrico e di rispettare volumi di adacquamento stagionale e per intervento irriguo.</p>

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 4-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCORDATI DALLA PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno A Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio</p> <p>Difesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari al raggiungimento della soglia di intervento vincolante, giustificata sulla base dei monitoraggi delle fitopatie sulle colture in azienda, sulla base dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari di produzione integrata e sulla base delle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata; obbligo di utilizzare esclusivamente le sostanze attive ammesse nelle schede di difesa dei disciplinari di produzione integrata per ciascuna coltura e avversità; obbligo di rispettare il numero dei trattamenti per singola avversità per le singole colture riportate nelle schede di difesa di ciascuna coltura dei disciplinari di produzione integrata, in modo da limitare il numero dei trattamenti, rispetto a quanto previsto dall'etichetta dei prodotti fitosanitari; obbligo di rispettare le dosi e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (L/ri o Kg/ha) indicate nelle schede di difesa di ciascuna coltura dei disciplinari di produzione integrata. 	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare "Fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare che prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme".</p> <p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA: Prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. "Include gli obblighi, per tutte le aziende di:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria al fine dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Digs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili su base territoriale (posse del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico dove vengono riportate anche indicazioni derivanti dai monitoraggi a valenza territoriale) o tramite una specifica consulenza aziendale.</p> <p>b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10, il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2. relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria la difesa delle colture è basata prevalentemente e su indicazioni preventive, e a seguito della applicazione del PAN-difesa integrata obbligatoria anche sulla conoscenza di informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria impostata a livello territoriale (rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).</p> <p>L'applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Inoltre, nella pratica ordinaria gli utilizzatori professionali, in base</p>	<p>Cli impegni relativi alla difesa e diserbo obbligano i beneficiari ad utilizzare un numero limitato di sostanze attive rispetto a tutte quelle autorizzate all'immissione in commercio e utilizzate nella pratica ordinaria. Ad effettuare eventuali trattamenti giustificati sulla base di monitoraggi aziendali, al raggiungimento di una soglia di intervento vincolante o sulla base di criteri di prevenzione riportati nei DPI ed infine a ridurre il numero dei trattamenti e le dosi di prodotto fitosanitario. Le sostanze attive utilizzabili, le soglie di intervento, il</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p>	<p>Verifica delle registrazioni degli impieghi e dei parametri di giustificazione e nella scheda del registro delle operazioni culturali e di magazzino; verifica della presenza in campo delle trappole o altri dispositivi per il monitoraggio, verifica della compatibilità delle date indicate nei bollettini territoriali e le date dei trattamenti eseguiti; verifica dell'ammissibilità dei principi attivi utilizzati per la coltura/avversità; verifica del rispetto del numero di interventi e dosi massime o altri indicazioni stabilite nelle</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>Costi aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> maggiori dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo; manodopera per il posizionamento delle trappole o di altri dispositivi per il monitoraggio per la manodopera per il monitoraggio per la manodopera per il monitoraggio aziendale delle fitopatie (catture trappole, esiti campionamenti visuali per la raccolta campioni, ecc.); Minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese 	

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 5-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREE NING E ALTRI ACCOPPATI PIATI 1° PILAS TRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
	<p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (1*, 1, XX) devono essere rispettati i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentini) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico, nocivo; • utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014; • le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente; • tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della correttezza funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)*. 			<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinenti e</p>	<p>indicazioni presenti in etichetta, possono essere numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.</p>	<p>numero dei trattamenti consentiti, nonché le dosi, sono specificate nelle schede di difesa dei disciplinari di produzione integrata.</p> <p>L'impegno aggiuntivo determina, rispetto alla pratica ordinaria, un minore utilizzo di sostanze per superficie agricola, con conseguente maggiore salvaguardia dell'ambiente naturale e conseguente riduzione degli effetti negativi sulla flora e sulla fauna.</p>	<p>Verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione Integrata.</p>	<p>schede di difesa integrata del disciplinari di produzione integrata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • e/o minore qualità). <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno è più restrittivo e della pratica ordinaria perché riduce la possibilità di scelta dei prodotti fitosanitari e mitiga il rischio per l'ambiente. Inoltre è previsto un monitoraggio delle fitopatie a livello aziendale, che determina un maggior impegno di lavoro per l'agricoltore. Sono notati il numero di trattamenti e le dosi dei prodotti fitosanitari. La giustificazione dei trattamenti tramite la determinazione delle soglie consente la riduzione delle sostanze immesse nell'ambiente.</p>

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 6-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E ACCOPPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno A</p> <p>Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio</p> <p>Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino: l'impegno prevede l'obbligo della tenuta di un "Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino", cartaceo o informatizzato, dove riportare le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Deve essere effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali eseguite nella superficie oggetto dell'impegno.</p> <p>Il registro deve contenere almeno le seguenti schede dettagliate, anche per le cover crop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anagrafica del beneficiario e dati dell'azienda • avvionamenti • pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc) • fertilizzazioni • irrigazione • monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti • trattamenti fitosanitari • scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. 	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TEMA: Prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 10 Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>"Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; • prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; • superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; • avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; <p>"registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.</p> <p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunicato al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso".</p> <p>Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto V.1.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Settore: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>Tema: Acque</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>"Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN > di 6 ettari oppure aziende che utilizzano più di 1000 kg di azoto/anno in ZVN".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e della gestione degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorsa a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>Verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.</p>	<p>Verifica della completezza e accuratezza delle schede colturali e di magazzino, e verifica rispetto alla pratica ordinaria; l'impegno è più restrittivo rispetto alla pratica ordinaria e alla condizionalità in quanto richiede una registrazione sistematica di tutte le operazioni e di fatture.</p>	<p>Impegno non remunerato</p> <p>Differenziale (rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie); l'impegno è più restrittivo rispetto alla pratica ordinaria e alla condizionalità in quanto richiede una registrazione sistematica di tutte le operazioni e di fatture.</p>

M10-INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 7-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno B</p> <p>Adesione al Sistema Nazionale di qualità di produzione integrata (SNQPI): obbligo di adesione al Sistema nazionale di qualità di produzione integrata, entro 12 mesi dall'avvio di questo, con assoggettamento a un sistema di controlli eseguiti da un organismo di controllo parte terza,</p>	Non pertinente	Non pertinente	Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata DM dell'8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).	Non pertinente	Nella pratica ordinaria gli agricoltori non aderiscono al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata.	Non pertinente	L'impegno non determina specifici vantaggi ambientali.	Il controllo è svolto attraverso le verifiche amministrative e le visite ispettive effettuate dagli Organismi preposti al controllo del Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata. Gli esiti sono resi disponibili per i controlli amministrativi dello Sviluppo Rurale.	Non pertinente	Impegno non remunerato Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie l'impegno non è contemplato dalle baseline e non è una pratica ordinaria.
<p>Impegno C</p> <p>Partecipazione all'aggiornamento professionale: l'impegno prevede la partecipazione in ogni anno d'impegno a 4 ore di corso organizzate dall'Agenzia Laore.</p>	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TEMA: Prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 10 Reg. (CE) n.1107/2009del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p> <p>DM del 22.01.2014 concernente l'approvazione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014): "obbligo per tutti gli utilizzatori professionali: a partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento per il rilascio/rinnovo dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari".</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria gli agricoltori non partecipano a corsi di formazione specifici sulla produzione integrata, ma effettuano solo corsi obbligatori che derivano dall'applicazione del PAN-difesa integrata obbligatoria.	Non pertinente	La conoscenza delle pratiche di produzione integrata è necessaria per far acquisire agli agricoltori la consapevolezza degli effetti sull'ambiente determinati dalle attività agricole, con particolare riferimento alla gestione conservativa del suolo e alla tutela dei corpi idrici.	Il controllo è svolto attraverso verifiche amministrative dell'attestato di partecipazione al corso organizzato dall'Agenzia Laore.	Non pertinente	Impegno non remunerato Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie l'impegno è più restrittivo rispetto alle condizionalità e a requisiti minimi perché riguarda corsi di aggiornamento aggiuntivi rispetto all'obbligo di partecipare al corso di formazione/aggiornamento per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari

M10- INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 8-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno D</p> <p>Aggiuntivo non obbligatorio: Cover crop</p> <p>Culture miglioratrici destinate al sovescio o di copertura ciclo autunno-vernino.</p> <p>Su queste culture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari, diserbanti e concimazioni.</p>	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA: Suolo e stock di carbonio</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo.</p> <p>a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Tema: Acque</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</p> <p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TEMA: Prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 10 Reg. (CE) n.1107/2009del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria non si coltivano le cover crop.	Ai sensi del D.M. del 18.11.2014, n. 6513 sono escluse dalle aree di interesse ecologico le colture intercalari di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per cui non ci sono rischi di doppio finanziamento.	La coltivazione di colture destinate al sovescio o di copertura consentono il miglioramento della fertilità e della struttura del suolo e dell'apporto di sostanza organica, il miglioramento delle caratteristiche strutturali, chimiche e fisiche dei terreni, la riduzione dei fenomeni erosivi e minori perdite per dilavamento.	Verifica amministrativa delle registrazioni effettuate nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino	Controllo in loco nel periodo autunno-vernino di presenza della cover crop. Verifica della registrazioni delle operazioni colturali ammesse e delle fatture di acquisto sementi.	Impegno remunerato Costi aggiuntivi: • acquisto della semente e servizi (noleggi e acqua); • Minori costi: • nessuna spesa per la fertilizzazione; • nessuna spesa per i trattamenti di difesa. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: Nella pratica ordinaria non sono coltivate le cover crop e inoltre è più restrittivo rispetto alla baseline in quanto ci sono limitazioni alle pratiche colturali

M10- INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 9-10

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIDI ACCOPPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno D Aggiuntivo non obbligatorio: Cover crop Culture biocide Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e diserbi. E' ammessa una minima fertilizzazione azotata, con una riduzione di almeno il 30% rispetto alle dosi di riferimento per la pratica ordinaria.</p>	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA: Suolo e stock di carbonio BCAA 4 - Copertura minima del suolo. <i>a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soiffusso:</i> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; <i>o in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</i> TEMA: Acque CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA: Prodotti fitosanitari CGO 10 Reg.(CE) n.1107/2009del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. TEMA: Sicurezza alimentare CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria non si coltivano le colture biocide.	<p>Al sensi del D.M. del 18.11.2014, n. 6513 sono escluse dalle aree di interesse ecologico le colture intercalari di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per cui non ci sono rischi di doppio finanziamento.</p>	<p>Le colture biocide, oltre ad avere un effetto ammendante, contengono delle sostanze in grado di esplicare un'elevata attività fungicida, e insetticida, con conseguente riduzione della popolazione di organismi nocivi nel terreno.</p>	<p>Verifica amministrativa delle registrazioni effettuate nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino</p>	<p>Controllo in loco nel periodo autunno-vernino di presenza della cover crop. Verifica della registrazione delle operazioni colturali ammesse e delle fatture acquisto sementi.</p>	<p>Impegno remunerato Costi aggiuntivi: <ul style="list-style-type: none"> • acquisto della semente e servizi (noleggi acqua); Minori costi: <ul style="list-style-type: none"> • nessuna spesa per i trattamenti di difesa; • minore spesa per la fertilizzazione Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: Nella pratica ordinaria non sono coltivate le cover crop e inoltre è più restrittivo rispetto alla baseline in quanto ci sono limitazioni alle pratiche colturali. Sovrapposizione con la pratica del greening: ai sensi del D.M. del 18.11.2014, n. 6513 sono escluse dalle aree di interesse ecologico le colture intercalari di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per cui non ci sono rischi di doppio finanziamento.</p>

M10- INTEGRATO TABELLA IMPEGNI 10-10

7.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021, il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

La modulazione dei premi è legata alla tipologia culturale.

7.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e

2022.Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Regolamento (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Dlgs n. 150 del 14 agosto 2012 concernente Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DM 22 gennaio 2014 concernente Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Decreto n. 501 DECA 11 del 18 marzo 2015 recante "DM n. 4890 del 8 maggio 2014. Approvazione dei disciplinari di produzione integrata della Regione Sardegna per l'anno 2015".

7.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile
- Associazioni formalizzate giuridicamente di imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (agricoltore collettivo). Tale tipologia di beneficiario potrà essere attivata solo previa definizione da parte della Autorità di Gestione delle modalità di adesione collettiva all'operazione e dei contenuti dei contratti agroambientali e degli accordi interni tra i membri dell'associazione.

7.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni sopradescritti che vanno al di là dell'ordinarietà nelle zone di intervento, della base line di cui all'articolo

28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening".

I premi coprono anche i costi di transazione, calcolati secondo la metodologia descritta nel paragrafo 8.2.10.3.2.10 relativo alle informazioni specifiche della misura.

Tali costi non superano il 20% del premio pagato per gli impegni assunti dai beneficiari singoli. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori il massimale è del 30%.

7.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: essere agricoltore o associazione di agricoltori.

Le associazioni di agricoltori devono essere formalizzate giuridicamente.

Criteri di ammissibilità relativi alla superficie e alla domanda:

Nazionali/regionali: sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole localizzate nel territorio regionale coltivate con le seguenti colture/raggruppamenti colturali:

1. Ortive protette
2. Ortive in pieno campo
3. Carciofo
4. Agrumi e fruttiferi (compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio)
5. Pesco
6. Vite da vino
7. Riso
8. Mais e sorgo
9. Olivo
10. Coltive oleaginose
11. Cover crop

Sono ammissibili all'aiuto solamente le colture per le quali esiste il disciplinare di produzione integrata della Regione Sardegna.

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione di criteri di selezione.

Tuttavia, se del caso, le aziende potranno essere selezionate, in considerazione delle pressioni o minacce dell'agricoltura sull'ambiente e degli obiettivi del tipo d'intervento, in base alla localizzazione nelle seguenti aree:

- zone vulnerabili da nitrati (ZVN)
- aree Natura 2000
- zone B) area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata

7.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi dei premi sono stati quantificati tenendo conto nel calcolo, degli obblighi previsti dall'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (pratiche del greening), della sovrapposizione con gli aiuti del 1° pilastro e non includono nessuna compensazione per le pratiche agricole ordinarie pertinenti. Nel paragrafo 8.2.10.3.2.10 “*Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici.....*” sono descritti gli elementi considerati per la determinazione degli importi.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, per ciascun raggruppamento colturale e per tipologia di domanda presentata, gli importi dei premi annuali (Euro/Ettaro/anno), comprensivi dei costi di transazione, come definiti al paragrafo 8.2.10.3.2.10 “*Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici.....*”

TABELLA PREMI DOMANDA SINGOLA	Premio per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premio per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Raggruppamento colturale		
Ortive protette	559	530
Ortive in pieno campo	474	445
Carciofo	459	430
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	469	440
Pesco	599	570
Vite per uva da vino	419	390
Riso*	222	205
Mais e sorgo*	216	200
Olivo*	204	190
Colture oleaginose*	140	140
Cover crop*	168	160

*Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Regolamento UE n. 1305/2013 al punto 6 dell'articolo 28

TABELLA PREMI DOMANDA COLLETTIVA	Premio per i primi 10 ha di superficie (Euro/Ha/Anno)	Premio per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/Ha/Anno)
Raggruppamento colturale		
Ortive protette	574	535
Ortive in pieno campo	489	450
Carciofo	474	435
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	484	445
Pesco	614	575
Vite per uva da vino	434	395
Riso*	241	210
Mais e sorgo*	234	205
Olivo*	221	195
Colture oleaginose*	156	145
Cover crop*	182	165

*Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Regolamento UE n. 1305/2013 al punto 6 dell'articolo 28

Tabella premi integrato

7.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dell'esperienza della passata programmazione, dell'esito dell'Audit della Corte dei Conti Europea e secondo il documento inviato dalla Commissione

Europea nel 2013, i rischi di errore nell'implementazione della misura sono stati sinteticamente descritti e classificati nelle seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni e obblighi sono di difficile verifica e controllo.

Di seguito sono evidenziati i maggiori rischi:

1. difformità delle superfici oggetto di impegno;
2. gestione del suolo e avvicendamento: rischi probabili se si effettuano i controlli in loco nei periodi in cui non è presente la coltura a premio o non è rilevabile il rispetto degli impegni: ad esempio controllo in loco nel periodo estivo per la verifica dell'inerbimento dell'interfila nelle colture arboree;
3. fertilizzazioni e difesa e diserbo: rischi probabili relativi all'uso di sostanze non ammesse dai DPI e al rispetto dei quantitativi di fertilizzanti previsti nel Piano di fertilizzazione annuale;
4. rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto possono essere legati alla fase di implementazione della gestione informatizzata del Sistema di Qualità nazionale di Produzione integrata e alle difficoltà di interscambio dati con il sistema di gestione informatica delle domande dello sviluppo rurale dell'OP.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come una dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione delle superficie/tipologia di coltura, rispetto delle pratiche previste dalla produzione integrata (divieto di utilizzo di alcuni prodotti, fertilizzazione, ecc.), gestione delle non conformità ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

1. presentazione annuale della domanda di pagamento per tutti i 5 anni di impegno e verifica della continuità del rispetto degli impegni;
2. inadeguato trattamento delle domande;
3. non gradualità delle riduzioni per inadempienze dei beneficiari e per le non conformità.

7.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura propongono le seguenti azioni di mitigazione:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

Nelle misure di attenuazione si è tenuto conto delle osservazioni e raccomandazioni risultanti dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

Per il rischio di cui al punto 1

Nel corso di esecuzione dell'impegno è consentita la variazione del numero di ettari sotto impegno, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 20%, come previsto dall'articolo 47, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, verificato con il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'OP.

Per i rischi di cui ai punti 2 e 3

E' stato previsto l'impegno di aderire al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata, al fine di acquisire gli esiti delle visite ispettive degli OdC, per i controlli amministrativi sulle domande di sviluppo rurale, rafforzando in questo modo l'attività di controllo sul rispetto degli impegni. Oltre ai controlli in loco eseguiti dall'Organismo pagatore, i beneficiari saranno controllati dagli Organismi di controllo del SQNPI che effettuano almeno una visita ispettiva in azienda sul 100% dei beneficiari. I controlli sono eseguiti secondo un piano di controllo approvato dalla regione. I controlli prevedono verifiche documentali e di magazzino e verifiche tecnico-agronomiche su tutti gli impegni previsti sulle colture disciplinate dai DPI. Gli esiti dei controlli dell'ODC sono registrati sul Sistema informativo nazionale della Produzione integrata, resi disponibili per i controlli amministrativi dello sviluppo rurale.

Per il rischio di cui al punto 4

Sono previste attività di informazione, divulgazione e consulenza a favore dei beneficiari (Misure 1 e 2) per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni di misura, del rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti, al fine di renderlo adeguato: è previsto lo scambio di informazioni tra il sistema informatico dello sviluppo rurale utilizzato dall'organismo pagatore e il Sistema informativo nazionale della Produzione integrata. Per ridurre il rischio si procederà alla redazione di manuali delle procedure specifiche per le fasi di controllo, con registrazione informatica dei dati utili ai fini dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

R9 – domande di pagamento

Per il rischio di cui al punto 5

Saranno messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande di sostegno, con particolare attenzione al seguente aspetto:

- controllo del rispetto degli impegni assunti per l'intera durata del periodo di impegno, a prescindere dalla presentazione o meno di una domanda di pagamento; nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni.

Per il rischio di cui al punto 6

Sono previste attività di informazione e aggiornamento, destinate ai funzionari incaricati dei controlli amministrativi delle domande di aiuto/pagamento, sui requisiti e sulle modalità e procedure di controllo dell'intervento. E' prevista la redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno le tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare.

Per il rischio di cui al punto 7

Definizione precisa della gravità, entità e durata delle inadempienze relative agli impegni previsti dall'applicazione dei disciplinari di produzione integrata, correlandole in maniera più chiara e semplificata al sistema delle riduzioni ed esclusioni.

7.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'intervento presenta elementi di complessità e pertanto dovrà essere attuata con modalità pianificate nel dettaglio e pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, per mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste, al fine della riduzione del tasso di errore.

Di notevole importanza, ai fini della gestione dell'intervento, risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni previsti dall'applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e delle riduzioni per inadempienze, nonché l'implementazione dei sistemi di interscambio tra le diverse banche dati.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.10.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.2.9.4.1. b) Adesione al Sistema Nazionale di qualità di produzione integrata (SNQPI)

7.2.10.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è svolto attraverso le verifiche amministrative e le visite ispettive effettuate dagli organismi preposti al controllo del Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata. Gli esiti sono resi disponibili per i controlli amministrativi dello Sviluppo Rurale.

7.2.10.3.2.9.4.2. c) Obbligo aggiornamento professionale sulla produzione integrata

7.2.10.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è svolto attraverso verifiche amministrative dell'attestato di partecipazione al corso organizzato dall'Agenzia Laore.

7.2.10.3.2.9.4.3. d) Cover crop (Facoltativo)

7.2.10.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo amministrativo: verifica amministrativa delle registrazioni effettuate nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.

Controlli in loco: verifica in loco nel periodo autunno vernino di presenza della cover crop o della coltura biocida, verifica della registrazione delle operazioni colturali ammesse e delle fatture di acquisto sementi.

7.2.10.3.2.9.4.4. a) Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio

7.2.10.3.2.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Sono riportati di seguito per tutti gli impegni il tipo di controllo amministrativo e/o in loco

Gestione del suolo

Controllo amministrativo: verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.

Controllo in loco: sopralluoghi nel periodo estivo-autunnale per la verifica della presenza dei solchi acquai, dell'inerbimento, riscontrabile anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate; verifica delle registrazioni delle pratiche inerenti la gestione del suolo nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato.

Avvicendamento colturale

Controllo amministrativo: verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.

Controlli in loco: verifica della registrazione delle rotazioni colturali nelle relative schede del registro; il confronto fra i diversi anni permette la verifica del rispetto dell'avvicendamento.

Fertilizzazione

Controllo amministrativo: verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.

Controlli in loco: verifica della registrazione delle fertilizzazioni nel registro e dei risultati delle analisi del suolo, verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti, verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite, controllo del magazzino per le scorte rimanenti.

Irrigazione

Controllo amministrativo: verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.

Controlli in loco: verifica della registrazione degli interventi irrigui anche sulla base dei valori dei contatori nei sistemi irrigui collettivi serviti, verifica del metodo irriguo adottato (ad esempio: assenza di irrigazione per scorrimento) verifica disponibilità dati termopluviometrici dell'ARPAS (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna), verifica eventuale presenza di pluviometri, tensiometri, altri strumenti di misura dei parametri agrometeorologici.

Difesa

Controllo amministrativo: verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.

Controlli in loco: verifica delle registrazioni degli impieghi e dei parametri di giustificazione nella relativa scheda del registro delle operazioni colturali e di magazzino, verifica della presenza in campo delle trappole o altri dispositivi per il monitoraggio, verifica della compatibilità delle date indicate nei bollettini territoriali e le date dei trattamenti eseguiti; verifica dell'ammissibilità dei principi attivi utilizzati per coltura/avversità, verifica del rispetto del numero massimo di interventi e dosi massime o altre indicazioni stabilite nelle schede di difesa integrata dei disciplinari di produzione integrata.

Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Controllo amministrativo: verifica esiti visita ispettiva dell'ODC registrati sul sistema informativo della Produzione integrata.

Controllo in loco: verifica della completezza e accuratezza delle schede colturali e di magazzino, verifica e confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.

Rispetto del disciplinare di produzione integrata

7.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Di seguito si riportano gli elementi di riferimento considerati nella baseline:

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006)

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006)

DGR n. 21/34 del 5 giugno 2013, concernente “Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri enormi tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152” e s.m.i

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE

Attività minime: non pertinente

Tutti gli elementi di dettaglio sono comunque riportati nei pertinenti paragrafi descrittivi della baseline degli impegni relativi all'intervento.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria, sono riportati nei prospetti seguenti distinti per impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione della metodica utilizzata per il calcolo dei premi è di seguito descritta.

L'analisi per il calcolo dei premi è sviluppata confrontando il margine lordo della coltura condotta ordinariamente, situazione ex ante, cioè in assenza di applicazione degli impegni previsti dell'intervento e tenendo conto degli elementi di riferimento applicabili (pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale) e delle pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'articolo all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*) e degli aiuti accoppiati del 1° pilastro, con il margine lordo della coltura nella situazione ex post di adesione all'intervento, caratterizzata da determinati e oggettivi cambiamenti nelle tecniche e nelle scelte produttive con relativi impatti sulla struttura dei costi e dei ricavi. L'importo del premio è stato quindi definito sulla base del differenziale di margine lordo tra le due situazioni ex ante ed ex post, che comprende unicamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'applicazione degli impegni previsti dall'intervento. Per il calcolo del margine lordo della coltura realizzata secondo il metodo convenzionale sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012. Per talune colture si è dovuto integrare quanto ricavabile dalla RICA a stime formulate da esperti.

Per l'impegno aggiuntivo cover crop (colture di copertura o sovescio e colture biocide), l'importo del premio è stato definito sulla base dei costi sostenuti per la coltivazione, detratti i vantaggi per le colture successive.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 807/2014, il calcolo dei premi ha tenuto conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o mancati guadagni connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*), garantendo l'esclusione del doppio finanziamento. Infatti:

- l'impegno "avvicendamento colturale" si differenzia dalla pratica *greening* "diversificazione delle colture" (art. 44 del Regolamento (UE) 1307/2013) inoltre l'impegno non è remunerato;
- per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6513 del 18/11/2014, esclude dalle aree di interesse ecologico le colture intercalari di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- la regione Sardegna non consente la coltivazione delle "cover crop" come pratica equivalente della pratica *greening* "diversificazione delle colture" (allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013).

Per la quantificazione dei costi di transazione sono state considerate le seguenti categorie di costi sia nei casi di agricoltori singoli sia nel caso di agricoltori associati:

- costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda;
- costo di gestione della pratica;
- costo del tempo dedicato al prelievo per le analisi del suolo e per la gestione del piano di fertilizzazione annuale;
- costo del tempo impiegato per la compilazione del registro delle operazioni colturali e di magazzino;
- costo del tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale sulla produzione integrata.

Nei costi di transazione non sono state considerate le spese di certificazione per l'adesione al Sistema nazionale di qualità di produzione integrata, in quanto possono essere remunerate con la Misura 3.1.

Per la determinazione dei costi a livello regionale, sono state fatte indagini e consultazioni presso i soggetti che normalmente vengono incaricati dagli agricoltori per l'assistenza alla presentazione della domanda e per la gestione della pratica. I costi di transazione sono stati calcolati per un quinquennio di impegno, e rapportati a due diverse classi di superficie, fino a 10 ettari e maggiore di 10 ettari, per evitare sovracompenzazioni. Infatti, le indagini hanno dimostrato che questi costi incidono in misura progressivamente minore all'aumentare della superficie aziendale.

Nella tabella seguente sono riportati i costi di transazione distinti per tipologia di domanda

Tipologia di domanda	Costi di transazione Superfici <= 10 ha	Costi di transazione Superfici >10 ha
Domanda singola	49	20
Associazioni di agricoltori	64	25

L'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, al punto 6, stabilisce che i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli "impegni agro-climatico-ambientali". Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30%.

Le tabelle che seguono riportano i costi aggiuntivi e/o mancati guadagni per colture a premio e i costi di transazione, quest'ultimi per le colture contrassegnate da un asterisco sono stati abbattuti per rispettare quanto stabilisce l'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

TABELLA PREMI DOMANDA SINGOLA Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importi per superfici <= 10 ha		Importi per superfici >10 ha	
		Costi transazione	Premio totale (Euro/Ha/Anno)	Costi transazione	Premio totale (Euro/Ha/Anno)
Ortive protette	510	49	559	20	530
Ortive in pieno campo	425	49	474	20	445
Carciofo	410	49	459	20	430
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	420	49	469	20	440
Pesco	550	49	599	20	570
Vite per uva da vino	370	49	419	20	390
Riso*	185	37	222	20	205
Mais e sorgo*	180	36	216	20	200
Olivo*	170	34	204	20	190
Colture oleaginose*	120	24	140	20	140
Cover crop*	140	28	168	20	160

*Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 al punto 6 dell'articolo 28

TABELLA PREMI DOMANDA COLLETTIVA Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi transazione	Premio totale (Euro/Ha/Anno)	Costi transazione	Premio totale (Euro/Ha/Anno)
Ortive protette	510	64	574	25	535
Ortive in pieno campo	425	64	489	25	450
Carciofo	410	64	474	25	435
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	420	64	484	25	445
Pesco	550	64	614	25	575
Vite per uva da vino	370	64	434	25	395
Riso*	185	56	241	25	210
Mais e sorgo*	180	54	234	25	205
Olivo*	170	51	221	25	195
Colture oleaginose*	120	36	156	25	145
Cover crop*	140	42	182	25	165

*Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 al punto 6 dell'articolo 28

Tutti gli elementi di dettaglio considerati per la determinazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, derivati dall'adesione all'intervento e per la determinazione dei costi di transazione sono riportati nel documento "Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014/2020", allegato al PSR Sardegna. I calcoli sono certificati da CREA.

Di seguito, per ciascun impegno si riporta una breve descrizione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni considerati nel calcolo dell'importo dei premi:

A) Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio

Gestione del suolo:

Costi aggiuntivi e mancati guadagni: non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio perché sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni orografiche della Sardegna.

Avvicendamento colturale:

Costi aggiuntivi e mancati guadagni: non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio;

Sovrapposizione con la pratica del greening: non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento previsto dalla "diversificazione colturale", ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) 1307/20134, perché l'impegno dell'avvicendamento non viene remunerato.

Fertilizzazione:

Costi aggiuntivi: impegno non remunerato perché i maggiori oneri per le analisi del terreno sono parzialmente compensati dai minori costi derivanti dalla riduzione delle quantità di fertilizzanti.

Il minore impiego dei fertilizzanti determina una minima riduzione delle rese per le sole colture intensive.

Irrigazione:

Costi aggiuntivi e mancati guadagni: non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Difesa:

Costi aggiuntivi:

- maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo;
- manodopera per il posizionamento delle trappole o di altri dispositivi per il monitoraggio aziendale;
- manodopera per il monitoraggio aziendale delle fitopatie (catture trappole, esiti campionamenti visuali, raccolta campioni ecc.);

Mancati guadagni:

- minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità).

Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:

Costi aggiuntivi e mancati guadagni: non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

A) Adesione al Sistema Nazionale di qualità di produzione integrata (SNQPI)

Costi aggiuntivi e mancati guadagni: non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

B) Partecipazione all'aggiornamento professionale

Costi aggiuntivi e mancati guadagni: non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

C) Impegni aggiuntivi: Cover crop

Colture destinate al sovescio o di copertura a ciclo autunno vernino

Costi aggiuntivi:

- acquisto della semente e servizi (noleggi e acqua);

Minori costi:

- nessuna spesa per la fertilizzazione;
- nessuna spesa per i trattamenti di difesa.

Colture biocide

Costi aggiuntivi:

- acquisto della semente e servizi (noleggi e acqua);

Minori costi:

- minore spesa per la fertilizzazione;
- nessuna spesa per i trattamenti di difesa.

--

7.2.10.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.2.10.1.1. b) Adesione al Sistema Nazionale di qualità di produzione integrata (SNQPI)

7.2.10.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata DM dell'8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
--

Attività minime

Non pertinente.

7.2.10.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria gli agricoltori non aderiscono al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata.

7.2.10.3.2.10.1.2. c) Obbligo aggiornamento professionale sulla produzione integrata

7.2.10.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 Reg.(CE) n.1107/2009del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 *“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*.

DM del 22.01.2014 concernente l'approvazione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014: *“obbligo per tutti gli utilizzatori professionali: a partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento per il rilascio/rinnovo dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”*).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria gli agricoltori non partecipano a corsi di formazione specifici sulla produzione integrata, ma effettuano solo corsi obbligatori che derivano dall'applicazione del PAN-difesa integrata obbligatoria.

7.2.10.3.2.10.1.3. d) Cover crop (Facoltativo)

7.2.10.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

“a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- *assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;*
- *o in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)”.*

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

CGO 10 Reg.(CE) n.1107/2009del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica agricola ordinaria non si coltivano le cover crop

7.2.10.3.2.10.1.4. a) Rispettare il disciplinare di produzione integrata su tutta la superficie con le colture ammissibili a premio

7.2.10.3.2.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Di seguito sono riportate le BCAA e i CGO per gli impegni specifici riguardanti l'adesione al disciplinare di produzione integrata: (DM n. 180 del 23 Gennaio 2015).

Impegni inerenti la gestione del suolo

BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

BCAA 4 Copertura minima del suolo

Impegni inerenti l'avvicendamento colturale

Non pertinente

Impegni inerenti la fertilizzazione

CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

D M MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)

Piano di azione per la ZVN di Arborea DGR 14/17 del 04.04.2006

Impegni inerenti l'irrigazione

BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Impegni inerenti la difesa

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

CGO 10 - Reg. (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Impegni inerenti la tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

CGO 10 Reg.(CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009

CGO 4 Reg. (CE) n.178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'all. VI del D.M. MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Il dettaglio della baseline è riportato nella tabella della sezione "Descrizione dell'intervento"

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Di seguito si riportano i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria per gli impegni specifici riguardanti l'adesione al disciplinare di produzione integrata:

Impegni inerenti: gestione del suolo, avvicendamento colturale, irrigazione

Non pertinente

Impegni inerenti la fertilizzazione

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali ai sensi dell' art. 28 del regolamento (CE) n. 1305/2013

D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013 e s.m.i. che stabilisce gli impegni per la ZO (zona ordinaria)

Impegni inerenti la difesa

D Lgs 14 agosto 2012, n. 150 *“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.*

Il dettaglio dei "Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi" è riportato nella tabella della sezione "Descrizione dell'intervento".

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non rilevante

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.2.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Di seguito si riportano le pratiche ordinarie per gli impegni inerenti l'adesione ai disciplinari di produzione integrata

Di seguito si riportano le pratiche ordinarie per gli impegni inerenti l'adesione ai disciplinari di produzione integrata:

Impegni inerenti la gestione del suolo: nella pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione. Inoltre nella pratica ordinaria gli agricoltori per la semina di colture annuali nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti. Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Nella pratica ordinaria non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.

Impegni inerenti l'avvicendamento colturale: nella pratica ordinaria la successione colturale per le colture erbacee è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Lo stesso avviene per alcune orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).

Impegni inerenti la fertilizzazione: nella pratica ordinaria la fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale. Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Nella pratica ordinaria non viene effettuato il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto.

Impegni inerenti l'irrigazione: nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.

Impegni inerenti la difesa: nella pratica ordinaria la difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.). L'applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Inoltre, nella pratica ordinaria gli utilizzatori professionali, in base alle indicazioni presenti in etichetta, possono effettuare un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.

Impegni inerenti la tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino: nella pratica ordinaria vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.

Pratiche ordinarie

7.2.10.3.3. 10.1.3 Tutela dell'habitat della gallina prataiola

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato le minacce per la fauna e gli habitat agricoli e le azioni prioritarie individuate dal PAF per la salvaguardia dell'habitat della Gallina prataiola. Scopo del tipo di intervento è incentivare l'adozione di pratiche agricole che, rispetto a quelle ordinarie e alla baseline pertinente, concorrono alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità nelle zone designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola). Per tale scopo sono sovvenzionabili i seguenti interventi nelle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola) e riportate al paragrafo 8.2.10.3.3.6.

Intervento 1: Pascoli permanenti esistenti

L'intervento 1 prevede sui pascoli permanenti esistenti il seguente impegno:

Impegno 1: nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre, le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti, devono essere effettuate senza l'impiego di mezzi meccanici.

Vantaggio ambientale: il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax* specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.

Intervento 2 : Prati avvicendati

L'intervento 2 prevede sui prati avvicendati i seguenti impegni:

Impegno 1: divieto di lavorazione del terreno dal 1 marzo al 30 settembre.

Vantaggio ambientale: le lavorazioni del terreno costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax* specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1 marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di lavorazione del terreno in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari.

Impegno 2: divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea dal 1 marzo al 30 settembre

Vantaggio ambientale: le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax* specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1 marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari.

La presenza della vegetazione inoltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori.

Impegno 3: in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno il divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea è esteso a tutto l'anno.

Vantaggio ambientale: le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax*. L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea per tutto l'anno determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie, creando delle fasce perimetrali che rappresentano una zona di rifugio e di schermatura funzionale alla protezione della specie dai suoi predatori.

Intervento 3: Conversione di seminativi in prati permanenti

L'intervento 3 prevede i seguenti impegni:

Impegno 1: conversione di seminativi, con colture avvicendate, in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile. Ne consegue che durante il periodo d'impegno non è consentita l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggere permanenti seminate).

Vantaggio ambientale: l'impegno a convertire seminativi con colture avvicendate in prati permanenti, favorendo una copertura vegetale continua del terreno ed eliminando le arature che costituiscono un forte elemento di disturbo, determina condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie. La presenza della vegetazione inoltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori e, seppure in via secondaria, contribuisce al miglioramento della biodiversità.

Impegno 2: nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre le operazioni colturali, connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque devono essere effettuate senza l'impiego di mezzi meccanici

Vantaggio ambientale: il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax* specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.

Impegno 3: divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea dal 1 marzo al 30 settembre;

Vantaggio ambientale: le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax* specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1 marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari.

La presenza della vegetazione inoltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori.

Impegno 4: in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno il divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea è esteso a tutto l'anno.

Vantaggio ambientale: le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della *Tetrax tetrax*. L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea per tutto l'anno determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie, creando delle fasce perimetrali che rappresentano una zona di rifugio e di schermatura funzionale alla protezione della specie dai suoi predatori.

Intervento 4: Colture a perdere

L'intervento 4 prevede il seguente impegno:

Impegno 1: destinare esclusivamente all'avifauna selvatica la produzione ottenuta dalla coltivazione di leguminose e/o graminacee foraggiere annuali (su queste superfici è pertanto fatto divieto di raccolta del prodotto).

Vantaggio ambientale. L'impegno assicura una maggiore fonte di nutrimento per la specie *Tetrax tetrax* e, secondariamente, per il resto della fauna selvatica. Inoltre, poiché la coltura a perdere non viene sfalciata, viene favorita una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori e sono realizzate condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.

E' possibile aderire ad uno o più interventi in funzione dell'ordinamento colturale esistente.

In caso di adesione a più interventi le superfici oggetto di impegno non possono essere le stesse poiché i relativi premi non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie.

La durata degli impegni è stabilita in cinque anni.

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentito convertire gli impegni previsti da un intervento con quelli previsti dagli altri interventi (cambio intervento).

Di seguito si riporta una tabella contenente per ciascun impegno le informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, Parte I:

- al punto 8, lettera d);
- al punto 9, terzo trattino;
- inoltre, la tabella, riporta le informazioni relative al greening e aiuti accoppiati del 1° pilastro, al vantaggio ambientale e ai costi aggiuntivi e mancati ricavi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Intervento 1: PASCOLI PERMANENTI ESISTENTI	SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno PRINCIPALE: Biodiversità TEMA PRINCIPALE: Biodiversità CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica abituale è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrix (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.	Non si rilevano sovrapposizioni.	Il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.	Modalità di controllo amministrativo	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegno 1 - nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre, le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti, devono essere effettuate senza l'impiego di mezzi meccanici.	BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento sono soggette ai seguenti impegni: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). Intervento della Regione Sardegna: - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: 1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; 2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio. Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione meccanica del suolo nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica abituale è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrix (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.	Non si rilevano sovrapposizioni.	Il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.	Modalità di controllo amministrativo	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegno 2 - nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre, le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti, devono essere effettuate senza l'impiego di mezzi meccanici.	BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento sono soggette ai seguenti impegni: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). Intervento della Regione Sardegna: - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: 1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; 2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio. Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione meccanica del suolo nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica abituale è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrix (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.	Non si rilevano sovrapposizioni.	Il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.	Modalità di controllo amministrativo	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegno 3 - nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre, le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti, devono essere effettuate senza l'impiego di mezzi meccanici.	BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento sono soggette ai seguenti impegni: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). Intervento della Regione Sardegna: - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: 1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; 2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio. Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione meccanica del suolo nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica abituale è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrix (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.	Non si rilevano sovrapposizioni.	Il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.	Modalità di controllo amministrativo	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI

INTERVENTO 1 - IMPEGNO 1

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVI MINIMI	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Intervento 2: PRATI AVVICENDATI</p> <p>Impegno 1 - SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>divieto di lavorazione del terreno dal 1° marzo al 30 settembre</p>	<p>CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ</p> <p>PRINCIPALE: Biodiversità</p> <p>CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziazibili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento sono soggette ai seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.); <p>Intervento della Regione Sardegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: <p>1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;</p> <p>2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</p> <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione del terreno nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Le pratiche agricole abituali non prevedono nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre la lavorazione del terreno che di solito sono eseguite nel periodo autunnale. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di lavorazione del terreno dal 1° marzo al 30 settembre che rappresenta una limitazione solo nei seminativi irrigui con avvicendate primaverili-estive, che sono peraltro poco diffusi nella regione. Pertanto l'impegno non è compensato.	Non si rilevano sovrapposizioni	le lavorazioni del terreno costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrax specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1° marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di lavorazione del terreno in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari.	Non pertinente	Verifica della presenza/assenza di segni di lavorazioni del terreno.	Impegno non compensato

INTERVENTO 2 - IMPEGNO 1

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESIN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Le pratiche agricole abituali di utilizzo dei prati avvicendati prevedono nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre l'esecuzione di almeno uno sfalcio. Nelle aziende zootecniche i prati avvicendati sono inoltre interessati da uno o più turni di pascolamento. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di sfalcio e di trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre.	Non si rilevano sovrapposizioni.	le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1 marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari. La presenza della vegetazione inoltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori.	Modalità di controllo amministrativo	Impegno compensato Mancati guadagni derivanti dalla perdita delle produzioni foraggere per il divieto di falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre.
Intervento 2: PRATI AVVICENDATI Impegno 2 - divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea dal 1 marzo al 30 settembre	SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRINCIPALE: Biodiversità CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici siepiche che non abbiano già avuto una destinazione. BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento sono soggette ai seguenti impegni: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) Intervento della Regione Sardegna: - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: 1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; 2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio. Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Le pratiche agricole abituali di utilizzo dei prati avvicendati prevedono nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre l'esecuzione di almeno uno sfalcio. Nelle aziende zootecniche i prati avvicendati sono inoltre interessati da uno o più turni di pascolamento. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di sfalcio e di trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre.	Non si rilevano sovrapposizioni.	le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1 marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari. La presenza della vegetazione inoltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori.	Modalità di controllo amministrativo	Impegno compensato Mancati guadagni derivanti dalla perdita delle produzioni foraggere per il divieto di falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre.

INTERVENTO 2 - IMPEGNO 2

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E ARI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 3 - in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo perimetro della superficie oggetto d'impegno il divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea è esteso a tutto l'anno</p>	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA PRINCIPALE: Biodiversità</p> <p>CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffiamento sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</p> <p>- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)</p> <p>Intervento della Regione Sardegna:</p> <p>- l'intervallo di tempo è disinto in relazione alle superfici agricole:</p> <p>1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;</p> <p>2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.);</p> <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4 a tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Le pratiche agricole ordinarie non prevedono la creazione di una fascia perimetrale non sfalcata.</p> <p>Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di creazione di una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno.</p>	<p>L'impegno coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX, sezione III, punto 4) del Regolamento (UE) n. 1037/2013.</p> <p>La Regione non consentirà di utilizzare l'intervento 2, come pratica equivalente.</p> <p>Non si rilevano sovrapposizioni con gli aiuti accoppiati del 1° pilastro.</p>	<p>Le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix.</p> <p>L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea per tutto l'anno determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie, creando delle fasce perimetrali che rappresentano una zona di rifugio e di schermatura funzionale alla protezione della specie dai suoi predatori.</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p>	<p>Modalità di controllo in loco</p>	<p>Impegno compensato Mancati guadagni, derivanti dalla perdita delle produzioni foraggere causata dal rilascio di una fascia perimetrale di 3 m con divieto di falciatura e trinciatura della massa erbosa.</p>

INTERVENTO 2 - IMPEGNO 3

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGRUNTI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Intervento 3: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI</p> <p>Impegno 1 - Settore: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>conversione di seminativi, con culture avvicendate in prato permanente (naturale o artificiale) e/o pascolabile. Ne consegue che il periodo d'impegno non è consentita l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggiere permanenti seminate)</p>	<p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (fraggnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) <p>Intervento della Regione Sardegna):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: 1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; 2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno.</p>	<p>Nelle pratiche agricole prevalenti la coltivazione di cereali autunno-vernini e non è prevista la conversione dei seminativi con culture avvicendate in seminativi con culture foraggiere permanenti.</p> <p>Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno ed esclude le arature del terreno praticate ordinariamente per le colture annuali.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nelle pratiche agricole prevalenti la coltivazione di cereali autunno-vernini e non è prevista la conversione dei seminativi con culture avvicendate in seminativi con culture foraggiere permanenti.</p> <p>Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno ed esclude le arature del terreno praticate ordinariamente per le colture annuali.</p>	<p>L'impegno coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 8) Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo. Qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo dell'intervento 1 come pratica equivalente è prevista la decurtazione dell'importo del prelievo. Non si rilevano sovrapposizioni con gli aiuti accoppiati previsti nel 1° pilastro.</p>	<p>L'impegno a convertire seminativi con culture avvicendate in prati permanenti, favorendo una copertura vegetale continua del terreno ed eliminando le arature che costituiscono un forte elemento di disturbo, determina condizioni più favorevoli per lo sviluppo della vegetazione in oltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori e, seppure in via secondaria, contribuisce al miglioramento della biodiversità.</p>	<p>Controllo SIGC: verifica che i codici prodotto dichiarati in domanda siano compatibili con gli usi del suolo previsti dal regolamento seminativi con prato permanente (naturale o artificiale) e/o pascolabile c/o pascolabile dal secondo anno di impegno.</p>	<p>Impegno compensato Mancati guadagni: derivanti dalla destinazione dei permanenti seminativi.</p>

INTERVENTO 3 - IMPEGNO 1

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	GREENING E AIUTI ACCOPPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	
Intervento 3: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA PRINCIPALE: Biodiversità</p> <p>CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.</p> <p>BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziazibili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soiffusso sono soggette ai seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) <p>Intervento della Regione Sardegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: <p>1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;</p> <p>2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</p> <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione meccanica del suolo nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica abituale e previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrix (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.</p>	<p>Non si rilevano sovrapposizioni.</p>	<p>Il passaggio di mezzi meccanici è un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione. Il divieto previsto pertanto assicura condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica della presenza/assenza di segni di interventi meccanici.</p>	<p>Impegno non compensato</p>

INTERVENTO 3 - IMPEGNO 2

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PERMANENTI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E ALTRI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Intervento 3: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI	SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA PRINCIPALE: Biodiversità CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei manetti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola. BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soflusso sono soggette ai seguenti impegni:	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Le pratiche agricole abituali non prevedono l'esecuzione degli sfalci nei prati permanenti. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di sfalcio e di trinciatura dal 1° marzo al 30 settembre che non rappresenta una limitazione rispetto alle pratiche abituali. Pertanto l'impegno non è compensato.	Non si rilevano sovrapposizioni.	Le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrax specialmente nel periodo riproduttivo e di nidificazione (dal 1° marzo al 30 settembre). L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea in quel periodo determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie ed eliminando il rischio di distruzione dei nidi e di uccisione dei giovani esemplari. La presenza della vegetazione inoltre rappresenta una schermatura che protegge la specie dai suoi predatori.	Modalità di controllo amministrativo	Impegno non compensato
Impegno 3 - divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea dal 1° marzo al 30 settembre	- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare uscinche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) Intervento della Regione Sardegna: - l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole: 1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; 2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio. Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non si rilevano sovrapposizioni.	Non si rilevano sovrapposizioni.	Verifica visiva della presenza/assenza di segni del passaggio di lame sul cotico erboso.	Impegno non compensato	

INTERVENTO 3 - IMPEGNO 3

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PRACTICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI/EO MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativa	Modalità di controllo in loco	
Impegno 4 - in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno il divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea è esteso a tutto l'anno	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA PRINCIPALE: Biodiversità</p> <p>CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.</p> <p>BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni.</p> <p>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</p> <p>- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)</p> <p>Intervento della Regione Sardegna:</p> <p>superfici agricole:</p> <p>1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;</p> <p>2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)</p> <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4 a tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Le pratiche agricole abituali non prevedono l'esecuzione degli sfalci nei prati permanenti.</p> <p>Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di creazione di una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno che non rappresenta una limitazione rispetto alle pratiche abituali. Pertanto l'impegno non è compensato.</p>	<p>L'impegno coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 4) Gestione di bordi, strisce all'interno di campi.</p> <p>L'impegno non è compensato.</p>	<p>le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea costituiscono un elemento di disturbo nell'habitat della Tetrax tetrix.</p> <p>L'impegno introduce il divieto di eseguire le operazioni di falciatura e trinciatura della massa erbacea per tutto l'anno determinando condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie, creando delle fasce perimetrali che rappresentano una zona di rifugio e di schermatura funzionale alla protezione della specie dai suoi predatori.</p>	Non pertinente	<p>Verifica visiva della presenza/assenza della fascia non sfalcata.</p> <p>Impegno non compensato</p>	
Intervento 3: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI										

INTERVENTO 3 - IMPEGNO 4

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOCCIATI P ^o PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Intervento 4: COLTURE A PERDERE Impegno 1 - SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno esclusivamente in agricoltura all'avifauna selvatica la produzione ottenuta dalla coltivazione di leguminose e/o gramminacee foraggere annuali (su queste superfici è pertanto fatto divieto di raccolta del prodotto).	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nelle pratiche abituali non è prevista la coltivazione di colture a perdere destinate all'avifauna selvatica. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di coltivare una superficie agricola con colture a perdere, destinate esclusivamente all'alimentazione dell'avifauna selvatica.	Non si rilevano sovrapposizioni.	L'impegno assicura una maggiore fonte di nutrimento per la specie Tetrax tetrix e, secondariamente, per il resto della fauna selvatica. Inoltre, poiché la coltura a perdere non viene sfalcata, viene favorita una schematura che protegge la specie dai suoi predatori e sono realizzate condizioni più favorevoli per lo sviluppo della popolazione della specie.	Controllo SFGC, verifica che il codice prodotto dichiarato in domanda sia compatibile con le colture ammissibili a premio.	Impegno compensato Mancanti guadagni derivanti dalla destinazione dei seminativi alla produzione di alimenti per la fauna selvatica; aggiuntivi: derivanti dalla semina delle colture a perdere.

INTERVENTO 4 - IMPEGNO 1

7.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

7.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE

7.2.10.3.3.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

7.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni remunerati sopradescritti che vanno al di là della baseline di cui all'art. 28 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, delle pratiche agricole abituali e delle pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening). Il pagamento non si sovrappone con gli aiuti accoppiati del Primo Pilastro.

7.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori.

Nazionali/regionali: imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda: per l'intervento 1 il carico di bestiame sulle superfici aziendali occupate da pascoli permanenti non sia inferiore a 0,5 UBA/ha; tale rapporto è calcolato considerando al denominatore la superficie aziendale occupata da pascoli permanenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 relative alla domanda di aiuto e al numeratore le UBA aziendali relative alla domanda di aiuto e disponibili alla data di inizio del periodo di impegno. I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono quelli riportati nel paragrafo 8.1.

Criteria di ammissibilità relativi alla superficie

Comunitari: il beneficiario deve avere la disponibilità esclusiva delle superfici oggetto di impegno.

Nazionali/regionali: sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole, localizzate nel territorio regionale ricadenti nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola), la cui utilizzazione prima dell'inizio del periodo di impegno è compatibile con i seguenti usi del suolo:

- Intervento 1: superfici occupate da "pascolo permanente" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, con esclusione delle superfici a pascolo dove non sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.
- Interventi 2 e 3: superfici occupate da "seminativo" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e dunque coltivate con colture avvicendate, escluse le fasce tampone di cui alla BCAA 1.
- Intervento 4: superfici occupate da "seminativo" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e dunque coltivate con colture avvicendate.

Le superfici agricole dell'intervento 1 sono ammissibili a condizione che siano mantenute a pascolo permanente per tutto il periodo di impegno (ne consegue il divieto di aratura).

Le superfici agricole dell'intervento 2 sono ammissibili a condizione che siano coltivate con prati avvicendati per tutto il periodo di impegno.

Qualora una particella catastale ricada parzialmente nelle predette aree Natura 2000, è ammissibile all'aiuto l'intera superficie della particella.

Le aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola) sono quelle di seguito riportate:

Siti di interesse comunitario (SIC)

ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio

ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri

ITB020041 Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone

ITB021101 Altopiano di Campeda

ITB031104 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu

ITB040031 Monte Arcuentu e Rio Piscinas

ITB011102 Catena del Marghine e del Goceano

ITB011155 Lago di Baratz – Porto Ferro

Zone di protezione speciale (ZPS)

ITB013012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino

ITB013048 Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri

ITB023037 Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta

ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali

ITB023051 Altopiano di Abbasanta

ITB043054 Campidano Centrale

Impegni

Nazionali/regionali:

Gli impegni per gli interventi 1, 2, 3 e 4 sono descritti nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*".

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicare criteri di selezione.

7.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio è stabilito in:

- a) Intervento 1 "Pascoli permanenti esistenti": € 110,00 ettaro/anno.
- b) Intervento 2 "Prati avvicendati": € 250,00 per ettaro/anno.
- c) Intervento 3 "Conversione di seminativi in prati permanenti": € 210,00 per ettaro/anno. Qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo di tale intervento come pratica equivalente, l'importo del premio è azzerato per la superficie pari a quella necessaria per soddisfare il requisito di equivalenza per il pagamento *greening* calcolata conformemente all'articolo 46(1) del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- d) Intervento 4 "Colture a perdere": € 300,00 per ettaro/anno.

I premi compensano “in tutto” i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall’esecuzione degli impegni remunerati presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati).

I premi relativi ai quattro interventi non sono cumulabili fra loro né con quelli dei tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4 con riguardo alla medesima superficie.

7.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

L’Autorità di Gestione con l’Organismo Pagatore hanno eseguito l’analisi dei rischi rilevabili nell’implementazione del tipo di intervento 10.1.3 e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L’esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnalano gli impegni che prevedono specifiche tempistiche e modalità di esecuzione delle operazioni colturali.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Identificare delle pre-condizioni di accesso come criteri di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno. Nel corso della programmazione 2007-2013 è stata rilevata la presenza di condizioni di ammissibilità basate sulla superficie, che rientrano in questa fattispecie.

R8 - sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Per quello che riguarda la gestione del procedimento si evidenziano i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l’identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell’esecuzione dei controlli in loco (preavviso, completezza, tracciabilità), mancanza di scambio di informazione/controlli incrociati con altri soggetti, mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari rappresentano una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale. Spesso tali errori sono legati alla inadeguata conoscenza delle regole di compilazione delle domande di pagamento da parte dei soggetti preposti alla loro compilazione.

Inoltre ulteriore causa di errore è correlata all’inadeguato trattamento delle domande di pagamento da parte dell’Autorità di Gestione.

I rischi di errore nell’implementazione dell’intervento sono inoltre collegabili al mancato rispetto da parte dei beneficiari delle regole generali di esecuzione degli impegni descritte al punto 8.2.10.2.

7.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione con l'Organismo Pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione del tipo di intervento 10.1.3, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

Al fine di ridurre il rischio di errore si è provveduto ad una migliore definizione degli impegni eliminando quelli di difficile verificabilità e controllabilità. Pertanto gli impegni previsti dal tipo di intervento sono tutti verificabili e controllabili. Con riferimento agli impegni che devono essere eseguiti in un periodo predefinito, si prevede di eseguire i controlli durante detto periodo.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Al fine di ridurre il tasso di errore riscontrato nella programmazione 2007/2013, il tipo di intervento prevede criteri di ammissibilità della superficie che non variano nel corso del periodo di impegno. Per quanto attiene al criterio connesso al carico di bestiame, il numero di UBA è stato riferito a una data che fotografa una situazione conclusa alla data di presentazione della domanda e dunque non modificabile in tempi successivi o comunque a una data molto prossima a quella di presentazione della domanda.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico l'OP seguirà i seguenti orientamenti:

- a) nel sistema informatico saranno presenti le modalità di verifica adottate e le relative liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e sarà registrata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b) si procederà alla redazione di manuali relativi alle fasi del procedimento amministrativo;
- c) nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative le istruzioni per la compilazione della domanda. L'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la compilazione delle domande prevederà dei sistemi di controllo, con l'accensione di specifiche anomalie, per ridurre gli errori di compilazione.

Saranno inoltre messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande (vedi punto precedente).

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza delle regole generali e specifiche di esecuzione degli impegni.

7.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.3.9.4.1. Colture a perdere - Impegno 1

7.2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controlli amministrativi e in loco.

Controlli amministrativi: Controllo SIGC, verifica che il codice prodotto dichiarato in domanda sia compatibile con le colture ammissibili a premio.

Controlli in loco: verifica visiva presenza/assenza coltura a perdere.

7.2.10.3.3.9.4.2. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 1

7.2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controlli amministrativi e in loco.

Controlli amministrativi: controllo SIGC, verifica che i codici prodotto dichiarati in domanda siano compatibili con gli usi del suolo previsti dall'impegno ossia seminativi con prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile dal secondo anno di impegno.

Controlli in loco: verifica che la coltura presente sia compatibile con gli usi del suolo previsti dall'impegno.

7.2.10.3.3.9.4.3. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 2

7.2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza/assenza di segni del passaggio di lame sul cotico erboso.

7.2.10.3.3.9.4.4. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 3

7.2.10.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza/assenza di segni del passaggio di lame sul cotico erboso.

7.2.10.3.3.9.4.5. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 4

7.2.10.3.3.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza/assenza della fascia non sfalciata.

7.2.10.3.3.9.4.6. Pascoli permanenti esistenti - Impegno 1

7.2.10.3.3.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza/assenza di segni di interventi meccanici.

7.2.10.3.3.9.4.7. Prati avvicendati - Impegno 1

7.2.10.3.3.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza/assenza di segni di lavorazioni del terreno.

7.2.10.3.3.9.4.8. Prati avvicendati - Impegno 2

7.2.10.3.3.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza/assenza di segni del passaggio di lame sul cotico erboso.

7.2.10.3.3.9.4.9. Prati avvicendati - Impegno 3

7.2.10.3.3.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controllo in loco.

Controllo in loco: verifica visiva della presenza della fascia non sfalciata.

7.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline di riferimento è di seguito riportata.

CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno -TEMA PRINCIPALE: Biodiversità)

CGO 3 - Direttiva Comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno -TEMA PRINCIPALE: Biodiversità)

BCAA 4 – Copertura minima del suolo (SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno - TEMA PRINCIPALE: Suolo e Stock di carbonio).

Non si rilevano altri elementi di riferimento applicabili al tipo di intervento.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione della metodologia per il calcolo dei premi è di seguito riportata.

L'analisi per il calcolo dei premi è sviluppata confrontando il margine lordo relativo alla situazione aziendale ex ante ordinaria nella zona (di seguito metodo ordinario), cioè in assenza di applicazione degli impegni previsti nell'ambito del tipo di intervento, tenendo conto delle pratiche agricole abituali, degli elementi di riferimento di baseline applicabili (pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale) e delle pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*) con il margine lordo relativo alla situazione aziendale ex post di adesione al tipo di intervento, caratterizzata da determinati e oggettivi cambiamenti nelle tecniche e nelle scelte produttive con relativi impatti sulla struttura dei costi e dei ricavi. L'importo del premio è stato quindi definito sulla base del differenziale di margine lordo tra le due situazioni ordinaria ex ante ed ex post con l'applicazione degli impegni. L'importo comprende unicamente i minori ricavi ed i costi aggiuntivi determinati dall'applicazione dell'intervento considerato, tenuto conto del *greening* in baseline.

Per il calcolo del margine lordo secondo il metodo ordinario sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012. Per il calcolo del margine lordo delle colture nella situazione ex post di adesione all'intervento, avendo riscontrato l'inadeguatezza delle informazioni contenute nella banca dati RICA, si è necessariamente fatto ricorso a stime di esperti e all'esperienza maturata nel periodo 2007-2013 per impegni analoghi.

Nell'ambito di ciascun intervento non si è effettuata una differenziazione dei premi poiché le condizioni delle aziende potenzialmente beneficiarie sono sufficientemente simili nella ordinarietà in quanto l'intervento si attua esclusivamente nelle aree SIC e ZPS designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* le quali hanno caratteristiche sostanzialmente omogenee che non determinano variazioni significative sul valore del differenziale di margine lordo.

Con riguardo alla compensazione degli impegni, si evidenzia che tutti gli impegni sono compensati tranne:

- nell'intervento 2, il divieto di lavorazione del terreno dal 1 marzo al 30 settembre in quanto le pratiche agricole abituali non prevedono nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre la lavorazione del terreno che di solito è eseguita nel periodo autunnale;
- nell'intervento 3, il divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea dal 1 marzo al 30 settembre nonché il divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea durante tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto di impegno in quanto le pratiche agricole abituali non prevedono l'esecuzione degli sfalci nei prati permanenti.

Inoltre, per escludere il doppio finanziamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 807/2014, si assicura che il calcolo dei premi ha tenuto conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*). Infatti:

- l'**intervento 1** non coincide con nessuna delle pratiche equivalenti di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e quindi rispetto a tali pratiche non esiste alcun rischio di doppio finanziamento;
- nell'**intervento 2** l'impegno relativo al divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea durante tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto di impegno coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX, sezione III, punto 4) del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Quindi il rischio di doppio finanziamento esiste, ma è superato in quanto la Regione non consente l'utilizzo dell'intervento 2 come pratica equivalente;
- nell'**intervento 3** l'impegno a convertire i seminativi, con colture avvicendate in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile, coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 8) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed è compensato. Pertanto, qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo di tale intervento come pratica equivalente è prevista la decurtazione dell'importo del premio come specificato al paragrafo 8.2.10.3.3.8. Inoltre l'impegno relativo al divieto di falciatura e trinciatura della massa erbacea durante tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto di impegno coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 4) del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Quindi il rischio di doppio finanziamento esiste, ma è superato in quanto l'impegno non è compensato;
- nell'**intervento 4** le superfici coltivate con leguminose coincidenti con le specie azotofissatrici elencate nell'allegato III del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 ed eventuali s.m.i., possono essere utilizzate per soddisfare la pratica *greening* "Aree di interesse ecologico" di cui all'art. 46, par. 2, lett. j) del Regolamento (UE) 1307/2013. In tali casi il rischio di doppio finanziamento non esiste in quanto è compensato solo l'impegno a non raccogliere il prodotto. Si evidenzia inoltre che l'intervento non prevede l'obbligo di coltivare la leguminosa.

7.2.10.3.3.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

7.2.10.3.3.10.1.1. Colture a perdere - Impegno 1

7.2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle pratiche abituali non è prevista la coltivazione di colture a perdere destinate all'avifauna selvatica.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di coltivare una superficie agricola con colture a perdere, destinate esclusivamente all'alimentazione dell'avifauna selvatica.

7.2.10.3.3.10.1.2. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 1

7.2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle pratiche agricole abituali prevale la coltivazione di cereali autunno vernini e non è prevista la conversione dei seminativi con colture avvicendate in seminativi con colture foraggere permanenti.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno e non solo in certi periodi dell'anno ed esclude le arature del terreno praticate ordinariamente per le colture annuali.

7.2.10.3.3.10.1.3. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 2

7.2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione meccanica del

suolo nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica abituale è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrax (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.

7.2.10.3.3.10.1.4. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 3

7.2.10.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di

incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche agricole abituali non prevedono l'esecuzione degli sfalci nei prati permanenti.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di sfalcio e di trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre che non rappresenta una limitazione rispetto alle pratiche abituali. Pertanto l'impegno non è compensato.

7.2.10.3.3.10.1.5. Conversione di seminativi in prati permanenti - Impegno 4

7.2.10.3.3.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4 a tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche agricole abituali non prevedono l'esecuzione degli sfalci nei prati permanenti.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di creazione di una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno che non rappresenta una limitazione rispetto alle pratiche abituali. Pertanto l'impegno non è compensato.

7.2.10.3.3.10.1.6. Pascoli permanenti esistenti - Impegno 1

7.2.10.3.3.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione meccanica del suolo nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente.

7.2.10.3.3.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica abituale è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: nel periodo riproduttivo e di nidificazione della Tetrax tetrax (dal 1 marzo al 30 settembre) l'impegno introduce il divieto di impiego di mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque e all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti.

7.2.10.3.3.10.1.7. Prati avvicendati - Impegno 1

7.2.10.3.3.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; rispetto alla BCAA 4 l'impegno esclude totalmente l'uso di qualsiasi lavorazione del terreno nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche agricole abituali non prevedono nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre la lavorazione del terreno che di solito sono eseguite nel periodo autunnale.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di lavorazione del terreno dal 1 marzo al 30 settembre che rappresenta una limitazione solo nei seminativi irrigui con colture avvicendate primaverili-estive, che sono peraltro poco diffusi nella regione. Pertanto l'impegno non è compensato.

7.2.10.3.3.10.1.8. Prati avvicendati - Impegno 2

7.2.10.3.3.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche agricole abituali di utilizzo dei prati avvicendati prevedono nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre l'esecuzione di almeno uno sfalcio. Nelle aziende zootecniche i prati avvicendati sono inoltre interessati da uno o più turni di pascolamento.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce il divieto di sfalcio e di trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre.

7.2.10.3.3.10.1.9. Prati avvicendati - Impegno 3

7.2.10.3.3.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 e CGO 3: le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono definite dal D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 che all'art. 6 per gli ambienti steppici prevede il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e il divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo: al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso sono soggette ai seguenti impegni:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

Intervento della Regione Sardegna:

- l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

1) per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;

2) o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 gennaio.

Differenziale rispetto alla condizionalità: la CGO 2 e la CGO 3 non prevedono impegni od obblighi analoghi; l'impegno amplia il periodo di copertura vegetale previsto dalla BCAA 4 a tutto l'anno in una fascia di almeno 3 metri di larghezza e riguarda anche i terreni che non presentano fenomeni erosivi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

7.2.10.3.3.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche agricole abituali non prevedono la creazione di una fascia perimetrale non sfalciata.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di creazione di una fascia di almeno 3 metri di larghezza lungo il perimetro della superficie oggetto d'impegno.

7.2.10.3.4. 10.1.4 - Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato il patrimonio di agro-biodiversità che rischia di andare perduto per motivi di carattere economico, sociale ed agronomico. Il tipo di intervento prevede la coltivazione nelle aziende agricole di varietà di specie vegetali di interesse agrario adattate e coltivate in Sardegna minacciate da erosione genetica. Il tipo di intervento potrà favorire il recupero e il mantenimento della biodiversità vegetale concorrendo a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché lo sviluppo dell'economia agricola tipica delle zone rurali.

Le varietà locali eleggibili all'aiuto sono elencate al paragrafo 8.2.10.3.4.10 terzo riquadro.

Per tale scopo sono sovvenzionabili i seguenti impegni:

Impegno 1: coltivare per tutto il periodo di impegno in azienda materiale vegetale (piante, filari, impianti, colture) di varietà a rischio di erosione genetica eleggibili all'aiuto.

Vantaggio ambientale: conservazione della biodiversità genetica vegetale locale di interesse agrario e riduzione del rischio di erosione genetica.

La durata dell'impegno è stabilita in cinque anni.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 il sostegno è concesso per la durata di tre anni.

Di seguito si riporta una tabella contenente per ciascun impegno le informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, Parte I:

- al punto 8, lettera d), ultimo capoverso, concernenti il rapporto tra gli impegni agro climatico ambientali e i metodi per la loro verifica/controllo (modalità di verifica degli impegni);
- al punto 9, terzo trattino, concernenti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori (CGO e BCAA condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;
- inoltre, la tabella, riporta le informazioni relative al greening e agli aiuti accoppiati del 1° pilastro, al vantaggio ambientale e ai costi aggiuntivi e mancati ricavi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZAN TE E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOMPAGNATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in luco	
Impegno 1 - coltivare per tutto il periodo di impegno in azienda materiale vegetale (piante, filari, impianti, colture) di varietà a rischio di erosione genetica eleggibili all'aiuto.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nelle pratiche agricole abituali si coltivano varietà vegetali iscritte al registro nazionale delle varietà, diverse da quelle a rischio di erosione genetica in quanto hanno rese più elevate. Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno introduce l'obbligo di coltivazione delle varietà locali a rischio di erosione genetica.	Non si rilevano rischi di doppio finanziamento in quanto: - la pratica greening - "Aree di interesse ecologico" prevede "Colture azoto fissatrici" non necessariamente in associazione genetica; - non sono previsti aiuti accoppiati del 1° Pilastro specifici per le varietà a rischio di erosione genetica	Conservazione della biodiversità genetica vegetale locale di interesse agrario e riduzione del rischio di erosione genetica.	Controllo SICG: verifica che il codice prodotto dichiarato in domanda è compatibile con le varietà ammissibili a premio.	Verifica visiva/documentale che la coltura presente sia compatibile con le varietà ammissibili a premio.	Impegno remunerato Mancati guadagni per: riduzione del reddito conseguente alle minori rese e al minor valore della produzione sul mercato e per i costi aggiuntivi derivanti dalle operazioni colturali eseguite manualmente (messa in coltura e raccolta).

Intervento 10.1.4 - Impegno

7.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 il sostegno è concesso per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

7.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- LEGGE 6 aprile 2004, n. 101 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. (GU n.95 del 23-4-2004 - Suppl. Ordinario n. 73
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- D.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149 "Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate a condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà"
- D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 267 "Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà"
- Piano Nazionale della Biodiversità Agraria (PNBA) MIPAAF (approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14/2/2008)
- PNBA - Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura – D.M. MIPAAF 6/7/2012
- L.R. 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" e s.m.i.

7.2.10.3.4.4. Beneficiari

- Beneficiari singoli: Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e Agricoltori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- Beneficiari collettivi: associazioni formalizzate giuridicamente di imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e/o Agricoltori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Tale tipologia di beneficiario potrà essere attivata solo previa definizione da parte della Autorità di Gestione dei contenuti dei contratti tra il beneficiario collettivo con la medesima Autorità di Gestione e degli accordi interni tra i membri dell'associazione.

7.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa (come specificato nel paragrafo 8.2.10.3.4.8) i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni sopradescritti che vanno al di là della baseline di cui all'art. 28 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, delle pratiche agricole abituali e delle pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening). Il pagamento non si sovrappone con gli aiuti accoppiati del Primo Pilastro.

7.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori e associazioni di agricoltori.

Nazionali/regionali:

- beneficiari singoli: imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e Agricoltori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- beneficiari collettivi: associazioni formalizzate giuridicamente di imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e/o di Agricoltori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda: Nessuno

Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Comunitari: il beneficiario deve avere la disponibilità esclusiva delle superfici oggetto di impegno.

Nazionali/regionali: sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole, localizzate sul territorio regionale e utilizzate per la coltivazione di specie/varietà vegetali riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.10 e iscritte nei pertinenti repertori regionali di cui all'art. 4 della Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Le specie/varietà vegetali riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.10 sono individuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 4 del Regolamento delegato UE n. 807/2014.

Ulteriori risorse vegetali non presenti nell'elenco di cui al paragrafo 8.2.10.3.4.10 sono comunque ammissibili all'aiuto se iscritte, alla data di presentazione della domanda di sostegno, nei repertori regionali a seguito dell'espressione del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica istituita ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'art. 28 (1-8) del Regolamento (UE) 1305/2013 previsti dal tipo di intervento 10.1.4 non sono ammissibili al sostegno di cui all'art. 28 (9) del medesimo Regolamento.

Impegni

Comunitari: coltivare per tutto il periodo di impegno in azienda materiale vegetale (piante, filari, impianti, colture) di varietà a rischio di erosione genetica eleggibili all'aiuto.

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

7.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio è stabilito in:

- 1) Agrumi (arancio, limone, pompia): 900 euro/ettaro/anno
- 2) Mandorlo e Fico: 276 euro/ettaro/anno
- 3) Drupacee e Pomacee (albicocco, ciliegio, susino, melo, pero): 900 euro/ettaro/anno
- 4) Vite: 885 euro/ettaro/anno
- 5) Olivo: 376 euro/ettaro/anno
- 6) Leguminose da granella (fagiolo, cece, cicerchia, fava, pisello, vigna): 350 euro/ettaro/anno
- 7) Carciofo: 600 euro/ettaro/anno
- 8) Pomodoro e altre ortive (aglio, anguria, basilico, capperi, carosello, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, lattuga, melanzana, melone, peperoncino, patata, prezzemolo, ravanella, zucca, zucchino): 600 euro/ettaro/anno

Il sostegno è commisurato alla superficie effettivamente investita, comprese le fasce di rispetto.

I premi per leguminose da granella, mandorlo, fico, olivo e vite compensano “in tutto” i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall’esecuzione degli impegni presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati), mentre i premi per le altre specie li compensano “in parte” poiché sono stati ricondotti al valore del massimale previsto dall’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi relativi al tipo di intervento non sono cumulabili con quelli dei tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 con riguardo alla medesima superficie.

7.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

L’Autorità di Gestione con l’Organismo Pagatore hanno eseguito l’analisi dei rischi rilevabili nell’implementazione del tipo di intervento 10.1.4 e hanno individuato le seguenti categorie:

R8 – sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alla Gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Per quello che riguarda la gestione del procedimento si evidenziano i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l’identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell’esecuzione dei controlli in loco (preavviso, completezza, tracciabilità), mancanza di scambio di informazione/controlli incrociati con altri soggetti, mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari rappresentano una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale. Spesso tali errori sono legati alla inadeguata conoscenza delle regole di compilazione delle domande di pagamento da parte dei soggetti preposti alla loro compilazione.

Inoltre ulteriore causa di errore è correlata all’inadeguato trattamento delle domande di pagamento da parte dell’Autorità di Gestione.

I rischi di errore nell’implementazione dell’intervento sono inoltre collegabili al mancato rispetto da parte dei beneficiari delle regole generali di esecuzione degli impegni descritte al punto 8.2.10.2.

7.2.10.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

L’Autorità di Gestione con l’Organismo Pagatore, successivamente all’individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell’implementazione del tipo di intervento 10.1.4, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico l'OP seguirà i seguenti orientamenti:

- a) nel sistema informatico saranno presenti le modalità di verifica adottate e le relative liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e sarà registrata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b) si procederà alla redazione di manuali relativi alle fasi del procedimento amministrativo;
- c) nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative le istruzioni per la compilazione della domanda. L'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la compilazione delle domande prevederà dei sistemi di controllo, con l'accensione di specifiche anomalie, per ridurre gli errori di compilazione.

Saranno inoltre messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande (vedi punto precedente).

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza delle regole generali e specifiche di esecuzione degli impegni.

7.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.10.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.4.9.4.1. Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica – Impegno 1

7.2.10.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controlli amministrativi e in loco.

Controlli amministrativi: controllo SIGC. Verifica che il codice prodotto dichiarato in domanda è compatibile con le varietà ammissibili a premio.

Controlli in loco: verifica visiva/documentale che la coltura presente sia compatibile con le varietà ammissibili a premio.

7.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non si rilevano elementi di riferimento applicabili al tipo di intervento.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Si fa riferimento alla lista delle varietà vegetali minacciate di erosione genetica certificata dall'Agenzia regionale AGRIS nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 4 del Regolamento delegato UE n. 807/2014 di seguito riportata.

L'elenco delle risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica (art. 7(2), lettera b), del Regolamento delegato UE n. 807/2014) è di seguito riportato.

Elenco delle risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica (art. 7(2), lettera b), del Regolamento delegato UE n. 807/2014)

A) SPECIE ARBOREE DA FRUTTO

AGRUMI: Arancio (Miele, Ovale corda, Pisu, Tardivo di Cabras, Tardivo di San Vito, Vaniglia rosato); Limone (Dolce, Limone di Santu Gironi, Ussana Senza Semi); Pompia

ALBICOCCO: Bianco, Grappolina, Rosato, Pibirinada, Tortoli

CILIEGIO: Addosa, Bianca, Carrufale, Cordada, Corittu, Furistera, Nera, Burcei, Barracocca

FICO: Bianca, Bianca longa, Burdasciotta Bianca, Burdasciotta Nera, Buttada, Cana, Canaera, Carcanzi trota, Craxiou de porcu, De duas vias, Martinica, Mattalò, Mattiniedda, Mendulina, Monte Leone, Monte Leone verde, Montina, Murena Nera, Murra, Perdingiana, Pessighina, Rampellina, Verde, Zocchitta

MANDORLO: Antioco Pala, Antoni Piras, Arrubia, Basibi, Bianca, Bocchinu, Casu, Ciatta inglese, Ciatta malissa, Corrochina, Cossu, De Efisi Sinzoba, De Marsciai, Farci, Fiori, Folla 'e pressiu, Ghironi, Grappolina, Is Stumbus, Ibba, Lutzeddu, Malissa tunda, Niedda, Nuxedda, Olla, Orri, Piticchedda, Provvista, Riu loi, Schina de porcu, Stampasaccusu, Sunda, Troito, Vargiu, Vavani Perra

MELO: Appio, Dama, De Jerru, Limoncella, Miali, Noi Unci, Rosa, Santu Giuanni, Sonadore, Trempa orrubia

OLIVO: Cariasina, Sivigliana da olio, Corsicana da olio, Pezz 'e quaddu, Cornetti, Olia longa

PERO: Apicadorza, Bau, Bergamotta, Bianca, Brutta e Bona, Camusina, Cozzon 'e AINU, De Jerru, De su duca, Lida, Mamoi, Meba, Muscadellu, Olzale, Reale, Sale, San Giovanni, Sarmentina, Spadona

SUSINO: Core 'e columbu, Fradis, Limuninca, Ollanu de ou, San Giovanni, Sighera

VITE: Albaranzeuli bianco, Albaranzeuli nero, Aghina de anzelos, Aghina de Gerusalemme, Aghina'e cressia, Albacanna, Albaranzeuli bianco, Albaranzeuli nero, Alvaranzeniadu bianco, Amansosu, Aniga di Lanusei, Apesorgia bianca, Apesorgia nera, Aregu, Argu mannu, Arvesiniadu, Axina de Francia, Axina de tres bias, Barberone, Barriadorja, Caddiu, Caddiu bianco, Cannonau biancu, Cannonatu anticu, Canulare, Carenisca, Claretta, Codronisca, Coerbei, Corniola, Corofulu, Crannaccia arussa, Cuccuau, Culupuntu, Erba sassaresa, Fiuedda, Gabriella, Granuagri, Gregu nieddu, Lacconarzu, Licronaxiu, Licronaxiu nero, Luglienca, Malaga, Manzesu, Medrulinu, Mizu, Monica bianca, Mora bianca, Mustiosa, Niedda Carta, Niedda pedra serra, Nieddu polchinu, Nieddu presorju, Nuragus arrubiu, Nuragus muscadeddu, Nuragus nero, Nuragus ou de curculeu, Nuragus rosso rompizolla, Ocrù 'e boe, Olopo, Pansale, Panzale, Remungiau, Remungiau nero, Retagliaddu, Rosa, Saluda e passa, Sant'Anna, Sinnidanu, Teresina, Tittiacca, Tittiacca rosa, Tittiacca verde, Ua Santa Maria, Uva nera di Mandas, Vernaccia, Vertudi

B) SPECIE ORTIVE

AGLIO: Allu (Ales), Allu (Escalaplano), Allu (Gesico), Azzu antigu, Azzu (Scano Montiferro), Azzu (Loculi), Azzu (Olzai), Azzu (Armungia), Azzu (Villanovafranca)

ANGURIA: Sindria, Sindria niedda, Sindria bianca, Callu 'e boi, Srdinia a siccu, Anguria di Carloforte, Rossa di S. Antioco, Gialla di S. Antioco, Anguria di Bonnanaro, Sindria pizziniedda

BASILICO: Frabricasa oll' 'e cauli, Frabricasa oll' 'e limmoi, Vrabica sarda, Afabiasa sarda, Vrabica sarda, Frabrica sarda, Afrabrica, Afrabrica fini

CAPPERO: Cappero Selargino

CARCIOFO: Masedu, Arrufara

CAROSELLO: Facussa (S. Antioco), Facussa (Calassetta)

CAVOLO: Caule 'e broculos, Caule 'e botza, Caule 'e conca

CETRIOLO: Cocomere, Cucumeri

CICORIA: Cicoria di Alghero

CIPOLLA: Chipudda otieresa, Cipudda rosa, Cibudda bianca, Chibudda sarda, Cipudda (Gesico), Cipudda (Laerru), Cipudda (Nuxis), Seba migia valmella, Chipudda anaresa, Chibudda bianca

LATTUGA: Cuppeta

MELANZANA: Melinzana longa, Melinzana tunda, Melinzana, Perdingianu nieddu longu, Perdinzanu antigu longu, Pedringianu

MELONE: Meboe muscadeddu, Meboe bou, Meboe zeurrosu, Meboe 'e ierru, Melone (Lacru), Melone (Orroli), Melone (Villagrande Strisaili), Melone d'aprile, Melone biancu

PEPERONCINO: Piberone piccante (rettangolare), Piberone piccante (allungato), Pibaroni picciosu, Peperoncino tondo, Preba muriscu

PATATA: Patata 'e moro, Patata crispa

POMODORO: Ammelasa ammelasa, Appimpiriloddi, Arracadas, Broccollittu da mensa, Butirra (a pera), Cachi, Cor'e' boi afriscilonada, Cor'e' boi (Burcei), Cor'e' boi (San Nicolò Gerrei), Cor'e' boi (Sant'Andrea Frius), Cor'e' boi (Villanova Franca), Costoluto (Mandas), Costoluto (Orroli), Costoluto (Serri), Cuor di bue (Orroli), Cuor di bue (Serri), Cuore di bue afesciara, Cuore di bue piriciola, Cuore di bue (Alà dei Sardi), Cuore di Bue (Gavoi), Cuore di bue (Isili), Grande costoluto, Lorigheddas de appiccai, Lorighittas, Pomodoro di Gonnos, Pomodoro tondo, Pumatta antiga, Pumatta tipu cirio, Sant'Isidoro 1 (Quartucciu), Sant'Isidoro 2 (Quartucciu), Sant'Isidoro 3 (Quartucciu), Tamatta a forma di cachi, Tamatta cor'e' boi, Tamatta groga de appiccai, Tamatta kaki, Tamatta sarda rosa, Tamatta sarda (Gavoi), Tamatta sarda (Gesico), Tamatta sarda, Terraseo, Tamatta siccada, Tamatta tipo san marzano, Tamatta (Olzai), Tamatta (Sadali), Tommatis mannu (de bachis), Tramatta 'e prutone, Tramatta marmande, Tramatta tunda (Villagrande Strisaili), Tramatta tunda (Scano Montiferro), Tramatticasa tundasa a siccu, Trematta, Tunda

PREZZEMOLO: Perdusemini 'e Sestu

RAVANELLO: Arraiga 'e Sestu, Corantinu, Rabanella longa

ZUCCA: Zucca tumberiga, Curcurija tumberiga

ZUCCHINO: Corcorija boruttessa, Crocorighedda, Cru'ubica, Cucuta, Curcuricheddu, Curcurija (curcurijedda) (Bosa), Curcurija (Laerru)

A) LEGUMINOSE DA GRANELLA

FAGIOLO: Asolu biancu (codice CBV 14) (Pattada), Asolu biancu (codice CBV 71) (Pattada), Asolu Bottinu (codice CBV 50) (Pattada), Asolu Bottinu (codice CBV 68) (Pattada), Asolu buddusoinu, Asolu cariasinu, Asolu de isgranare, Asolu nieddu, Asolu, Avisedda bassa, Avisedda bianca, Avisedda de radriccra, Avisedda grigia (o nisatta), Avisedda pinta (o iscritta), Avisedda rubia (codice CBV 100) (Ollolai), Avisedda rubia (codice CBV 67) (Ollolai), Avisedda rubia (Gavoi), Avisedda sordadina, Barantinu, Basolu pintu, Basolu pintulinu, Basolu sorgonesu, Basolu, Borlotta caruledda foghesu basciu, Borlotta da incannare, Borlotta foghesu da incannare, Bottinu, Cara 'e luna, Cara 'e monza biancu, Cara 'e monza ruiu, Cara 'e monza, Chiriasinu, De abba, Fagiolo bianco di Terraseo, Fagiolo bianco, Fagiolo della nonna, Fagiolo di Fonni senza nome1, Fagiolo di Fonni senza nome 2, Fagiolo di Sadali, Fagiolo di Sinnai, Fagiolo di Villagrande, Fagiolo senza nome (Ploaghe), Faigedda caffelatte, Faigedda murra, Faiscedda bianca de arraiga, Faisjedda, Fatta a cavanedda, Fatta brente 'e Monza, Fatta Cabdarza, Fatta de colore, Fatta 'e duas caras, Fatta 'e Fonne, Fatta murra, Fatta sorgonesa, Fajolu mascharaddu, Fasgjolu di lungoni (o ruiu), Fasobeddu de Frumini, Fasoleddu biancu, Fasolu balla, Fasolu biancu, Fasolu caffelatte, Fasolu de Adoni, Fasolu nieddu, Fasolu pintau, Fasolu rampicanti biancu, Fasolu striau, Fasolu (Belvi), Fasolu (Orroli), Fazadu nieddu, Fazadu ruju, Gioga, Gioghedda, Giughedda di Castelsardo, Granino, Horru e' hapra, Iscrittu (codice CBV 46), Iscrittu (Fonni), Iscrittu (codice CBV 62), Latte, Mascharaddu (codice CBV 118), Mascharaddu (codice CBV 158), Melinedda, Murra, Murra-Latte, Nieddone, Pa'u varzu, Pisu andiana, Pisu arzu, Pisu balla (codice CBV 106), Pisu balla (codice CBV 114), Pisu balla (codice CBV 5), Pisu balla (codice CBV 6), Pisu banitta, Pisu basciu, Pisu biancu balla, Pisu biancu de arradigu, Pisu biancu de matta nano, Pisu biancu (Arzana), Pisu biancu (Lanusei), Pisu biancu (Scano Montiferro), Pisu biancu (Ulassai), Pisu biancu (Ulassai/Jerzu), Pisu biancu (Zeddiani), Pisu caruledda foghesu bsciu, Pisu cavanedda, Pisu de arraigu (codice CBV 52), Pisu de arraigu (codice CBV 53), Pisu de arraigu (codice CBV 54), pisu de caranta/pisu de linna, Pisu de incannare, Pisu de linna, Pisu e cara, Pisu e friscu, Pisu e' linna (codice CBV 109), Pisu e' linna (codice CBV 110), Pisu e' linna (codice CBV 111), Pisu 'e metro, Pisu e Miana, Pisu 'e Sorgono, Pisu entri nieddu, Pisu froriu, Pisu furisteri arrosa, Pisu furisteri nieddu, Pisu gavoesu, Pisu indiana de linna, Pisu iscanesu, Pisu latte, Pisu lidu foghesu da incannare, Pisu olzaesu, Pisu pintau, gieve gieve, Pisu sennora, Pisu tipu borlotta, Pisu Viola, Pisu (Arzana), Pisu (Barisardo), Pisu (Jerzu), Pisu (Ulassai), Pisu (Villagrande Strisaili), S Teresa bianchi, S. Teresa (Perdasdefogu), Santa Teresa (codice CBV 38), Santa Teresa (codice CBV 40), Santa Teresa (Arzana), Sordadina o Pintone, Tempiesu, Tic, Tipo Borlotta da incannare, Tipo Borlotta, Trighine, Zallinedda

CECE: Asolu, Basolu tundu, Basolu (Bosa), Basolu (Scanomontiferro), Cixi (Nuxis), Cixi (Santadi), Cixiri (Gesico), Ecotipo locale di cece di: Busachi, Galtelli, Genoni, Ottava, Senorbi, Talana

CICERCHIA: Denti di beccia, Ecotipo locale di cicerchia di: Albagiara, Ales, Figù, Genoni, Guamaggiore, Marrubiu, Nuxis, Ottava, Samatzai, Senorbi, Uras; Piseddu, Pisu fae

FAVA: Ava corricaprina, Ecotipo locale di fava di: Argentiera, Bari sardo, Barumini, Bolotana, Galtelli, Genoni, Gesico, Orosci, Osilo, Senorbi, Tiana, Villagrande Strisaili; Entilla, Fa piccola de 7 pappusu, Faa, Fac (Laerru), Fac (Orosci), Fac (Scanomontiferro), Fava bianca, Sa fa

PISELLO: Ecotipo locale di pisello di: Bari Sardo, Bolotana, Galtelli; Pisello di Belvi, Pisellu (Laerru), Pisellu (Scanomontiferro), Pisuccio (Gesico), Pisuccio (Orroli), Pisulce, Prisucci, Sa prisucci

VIGNA: Corru e beccu, Ecotipo locale di vigna di Busachi, Fasolu a brenti niedda (Nuxis), Fasolu a brenti niedda (Santadi), Brenti niedda

Prove dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettono di stimare la riduzione delle varietà autoctone primitive locali, la diversità della popolazione e le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale (art. 7(4) del Regolamento delegato UE n. 807/2014)

Specie arboree

Per le specie da frutto si evince una riduzione nella consistenza di tale patrimonio che, nel caso dell'albicocco, ha portato ad una scomparsa quasi totale, superiore al 90%, delle varietà coltivate nel passato. Per il susino si è osservata una riduzione della base genetica pari a circa l'84%, mentre relativamente al melo il processo di erosione ha ridotto il patrimonio di varietà locali di circa il 57% (Chessa e Nieddu, 2006).

Le specie di più antica coltivazione e introduzione nell'isola, quali la vite e l'olivo, mostrano un stato di conservazione superiore, grazie anche al persistere di sistemi colturali tradizionali e al successo commerciale dei prodotti da esse derivanti. In tali casi, il dinamismo di cui sono dotate le popolazioni di varietà locali, dovuto sia al mutare delle condizioni ambientali sia all'attività di selezione operata dai contadini, si è assistito ad un ricambio del patrimonio varietale, con la perdita di genotipi non ritenuti appropriati per finalità produttive contingenti. Infatti, se il processo di erosione genetica si identifica in una riduzione permanente della ricchezza di alleli comuni o perdita di combinazioni di alleli nel tempo in un'area definita (Brown *et al.*, 1997), è evidente come il maggior danno s'individui nella perdita irreversibile di geni, unità funzionali di base dell'ereditarietà e fonte primaria delle modificazioni dell'aspetto, delle caratteristiche e della fisiologia delle piante. Alla scomparsa di una varietà può non corrispondere una uguale riduzione di diversità genetica, in quanto alcuni dei geni della varietà persa possono mantenersi in un'altra, ma la varietà stessa come combinazione unica di geni rappresenta un valore particolare e di utilità immediata.

Per ciascuna delle specie considerate, si riportano le denominazioni e, ove noti, i relativi sinonimi delle varietà tradizionali e "da conservazione" ritenute, allo stato attuale, minacciate da erosione genetica. Poiché nel settore vegetale non è possibile utilizzare una scala di valutazione basata su criteri comparabili alla dinamica della crescita numerica degli animali, il rischio di erosione genetica è stato valutato, non solo in base alla riduzione delle superfici occupate, ma soprattutto in riferimento alle modificazioni della base genetica, per un aumento del livello di omozigosi, riduzione del flusso genico e, in misura non meno rilevante, per una ridotta attività di selezione da parte degli agricoltori.

Gli elenchi sono basati su indagini scientifiche condotte sul territorio regionale e da conoscenze dirette dei ricercatori di AGRIS e del Centro per la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale – Università degli Studi di Sassari.

Specie quali castagno, noce e nocciolo, sebbene sicuramente minacciate da erosione genetica, non sono state inserite negli elenchi allegati, in quanto i dati disponibili non consentono di effettuare una valutazione accurata sulla consistenza e diffusione di singole varietà.

Specie ortive

Il collezionamento delle specie ortive è stato effettuato dal 2006 in diverse aree della Sardegna. In molte delle aree visitate non è stato possibile reperire alcuna varietà locale antica; anche agricoltori anziani hanno infatti dichiarato di non possederle più essendo ormai sostituite dalle moderne varietà commerciali.

Il collezionamento delle leguminose da granello è stato effettuato in periodi diversi e in diverse aree della Sardegna. La collezione di leguminose comprende le seguenti specie: cece, cicerchia, fagiolo, fava, pisello, vigna. Il maggior numero di accessioni è stato reperito per il fagiolo, sono state collezionate 73 varietà locali di fagiolo e attualmente la collezione è costituita da 105 accessioni. Su tutte sono state eseguite analisi morfologiche del seme secondo i descrittori IPGRI (*International Plant Genetic Resources Institute*) e anche analisi molecolari (proteine di riserva del seme e marcatori molecolari del DNA). Attraverso questi strumenti è stato possibile valutare il livello e la struttura della diversità genetica di queste varietà locali sottolineandone l'originalità e quindi l'importanza e la necessità di conservarle come preziosa fonte di biodiversità. I risultati ottenuti da queste analisi sono stati riportati nella tesi di dottorato dal titolo "Development and use of Molecular Tools to study the genetic diversity in *Phaseolus vulgaris* L. and *Phaseolus coccineus* L." della dott.ssa Simonetta Angioi. Sono stati inoltre presentati nel 2006 al Convegno Annuale della SIGA (Società Italiana di Genetica Agraria) e nel 2007 al convegno VIII Giornate Scientifiche SOI (Società di Ortoflorofruitticoltura Italiana).

Bibliografia

Specie arboree

- Angius V., Casalis G., 2004 – La Sardegna paese per paese. Ed. L'Unione Sarda, 18 voll.
- A.A. V.V., 1994 – Il patrimonio genetico di specie arboree da frutto. Le vecchie varietà della Sardegna. Ed. Delfino, Sassari.
- A.A.V.V., 1998 – Biodiversità. Germoplasma locale e sua valorizzazione. Ed. Delfino, Sassari.
- AA.VV., 1999 - La Storia della vite e del vino in Sardegna. Ed. Laterza.
- A.A.V.V., 2010 – Il germoplasma frutticolo autoctono. La storia e la ricerca. Agris Sardegna.
- A.A.V.V., 2013 – L'olivo in Sardegna: storia, tradizione e innovazione. Ed. Illisso. Nuoro
- Bandino G., Mulas M., Sedda P., Moro C., 1997. Survey on olive genetic resources of Sardinia. *Acta Horticulturae*, 474: 151-154.
- Bandino G., Sedda P., Moro C., Satta D. Mulas M., 2000. Dodici anni di osservazioni sperimentali per la caratterizzazione delle cultivar di olivo della Sardegna, in IV Convegno Nazionale su "Biodiversità locale e sua valorizzazione", (243-246) Alghero (SS).
- Bandino G., Mulas M., Sedda P., Moro C., 2001: Le varietà di olivo della Sardegna. Ed. Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura, Cagliari.
- Bandino G., Sedda P., 2013: Le Varietà di olivo della Sardegna, in: ILISSO Edizioni, L'Olio in Sardegna. Storia, tradizione e innovazione, Nuoro, 171-221.
- Barberis A., Chessa I., Nieddu G., 2001. Analisi multivariata dei descrittori primari del germoplasma di fico della Sardegna. *Italus Hortus* 8(5),12-15
- Cettolini S. – Annuario per gli anni scolastici 1893-94 e 1894-95 della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Cagliari, vol.III.
- Chessa I. Nieddu G., 2003. Evaluation of fruit tree genetic resources in a mediterranean secondary center of biodiversity. *Acta Hort.* 623, 239-247
- Chessa I. Nieddu G., 2005 – Analysis of diversity in the fruit tree genetic resources from a Mediterranean island. *Genetic Resources and Crop Evolution* 52: 267-276.
- Chessa I., 2006. Sulle Orme del Mandorlo (*Amygdalus communis* L.) in: Italia Sardegna. In "Sulle Orme del Mandorlo (*Amygdalus communis* L.)", 94-100. ISHS, Ed. Avanzato C. e Vassallo I. ISBN 90 6605 679 7.
- Chessa I., 2006. Agrodiversità: Tutela e Utilizzazione Consapevole. In "Saperi e Sapori del Mediterraneo". AM&D EDIZIONI, Cagliari, 175-191
- Chessa I., Deidda P., Nieddu G., 2002. Variabilità genetica delle colture arboree da frutto: importante risorsa per la diversificazione alimentare. Atti convegno internazionale: Produzioni alimentari e qualità della vita. Sassari, 4 - 8 Settembre 2000, 295-301.
- Chessa I., Erre P., Nieddu M., Nieddu G., 2006. Microsatellites characterization of Sardinian Olive genetic resources. *Second International Seminar Olivebioteq*, 1, 147-150
- Chessa I., Erre P., Nieddu M., Satta D., Nieddu G., 2001. Applicazione di marcatori molecolari RAPD in una collezione di germoplasma sardo di fico (*Ficus carica* L.). *Italus Hortus* 8(5),16-19
- Chessa I., Nieddu G., 2005. Analysis of diversity in the fruit tree genetic resources from a Mediterranean island. *Genetic Resources and Crop Evolution* 52: 267–276
- Chessa I., Serra P., Nieddu G., Caratterizzazione isoenzimatica delle risorse genetiche del fico (*Ficus carica* L.). Atti IV Congresso Nazionale Biodiversità "Germoplasma locale e sua valorizzazione", II: 653-656.
- Chessa I., Sirca C., Nieddu G., 2002. Evaluation data from an olive germplasm collection. *Acta Horticulturae* 586, 155-158.
- D'Hallewin G., Satta D., G. Pellizzaro, M. Mulas, Pala M. - 1998. Correlazioni tra le caratteristiche biochimiche ed ammezzimento nel germoplasma del pero in Sardegna. IV Congresso Nazionale "Biodiversità: germoplasma locale e sua valorizzazione", Alghero, 8-11 settembre.
- Lovicu G., Pala M., De Pau L., Satta D., Pintore R., Sedda M., 2001 – Fruit quality characteristics and productive behaviour in Sardinian almond germplasm. *Acta Horticulturae* N° 591.
- Lovicu G., Pala M., De Pau L., Satta D., Farci M., 2001 – Bioagronomical behaviour of some almond varieties in Sardinia. *Acta Horticulturae* N° 591.
- Lovicu G., Farci M., Sedda M., Labra M., De Mattia F., Grassi F., Bacchetta G., Orrù M., 2010 – "Sardegna: individuati circa 150 vitigni autoctoni". *L'Informatore Agrario*, 34, 40-41.
- Moris G., 1837 – Flora sardoa seu Historia plantarum in Sardinia et adiacentibus insulis.
- Mulas M., Agabbio M., Chessa I., 1994. L'Olivo. In "Il Patrimonio genetico di specie arboree da frutto. Le vecchie varietà della Sardegna". Ed. Delfino, Sassari 309-338.
- Mulas M., Pellizzaro G., Satta D., D'hallewin G. - 1995. Variability of fruit biochemical characteristics in Pear Germplasm. Symposium "Recent advances in plant Biotechnology" 2-6 October.
- Mulas M., Bandino G., Sedda P. Moro C., 2004. Contributo delle cultivar locali alla tipicità dell'olio di oliva della Sardegna. In Convegno Nazionale su "Germoplasma olivicolo e tipicità dell'olio", (248-252), Perugia.
- Nieddu G., Chessa I., Cocco G.F., Nieddu M., Deidda P., 2006. Caratterizzazione mediante marcatori RAPD dei vitigni tradizionali della Sardegna. *Italus Hortus* 13 (2) 275-280.
- Nieddu G., Chessa I., De Pau L., 1995. Distribution of some phenotypical characters within an olive variety collection in Sardinia. *Olivae*, 55:21-25.
- Nieddu G., Chessa I., De Pau L., 1996. Variabilità del germoplasma di olivo della Sardegna. Atti Convegno "Olivicoltura mediterranea: stato e prospettive della coltura e della ricerca", 151-160.
- Nieddu G., Nieddu M., Erre P., Chessa I., 2006. Recupero e conservazione dei vitigni minori della Sardegna. Congresso nazionale vitigni minori. Torino, Convegno nazionale vitigni minori, Torino. ISBN, 88-6136-001-7

Nieddu G., Sirca C., Chessa I., 2000. Variabilità fenotipica del germoplasma di olivo della Sardegna. Atti del IV Convegno Nazionale Biodiversità "Germoplasma locale e sua valorizzazione", (II): 239-242.

Nieddu G., Sirca C., Chessa I., 2002. Evaluation of the phenological behaviour of two olive varieties. *Advances in Horticultural Science*: 16, 3-12.

Rigoldi M.P., Rapposelli E., Satta D., Rau D., Porceddu A., 2010. Caratterizzazione molecolare di germoplasma di mandorlo sardo. Convegno del progetto europeo "SAFENUT" (Safeguard of halzenut and almond genetic resources). Avezzano 21-22 settembre

Strafforello G., 1895. *La Geografia dell'Italia. La Sardegna* – Ed. Progetto Sardegna, ristampa del 1997.

Ortive

S.A. Angioi, M. Rodriguez, D. Rau, F. Desiderio, R. Papa, G. Attene - Nuclear and chloroplast microsatellite diversity in *Phaseolus vulgaris* L. from Sardinia (Italy). Proceeding of L SIGA Annual Congress, Ischia 10/14 settembre 2006.

S. A. Angioi, M. Rodriguez, D. Rau, F. Desiderio, R. Papa, G. Attene - Caratterizzazione morfologico-molecolare di germoplasma sardo di fagiolo comune (*Phaseolus vulgaris* L.). VIII Giornate Scientifiche SOI. Sassari 9-11 maggio 2007.

Simonetta A. Angioi - Tesi di dottorato: "Development and use of Molecular Tools to study the genetic diversity in *Phaseolus vulgaris* L. and *Phaseolus coccineus* L.", Tutore: prof. G. Attene

Attene G., S.A. Angioi, D. Rau, M. Rodriguez, (2009). Risorse genetiche di fagiolo comune della Sardegna. Nuova Stampa Color srl ISBN 978-88-9044-090-8

Attene, G, M. Rodriguez (2008). Risorse genetiche di specie ortive della Sardegna. Euro Editrice. Sassari. ISBN 978-88-95664-04-0

Elenco delle risorse genetiche vegetali 5/5

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'analisi per il calcolo dei premi è sviluppata confrontando il margine lordo della coltura ordinaria relativo alla situazione aziendale ex ante (di seguito metodo ordinario cioè la "coltura ordinaria"), cioè in assenza di applicazione degli impegni previsti nell'ambito del tipo di intervento, tenendo conto delle pratiche agricole ordinarie, degli elementi di riferimento di baseline applicabili (pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale) e delle pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*) con il margine lordo relativo alla situazione aziendale ex post di adesione al tipo di intervento, caratterizzata da determinati e oggettivi cambiamenti nelle scelte delle varietà vegetali con relativi impatti sulla struttura dei costi e dei ricavi. L'importo del premio è stato quindi definito sulla base del differenziale di margine lordo tra le due situazioni ex ante ed ex post, che comprende unicamente i minori ricavi e i costi aggiuntivi determinati dall'applicazione dell'impegno considerato per la coltivazione delle varietà vegetali in erosione genetica.

Per il calcolo del margine lordo secondo il metodo ordinario sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012. Per il calcolo del margine lordo delle colture nella situazione ex post di adesione all'impegno, avendo riscontrato l'inadeguatezza delle informazioni contenute nella banca dati RICA, si è necessariamente tenuto conto di stime di esperti.

Nell'ambito del tipo di intervento si è effettuata una differenziazione dei premi in funzione delle specie/gruppi di specie delle relative varietà in erosione genetica oggetto di impegno. In particolare, al

fine di evitare sovracompenzazioni nel caso di gruppi di specie, nel calcolo del premio è stata individuata la specie coltivata nella pratica ordinaria. Le specie/gruppi di specie per la quale è stata effettuata una differenziazione del premio sono descritti nel paragrafo “Pratiche agricole abituali”.

Con riguardo alla compensazione degli impegni, si evidenzia che il tipo di intervento prevede un solo impegno che è compensato.

Inoltre, per escludere il doppio finanziamento, conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 807/2014, si assicura che il calcolo dei premi ha tenuto conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (*greening*). Infatti:

- il tipo di intervento non coincide con nessuna delle pratiche equivalenti di cui all’allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- le superfici coltivate con leguminose coincidenti con le specie azotofissatrici elencate nell’allegato III del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 ed eventuali s.m.i., possono essere utilizzate per soddisfare la pratica *greening* “Aree di interesse ecologico” di cui all’art. 46, par. 2, lett. j) del Regolamento (UE) 1307/2013. In tali casi il rischio di doppio finanziamento non esiste in quanto l’impegno non prevede l’obbligo di coltivare la leguminosa in erosione genetica;
- inoltre, l’impegno non si sovrappone con gli aiuti accoppiati del 1° pilastro che non prevedono misure specifiche per la coltivazione di varietà in erosione genetica.

7.2.10.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.4.10.1.1. Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica – Impegno 1

7.2.10.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

7.2.10.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle pratiche agricole ordinarie si coltivano varietà vegetali iscritte al registro nazionale delle varietà, diverse da quelle a rischio di erosione genetica in quanto richieste dal mercato e con rese più elevate. Di seguito sono riportate informazioni sulle varietà ordinariamente coltivate in Sardegna e le minori rese delle varietà in erosione genetica rispetto alle varietà vegetali ordinarie. Le varietà sono raggruppate per specie/gruppi di specie:

- Agrumi: le varietà vegetali ordinariamente coltivate sono le arance Navel, le minori rese delle varietà in erosione genetica sono stimate nel 16%;
- Mandorlo e Fico: abitualmente queste specie sono coltivate in zone marginali e le minori rese delle varietà in erosione genetica sono stimate nel 10%;
- Drupacee e Pomacee: in questo gruppo il Pesco è la specie più coltivata nella pratica ordinaria, le altre specie non sono abitualmente coltivate; le minori rese delle varietà in erosione genetica appartenenti a questo gruppo di specie (albicocco, ciliegio, susino, melo, pero) sono stimate nel 20%;
- Vite: le varietà vegetali di vite abitualmente coltivate sono a bacca rossa Cannonau, Carignano e Monica e a bacca bianca Vermentino e Nuragus; le minori rese delle varietà di vite in erosione genetica sono stimate nel 15%;
- Olivo: le varietà di olivo coltivate nella pratica ordinaria sono Bosana, Semidana, Tonda di Cagliari e Nera di Gonnos; le minori rese delle varietà di olivo in erosione genetica sono stimate nel 10%;
- Leguminose da granella: le leguminose da granella coltivate nella pratica ordinaria appartengono a varietà commerciali di fava, favino e cece; le minori rese delle varietà di leguminose in erosione genetica rispetto alle varietà commerciali sono stimate nel 12%;
- Carciofo: la varietà di carciofo coltivate nella pratica ordinaria sono Spinoso sardo, in diminuzione rispetto alle cultivar Tema e Terom di più recente introduzione e più produttive; le minori rese delle varietà di carciofo in erosione genetica rispetto a queste varietà sono stimate nel 12%;
- Pomodoro e altre ortive: il pomodoro è la specie ortiva più coltivata nella pratica ordinaria, le varietà di pomodoro utilizzate sono varietà commerciali per la trasformazione industriale o da mensa coltivate in pieno campo, le altre ortive non sono abitualmente coltivate; le minori rese delle ortive in erosione genetica rispetto alle varietà commerciali di pomodoro sono stimate nel 10%.

Differenziale rispetto alle pratiche agricole abituali: l'impegno introduce l'obbligo di coltivazione delle varietà locali a rischio di erosione genetica.

Tabella pratiche agricole ordinarie

7.2.10.3.5. 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento prevede l'allevamento nelle aziende agricole di razze locali minacciate di abbandono. Il tipo di intervento potrà favorire la salvaguardia della diversità genetica nonché la diminuzione del rischio di estinzione delle principali razze e autoctone della Sardegna.

Anche la diversità genetica animale rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Il recupero e il mantenimento della biodiversità animale concorre a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché lo sviluppo dell'economia agricola tipica delle zone rurali. Peraltro le dinamiche di mercato spingono gli allevatori a scegliere le specie e le razze più produttive e standardizzate. Essi possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione che sia garantita una ragionevole remunerazione nell'impiego delle risorse genetiche locali.

Le razze minacciate di abbandono eleggibili all'aiuto, congiuntamente alle informazioni di cui all'art.7 par. 3 lettere a), b), c) e d) del Regolamento (UE) n. 807/2014, sono elencate al paragrafo 8.2.10.3.5.10 terzo riquadro.

A tal fine sono sovvenzionabili i seguenti interventi:

Intervento 1: allevamento di bovini di razza Sardo-Modicana

Intervento 2: allevamento di bovini di razza Sardo-Bruna

Intervento 3: allevamento di bovini di razza Sarda

Intervento 4: allevamento di caprini di razza Sarda Primitiva

Intervento 5: allevamento di caprini di razza Sarda

Intervento 6: allevamento di ovini di razza Pecora Nera di Arbus

Intervento 7: allevamento di equini di razza Cavallino della Giara

Intervento 8: allevamento di equini di razza Cavallo del Sarcidano

Intervento 9: allevamento di asini di razza Asino dell'Asinara

Intervento 10: allevamento di asini di razza Asino Sardo

Intervento 11: allevamento di suini di razza Suino Sardo

E' possibile aderire ad uno o più interventi.

Per ciascun intervento deve essere rispettato il seguente impegno:

Impegno 1: allevare un numero di UBA pari a quelle richieste e ammesse a premio nella domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno.

Vantaggio ambientale: conservazione della biodiversità genetica animale locale di interesse agrario e riduzione del rischio di abbandono.

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentito aumentare il numero di UBA rispetto a quelle richieste e ammesse a premio nel primo anno d'impegno eccetto per gli interventi 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per i quali è possibile un incremento fino al 20% del numero di UBA (ampliamento impegno). L'ampliamento impegno è possibile solo nell'ambito delle relative domande di pagamento annuale.

La durata degli impegni assunti prima dell'annualità 2021 è stabilita in cinque anni.

La durata dei nuovi impegni assunti nell'annualità 2022 è stabilita in tre anni.

Il Tipo di intervento 10.1.5., annualità 2022, è attivato con specifico bando per l'utilizzo delle risorse regionali (Top up) per consentire specifica rendicontazione e monitoraggio.

L'importo del sostegno stabilito per le risorse Top up è il medesimo di quello fissato per le risorse ordinarie.

Di seguito si riporta una tabella contenente per ciascun impegno le informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, Parte I:

- al punto 8, lettera d), ultimo capoverso, concernenti il rapporto tra gli impegni agro climatico ambientali e i metodi per la loro verifica/controllo (modalità di verifica degli impegni);
- al punto 9, terzo trattino, concernenti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori (CGO e BCAA condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;
- inoltre, la tabella, riporta le informazioni relative al greening e agli aiuti accoppiati del 1° pilastro, al vantaggio ambientale e ai costi aggiuntivi e mancati ricavi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOCCIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 1 - Allevare il numero di UBA richieste e ammesse a premio per tutto il periodo d'impegno	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratiche agricole abituali si allevano le razze più produttive ad ampia diffusione, diverse da quelle minacciate di abbandono. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di allevare le razze locali minacciate di abbandono anche se meno produttive delle razze più diffuse.	Greening non pertinente. Aiuti accoppiati 1° pilastro, settore carne bovina: non si rileva sovrapposizione in quanto l'obiettivo dell'aiuto accoppiato relativo ai vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre l'obiettivo del tipo di intervento del PSR riguardante l'allevamento di razze autoctone da latte e da carne in pericolo di estinzione è quello di aumentare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze cosmopolite. Inoltre, il tipo di intervento del PSR è limitato ai maggiori costi e mancati ricavi, mentre il premio accoppiato è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per "vitello nato" e non per UBA/anno. Le condizioni di ammissibilità sono diverse e si tratta di razze a limitata diffusione.	Conservazione della biodiversità genetica animale locale di interesse agrario e riduzione del rischio di abbandono	Consultazione della banca della BDN, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici.	Verifica visiva e documentale presenza/assenza in azienda dei capi a premio.	Impegno remunerato. Mancati guadagni per: riduzione del reddito conseguente alle minori rese e al minor valore della produzione.

Tabella impegni 10.1.5

7.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono riportati nel paragrafo 8.1.

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021 il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

Per i nuovi impegni assunti nell'annualità 2022 il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

7.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Legge n. 30 del 15/01/1991 e s.m.i.
- D. Lgs n. 529 del 31/12/1992 e s.m.i.
- L.R. 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" e s.m.i.

7.2.10.3.5.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile ed esclusivamente per gli Interventi 7, 8, 9, 10 e 11 anche gli Allevatori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

7.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni sopradescritti che vanno al di là della baseline di cui all'art. 28, par.3 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e delle pratiche agricole abituali:

- per gli interventi 4, 5 e 6 il premio compensa “in tutto” i costi aggiuntivi e il mancato guadagno;
- per gli interventi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 il premio compensa “in parte” i costi aggiuntivi e il mancato guadagno poiché sono stati ricondotti al valore del massimale previsto dall'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il pagamento non si sovrappone con gli aiuti accoppiati del Primo Pilastro.

7.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori.

Nazionali/regionali: Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile ed esclusivamente per gli Interventi 7, 8, 9, 10 e 11 anche gli Allevatori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e dei relativi provvedimenti di attuazione..

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda: Nessuno

Criteri di ammissibilità relativi agli animali

Comunitari: il beneficiario deve avere la disponibilità dei capi oggetto di impegno.

Nazionali/regionali: sono ammissibili all'aiuto i capi:

- che siano allevati nel territorio regionale;
- che siano delle razze riportate nell'elenco di cui al punto 8.2.10.3.5.10;
- che siano animali adulti;
- che siano iscritti nel pertinente Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- che siano registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).

Le razze locali minacciate di abbandono elencate nel paragrafo 8.2.10.3.5.10 sono individuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'art. 28 (1-8) del Regolamento (UE) 1305/2013 previsti dal tipo di intervento 10.1.5 non sono ammissibili al sostegno di cui all'art. 28 (9) del medesimo Regolamento.

Impegni

Comunitari: allevare un numero di UBA pari a quelle richieste ed ammesse a premio nella domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno.

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicare i criteri di selezione.

Tuttavia al fine di garantire un migliore utilizzo delle risorse finanziarie, i criteri di selezione potranno essere fissati in base ai seguenti principi che tengono conto della consistenza della razza e dell'esigenza di distribuzione territoriale dei capi al fine di preservarne la resilienza:

- tutelare prioritariamente le razze con maggiore rischio di abbandono sulla base della consistenza della razza riportata in "Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica" del paragrafo 8.2.10.3.5.10;
- secondariamente tutelare anche le razze con minore rischio di abbandono sulla base della consistenza riportata in "Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica" del paragrafo 8.2.10.3.5.10 attraverso la distribuzione di tali razze in tutto il territorio regionale, sostenendo l'allevamento in tutte le aziende agricole.

7.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio è stabilito in:

- a) Interventi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11: € 200,00 per UBA/anno;
- b) Interventi 4, 5, 6: € 194,00 per UBA/anno;

I premi per gli interventi 4, 5 e 6 compensano "in tutto" i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'esecuzione degli impegni presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati). I premi per gli interventi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 li compensano "in parte" poiché sono stati ricondotti al valore del massimale previsto dall'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione con l'Organismo Pagatore hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione del tipo di intervento 10.1.5 e hanno individuato le seguenti categorie:

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno. Nel corso della programmazione 2007/2013 è stata rilevata la presenza di condizioni di ammissibilità basate sul numero di UBA, che rientrano in questa fattispecie.

R8 - sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alla Gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Per quello che riguarda la gestione del procedimento si evidenziano i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (preavviso, completezza, tracciabilità), mancanza di scambio di informazione/controlli incrociati con altri soggetti, mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari rappresentano una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale. Spesso tali errori sono legati alla inadeguata conoscenza delle regole di compilazione delle domande di pagamento da parte dei soggetti preposti alla loro compilazione.

Un ulteriore causa di errore è correlata all'inadeguato trattamento delle domande di pagamento da parte dell'Autorità di Gestione.

I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono inoltre collegabili al mancato rispetto da parte dei beneficiari delle regole di esecuzione del tipo di intervento descritte al punto 8.2.10.3.5.1.

7.2.10.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione con l'Organismo Pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione del tipo di intervento 10.1.5, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Al fine di ridurre il tasso di errore riscontrato nella programmazione 2007/2013, il tipo di intervento non prevede criteri di ammissibilità dell'animale basati sul numero di UBA.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico l'OP seguirà i seguenti orientamenti:

- a) nel sistema informatico saranno presenti le modalità di verifica adottate e le relative liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e sarà registrata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b) si procederà alla redazione di manuali relativi alle fasi del procedimento amministrativo;
- c) nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative le istruzioni per la compilazione della domanda. L'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la compilazione delle domande prevederà dei sistemi di controllo, con l'accensione di specifiche anomalie, per ridurre gli errori di compilazione.

Saranno inoltre messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande (vedi punto precedente).

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza delle regole generali e specifiche di esecuzione degli impegni.

7.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di sostegno che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

7.2.10.3.5.9.4.1. Conservazione di razze locali minacciate di abbandono (Tutti gli interventi) - Impegno 1

7.2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno si verifica attraverso controlli amministrativi e in loco.

Controllo amministrativo: consultazione della banca della BDN, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici.

Controllo in loco: verifica visiva e documentale presenza/assenza in azienda dei capi a premio.

7.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non si rilevano elementi di riferimento applicabili al tipo di intervento.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

La lista delle razze locali minacciate di abbandono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, è di seguito riportata:

- bovini di razza Sardo-Modicana (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 1.599)
- bovini di razza Sardo-Bruna (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 13.432)
- bovini di razza Sarda (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 11.283)
- caprini di razza Sarda Primitiva (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 5.173)
- caprini di razza Sarda (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 11.043)
- ovini di razza Pecora Nera di Arbus (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 3.602)
- equini di razza Cavallino della Giara (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 246)
- equini di razza Cavallo del Sarcidano (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 40)
- asini di razza Asino dell'Asinara (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 65)
- asini di razza Asino Sardo (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 816)

- suini di razza Suino Sardo (numero di femmine riproduttrici a livello nazionale: 89)

Il numero e la condizione a rischio delle razze locali minacciate di abbandono sopra elencate sono stati certificati da AGRIS, l'Agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale. La consistenza delle suddette razze è tratta dai Registri Anagrafici e i Libri Genealogici delle razze di animali domestici minacciate di abbandono, istituiti per favorirne l'allevamento in purezza. I Registri Anagrafici e i Libri Genealogici delle razze di animali domestici minacciate di abbandono sono detenuti dai seguenti organismi specializzati riconosciuti:

- per le suddette razze ovine e caprine i Libri Genealogici sono detenuti e aggiornati dall'Assonapa;
- per la razza Suino Sardo il Libro Genealogico è detenuto e aggiornato dall'ANAS;
- per le suddette razze bovine, equine e asinine i Registri Anagrafici sono detenuti e aggiornati dalle APA/AIPA provinciali che sono federate all'AIA nazionale.

Gli Enti/Associazioni di cui sopra possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono sopra elencate.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il calcolo del premio si basa sul confronto tra il margine lordo dell'allevamento delle razze minacciate di abbandono e il margine lordo dell'allevamento ovino da latte di razza Sarda (metodo ordinario). Infatti quest'ultimo sistema produttivo rappresenta la condizione verso la quale gli allevatori sardi ordinariamente si indirizzano in quanto economicamente più vantaggioso.

Per il calcolo del margine lordo secondo il metodo ordinario sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012. Per il calcolo del margine lordo dell'allevamento nella situazione ex post di adesione all'intervento, avendo riscontrato l'inadeguatezza delle informazioni contenute nella banca dati RICA, si è necessariamente fatto ricorso a stime di esperti e ai risultati e livelli di partecipazione a impegni analoghi del PSR 2007/2013.

Nell'ambito dell'intervento, ai fini del calcolo dei premi si è fatto riferimento alla specie allevata sotto impegno. In alcuni casi (interventi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11) pur in presenza di un diverso valore del differenziale di margine lordo, l'importo dei premi non evidenzia tale risultato in quanto si è dovuto procedere al loro abbattimento al massimale previsto dall'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, pari a 200,00 €/UBA/anno.

Nell'ambito di ciascun intervento non si è effettuata una differenziazione dei premi poiché le condizioni delle aziende potenzialmente beneficiarie sono sufficientemente simili in quanto l'intervento è riferito all'allevamento della singola razza e quindi l'applicazione dell'impegno previsto non determina variazioni significative sul valore del differenziale di margine lordo.

Con riguardo alla compensazione degli impegni, si evidenzia che il tipo di intervento prevede un solo impegno che è compensato.

In riferimento agli aiuti accoppiati del 1° pilastro, settore carne bovina, non si rileva sovrapposizione in quanto l'obiettivo dell'aiuto accoppiato relativo ai vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre l'obiettivo del tipo di intervento del PSR riguardante l'allevamento di razze autoctone da latte e da carne in pericolo di estinzione è quello di aumentare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze cosmopolite. Inoltre, il tipo di intervento del PSR è limitato ai maggiori costi e mancati ricavi, mentre il premio accoppiato è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per "vitello nato" e non per UBA/anno. Le condizioni di ammissibilità sono diverse e si tratta di razze a limitata diffusione.

7.2.10.3.5.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

7.2.10.3.5.10.1.1. Conservazione di razze locali minacciate di abbandono (Tutti gli interventi) - Impegno 1

7.2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

7.2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratiche agricole abituali si allevano le razze più produttive ad ampia diffusione, diverse da quelle minacciate di abbandono.

Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di allevare le razze locali minacciate di abbandono anche se meno produttive delle razze più diffuse.

7.2.10.3.6. 10.2.1 Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

7.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato i rischi di perdita di agro-biodiversità e l'esigenza di conservazione del patrimonio genetico anche per affrontare i cambiamenti climatici (fabbisogno 4.2.22).

Il tipo di intervento concorre in forma diretta al raggiungimento di obiettivi specifici inerenti la tutela dell'agrobiodiversità e quindi di quelle risorse genetiche vegetali e animali di interesse agrario tipiche della Sardegna che rischiano concretamente di scomparire definitivamente perché meno produttive, e quindi sempre meno utilizzate dagli agricoltori, in assenza di uno specifico intervento di conservazione. L'erosione della biodiversità è sempre controproducente e da evitare, in quanto tutte le specie animali e vegetali sono fonte potenziale di geni che possono rivelarsi utili anche in futuro.

Inoltre poiché i tipi di interventi 10.1.4 e 10.1.5 non sono da soli sufficienti ad avviare un processo coordinato di conservazione dell'agrobiodiversità è necessario accompagnarli con azioni mirate e concertate, di conservazione ex situ.

L'obiettivo del tipo di intervento è quindi il mantenimento e la duplicazione delle collezioni ex situ di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate di erosione genetica, con riguardo a quelle elencate ai paragrafi 8.2.10.3.4.10. e 8.2.10.3.5.10, attraverso lo sviluppo di attività mirate alla messa in rete dei centri di raccolta, conservazione e moltiplicazione del germoplasma di interesse agrario.

Il tipo di intervento prevede di attivare le seguenti azioni (articolo 8 Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014):

- a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione Europea, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono organizzazioni non governative ed altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Vantaggio ambientale: il vantaggio ambientale atteso consiste, attraverso l'integrazione di azioni strategiche di conservazione ex situ, nella salvaguardia delle varietà vegetali e delle razze a rischio di erosione genetica che difficilmente avrebbero possibilità di utilizzazione agro-zootecnica.

Oltre a mantenere le risorse genetiche esistenti, tale conservazione è funzionale ad ottenere anche altri importanti risultati quali:

1. fornire popolazioni di riserva o stock per consentire la sopravvivenza delle specie durante le fasi di reintroduzione e ripopolamento o per favorire il recupero e la riabilitazione degli habitat;
2. fornire materiale per l'agricoltura, per la formazione e la ricerca;
3. assicurare, attraverso lo stoccaggio a lunga scadenza, materiale genetico per bisogni futuri.

Tutte le azioni e attività di conservazione del materiale genetico riguardano la fase pre-commerciale.

Sono escluse dal sostegno del presente tipo di intervento, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità vegetale, gli interventi sostenuti dal PSRN, in particolare la gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR.AA), la gestione e funzionamento dei libri genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA. e LL.GG.

7.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione sotto forma di contributo in conto capitale.

7.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

DIRETTIVA 2008/62/CE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2008

DIRETTIVA 2008/90/CE DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008

DIRETTIVA 2009/145/CE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2009

D.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149

D.lgs 30 dicembre 2010, n. 267

Decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124.

Piano Nazionale della Biodiversità Agraria (PNBA) MIPAAF (approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14/2/2008);

Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura – D.M. MIPAAF 6/7/2012

Legge 6 aprile 2004, n. 101 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. (GU n.95 del 23-4-2004 - Suppl. Ordinario n. 73)

PON 2014-2020 sulla biodiversità

L.R. 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” e s.m.i.

7.2.10.3.6.4. Beneficiari

Regione Autonoma della Sardegna.

Le azioni di conservazione delle risorse genetiche sostenute dal presente tipo di intervento saranno realizzate dall’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, mediante designazione diretta, nel rispetto di quanto descritto nel paragrafo 8.1 sugli Appalti pubblici.

AGRIS è l’Agenzia della Regione Sardegna cui è affidata la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale.

AGRIS è l’Agenzia della Regione Sardegna istituita con LR n. 13 del 08.08.2006 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 14 del 15.05.1995 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, istituti e aziende regionali”.

La designazione diretta dell’Agenzia Regionale AGRIS è in ogni caso subordinata alla dimostrazione della ragionevolezza dei costi effettuata sulla base dell’analisi costi/benefici.

Nella selezione degli interventi si applica il rispetto dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

7.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

L’intervento fornisce sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività relative alle azioni mirate nonché alle azioni concertate e di accompagnamento.

Tali spese devono quindi essere coerenti con le logiche di intervento della sottomisura funzionali, necessarie e direttamente imputabili alle azioni.

Tenuto conto delle disposizioni generali di cui al paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, sono ammissibili i costi riferiti alle principali voci di spesa di seguito riportate:

- personale;
- viaggi e trasferte;
- servizi;
- noleggio di strumenti ed attrezzature, anche informatiche;
- materiale di consumo;
- realizzazione e la tenuta di campi catalogo;
- consulenze tecnico scientifiche;
- realizzazione di convegni, incontri, finalizzati alla divulgazione delle attività;

- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;
- acquisto di attrezzature ad uso tecnico-scientifico.

Per le attrezzature durevoli oltre la durata del progetto, sono ammissibili solo le spese di ammortamento relative all'utilizzo per gli anni del progetto.

Le attività saranno realizzate da AGRIS Sardegna tramite l'utilizzo del proprio personale e/o attivazione di apposite collaborazioni e acquisizioni di beni e servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

AGRIS Sardegna, quale ente pubblico della Regione Sardegna, nel caso di acquisizione di beni e servizi, deve operare nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici, tenendo presente i seguenti principi di selezione:

- competenza in materia di raccolta, conservazione, caratterizzazione, tutela delle risorse genetiche della Sardegna soprattutto quelle a rischio di erosione;
- specifica esperienza o capacità professionale in materia;
- il regolare possesso di strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di erosione della Sardegna.

Gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'art. 28 (1-8) del Regolamento (UE) 1305/2013 previsti dal tipo di intervento 10.1.4 e 10.1.5 non sono ammissibili al sostegno di cui all'art. 28 (9) del medesimo Regolamento previsto dal presente tipo di intervento.

Il presente tipo di intervento non prevede il sostegno ad attività precommerciali o commerciali.

7.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Nazionali/regionali: AGRIS Sardegna (ente pubblico "in house" della Regione Sardegna)

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Nazionali/regionali:

La domanda di aiuto deve contenere un progetto esecutivo delle attività.

Il progetto esecutivo proposto deve contenere almeno:

- le attività previste nell'ambito delle azioni programmate dalla Regione Sardegna;
- l'elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività;
- le tempistiche di svolgimento delle attività progettate;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse azioni.

Per le specie animali, rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.

Inoltre il progetto proposto deve:

- rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” (D.M. MiPAAF del 6 luglio 2012);
- prevedere che le collezioni e le banche di germoplasma siano conservate sul territorio regionale e riguardino materiale genetico per uso agricolo di specie, varietà, razze e popolazioni considerate a rischio di erosione genetica. Ai fini dell’ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità elencate ai paragrafi 8.2.10.3.4.10. e 8.2.10.3.5.10.

Impegni

Comunitari: Realizzazione del progetto approvato

7.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non si prevede l’obbligo di applicare i criteri di selezione.

7.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del Progetto approvato.

Spesa massima ammissibile prevista: € 500.000,00

7.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L’Autorità di Gestione con l’Organismo Pagatore hanno eseguito l’analisi dei rischi rilevabili nell’implementazione del tipo di intervento 10.2.1 e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario e/o dai fornitori. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (offerte preparate dallo stesso soggetto, importi superiori ai valori di mercato, ecc.).

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi (fornitori di beni o servizi).

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari rappresentano una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale. Spesso tali errori sono legati alla inadeguata conoscenza delle regole di compilazione delle domande di pagamento da parte dei soggetti preposti alla loro compilazione.

Inoltre ulteriore causa di errore è correlata all'inadeguato trattamento delle domande di pagamento da parte dell'Autorità di Gestione.

7.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione con l'Organismo Pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione del tipo di intervento 10.2.1, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Laddove non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso al confronto tra più offerte di ditte/prestatori di servizi in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure ad un comitato di valutazione.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, verrà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema trasparente di pubblicità delle gare.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative le istruzioni per la compilazione della domanda.

Saranno inoltre messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande.

7.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Non pertinente

7.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Mancato rispetto degli impegni da parte del beneficiario.

I rischi sono limitati in quanto le azioni sono attuate dall'Agenzia Regionale AGRIS Sardegna che istituzionalmente svolge le attività di ricerca e sperimentazione.

7.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Maggiore informazione ai beneficiari.

I rischi sono mitigati dall'esercizio dei poteri della Giunta regionale di indirizzo, vigilanza e controllo delle attività dell'Agenzia.

7.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità, le relative modalità di controllo, saranno definiti puntualmente nel "Programma di attività".

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

7.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni sono riportate nelle singole operazioni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni sono riportate nelle singole operazioni

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le informazioni sono riportate nelle singole operazioni

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Le informazioni sono riportate nelle singole operazioni

7.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Oltre alle informazioni sopra riportate per ciascun tipo di intervento, si fa presente che:

- La misura è programmata in base ai fabbisogni e alle focus area come descritto nel paragrafo 8.2.10.2.
- Le risorse finanziarie assegnate alla Misura 10 sono pari a 163.250.000 Euro. Per i tipi di intervento a superficie (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4) le risorse finanziarie assegnate sono pari a € 133.250.000 per il conseguimento degli obiettivi fissati in 89.850 ettari di superficie agricola sottoposta a contratti agro-climatico-ambientali, che corrispondono a un importo medio di circa 247 €/ha per sei anni.
- In conformità all'articolo 28(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la Misura si applica sull'intero territorio regionale e in funzione di specifiche esigenze nelle zone Natura 2000. La

Misura promuove pratiche agricole favorevoli all'ambiente (biodiversità, suolo e acqua) e all'adattamento ai cambiamenti climatici come descritto nel paragrafo 8.2.10.2.

- Gli impegni previsti nei tipi di intervento della presente Misura sono diversi e quindi complementari e compatibili con gli impegni previsti dalle Misure 11 e 14 per le quali è consentita la combinazione degli impegni. Pertanto non è stato necessario effettuare calcoli combinati per definire l'importo dei premi in caso di contemporanea adesione alle predette Misure. Le combinazioni degli impegni e delle misure sono riportate nella tabella 8.2.
- Come previsto dall'art. 48 del Regolamento (UE) n.1305/2013:
 - in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art. 28, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, la presente Misura dovrà essere adeguata a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche;
 - qualora la durata dei contratti agro-climatico- ambientali oltrepassi il periodo di programmazione in corso si provvederà all'adeguamento della presente Misura al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo;
 - se tali adeguamenti non sono accettati dai beneficiari, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
- Le esigenze di formazione/apprendimento dei beneficiari in materia di applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali sono assicurate nell'ambito della sottomisura 1.2 del presente programma, che prevede una specifica linea tematica. Nel tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata, è previsto un impegno di partecipazione ad attività informative specifiche.

7.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

7.2.11.1. Base giuridica

Articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato nella regione Sardegna un incremento significativo del numero degli operatori biologici (il 10,0% in più nel 2012 rispetto al 2010), accompagnata da un più che proporzionale aumento della superficie coltivata con il metodo biologico (+12,4%), che colloca la Sardegna al 3° posto all'interno del quadro nazionale. L'82,4% della superficie agricola delle aziende sarde che applicano il metodo di produzione biologica è connessa con l'attività zootecnica, caratterizzando la Sardegna come prima regione italiana per numero di operatori che adottano i metodi della zootecnia biologica.

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT, relativamente alla sostenibilità delle attività agricole, all'uso delle risorse naturali, alla tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo evidenziano l'importanza strategica di sostenere l'introduzione e il mantenimento delle superfici agricole condotte con il metodo di produzione biologica, attraverso la misura "Agricoltura biologica".

La misura risponde in maniera diretta al fabbisogno 4.2.27 "Trasferimento di conoscenze e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche". La gestione delle risorse idriche è individuata nel programma come questione chiave e come sfida importante per la sostenibilità dei sistemi agricoli, da perseguire prioritariamente con interventi atti a promuovere l'agricoltura biologica e le migliori pratiche di produzione integrata, finalizzate sia alla tutela qualitativa che a un uso efficiente delle risorse idriche.

L'agricoltura biologica affronta la sostenibilità delle attività agricole in modo globale, dal punto di vista dell'uso delle risorse naturali e produce effetti favorevoli alla biodiversità, all'acqua e al suolo. La gestione degli allevamenti biologici in maniera estensiva, con prevalente alimentazione al pascolo, contribuisce al miglioramento e alla conservazione della struttura del suolo con effetti positivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla resilienza ai cambiamenti climatici.

L'agricoltura biologica, oltre ai vantaggi ambientali, produce un'ampia varietà di prodotti agricoli e agroalimentari che rispondono alla crescente domanda dei consumatori di prodotti ottenuti nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

Le produzioni biologiche hanno un valore di mercato ed una remunerazione maggiore rispetto alle produzioni convenzionali, se commercializzati come prodotti certificati.

Al fine di garantire una maggiore partecipazione degli agricoltori ai metodi di agricoltura biologica e consolidarne la permanenza, nella strategia del PSR, la misura 11 agisce in coerenza sia con la misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" sia con la misura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali".

La misura 11 determina pertanto effetti, seppure indiretti, sulla Focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la

creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni, in sinergia con la valorizzazione delle produzioni biologiche.

La regione Sardegna, attraverso il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019, principale atto della programmazione regionale che definisce le strategie, le linee progettuali, gli obiettivi e i risultati che la Regione intende perseguire nella legislatura per lo sviluppo nei diversi settori del sistema economico, individua un'azione specifica che mira a raccordare in un'unica strategia gli interventi che la regione attiva per accrescere e valorizzare i prodotti regionali di qualità, in special modo provenienti da agricoltura biologica.

La misura contribuisce, con i suoi molteplici effetti, alle seguenti priorità e focus area:

Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”, con riferimento diretto alla focus area 4B) Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, alla focus area 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa e alla focus area 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale e alla focus area 5E) promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEARS: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Ambiente: il metodo di produzione biologica affronta la gestione delle attività agricole in modo globale, dal punto di vista dell'uso delle risorse naturali e produce effetti favorevoli alla biodiversità, all'acqua, al suolo e alla conservazione del paesaggio.

Cambiamenti climatici: il metodo di produzione biologica contribuisce al miglioramento e alla conservazione della struttura del suolo con effetti positivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla resilienza ai cambiamenti climatici. La riduzione dell'uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, diminuendo le emissioni di gas serra dell'agricoltura.

La misura è stata programmata per supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008, attivando le specifiche sottomisure: 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica e 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende sono relativi ai seguenti ambiti, disciplinati dalle norme comunitarie e nazionali:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
4. Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008)
5. Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008)

6. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. 834/2007 e art. 5 Reg. 889/2008)
7. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008)
8. Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008)
9. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007):
 - Notifica di attività
 - Programmi annuali

Nella tabella denominata “Tabella Misura 11 – Agricoltura biologica”, inserita nel paragrafo 8.2.11.5., sono riportati per ogni impegno i seguenti elementi di dettaglio:

- descrizione dell’impegno;
- CGO e BCAA;
- requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- attività minime;
- pertinenti pratiche agricole ordinarie;
- vantaggio ambientale;
- modalità di verifica dell’impegno;
- costi aggiuntivi e mancati guadagni considerati nel calcolo del premio;
- eventuale sovrapposizione con le pratiche del greening.

Ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l’adeguamento in caso di modifica di pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

Potrà essere consentito l’adeguamento degli impegni in corso di esecuzione di cui all’articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell’impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’importo cessa senza l’obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

7.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.11.3.1. 11.1.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

7.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la conversione dal metodo di coltivazione e allevamento convenzionale al metodo di coltivazione e allevamento biologici, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'adesione al metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Impegni dei beneficiari

Convertire per la prima volta tutte le superfici agricole aziendali e gli allevamenti dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologica e condurre l'azienda conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Per gli allevamenti di cavalli sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è consentita, sulle medesime superfici, l'adozione di impegni aggiunti come individuati nella sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata **Impegni aggiuntivi D: Cover crop**, da applicarsi, facoltativamente; ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 la durata del periodo di impegno è stabilita in cinque anni, di cui i primi 3 di adesione alla sottomisura 11.1 e i due anni successivi, di adesione alla sottomisura 11.2.

I beneficiari potranno proseguire l'adesione alla sottomisura 11.2 per i successivi 5 anni di impegno.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3) del Regolamento (UE) 2020/2220, la durata del periodo di impegno per la sottomisura 11.1 è stabilita in tre anni.

7.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è fornito sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie ammissibile.

Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di superficie agricola foraggiera è sommato un importo aggiuntivo. L'importo aggiuntivo è calcolato sulla base del carico di bestiame, allevato secondo i metodi della zootecnia biologica, per ettaro di superficie foraggiera, tenuto conto dei costi aggiuntivi e

delle perdite di reddito dell'allevamento, senza tenere conto dei maggiori costi dell'alimentazione già considerati nel conto colturale delle foraggere.

Per i raggruppamenti colturali indicati al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento», in caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi “**Impegni aggiuntivi D.: Cover crop**”, sulle superfici direttamente interessate, verranno concessi aiuti specifici riportati al paragrafo 8.2.11.3.1.8 “Importi e aliquote di sostegno”.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

Nella definizione dell'importo del sostegno è stato tenuto conto del rischio di sovrapposizione con le pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (“greening”) e con i premi accoppiati di cui al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Regolamento (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Regolamento (CE) n 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologico, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Regolamento (CE) n 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

7.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano ad introdurre e adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni per l'esecuzione degli impegni assunti per la conversione dell'azienda a pratiche e metodi di agricoltura biologica, in base alla legislazione sull'agricoltura biologica. Gli impegni sono aggiuntivi rispetto alle pratiche ordinarie, alla baseline di cui all'articolo 29 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alle pratiche del "greening".

I premi coprono anche i costi di transazione, calcolati secondo la metodologia descritta nel paragrafo 8.2.11.5 relativo alle informazioni specifiche della misura. Tali costi non superano il 20% del premio pagato per gli impegni assunti dai beneficiari singoli. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori il massimale è del 30%.

7.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: agricoltori o associazione di agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le associazioni di agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 devono essere formalizzate giuridicamente.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda (superfici e animali):

Comunitari: aver presentato notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica entro i termini della presentazione della domanda. Possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di cavalli e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009.

La prima adesione viene verificata dalla presentazione della prima notifica di adesione sul Sistema Informativo del Biologico (SIB).

Regionali:

- le superfici agricole devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
- le superfici agricole ammissibili al sostegno sono coltivate con le colture appartenenti ai raggruppamenti colturali specificati nel paragrafo 8.2.11.3.1.8;
- la superficie foraggiera ammissibile al premio aggiuntivo per l'allevamento degli animali è costituita dalla superficie delle colture comprese nei raggruppamenti colturali specificati nel paragrafo 8.2.11.3.1.8.

Impegni:

Convertire tutta l'azienda al metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008 per tutto il periodo di impegno. Possono essere condotti in convenzionale soltanto gli allevamenti di cavalli e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021, il periodo di impegno è stabilito in 5 anni.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 il periodo di impegno è stabilito in 3 anni.

L'impegno è controllato amministrativamente mediante la verifica del documento giustificativo e delle "non conformità" pertinenti, rilevate dall'Organismo di Controllo.

L'impegno è controllato amministrativamente mediante la verifica del documento giustificativo e delle "non conformità pertinenti" per ciascun impegno, rilevate dall'Organismo di controllo.

Nel corso di esecuzione di un impegno previsto dalle operazioni della sottomisura 11.1 è consentita la variazione del numero di ettari sotto impegno (in aumento o in diminuzione), ai sensi dell'articolo 47 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura massima del 20%.

7.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione di criteri di selezione.

Tuttavia, in coerenza con il "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020, sarà data priorità alle aziende localizzate nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

7.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nelle tabelle "Sottomisura 11.1 Premi per colture domanda singola" e "Sottomisura 11.1 Premi per colture domanda collettiva" sono riportati gli importi dei premi annuali per ciascun raggruppamento culturale distinti in base alla dimensione aziendale. Gli importi dei premi annuali sono comprensivi dei costi di transazione (Euro/Ettaro/anno), come definiti al paragrafo 8.2.11.5.

Per il raggruppamento culturale "*ortive protette*" è riconosciuto un premio maggiore all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, avvalorato dall'analisi del calcolo del premio nella quale si rileva un differenziale di margine lordo elevato. La coltura protetta più diffusa in Sardegna è il pomodoro da mensa. Per questa coltura si registra una riduzione della produzione accentuata, anche per l'esclusione dell'utilizzo di prodotti stimolanti dell'allegazione, utilizzati ordinariamente nella coltura protetta coltivata in convenzionale.

Per i seguenti raggruppamenti culturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

nel caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi “**Impegni aggiuntivi D.: Cover crop**”, il livello di sostegno tiene conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione degli impegni. Tale combinazione determina una diminuzione del premio base per la coltura in biologico, dovuto alla riduzione dei costi sostenuti per le lavorazioni del terreno sull’interfila e dei costi sostenuti per la fertilizzazione, e un aumento dei costi derivanti all’applicazione dell’impegno aggiuntivo “Cover crop”, come definito nella Misura 10.

La spesa è attribuita alla sottomisura 11.1 trattandosi dell’operazione predominante.

In ogni caso l’importo totale del premio combinato non potrà superare i massimali previsti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione della coltura del pesco per la quale è riconosciuto un premio totale maggiore all’importo massimo previsto dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale deroga è giustificata dall’analisi del calcolo del premio base per la coltura del pesco in biologico, già ridotto al massimale previsti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso della combinazione degli impegni, pur tenendo conto degli effetti sulla diminuzione dei costi per la coltura in biologico, con l’abbattimento al massimale, non sarebbero compensati i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dell’impegno facoltativo D.: Cover crop su tale coltura.

Per le aziende con allevamenti, al premio per la coltivazione delle superfici foraggere è sommato un “premio aggiuntivo”, pari a 76 euro per UBA di bestiame allevato con metodo biologico, variabile in funzione del carico di bestiame aziendale che insiste sulla superficie foraggiera aziendale ammessa a premio.

Ai fini del calcolo del premio aggiuntivo il carico è compreso tra un minimo di 0,2 e un massimo di 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera ammissibile. La superficie foraggera è costituita dalla superficie delle colture comprese nella tabella "Raggruppamento colture foraggere".

L’importo del premio annuale (Euro/Ettaro/anno) include il premio per la coltivazione delle superfici foraggere, variabile in funzione del carico UBA/ha, il premio aggiuntivo per l’allevamento e i costi di transazione.

Gi importi, distinti per tipologia di beneficiario e dimensione dell’azienda, sono riportati nelle tabelle denominate "Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola" e "Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva".

Raggruppamento culturale	Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	304	277
Mais e sorgo	458	422
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	185	178
Ortive in pieno campo	600	578
Ortive protette	1.048	1.048
Pesco *	900	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	609	573
Mandorlo	113	113
Olivo	421	385
Vite per uva da vino	506	470
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	190	182
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	13	13

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/culture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

Sottomisura 11.1 - Premi per colture senza impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda singola

Raggruppamento culturale	Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	328	282
Mais e sorgo	473	427
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	200	183
Ortive in pieno campo	600	583
Ortive protette	1.048	1.048
Pesco*	900	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	624	578
Mandorlo	122	122
Olivo	436	390
Vite per uva da vino	521	475
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	205	187
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	14	14

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/culture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per colture senza impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco	900	168	1.068	900	160	1.060
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	589	168	757	553	160	713
Mandorlo	102	168	270	102	160	262
Olivo	394	168	562	358	160	518
Vite per uva da vino	486	168	654	450	160	610

* Premio base abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 — Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda singola

Raggruppamento colturale	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco	900	182	1.082	900	165	1.065
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	604	182	786	558	165	723
Mandorlo	111	182	293	111	165	276
Olivo	409	182	591	363	165	528
Vite per uva da vino	501	182	683	455	165	620

*Premio base abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda collettiva

Raggruppamento colturale
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

Sottomisura 11.1 - Raggruppamento colture foraggere

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	322	419	292	383
Mais e sorgo	473	564	437	528
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	203	312	193	284
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	31	141	31	141

Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	343	434	297	388
Mais e sorgo	488	579	442	533
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	220	335	198	289
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	34	153	34	146

Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

7.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla descrizione riportata nella sezione 8.2.11.4.1 “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”, del paragrafo 8.2.11.4 “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi”, relativo alla misura.

7.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla descrizione riportata nella sezione 8.2.11.4.2 “Misure di attenuazione”, del paragrafo 8.2.11.4 “Verificabilità e controllabilità della misura e/o del tipo di intervento” relativo alla misura.

7.2.11.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda alla descrizione riportata nella sezione 8.2.11.4.3 “Valutazione generale della misura”, del paragrafo 8.2.11.4 “Verificabilità e controllabilità della misura e/o del tipo di intervento” relativo alla misura.

7.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda al paragrafo 8.2.11.5 a livello di misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda alla sezione relativa alla misura, nella quale sono descritti la metodologia e le ipotesi agronomiche e i parametri presi a riferimento per il calcolo dei premi, paragrafo 8.2.11.5.

7.2.11.3.2. 11.2.1 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

7.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha lo scopo di sostenere il mantenimento del metodo di coltivazione e allevamento biologici, nelle aziende che hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Impegni dei beneficiari

Condurre tutte le superfici agricole aziendali e gli allevamenti con il metodo di produzione biologica, conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Per gli allevamenti di cavalli sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è consentita, sulle medesime superfici, l'adozione di impegni aggiunti come individuati nella sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata **Impegni aggiuntivi D: Cover crop**, da applicarsi, facoltativamente; ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021 La durata del periodo di impegno è stabilita in 5 anni, con la possibilità di prorogare il periodo di impegno fino a 7 anni.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3) del Regolamento (UE) 2020/2220, la durata del periodo di impegno per la sottomisura 11.2 è stabilita in tre anni.

7.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è fornito sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie ammissibile.

Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di superficie agricola foraggiera è sommato un importo aggiuntivo. L'importo aggiuntivo è calcolato sulla base del carico di bestiame allevato secondo i metodi della zootecnia biologica, per ettaro di superficie foraggiera, tenuto conto dei costi aggiuntivi e

delle perdite di reddito dell'allevamento, senza tenere conto dei maggiori costi dell'alimentazione già considerati nel conto colturale delle foraggiere.

Per i raggruppamenti colturali indicati al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento», in caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi “**Impegni aggiuntivi D.: Cover crop**”, sulle superfici direttamente interessate, verranno concessi aiuti specifici riportati al paragrafo 8.2.11.3.2.8 “Importi e aliquote di sostegno”.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

Nella definizione dell'importo del sostegno è stato tenuto conto del rischio di sovrapposizione con le pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (“greening”) e con i premi accoppiati di cui al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Regolamento (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

7.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono: agricoltori o associazioni di agricoltori, che si impegnano a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni per l'esecuzione degli impegni assunti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, in base alla legislazione sull'agricoltura biologica. Gli impegni sono aggiuntivi rispetto alle pratiche ordinarie, alla baseline di cui all'articolo 29 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alle pratiche del "greening".

I premi coprono anche i costi di transazione, calcolati secondo la metodologia descritta nel paragrafo 8.2.11.5 relativo alle informazioni specifiche della misura. Tali costi non superano il 20% del premio pagato per gli impegni assunti dai beneficiari singoli. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori il massimale è del 30%.

7.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori o associazione di agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le associazioni di agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 devono essere formalizzate giuridicamente.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda (superfici e animali):

Comunitari: essere operatore biologico e impegnarsi a mantenere la condizione di operatore biologico per tutto il periodo di impegno di cinque anni. Possono essere condotti in convenzionale soltanto gli allevamenti di cavalli e le relative superfici e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009.

Per potere accedere alla sottomisura l'azienda deve essere iscritta nell'Elenco pubblico degli operatori biologici.

Regionali:

- le superfici agricole devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
- le superfici agricole ammissibili al sostegno sono coltivate con le colture appartenenti ai raggruppamenti colturali specificati nel paragrafo 8.2.11.3.2.8 della sottomisura;
- la superficie foraggiera ammissibile al premio aggiuntivo per l'allevamento degli animali è costituita dalla superficie delle colture comprese nei raggruppamenti specificati nel paragrafo 8.2.11.3.2.8 della sottomisura.

Impegni:

Condurre tutta l'azienda secondo il metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008 per tutto il periodo di impegno, stabilito in 5 anni. Possono essere condotti in convenzionale soltanto gli allevamenti di cavalli e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 889/2008 .

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021, il periodo di impegno è stabilito in 5 anni.

Per i nuovi impegni assunti a decorrere dall'annualità 2021 il periodo di impegno è stabilito in 3 anni

L'impegno è controllato amministrativamente mediante la verifica del documento giustificativo e delle "non conformità pertinenti" per ciascun impegno, rilevate dall'Organismo di controllo.

Nel corso di esecuzione di un impegno previsto dalle operazioni della sottomisura 11.2 è consentita:

la variazione del numero di ettari sotto impegno (in aumento o in diminuzione), ai sensi dell'articolo 47 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura massima del 20%.

7.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione di criteri di selezione.

Tuttavia, in coerenza con il "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020 , sarà data priorità alle aziende localizzate nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

7.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nelle tabelle "Sottomisura 11.2 Premi per colture domanda singola" e "Sottomisura 11.2 Premi per colture domanda collettiva" sono riportati gli importi dei premi annuali per ciascun raggruppamento culturale distinti in base alla dimensione aziendale. Gli importi dei premi annuali sono comprensivi dei costi di transazione (Euro/Ettaro/anno), come definiti al paragrafo 8.2.11.5.

Per il raggruppamento culturale "*ortive protette*" è riconosciuto un premio maggiore all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, avvalorato dall'analisi del calcolo del premio nella quale si rileva un differenziale di margine lordo elevato. La coltura protetta più diffusa in Sardegna è il pomodoro da mensa. Per questa coltura si registra una riduzione della produzione accentuata, anche per l'esclusione dell'utilizzo di prodotti stimolanti dell'allegazione, utilizzati ordinariamente nella coltura protetta coltivata in convenzionale.

Per i seguenti raggruppamenti culturali:

- Pesco

- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

nel caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi “**Impegni aggiuntivi D.: Cover crop**”, il livello di sostegno tiene conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione degli impegni. Tale combinazione determina una diminuzione del premio base per la coltura in biologico, dovuto alla riduzione dei costi sostenuti per le lavorazioni del terreno sull’interfila e dei costi sostenuti per la fertilizzazione, e un aumento dei costi derivanti all’applicazione dell’impegno aggiuntivo “Cover crop”, come definito nella Misura 10.

La spesa è attribuita alla sottomisura 11.2 trattandosi dell’operazione predominante.

In ogni caso l’importo totale del premio combinato non potrà superare i massimali previsti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione della coltura del pesco per la quale è riconosciuto un premio totale maggiore all’importo massimo previsto dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale deroga è giustificata dall’analisi del calcolo del premio base per la coltura del pesco in biologico, già ridotto al massimale previsti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso della combinazione degli impegni, pur tenendo conto degli effetti sulla diminuzione dei costi per la coltura in biologico, con l’abbattimento al massimale, non sarebbero compensati i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dell’impegno facoltativo D.: Cover crop su tale coltura.

Per le aziende con allevamenti, al premio per la coltivazione delle superfici foraggere è sommato un “premio aggiuntivo”, pari a 69 euro per UBA di bestiame allevato con metodo biologico, variabile in funzione del carico di bestiame aziendale che insiste sulla superficie foraggiera aziendale ammessa a premio.

Ai fini del calcolo del premio aggiuntivo il carico è compreso tra un minimo di 0,2 e un massimo di 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera ammissibile. La superficie foraggiera è costituita dalla superficie delle colture comprese nella tabella "Raggruppamento colture foraggere".

L’importo del premio annuale (Euro/Ettaro/anno) include il premio per la coltivazione delle superfici foraggere, variabile in funzione del carico UBA/ha, il premio aggiuntivo per l’allevamento e i costi di transazione.

Gi importi, distinti per tipologia di beneficiario e dimensione dell’azienda, sono riportati nelle tabelle denominate "Sottomisura 11.2 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola" e "Sottomisura 11.2 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva".

TABELLA PREMI DOMANDA SINGOLA	Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Raggruppamento colturale		
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	276	254
Mais e sorgo	422	386
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	168	164
Ortive in pieno campo	564	528
Ortive protette	953	953
Pesco*	900	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	559	523
Mandorlo	102	102
Olivo	388	352
Vite per uva da vino	465	429
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	173	168
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	12	12

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.2- Premi per colture senza impegno aggiuntivo D "Cover Crop" domanda singola

TABELLA PREMI DOMANDA COLLETTIVA	Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Raggruppamento colturale		
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	299	259
Mais e sorgo	437	391
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	182	169
Ortive in pieno campo	579	533
Ortive protette	953	953
Pesco*	900	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	574	528
Mandorlo	111	111
Olivo	403	357
Vite per uva da vino	480	434
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	187	173
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	13	13

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.2- Premi per colture senza impegno aggiuntivo D "Cover Crop" domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco	900	168	1.068	883	160	1.043
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	541	168	709	505	160	665
Mandorlo	92	168	260	92	160	252
Olivo	364	168	532	328	160	488
Vite per uva da vino	447	168	615	411	160	571

Sottomisura 11.2- Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" domanda singola

Raggruppamento colturale	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)	Importo premio base con costi di transazione (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale con combinazione impegno D "Cover Crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco	900	182	1.082	888	165	1.053
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	556	182	738	510	165	675
Mandorlo	100	182	282	100	165	265
Olivo	379	182	561	333	165	498
Vite per uva da vino	462	182	644	416	165	581

Sottomisura 11.2- Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" domanda collettiva

Raggruppamento colturale
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

Sottomisura 11.2- Raggruppamento colture foraggere

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	293	387	268	351
Mais e sorgo	436	519	400	483
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	185	284	178	261
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	29	128	29	128

Sottomisura 11.2- Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	317	402	273	356
Mais e sorgo	451	534	405	488
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	200	308	183	266
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	31	139	31	136

Sottomisura 11.2- Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

7.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alla descrizione riportata nella sezione 8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure, del paragrafo 8.2.11.4 Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi, relativo alla misura.

7.2.11.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rimanda alla descrizione riportata nella sezione 8.2.11.4.2 Misure di attenuazione, del paragrafo 8.2.11.4 “Verificabilità e controllabilità della misura e/o del tipo di intervento” relativo alla misura

7.2.11.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda alla descrizione riportata nella sezione 8.2.11.4.3 Valutazione generale della misura, del paragrafo 8.2.11.4 “Verificabilità e controllabilità della misura e/o del tipo di intervento” relativo alla misura.

7.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda alla sezione relative alla misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda alla sezione relative alla misura

7.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni e condizioni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnalano:

1. il controllo amministrativo del rispetto di tutti gli impegni previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008, attraverso l'acquisizione della documentazione relativa alle "non conformità" rilevate dagli Organismi di Controllo;
2. difformità di superficie oggetto di impegno;
3. la verifica di non avere aderito al sistema negli anni precedenti, con riferimento alla necessità di velocizzare i tempi di pagamento delle domande per la sottomisura 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica".

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale.

I rischi di errore nell'implementazione della misura sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni:

1. adesione continuativa per il quinquennio di impegno ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica;
2. conduzione dell'intera superficie e degli allevamenti con il metodo biologico;
3. mancato rispetto degli impegni previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008 rilevati dagli organismi di controllo;
4. inadeguato trattamento delle domande;

5. gradualità delle riduzioni per inadempienze dei beneficiari e per le “non conformità”.

7.2.11.4.2. Misure di attenuazione

L’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore, successivamente all’individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell’implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R5 – impegni e condizioni difficili da verificare/controllare

Al fine di ridurre il tasso di errore sono individuate, per ciascun rischio, le seguenti misure di attenuazione:

Per i rischi R5 di cui ai punti 1, 2 e 3:

1. È previsto lo scambio di informazioni, attraverso il Sistema Informativo del Biologico (SIB), tra l’Organismo Pagatore per lo sviluppo rurale, l’Autorità Competente, e l’Organismo di Controllo, riconosciuto a norma dell’articolo 27 del Regolamento (CE) n. 834/2007, sullo status del beneficiario e sui risultati delle ispezioni.
2. Nel corso di esecuzione dell’impegno è consentita la variazione del numero di ettari sotto impegno, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 20%, come previsto dall’articolo 47, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 1305/2013, verificato con il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell’Organismo Pagatore.
3. La verifica dell’adesione del beneficiario al sistema, ovvero che il beneficiario non è mai stato operatore biologico è effettuata mediante controllo informatizzato degli elenchi degli operatori biologici disponibili sul Sistema Informativo del Biologico.

R9 – domande di pagamento

Per i rischi R9 di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5

1. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all’attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con il Sistema Informativo del Biologico, ovvero prove documentali fornite dalla Autorità Competente e dall’Organismo di Controllo che dimostrano che il beneficiario soddisfa i requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 889/2008.
2. Come il punto 4.
3. Sono previste attività di informazione, divulgazione e consulenza a favore dei beneficiari (Misure 1 e 2) per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni di misura, del rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci.
4. Sono previste attività di informazione e aggiornamento destinate ai funzionari incaricati dei controlli amministrativi delle domande, sui requisiti e sulle modalità e procedure di controllo previste. E’ prevista la redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno le tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti

informatizzati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con il Sistema Informativo del Biologico.

5. Saranno messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- controllo del rispetto degli impegni assunti per l'intera durata del periodo di impegno, a prescindere dalla presentazione o meno di una domanda di pagamento;
- rispetto degli impegni previsti dall'applicazione del metodo e delle pratiche di produzione biologica, correlandoli in maniera più chiara e semplificata al sistema delle riduzioni ed esclusioni.

7.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

Inoltre, in considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di complessità, per cui dovrà essere attuata con modalità pianificate nel dettaglio e pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, per mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste, al fine della riduzione del tasso di errore.

Ai fini della gestione della misura risultano di notevole importanza:

- la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo dei premi;
- la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura e delle riduzioni per inadempienze;
- l'implementazione dei sistemi di interscambio dati tra i diversi sistemi informativi.

In ogni caso dovrà anche essere messa in atto, nella fase di definizione delle procedure attuative di dettaglio, la valutazione di controllabilità, utilizzando il sistema informativo VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale.

7.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il calcolo dei premi è sviluppato confrontando la situazione delle colture e degli allevamenti *ex ante*, cioè in assenza di applicazione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura, con la situazione delle colture e degli allevamenti *ex post* di adesione alla misura, caratterizzata da determinati e oggettivi cambiamenti nelle tecniche e nelle scelte produttive con relativi impatti sulla struttura dei costi e dei guadagni.

La situazione *ex ante* tiene conto degli elementi di riferimento applicabili alle colture e agli allevamenti quali i requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e della pratica ordinaria agricola e dell'allevamento.

L'importo dei premi è stato definito sulla base del differenziale di margine lordo della coltura/allevamento condotti con metodo convenzionale e il margine lordo delle medesime colture/allevamenti condotti secondo il metodo di produzione biologica. Per il calcolo della differenza tra il margine lordo della coltura realizzata secondo il metodo convenzionale e quella realizzata con il metodo di produzione biologica sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA riferite al triennio 2010-2011-2012. Per talune colture e allevamenti condotte in biologico si è dovuto integrare quanto ricavabile dalla RICA ricorrendo alle stime formulate da esperti del settore.

Il calcolo del premio totale, derivante dalla combinazione degli impegni della Misura 11 con l'impegno aggiuntivo "Cover crop" della Misura 10, è stato effettuato tenendo conto degli effetti che tale impegno aggiuntivo determina sui costi sostenuti per le colture arboree condotte secondo il metodo biologico. In generale risulta un effetto positivo sul contenuto di sostanza organica del suolo, una diminuzione dei costi sostenuti per le lavorazioni del terreno e per la fertilizzazione, che determina una diminuzione del premio base per la coltura; il premio così diminuito è integrato con il valore del premio aggiuntivo "Cover crop", come calcolato per la Misura 10. Gli elementi di dettaglio relativi al calcolo combinato sono riportati nel documento "Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014/2020", allegato al PSR Sardegna.

Nel calcolo dell'importo dei premi si è tenuto conto anche del rischio di sovrapposizione con le pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. L'impegno dell'avvicendamento si differenzia dalla pratica del greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Regolamento (UE) n. 1307/2013; inoltre l'impegno "avvicendamento" non viene remunerato per cui non vi è rischio di doppio finanziamento. Per quanto riguarda la pratica del greening "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, si precisa che gli impegni remunerati dalla misura sono relativi al "metodo di conduzione biologico" del prato permanente e quindi sono diversi dall'attività di "mantenimento" del prato permanente. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento.

Per quanto riguarda i premi accoppiati (Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013) non si ravvisano sovrapposizioni.

Costi di transazione: la valutazione dei costi di transazione per la misura agricoltura biologica è stata realizzata utilizzando la metodologia presentata nel documento "*Costi di transazione per l'agricoltura biologica. I risultati dell'indagine campionaria*" (novembre 2013), redatto dalla Rete Rurale Italiana. Sulla base di tale metodologia, sono state considerate per il calcolo le seguenti categorie di costi:

- costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domande;

- costo di gestione della pratica;
- costo del tempo impiegato per la compilazione dei diversi registri e dei Programmi Annuali di Produzione vegetale e zootecnica
- costi relativi al tempo impiegato dall'agricoltore per l'assistenza nel corso delle visite ispettive da parte dell'OdC;

Nei costi di transazione non sono state considerate le spese di certificazione per l'adesione al metodo di produzione biologica, in quanto possono essere remunerate con la Misura 3.1.

Per la determinazione dei costi a livello regionale, sono state fatte indagini e consultazioni presso i soggetti che normalmente vengono incaricati dagli agricoltori per l'assistenza alla presentazione della domanda e per la gestione della pratica. I costi di transazione, calcolati per un quinquennio di impegno, sono stati rapportati a due diverse classi di superficie (fino a 10 ha e maggiore di 10 ha), poiché incidono in misura progressivamente minore rispetto alla dimensione dell'azienda.

Nelle tabelle sottoriportate sono descritti per le colture a premio e distinte per sottomisura i costi aggiuntivi e/o mancati guadagni, il premio aggiuntivo per la coltivazione di colture foraggere per aziende con allevamenti e i costi di transazione.

I costi di transazione sono stati abbattuti, per rispettare il punto 4 dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui superano il massimale pari al 20% del premio pagato per gli impegni assunti da beneficiari singoli e il massimale pari al 30% per impegni assunti da associazioni di agricoltori, Inoltre, i costi di transazione per le colture contrassegnate da asterisco sono abbattuti e/o non vengono riconosciuti quando l'importo del premio calcolato per gli impegni supera l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Gli elementi di dettaglio considerati, per la determinazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, derivati dall'adesione alla misura e per la determinazione dei costi di transazione, sono riportati nel documento *“Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014/2020”*, allegato al PSR Sardegna. Il documento specifica anche il calcolo adottato in caso di impegni per i quali possono esserci rischi di doppio pagamento per sovrapposizione con le pratiche del greening. I calcoli sono certificati da CREA.

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	253	51	304	24	277
Mais e sorgo	398	60	458	24	422
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	31	185	24	178
Ortive in pieno camp	554	46	600	24	578
Ortive protette*	1.048	-	1.048	-	1.048
Pesco*	972	-	900	-	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	549	60	609	24	573
Mandarlo	94	19	113	19	113
Olivo	361	60	421	24	385
Vite per uva da vino	446	60	506	24	470
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	158	32	190	24	182
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	11	2	13	2	13

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/coltura (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda singola

Raggruppamento colturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop"	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e(c+d)</i>	<i>f</i>	<i>g=(a+f)</i>	<i>h</i>
Pesco*	945	0	900	168	1.068	0	900	160	1.060
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	529	60	589	168	757	24	553	160	713
Mandarlo	85	17	102	168	270	17	102	160	262
Olivo	334	60	394	168	562	24	358	160	518
Vite per uva da vino	426	60	486	168	654	24	450	160	610

*Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop" abbattuti per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/coltura (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 – Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda singola

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	253	75	328	29	282
Mais e sorgo	398	75	473	29	427
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	46	200	29	183
Ortive in pieno campo	554	46	600	29	583
Ortive protette*	1.048	-	1.048	-	1.048
Pesco*	972	-	900	-	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	549	75	624	29	578
Mandorlo	94	28	122	28	122
Olivo	361	75	436	29	390
Vite per uva da vino	446	75	521	29	475
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	158	47	205	29	187
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	11	3	14	3	14

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/coltura (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop"	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco *	945	0	900	182	1.082	0	900	165	1.065
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	529	75	604	182	786	29	558	165	723
Mandorlo	85	26	111	182	293	26	111	165	276
Olivo	334	75	409	182	591	29	363	165	528
Vite per uva da vino	426	75	501	182	683	29	455	165	620

* Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop" abbattuti per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/coltura (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 – Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	268	359	54	60	322	419	24	24	292	383
Mais e sorgo	413	504	60	60	473	564	24	24	437	528
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	169	260	34	52	203	312	24	24	193	284
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	26	117	5	23	31	141	5	23	31	141

Sottomisura 11.1 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento colturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	268	359	75	75	343	434	29	29	297	388
Mais e sorgo	413	504	75	75	488	579	29	29	442	533
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	169	260	51	75	220	335	29	29	198	289
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	26	117	8	35	34	153	8	29	34	146

Sottomisura 11.1 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	230	46	276	24	254
Mais e sorgo	362	60	422	24	386
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	140	28	168	24	164
Ortive in pieno campo	504	60	564	24	528
Ortive protette	953	0	953	0	953
Pesco	884	16	900	16	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	499	60	559	24	523
Mandorlo	85	17	102	17	102
Olivo	328	60	388	24	352
Vite per uva da vino	405	60	465	24	429
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	144	29	173	24	168
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	10	2	12	2	12

Sottomisura 11.2 - Premi per coltura domanda singola

Raggruppamento culturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop"	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e(c+d)</i>	<i>f</i>	<i>g=(a+f)</i>	<i>h</i>
Pesco	859	41	900	168	1.068	24	883	160	1.043
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	481	60	541	168	709	24	505	160	665
Mandorlo	77	15	92	168	260	15	92	160	252
Olivo	304	60	364	168	532	24	328	160	488
Vite per uva da vino	387	60	447	168	615	24	411	160	571

Sottomisura 11.2 – Premi per colture con impegno aggiuntivo D "Cover Crop" - domanda singola

Raggruppamento culturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	230	69	299	29	259
Mais e sorgo	362	75	437	29	391
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	140	42	182	29	169
Ortive in pieno campo	504	75	579	29	533
Ortive protette	953	-	953	-	953
Pesco	884	16	900	16	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	499	75	574	29	528
Mandorlo	85	26	111	26	111
Olivo	328	75	403	29	357
Vite per uva da vino	405	75	480	29	434
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	144	43	187	29	173
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	10	3	13	3	13

Sottomisura 11.2 - Premi per coltura domanda collettiva

Raggruppamento culturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop"	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco	859	41	900	182	1.082	29	888	165	1.053
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	481	75	556	182	738	29	510	165	675
Mandorlo	77	23	100	182	282	23	100	165	265
Olivo	304	75	379	182	561	29	333	165	498
Vite per uva da vino	387	75	462	182	644	29	416	165	581

Sottomisura 11.2 – Premi per colture con impegno aggiuntivo D “Cover Crop” - domanda collettiva

Raggruppamento culturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	244	327	49	60	293	387	24	24	268	351
Mais e sorgo	376	459	60	60	436	519	24	24	400	483
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	237	31	47	185	284	24	24	178	261
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	24	107	5	21	29	128	5	21	29	128

Sottomisura 11.2 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento culturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	244	327	73	75	317	402	29	29	273	356
Mais e sorgo	376	459	75	75	451	534	29	29	405	488
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	237	46	71	200	308	29	29	183	266
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	24	107	7	32	31	139	7	29	31	136

Sottomisura 11.2 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Di seguito si riportano gli elementi di riferimento considerati nella baseline:

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006)

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006)

DGR n. 21/34 del 5 giugno 2013, concernente “Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri enormi tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152” e s.m.i

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:

- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”
- Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE

7.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nelle tabelle di seguito riportate e allegate al PSR, sono descritti per ogni impegno i seguenti elementi di dettaglio:

- descrizione dell'impegno;
- CGO e BCAA;
- requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- attività minime;
- pertinenti pratiche agricole ordinarie;
- vantaggio ambientale;
- modalità di verifica dell'impegno;
- costi aggiuntivi e mancati guadagni considerati nel calcolo del premio;
- eventuale sovrapposizione con le partiche del greennig.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrativo Modalità di controllo in loco	
<p>Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)</p> <p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>D.lgs. n. 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non viene utilizzato nemmeno materiale certificato.</p>	<p>Viene immesso nell'ambiente materiale vegetale non trattato con prodotti chimici ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati</p> <p>Riduzione rischio fitosanitario.</p> <p>Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC che verificano la documentazione.</p> <p>Visita ispettiva in loco.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p><u>Costi aggiuntivi:</u> maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale. <u>Sovrapposizioni e con la pratica del greening;</u> non pertinente</p>

Tabella 11.1 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ A	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE E	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Avvicendamento culturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007) Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato: In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio, in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC.</p> <p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC.</p>	<p>Impegno non remunerato L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio. Sovrapposizione con la pratica del greening: non si evidenziano rischi di finanziamento con le pratiche del greening perché l'impegno non viene remunerato.</p>	

Tabella 11.2 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici. Sono ammessi solo concimi e ammendanti autorizzati all'uso nella produzione biologica. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)</p> <p>provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno</p> <p>TEMA: Acque</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>(Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e delle acque reflue;</p> <p>C. Obbligo del rispetto del quantitativo massimo di azoto previsto dall'art. 11 dell'articolato allegato A alla D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013;</p> <p>D. Obblighi su utilizzazione di letami, liquami e acque reflue previsti dagli art.li 3, 4, 5, 14 dell'articolato allegato A alla D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013.</p>	<p>Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli della D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013 e S.M.I. che riguardano:</p> <p>A. Obblighi amministrativi;</p> <p>B. Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e delle acque reflue;</p> <p>C. Obbligo del rispetto del quantitativo massimo di azoto previsto dall'art. 11 dell'articolato allegato A alla D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013;</p> <p>D. Obblighi su utilizzazione di letami, liquami e acque reflue previsti dagli art.li 3, 4, 5, 14 dell'articolato allegato A alla D.g.r. n. 21/34 del 5 giugno 2013.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza prevalentemente utilizzata fertilizzanti di sintesi</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria. Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi da notevoli vantaggi ambientali particolare riguardo alla tutela della risorsa acqua in termini qualitativi.</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Modalità di controllo in loco</p> <p>I controlli sono effettuati dall'ODC</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>Costi aggiuntivi:</p> <p>il mantenimento della fertilità del suolo e più oneroso rispetto al metodo convenzionale. Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali</p> <p>Mancati guadagni:</p> <p>il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, che comporta un calo delle rese.</p> <p>Sovrapposizione con la pratica del greening: non pertinente.</p>

Tabella 11.3 – Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Norme animale (art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007)</p> <p>Origine degli animali biologici : gli animali nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi art. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 899/2008.</p> <p>Densità degli animali: non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Utilizzo di mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Avere cura del benessere degli animali.</p>	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: sicurezza alimentare TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) N. 178/2002 del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica non esistono vincoli degli animali e possono essere utilizzati mangimi convenzionali.</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. La presenza di pascoli nell'ordinamento culturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Modalità di controllo in loco</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p><i>Costi aggiuntivi:</i> l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale. Il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.</p> <p><i>Mancati guadagni:</i> l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese.</p> <p>Sovrapposizione con la pratica del greening: _____ non pertinente.</p>

Tabella 11.4 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Salute animale</p> <p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <p>A. scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</p> <p>B. applicazione di pratiche di allevamento che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</p> <p>C. uso di alimenti di alta qualità;</p> <p>D. adeguata densità degli animali</p> <p>I medicinali veterinari di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>	<p>Settore: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>Tema principale: Sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 5 Direttiva 96/22/CE del consiglio del 29 aprile 1996 che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali.</p> <p>Regolamento (CE) n. 470/2009 e ss.mm.ii. che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale.</p> <p>D.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 in attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella ordinaria pratica si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p>	<p>Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di prodotti alopatrici determina effetti positivi sul benessere degli animali e sulla mancata immissione di prodotti di sintesi. Le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli anima</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Modalità di controllo in loco</p>	<p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrati/uscite</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di farmaci non permessi.</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p><i>Costi aggiuntivi:</i> la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali. Il prezzo dei prodotti e dei utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale.</p> <p><i>Sovrapposizione con la pratica del greening:</i> non pertinente.</p>

Tabella 11.5 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. 834/2007 e art. 5 Reg. 889/2008)</p> <p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici. Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008.</p>	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TEMA: Prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>"Include gli obblighi, per tutte le aziende di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); • di rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). <p>TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n.178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> 	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p> <p>Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possessiono del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito all'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie infestanti e fitosanitari è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica.</p>	<p>VANTAGGIO AMBIENTALE</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Modalità di controllo in loco</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p><i>Costi aggiuntivi:</i> la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti con il metodo biologico è più onerosa rispetto al metodo convenzionale.</p> <p><i>Mancati guadagni:</i> il divieto di utilizzazione di fitofarmaci, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta un calo delle rese.</p> <p><i>Sovrapposizione con la pratica del greening:</i> non pertinente.</p>

Tabella 11.6 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Tenuta del Registro delle produzioni vegetali</p> <p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <p>a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, apprezzamenti interessanti;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p> <p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p> <p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>TEMA: Prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:</p> <p>"Include gli obblighi, per tutte le aziende di:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); di rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agrindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto annuo in zona ordinaria.</p>	<p>Non pertinenti e</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli sono effettuati dall'ODC</p>	<p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede.</p> <p>Confronto con le giacenze di magazzino e registrazioni e acquisti e fatture.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>Costi aggiuntivi: derivanti dalle registrazioni sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione.</p> <p>Sovrapposizioni e con la pratica del greening, non pertinente.</p>

Tabella 11.7 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINEN TI REQUISITI OBBLIGA TORI DALLA LEGISLAZ IONE NAZIONA LE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTAL E	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrativo	
							Modalità di controllo in loco	
<p>Tenuta del Registro di stalla</p> <p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p> <p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TEMA: Sicurezza alimentare</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria vengono registrati solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali.</p>	<p>L'impegno determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica degli impegni.</p>	<p>I controlli sono effettuati dall'ODC</p> <p>Confronto con la BDN.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p><u>Costi aggiuntivi:</u> derivanti dalle registrazioni sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione.</p> <p><u>Sovrapposizione con la pratica del greenring: non pertinente.</u></p>
							Controllo visivo in loco. Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede.	

Tabella 11.8 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATI RI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrati VO	Modalità di controllo in loco	
<p>Obblighi amministrativi biologica</p> <p>tecnico agricoltura</p> <p>(Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)</p> <p>Obbligo della presentazione delle notifiche di variazione Sistema Informativo Biologico nazionale SIB entro 10 giorni dell'avvenuta variazione.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Art. 6 Decreto legislativo 220/95. Decreto Ministeriale n. 2049/2012</p>	Non pertinente	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti degli OdC.</p> <p>La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda.</p>	<p>I controlli sono effettuati dall'ODC</p> <p>Verifica da parte dell'ODC. Controllo in loco.</p>	<p>Impegno non remunerato</p>	

Tabella 11.9 - Impegni

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco
<p>Obblighi amministrativi agricoltura biologica (Programmi annuali)</p> <p>Obbligo di presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico (SIB) delle informazioni previsionali sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.	Non pertinente	L'impegno determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli Odc.	Verifica da parte dell'ODC. Controllo in loco. Controllo SIB	<p>Impegno non remunerato</p> <p><i>Costi aggiuntivi:</i> derivanti dalla presentazione dei programmi annuali sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione. Sovrapposizione con la pratica del greening: non pertinente.</p>

Tabella 11.10 - Impegni



7.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

7.2.12.1. Base giuridica

Articoli 31 e 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 335/2013

Regolamento (UE) n. 1310/2013

7.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le aree regionali delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i. (di seguito zone montane) interessano 64 dei 377 Comuni della Regione (55 Comuni totalmente delimitati e 9 parzialmente delimitati) e il 22 % della superficie territoriale. Tali aree coincidono con quelle applicate nella programmazione 2007/2013.

Le aree regionali delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i. (di seguito zone svantaggiate) interessano 270 Comuni della Regione (264 Comuni totalmente delimitati e 6 parzialmente delimitati) e il 67 % della superficie territoriale e coincidono con quelle applicate nella programmazione 2007/2013. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tali aree, che erano ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n.1305/2013 fino alla designazione delle nuove zone di cui all'articolo 32(1) lettera b) del medesimo Regolamento.

Il Mipaaf ha concluso il processo di identificazione delle "Zone soggette a vincoli naturali diverse da quelle montane" di cui all'articolo 32(1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (di seguito zone soggette a vincoli naturali significativi) ed ha formalmente adottato, con il Decreto Ministeriale n. 6277 dell'8 giugno 2020, la metodologia per la loro identificazione e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa catastale identificati.

Il processo di identificazione di tali zone ha interessato n. 322 comuni, di cui n. 9 comuni parzialmente montani ai sensi dell'articolo 3(3) della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio (ex art. 18 Reg. (CE) n. 1257/99).

Al termine del processo di identificazione i 322 comuni interessati risultano così delimitati:

- n. 298 comuni interamente svantaggiati ANC;
- n. 9 comuni parzialmente svantaggiati ANC su tutti i fogli di mappa catastale non montani, tranne tre nel comune di Sassari (Sezione A – Fogli 107, 84 e 69) e uno nel comune di Villamassargia (Foglio 301);
- n. 15 comuni senza svantaggi ANC.

Non sono stati interessati dal processo di revisione n. 55 comuni classificati interamente montani ai sensi dell'articolo 3(3) della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio (ex art. 18 Reg. (CE) n. 1257/99.

Nella Regione Sardegna non sono presenti zone classificate ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le predette zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche tali da determinare, nel loro insieme, condizioni di forte svantaggio per le aziende agricole in esse operanti. Le limitazioni di tipo ambientale determinano due tipi di effetti, tra loro connessi: da un lato condizionano negativamente i risultati economici aziendali in termini di redditività dei fattori di produzione impiegati (terra in primo luogo); nel contempo riducono fortemente le opportunità di diversificazione produttiva. Queste problematiche di carattere strutturale accentuano le tendenze all'abbandono delle attività agricole e di spopolamento, soprattutto da parte degli agricoltori più giovani attratti da opportunità di lavoro più favorevoli in altri settori e in altre zone anche fuori della Sardegna, facendo venire meno la funzione di "presidio" attivo del territorio svolto dagli agricoltori, con conseguenti impatti ambientali negativi in termini di riduzione della biodiversità, aumento dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico, oltre che di squilibri territoriali di natura socio-economica.

La misura 13 risponde ai seguenti fabbisogni:

- 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità" in quanto la misura è funzionale al mantenimento di metodi di gestione sostenibile delle aziende agricole e zootecniche il cui abbandono a causa dei bassi redditi è causa di declino ambientale e perdita di biodiversità;
- 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischi di desertificazione" in quanto l'abbandono dell'attività agricola può determinare l'accentuazione dei fenomeni di desertificazione.

La misura 13 contribuisce alla priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e alla focus area 4a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Sulla base di tali considerazioni emerge la necessità di promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, assicurando un sostegno diretto agli agricoltori operanti in tali zone in continuità con il precedente periodo di programmazione 2007/2013.

Coerentemente con le predette finalità, la misura prevede l'attivazione delle seguenti due sottomisure:

13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane;

13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

Qualora un'azienda abbia le superfici localizzate sia in zona montana che in zona soggetta a vincoli naturali significativi è consentita l'adesione ad entrambe le sottomisure per le rispettive superfici.

7.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

7.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

7.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'indennità agli agricoltori che svolgono l'attività agricola nelle zone montane è finalizzata a:

- a. compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone montane rispetto a quelli ricavabili in zone non interessate da svantaggi naturali o vincoli specifici;
- b. assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane, promuovendo pratiche e sistemi agricoli sostenibili, in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Tali finalità rispondono ai fabbisogni 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità" e 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischi di desertificazione" in quanto il sostegno dei redditi dell'attività agricola nelle zone montane ne evita l'abbandono.

Per il 2014 si applicano le regole di transizione previste dai Regolamenti (UE) n. 335/2013 e n. 1310/2013.

7.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie corrisposto sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

7.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Direttive n. 75/268/CEE, n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE.

7.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

L'indennità è calcolata sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona montana. I costi aggiuntivi e i mancati guadagni sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nazionali/regionali: i beneficiari devono essere persone fisiche o persone giuridiche (società).

Criteria di ammissibilità relativi alla superficie e alla domanda

Comunitari

Sono ammissibili all'aiuto le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie localizzata in zona montana;
2. superficie agricola di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. superficie disponibile per almeno i dodici mesi cui si riferisce il pagamento dell'indennità. Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

Nazionali/regionali

Con riguardo all'ammissibilità delle superfici agricole di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 si specifica quanto segue:

- Non sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole con i seguenti usi del suolo:
 - a) superficie occupata da "seminativi" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013 disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo;
 - b) superficie occupata da "colture permanenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013 a bosco ceduo a rotazione rapida

c) superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio.

- La superficie occupata da “prato permanente e pascolo permanente” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende, qualora individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), anche le superfici pascolabili nelle quali l’erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti e sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 639/2014.
- Le superfici con foraggere naturali avvicendate (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da “prato permanente e pascolo permanente” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono ammissibili a condizione che il carico su tali superfici non sia inferiore a 0,5 UBA/ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente per la quota di superficie che consente il raggiungimento di detto carico. Ai fini del calcolo del predetto carico, sono considerati i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) e disponibili almeno alla data di inizio del periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità. I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono quelli riportati nel paragrafo 8.1.

L’indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario, anche in caso di adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2. Tale importo è calcolato prima dell’applicazione dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Impegni

Comunitari: il beneficiario dell’aiuto deve assumere l’impegno a proseguire l’attività agricola in qualità di agricoltore attivo ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 almeno per i dodici mesi corrispondenti al periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità.

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell’art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l’applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 49 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione.

7.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda. Nel caso delle società tale degressività è applicata a livello di persona giuridica, e dunque di azienda, e non di socio.

L'importo dell'indennità è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 93,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 68,00 Euro/ha

Qualora il beneficiario aderisca sia alla sottomisura 13.1 che alla sottomisura 13.2 la degressività è applicata secondo un criterio di proporzionalità diretta rispetto alle superfici ammissibili all'aiuto localizzate in zona montana, a quelle localizzate in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e al totale di dette superfici.

7.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr paragrafo Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi a livello di misura

7.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Cfr paragrafo Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi a livello di misura

7.2.12.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Cfr paragrafo Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi a livello di misura

7.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il calcolo delle indennità è basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno realizzati nell'esercizio dell'attività agricola nelle zone montane ed è stato effettuato mettendo a confronto aziende localizzate nelle zone montane con aziende localizzate in zone non interessate da svantaggi naturali o vincoli specifici.

Per detti calcoli sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012.

Si assicura che non c'è la possibilità di sovra-compensazione con i pagamenti del 1° pilastro della PAC poiché in Italia non è stato attivato il regime di aiuto di cui al Titolo III, Capo 4, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e poiché non c'è alcuna sovrapposizione con il sostegno accoppiato di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. 1307/2015.

7.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di superficie e relativa modulazione dell'indennità.

- fino a 30 ha: 100% del premio
- oltre 30 ha e fino a 70 ha: 73,12% del premio

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità amministrativa locale applicato per la designazione delle zone montane è il Comune (LAU2). Solo per i seguenti comuni: Ittiri, Ossi, Sennori, Sassari, Gesturi, Villamassargia, Serdiana, Ula Tirso e Genoni, è il foglio di mappa catastale. Per questi comuni il dettaglio della designazione dei fogli di mappa catastale è riportato nell'Allegato 3 al PSR "Elenco delle zone montane, delle zone svantaggiate e delle zone soggette a vincoli naturali significativi".

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 coincidono con quelle delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975 e s.m.i. e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE. La classificazione di tali zone, conformemente alla predetta Direttiva 75/268/CEE, si è basata sui seguenti fattori che hanno determinato una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e un notevole aumento dei costi di produzione:

- esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato (altitudine media minima per ogni comune pari a 800 mt.);
- ovvero, in zone a più bassa altitudine, esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii (pendenza superiore al 20%) che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno dei predetti fattori presi separatamente è risultato meno accentuato, esistenza di una combinazione dei fattori che comporta uno svantaggio equivalente a quello che deriva dall'esistenza delle situazioni considerate alle precedenti lettere a. e b. (altitudine media minima per ogni comune pari a 700 mt e contemporaneamente un pendio superiore al 15%).

Le zone montane della Sardegna, che rimangono invariate rispetto a quelle dei precedenti periodi di programmazione, sono riportate nell'allegato “*Elenco delle zone montane e svantaggiate*” al PSR.

7.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

7.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'indennità agli agricoltori che svolgono l'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane è finalizzata a:

- a) compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane rispetto a quelli ricavabili in zone non interessate da svantaggi naturali o vincoli specifici;
- b) assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, promuovendo pratiche e sistemi agricoli sostenibili, in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Tali finalità rispondono ai fabbisogni 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità" e 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione" in quanto il sostegno dei redditi dell'attività agricola nelle zone svantaggiate ne evita l'abbandono.

Per il 2014 si applicano le regole di transizione previste dal Regolamento (UE) n. 335/2013 e n. 1310/2013

7.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie corrisposto sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

7.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Direttive n. 75/268/CEE, n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE

Decreto Ministeriale n. 6277 dell'8 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020)

7.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013

7.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

L'indennità è calcolata sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona soggetta a vincoli naturali significativi diversa dalle zone montane. I costi aggiuntivi e i mancati guadagni sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nazionali/regionali: i beneficiari devono essere persone fisiche o persone giuridiche (società).

Criteri di ammissibilità relativi alla superficie e alla domanda

Comunitari

Sono ammissibili all'aiuto le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- 1.superficie localizzata in zona soggetta a vincoli naturali significativi diversa dalle zone montane;
- 2.superficie agricola di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 3.superficie disponibile per almeno i dodici mesi cui si riferisce il pagamento dell'indennità. Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

Nazionali/regionali

Con riguardo all'ammissibilità delle superfici agricole di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 si specifica quanto segue:

- Non sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole con i seguenti usi del suolo:
 - a) superficie occupata da "seminativo" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013 disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo;
 - b) superficie occupata da "colture permanenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013 a bosco ceduo a rotazione rapida;

c) superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio.

- La superficie occupata da “prato permanente e pascolo permanente” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende, qualora individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), anche le superfici pascolabili nelle quali l’erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti e sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 639/2014.
- Le superfici con foraggere naturali avvicendate (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da “prato permanente e pascolo permanente” di cui all’art. 4, par. 1, lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013 sono ammissibili a condizione che il carico su tali superfici non sia inferiore a 0,5 UBA/ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente per la quota di superficie che consente il raggiungimento di detto carico. Ai fini del calcolo del predetto carico, sono considerati i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) e disponibili almeno alla data di inizio del periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità. I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono quelli riportati nel paragrafo 8.1.

L’indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario, anche in caso di adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2. Tale importo è calcolato prima dell’applicazione dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Impegni

Comunitari: il beneficiario dell’aiuto deve assumere l’impegno a proseguire l’attività agricola in qualità di agricoltore attivo ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 almeno per i dodici mesi corrispondenti al periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità.

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell’art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l’applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 49 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione.

7.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda. Nel caso delle società tale degressività è applicata a livello di persona giuridica, e dunque di azienda, e non di socio.

L'importo dell'indennità per i bandi emanati fino all'annualità 2020 è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 84,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 50,00 Euro/ha

L'importo dell'indennità per i bandi emanati a decorrere dall'annualità 2021 è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 64,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 37,00 Euro/ha

Qualora il beneficiario aderisca sia alla sottomisura 13.1 che alla sottomisura 13.2 la degressività è applicata secondo un criterio di proporzionalità diretta rispetto alle superfici ammissibili all'aiuto localizzate in zona montana, a quelle localizzate in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e al totale di dette superfici.

7.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" a livello di misura

7.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" a livello di misura

7.2.12.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" a livello di misura

7.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il calcolo delle indennità è basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno realizzati nell'esercizio dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane ed è stato effettuato mettendo a confronto aziende localizzate in tali zone con aziende localizzate in zone non interessate da svantaggi naturali o vincoli specifici.

Per detti calcoli sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA del triennio 2010-2011-2012.

Si assicura che non c'è la possibilità di sovra-compensazione con i pagamenti del 1° pilastro della PAC poiché in Italia non è stato attivato il regime di aiuto di cui al Titolo III, Capo 4, del Regolamento (UE) n.

1307/2013 e poiché non c'è alcuna sovrapposizione con il sostegno accoppiato di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. 1307/2015.

7.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di superficie e relativa modulazione dell'indennità.

Per i bandi emanati fino all'annualità 2020:

- fino a 30 ha: 100% del premio
- oltre 30 ha e fino a 70 ha: 59,52% del premio

Per i nuovi bandi emanati a decorrere dall'annualità 2021:

- fino a 30 ha: 100% del premio
- oltre 30 ha e fino a 70 ha: 57,81% del premio

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità amministrativa locale applicato per la designazione delle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i e delle zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è il Comune (LAU2). Solo per i seguenti comuni: Ittiri, Ossi, Sennori, Sassari, Gesturi, Villamassargia, Serdiana, Ula Tirso, Genoni e Tergu è il fogliario di mappa catastale. Per questi comuni il dettaglio della designazione dei fogli di mappa catastale è dettagliato nell'Allegato 3 al PSR "Elenco delle zone montane, delle zone svantaggiate e delle zone soggette a vincoli naturali significativi".

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Il Mipaaf ha completato il processo di designazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e con il DM 6277 dell'8.06.2020 ha adottato la metodologia nazionale per il fine tuning e gli esiti complessivi del processo di identificazione per i comuni e i fogli di mappa catastale interessati da tale processo con il DM 6277

dell'8.06.2020 ha adottato la metodologia nazionale per il fine tuning e gli esiti complessivi del processo di identificazione per i comuni e i fogli di mappa catastale interessati da tale processo. Fino al completamento di detto processo di designazione, le indennità previste dalla sottomisura 13.2 sono state versate ai beneficiari delle zone che risultavano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii del Regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007/2013, nel rispetto dell'art. 31 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali zone coincidono con quelle delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975 e s.m.i. e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE. Per la delimitazione di tali zone, conformemente alla predetta Direttiva 75/268/CEE, si è a suo tempo tenuto conto della presenza simultanea dei seguenti fattori:

- terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo (“rendimenti in frumento non superiori a 16,5 q.li/ha ... o presenza su più del 50% della SAU di superfici foraggere assimilabili a incolti produttivi con rendimenti di fieno inferiori a 2,20 q.li/ha”);
- a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura (“densità animale inferiore a 0,65 UBA per ettaro foraggero ...”);
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima (“densità non superiore a 75 abitanti per Km2 o tasso annuo di regressione superiore a 0,8%, nonché una parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale del 15%”).

Le zone della Sardegna che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii del Regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007/2013, sono quelle riportate nell'allegato “*Elenco delle zone montane e svantaggiate*” al PSR.

Tale allegato, rinominato: “Elenco delle zone montane, delle zone svantaggiate e delle zone soggette a vincoli naturali significativi” è stato integrato e aggiornato con gli esiti della nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La delimitazione di tali zone soggette a vincoli naturali significativi si è svolta nelle seguenti due fasi.

Nella Fase 1, sulla base del Documento metodologico redatto dalla Rete rurale nazionale e denominato “*Delimitazione delle aree agricole svantaggiate italiane - Applicazione dei criteri biofisici (Reg. (CE) n. 1305/2013 marzo 2019*”, in conformità alle indicazioni contenute nei documenti *Updated common biophysical criteria to define natural constraints for agriculture in Europe - Definition and scientific justification for the common biophysical criteria (JRC Scientific and Technical Report 2014 - EUR 26638 EN)*” e “*Updated guidelines for applying common criteria to identify agricultural areas with natural constraints (JRC Technical Reports 2016 - EUR 27950 EN)*”, si è stabilito se almeno il 60% della superficie agricola del comune, o del foglio di mappa nel caso dei comuni parzialmente montani, risenta dei vincoli naturali determinati da almeno uno dei seguenti parametri biofisici riferiti al clima, al suolo ed al terreno e riportati nell'allegato III al Reg. (UE) n. 1305/2013:

- clima (bassa temperatura - siccità);

- suolo (scarso drenaggio del suolo - problemi di tessitura e pietrosità - scarsa profondità radicale - proprietà chimiche mediocri);
- terreno (forte pendenza).

Nella Fase 2, analisi minuziosa (fine tuning), si è verificato se gli handicap biofisici evidenziati nella Fase 1 sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La metodologia impiegata per la Fase 2, è stata definita nelle "Linee Guida Nazionali - aprile 2020", redatte dalla Rete rurale nazione e denominate "Il fine –tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali" e dal documento di lavoro "Fine-tuning in areas facing significant natural and specific constraints" (versione luglio 2016), dei servizi della Commissione europea..

La metodologia prevede la verifica del superamento dell'handicap biofisico, tramite i seguenti indicatori di tipo strutturale e di tipo economico:

– superamento del vincolo naturale per effetto di investimenti (indicatori strutturali):

- Irrigazione: (utilizzato per verificare il superamento del criterio biofisico "Aridità" (SAU di tutte le celle comunali che non hanno mantenuto lo svantaggio dryness > del 50% della SAU comunale)
- Serre: utilizzato per verificare il superamento dei criteri biofisici "Basse temperature" - "Siccità" (SAU comunale con serre > del 50% della SAU comunale)
- Drenaggio artificiale: utilizzato per verificare il superamento dei criteri biofisici "Scarso drenaggio del suolo" - "Eccesso di umidità del suolo" (Criterio non applicato per carenza di informazioni su scala nazionale)

– superamento del vincolo naturale per effetto di attività economiche (indicatori economici):

- Valore della Produzione Standard (PS): utilizzato per verificare il superamento di tutti i criteri biofisici (PS comunale media a ettaro > 80% della PS nazionale media a ettaro dei comuni non montani)
- Densità di bestiame (DB): utilizzato per verificare il superamento dei criteri biofisici "Basse temperature"; "Eccesso di umidità del suolo"; "Scarso drenaggio del suolo"; "Problemi di tessitura e pietrosità"; "Scarsa profondità radicale"; "Terreni con proprietà chimiche mediocri" (Carico di bestiame comunale espresso in UBA/ettaro di SAU > di 0,8)
- Pratiche di coltivazione del riso: utilizzato per verificare il superamento del criterio biofisico "Limitato drenaggio del suolo". (SAU comunale destinata alla coltivazione del riso > del 50% della SAU comunale)

L'elenco dei comuni e dei fogli di mappa catastale delimitati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 è riportato nella sezione B dell'Allegato 3 "Elenco delle zone montane, delle zone svantaggiate e delle zone soggette a vincoli naturali significativi" al PSR.

Tale delimitazione si applica:

- per la sottomisura 13.2 dalla data di Notifica alla Commissione europea della modifica per l'introduzione della nuova delimitazione e comunque a decorrere dall'anno di domanda 2020;

- per tutte le altre misure del PSR ai bandi emanati a decorrere dalla data di Notifica alla Commissione europea della nuova delimitazione

Il processo di designazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ha determinato l'esclusione dalla nuova delimitazione di zone delimitate ai sensi dell'articolo 3(4) della Direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Per i beneficiari di tali zone sarà applicata un'uscita graduale dal sistema (phasing out) come previsto dall'articolo 31(5) comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari che sono rimasti ammissibili al sostegno della sottomisura 13.2 a seguito della designazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 riceveranno l'integrazione del 20% del sostegno, decurtato dalla domanda per la campagna 2019 (articolo 31(5) comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

7.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Identificare delle pre-condizioni di accesso come criteri di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno. Nel corso della passata programmazione è stata rilevata la presenza di condizioni che rientrano in questa fattispecie. Tra queste si possono citare alcuni criteri di ammissibilità (soggettivi/aziendali/della superficie) e/o parametri che concorrono alla loro determinazione che dovevano essere mantenuti per tutto l'anno cui si riferiva il pagamento dell'indennità, con conseguenti rischi legati alle difficoltà di mantenimento e di controllo dei criteri medesimi.

R8 - sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Per quello che riguarda la gestione del procedimento si evidenziano i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, completezza, tracciabilità), mancanza di scambio di informazione/controlli incrociati con altri soggetti, mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di aiuto/pagamento presentate dai beneficiari rappresentano una delle principali cause di errore dello sviluppo rurale. Spesso tali errori sono legati alla inadeguata conoscenza delle regole di compilazione delle domande di aiuto/pagamento da parte dei soggetti preposti alla loro compilazione.

7.2.12.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Al fine di ridurre il tasso di errore riscontrato nella programmazione 2007/2013 la misura è stata aggiornata nel seguente modo: alcuni parametri che concorrono alla determinazione dei criteri di ammissibilità soggettivi/aziendali/della superficie (consistenza zootecnica aziendale, numero di alveari, numero di soci, ecc.) sono stati riferiti a una data che fotografa una situazione conclusa alla data di presentazione della domanda e dunque non modificabile in tempi successivi o comunque a una data molto prossima a quella di presentazione della domanda.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico l'OP seguirà i seguenti orientamenti, al fine di renderlo adeguato:

- a) nel sistema informatico saranno presenti le modalità di verifica adottate e le relative liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e sarà registrata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b) si procederà alla redazione di manuali relativi alle fasi del procedimento amministrativo;
- c) nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative (bando) le istruzioni per la compilazione della domanda. L'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la compilazione delle domande prevedrà dei sistemi di controllo, con l'accensione di specifiche anomalie, che riducono gli errori di compilazione.

7.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda alle informazioni riportate nei corrispondenti paragrafi delle sottomisura 13.1 e 13.2

7.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si rimanda alle informazioni riportate nei corrispondenti paragrafi delle sottomisura 13.1 e 13.2.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Si rimanda alle informazioni riportate nelle singole operazioni

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Si rimanda alle informazioni riportate nei corrispondenti paragrafi delle sottomisura 13.1 e 13.2.

7.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

7.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

7.2.13.1. Base giuridica

Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 10 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

7.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT evidenzia il carattere prevalentemente estensivo degli allevamenti zootecnici della Sardegna, dove il 79,9% della SAU (meno di 1 UBA per ettaro) è utilizzato per l'alimentazione degli animali assicurata dai prati permanenti e pascoli (60,1% della SAU) e dalle coltivazioni di graminacee e leguminose foraggere. L'allevamento zootecnico è praticato dal 34% delle aziende agricole della Sardegna, gli allevamenti più diffusi sono destinati principalmente alla produzione di latte (ovini, caprini e bovini da latte) e di carne (bovini da carne e suini).

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT nella filiera zootecnica evidenziano l'esigenza di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento attraverso il miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.11), la conoscenza sul miglioramento dei sistemi di benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovendo l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale (fabbisogno 4.2.9) e promuovendo la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12).

Le pratiche ordinarie adottate dagli allevatori hanno consentito l'evoluzione del settore zootecnico e garantito condizioni standard di benessere e sanità degli animali, rispettando i requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale.

L'obiettivo della Misura 14 è conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni più rigorosi negli allevamenti ovini e caprini, bovini da carne, bovini da latte e suini, che vanno al di là delle condizioni obbligatorie e della pratica ordinaria.

La Misura 14 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La Misura 14 è articolata nei seguenti quattro tipi di intervento:

- Tipo di intervento 14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte
- Tipo di intervento 14.1.2 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore suini

- Tipo di intervento 14.1.3 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne

- Tipo di intervento 14.1.4 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte

Gli impegni per il miglioramento del benessere degli animali definiti in ogni Tipo di intervento, nel rispetto dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, vanno al di là dei requisiti obbligatori previsti dalla seguente normativa e dalla ordinaria gestione degli allevamenti:

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

- D.Lgs n. 146 del 26 marzo 2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”

- Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo”

- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

- D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche

- D.Lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

- Decreto dell'Assessore della Sanità della Regione Sardegna del 16.09.2013 n. 28 Allegato 4 “Metodi di lotta e prevenzione aziendale contro il culicoides spp”

- Legge Regionale n. 28 del 2 Agosto 2018, recante “Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda”

- Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana n.3/344 del 27.06.2023.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni per il benessere animale introducono criteri più elevati, rispetto agli obblighi e alla pratica ordinaria, con riferimento ai metodi di produzione nei seguenti settori, definiti dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014:

- A. Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- B. Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale.

Al fine di evitare possibili sovra compensazioni, è stata effettuata un'analisi preventiva dei metodi di produzione presenti in Sardegna.

I metodi sono stati esaminati e classificati in tipologie omogenee e per ognuna sono stati individuati gli ambiti di miglioramento e definiti gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori e della pratica ordinaria.

- *Tipo di intervento 14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte:*

metodo di produzione: allevamento estensivo specializzato nella produzione di latte. Allevamento degli animali nell'ovile con accesso all'esterno e utilizzazione del pascolo tutto l'anno; gli impegni introducono criteri più rigorosi rispetto agli obblighi e alla pratica ordinaria, negli ambiti di cui all'articolo 10, lettere a), b), del Regolamento (UE) n. 807/2014 che riguardano la cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia, le condizioni di stabulazione e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà.

- *Tipo di intervento 14.1.2 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore suini:*

metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso. Allevamento degli animali in stalla (porcilaia) a stabulazione libera in spazi separati destinati ai riproduttori e ai suini in accrescimento; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano le condizioni di stabulazione, il maggiore spazio disponibile e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà;

metodo di produzione : allevamento confinato semibrado. Allevamento dei suini all'aperto in superfici recintate (non superiori a dieci ettari) in cui sono presenti strutture per il ricovero degli animali e la somministrazione adeguata di acqua e di alimenti; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano la cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia, le condizioni di stabulazione e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà .

- *Tipo di intervento 14.1.3 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne:*

metodo di produzione: allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne. Allevamento degli animali con accesso all'esterno e utilizzazione del pascolo tutto l'anno; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera a), del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano alimentazione e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà;

metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne. Allevamento degli animali svolto in stalla a stabulazione libera in spazi destinati alle vacche nutrici e/o ai vitelli in accrescimento; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui

all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano le condizioni di stabulazione, il maggiore spazio disponibile e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà.

- *Tipo di intervento 14.1.4 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte:*

metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte. Allevamento degli animali in stalla; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014 che riguardano le condizioni di stabulazione, il maggiore spazio disponibile e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà.

Negli allevamenti della Sardegna è generalmente garantito l'accesso all'esterno e non sono presenti allevamenti a stabulazione fissa.

Ai fini delle attività di controllo, le tipologie di allevamento individuate trovano riscontro nella banca dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale.

La Misura 14 contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici:

- ambiente: promuovendo sistemi di allevamento estensivi di utilizzazione dei pascoli e metodi di gestione dell'allevamento con utilizzo della lettiera e produzione di letame. Il letame, grazie alla lenta cessione dell'azoto, alla sua azione di miglioramento della struttura del suolo, della capacità di campo e della capacità di scambio cationico, riduce il rischio di inquinamento delle acque sotterranee;
- cambiamenti climatici: promuovendo sistemi di allevamento a lettiera di paglia che emettono meno ammoniaca rispetto ai sistemi basati sul liquame. La riduzione totale delle emissioni, di allevamento e dal campo, può essere del 30%, o anche superiore, rispetto ai sistemi di allevamento a liquami (United Nations. ECE 2007. Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia).

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

7.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.13.3.1. 14.1.1 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

7.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia l'importanza dell'allevamento ovicaprino da latte nel sistema produttivo agricolo con ben 15.303 aziende e oltre 3 milioni di capi allevati. Il settore, oltre al considerevole peso economico, assume in Sardegna un importante ruolo dal punto di vista sociale, culturale ed ambientale. Il miglioramento delle condizioni di benessere animale, rispetto agli obblighi di base e all'applicazione delle ordinarie pratiche di allevamento, consente di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, migliorare il benessere animale, promuovere l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale e promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche rispondendo ai fabbisogni: 4.2.5-4.2.9-4.2.11-4.2.12 evidenziati nell'analisi.

Il tipo di intervento si pone in continuità con la misura 215 programmata nel periodo 2007/2013, che ha interessato più di 9.000 allevamenti ovini e/o caprini, con l'obiettivo di consolidare i positivi risultati finora conseguiti e introdurre nelle pratiche di gestione aziendale nuovi impegni mirati al miglioramento del benessere animale negli allevamenti ovini e caprini da latte.

E' stato individuato, come indicatore delle condizioni di benessere degli animali, il Contenuto di Cellule Somatiche nel latte (CCS). Questo parametro, infatti, risulta essere correlato con le principali fonti di stress a cui gli animali sono sottoposti come le mastiti, gli errori alimentari, gli eccessi climatici, elevata densità di allevamento, la paura, errate routine di mungitura e malfunzionamenti della macchina mungitrice. (Rosati R. 2005. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Centro Nazionale di Referenza per la Qualità del Latte e dei Prodotti Derivati degli Ovini e dei Caprini). Inoltre, ricerche svolte in Sardegna hanno evidenziato che il CCS nel latte ovino e caprino può essere considerato un indicatore efficace sia delle condizioni sanitarie dell'animale, in particolare della mammella, sia del livello di management complessivo dell'allevamento, che si riflette sul grado di benessere percepito e del malessere subito dalle pecore e capre (Pulina G. et altri Università degli studi di Sassari 2006).

Il tipo di intervento concorre alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare in tutto l'allevamento ovino-caprino gli impegni rigorosi di benessere animale individuati per il metodo di produzione: allevamento estensivo specializzato nella produzione di latte, per l'intero periodo d'impegno. Nella tabella sottoindicata è riportata **la descrizione degli impegni**, riferiti ai settori di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Gli impegni negli allevamenti ovini e caprini sono applicati in funzione delle modalità di mungitura dell'allevamento, pertanto si distinguono i seguenti Interventi.

Gli importi del premio, fissati per ciascun intervento, sono riportati nel paragrafo 8.2.13.3.1.8 "Importi e aliquote del sostegno".

Tabella 14.1.1 - Interventi

Settore A				Settore B			
Piani alimentari in relazione	Controlli sistematici affezioni	Monitoraggio delle mastiti subcliniche	Miglioramento delle conoscenze professionali	Lotta sistematica a roditori	Igiene pulizia e disinfestazione dei	Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Controllo periodico degli

	e alle età e alla fase produttiva	podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate e dei capi affetti da patologie	e dei capi in mungitura/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale	i sul benessere	e mosche e altri insetti	locali e della strumentazione effettuati		impianti di mungitura
Allevamento con mungitura manuale	X	X	X	X	X	X	X	non pertinente
Allevamento con mungitura meccanica	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabella 14.1.2 – Impegni

Settori articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	<p>Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p> <p><u>Impegno non remunerato</u></p>
	2) Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie	<p>Obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura, sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia in apposita scheda. Interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	3) Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale	<p>Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione. Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili.</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>

	4) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	<p>Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore.</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	5) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	<p>Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	6) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	<p>Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	7) Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	<p>Obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno. I rinnovi dovranno essere effettuati all'inizio della stagione autunnale (ottobre) ed entro il mese di aprile. In queste occasioni si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. • aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana, con esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	8) Controllo periodico degli impianti di mungitura	<p>Obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore.</p>

	<u>Impegno remunerato</u>
--	---------------------------

7.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli importi del sostegno annuo per UBA sono definiti per ciascun intervento, secondo le modalità di mungitura applicate in azienda e sono riportati nel paragrafo 8.2.13.3.1.8 "Importi e aliquote del sostegno".

7.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- D.Lgs n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
- Allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004.
- Decreto Assessoriale n. 28 del 16 settembre 2013 concernente Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini – Adempimenti Anni 2013-2014.

7.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano a realizzare interventi per il miglioramento del benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento".

7.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti

dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

7.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Nazionali/regionali : sono ammissibili gli allevamenti localizzati nel territorio della Regione Sardegna di consistenza minima di 10 UBA per ciascuna specie ovina e caprina, calcolata sulla base del seguente indice di conversione:

- un ovino-caprino di età superiore ai 12 mesi = 0,15 UBA

7.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l’obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

7.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del pagamento è diversificato in funzione delle impegni applicabili agli Interventi individuati:

L’importo annuale del pagamento UBA/anno rispetta i massimali previsti dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella 3

Tipo di allevamento	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento con mungitura manuale	102
Allevamento con mungitura meccanica	126

7.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura hanno individuato le seguenti categorie di rischi;

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnalano gli impegni relativi alla gestione della lettiera nel periodo estivo e, più in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno. Tuttavia nel corso della programmazione 2007-2013, per la misura 215, non sono state riscontrate particolari criticità sulle condizioni di ammissibilità basate sul numero minimo di capi pari a 5 UBA.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo le tecniche previste dalla scheda di misura, applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

7.2.13.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie di rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il SIGC dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni, necessarie per il controllo amministrativo degli impegni

di misura, sono organizzate in una banca dati regionale e rese disponibili per i controlli. La conservazione informatizzata di tutti i dati e documenti garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Si evidenzia che nel corso della passata programmazione la Corte dei Conti Europea ha svolto tre audit nella Regione Sardegna sulla misura 215 (PF4551 DAS 2011, PF 5007(4739) DAS 2012 PF 5626 DAS 2013) ; gli audit non hanno rilevato criticità o raccomandazioni riguardanti le modalità di controllo degli impegni di misura.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "*Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri...*"

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà in ogni modo conto delle osservazioni e raccomandazioni risultati dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività di tipo informativo riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

7.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione complessiva della verificabilità della misura, in relazione al controllo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, è stata effettuata mediante il sistema informatico VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale, definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli elementi del controllo del numero degli animali e dell'esecuzione degli impegni sono verificabili attraverso la consultazione della banca dati del SIAN, della BDN (Sistema informativo nazionale veterinario) e di banche dati regionali.

Inoltre, per ridurre il tasso di errore dovuto ai beneficiari, coerentemente con le disposizioni della misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione del tipo di intervento (le modalità di presentazione delle domande, la definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura, delle riduzioni per inadempienze, nonché ulteriori specifiche delle modalità di controllo) saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative regionali, pubblicate e divulgate, al fine di renderle trasparenti ai potenziali beneficiari.

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità del tipo di intervento, si evidenzia che nella passata programmazione, la misura 215 "pagamenti per il benessere degli animali , riguardante gli allevamenti ovini e caprini, è stata oggetto di 3 audit della Corte dei Conti Europea (PF4551 DAS 2011, PF 5007(4739) DAS 2012 PF 5626 DAS 2013). Non sono state effettuate segnalazioni o raccomandazioni sulle modalità di controllo degli impegni della misura 215, analoghi a quelli previsti dal tipo di intervento 14.1.1.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dal tipo di intervento sono superiori alla normale pratica agricola di riferimento (*baseline*) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Reg. (CE) n. 1306/2013:

- CGO 4 - Reg CE n. 853/2004 Allegato III sezione IX capitolo 1 par III punto 3b;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001;
- Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”, dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di un “allevamento tipo regionale”, con una consistenza media di 250 capi per gli ovini e di 133 capi per i caprini, di età superiore a 12 mesi.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno e per ciascuna specie ovina e caprina:

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.
- **Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie.** Impegno remunerato. L'impegno prevede il controllo e la registrazione dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo, l'interdizione dal pascolo e l'obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata. E' stato considerato il costo aggiuntivo per il tempo che l'allevatore impiega per l'esecuzione dei controlli e i costi aggiuntivi per i prodotti utilizzati per la cura degli animali.
- **Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il tempo aggiuntivo (nella pratica ordinaria non si effettua questo test) che l'allevatore impiega per l'esecuzione del CMT

(California Mastitis Test) su tutti i capi per 4 volte nei mesi centrali della lattazione e la spesa necessaria per l'acquisto dei kit per il test diagnostici. Il costo è stato stimato considerando la manodopera di circa 10 – 12 minuti (per capo) e la spesa necessaria per l'acquisto dei kit per il test per ogni capo in mungitura. L'impegno di eseguire le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura, non è remunerato.

- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli interventi di contrasto. È stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.
- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. La pratica ordinaria prevede l'utilizzo della paglia solamente durante il periodo dei parti ed il rinnovo completo della lettiera una sola volta nel corso dell'anno. L'impegno determina costi aggiuntivi per l'acquisto e/o il reimpiego della paglia e per la manodopera necessaria per il miglioramento della gestione della lettiera durante tutto l'anno, esclusi i mesi estivi.
- **Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura.** Impegno remunerato. L'impegno prevede di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. È stato considerato il costo della manodopera del tecnico qualificato che esegue i controlli programmati due volte l'anno, rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari.

Costi di transazione

Nel Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027” elaborato dal CREA, nel paragrafo “Calcolo dei costi di transazione” dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

Intervento 14.1.1 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore ovino e caprino da latte

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI		
				Modalità di controllo amministrativo		Modalità di controllo in loco		
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>l'impegno non remunerato il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.</p>	<p>Verificare che in azienda siano presenti gli alimenti indicati nel Piano Alimentare.</p>	<p>Differenziale rispetto alla praticità ordinarie: la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adottare un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI/EO MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie: obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura, sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia in apposita scheda. Interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D Lgs n. 146 del 26.03.2001: Controllo: Punto 2 "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze". Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli".</p>	<p>Le prescrizioni veterinarie nazionali prevedono l'obbligo di notifica all'Autorità competente e l'adozione di misure di Polizia veterinaria per le malattie infettive o trasmissibili degli animali indicate nell'allegato al Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n. 320/1954 e successive modifiche). La pedaina non rientra tra le malattie elencate.</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dalla condizionalità, gli animali sono controllati visivamente tutti i giorni, ma non si effettua il controllo podale e la registrazione della sintomatologia individuale. La pedaina è un'affezione diffusa negli allevamenti ovicapri della Sardegna e pertanto, nel rispetto della condizionalità, l'allevatore effettua i trattamenti terapeutici per la cura della malattia.</p>	<p>L'individuazione degli animali malati e la loro registrazione in apposite schede consente all'allevatore il trattamento precoce della comparsa delle affezioni podali e un efficace monitoraggio che consentirà di evitare condizioni di maggiore sofferenza dovuta al progredire della malattia e la diffusione della malattia nel gregge. L'isolamento preventivo degli animali, interessati da affezioni podali, in aree adeguate, permette di proteggere l'intero allevamento dal contagio. L'impegno permette inoltre di ridurre le condizioni di stress e dolore dell'animale non condotto al pascolo e favorisce il recupero delle condizioni di salute e benessere.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello stato degli animali, corrispondente a quanto riportato nella scheda di registrazione della sintomatologia, in cui è indicato mensilmente il numero dei capi controllati, il numero dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo. Verifica della presenza in azienda di un'area confinata destinata al ricovero degli animali con affezioni podali. Il tecnico incaricato del controllo dovrà verificare la presenza dell'area confinata, dimensionata in modo da garantire almeno 1 mq per capo affetto, dotata di lettiera morbida pulita e asciutta e con la disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata per i capi affetti.</p>	<p>Impegno remunerato E' stato considerato il costo del lavoro ed i prodotti utilizzati per la cura. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di controllo e delle registrazioni podali e di isolamento dei capi per tale patologia.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	
				Modalità di controllo amministrativo		Modalità di controllo in loco	
<p>Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale: Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione.</p> <p>Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili).</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Controllo: <i>Punto 2: "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze".</i> <i>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli".</i> CGO 4 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Reg CE n. 853/2004 Allegato III sezione IX capitolo 1 par III punto 3b..</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria non si effettua l'esame CMT. Gli animali sono ispezionati tutti i giorni e nel periodo di mungitura è effettuato il controllo visivo e manuale della mammella, come previsto dalla condizionalità. Tale controllo rileva gli stati infiammatori in atto a carico della mammella, che causano sofferenze evidenti per l'animale. Gli animali che presentano evidenti sintomi di mastite sono sottoposti alle cure veterinarie. L'applicazione della normativa prevede, per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo, due prelievi mensili con analisi della carica microbica.</p>	<p>Il controllo dello stato sanitario della ghiandola mammaria attraverso il CMT consente lo screening preventivo delle mastiti sub-cliniche, consentendo di intervenire con maggiore tempestività con i trattamenti finalizzati a contrastare le infezioni mammarie e quindi a evitare condizioni di sofferenza dovute al progredire della malattia fino allo stato conclamato. Il controllo del CCS consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del benessere animale. Infatti questo parametro risulta essere correlato con le principali fonti di stress a cui gli animali sono sottoposti.</p>	<p>Verifica della presenza dei referiti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato, al momento del controllo in loco.</p>	<p><u>Impegno remunerato.</u> L'impegno aggiuntivo determina un maggiore costo per l'acquisto dei kit per il test (CMT). Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie, nella pratica ordinaria non si effettua il controllo dello stato sanitario delle emimamme attraverso l'esame del CMT. <u>Impegno non remunerato</u> I costi derivanti dall'analisi del CCS non sono considerati nel calcolo del premio. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie, la base e la pratica ordinaria non prevedono per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo un limite di legge e le analisi per il contenuto di cellule somatiche.</p>	

Misura 14 – Ovicapri - Tabella 3

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI		
					<table border="1"> <tr> <th data-bbox="553 569 613 743">Modalità di controllo amministrativo</th> <th data-bbox="553 394 613 569">Modalità di controllo in loco</th> </tr> </table>	Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco							
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale: Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p> <p>Non pertinente</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il costo del corso di formazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>		

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti.</p> <p>L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Non pertinente</p> <p>Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici. Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fatture/report della ditta esterna specializzata.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e di monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.</p>

Misura 14 – Ovicapri – Tabella 5

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Igiene pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati: interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegate, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui.</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione: "I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	Non pertinente	<p>Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantendo 3 interventi annui.</p> <p>Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: nella baseline nell'ordinarietà e l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria</p>

Misura 14 – Ovicapri – Tabella 6

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	
					Modalità di controllo in loco	
<p>Utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata):</p> <p>obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno: i rinnovi dovranno essere effettuati dall'inizio del periodo di impegno ed entro l'inizio della stagione autunnale (ottobre) (a titolo esemplificativo il primo rinnovo entro la seconda decade di gennaio, il secondo entro la terza decade di aprile ed il terzo entro la prima decade di ottobre). Prima di ogni rinnovo si dovrà provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. - aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana ad esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. 	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/68/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs n. 146 del 26.03.2001;</p> <p>Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.</p> <p>Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Fabbricati e materiali di stabulazione: "i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".</p> <p>Reg. (CE) n. 183/2005 Allegato III). La lettiera usata nell'unità di produzione animale è cambiata con frequenza tale da non ammuffire.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Gli allevatori rispettano la condizionalità e nella pratica ordinaria utilizzano la lettiera solamente durante il periodo dei parti, avendo cura che non si sviluppino muffe. Effettuano il rinnovo completo della lettiera una volta nel corso dell'anno in prossimità dei parti invernali. Nell'occasione è assicurata la pulizia e disinfezione del locale.</p>	<p>L'utilizzo della lettiera asciutta, morbida e pulita assicura le migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nell'ovile.</p> <p>Una migliore condizione igienica della lettiera riduce il rischio di diffusione ambientale e persistenza di malattie all'interno del gregge, nonché migliori condizioni di salubrità dell'ovile e il miglioramento del benessere degli animali.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto e/o reimpiego della paglia e al maggior tempo necessario per due rinnovi completi della lettiera e per la rabboccatura settimanale.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: la lettiera è utilizzata solo nel periodo dei parti ed è rinnovata completamente solo una volta durante l'anno. Il rinnovo della lettiera, rispetto all'ordinarietà, è effettuata due volte in più all'anno e il rabbocco della lettiera a cadenza settimanale, oltre il periodo dei parti.</p>

Misura 14 – Ovicapri – Tabella 7

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI		
					<table border="1"> <tr> <th data-bbox="597 560 748 743">Modalità di controllo amministrativo</th> <th data-bbox="597 394 748 560">Modalità di controllo in loco</th> </tr> </table>	Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco							
<p>Controllo periodico degli impianti di mungitura: prevede l'obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. I controlli dovranno essere effettuati da un tecnico Laore o da un tecnico specializzato, il quale dovrà misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001. Punto 13 dell'Allegato al D. Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Impianti automatici o meccanici: "ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente, se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua la pulizia e la disinfezione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo giornaliero. Verifica inoltre i parametri del livello del vuoto e del sistema di pulsazione, come previsto dalla condizionalità. L'intervento del tecnico specializzato è richiesto dall'allevatore nel caso di avarie e/o guasti dell'impianto.</p> <p>Il controllo programmato degli impianti da parte di tecnici specializzati non è una pratica ordinaria.</p>	<p>Il controllo programmato e periodico dell'impianto assicura condizioni e parametri tecnici di funzionamento ottimali che rispettano la fisiologia della mammella.</p> <p>I parametri tecnici di funzionamento entro i valori ottimali, non rilevabili dall'allevatore, tra i quali la stabilità e il livello del vuoto e il rapporto di pulsazione, migliorano lo stato di benessere degli animali in lattazione.</p> <p>Il non corretto livello di vuoto provoca stati di infiammazione della mammella, che provocano stress e sofferenza per l'animale. (Antonio Pazzona Dipartimento Ingegneria del Territorio Università degli Studi di Sassari).</p>	<p>I controlli amministrativi vengono effettuati sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimo funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> È stato considerato il costo aggiuntivo relativo alla manodopera del tecnico specializzato.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti, l'allevatore è obbligato a far controllare l'impianto da un tecnico specializzato due volte l'anno, ad acquisire e conservare il rapporto di prova del tecnico specializzato, con l'obbligo di adozione delle eventuali prescrizioni.</p>		



7.2.13.3.2. 14.1.2 Pagamento per il benessere degli animali – settore suini

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

7.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato dall'analisi SWOT, nella Regione Sardegna i suini (169.752 capi nel 2010) sono allevati in allevamenti stabulati di razze e incroci di tipo industriale e in allevamenti semibradi di razze rustiche allevate all'aperto per parte dell'anno. Nell'allevamento semibrado praticato in Sardegna sono frequenti fenomeni di carico di bestiame eccessivo, degradazione e depauperamento del terreno e delle superfici pascolive e problemi di ordine veterinario e epidemiologico. La produzione è orientata al suinetto da latte per il consumo alimentare e secondariamente alla produzione di magroni.

Sulla base delle modalità di allevamento e degli indirizzi produttivi prevalenti, come definiti nell'ambito dell'Anagrafe zootecnica, in Sardegna si distinguono tre diversi metodi di produzione:

- **allevamenti stabulati con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso:** comprendono
 - gli allevamenti dove sono presenti suini riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati alla macellazione;
 - gli allevamenti con la produzione del suinetto da latte (lattonzolo) destinato al consumo e/o alla produzione di suini (lattoni, magroncelli, scrofette, ecc.) da destinare ad altri allevamenti;
 - gli allevamenti specializzati per l'ingrasso, in cui sono allevati suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso;
- **allevamento confinato semibrado:** comprende gli allevamenti tradizionali di suini all'aperto che devono rispettare i requisiti definiti all'articolo 5 della Legge Regionale del 2 Agosto 2018, n. 28 recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda"

È necessario precisare che in tutto il territorio della Sardegna il pascolo brado dei suini è vietato, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 2 Agosto 2018. Tale divieto non si applica ai suini tenuti al pascolo in allevamenti confinati semibradi, come definiti nell'articolo 5 della medesima Legge.

Il miglioramento delle condizioni di benessere animale, rispetto all'applicazione delle ordinarie pratiche di allevamento, consente di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, migliorare la conoscenza sui sistemi di benessere animale, promuovere l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale e promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche, rispondendo ai fabbisogni: 4.2.5-4.2.9-4.2.11-4.2.12 evidenziati nell'analisi.

Il tipo di intervento 14.1.2 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Scopo del tipo di intervento è l'introduzione e l'applicazione di pratiche aziendali superiori agli obblighi di condizionalità e all'ordinarietà, mirate al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli regionali.

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare in tutto l'allevamento suino gli impegni più rigorosi rispetto agli obblighi di condizionalità e all'ordinarietà, individuati per metodo di produzione. Nella tabella 1 è riportata **la descrizione degli impegni**, riferiti ai settori di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Nella tabella 2 gli impegni applicati sono raggruppati in Interventi, classificati in funzione delle modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

Tabella 2 - impegni suini per Intervento

	Settore 1		Settore 2				
	Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Lotta sistemata a roditori e mosche e altri insetti	Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione effettuati	Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali
Allevamento stabulato in strutture con pavimento grigliato/fessurato	X	X	X	X	X	non pertinente	non pertinente
Allevamento stabulato in strutture con pavimento continuo	X	X	X	X	X	X	non pertinente
Allevamento confinato semibrado	X	X	non pertinente	X	non pertinente	X	X

Tabella 2 - impegni suini

Settori articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	<p>Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista</p> <p><u>Impegno non remunerato</u></p>
	2) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	<p>Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore.</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	3) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	<p>Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	4) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	<p>Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	5) Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	<p>L'impegno consiste nell'allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stalla di ingrasso: minimo 0.70 m2 per ogni suino in accrescimento/ingrasso; • stalla per scrofette: minimo 2,3 m2 per ogni scroffetta; • stalla per scrofe: minimo 3,5 m2 per ogni scrofa. <p><u>Impegno remunerato</u></p>

	6) Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Utilizzo della lettiera, escluso il periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle gabbie parto oltre i termini previsti dalla normativa vigente) con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo a cadenza almeno settimanale, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita; rimozione completa della lettiera, pulizia e disinfezione dell'area alla fine del ciclo di allevamento nelle diverse zone previste. <u>Impegno remunerato</u>
	7) Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali	Parcellizzazione degli areali destinati all'allevamento mediante divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni sei mesi spostamento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione e disinfestazione e spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinti mobili, elettrici, etc.) e dei ricoveri. <u>Impegno remunerato</u>

7.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli importi del sostegno annuo per UBA sono diversificati in funzione degli impegni per ciascun intervento.

7.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Decisione della Commissione Europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Legge Regionale del 2 Agosto 2018, n. 28 recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda"

Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana del n. 3/344 del 27.06.2023.

7.2.13.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi per il benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.2.1 *Descrizione del tipo di intervento*.

7.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

7.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Regionali: Sono ammissibili gli allevamenti suini localizzati nel territorio della Regione Sardegna, classificati nelle tipologie descritte nel paragrafo 8.2.13.3.2.1 "*descrizione del tipo d'intervento*" con un numero di capi ammessi al sostegno pari ad almeno 2 UBA.

Sono ammissibili a premio le seguenti categorie di animali: scrofe, scrofette e suini da ingrasso, con un numero di capi ammessi al sostegno pari ad almeno 2 UBA, sulla base del seguente indice di conversione:

scrofe riproduttrici di peso maggiore a 50 kg = 0,5 UBA

altri suini (scrofette, magroni, magroncelli e verri) = 0,3 UBA

Altri obblighi:

Regionali:

Tutti i beneficiari che aderiscono al settore suino devono obbligatoriamente avere la qualifica di allevamento/azienda controllata o certificata per peste suina africana, così come previsto dalla Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana n.3/344 del 27.06.2023, in particolare:

- avere la qualifica di allevamento/azienda controllata per peste suina africana entro la prima annualità di adesione all'intervento;
- avere la qualifica di allevamento/azienda certificata per peste suina africana entro la seconda annualità di adesione all'intervento.

Modalità di controllo: la qualifica sanitaria di ciascun allevamento suino è controllata tramite la verifica in BDN dell'esito dei controlli veterinari.

7.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

7.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione delle impegni applicabili agli Interventi individuati, come sottoriportato.

Tabella premi suini

Tipo di allevamento	Categorie di animali ammissibili	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento stabulato in strutture con pavimento fessurato	suini	50
	scrofe	150
Allevamento stabulato in strutture con pavimento continuo	suini	68
	scrofe	175
Allevamento confinato semibrado	suini	131
	scrofe	185

7.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione nel settore ovicaprino ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnala, in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo la scheda di misura, gestione dell'applicazione delle riduzioni.

7.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il SIGC dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura sono organizzate in una banca dati regionale, ai fini istruttori. La conservazione di tutti i dati garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "*Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri...*",

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

L'intervento prevede pre-condizioni di accesso, facilmente verificabili tramite la Banca Dati Nazionale delle Anagrafe zootecnica.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà in ogni modo conto delle osservazioni e raccomandazioni risultanti dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività di tipo informativo riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

7.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione complessiva della verificabilità della misura, in relazione al controllo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, è stata effettuata mediante il sistema informatico VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale, definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli elementi del controllo del numero degli animali e dell'esecuzione degli impegni sono verificabili attraverso la consultazione della banca dati del SIAN, della BDN (Sistema informativo nazionale veterinario) e di banche dati regionali.

Inoltre, per ridurre il tasso di errore dovuto ai beneficiari, coerentemente con le disposizioni della misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione del tipo di intervento (le modalità di presentazione delle domande, la definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura, delle riduzioni per inadempienze, nonché ulteriori specifiche delle modalità di controllo) saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative regionali, pubblicate e divulgate, al fine di renderle trasparenti ai potenziali beneficiari.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.13.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dall'intervento sono superiori alla pratica agricola ordinaria di riferimento (baseline) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013:

- CGO 12 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE nel Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli negli allevamenti;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178);
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001;
- Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Gli impegni sono stati differenziati in funzione dei metodi di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”, dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di un “allevamento tipo regionale”, con una consistenza media di 11 UBA.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria.

Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

Di seguito per ogni impegno viene riportato il dettaglio dei costi aggiuntivi e/o dei mancati guadagni.

La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno:

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.
- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. È stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli interventi di contrasto. È stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.
- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.
- **Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo.** Impegno remunerato. L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime, in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà, che prevede l'utilizzo del materiale di arricchimento solo nel periodo del parto e per le attività di esplorazione e manipolazione.
- **Gestione dell'allevamento confinato semibrado.** Impegno remunerato. L'impegno determina costi aggiuntivi dovuti al maggior tempo che l'allevatore dedica nell'allestimento degli areali, allo spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinti mobili, elettrici ecc.) e per lo spostamento degli animali.

Costi di transazione

Nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" elaborato dal CREA, nel paragrafo "Calcolo dei costi di transazione" dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale

trebbiatori e motoratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

Intervento 14.1.2 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore suino

IMPEGNI	CGO e BCAA e CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI		
					<table border="1"> <tr> <th data-bbox="532 1207 602 1375">di Modalità controllo amministrativo</th> <th data-bbox="532 1375 602 1575">di Modalità controllo in loco</th> </tr> </table>	di Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
di Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco							
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>Impegno non remunerato Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.</p>		
						<p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adottare un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>		

IMPEGNI	CGO e BCAA e CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI				
					<table border="1"> <tr> <th data-bbox="630 556 748 737">Modalità di controllo amministrativo</th> <th data-bbox="630 737 748 968">Modalità di controllo in loco</th> </tr> <tr> <td data-bbox="630 556 748 737">Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</td> <td data-bbox="630 737 748 968">Non pertinente</td> </tr> </table>	Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.	Non pertinente	
Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco									
Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.	Non pertinente									
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale: Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>E' stato considerato il costo del corso di formazione.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>				

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p>	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti. L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.	Non pertinente	Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici. Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fatture/report della ditta esterna specializzata.	<p>Impegno remunerato.</p> <p>E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie, nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.</p>

Misura 14 – Suini – Tabella 3

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRACTICHE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI REDDITI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	Modalità controllo in loco	
Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione degli interventi effettuati: interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001. Fabbricati e locali di stabulazione: "I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."	Non pertinente	Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale	Non pertinente	Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantendo 3 interventi annui. Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale	Impegno remunerato L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfestazione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: nella baseline e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria

Misura 14 – Suini – Tabella 4

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI DERIVANTI DALLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo; prevede l'obbligo di allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e all'ordinarietà, prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a:	CGO 12 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D.Lgs. n. 122 del 07.07.2011, articolo 3, paragrafo 1: lettera a) "le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingresso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg; 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 Kg; 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg; 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg; 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg; 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg; (0,48 mq/capo per i suini in accrescimento/ingrasso fino a 110Kg) lettera b) Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento; 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento".	Non pertinente	L'allevatore nella pratica ordinaria ottimizza gli spazi a disposizione e per la composizione e distribuzione della razione per i diversi gruppi, effettua ripetute separazioni e contestuali spostamenti nei box degli animali, equilibrando i gruppi e le superfici a disposizione di ciascun suino, in base al loro accrescimento ponderale e nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori (D.lgs. 122 del 7 luglio 2011). Nella pratica ordinaria la superficie media a disposizione per suini da ingrasso, nelle diverse fasi di accrescimento ponderale è di circa: - 0,51 mq/capo per i suini in accrescimento/ingrasso fino a 110Kg - 1,8 mq/capo per le scrofette; - 2,5 mq/capo per le scrofe.	L'impegno determina un maggiore spazio a disposizione per ciascun capo e consente di evitare i trasferimenti e la separazioni dei gruppi che possono provocare spavento e stress per i suini, con fenomeni di aggressività con conseguenti lesioni. I suini sono animali con grossi problemi di termoregolazione, in particolare i soggetti adulti hanno difficoltà a vivere in ambienti con temperature elevate. Il maggiore spazio a disposizione nel box migliora il confort ambientale, con una riduzione degli stress da calore.	Non pertinente	Il rispetto dell'impegno è controllato in loco, attraverso la verifica del numero di animali presenti in ciascun box, la superficie disponibile per ciascun capo non può essere inferiore a quanto stabilito dall'impegno; il non rimescolamento dei gruppi è verificato attraverso la corrispondenza tra gli identificativi registrati in scheda (o nel sistema di tracciabilità aziendale) e gli identificativi degli animali presenti nel box.	Impegno remunerato L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno per la riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno rispetto alla baseline determina una maggiore superficie libera a disposizione fin dall'inizio della costituzione dei gruppi. Il differenziale m ² /capo è il seguente: - stalla di ingrasso: 0,19 m ² /capo; - stalla per scrofe: 1 m ² /capo; - stalla scrofette: 0,50 m ² /capo

Misura 14 – Suini – Tabella 5

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI DERIVANTI DAI PREZI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata):</p> <p>obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzo della lettiera, ad esclusione del periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso, nelle gabbie parto e nelle capannine presenti negli allevamenti semibradi), oltre i periodi previsti dalla normativa vigente; aggiunta di paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli) a cadenza almeno settimanale. <p>La lettiera dovrà essere sostituita completamente alla fine di ogni ciclo di allevamento previa pulizia e disinfezione dell'area interessata.</p>	<p>CGO 12 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.</p> <p>Punto B.3 Parte II dell'Allegato I D.Lgs n. 122 del 7.07.2011: "nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrolette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella normale pratica la lettiera è utilizzata solo nella fase del parto-allattamento, nelle altre zone i suini hanno a disposizione materiale sufficiente per le attività di esplorazione e manipolazione, mentre per il riposo dispongono di una zona della porcellina confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita.</p> <p>La lettiera è considerata di difficile gestione, soprattutto per il costo del materiale e l'impegno di lavoro richiesto per la distribuzione e la rimozione periodica dalle zone di allevamento.</p>	<p>Recenti studi scientifici hanno dimostrato che la lettiera migliora sia il confort fisico, rendendo più soffice il pavimento, sia il confort termico, soprattutto nel periodo invernale. I suini sulla lettiera sono più attivi e sono ridotti gli atteggiamenti aggressivi, masticature di code e orecchie, perché l'arricchimento ambientale della lettiera permette ai suini di manifestare a pieno i loro comportamenti naturali (grufolamento, masticazione, pulizia del corpo). Gli animali allevati con la lettiera in tutte le fasi del ciclo di vita sono caratterizzati da comportamenti di estrema tranquillità e risultano docili e non aggressivi nei confronti dei compagni e anche dell'uomo (M. Barbari, La lettiera nell'allevamento suinicolo, Università degli Studi di Firenze, dicembre 2014)</p>	<p>Non pertinente</p> <p>di Modalità controllo amministrativo</p> <p>di Modalità controllo in loco</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime, in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà, che prevede l'utilizzo del materiale di arricchimento solo nel periodo del parto e per le attività di esplorazione e manipolazione.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno prevede l'utilizzo della lettiera in tutte le zone di allevamento e in tutte le fasi di vita dell'animale.</p>

Misura 14 – Suini – Tabella 6

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	Modalità controllo in loco di	
<p>Gestione dell'allevamento confinato semibrado: parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento mediante la divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni 6 mesi: trasferimento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione, disinfestazione e spostamento delle strutture, dei ricoveri e dei dispositivi (recinti mobili e capannine)</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12: "agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute. Allegato 1 della Determinazione dell'Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana n. 3/344 del 27.06.2023. Requisiti di biosicurezza nelle aziende suine: "devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>L'allevamento semibrado, disciplinato dalla Determinazione n. 3/344 del 27.06.2023 del Responsabile dell'Unità di Progetto per la eradicazione della Peste suina africana, prescrive l'utilizzo di superfici di terreno recintate adibite alla detenzione/pascolo dei suini non superiori ai 10 ettari, in cui sono presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie ed è garantita la somministrazione di acqua e alimenti. Nella pratica ordinaria non viene effettuata la separazione e la turnazione delle aree recintate destinate al pascolamento. I suini tendono a raggrupparsi, utilizzando in maniera intensiva le stesse aree di pascolo.</p>	<p>L'allevamento confinato, pur essendo rispettoso delle normali esigenze etologiche degli animali, con il tempo riduce gli elementi che favoriscono gli stimoli esplorativi dei suini (ricerca di radici, erbe, vermi e altri materiali vegetali e animali). L'impegno, introducendo la pratica di parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento e la rotazione del pascolo, ricrea le condizioni di pascolo inesplorato e favorisce l'esercizio dell'indole naturale dell'animale all'esplorazione. La rotazione delle aree di pascolo inoltre determina la riduzione della carica parassitaria nel terreno e l'esposizione degli animali alle infestazioni parassitarie, che si ripercuote positivamente sullo stato di salute e di benessere. L'impegno prevede anche l'utilizzo della lettiera nelle strutture di ricovero, al fine di migliorare sia il confort fisico, rendendo più soffice il pavimento, sia il confort termico, soprattutto nel periodo invernale.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il rispetto degli impegni sarà controllato in loco attraverso la verifica della parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento. Si verifica la presenza degli animali nelle aree predisposte e la presenza di tracce del passaggio (escrementi, paglia). Verifica dell'utilizzo della lettiera nelle capannine.</p>	<p>Impegno remunerato L'impegno determina costi aggiuntivi dovuti al maggior tempo che l'allevatore dedica nell'allestimento degli areali, allo spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinzioni mobili e capannine) e per lo spostamento degli animali; Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: le aree destinate all'allevamento semibrado sono parcellizzate in modo da utilizzare il pascolo per un periodo massimo di sei mesi. I ricoveri e le attrezzature disinfestati e disinfestati. La parcellizzazione delle aree al pascolo consente di ridurre la carica parassitaria del terreno e l'utilizzo dei trattamenti parassitari per allevatore</p>



7.2.13.3.3. 14.1.3 Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

7.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che l'allevamento del bovino da carne è prevalentemente semiestensivo (linea vacca-vitello), con produzione sia di vitelli o vitelloni da destinare all'ingrasso in strutture specializzate localizzate in Sardegna o in altre regioni (Italia settentrionale), sia a ciclo chiuso. Il 77% degli allevamenti e dei capi regionali ricade nelle province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro. La tipologia di animale allevato è rappresentata prevalentemente dal meticcio e in secondo luogo dalle razze autoctone sarda, sardo-bruna e sardo-modicana. Sono anche presenti allevamenti di razze specializzate in purezza, come la Limousine e la Charolaise. Gli allevamenti a stabulazione fissa, maggiormente orientati verso il ristallo, sono anch'essi presenti e tendono a concentrarsi nell'Oristanese e nel basso Campidano.

Sulla base delle modalità di allevamento e degli indirizzi produttivi prevalenti, come definiti nell'ambito dell'Anagrafe zootecnica, nelle aziende agricole della Sardegna si distinguono i seguenti metodi di produzione degli allevamenti bovini orientati alla produzione di carne:

- **allevamento semiestensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne** comprende gli allevamenti tradizionali di bovini con ricovero in stalla durante i mesi invernali e durante la notte, per la produzione di vitelli da ingrasso (linea vacca – vitello), mentre la produzione di latte è di secondo piano.
- **allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne** comprende:
 - gli allevamenti dove sono presenti riproduttori e bovini in accrescimento fino alla fase di ingrasso dei vitelli destinati alla macellazione;
 - gli allevamenti specializzati per l'ingrasso, in cui sono allevati bovini in accrescimento dalla fase dello svezzamento fino alla fine del ciclo produttivo destinati alla macellazione.

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT nella filiera zootecnica evidenziano, anche per il bovino da carne, l'esigenza di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento attraverso il miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.11), migliorando la conoscenza sui sistemi di benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovendo l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale (fabbisogno 4.2.9) e promuovendo la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12).

Il tipo di intervento 14.1.3 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

L'obiettivo del tipo di intervento è conseguire migliori condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni, che vanno al di là della pratica ordinaria e degli obblighi di condizionalità, negli allevamenti bovini orientati alla produzione della carne per i capi allevati in Sardegna fino a 24 mesi di età compresi.

Di seguito è riportata la descrizione e la motivazione degli impegni ammissibili al sostegno associati alle aree di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Tabella 1 - impegni bovini

Settori articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	<p>Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista</p> <p><u>Impegno non remunerato</u></p>
	2) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	<p>Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore.</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	3) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	<p>Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	4) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	<p>Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	5) Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	<p>Obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,50 m² /capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno delimitato perimetralmente e coperto in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	6) Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei	<p>Utilizzo della lettiera nei locali di ricovero per gli allevamenti semi estensivi (nel periodo autunno-invernale) e nei locali di stabulazione per gli allevamenti stabulati, per tutto l'anno. La lettiera deve essere</p>

	rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	<p>mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno un volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. L'impegno prevede inoltre l'obbligo della registrazione della quantità di paglia consumata per la gestione della lettiera in apposita scheda</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	7) Esecuzione controllo parassitologico annuale	<p>Obbligo di eseguire almeno un controllo parassitologico annuale di un campione significativo, pari ad almeno il 20 % dei capi oggetto d'impegno, al fine di verificare la presenza o l'assenza di ectoparassiti (zecche, pidocchi, rogne, etc.). L'esecuzione del controllo dovrà essere registrata in apposita scheda.</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>

Nella tabella 2 - impegni per intervento, gli impegni applicati sono raggruppati in Interventi, classificati in funzione delle modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione:

Tabella 2-Impegni per interventi

Intervento	Settore 1		Settore 2				
	Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti	Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione effettuati	Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Esecuzione controllo parassitologico annuale
Allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo	X	X	non pertinente	non pertinente	non pertinente	X	X

prevalente da carne							
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da carne su pavimento grigliato/fessurato	X	X	X	X	X	non pertinente	non pertinente
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da carne su pavimento continuo	X	X	X	X	X	X	non pertinente

7.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli impegni sono stati differenziati in funzione delle modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

7.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

7.2.13.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi per il miglioramento del benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.3.1 *Descrizione del tipo di intervento*.

7.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

7.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Nazionali/regionali: Sono ammissibili gli allevamenti localizzati nel territorio della Regione Sardegna di consistenza minima di 5 UBA calcolata sulla base dei seguenti indici di conversione:

Bovini da sei mesi a due anni di età = 0,6

Bovini di meno di sei mesi = 0,4

7.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

7.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione degli impegni applicabili agli Interventi individuati, come sottoriportato.

Tabella premi

Tipo di allevamento	Importo del premio
	€/UBA/anno
Allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne	67
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento grigliato/fessurato	94
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento continuo	125

7.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.13.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione nel settore ovicaprino ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnala, in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale, identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo le tecniche previste dalla scheda di misura, gestione dell'applicazione delle riduzioni.

7.2.13.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il SIGC dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura sono organizzati in una banca dati regionale, resa disponibile ai fini istruttori. La conservazione di tutti i dati garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi, le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "*Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri...*".

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

L'intervento prevede pre-condizioni di accesso, facilmente verificabili tramite la Banca Dati Nazionale delle Anagrafe zootecnica.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà conto delle osservazioni e raccomandazioni risultanti dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione (misura 1.2) a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

7.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURAS e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.13.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dalla Misura sono superiori alla normale pratica agricola di riferimento (baseline) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Reg. (CE) n. 1306/2013:

- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.);
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Gli impegni sono stati differenziati in funzione dei metodi di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”, dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di due “allevamenti tipo regionale”, con una consistenza media di 31 capi per gli allevamenti stabulati e 11 capi per gli allevamenti semi estensivi.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno:

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.
- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli

interventi di contrasto. E' stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.

- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.
- **Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo.** Impegno remunerato. L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime, in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà. Negli allevamenti stabulati l'allevatore, nella pratica ordinaria, utilizza uno strato adeguato di lettiera nel periodo del parto e, al fine di garantire ai vitelli in accrescimento/ingrasso un'area di ricovero non dannosa, impiega uno strato minimo di paglia. L'impegno è finalizzato al miglioramento della gestione della lettiera durante tutto l'anno, escluso il periodo dei parti (circa 1 mese), per garantire uno strato di almeno 60 mm di lettiera. Negli allevamenti semi-estensivi i bovini utilizzano i ricoveri sono nei mesi invernali e nelle ore notturne. Per questo tipo di allevamento è stato stimato un quantitativo di paglia di circa il 50 % di quello utilizzato negli allevamenti stabulati e i costi necessari per la manodopera sono stati ugualmente quantificati in circa il 50 % di quelli previsti negli allevamenti stabulati.
- **Esecuzione controllo parassitologico annuale.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica al controllo e l'acquisto del materiale per i test diagnostici.

Costi di transazione

Nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" elaborato dal CREA, nel paragrafo "Calcolo dei costi di transazione" dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

Intervento 14.1.3 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore bovino orientato alla produzione di carne

IMPEGNI	CGO e BCAA e CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>Verificare che in azienda siano presenti gli alimenti indicati nel Piano Alimentare.</p>	<p>Impegno <u>non</u> remunerato Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adottare un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>

Misura 14 – Bovini da carne – Tabella 1

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001. Personale: Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura. Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale. Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Impegno remunerato. E' stato considerato il costo del corso di formazione. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie. l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>

Misura 14 – Bovini da carne – Tabella 2

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					di controllo amministrativo	di VERIFICA DEGLI	
Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti. L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.	Non pertinente	Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici. Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fattura/report della ditta esterna specializzata.	Impegno remunerato. E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie. nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e monitoraggio che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.

Misura 14 – Bovini da carne – Tabella 3

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRACTICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Igiene pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001. Fabbricati e locali di stabulazione: "I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui. Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p>Impegno remunerato L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie, e nella base line e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria</p>

Misura 14 – Bovini da carne – Tabella 4

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRACTICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI IMPEGNI	VERIFICA DEGLI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo: prevede l'obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,50 m²/capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi.</p>	<p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articolo 3.1.b, del D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011 "per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Negli allevamenti regionali ordinariamente lo spazio a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi è di circa 3,2 m²/capo, superiore alla condizionalità.</p>	<p>L'impegno aggiuntivo migliora il benessere dei vitelli all'ingrasso poiché la maggiore disponibilità di spazio assicura un buon livello di stabulazione. La superficie di stabulazione aggiuntiva rispetto all'ordinarietà è stata definita in base alle raccomandazioni del "Comitato scientifico veterinario sulla salute e sul benessere degli animali" della Commissione Europea/EFSA (Fonte: CRPA).</p> <p>Una maggiore spazio a disposizione favorisce il riposo e la facilità di movimento, evitando urti dell'animale contro le strutture di allevamento nel passaggio alla posizione di decubito. Si evitano inoltre anche competizioni alimentari e disturbi tra gli animali nelle aree di riposo.</p>	<p>Non pertinente</p> <p>di Modalità controllo amministrativo</p>	<p>Verifica della superficie disponibile per ciascun capo.</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>L'impegno determina per l'allevatore un minore ricavo in seguito alla diminuzione del numero di capi per spazio disponibile.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie.</p> <p>L'impegno aggiuntivo assicura rispetto alla normale pratica una maggiore superficie libera a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi.</p>

Misura 14 – Bovini da carne – Tabella 5

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					di Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata): prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettiera nei locali di ricovero per gli allevamenti semi-estensivi (nel periodo autunno-invernale) e nei locali di stabulazione per gli allevamenti stabulati per tutto l'anno. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno un volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8° i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati". CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: "la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata".	Non pertinente	Negli allevamenti bovini stabulati, orientati alla produzione da carne, nella pratica ordinaria è rispettata la condizionalità, utilizzando la lettiera per i vitelli di età inferiore a due settimane e in caso di animali malati o feriti.	La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore, secondo la letteratura scientifica (Fonte C.R.P.A - Centro di ricerca produzione animale), pari ad almeno 60 mm, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nella stalla. La lettiera, garantisce inoltre confortevoli condizioni all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.	Non pertinente	Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera, reimpieghi aziendali e delle eventuali ricevute di acquisto.	Impegno remunerato L'impegno determina un costo aggiuntivo per l'acquisto/reimpiego di paglia, inoltre per la gestione della lettiera secondo l'impegno è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettiera e per il rinnovo e/o rabboccatura Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie. L'obbligo dell'utilizzo della lettiera, con uno spessore di almeno 60 mm, per tutti gli animali presenti in allevamento, è aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria dove la lettiera è utilizzata solo nel periodo del parto, o in uno strato minimo, generalmente non superiore ai 20 mm.

IMPEGNI	CGO e BCAA e CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI IMPEGNI	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Esecuzione controllo parasitologico annuale: prevede di eseguire almeno un controllo parasitologico annuale di un campione significativo, pari ad almeno il 20 % dei capi oggetto d'impegno, al fine di verificare la presenza o l'assenza di ectoparassiti (zecche, pidocchi, rogne, etc.). L'esecuzione del controllo dovrà essere registrata in apposita scheda nella quale dovranno essere inseriti anche gli eventuali trattamenti ed esami supplementari (raschiati cutanei). La scheda dovrà essere inviata all'OP Argea.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001. CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore normalmente non effettua test diagnostici preventivi sugli animali, per l'individuazione di ectoparassiti.	Il controllo e l'esecuzione di test diagnostici per l'individuazione di ectoparassiti, migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché si riduce la popolazione degli insetti che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda. L'impegno determina un cambiamento migliorativo della strategia aziendale di profilassi preventiva.	I controlli amministrativi vertono sulla verifica delle registrazioni sui controlli eseguiti dall'allevatore, su un campione pari ad almeno il 20%, e l'esecuzione di eventuali trattamenti ed esami supplementari.	Non pertinente	Impegno remunerato L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica al controllo e l'acquisto del materiale per il test. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie nell'ordinarietà l'allevatore non effettua test diagnostici preventivi sugli animali.

Misura 14 – Bovini da carne – Tabella 7



7.2.13.3.4. 14.1.4 Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

7.2.13.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Come riportato nell’analisi SWOT, nella Regione Sardegna sono presenti oltre 1.200 aziende nelle quali è praticato l’allevamento del bovino da latte. Nel territorio regionale sono presenti due diverse tipologie di allevamento. La prima (33% delle aziende, 63% dei capi allevati, in particolare nella provincia di Oristano) comprende allevamenti specializzati con dimensioni delle unità produttive sensibilmente maggiori della media regionale e caratterizzati da maggiori livelli di strutturazione. La seconda tipologia è diffusa nelle aree collinari della parte centro-settentrionale dell’Isola ed è caratterizzata da strutture di dimensioni minori, da metodi di allevamento estensivi e dalla presenza di razze a duplice attitudine.

I fabbisogni emersi dall’analisi SWOT nella filiera zootecnica evidenziano, per il bovino da latte, l’esigenza di miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovere l’organizzazione e l’innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.9) e la cooperazione per l’innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12).

Il tipo di intervento 14.1.4 contribuisce alla Focus area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

L’obiettivo del tipo di intervento è conseguire migliori condizioni di benessere animale attraverso l’adozione di impegni volontari, che vanno al di là della pratica ordinaria e degli obblighi di condizionalità, negli allevamenti bovini orientati alla produzione da latte per i capi allevati in Sardegna.

Di seguito (tabella 1- impegni) è riportata la descrizione e la motivazione degli impegni ammissibili al sostegno associati ai settori di cui all’articolo 10 del Regolamento UE n. 807/2014.

Nella tabella 2 - impegni per intervento gli impegni applicati sono raggruppati in Interventi, classificati in funzione della modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

Tabella 1-Impegni

	Settore 1		Settore 2				
	Sotto-azione	Sotto-azione	Sotto-azione	Sotto-azione	Sotto-azione	Sotto-azione	Sotto-azione
	Piani alimentari in relazione alle età e	Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere	Lotta sistemata a roditori e mosche e	Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della	Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento	Sotto-azione Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Controllo periodico degli impianti di

	alla fase produttiva	degli Animali	altri insetti	strumentazio ne effettuati	dello spazio disponibile per capo		mungitu ra
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da latte su pavimento grigliato/fessur ato	X	X	X	X	X	non pertinente	X
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da latte su pavimento continuo	X	X	X	X	X	X	X

Tabella 2

Settori articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista <u>Impegno non remunerato</u>
	2) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore. <u>Impegno remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	3) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione <u>Impegno remunerato</u>
	4) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui <u>Impegno remunerato</u>
	5) Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 8 m ² per capo adulto. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno delimitato perimetralmente e coperto in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo. Nel caso di allevamenti in cui la superficie di stabulazione destinata alla quota di rimonta è diversa rispetto alla superficie destinata ai capi in lattazione, il rapporto di 8 m ² /capo adulto dovrà essere rispettato separatamente in ciascuna delle due diverse superfici di stabulazione

		<u>Impegno remunerato</u>
	6) Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	<p>Obbligo dell'utilizzo della lettiera, per tutto l'anno, nei locali di stabulazione per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 30 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno una volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. L'impegno prevede inoltre l'obbligo della registrazione della quantità di paglia consumata per la gestione della lettiera in apposita scheda</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>
	7) Controllo periodico degli impianti di mungitura:	<p>Obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. I controlli dovranno essere effettuati da un tecnico specializzato, il quale dovrà misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto...</p> <p><u>Impegno remunerato</u></p>

7.2.13.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli importi del sostegno annuo per UBA sono diversificati in funzione degli impegni per ciascun intervento.

7.2.13.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai “requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali”, attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

7.2.13.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi per il benessere degli animali, descritti nel paragrafo

8.2.13.3.4.1 Descrizione del tipo di intervento.

7.2.13.3.4.5. Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell’articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

7.2.13.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Nazionali/regionali: Sono ammissibili gli allevamenti localizzati nel territorio della Regione Sardegna di consistenza minima di 5 UBA calcolata sulla base dei seguenti indici di conversione:

Bovini femmina di oltre due anni di età = 1,0

Bovini femmina da sei mesi a due anni = 0,6

Bovini femmina di meno di sei mesi = 0,4.

Sono esclusi dall’intervento gli allevamenti di bovini che aderiscono all’intervento 14.1.3.

7.2.13.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

7.2.13.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione degli impegni applicabili agli Interventi individuati, come sottoriportato.

Tabella premi

Tipo di allevamento	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento grigliato/fessurato	74
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento continuo	89

7.2.13.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.13.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione nel settore ovicaprino ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnala, in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale, identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e.

preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo le tecniche previste dalla scheda di misura, gestione dell'applicazione delle riduzioni.

7.2.13.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie di rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura sono organizzati in una banca dati regionale, resa disponibile ai fini istruttori. La conservazione di tutti i dati garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "*Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri...*".

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

L'intervento prevede pre-condizioni di accesso, facilmente verificabili tramite la Banca Dati Nazionale delle Anagrafe zootecnica.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà in ogni modo conto delle osservazioni e raccomandazioni risultanti dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione (misura 1.2) a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività di tipo informativo riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

7.2.13.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità del tipo di intervento, si assicura il controllo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, tramite la consultazione delle banche dati presenti del SIAN, della BDN e del sistema informativo VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale, definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Coerentemente con le disposizioni della misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione del tipo di intervento (le modalità di presentazione delle domande, la definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura, delle riduzioni per inadempienze, nonché ulteriori specifiche delle modalità di controllo) saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative regionali, pubblicate e divulgate, al fine di renderle trasparenti ai potenziali beneficiari.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.13.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dell'intervento sono superiori alla pratica agricola ordinaria di riferimento (baseline) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013:

- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004)
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Gli impegni sono stati differenziati in funzione del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”, dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di un “allevamento tipo nazionale”, con una consistenza media di 100 capi.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della

manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno:

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall’Agenzia Laore.
- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E’ stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L’impegno prevede l’obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l’attuazione degli interventi di contrasto. E’ stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l’attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.
- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L’impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all’acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l’anno.
- **Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo.** Impegno remunerato. L’adesione all’impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. Nella pratica ordinaria l’allevatore, utilizza uno strato adeguato di lettiera di circa 10-20 mm per garantire un’area di ricovero e stabulazione confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i bovini da latte presenti nell’allevamento. L’impegno è finalizzato a garantire per tutto l’anno una lettiera asciutta, morbida e con uno spessore maggiore rispetto all’ordinarietà (30 mm) che assicura uno stato di benessere, superiore alle condizioni ordinarie.
- **Controllo periodico e taratura dell’attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura.** Impegno remunerato. L’impegno prevede di effettuare almeno due volte l’anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. E’ stato considerato il costo della manodopera del tecnico qualificato che esegue i controlli programmati due volte l’anno, rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari.

Costi di transazione

Nel Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027” elaborato dal CREA, nel paragrafo “Calcolo dei costi di transazione” dell’Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

Intervento 14.1.4 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore bovino orientato alla produzione di latte

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>Impegno non remunerato Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agencia Laore. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adotta un piano alimentare; redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>	

Misura 14 – Bovini da latte – Tabella 1

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001. Personale: Punto 1: "agli animali sono accordati da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura. Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale. Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	<p>Impegno remunerato È stato considerato il costo del corso di formazione. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>

Misura 14 – Bovini da latte – Tabella 2

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p>	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti. L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p>	Non pertinente	<p>Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici. Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fatturareport della ditta esterna specializzata.</p>	<p>Impegno remunerato. E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: nell'ordinarietà non dispone di un piano di controllo e monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.</p>

Misura 14 – Bovini da latte – Tabella 3

<p>IMPEGNI</p> <p>Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi di pulizia straordinaria della stalla e del locale e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettera o comunque garantire 3 interventi annui.</p>	<p>CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ</p> <p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione: I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</p>	<p>ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE</p> <p>Non pertinente</p>	<p>PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie</p> <p>Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati</p>	<p>VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE</p> <p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p>MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1295 1703 1373 1881"> <p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Non pertinente</p> </td> <td data-bbox="1295 1776 1455 1881"> <p>Modalità di controllo in loco</p> <p>Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettera o comunque garantendo 3 interventi annui.</p> <p>Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale</p> </td> </tr> </table>	<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Non pertinente</p>	<p>Modalità di controllo in loco</p> <p>Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettera o comunque garantendo 3 interventi annui.</p> <p>Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p>COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI</p> <p>Impegno remunerato L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie, nella baseline e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria</p>
<p>Modalità di controllo amministrativo</p> <p>Non pertinente</p>	<p>Modalità di controllo in loco</p> <p>Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettera o comunque garantendo 3 interventi annui.</p> <p>Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale</p>							

Misura 14 – Bovini da latte – Tabella 4

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettera (con registrazione e rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata); prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettera, per tutto l'anno, nei locali di stabulazione per gli animali presenti in allevamento. La lettera deve essere mantenuta pulita, morbida e spessa di almeno 30 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno una volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8: "I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".</p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: "la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettera adeguata".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Negli allevamenti viene rispettata la condizionalità e la lettera è normalmente utilizzata con uno spessore di circa 10-20 mm.</p>	<p>La lettera asciutta, morbida e di un adeguato spessore secondo la letteratura scientifica, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale. La lettera, inoltre garantisce confortevoli condizioni all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettera con paglia o altro materiale idoneo, dei reimpieghi aziendali e/o delle eventuali ricevute di acquisto.</p>	<p>Impegno remunerato</p> <p>L'impegno determina un costo acquisitivo per l'acquistore/impiego di paglia, inoltre per la gestione della lettera secondo l'impegno, è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettera e per il rinnovo e/o rabboccatura.</p> <p>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettera con uno spessore minimo di almeno 30 mm.</p>

Misura 14 – Bovini da latte – Tabella 6

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI				
Controllo periodico degli impianti di mungitura: prevede l'obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. I controlli dovranno essere effettuati da un tecnico specializzato, il quale dovrà misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1988, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001. Punto 13 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua la pulizia e la disinfezione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo giornaliero. Verifica inoltre i parametri del livello del vuoto e del sistema di pulsazione, come previsto dalla condizionalità. L'intervento del tecnico specializzato è richiesto dall'allevatore nel caso di avarie e/o guasti dell'impianto. Il controllo programmato degli impianti da parte di tecnici specializzati non è una pratica ordinaria.	Il controllo programmato e periodico dell'impianto assicura condizioni di parametri tecnici di funzionamento ottimali che rispettano la fisiologia della mammella. I parametri tecnici di funzionamento entro i valori ottimali, non rilevabili dall'allevatore, tra i quali la stabilità e il livello del vuoto e il rapporto di pulsazione migliorano lo stato di benessere degli animali in lattazione. Il non corretto livello di vuoto provoca stati di infiammazione della mammella che provocano stress e sofferenza per l'animale. (Antonio Pazzona Dipartimento Ingegneria del Territorio Università degli Studi di Sassari).	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="553 1220 613 1587">Modalità di controllo amministrativo</th> <th data-bbox="553 793 651 1587">Modalità di controllo in loco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="613 1220 651 1587">I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.</td> <td data-bbox="613 793 651 1587">Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco. Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.</td> </tr> </tbody> </table>	Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.	Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco. Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.	Impegno remunerato. E' stato considerato il costo aggiuntivo relativo alla manodopera del tecnico specializzato. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie, rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti. L'allevatore è obbligato a far controllare l'impianto da un tecnico specializzato due volte l'anno, ad acquisire e conservare il rapporto di prova del tecnico specializzato con l'obbligo di adozione delle eventuali prescrizioni.
Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco									
I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.	Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco. Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.									

Misura 14 – Bovini da latte – Tabella 7

7.2.13.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

7.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La valutazione dei rischi è specificata nell'apposita sezione in ciascun tipo di intervento.

7.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La valutazione generale è stata effettuata nell'apposita sezione in ciascun tipo di intervento.

7.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La valutazione generale è stata effettuata nell'apposita sezione in ciascun tipo di intervento.

7.2.13.5. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda ai tipi di intervento per la descrizione della specifica sezione “Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.”

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda ai paragrafi pertinenti per ciascun tipo di intervento e alle relative tabelle, la descrizione della specifica metodologia e per le informazioni relative a:

- pertinente legislazione applicabile a livello di azienda agricola e la pratica agricola ordinaria;
- differenziale tra baseline e impegni aggiuntivi (preso a riferimento nel calcolo a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto);
- vantaggio per il benessere animale e gli effetti degli impegni sul risultato economico dell'allevamento.

In generale l'ordinarietà coincide con la condizionalità; solo in alcuni casi, specificati nella tabella degli impegni per ciascun tipo di intervento, la pratica ordinaria è risultata superiore alla condizionalità.

Il calcolo dei pagamenti è riportato nell' Allegato n.6 bis al PSR “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”, elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione.

7.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni hanno durata di un anno, rinnovabili annualmente fino a un massimo di sette anni.

Ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, a decorrere dal 2022 il rinnovo annuale non può essere superiore ad un anno. I nuovi impegni a decorrere dal 2021 hanno durata annuale e possono essere rinnovati una sola volta.

Il pagamento del benessere degli animali può compensare parzialmente o totalmente i costi aggiuntivi e/o il mancato guadagno. Nel caso in cui le risorse finanziarie non risultino sufficienti a coprire la spesa complessiva potranno essere introdotte aliquote ridotte del sostegno differenziate per classi di UBA richieste a premio.

La valutazione del rischio di sovrapposibilità dei pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui al Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” con i pagamenti previsti dalla misura 14 è riportata nel capitolo 14 del PSR 2014/2020. Non si rilevano sovrapposizioni.

7.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

7.2.14.1. Base giuridica

Articolo 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

7.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che i contesti forestali sardi sono normalmente condotti secondo un indirizzo gestionale produttivo che ne impoverisce fortemente la naturalità, compromettendone da una parte le funzioni di carattere naturalistico ed ecologico e in particolare di protezione idrogeologica, di conservazione della biodiversità, e di assorbimento del carbonio atmosferico. E dall'altra parte il valore paesaggistico, parte integrante nell'analisi della pianificazione dello sviluppo rurale.

Un sistema forestale a gestione produttiva, impoverito nelle sue componenti e caratteristiche vegetazionali (compositive e strutturali) e più in generale ecologiche è certamente un sistema "semplificato" che necessiterebbe di un'azione di "rinaturalizzazione" che ne aumenti la "complessità". Tale azione può essere perseguita attraverso l'assunzione di tecniche selvicolturali a minore impatto per modalità e intensità dei trattamenti, implicando per contro una perdita economica rispetto alla gestione produttiva ordinaria.

Adottare infatti un sistema di gestione del bosco, basato su interventi compatibili con il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema bosco, contribuisce ad evitare la scomparsa o il temporaneo allontanamento di alcune specie vegetali e animali che, insieme alla qualità dell'aria, dell'acqua e dei suoli, rappresentano risorse importanti anche per le generazioni future.

Dall'analisi Swot sono emerse le seguenti esigenze:

- rafforzare la sensibilità e conoscenza e competenze e le attività di coordinamento funzionali all'adozione d'interventi di protezione della biodiversità, comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (periodo di programmazione 2014-2020), in particolare per le specie e gli habitat delle zone agricole e forestali. Promuovere l'impiego di colture, tecniche agronomiche nel rispetto dell'identità dei luoghi anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Congiuntamente all'equilibrio negli ecosistemi forestali (stabilità bioecologica, strutturale, meccanica) e di autodifesa nei confronti dei cambiamenti climatici e degli attacchi parassitari, espressa dal fabbisogno 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità"
- promuovere azioni che migliorino le condizioni dei suoli impoveriti e facilmente erodibili, connessa al fabbisogno 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione"
- migliorare la conoscenza competenze e innovazione funzionali all'adozione d'interventi idonei ad accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco, la quale si lega al fabbisogno 4.2.31 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio".

La misura pertanto viene attivata per contribuire al miglioramento delle condizioni della biodiversità, della diversità biologica forestale, della diversità genetica intra e inter specifica, al miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nella lotta contro il cambiamento climatico. Mediante interventi di gestione forestale che non modificano la destinazione produttiva degli ambiti di applicazione, ma definiscono nuove modalità di gestione più sostenibili sotto il profilo ambientale, in linea con gli standard nazionali ed internazionali della Gestione Forestale Sostenibile già accolti dalla pianificazione regionale di settore negli orientamenti gestionali del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR).

La misura prevede l'attivazione della sottomisura 15.1. "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima" e in tale ambito di un solo tipo di intervento 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali, e contribuisce alle Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", e FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", e FA 5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" -

La misura risponde alla nuova strategia forestale dell'UE, presentata nel settembre 2013 [COM(2013) 659 final/2], che individua i principi fondamentali necessari per rafforzare la gestione sostenibile delle foreste (GFS) e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate nel perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare la misura, coerentemente con la strategia nazionale del Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, contribuisce a dare piena attuazione alla politica forestale nazionale definita dal PQSF (Programma Quadro per il Settore Forestale).

E' connessa con gli strumenti regionali di pianificazione forestale (PFAR), il Piano Regionale Antincendi (PRAI), redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001).

7.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

7.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura persegue gli obiettivi specifici di salvaguardia, valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la modifica strutturale compositiva dei popolamenti forestali e quindi promuove l'adozione di impegni silvocolturali volontari e aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

In sede di analisi sono emersi i seguenti fabbisogni:

- 4.2.22 “Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità”);
- 4.2.24 “Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione”);
- 4.2.31 “Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio”).

Ai quali, si risponde con azioni indirizzate a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica, partecipando al miglioramento della biodiversità degli ecosistemi forestali, rafforzandone anche la resilienza a incendi, parassiti e malattie, che contribuisce alla FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” ;
- mantenere la copertura continua del soprassuolo in luogo del taglio a raso, scongiurando il rischio di erosione del suolo, accentuato dai cambiamenti climatici, e nel contempo di deriva genetica delle popolazioni forestali, che contribuisce alla FA 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” rispondendo al fabbisogno”
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, concorrendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che contribuisce alla FA 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”

:Coerentemente con le predette finalità, il tipo di intervento si articola nei seguenti due interventi:

Intervento 1: “Gestione silvo-ambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera”.

L'intervento 1 prevede il seguente impegno:

Impegno 1: tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari e/o a buche con un ambito di limitazione dal 20% al 30% degli esemplari, per l'intero periodo di impegno;

Intervento 2: “Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo mediterraneo”.

L'intervento 2 prevede il seguente impegno:

Impegno 1: realizzazione dei tagli di utilizzazione su superfici di bosco “prese” con un ambito di limitazione per l'intero periodo d'impegno dal 20% al 30% della superficie forestale oggetto d'impegno

La durata degli impegni è stabilita in cinque anni.

A supportare i silvicoltori nell'attuazione degli interventi previsti nella presente misura, saranno attuate azioni di informazione e attività dimostrative sulle **“Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale”** attraverso la Misura 1.

7.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie corrisposto sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie forestale sotto impegno.

7.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo VI, Capo I (condizionalità)

P.M.P.F. (Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Autonoma della Sardegna) di cui al decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23.08.2006 assunte quale standard minimo di buona gestione forestale

7.2.14.3.1.4. Beneficiari

Privati singoli o associati, titolari di superfici forestali.

Comuni singoli o associati, titolari di superfici forestali.

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si intende il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile).

7.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per la realizzazione degli impegni sopradescritti che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili (P.M.P.F.) assunti come baseline, ai sensi dell'art. 34, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e i costi di transazione.

Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nel settore forestale di cui all'art. 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente tipo di intervento.

Per entrambi gli interventi, 15.1.a e 15.1.b, gli impegni devono essere realizzati secondo un Piano dei lavori con relativa calendarizzazione annuale dettagliata per tutto il periodo di impegno.

7.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al Beneficiario

Comunitari: silvicoltori.

Nazionali/Regionali: silvicoltori, privati singoli o loro associazioni e Comuni singoli o associati.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

- sono eleggibili al pagamento del premio esclusivamente le superfici classificate a “bosco”;
- il beneficiario deve avere la disponibilità delle superfici oggetto di impegno.

Nazionali/Regionali:

- le superfici oggetto di impegno devono essere localizzate nel territorio forestale della Sardegna
- per l'intervento 1: è eleggibile la superficie forestale produttiva ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctona a conifera. Sono escluse le superfici investite a *Pinus pinea* (pino domestico), *Pinus pinaster* (pino marittimo) e *Pinus halepensis* (pino d'aleppo)
- per l'intervento 2: sono ammissibili le superfici forestali a ceduo mediterraneo. Sono escluse le formazioni a latifolia della specie *eucalyptus*.

Criteri di ammissibilità relativi alle superfici:

Comunitari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente per aziende forestali oltre una determinata soglia.

Nazionali/Regionali:

superficie oltre la quale le informazioni pertinenti devono provenire da un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente: 100 ettari accorpati.

La superficie forestale soggetta a impegno è stabilita:

- per l'intervento 1 : superficie minima 10 ettari;
- per l'intervento 2 : superficie minima 20 ettari;

Non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere sulle misure del PSR 2007/2013 122, 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H e del Reg. 1305/2013, art. 21.

Impegni:

Nazionali/Regionali:

Per l'intervento 1: tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari e/o a buche con un ambito di limitazione, per l'intero periodo di impegno, dal 20% al 30% degli esemplari, come descritto al precedente punto 8.2.14.3.1.1.

Per l'intervento 2: realizzazione dei tagli di utilizzazione su superfici di bosco "prese" con un ambito di limitazione per l'intero periodo d'impegno dal 20% al 30% della superficie forestale oggetto d'impegno, come descritto al precedente punto 8.2.14.3.1.1.

Altri obblighi

Comunitari: ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma del medesimo Regolamento.

7.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

7.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è corrisposto, per la durata di 5 anni, sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie forestale sotto impegno ed è pari a € 200/ha/anno.

Non è prevista la concessione di pagamenti forfettari o una tantum di cui all'art. 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- L'Autorità di Gestione con l'Organismo pagatore hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione del tipo di intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – Impegni difficili da verificare e controllare

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni erano di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnalano quelli connessi alle modalità di taglio.

R6 – Pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Identificare delle pre-condizioni di accesso come criteri di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile può

comportare la riduzione totale del sostegno. Nel corso della programmazione 2007-2013 è stata rilevata la presenza di criteri di ammissibilità basati sulla superficie, che rientrano in questa fattispecie.

R8 - sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Per quello che riguarda la gestione del procedimento si evidenziano i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (preavviso, completezza, tracciabilità), mancanza di scambio di informazione/controlli incrociati con altri soggetti, mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento da parte delle autorità di gestione è stato identificato come una delle principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione della superficie e ammissibilità della stessa, esecuzione delle operazioni forestali secondo le tecniche previste dai disciplinari, proposte progettuali non adeguate e gestione delle non conformità ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

7.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione con l'Organismo pagatore hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R5 – Impegni difficili da verificare e controllare

Per ridurre il tasso di errore si è provveduto ad una migliore definizione degli impegni. Gli impegni previsti dal tipo di intervento sono tutti verificabili e controllabili tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Si ricorda inoltre che l'AdiG e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle check list, predisposte all'interno del Sistema, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

R6 – Pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Per ridurre il tasso di errore riscontrato nella programmazione 2007/2013, il tipo di intervento prevede un criterio di ammissibilità della superficie che non varia nel corso del periodo di impegno.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Per ridurre il tasso di errore riscontrato nella programmazione 2007/2013, l'intervento non prevede pre-condizioni di accesso, variabili nel corso del periodo di impegno, che non rispondono a criteri si/no e che non sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di misura

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico l'OP seguirà i seguenti orientamenti:

- a) nel sistema informatico saranno presenti le modalità di verifica adottate e le relative liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e sarà registrata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b) si procederà alla redazione di manuali relativi alle fasi del procedimento amministrativo;
- c) nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati di supporto all'attività istruttoria prevedendo, ove possibile, il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti.

R9 – domande di pagamento

Per ridurre il rischio di errore si provvederà a fornire nelle disposizioni attuative le istruzioni per la compilazione della domanda. L'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la compilazione delle domande prevedrà dei sistemi di controllo, con l'accensione di specifiche anomalie, per ridurre gli errori di compilazione.

Saranno inoltre messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande.

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 10. Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (modalità di presentazione delle domande, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità e impegni, modalità di controllo e conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURAS e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Saranno messe a punto adeguate procedure per il controllo amministrativo e in loco delle domande di sostegno, e procedure appropriate per la presentazione ed istruttoria delle domande di aiuto, verifica dell'attestazione di superfici boscate rilasciata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), anche attraverso l'utilizzo di un sistema informatico che consenta di prevenire e individuare eventuali errori o irregolarità. Si provvederà a predisporre un sistema adeguato di verifica e controllo che già in fase istruttoria permetta di non ammettere a premio i progetti non attuabili per la presente misura, anche tramite il rilascio preliminare da parte del CFVA del parere sulla fattibilità della proposta progettuale.

7.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La Regione Sardegna, come indicato al punto 8.1 (definizione di bosco), ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13 ha scelto di applicare la definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r dell'art. 2 del Reg. (UE) 1305/13 medesimo; nello specifico la definizione di bosco adottata è quella del D.lgs. 227/2001.

La soglia dimensionale (in ettari) oltre la quale il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, è stata calcolata in base alla superficie forestale totale Regionale e alla superficie media aziendale Regionale, come di seguito indicato:

- la Regione Sardegna detiene una superficie forestale totale pari a 1.213.250 ettari;
- la superficie forestale pubblica potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta circa ha 300.000;
- la superficie forestale privata totale risulta pari a ha 783.000 circa (Fonte IFNC).

Su ha 226.000 di superficie forestale privata, il 45%, (Fonte ISTAT) interessa aziende al di sopra di 100 ettari; di conseguenza la superficie forestale privata totale, potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta pari a circa ha 350.000 ($783.000 \cdot 45\%$).

Pertanto la superficie forestale totale potenzialmente interessata dalla stesura di un Piano di Gestione forestale o strumento equivalente risulta pari a circa ha 650.000 che rappresenta più della metà della superficie forestale regionale.

Nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un Comune.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per “strumento equivalente” si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale, Piano sommario dei tagli, Piani di gestione dei siti Natura 2000 o di altre aree protette, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione foreste sostenibile (GFS) e coerente con quanto definito nel “Approach to National Forest Programmes in Europe” MCPFE 2002.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

I pertinenti requisiti obbligatori (baseline) sono individuati:

- per l'intervento 1 dagli artt. 33, 34 e 35 delle P.M.P.F. della Regione Sardegna, relativi a turni minimi per le fustaie, tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti e tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee;

Differenziale rispetto alla baseline di riferimento: esecuzione di tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari con un ambito di limitazione dal 20% al 30% degli esemplari, attraverso la realizzazione di operazioni di taglio che sono di minore intensità e a carattere strettamente selettivo e/o modulare, in modo da agevolare l'innescio del processo di rinaturalizzazione. Nel caso di assenza di nuclei spontanei di vegetazione autoctona, i tagli sono pianificati per moduli spaziali localizzati, attraverso l'apertura di aree ben definite (o buche) mediante “tagli a buche”.

- per l'intervento 2 dagli artt. da 41 a 47 delle P.M.P.F. della Regione Sardegna, relativi a comunicazione di taglio, turno minimo dei cedui, cedui composti, cedui semplici matricinati, cedui semplici senza matricine, cedui a sterzo, operazioni colturali nei boschi cedui.
- Differenziale rispetto alla baseline di riferimento: La realizzazione dei tagli di utilizzazione è effettuata su superfici di bosco di dimensioni ridotte rispetto a quelle ordinarie (“prese”) e tra loro non contigui con l'effetto della creazione di un sistema forestale strutturalmente diversificato per gruppi al fine di conseguire una struttura complessiva disetaneiforme (struttura disetanea a gruppi). I tagli sono da effettuarsi su “prese” della dimensione massima di 5 ettari, in dipendenza dalle particolari condizioni geomorfologiche e litologiche. La superficie boscata soggetta agli interventi di utilizzazione (superficie somma delle “prese”) durante l'intero periodo di impegno è stabilita nel limite dal 10% al 30% della superficie forestale oggetto di impegno.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

L'analisi per il calcolo dei premi è sviluppata confrontando la situazione forestale ordinaria (baseline, PMPF), cioè in assenza di applicazione degli impegni previsti nell'ambito del tipo di intervento, tenendo conto degli elementi di riferimento applicabili con la situazione forestale sotto impegno per tipo di intervento, volta alla diversificazione strutturale e alla rinaturalizzazione delle formazioni forestali.

La giustificazione degli aiuti ha fatto riferimento ai mancati redditi e ai costi aggiuntivi determinati dall'impegno dato.

Intervento 1 - La % di diradamento è fissata nel limite del 30% con una perdita del 20% di materiale legnoso rispetto al limite massimo del 50% stabilito dall'art. 35 delle PMPF; inoltre si ha un aumento dei costi di utilizzazione, dovuto all'organizzazione del cantiere stimato nel 35% rispetto all'ordinario:

Perdita di reddito

Per il calcolo della perdita di reddito si considera un sistema boscato affermato costituito da 1.000 piante/ha e si suppone un'entità massima di diradamento di metà turno pari al 30% delle piante (300 piante). Supponendo un incremento medio di accrescimento (es. Pinus radiata) pari a 13 mc/ha/anno e un'età dell'impianto di 25 anni si ottiene un volume pari a 325 mc/ha e una quantità di materiale ritraibile ad ettaro (max 50%) pari mc. 162,5; poiché si consente il prelievo massimo del 30% si ottiene una quantità pari a 97,5 mc/ha, con una perdita stimata in 65 mc/ha che corrispondono ad una perdita di reddito pari a circa 1.340 €/ha nel periodo di impegno.

Maggiori costi

I tagli selettivi e modulari comportano una dislocazione irregolare e non sistematica del cantiere forestale con aumenti dei costi di abbattimento ed esbosco.

La valutazione dei maggiori oneri economici derivante da una organizzazione del cantiere forestale che, rispetto alla prassi comune, preveda tempi di abbattimento e concentrazione maggiori e la conseguente predisposizione di un numero maggiore di opere accessorie e sussidiarie per l'utilizzazione, è stimata (in mancanza di uno specifico caso reale) nella forma di un aumento percentuale del prezzo a corpo. A tal fine si stima un aumento percentuale dei costi variabile fra il 20 e il 50 % del costo complessivo rispetto alle tipologie di intervento ordinario. Tale range di variabilità dipende direttamente dal grado di accessibilità della stazione, in funzione soprattutto del grado di infrastrutturazione preesistente della viabilità forestale e delle condizioni geomorfologiche. Considerata la situazione dei boschi della Sardegna si stima un aumento dei costi di utilizzazione del 35%, corrispondenti a circa 1.138 €/ha per l'intero periodo di impegno.

Intervento 2 - La % di utilizzazione è fissata nel limite massimo del 30% con una perdita del 55% di materiale legnoso rispetto (in applicazione degli artt. da 41 a 47 delle PMPF), al limite massimo dell'85%; inoltre si ha un aumento dei costi di utilizzazione, dovuto all'organizzazione del cantiere stimato nel 20% rispetto all'ordinario:

Perdita di reddito

Per il calcolo della perdita di reddito si stima, per i boschi della Sardegna, un incremento medio annuo ad ettaro pari a 3,5 mc di accrescimento; considerando un turno medio di 25 anni si ottiene un volume ad ettaro di 87,5 mc.

Poiché la % massima di prelievo consentita è pari al 30% in luogo dell'85% si ha una perdita di materiale ritraibile pari a 48,12 mc/ha corrispondente ad una perdita di reddito pari a circa 701 €/ha nel periodo di impegno.

Maggiori costi

La valutazione dei maggiori oneri economici derivanti da una predisposizione del cantiere forestale che, rispetto alla prassi comune, preveda tempi di abbattimento e concentramento maggiori e la conseguente predisposizione di un numero maggiore di opere accessorie e sussidiarie per l'accantieramento, può essere stimata (in mancanza di uno specifico caso reale) nella forma di un aumento % del prezzo a corpo. A tal fine si stima un aumento % dei costi per l'attività selvicolturale di ceduzione attestantesi al 20% del costo complessivo di intervento ordinario, corrispondenti a circa 459 €/ha per l'intero periodo di impegno.

7.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" a livello di intervento

7.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" a livello di intervento

7.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" a livello di intervento

7.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr sezione "Informazioni specifiche della misura" a livello di intervento.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr paragrafo "Informazioni specifiche della misura" a livello di intervento

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Cfr paragrafo “*Informazioni specifiche della misura*” a livello di intervento.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Cfr paragrafo “*Informazioni specifiche della misura*” a livello di intervento.

7.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Di seguito si riporta una tabella che per il tipo di intervento 15.1.1 dimostra i legami tra interventi proposti e impegni e fornisce informazioni dettagliate sugli elementi di riferimento (baseline) e sulla pratica ordinaria. Per completezza di informazione la tabella riporta inoltre il differenziale rispetto alla baseline di riferimento e il vantaggio ambientale.

INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	BASELINE		DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE DI RIFERIMENTO	VANTAGGIO AMBIENTALE
		PRATICHE ORDINARIE	P.M.P.F. (PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA)		
Intervento 1 Gestione silvo-ambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera	Impegno 1: tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari e/o a buche con un ambito di limitazione, dal 20% al 30% degli esemplari per l'intero periodo di impegno	La pratica ordinaria non si differenzia rispetto alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF)	(artt. 33, 34 e 35,) relativi a turni minimi per le fustaie, tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti e tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee assunte quale standard minimo di buona gestione forestale	Esecuzione di tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari con un ambito di limitazione dal 20% al 3 0% degli esemplari, attraverso la realizzazione di operazioni di taglio che sono di minore intensità e a carattere strettamente selettivo e/o modulare, in modo da agevolare l'innesco del processo di rinaturalizzazione. Nel caso di assenza di nuclei spontanei di vegetazione autoctona, i tagli sono pianificati per moduli spaziali localizzati, attraverso l'apertura di aree ben definite (o buche) mediante "tagli a buche".	La limitazione della utilizzazione boschiva limita la superficie esposta ai fenomeni erosivi con maggiore tutela nella conservazione del suolo, favorendo i processi di rinaturalizzazione e la biodiversità forestale
Intervento 2 Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo mediterraneo	Impegno 2: realizzazione dei tagli di utilizzazione su superfici di bosco "prese" con un ambito di limitazione per l'intero periodo d'impegno dal 20% al 30% della superficie forestale oggetto d'impegno	La pratica ordinaria non si differenzia rispetto alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF)	(artt. da 41 a 47)relativi a comunicazione di taglio, turno minimo dei cedui, cedui composti, cedui semplici matricinati, cedui semplici senza matricine, cedui a sterzo, operazioni colturali nei boschi cedui assunte quale standard minimo di buona gestione forestale	La realizzazione dei tagli di utilizzazione è effettuata su superfici di bosco di dimensioni ridotte rispetto a quelle ordinarie ("prese") e tra loro non contigui con l'effetto della creazione di un sistema forestale strutturalmente diversificato per gruppi al fine di conseguire una struttura complessiva disetaneiforme (struttura disetanea a gruppi). I tagli sono da effettuarsi su "prese" della dimensione massima di 5 ettari, in dipendenza dalle particolari condizioni geomorfologiche e litologiche. La superficie boscata soggetta agli interventi di utilizzazione (superficie somma delle "prese") durante l'intero periodo di impegno è stabilita nel limite dal 10% al 30% della superficie forestale oggetto di impegno	Sono favorite le condizioni per la disetaneizzazione delle formazioni boschive contribuendo a limitare i fenomeni di degrado del suolo e avviando la formazione di sistemi forestali autoctoni con maggiore stabilità a vantaggio della biodiversità forestale

Tabella 15 - Impegni Interventi 1 e 2



7.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

7.2.15.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art. 56, art. 57

Regolamento UE 807/ 2014

Regolamento (UE) 808/2014

7.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT evidenzia diverse criticità di natura competitiva legate alla limitata capacità di cooperazione degli operatori agricoli e agroalimentari, nonché di relazione con altri soggetti pubblici e privati, in particolare con il sistema della ricerca, e una eccessiva frammentazione degli operatori che comporta forti diseconomie di scala. La misura intende pertanto, arginare la grave debolezza insita soprattutto nel settore primario, connessa ad una fisiologica resistenza all'associazionismo e alla condivisione di iniziative comuni tra gli operatori, incentivando una maggiore integrazione fra gli stessi, sia di tipo verticale che orizzontale.

La misura contribuisce inoltre, agli obiettivi strategici della PAC di stimolare la competitività del settore agricolo e forestale, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

La Misura 16, quale strumento strategico ed innovativo per il raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, intende sostenere iniziative di collaborazione e di collegamento in rete tra i diversi attori del mondo agroalimentare, forestale e rurale, gli altri soggetti della filiera e i soggetti del sistema della conoscenza, al fine di sviluppare azioni comuni in diversi settori ed ambiti di interesse regionale.

La misura ha carattere trasversale rispetto all'attuazione dell'intero PSR, favorendo sia lo sviluppo, l'adozione e la diffusione di innovazioni nei settori agroalimentare e forestale che le attività di cooperazione fra gli attori delle filiere regionali.

La misura è programmata nella priorità 1 e contribuisce trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi prioritari del Programma connessi alle altre priorità del Programma. Nello specifico:

- in relazione alla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali" contribuisce alle Focus area 1A e 1B;
- in relazione alla Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste contribuisce alle Focus area 2A e 2B;

- in relazione alla Priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo” contribuisce alle Focus area 3A e 3B;
- in relazione alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura” contribuisce alle Focus area 4A, 4B, 4C;
- in relazione alla Priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” contribuisce soprattutto alla Focus area 5E;
- in relazione alla Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali” contribuisce alla Focus area 6A.

La Misura contribuisce, altresì, alle Priorità di natura trasversale: Innovazione, Ambiente e mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici.

Innovazione

L’innovazione è un’idea messa in pratica, il cui risultato, positivo o negativo, deve essere divulgato. L’innovazione può essere di natura tecnologica, non tecnologica, organizzativa o sociale, e può basarsi su una pratica nuova o tradizionale adattata ad un differente contesto geografico o ambientale.

Il quadro regionale evidenzia una debole quota degli investimenti delle imprese in R&S, accentuata sia dall’eccessiva polverizzazione produttiva del sistema regionale che dalla dimensione economica degli operatori, con la predominanza di micro-imprese e ditte individuali. Inoltre sul fronte della capacità di innovazione collaborativa da parte delle imprese si registra una ridotta capacità di trasferimento della conoscenza tra ricerca e imprese e tra queste ultime, soprattutto nel settore agroalimentare caratterizzato da imprese e produzioni di tipo tradizionale, focalizzate su modelli semplici di gestione, produzione e approccio al mercato.

La Misura 16 interviene direttamente su una delle maggiori criticità del sistema di innovazione regionale, ossia sulla mancanza di appropriati meccanismi di raccordo tra domanda e offerta di innovazione. Il complesso sistema di relazioni tra i soggetti coinvolti è uno degli aspetti chiave affrontati nella definizione delle singole sottomisure.

La Misura interviene sostenendo le reti, ossia strutture che promuovono la cooperazione orizzontale o verticale di filiera che consentono di condividere la conoscenza, stimolando la partecipazione attiva, diretta dei produttori primari alle dinamiche di relazione con gli altri soggetti.

Tale approccio è fondamentale per rompere il paradigma delle innovazioni importate da altri settori e da altri paesi, non adeguate ai contesti ambientali e produttivi locali, o legate alle reti di fornitura.

Ambiente

Il contributo all’obiettivo ambientale deriva in particolare dalle sottomisure: 16.1 “Sostegno alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI”, 16.5 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli”, 16.8 “Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti” volte a sviluppare metodi, processi approcci innovativi e collettivi per la gestione sostenibile e la salvaguardia degli ecosistemi, agrari e forestali attraverso pratiche ambientali, piani di gestione maggiormente

sostenibili. Particolare attenzione a progetti volti a implementare pratiche favorevoli a conservare e/o ripristinare la struttura, nonché funzioni e vitalità del suolo, indirettamente contribuendo ad incrementarne la capacità di accumulo di carbonio e a ridurre le emissioni.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Un contributo essenziale deriva soprattutto dalle sottomisure: 16.1 “Sostegno alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI”, 16.2 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale”, 16.5 più esplicitamente dedicata ad “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli” e dalla sottomisura 16.8. dedicata alla “stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti”.

La misura contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la promozione di approcci comuni atti allo sviluppo di sistemi e pratiche agricole con effetti di riduzione delle emissioni di gas serra (sottomisure 16.1, 16.2, 16.5); in termini di adattamento, a supporto della strategia regionale di incrementare la disponibilità di materiale vegetativo adeguato alle condizioni locali, contribuisce attraverso le sottomisure 16.1 e 16.2, alla promozione e diffusione di varietà vegetali meno sensibili rispetto a condizioni di criticità quali temperature elevate e carenze idriche. Inoltre, attraverso la sottomisura 16.5 supporta approcci collettivi di prevenzione con il coinvolgimento di gestori pubblici e aziende agricole, atti a ridurre la vulnerabilità dei territori rurali regionali.

Di seguito è riportata l'articolazione della misura in sottomisure, le focus area e i fabbisogni correlati a cui la stessa contribuisce .

Sottomisura 16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

- Focus area 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
 - Fabbisogno 4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca.

L'attivazione della sottomisura 16.1, interviene nel soddisfacimento del Fabbisogno 4.2.10, in particolare rispetto alle esigenze di cooperazione su tematiche d'interesse comune che coinvolgano soggetti diversi quali agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, organizzazioni non governative. L'intento è, altresì, quello di definire una modalità strategica di intervento che, partendo dalle esigenze del mondo agricolo, condivise dal sistema della ricerca e attraverso l'adesione alla rete PEI, porti ad uno scambio di esperienze e alla diffusione delle innovazioni in un ambito di cooperazione ampio, regionale o sovraregionale. Le attività di emersione e gestione delle esigenze progettuali e collaborative, necessitano dell'attivazione di figure professionali specifiche (Innovation Broker).

La Sottomisura 16.1 interviene direttamente e indirettamente in modalità trasversale rispetto alle tematiche della Misura 16. In particolare, attraverso l'attivazione del PEI si contribuisce alle Focus Area delle altre Priorità del Programma.

- Focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

- Fabbisogni 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola, cerealicola, vitivinicola, olivicola.

Rispetto al quadro di Fabbisogni del Programma, la Sottomisura 16.1 favorisce la definizione di momenti di incontro tra ricerca, consulenza e settore produttivo per fornire supporto adeguato alle diverse filiere.

Relativamente alle filiere sopraelencate, la sottomisura contribuisce, ad esempio alla diffusione della conoscenza, all'innovazione, alle attività di informazione al consumatore, alla soluzione di problematiche di mercato dovute alla stagionalità, ad una maggiore integrazione tra le filiere e in generale all'ottimizzazione dei fattori produttivi.

- Focus area 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- Focus area 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
 - Fabbisogno 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici.
- Focus area 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
 - Fabbisogno 4.2.26 Stimolare conoscenze e cooperazione su uso efficiente delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio.

La sensibilità ai cambiamenti climatici dei sistemi agricoli estensivi e l'accentuarsi della vulnerabilità alla desertificazione richiedono la messa a punto di azioni mirate a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso attività di cooperazione tra strutture di ricerca, operatori agricoli e forestali e altri operatori interessati al raggiungimento degli obiettivi del PEI.

- Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;
 - Fabbisogno 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero.

La sottomisura interviene per sfruttare e accrescere le opportunità derivanti dal patrimonio forestale regionale, anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione nel settore della sughericoltura per migliorare la sostenibilità, la qualità e disponibilità di materie prime forestali per la produzione manifatturiera.

Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

- Focus area 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
 - Fabbisogno 4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca

- Fabbisogni 4.2.12 - 4.2.14 – 4.2.15 – 4.2.17 – 4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola, cerealicola, vitivinicola e olivicola
- Fabbisogno 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero
- Focus area 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- Focus area 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
 - Fabbisogno 4.2.6 Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani
- Fabbisogno 4.2.8 Rafforzare la conoscenza, la diversificazione delle attività e lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali
- Focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
 - Fabbisogno - 4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali
 - Fabbisogni 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola e cerealicola, vitivinicola, olivicola.
- Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
 - Fabbisogno 4.2.33 Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale

La sottomisura 16.2, mira a potenziare la cooperazione e l'integrazione tra imprese e mondo scientifico, attraverso progetti pilota, interventi per lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali delle aziende/filiera agroalimentari costruiti e sviluppati attraverso forme organizzative diversificate e calibrate sugli effettivi fabbisogni produttivi sociali e territoriali, ai fini di un loro effettivo posizionamento competitivo. Inoltre, promuove un'evoluzione competitiva e sostenibile dell'agricoltura sarda, attraverso l'adozione d'innovazioni, che mirano all'adeguamento dei mezzi e degli strumenti di produzione più compatibili alle condizioni agronomiche locali, all'abbattimento dei costi di produzione e a un minore impatto ambientale.

Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali.

- Focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
 - Fabbisogno 4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali

- Fabbisogni 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola e cerealicola, vitivinicola e olivicola.

Rispetto al quadro di Fabbisogni del Programma, la Sottomisura contribuisce al miglioramento della competitività aziendale, favorendo la cooperazione orizzontale e verticale all'interno delle filiere e l'accesso diretto ai mercati di riferimento, al fine di affrontare le problematiche di mercato dovute a stagionalità delle produzioni, a distribuzione inadeguata dei prodotti locali, a mancata informazione del consumatore e a scarsa diffusione di innovazioni aziendali.

Sottomisura 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

- FA 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
 - Fabbisogno 4.2.10 "Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca"
 - Fabbisogno 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero.

La sottomisura sostiene la cooperazione su tematiche d'interesse comune che possa mobilitare soggetti diversi quali agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, Enti, organizzazioni non governative, ecc, su tematiche di interesse comune.

Al fine di rispondere al fabbisogno 4.2.21, promuove approfondimenti e soluzioni applicative da parte di enti regionali, enti locali e popolazione locale sulle potenzialità della produzione regionale di crediti di carbonio, nell'ambito del mercato regolamentato dal Protocollo di Kyoto, per sfruttare e accrescere le opportunità derivanti dal patrimonio forestale regionale e generare l'immissione di entrate aggiuntive nelle casse degli enti locali a favore della collettività locale.

- Focus area 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
 - Fabbisogno 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici.

La sottomisura sostiene inoltre, attività di cooperazione per la realizzazione di iniziative per la prevenzione, gestione e sperimentazione dei rischi di desertificazione, contribuendo all'introduzione di misure di adattamento dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici.

- Focus area 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
 - Fabbisogno 4.2.22 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità.

La sottomisura, sempre con approccio cooperativistico, contribuisce ad adottare interventi di protezione della biodiversità, comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (periodo di programmazione 2014-2020) in particolare per le specie e gli habitat delle zone agricole e forestali, valorizzando l'agro-biodiversità animale e vegetale regionale, promuovendo l'impiego di colture, tecniche agronomiche nel rispetto dell'identità dei luoghi anche sotto il profilo paesaggistico e

ambientale, nonché promuovendo l'equilibrio negli ecosistemi forestali e tutelando, conservando valorizzando le risorse genetiche attraverso la costituzione della rete regionale dell'agrobiodiversità e rafforzare le sinergie tra mondo scientifico (centri di biodiversità), agricoltori e altri soggetti interessati alla conservazione di razze animali e varietà vegetali a rischio di estinzione ed erosione genetica.

- Focus area 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Fabbisogno 4.2.27 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche. La sottomisura risponde anche al fabbisogno 4.2.27, contribuendo alla definizione di strategie collettive relative all'ammodernamento delle tecnologie irrigue. In particolare attraverso progetti che prevedano l'automazione, informatizzazione e controllo di consumi nelle aziende agricole e la razionale distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci.

- Focus area 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
 - Fabbisogno 4.2.23 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo
 - Fabbisogno 4.2.24 Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione

Il verificarsi di eventi climatici estremi rendono necessarie azioni di preservazione delle funzioni ecologiche e produttive e metodi di coltivazione dei seminativi funzionali alla conservazione del suolo. La sottomisura 16.5 è finalizzata a stimolare l'adozione di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema, estensive ed ecocompatibili, nonché interventi atti a prevenire e ridurre il rischio di desertificazione, mantenimento o ripristino di elementi tradizionali di stabilizzazione del suolo e prevenzione dell'erosione; azioni agro-ambientali atte ad affrontare il degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica. La sensibilità alla desertificazione è legata a fattori differenti, su cui incide l'intensificarsi delle attività umane, ovvero l'abbandono dell'agricoltura estensiva. La sottomisura promuove, a tal fine, azioni di cooperazione finalizzate a migliorare le condizioni dei suoli impoveriti e facilmente erodibili, ad adottare azioni di prevenzione della perdita di copertura forestale e degli incendi, ad evitare l'abbandono delle terre, a contrastare lo sfruttamento insostenibile delle risorse e degrado dei suoli.

- Focus area 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
 - Fabbisogno 4.2.31 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La Sottomisura interviene attraverso il sostegno ad interventi di natura cooperativa idonei a contrastare i fattori climatici causa del cambiamento climatico, accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco e quindi di una maggiore capacità di assorbimento di gas serra.

Sottomisura 16.8 Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

- FA 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.
 - Fabbisogno 4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca;
 - Fabbisogno 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero

- FA 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.
 - Fabbisogno 4.2.22 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità
- FA 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
 - Fabbisogno 4.2.23 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo;
 - Fabbisogno 4.2.24 Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione;
- FA 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;
 - Fabbisogno 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici.
- FA 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.
 - Fabbisogno 4.2.20 Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero.

La sottomisura 16.8, attraverso la cooperazione tra strutture di ricerca e sperimentazione, enti, operatori forestali, intende impostare una pianificazione forestale legata a esigenze di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al recupero dei boschi degradati, a nuove modalità di gestione e tecniche selvicolturali, all'evoluzione multifunzionale delle superfici forestali spontanee e dei rimboschimenti, attraverso la loro rinaturalizzazione. I piani di gestione rappresentano, pertanto, uno strumento di guida alle attività selvicolturali e alla valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali.

Sottomisura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

- FA 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.
 - Fabbisogno 4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca;
- Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Fabbisogno 4.2.33 Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale. La sottomisura favorisce la progettualità di natura collettiva promossa, ad esempio da organizzazioni, associazioni, consorzi, distretti ecc, volta a stimolare e favorire l'innovazione, anche grazie all'approccio collettivo, e la cooperazione con gruppi di altre regioni nazionali e internazionali, al fine stimolare l'adozione approcci innovativi per contribuire all'innovazione sociale, anche attraverso la diversificazione delle attività agricole e l'assistenza sanitaria, l'agricoltura comunitaria, l'educazione alimentare e ambientale.

7.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.15.3.1. 16.1.1 Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

7.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) istituito dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa "L'Unione dell'innovazione" (Comunicazione COM (2012) 79final del 29-02-2012) promuove l'innovazione nel settore agricolo attraverso la cooperazione tra ricerca, agricoltori, gestori delle foreste, comunità rurali, imprese, ONG e servizi di consulenza, volta a sfruttare, le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione.

Il PEI contribuirà a costruire un settore primario più competitivo e sostenibile che garantisca l'approvvigionamento alimentare, la differenziazione delle produzioni, una migliore ripartizione del valore aggiunto lungo la catena alimentare e un uso efficiente delle risorse naturali, migliorando l'attenzione verso l'ambiente.

Le azioni previste dal PEI, realizzate con metodo interattivo, interessano più argomenti - dallo sviluppo di prodotti e tecniche fino alla loro integrazione nel processo produttivo e diffusione dei risultati e sono realizzate dai Gruppi operativi (GO) aggregazioni flessibili di più soggetti interessati ad affrontare problematiche e/o sviluppare opportunità con approccio congiunto e integrato.

I GO si formano attorno ad un progetto innovativo concreto volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie nuove o tradizionali, se adattate ad un nuovo contesto ambientale o geografico. Con l'attività di cooperazione svolta dai GO si vogliono costruire ponti fra la ricerca e il settore agricolo al fine di trovare soluzioni innovative concrete. Infatti i GO hanno lo scopo di promuovere l'adozione di novità tecnologiche, gestionali di mercato e sociali "mature" cioè pronte per essere inserite nell'organizzazione e nelle strutture aziendali e territoriali.

La maggiore partecipazione al processo di creazione e trasferimento dell'innovazione attivata dai GO, tramite la cooperazione fra i diversi attori, accelera l'introduzione, la diffusione e l'accettazione delle nuove idee.

La sottomisura interviene prioritariamente sulle seguenti tematiche:

- qualità e competitività delle filiere produttive (Fabbisogni 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche , ortofrutticola, cerealicola, vitivinicola, olivicola);
- adeguamento del sistema produttivo agroalimentare ai cambiamenti climatici e desertificazione, gestione del suolo, caratterizzazione e produzione delle risorse genetiche in ambito locale, (Fabbisogno 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici);

- uso efficiente delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio (Fabbisogno 4.2.26 Stimolare conoscenze e cooperazione su uso efficiente delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio).

Inoltre, le azioni del PEI possono interessare altri ambiti strategici del sistema produttivo regionale (ad esempio, Fabbisogno 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero) e tematiche chiave della strategia Europa 2020 e dell'Accordo di Partenariato . Si potranno coprire altri temi come quelli relativi alla caratterizzazione delle risorse genetiche o suggeriti in progetti di potenziali GO, a condizione che gli stessi siano compatibili con le priorità indicate nel PSR Sardegna e con le finalità del PEI indicate nell'art. 55 del Reg. UE 1305/2013.

Per favorire la costituzione dei GO la misura sostiene una **prima fase** di setting-up della durata massima di 1 anno finalizzata alla informazione sul territorio in merito all'idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e alla predisposizione degli studi di fattibilità e della proposta del piano di progetto tramite anche l'ausilio di un facilitatore.

Il piano di progetto è il documento attraverso cui il Gruppo pianifica la realizzazione di un progetto, da realizzarsi in una **seconda fase**, atto a trovare soluzioni innovative a problematiche specifiche emerse dal territorio e che contribuiscono al perseguimento di obiettivi e priorità dello sviluppo rurale. I piani di progetto dei GO potranno riguardare tutte le tematiche oggetto delle altre sottomisure della Misura 16 in coerenza con le linee guida per l'attuazione del PEI (ad es. progetti pilota, progetti ambientali o di filiera corta etc.).

Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi , non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla seconda fase a quei soggetti che non hanno partecipato alla prima fase.

La pubblicazione del bando per accedere alla 2° fase di realizzazione del progetto, non è condizionata dalla chiusura della 1° fase di setting up.

I GO possono agire anche a livello interregionale e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione su tematiche di interesse comune.

7.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'Intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzione globale a rimborso delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a 1 anno, per la prima fase, e a 4 anni per la seconda nel rispetto dei termini stabiliti per la chiusura del Programma.

Nella seconda fase può essere concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo totale ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

Successivamente all'anticipazione potrà essere erogato, su presentazione di apposita domanda di pagamento, uno stato di avanzamento dei lavori pari al 70% dell'importo concesso.

7.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti per gli Aiuti di Stato per la Ricerca e Sviluppo

Piano Strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo e forestale 2014-2020
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura".

L.R. 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna"

Programma Horizon 2020.

7.2.15.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno della prima fase è il costituendo Gruppo Operativo.

Il beneficiario della seconda fase è il Gruppo Operativo.

7.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

In conformità con l'art. 65 del Reg. 1303/2013, il contributo è riservato esclusivamente alla copertura delle seguenti spese:

Nella prima fase:

1. spese relative al facilitatore (innovation broker);
2. spese relative all'attività di informazione e animazione territoriale in merito all'idea progettuale;
3. spese per la predisposizione di studi di fattibilità del Piano di progetto;
4. spese per la predisposizione del Piano di progetto;
5. spese amministrative e legali di costituzione del GO.

Nella seconda fase:

1) costi di esercizio della cooperazione:

- spese generali: costi indiretti nella misura massima del 10% della spesa ammessa (spese di cancelleria e postali, spese telematiche, consumi telefonici, elettrici e di riscaldamento, imputabili direttamente al progetto). Nel rispetto del suddetto massimale, tali costi indiretti sono calcolati con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale in base all'art. 68 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- costi del personale dedicato all'attività di coordinamento e gestione del progetto, compresi i costi per la consulenza;
- viaggi, trasferte;
- affitto locali e attrezzature;

- realizzazione di materiale informativo (inviti, brochure e newsletter, etc);

2) costi diretti relativi alla realizzazione del piano di progetto:

- studi di mercato, di fattibilità e piani aziendali;
- acquisto brevetti e licenze;
- progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
- costruzione e verifica di prototipi, nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
- test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale di consumo;
- prove in campo;
- acquisto di software indispensabili alla realizzazione del progetto;
- costi del personale;
- quote di ammortamento del materiale durevole;

3) spese relative al facilitatore o innovation broker;

4) spese per le attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI.

Per la tipologia d'intervento 16.1.1, per il personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati, ad eccezione del personale dipendente delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, impegnato nelle azioni del GO, e il costo dell'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale nei GO sono definiti attraverso l'utilizzo di Unità di Costi Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli importi unitari per il riconoscimento di tali costi sono indicati nell'Allegato 9 bis al PSR "Documento di Indirizzo - PSR 2014-2020, Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi -". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per il personale della ricerca i costi standard sono suddivisi per tre diverse macro-categorie di fascia di costo come di seguito esplicitato:

LIVELLO DEL PERSONALE UNIVERSITÀ	COSTO STANDARD UNITARIO (EURO/ORA)
Alto, per Professore Ordinario	73
Medio, per Professore Associato	48
Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo	31

LIVELLO DEL PERSONALE ENTI PUBBLICI DI RICERCA	COSTO STANDARD UNITARIO (EURO/ORA)
Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello /Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello	55

Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore Amministrativo	29

Per l'imprenditore agricolo e forestale è riconosciuto un corrispettivo economico per la partecipazione alle azioni comuni del GO con l'applicazione del Costo standard unitario determinato utilizzando i valori del Programma Horizon 2020 secondo la metodologia indicata al paragrafo 3 punto B del suddetto documento.

L'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale è riconosciuto per lo svolgimento delle seguenti azioni comuni del GO: coordinamento e animazione, divulgazione fra imprese, prove pratiche in campo e laboratorio, divulgazione e socializzazione delle innovazioni e dei loro risultati. Per le prove pratiche in campo e in laboratori, l'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale è riconosciuto per un massimo di 200 ore annuali. In ogni caso il costo standard applicabile è pari a € 36,41 /ora, con produzione di un Timesheet.

Per la realizzazione dei singoli interventi, le spese eleggibili sono quelle riportate nell'ambito della sottomisura o misura in cui ricadono.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

In caso di GO interregionali la ripartizione delle spese avverrà in base ad appositi accordi fra le Autorità di gestione coinvolte.

7.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Comunitari

Nella prima fase ciascun costituendo GO deve:

- essere formato da soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, ricercatori, consulenti, aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale.
- presentare una bozza di piano di progetto contenente: descrizione del problema da risolvere/opportunità da promuovere, lista dei soggetti che si prevede di coinvolgere, descrizione sintetica delle attività che si prevede di svolgere, previsione del budget della prima fase, l'impegno a costituirsi in GO nella prima fase e a presentare il piano di progetto esecutivo.

Nella seconda fase ciascun GO deve :

- essere formato da soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, ricercatori, consulenti, aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale;
- dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto;

- l'impegno a divulgare i risultati, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati in particolare attraverso la rete PEI;
- presentare un Piano progetto che contenga:
 - la descrizione del tema/problema da risolvere/opportunità da cogliere;
 - la descrizione dello stato dell'arte rispetto alla tematica oggetto dell'intervento;
 - la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del PEI;
 - la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di mitigazione adottate;
 - la descrizione del progetto innovativo;
 - la lista dei soggetti partecipanti al GO e la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità, compresa la ripartizione delle attività relative al progetto;
 - le tempistiche di svolgimento del Piano di Azione/progetto;
 - la descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
 - la descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.

I GO devono essere costituiti in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete, ecc.).

Regionali

Nella prima fase ciascun costituendo GO:

- deve essere formato da almeno tre soggetti e almeno due soggetti devono appartenere alla categoria delle aziende agricole;
- deve coinvolgere soggetti imprenditoriali con sede operativa sul territorio regionale salvo il caso in cui intervengano accordi fra Autorità di gestione.

Nella seconda fase ciascun GO

- deve essere formato da almeno tre soggetti e almeno due soggetti devono appartenere alla categoria delle aziende agricole;
- deve coinvolgere soggetti imprenditoriali con sede operativa sul territorio regionale salvo il caso in cui intervengano accordi fra Autorità di gestione.

Obblighi comunitari

Il GO deve divulgare i risultati ottenuti, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, al fine di creare conoscenza liberamente utilizzabile da tutti.

7.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che orienteranno i criteri di selezione nella prima fase sono:

- rispondenza agli obiettivi del PEI e alle priorità, ai fabbisogni e alle focus area del PSR;

- chiarezza della problematica, del fabbisogno e/o dell'opportunità.

I principi che orienteranno i criteri di selezione nella seconda fase sono:

- completezza e qualità del partenariato, in relazione alla problematica da affrontare e al progetto da implementare;
- grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale all'interno del partenariato;
- validità tecnico-scientifica del Piano di progetto;
- qualità del piano di divulgazione dei risultati dell'innovazione.

7.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il supporto viene fornito sotto forma di sovvenzione globale, attraverso incentivi a fondo perduto; qualora il piano di progetto attuato comprenda operazioni ammissibili ai sensi di altre misure o sottomisure del programma, si applica l'importo massimo o l'aliquota del sostegno della misura/sottomisura in questione come indicato nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

Per la prima fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 50.000,00, a rimborso delle spese sostenute e una intensità pari al 100% dei costi ammessi.

Per la seconda fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 500.000,00

Si applicano le intensità di aiuto di seguito riportate in tabella.

Le norme sugli aiuti di stato o sul de minimis si applicano ogni qualvolta il beneficio del sostegno maturi al di fuori del settore agricolo.

Categoria di costo	Intensità di aiuto
Studi /progetti	100%
Animazione (facilitazione del progetto) e costituzione del GO	100%
Costi di esercizio della cooperazione	100%
Costi diretti dei progetti specifici	100% Se il progetto contiene investimenti produttivi di cui all'Allegato I del Trattato finanziati dalla misura 4, si applicano le intensità massime di aiuto della medesima misura, maggiorata di un ulteriore 20% come da Allegato II del Regolamento n. 1305//2013. Se l'investimento non è produttivo l'intensità di aiuto è del 100% Se il progetto contiene investimenti produttivi relativi alla silvicoltura finanziati dalla misura 8 si applicano le intensità massime di aiuto della medesima misura 8 Se l'investimento non è produttivo l'intensità di aiuto è del 100% Se il progetto riguarda investimenti produttivi fuori allegato 1 del trattato e non di silvicoltura, il limite sugli aiuti è quello imposto dalle norme sugli aiuti di stato o dalle norme sul regolamento de minimis.
Costi per la divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI	100%
Aliquote di sostegno per categoria di costi	

7.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo di unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo il Documento di Indirizzo - PSR 2014-2020, Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi -redatto nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari, sia dal punto di vista soggettivo (caratteristiche del beneficiario/i) che oggettivo (corretta esecuzione del piano di azione/azioni di divulgazione).

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo (definizione delle procedure e esecuzione dei controlli) e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e della corrispondenza del piano di azione realizzato con il piano di azione approvato, ivi comprese le azioni di divulgazione che devono essere obbligatoriamente realizzate.

7.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, definizione di una procedura per la valutazione della ragionevolezza dei costi, se del caso tramite il supporto di un comitato di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella

attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. Si procederà al monitoraggio del piano di azione, informando il beneficiario sulle conseguenze della mancata realizzazione dello stesso.

7.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia è descritta al paragrafo 8.2.15.5.

7.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Cfr paragrafo "Informazioni specifiche della misura" relativo alla misura.

7.2.15.3.2. 16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

7.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato la polverizzazione aziendale e la bassa propensione all'innovazione collaborativa del sistema delle imprese regionali, tra le stesse e altri soggetti pubblici e privati, in particolare con il sistema della ricerca. Tali elementi ostacolano lo sviluppo competitivo del settore agroalimentare e forestale e non forniscono risposte adeguate alle esigenze di tipo ambientale della regione.

Il quadro regionale evidenzia una debole quota degli investimenti delle imprese in R&S, accentuata sia dall'eccessiva polverizzazione produttiva del sistema regionale che dalla dimensione economica degli operatori, con la predominanza di micro-imprese e ditte individuali. Inoltre sul fronte della capacità di innovazione collaborativa da parte delle imprese si registra una ridotta capacità di trasferimento della conoscenza tra ricerca e imprese e tra queste ultime, soprattutto nel settore agricolo e in alcune filiere agroalimentari caratterizzate da imprese e produzioni di tipo tradizionale, focalizzate su modelli semplici di gestione, produzione e approccio al mercato.

La sottomisura 16.2 interviene direttamente sulla mancanza di appropriati meccanismi di raccordo tra domanda e offerta di innovazione, sostenendo le reti, ossia strutture che promuovano la cooperazione orizzontale o verticale di filiera che consentano di condividere la conoscenza, stimolando la partecipazione attiva, diretta dei produttori primari alle dinamiche di relazione con gli altri soggetti. Tale approccio è fondamentale per rompere il paradigma delle innovazioni importate da altri settori e da altri paesi, non adeguate ai contesti ambientali e produttivi locali, o legate alle reti di fornitura.

La sottomisura 16.2 risponde ad una molteplicità di fabbisogni individuati rispondenti alle diverse focus area interessate dal Programma, come di seguito riportato:

- Focus area 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.
 - Fabbisogno 4.2.10 Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca
 - Fabbisogni 4.2.12 - 4.2.14 – 4.2.15 – 4.2.17 – 4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola, cerealicola, vitivinicola e olivicola
 - Fabbisogno 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero
- Focus area 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- Focus area 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
 - Fabbisogno 4.2.6 Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani

- Fabbisogno 4.2.8 Rafforzare la conoscenza, la diversificazione delle attività e lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali Focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- Focus area 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
 - Fabbisogno - 4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali
 - Fabbisogni 4.2.11 - 4.2.13 - 4.2.16 – 4.2.18 Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola e cerealicola, vitivinicola, olivicola.
- Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Fabbisogno 4.2.33 Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale. Per rispondere ai fabbisogni sopra elencati, la sottomisura concede un sostegno a forme di cooperazione tra differenti soggetti per la realizzazione di progetti pilota, nonché di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, in collaborazione con il mondo della ricerca.

I progetti sostenuti includono progetti pilota, intesi come “*progetto test*” volti a validare un processo sperimentale, progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti, pratiche e tecnologie, nuovi o migliorati prima della loro immissione sul mercato o della loro introduzione nell'attività ordinaria di impresa.

Tutti i progetti sostenuti devono prevedere attività divulgative volte a disseminare gli esiti dell'attività di sperimentazione.

La sottomisura 16.2, pur essendo strettamente correlata per finalità e obiettivi con la sottomisura 16.1, si differenzia da quest'ultima per la tipologia di beneficiari ammessi. Inoltre mentre l'organismo di ricerca e sviluppo fa parte del GO, nella 16.2 non fa parte dell'aggregazione che richiede il finanziamento ma viene coinvolto nel progetto come prestatore di servizi. La sottomisura 16.2 ricalca gli interventi e le modalità previste nella precedente programmazione all'art. 29 del Reg. (CE) 1698/2005), pertanto, sono finanziabili solo progetti di sviluppo pre-competitivo. In ogni caso non sono finanziabili le spese per attività di ricerca di base e di ricerca a se stante.

7.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un incentivo a fondo perduto, sotto forma di sovvenzione globale, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti per gli Aiuti di Stato per la Ricerca e Sviluppo;

Piano Strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo e forestale 2014-2020
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Programma Horizon 2020.

L.R. 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna"

Reg. (UE) 1407/2013 sugli "aiuti de minimis"

7.2.15.3.2.4. Beneficiari

Aggregazioni di almeno 2 soggetti tra imprese agricole e forestali, PMI di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari e forestali.

Il sostegno può essere, altresì, concesso anche a singole aziende agricole o forestali o singole PMI di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali .

7.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione delle attività del progetto, compresi i costi diretti dei progetti che non possono essere ricondotti alle altre misure del presente PSR, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a. costi legali e amministrativi per la costituzione dell'aggregazione (solo per aggregazioni costituenti);
- b. affitto locali e noleggio o ammortamento materiali o attrezzature tecnico-scientifiche;
- c. studi di mercato e analisi di contesto relative alle tematiche oggetto di sperimentazione;
- d. costi di progettazione dei prototipi;
- e. costi relativi ad analisi di laboratorio;
- f. acquisto di software indispensabile alla realizzazione del progetto;
- g. spese per test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
- h. spese per il personale impegnato nelle attività di sperimentazione;
- i. spese per viaggi, missioni, trasferte;
- j. costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati;
- k. costi del coordinatore del progetto;
- l. spese generali: costi indiretti (quali: spese di cancelleria e postali, spese telematiche, consumi telefonici, elettrici e di riscaldamento, imputabili direttamente al progetto. Tali costi indiretti sono

calcolati con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sono riconosciuti fino a un massimo del 5% del totale della spesa ammessa).

7.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti e i beneficiari saranno selezionati sulla base dei criteri di seguito descritti:

Criteri dei Beneficiari

Comunitari

- Aggregazioni di almeno due soggetti
- Singoli operatori.

Nazionali/Regionali

- L'aggregazione deve essere composta da almeno 2 soggetti (imprese agricole e forestali, PMI di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari e forestali) di cui almeno un'azienda agricola o forestale;
- L'aggregazione deve essere già costituita o costituenda;
- I singoli operatori, devono essere, aziende agricole o forestali o PMI di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- Qualora il progetto venga presentato da un singolo operatore dovrà essere assicurato un cofinanziamento pari al 20% della spesa ammissibile;
- Presenza di un Organismo pubblico e/o privato operante nei settori della ricerca e dello sviluppo.

Criteri della domanda

Comunitari

Piano di progetto incluse le attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati;

Il sostegno è concesso esclusivamente per progetti di sviluppo pre-competitivo.

Nazionali/regionali

La durata massima dei progetti è di 24 mesi

Obblighi

I progetti devono realizzare l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati.

7.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che orienteranno i criteri di selezione, al fine di favorire la cooperazione, innovazione e trasferimento della conoscenza, sono:

- qualità del partenariato, in relazione all'adeguatezza del progetto, alla capacità organizzativa e gestionale dei componenti, al grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale del partenariato privato coinvolto, al livello di integrazione verticale di filiera;
- validità del progetto in termini di innovazione, fondatezza tecnico-scientifica della proposta e ricaduta nella pratica agricola;
- qualità e ampiezza delle azioni di divulgazione e trasferimento;
- collegamenti con attività di ricerca sostenute attraverso Horizon 2020 o altri strumenti.

7.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato al 100% della spesa ammissibile. In caso di eventuali costi riconducibili ad altre misure del programma, si applicano i relativi massimali e aliquote di sostegno.

Per i progetti presentati da un singola azienda/PMI il sostegno è erogato all'80% della spesa ammissibile.

Il tetto massimo di progetto è pari a Euro 400.000,00, salva l'applicazione di massimali differenti imposti dalle norme per gli aiuti di Stato o del de minimis per le produzioni non comprese nell'allegato I del Trattato e del settore forestale.

7.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla natura stessa delle azioni proposte, spesso di carattere immateriale, e alla difficoltà di individuare un valido sistema di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari, sia dal punto di vista soggettivo (caratteristiche del beneficiario/i) che oggettivo (p.e. corretta esecuzione delle azioni di divulgazione).

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo (definizione delle procedure e esecuzione dei controlli) e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e della corretta esecuzione del progetto, ivi comprese le azioni di divulgazione che devono essere obbligatoriamente realizzate.

7.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, definizione di una procedura per la valutazione della ragionevolezza dei costi, se del caso tramite il supporto di un comitato di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. Si procederà al monitoraggio del progetto, informando il beneficiario sulle conseguenze della mancata realizzazione dello stesso.

7.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Cfr paragrafo "Informazioni specifiche della misura" a livello di misura

7.2.15.3.3. 16.4.1 - Cooperazione di filiera

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

7.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura promuove la cooperazione, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agroalimentare, finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale .

La Sottomisura contribuisce al miglioramento della competitività aziendale e a rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento, tramite la cooperazione all'interno delle filiere e tra le stesse, facilitando l'accesso diretto ai mercati di riferimento, al fine di affrontare le problematiche dovute a stagionalità delle produzioni, ad una distribuzione inadeguata dei prodotti locali, alla mancata informazione del consumatore e alla scarsa diffusione di innovazioni aziendali.

La peculiare connotazione geografica della Sardegna e la sua condizione di insularità e di isolamento, le condizioni inadeguate della viabilità interna, la debolezza infrastrutturale, nonché la presenza di estese zone disabitate o con bassa densità abitativa e di centri di consumo concentrati nelle aree urbane di Cagliari e di Sassari, incidono particolarmente sulla capacità delle imprese regionali di raggiungere mercati di sbocco, anche all'interno della stessa Regione. Tali difficoltà impattano particolarmente sulla competitività e sulla sopravvivenza delle imprese nelle aree rurali più interne della Sardegna. A ciò si aggiunge la connotazione produttiva dell'isola, caratterizzata da zone ad alta specializzazione di prodotto, tantoché la definizione di un mercato a raggio chilometrico ridotto non garantirebbe un'offerta variegata e completa di produzioni per il consumatore. La sottomisura si colloca nella Priorità 3 nell'ambito della focus area 3A concorrendo a rispondere in primis alle debolezze strutturali dell'agricoltura sarda rafforzandone il potere contrattuale nell'ambito della catena del valore.

La sottomisura si attua attraverso due tipologie di azioni principali:

- azioni di cooperazione per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali
- azioni di promozione a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e/o mercati locali.

Entrambe le azioni contribuiscono a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- 4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali; 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggera e zootecnica, ortofrutticola e cerealicola, vitivinicola, olivicola.

Attraverso le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali si sostengono:

1. attività finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta all'interno delle filiere;
2. attività finalizzate ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;
3. attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi diretti, riducendo o eliminando gli intermediari a valle della filiera;
4. attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi locali (ad esempio mense scolastiche, aziendali e delle PA, ristorazione locale, mercati cittadini, ecc.);
5. attività finalizzate a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione.

Attraverso le azioni di promozione delle filiere corte e/o dei mercati locali si sostengono le seguenti attività esclusivamente a raggio locale:

1. attività di pubbliche relazioni, informazione e promozione dei sistemi di distribuzione a filiera corta e dei mercati locali atte a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori, attraverso la diffusione della conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative nutrizionali e organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità;
2. organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi di importanza locale.

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta o il mercato locale complessivamente inteso, non un numero limitato di singoli prodotti. Il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti. La promozione deve essere parte di un progetto dichiaratamente di sviluppo di filiera corta e/o di mercato locale.

7.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Nell'ambito della strategia di sviluppo a valere della sottomisura 16.4 il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore ai 2 anni.

Può essere concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo totale ai sensi dell'art. 63 del Regolamento. Il sostegno sarà erogato dietro presentazione di domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori pari al 70% dell'importo concesso.

7.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Dlgs 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” – articolo 4 “Esercizio dell'attività di vendita”

DM Mipaaf 20 novembre 2007 “Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”

7.2.15.3.3.4. Beneficiari

Aggregazioni di almeno 3 soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione) , finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o prendono l’impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

7.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:

- costi di animazione al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
- costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta /mercato locale, compresi studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità;
- costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione;
- costi di esercizio delle attività per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al personale e le spese generali;
- costi connessi alle attività di commercializzazione ivi compresi quelli relativi alla logistica e alla stesura di eventuali accordi/contratti di commercializzazione.

Per le azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:

- costi relativi alle attività di pubbliche relazioni e di incoming finalizzate alla promozione della filiera corta e dei mercati locali;
- costi relativi all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi ;
- costi del materiale e delle attività promozionali e informative.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di cooperazione e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

E' esclusa la vendita diretta e la promozione svolta dalla singola azienda agricola.

7.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Comunitari

- L'aggregazione deve essere costituita da aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola (operatori della trasformazione e commercializzazione) e alimentare finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione
- Il soggetto beneficiario deve presentare un progetto di cooperazione che contenga almeno i seguenti elementi:
 - descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
 - descrizione dei risultati attesi;
 - lista dei soggetti partecipanti al progetto;
 - tempistica di realizzazione del progetto.

I progetti devono riguardare la filiera corta e/o il mercato locale come definiti di seguito:

Nella filiera corta gli agricoltori devono vendere direttamente i propri prodotti o affidarsi ad un unico intermediario (che può essere costituito da una impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore finale o da una impresa che commercializza i prodotti conferiti dagli agricoltori) per raggiungere il consumatore finale.

Per mercato locale si intende l'area geografica dell'Isola di Sardegna e dei relativi arcipelaghi e isole minori, nell'ambito della quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore.

Nazionali/Regionali

- L'aggregazione deve essere costituita da almeno 3 soggetti e deve essere composta, per almeno due terzi, da aziende agricole;
- le aziende agricole e gli altri soggetti della filiera agroalimentare devono avere sede operativa in Sardegna.

7.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Numerosità e caratteristiche delle imprese partecipanti all'aggregazione
- Ampiezza della gamma di prodotti venduti tramite la filiera corta / presenti al mercato locale
- Tipologia dei clienti target (aggregazioni/Enti/ singoli consumatori)

7.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Se il progetto attuato comprende operazioni ammissibili ai sensi di altre misure o sottomisure del programma, si applica l'importo massimo o l'aliquota del sostegno della misura/sottomisura in questione come indicato nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

Il sostegno è pari al 100 % della spesa ammissibile e l'importo massimo di di spesa ammessa è pari a € 250.000,00.

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le aliquote per tipologia di costo ammissibile:

Categoria di costo	Intensità di aiuto
Studi /progetti	100%
Animazione	100%
Costi di gestione della cooperazione	100%
Costi diretti dei progetti specifici	Se il progetto contiene investimenti finanziati dalla sottomisura 4.2, si applicano le intensità massime di aiuto della medesima misura, maggiorata del 20% come da Allegato II del Regolamento n. 1305//2013. Se l'investimento non è produttivo l'intensità massima di aiuto è del 100%.
Spese generali (costi indiretti)	Somme forfettarie ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1 lett. d del Reg. 1303/2013 nella misura del 10% sulla spesa ammessa

Aliquote di sostegno per tipologia di costi

7.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla natura stessa delle azioni proposte, spesso di carattere immateriale, e alla difficoltà di individuare un valido sistema di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo (definizione delle procedure e esecuzione dei controlli) e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e della corretta esecuzione del progetto.

7.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, definizione di una procedura per la valutazione della ragionevolezza dei costi, se del caso tramite il supporto di un comitato di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. Si procederà al monitoraggio del progetto, informando il beneficiario sulle conseguenze della mancata realizzazione dello stesso.

7.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Cfr paragrafo "Informazioni specifiche della misura" a livello di misura

7.2.15.3.4. 16.5.1 Azioni congiunte per il cambiamento climatico e approcci ambientali

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

7.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato il notevole patrimonio di biodiversità e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico fortemente dipendenti dalle attività agricole, zootecniche e forestali. Al contempo è stata rilevata l'esigenza di stimolare e rafforzare le conoscenze e le competenze sui metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità e delle altre risorse naturali. Attraverso l'attuazione di interventi mirati alla gestione sostenibile delle aziende agro-silvo-pastorali è possibile preservare e valorizzare l'agro - biodiversità e l'equilibrio Eco - sistemico degli habitat agricoli. (FA 4A - Fabbisogno 4.2.22 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità)

La sottomisura sostiene la realizzazione di specifici progetti collettivi al fine di stabilire e mantenere sistemi di gestione sostenibile per l'agricoltura, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e in particolare per l'adattamento ad essi. (FA 1B, 3B – fabbisogni 4.2.10 “Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca”, 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero e 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici).

L'azione di partenariati costituiti da imprese agricole e silvicole ha un effetto di amplificazione dei benefici ambientali e climatici. Inoltre l'attuazione dei progetti collettivi favorisce la diffusione delle conoscenze sull'attuazione delle pratiche agro ambientali di tipo sostenibile. (FA 4B, 4C e 5E – fabbisogni 4.2.27 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche, 4.2.23 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo, 4.2.24 Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione, e 4.2.31 Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale).

La convergenza di obiettivi e gli interventi di natura congiunta da parte di attori diversi, attraverso investimenti di tipo materiale o immateriale e le pratiche di trasferimento delle innovazioni, nonché informative e di servizi, generano economie di specializzazione o scopo che permettono di contenere gli sforzi organizzativi e di natura finanziaria, ampliando, comunque, gli effetti.

Gli interventi realizzabili, coerentemente con gli aspetti relativi alla integrazione, possono prevedere al proprio interno operazioni riferite a più misure del programma.

Il cambiamento climatico in atto in Sardegna negli ultimi anni si caratterizza per il generale aumento delle temperature, la riduzione delle precipitazioni complessive e, soprattutto, per una loro sempre più irregolare distribuzione e concentrazione nel tempo, con il conseguente aumento dei fenomeni estremi (inondazioni e allagamenti, da un lato e periodi di elevata siccità, con avvio di processi di vera e propria desertificazione, dall'altro). Questo andamento termopluviometrico è causa di numerose criticità per il sistema agricolo regionale, che si manifestano principalmente nella riduzione delle rese produttive delle coltivazioni e nella minore disponibilità di risorse foraggere locali. Gli effetti del cambiamento climatico sono parzialmente e non adeguatamente fronteggiati dal ricorso alle risorse idriche utilizzabili ai fini

irrigui, complessivamente insufficienti in larghi periodi dell'anno e spesso non razionalmente impiegate a livello aziendale.

A fronte di tali criticità e dei conseguenti fabbisogni di intervento, attraverso la Sottomisura si intende sostenere la definizione ed attuazione di progetti di cooperazione volti alla diffusione di azioni innovative di adattamento dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici in atto. Tali azioni di adattamento si concentrano sui rapporti suolo-vegetazione, clima-vegetazione e sul ciclo idrologico, potendo individuare e definire pratiche e/o sistemi di coltivazione in grado di determinare i seguenti risultati (*elenco esemplificativo e non esaustivo*):

- il mantenimento o anche l'incremento del contenuto in sostanza organica stabile nel suolo, fattore che ne salvaguarda le condizioni strutturali, le funzioni agronomiche ed ambientali e in generale la resistenza ai fenomeni di depauperamento, erosione e desertificazione;
- la tutela e la valorizzazione della biodiversità agricola e forestale di tipo vegetale presente nella regione, in termini di individuazione e utilizzazione con finalità produttive di varietà vegetali, aventi caratteristiche genetiche e fenologiche più adatte alle mutate condizioni climatiche;
- la più razionale utilizzazione a fini irrigui delle risorse idriche disponibili a livello aziendale, attraverso l'introduzione sia di sistemi di irrigazione più efficienti, sia di innovazioni tecniche e gestionali nelle modalità (tempi e quantità) di uso della risorsa (es. in base a bilanci idrici dinamici e "personalizzati" per caratteristiche del suolo, unità colturali e andamento meteorologico).

7.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

SSarà erogato un contributo sulle spese sostenute per la cooperazione, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE habitat

Direttiva 2009/147/CE uccelli

Direttiva 2000/60/CE

Direttiva 91/676/CEE

L. 183/89

D.Lgs 152/2006, recante "disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento"

Delibera n. 1 del 25.02.2010 che adotta il Piano di gestione idrografico

7.2.15.3.4.4. Beneficiari

Aggregazioni di imprese agricole/forestali singole o associate costituite in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, società consortili, associazioni con personalità giuridica, ecc.). Tali aggregazioni devono prevedere il coinvolgimento di altri soggetti quali Enti Pubblici, Organismi di Ricerca Pubblici o Privati, interessati agli obiettivi di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in argomento.

Qualora il Progetto di cooperazione preveda anche l'attivazione di altre misure/sottomisure, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica misura/sottomisura.

7.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Risultano ammissibili le seguenti spese:

a) Costi legali e amministrativi per la costituzione dell'aggregazione (solo in caso di nuove aggregazioni);

b) Costi di coordinamento e gestione del progetto:

- noleggio o ammortamento materiali o attrezzature tecnico-scientifiche;
- studi e analisi di contesto relative alle tematiche oggetto di sperimentazione;
- costi relativi ad analisi di laboratorio;
- acquisto di software ;
- spese per test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
- spese per il personale impegnato nelle attività di sperimentazione;
- spese per viaggi, missioni, trasferte;

c) attività di animazione nella zona interessata;

d) attività di divulgazione del progetto;

e) spese generali (massimo il 5% della spesa ammessa).

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, tra cui anche quelle sopra menzionate, i costi di organizzazione possono essere ricompresi nelle spese ammissibili previste dalla sottomisura e in tal caso la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri relativi alle misure attivate.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività di partenariato e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

7.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi proposti nell'ambito di un accordo di cooperazione che presentano un progetto collettivo o attuano operazioni riferite a più misure del Programma.

Le attività devono essere svolte all'interno del territorio della Regione Sardegna.

7.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti presentati saranno selezionati sulla base dei seguenti principi:

- Qualità del progetto collettivo in rispondenza alle priorità del PSR, ai fabbisogni, alle focus area e agli obiettivi dei bandi
- Presenza siti della Rete Natura 2000
- Numero di aziende agricole coinvolte nell'accordo di partenariato
- Estensione della superficie interessata dal progetto
- Altre priorità regionali

Nel caso di progetti che coinvolgano pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 la definizione dell'area eleggibile dovrà considerare i criteri di selezione posti in essere da tali misure, al fine di definire in modo coerente l'ambito di interesse su cui identificare i relativi obiettivi ambientali.

7.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto collettivo, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali.

7.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla natura stessa delle azioni proposte, spesso di carattere immateriale, e alla difficoltà di individuare un valido sistema di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e della corretta esecuzione del progetto.

7.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, definizione di una procedura per la valutazione della ragionevolezza dei costi, se del caso tramite il supporto di un comitato di valutazione.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento

amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione

7.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Cfr paragrafo "Informazioni specifiche della misura" a livello di misura.

7.2.15.3.5. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

7.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 16.8, attraverso la cooperazione intende impostare una pianificazione forestale legata a esigenze di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al recupero dei boschi degradati, a nuove modalità di gestione e tecniche selvicolturali, all'evoluzione multifunzionale delle superfici forestali spontanee e dei rimboschimenti, attraverso la loro rinaturalizzazione. L'intervento sostiene l'elaborazione o il miglioramento dei Piani di gestione forestale e/o documenti equivalenti per la gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali di proprietà private o pubbliche coinvolte in attività di cooperazione, in conformità ai principi di gestione sostenibile delle foreste definiti dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Dall'analisi Swot sono emersi i seguenti fabbisogni:

- 4.2.10. Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca;
- 4.2.20 Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero;
- 4.2.21 Promuovere la cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero;
- 4.2.22 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità;
- 4.2.23 Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo;
- 4.2.24 Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione;
- 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climati.

A tali fabbisogni si risponde con azioni indirizzate alla:

stesura di piani di gestione che rappresentano uno strumento di guida alle attività selvicolturali e alla valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali. (FA1B - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.

La necessità di sostenere una selvicoltura basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per aumentare la resilienza dei boschi della Sardegna. Le operazioni selvicolturali, infatti, permettono di garantire la multifunzionalità propria delle formazioni boscate, quali la regimazione e la depurazione delle acque, il mantenimento e la tutela della biodiversità, il consolidamento dei versanti, il sequestro del carbonio, la tutela del suolo, la prevenzione del rischio idrogeologico e il miglioramento del paesaggio rurale. (FA 4A, 4C e 3B – fabbisogni 4.2.22 “Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità”, 4.2.23 “Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla difesa del suolo”, 4.2.24 “Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione” e 4.2.25 “Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climati”).

Le formazioni boscate assumono, inoltre, una fondamentale funzione paesaggistica e socio culturale per il territorio. Diviene, quindi, indispensabile provvedere ad una gestione delle stesse anche in termini di accessibilità per la fruizione turistico-ricreativa e didattico-ambientale e per ottimizzare i servizi pubblici ad esse collegati (FA 6A, fabbisogno 4.2.20 “Promuovere la gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione del sughero”).

In tale contesto, i piani di gestione forestali, ambientali e di utilizzo e valorizzazione delle foreste costituiscono un documento operativo che assicura una visione d’insieme e consente di attuare le giuste scelte per la corretta gestione delle risorse ambientali.

7.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)

Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Autonoma della Sardegna (PMPF) di cui al decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.24/CFVA del 23.08.2006, assunte quale standard minimo di buona gestione forestale.

7.2.15.3.5.4. Beneficiari

Associazioni costituite con almeno due silvicoltori (Titolare di superficie forestale), pubblici e/o privati, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, società consortili, associazioni con personalità giuridica, ecc.).

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014 (il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.)

Qualora il progetto di cooperazione preveda anche l’attivazione di altre Misure/Sottomisure, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura o Sottomisura.

7.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. 1305/2013 e in conformità con l'art 65 del Reg 1303/2013 possono essere sostenute le spese:

- per la pianificazione dei comprensori forestali e agro-forestali, per la redazione dei Piani di gestione;
- per l'animazione (incluse le attività propedeutiche all'aggregazione dei nuovi soggetti e alla conoscenza dei Piano di gestione);
- per l'esercizio della cooperazione, inteso come costo di costituzione, funzionamento/gestione dell'Associazione derivante dall'atto della cooperazione (art. 35, paragrafo 5, lett. c), del Reg. (UE) 1305/2014);

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività di partenariato e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

7.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al Beneficiario

Comunitari: Associazioni tra almeno due soggetti

Nazionali/Regionali. Associazioni costituite da più soggetti, di cui almeno due silvicoltori, pubblici e/o privati, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

- Superfici classificate a "bosco"
- I componenti l'associazione devono avere la disponibilità delle superfici oggetto di pianificazione.

Nazionali/Regionali:

- Superficie oggetto di pianificazione localizzate nel territorio regionale della Sardegna
- Superficie oggetto di pianificazione minima ammissibile: 100 ettari.

Impegni:

Comunitari: stesura del Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente

7.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Priorità territoriali definite sulla base delle aree comprese nella Rete Natura 2000 e nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923;• numero soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate.

7.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro il massimale del 100 % della spesa ammissibile con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

7.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di rendicontazione delle spese sostenute e di tutta la documentazione ad essa collegata, e alla successiva verifica di tali documenti.

7.2.15.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione. Messa a punto di strumenti di analisi e

formazione del personale per la verifica degli aspetti più qualitativi e identificazione di una procedura di supervisione del controllo.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

7.2.15.3.6. 16.9.1 Diversificazione delle attività agricole

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

7.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La diversificazione dell'attività agricola rappresenta una dinamica chiave per lo sviluppo economico sostenibile, la crescita occupazionale e il miglioramento della qualità della vita delle aree rurali.

L'ambiente agricolo si presta particolarmente a progetti di inserimento, recupero e più in generale di assistenza e inclusione di soggetti svantaggiati.

Tuttavia la complessità di relazioni e competenze connesse con l'erogazione dei servizi di agricoltura sociale, di educazione ambientale ed alimentare, rende necessario incentivare dinamiche di coordinamento e di rete finalizzate al miglioramento della qualità dell'offerta.

La sottomisura sostiene la costituzione di reti e la progettualità in materia di assistenza sanitaria, integrazione sociale, agricoltura sostenuta dalla comunità, educazione ambientale e alimentare (FA 1B e 6A, fabbisogni 4.2.10 "Innovazione collaborativa tra imprese e tra imprese e ricerca" e 4.2.33 "Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione e l'inclusione sociale").

La Misura si inserisce nella priorità 6 ed è complementare con la Misura 6.

7.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute, sotto forma di sovvenzione/importo globale.

7.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Legislazione nazionale e regionale di settore di volta in volta pertinente.

Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

7.2.15.3.6.4. Beneficiari

Aggregazioni di minimo 3 soggetti di cui almeno un'impresa agricola e altri soggetti quali Enti Pubblici, Istituzioni Scolastiche, Università, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.

Le aggregazioni devono essere costituite in una delle forme associative previste dalle norme in vigore: associazione temporanee di scopo o di impresa, consorzi, reti e ogni altra forma associativa che garantisca la presenza di almeno 3 soggetti.

7.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione delle attività del progetto, compresi i costi diretti dei progetti che non possono essere ricondotti alle altre misure del presente PSR, con riferimento alle seguenti tipologie: La sottomisura concorre alla realizzazione di progetti specifici relativi a servizi e pratiche di agricoltura sociale, educazione ambientale e alimentare potrà riguardare le seguenti tipologie di spesa:

- spese generali (spese per la costituzione della forma associata, spese societarie, spese legali, spese per la redazione del progetto di cooperazione, studi di fattibilità e consulenze, spese per la promozione del progetto e la diffusione dei risultati) nei limiti del 5%,
- spese per la gestione e attuazione del progetto di cooperazione, escluse le spese per la realizzazione di interventi strutturali (personale impiegato nelle attività progettuali; consulenze specialistiche strettamente necessarie alle attività progettuali; missioni e rimborsi spesa per trasferte debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere; formazione e partecipazione del personale ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività progettuali; acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware & software; spese correnti: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, materiale di consumo, manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni).

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse alle attività partenariali e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento.

7.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:

- Domanda presentata da 3 o più soggetti di cui almeno un'impresa agricola;
- Presenza di un Protocollo di Intesa completo dei suoi elementi essenziali (individuazione di un capofila, individuazione del partenariato e dei rispettivi ruoli);

Presenza di un progetto coerente coi temi del bando.

7.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti presentati saranno selezionati nel rispetto dei principi di selezione di seguito riportati:

- Caratteristiche del partenariato (congruenza del partenariato rispetto agli obiettivi del progetto, presenza di soggetti pubblici; presenza di imprese agricole multifunzionali).
- Caratteristiche del progetto (qualità valutata in base a: tipologia di soggetti svantaggiati destinatari del progetto, modalità di inserimento dei soggetti svantaggiati,
- presenza di cofinanziamento da parte di soggetti privati modalità di divulgazione dei risultati.

7.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro il massimale del 100% dei costi di progettazione, coordinamento, attuazione e gestione del progetto.

7.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla mancata o insufficiente verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal beneficiario. I rischi sono legati in particolare alla natura stessa delle azioni proposte, spesso di carattere immateriale, alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare un valido sistema di valutazione.

R4 – appalti pubblici

Il rischio è legato alla mancata applicazione/conoscenza della normativa in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, laddove nella rete siano coinvolti enti pubblici.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari (p.e. completezza e coerenza del partenariato).

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo (definizione delle procedure e esecuzione dei controlli) e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e della corretta esecuzione del progetto.

7.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove e nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso alle regole consuete, cioè al confronto tra più offerte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure investendo dei controlli un comitato di valutazione.

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, verrà fornita un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti, sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, oggettivi e facilmente verificabili e di un sistema informativo che permetta il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate relative ai criteri di selezione, ove pertinente. Messa a punto di strumenti di analisi, comitati e/o formazione del personale.

R8 - sistemi informatici

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione.

7.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si applicano le definizioni del Regolamento delegato.

7.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" delle singole sottomisure/interventi.

7.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Cfr paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi" delle singole sottomisure/interventi.

7.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr paragrafo “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi” delle singole sottomisure/interventi.

7.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la tipologia d'intervento 16.1.1 il costo del personale dipendente delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, impegnato nelle azioni del GO, e il costo dell'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale sono definiti attraverso l'utilizzo di Unità di Costi Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli importi unitari per il riconoscimento di tali costi sono indicati nell'Allegato 9 bis al PSR “Documento di Indirizzo - PSR 2014-2020, Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi -”, in particolare all'imprenditore agricolo e forestale è riconosciuto un corrispettivo economico per la partecipazione alle azioni comuni del GO con l'applicazione del Costo standard determinato utilizzando i valori del Programma Horizon 2020 secondo la metodologia indicata al paragrafo 3 punto B del suddetto documento.

Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 (5a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I “*progetti pilota*” sono definiti come “*progetto test*” volti a validare un processo sperimentale, progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti, pratiche e tecnologie, nuovi o migliorati prima della loro immissione sul mercato o della loro introduzione nell'attività ordinaria di impresa.

La definizione di “*filiera corta*” come prevede l'articolo 35, paragrafo 2 lett. d) del Regolamento UE 1305/2013, è una filiera di approvvigionamento formata da non più di un intermediario tra l'agricoltore e il consumatore che si impegnano a promuovere la cooperazione. Pertanto, nella filiera corta gli agricoltori devono vendere direttamente i propri prodotti o affidarsi ad un unico intermediario (che può essere costituito da una impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore finale o da una impresa che commercializza i prodotti conferiti dagli agricoltori) per raggiungere il consumatore finale.

Si definisce “*mercato locale*”, l'area geografica dell'Isola di Sardegna e dei relativi arcipelaghi e isole minori, nell'ambito della quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore. La peculiare connotazione geografica della Sardegna e la sua condizione di insularità e di isolamento, le condizioni inadeguate della viabilità interna, la debolezza infrastrutturale, nonché la presenza di estese

zone disabitate o con bassa densità abitativa e di centri di consumo concentrati nelle aree urbane di Cagliari e di Sassari, incidono particolarmente sulla capacità delle imprese regionali di raggiungere mercati di sbocco, anche all'interno della stessa Regione. Tali difficoltà impattano particolarmente sulla competitività e sulla sopravvivenza delle imprese nelle aree rurali più interne della Sardegna. A ciò si aggiunge la connotazione produttiva dell'isola, caratterizzata da zone ad alta specializzazione di prodotto, tantoché la definizione di un mercato a raggio chilometrico ridotto non garantirebbe un'offerta variegata e completa di produzioni per il consumatore.

7.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli elementi di dettaglio saranno descritti nelle disposizioni di attuazione della misura

7.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

7.2.16.1. Base giuridica

Artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Artt. 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

7.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è uno strumento normato dai regolamenti europei per il perseguimento di strategie di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, elaborate dagli attori pubblici e privati dei territori rurali interessati.

Le strategie intervengono su territori deboli sotto l'aspetto demografico, che necessitano di un adeguato accompagnamento tecnico-amministrativo e formativo degli attori locali pubblici e privati.

In Sardegna lo sviluppo locale di tipo partecipativo è :

- concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo. Tali territori comprendono i 281 comuni della zonizzazione LEADER 2007-2013 più ulteriori 11 comuni;
- gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL):
 - con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti;
 - costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al punto precedente. L'Unione dei comuni è considerata un'unità elementare indivisibile, pertanto tutti i comuni eleggibili appartenenti all'Unione devono aderire al medesimo GAL. All'interno delle aree LEADER deve essere garantita la contiguità territoriale dei comuni eleggibili compresi, salvo il caso di comuni eleggibili circondati da comuni non eleggibili;
 - composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso

del territorio. A livello decisionale almeno il 50% deve essere rappresentato da portatori di interessi socio-economici locali privati. Nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;

- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e di cooperazione.

Tali criteri sono conformi con l'Accordo di Partenariato e con il capitolo 8.1 del PSR.

Il valore aggiunto che l'approccio LEADER-CLLD apporta all'attuazione del PSR nelle aree deboli riguarda diversi aspetti:

- il coinvolgimento delle comunità locali in processi decisionali di tipo partecipativo consente una responsabilizzazione collettiva nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie, favorendo un processo di crescita culturale e sociale nei territori interessati ed un miglioramento della *governance* a livello locale;
- la strategia di sviluppo locale, essendo elaborata "dal basso", ovvero dalle stesse comunità beneficiarie degli interventi, si basa sui fabbisogni identificati dai portatori di interesse, i quali sono in grado di individuare soluzioni integrate e "su misura" per i propri territori;
- la maggiore flessibilità degli interventi attuati con il metodo Leader consente una attuazione più efficace e mirata delle strategie rispetto agli interventi *top-down*;

Nell'attuazione del PSR Sardegna, i vantaggi che il valore aggiunto dell'approccio LEADER-CLLD apporterà nelle aree deboli saranno i seguenti:

- Massimo coinvolgimento degli operatori e delle comunità locali in tutte le fasi del processo;
- migliore identificazione di esigenze e soluzioni locali
- maggiore integrazione tra i diversi settori dell'economia;
- migliori opportunità di cooperazione e innovazione per giovani e donne;
- procedure condivise e più vicine ai beneficiari finali dei bandi GAL.

Il valore aggiunto dell'approccio LEADER-CLLD e i vantaggi che ne derivano saranno oggetto di valutazione.

Lo sviluppo locale CLLD-LEADER contribuisce specificatamente:

1. al raggiungimento della priorità 6 – Focus Area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.
2. ad altre priorità e Focus Area in funzione delle strategie di sviluppo locale proposte dai GAL.
3. agli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e del cambiamento climatico, oltre che ai principi di eguaglianza e non discriminazione, e all'obiettivo ex. art. 4 lett. c del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro”.

Per quanto riguarda il contributo all'obiettivo dell'innovazione, l'approccio Leader permette di innescare delle innovazioni sia di processo (o di metodo) che di prodotto.

L'innovazione di processo riguarda principalmente i percorsi decisionali di tipo partecipativo, che comportano la responsabilizzazione degli attori locali privati e pubblici coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie. Ciò porta il partenariato all'analisi delle criticità dei propri territori e alla conseguente individuazione delle soluzioni più efficaci per superarle.

L'innovazione di prodotto è relativa alle tipologie di interventi che l'approccio LEADER consente di sostenere attraverso le misure attivabili, consentendo di innescare un processo di cambiamento tangibile, (ad esempio le *start up* di imprese innovative e/o create da giovani, i servizi sociali che offrono nuove soluzioni ai territori, le infrastrutture su piccola scala, i progetti di cooperazione e di reti integrate territoriali).

L'obiettivo prioritario di LEADER, ovvero il contrasto allo spopolamento delle aree deboli, contribuisce agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico. Le comunità locali protagoniste dell'approccio LEADER assicurano infatti il presidio fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali nei territori interessati.

Tra gli ambiti tematici su cui i GAL possono incentrare le strategie di sviluppo locale, una parte rilevante è mirata, specificatamente o in maniera indiretta, alla tutela ambientale e al contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il contributo ai principi di uguaglianza e non discriminazione è garantito in primo luogo dai criteri per la selezione dei GAL, che prevedono una composizione dei partenariati rappresentativa, aperta e trasparente. Ciò significa che a prescindere dalla forma giuridica adottata, i partenariati dei GAL devono essere aperti a tutti i soggetti locali coinvolti nella strategia di sviluppo locale che abbiano interesse a parteciparvi.

I GAL dovranno adottare forme giuridiche compatibili con il rispetto del principio della porta aperta, ovvero la possibilità per i soggetti locali di aderire ai partenariati in qualunque momento del ciclo di programmazione. Nella scelta delle forme giuridiche i GAL dovranno sottoporre al partenariato l'adozione del principio "una testa un voto", che garantisce una reale democrazia nei processi decisionali.

I principi di uguaglianza e non discriminazione si attuano anche attraverso le modalità di realizzazione degli interventi nei territori da parte degli stessi GAL, i quali, in base all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del Reg (UE) 1303/2013 sono tenuti a elaborare una procedura di selezione dei beneficiari trasparente e non discriminatoria e ad applicare criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai GAL attraverso Piani di Azione locale (PdA) che dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento, tra quelli inseriti nel PSR, coerentemente con l'Accordo di Partenariato definitivo approvato dalla Commissione Europea.

La lista degli ambiti tematici di intervento pertinenti per l'approccio CLLD-LEADER inserita nell'Accordo di Partenariato comprende i seguenti temi:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);

- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- Reti e comunità intelligenti.

Possono comunque essere previsti altri temi pertinenti.

L'individuazione dei temi prioritari, coerentemente con l'Accordo di Partenariato, consente una migliore focalizzazione ed una concentrazione della strategia sui temi più pertinenti con i fabbisogni individuati a livello locale ed una ottimizzazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi.

Il Piano di Azione dovrà dimostrare le interconnessioni e le sinergie tra gli ambiti individuati al fine di conseguire i risultati attesi.

Per attuare le strategie di sviluppo locale i GAL potranno individuare le tipologie di intervento previste dalle misure di riferimento del PSR che riterranno più idonee in base agli ambiti tematici prescelti e ai fabbisogni individuati. In oltre, in considerazione della flessibilità dell'approccio Leader, i GAL potranno prevedere interventi riconducibili ad altre misure FEASR e ad altri programmi finanziati da fondi SIE, purché coerenti con gli ambiti tematici selezionati nelle strategie di sviluppo locale.

I meccanismi di complementarità e coordinamento tra le Misure sono descritti nella sezione pertinente del paragrafo 8.2.16.5 "Informazioni specifiche sulla Misura".

Si prevede di finanziare indicativamente dai 13 ai 17 GAL, con una popolazione variabile da 15.000 a un massimo di 100.000 abitanti per GAL.

Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-LEADER ricade nelle aree classificate C e D, non si discosta in modo significativo da quella della programmazione 2007-2013 ed è pari a circa 591.000 abitanti (il 36% della popolazione complessiva della Sardegna). Il territorio LEADER rappresenta il 72% circa della superficie ed include il 77% dei Comuni della Sardegna (292 Comuni su 377).

La misura 19 comprende le seguenti sotto-misure:

19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale

19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale

19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione.

7.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.2.16.3.1. 19.1.1 – Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

7.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo locale, previsto dall'art.35 del Reg. UE 1303/2013 e art. 44 1305/2013, è lo strumento che consente di supportare le comunità locali nelle attività di definizione e costituzione dei partenariati dei GAL, nel loro coinvolgimento nella fase di candidatura e di elaborazione del Piano di Azione.

Il sostegno preparatorio verrà fornito attraverso un contributo finanziario a fondo perduto che coprirà le spese sostenute per le attività di animazione, consultazione e preparazione della strategia così come definite nel paragrafo 8.16.3.1.15.

Al contributo avranno accesso anche i GAL o i partenariati che non dovessero superare la selezione delle rispettive strategie.

E' previsto un ruolo dell'agenzia Laore di informazione nei territori e di supporto all'attività dei GAL, qualora richiesto, nelle fasi di coinvolgimento delle comunità locali e dei partenariati.

7.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, con un massimale di € 50.000,00.

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.

7.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture .

Legge regionale 4 febbraio 2016, n 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”.

7.2.16.3.1.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale già costituiti.
- Partenariati che intendano costituirsi in GAL: in questo caso il beneficiario potrà essere un soggetto capofila (ente pubblico, organizzazione) a cui il partenariato ha dato formale delega che ne regola i rapporti fino alla costituzione in una struttura legalmente riconosciuta

7.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. attività di animazione e informazione relative alla predisposizione del piano per il percorso partecipativo per la definizione delle strategie di sviluppo locale (PPP) e dell'analisi condivisa dell'esperienza pregressa partenariato;
- b. costi per le azioni relative alle consultazioni dei soggetti interessati ai fini della preparazione della strategia;
- c. elaborazione della strategia di sviluppo locale e del Piano di Azione locale (PdA), comprese le spese di consulenza;
- d. costi amministrativi e operativi sostenuti dal soggetto capofila connessi alle attività della fase preparatoria .

Per essere ammesse a finanziamento le spese devono essere sostenute dal richiedente:

1. a decorrere dal 1 gennaio 2015, tenendo conto del divieto di sovracompensazione e/o doppio finanziamento delle spese in caso di GAL che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma 2007-2013 e nel supporto preparatorio relativo al periodo 2014-2020;
2. prima della data di approvazione del PdA dalla Regione;
3. nel rispetto della normativa vigente.

7.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri riferiti al beneficiario:

Comunitari

- partenariati che rappresentino territori LEADER con popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 ab.

Nazionali/Regionali

- comuni compresi nel territorio GAL classificati C e D (292 comuni, i 281 comuni della zonizzazione LEADER 2007-2013 più ulteriori 11 comuni) eleggibili tra loro contigui, salvo i casi di comuni eleggibili circondati da aree non eleggibili che ne impediscano la contiguità con l'area LEADER selezionata;
- costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al criterio precedente. L'Unione dei comuni è considerata un'unità elementare indivisibile, pertanto i comuni eleggibili appartenenti all'Unione devono aderire al medesimo GAL;
- caratteristiche del partenariato e livello di coinvolgimento della comunità locale da definire nel bando.

Criteri riferiti alla domanda

Nazionali/Regionali

- domanda presentata dopo la pubblicazione del bando ed entro i termini dello stesso
- presenza di un piano del percorso di partecipazione (PPP) finalizzato alla costruzione della strategia e del PdA
- presenza di un'analisi condivisa dal partenariato della pregressa esperienza LEADER


Altri obblighi

Comunitari

rispetto della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e di rapporti di lavoro.

Legenda

 LEADER 14-20



Mappa dei comuni eleggibili alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

7.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

7.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.

L'importo massimo di contributo ammissibile è pari a € 50.000.

7.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla complessa verifica della ragionevolezza delle spese proposte dal GAL o partenariato proponente. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, in questo ambito, eventuali anomalie (es. offerte fornite da soggetti non in concorrenza, importi superiori ai valori di mercato, ecc.).

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Per questa sottomisura, propedeutica alla selezione dei GAL e dei PdA, i rischi legati ai sistemi di controllo e all'adeguatezza delle verifiche sono molto limitati.

R4 – appalti pubblici

Sono presenti rischi legati al mancato rispetto della normativa in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi.

R9 – domande di pagamento

Per questa sottomisura si rilevano rischi limitati sulla corretta presentazione e trattamento delle domande di pagamento, a causa dell'esiguità del finanziamento e delle tipologie di attività finanziabili.

7.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato. Ciò consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dell'AdG che seleziona.

Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso alle regole consuete, cioè al confronto tra più offerte in concorrenza, prevedendo adeguati controlli al fine di limitare le anomalie evidenziate in precedenza, oppure investendo di tale funzione un comitato di valutazione.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili

R4 – appalti pubblici

Con riferimento agli appalti pubblici, l'Autorità di Gestione si adopererà per fornire un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici. La verifica del rispetto della normativa sugli appalti da parte dell'Autorità di Gestione, sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R9 – domande di pagamento

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico nonché di moduli istruttori e/o liste di controllo in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo.

7.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Informazioni fornite nelle sezioni pertinenti delle diverse sottomisure

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente. Tale strumento non viene attivato in quanto viene riconfermata la territorializzazione LEADER 2007-2013 con l'estensione a 11 comuni, i quali saranno inseriti nelle rispettive zone LEADER di riferimento. Pertanto non necessitano di un sostegno ad hoc.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La procedura di selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale rispetterà le scadenze previste dal regolamento.:

L'AdG pubblicherà apposito invito rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati.

Il procedimento di selezione si basa sulla verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati, così come definiti al paragrafo 8.2.16.3.1.6, ovvero: la definizione dei territori e delle compagini partenariali, l'adeguato coinvolgimento delle comunità locali, la presenza di piani di animazione che descrivano il percorso di partecipazione finalizzato alla costruzione della strategia di sviluppo e del PdA e l'analisi condivisa da parte dei partenariati dell'esperienza Leader 2007-2013.

A seguito dell'istruttoria sull'ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati candidati, verranno valutate e selezionate le strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia alla descrizione generale della M19.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La descrizione del coordinamento con i fondi SIE è contenuta nella sezione generale della M19.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è prevista la possibilità di pagare anticipazioni

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG è titolare della funzione connessa all'istruttoria delle domande di sostegno.

L'OP AGEA è titolare della funzione connessa all'istruttoria delle domande di pagamento.

I GAL e/o i partenariati sono i beneficiari.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente

7.2.16.3.2. 19.2.1 – Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

7.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Lo sviluppo locale LEADER – CLLD ha il compito di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale e l'integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali, la messa in rete dei partenariati locali.

L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree rurali e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

L'operazione sovvenziona le strategie di sviluppo locale riportate nei Piani di Azione (PdA) dei GAL.

Nell'ambito della sottomisura, gli interventi possono essere distinti in:

- interventi a bando pubblico regionale con beneficiari i GAL delle risorse attribuite a ciascun GAL
- interventi a bando pubblico GAL.

Gli interventi a bando pubblico regionale consistono nelle "azioni di sistema" già previste nella programmazione 2007-2013, e riguardano azioni condivise dai partenariati sia nella fase di programmazione che nella fase di attuazione, quali: attività di promozione congiunta, creazione e rafforzamento di reti. Per tali interventi il GAL è il beneficiario dell'aiuto.

7.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai GAL selezionati verrà attribuito un contributo in conto capitale, tenendo conto delle soglie minime e massime previste dall'Accordo di Partenariato (€ 3.000.000 – 12.000.000) e dei criteri stabiliti dal bando di selezione.

Nella definizione della soglia massima non vanno inclusi i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, nonché eventuali risorse aggiuntive attribuite ai GAL nel corso della programmazione (es. riserva di performance).

7.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

7.2.16.3.2.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale selezionati secondo le modalità e le procedure previste dalla presente sottomisura.

Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi attivati dai GAL nei PdA

7.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo previste dalle corrispondenti misure/interventi del PSR attivate dai GAL nei PdA (Art. 35 lett b) Reg (UE) 1303/2013 in conformità con i regolamenti sullo sviluppo rurale e i documenti nazionali di riferimento con esclusione delle spese non ammissibili eventualmente individuate a livello nazionale e regionale.

7.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei PdA

Criteri riferiti al beneficiario:

Comunitari

- essere dotati di personalità giuridica in conformità a quanto disposto dall’art. 32(2)b del Reg.(UE) 1303/2013
- prevedere una struttura tecnica e amministrativa in grado di svolgere i compiti di cui all’art. 34(3) del Reg.1303/2013
- escludere i conflitti di interesse

Nazionali/Regionali

- forma giuridica che consenta il rispetto del principio della "porta aperta"
- capitale o fondo patrimoniale non inferiore a € 100.000 .

Criteri riferiti alla domanda

Comunitari

- domanda presentata successivamente alla pubblicazione ed entro i termini del bando
- presenza di un Piano di Azione elaborato in base all'articolo 33 del Reg (UE) 1303/2013

Impegni

Comunitari

- mantenimento dei requisiti richiesti per la selezione
- impegni specifici in materia di trasparenza, diffusione delle informazioni e animazione da definire nelle disposizioni attuative
- adozione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie ai sensi dell'art. 34(b) del Reg. 1303/2013

Altri obblighi:

Comunitari

- Rispetto della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi

Le condizioni di ammissibilità relative agli interventi a regia GAL saranno stabilite dai GAL nell'ambito delle rispettive strategie di sviluppo locale nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e dei principi stabiliti nel PSR.

7.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aree C e D, caratteristiche del partenariato e qualità del processo partecipativo;
- capacità tecnico-amministrativa del GAL;
- qualità del PdA da verificare sulla base di:
 - focalizzazione e integrazione tra i tematismi prescelti,
 - strategie di sviluppo locale integrate, multisettoriali, innovative e rispondenti ai fabbisogni locali;
 - efficacia rispetto agli obiettivi e misurabilità dei risultati;
- attuazione degli interventi mediante:
 - procedure di selezione oggettive, trasparenti e non discriminatorie che evitino conflitti di interesse;
 - definizione di un ordine di priorità delle operazioni in funzione degli obiettivi della strategia;

- premialità per i progetti innovativi, con priorità per quelli che hanno ricadute sulla mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici.

7.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto è stabilita dai GAL, nell'ambito dei rispettivi PdA. Nel fissare le aliquote di sostegno i GAL dovranno tener conto dei seguenti elementi, in conformità con i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013:

- interesse collettivo dell'operazione da finanziare;
- beneficiari collettivi quali: enti pubblici e loro associazioni, associazioni di privati, ecc.;
- accesso ed utilizzo pubblico dei risultati che scaturiscono dall'operazione da finanziare;
- aspetti innovativi delle operazioni a livello locale, con particolare riferimento a quelle che contribuiscono alla prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- budget disponibile;
- regole sugli aiuti di aiuto.

L'intensità di aiuto potrà essere innalzata fino al 100% per progetti di interesse collettivo e/o con beneficiari pubblici o collettivi entro i limiti del quadro giuridico e nel rispetto del regime di aiuti di Stato applicabile.

7.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla complessa verifica della ragionevolezza delle spese proposte dai beneficiari, ed in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare eventuali anomalie (es. offerte non in concorrenza, importi superiori ai valori di mercato).

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi sono riconducibili a quelli evidenziati per le altre misure del PSR, potenzialmente attivabili dai GAL.

Per quello che riguarda la specificità dell'approccio Leader, risulta particolarmente difficile controllare, nella fase di gestione, il rapporto dei GAL con la rispettiva compagine sociale, Ciò genera il rischio di uno scarso coinvolgimento dei soci e del partenariato nei processi decisionali in fase di attuazione del PdA e la non corretta applicazione e scarsa trasparenza dei processi partecipativi.

Nella passata programmazione è stata inoltre rilevata una scarsa qualità progettuale e un'alta mortalità delle domande, che non ha facilitato la gestione amministrativa. E' stata anche evidenziata disomogeneità con cui i diversi GAL hanno interpretato la normativa nazionale per l'ammissibilità delle operazioni, che ha portato ad una disparità di trattamento dei beneficiari.

R4 – appalti pubblici

Tale rischio è legato alla mancata o scorretta applicazione/conoscenza della normativa sugli appalti pubblici e ad una generale difficoltà di applicazione delle norme sul procedimento amministrativo da parte sia di enti pubblici che di organismi come i GAL, dove il personale spesso non ha una formazione amministrativa di base.

R7 - selezione dei beneficiari

Sono presenti rischi legati al processo di selezione e valutazione delle domande.

Nella selezione dei GAL vi è il rischio che le strutture tecniche non possiedano competenze amministrative adeguate per assolvere alle complesse funzioni previste dai regolamenti.

Nella selezione dei beneficiari da parte dei GAL, si evidenzia la complessità dei criteri, che spaziano potenzialmente su tutte le operazioni ammissibili a FEASR. Si osservano inoltre rischi legati alla presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione e a potenziali conflitti di interesse tra gli organi decisionali dei GAL e i beneficiari

R8 - sistemi informatici

I rischi sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Il rischio principale è connesso alla mancanza di un sistema informatico adatto a gestire procedimenti specifici e non strettamente agricoli e a garantire un adeguato monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'approccio LEADER.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore. Essi sono aggravati dalla complessità del circuito finanziario, che ha determinato ritardi nella liquidazione.

Si evidenzia un ulteriore rischio rappresentato dalla lunghezza del procedimento amministrativo, dovuto a complessità normative e valutative e al ritardo nel rilascio di documentazione essenziale per l'ammissibilità (autorizzazioni, certificazioni etc.) da parte delle amministrazioni competenti. Sono stati inoltre rilevati frequenti errori nella compilazione delle domande.

7.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile. Tale sistema garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato e consente di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati si potrà utilizzare il confronto tra più offerte in concorrenza oppure fare ricorso ad un comitato di valutazione.

Predisposizione di un sistema adeguato di verifica e controllo che consenta di limitare al minimo la possibilità di proporre costi sproporzionati e non ammissibili.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità chiari e verificabili. Ricorso a figure professionali specifiche. Individuazione di standard oggettivi per la selezione delle figure professionali da destinare ai GAL. Monitoraggio delle procedure di selezione del personale in termini di trasparenza, pubblicità, imparzialità e omogeneità dei requisiti.

Applicazione di rettifiche finanziarie per l'inadempienza degli impegni assunti dai GAL.

R4 – appalti pubblici

Adeguate informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto nonché sulle procedure relative alla gestione di fondi pubblici.

La verifica del rispetto della normativa sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R7 - selezione dei beneficiari

Verifica che i criteri di selezione stabiliti dai GAL siano oggettivi e che garantiscano parità di trattamento dei richiedenti ed il migliore utilizzo delle risorse, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi/priorità individuati nei PdA.

Monitoraggio delle procedure di selezione in termini di trasparenza, pubblicità, imparzialità e omogeneità dei requisiti minimi.

R8 - sistemi informatici

Realizzazione di un adeguato sistema informatico, nel quale saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

Tale sistema informatico dovrà essere adeguato alle esigenze peculiari del CLLD.

R9 – domande di pagamento

Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione. In questo ambito, si terrà conto dell'esigenza di razionalizzare le procedure per il Leader. L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo.

Formazione per i CAA e i progettisti. Manuali ad hoc con gli errori più frequenti e pubblicazione di FAQ secondo un sistema già sperimentato.

Programmi di formazione per l'innalzamento delle competenze delle popolazioni rurali in coordinamento con il FSE

7.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente in questa sottomisura

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La procedura di selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale rispetterà le scadenze previste dal regolamento.

L'AdG pubblicherà apposito invito rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati così come descritto nella sottomisura 19.1.

A seguito dell'istruttoria sull'ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati candidati, le strategie di sviluppo locale saranno valutate e selezionate sulla base dei criteri indicati nel par. 8.2.16.3.2.7.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La descrizione è riportata nella sezione generale della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Ai sensi delle delibere n. 19/9 del 27.5.2014 e n. 28/9 del 17/7/2014 della Giunta Regionale della Sardegna è stato costituito il Gruppo di Coordinamento delle AdG dei Fondi SIE la cui responsabilità è affidata al Direttore del Centro Regionale di Programmazione – AdG FESR.

Nell'attuazione dell'approccio LEADER il Gruppo di Coordinamento procederà alla verifica dell'integrazione e della complementarità dei Piani di Azione Locale con gli altri fondi SIE e gli altri PO regionali, al fine di evitare sovrapposizioni, e doppi finanziamenti.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sono previste le anticipazioni concedibili dalle corrispondenti misure/interventi del PSR attivate nei PdA.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG è responsabile:

- della selezione dei GAL e dei PdA di cui all'Art. 34 3 b), che verrà definita con bando;
- del monitoraggio e controllo dei GAL finalizzato alla verifica del valore aggiunto dell'approccio LEADER, dell'oggettività e trasparenza dei criteri di selezione, dell'attuazione di procedure non discriminatorie tese ad evitare conflitti di interesse; della selezione delle operazioni a regia diretta, di cui i GAL sono beneficiari.

I GAL sono responsabili dell'attuazione dei rispettivi PdA con riferimento alle operazioni a bando, secondo quanto previsto dall'Art. 34 (3) del Reg. 1303/2013, inclusa l'istruttoria delle domande di aiuto.

L'Agenzia regionale Laore svolgerà un ruolo di supporto tecnico nei confronti dei beneficiari dei bandi.

L'OP è responsabile della funzione connessa alle domande di pagamento.

La definizione puntuale dei circuiti finanziari verrà effettuata sulla base delle disposizioni attuative e di specifici protocolli di intesa tra AdG e OP.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'argomento è già stato sviluppato nella sezione generale della M19

7.2.16.3.3. 19.3.1 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

7.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha l'obiettivo di promuovere attività di cooperazione all'interno dello Stato membro (cooperazione interterritoriale) e tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (cooperazione transnazionale), al fine di:

- favorire la costruzione di partenariati e relazioni fra territori
- migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei territori GAL
- valorizzare lo scambio di esperienze tra attori pubblici e privati dei territori
- favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

La sottomisura riguarda il medesimo ambito di applicazione dello sviluppo locale partecipativo e contribuisce a rafforzare le strategie attuate attraverso i PdA. Ogni progetto pertanto comprende azioni che devono essere coerenti con gli ambiti tematici e con le misure selezionate dai GAL nei rispettivi PdA.

Il progetto di cooperazione consiste in un intervento dai risultati definiti e misurabili, a beneficio dei territori e con il coinvolgimento degli attori locali mediante processi partecipativi. Esso può riguardare nuovi processi, prodotti, metodologie e competenze.

Le azioni contenute nei progetti devono essere "comuni", ovvero attuate con il contributo di più GAL partner e riguardare i diversi territori coinvolti. Possono essere previste anche *azioni locali* attuate in maniera differenziata dai GAL coinvolti nei rispettivi territori: esse devono essere strettamente connesse e funzionali agli obiettivi del progetto, declinando l'azione comune al fine di rafforzarne l'efficacia nei territori interessati.

Le procedure amministrative a regia regionale per la selezione dei progetti di cooperazione sono pubblicate entro due anni dalla data di approvazione del PSR.

7.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese effettivamente sostenute dai GAL per la preparazione e la realizzazione dei progetti selezionati dall'Autorità di Gestione, conformemente all'elenco delle spese ammissibili e al piano finanziario approvato per ciascun progetto.

E' prevista l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda il sostegno preparatorio, esso comprende tutte le attività di preparazione dei progetti di cooperazione quali: attività connesse alla ricerca dei partner e alla definizione dei partenariati, comprese le trasferte, gli eventi specifici propedeutici alla progettazione, l'elaborazione dei progetti ecc. Sarà previsto nel bando a regia regionale un plafond massimo nell'ambito del quale le spese connesse alla preparazione dei progetti potranno essere rimborsate indipendentemente dall'approvazione del progetto stesso purché dimostrino di avere i requisiti minimi di ricevibilità stabiliti dal bando.

Il supporto alla realizzazione dei progetti è assicurato nella misura massima del 100% per le attività ammissibili inserite nei progetti di cooperazione selezionati dall'AdG, entro i limiti dei massimali stabiliti nel bando e nelle disposizioni attuative regionali.

7.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Reg. (UE) n. 1299/2013 Cooperazione Territoriale Europea - Art. 10 “Sviluppo locale guidato dalla comunità”

“Guidance for implementation of the LEADER cooperation activities in rural development programmes 2014-2020” – draft version 11/10/2013

D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

7.2.16.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari diretti della sotto-misura, ovvero i soggetti che accedono al finanziamento attraverso la presentazione dei progetti di cooperazione, sono i GAL già selezionati per l'attuazione dei PdA dalla Regione Sardegna.

I beneficiari indiretti, ovvero i destinatari degli interventi di cooperazione, sono gli specifici gruppi target di portatori di interesse individuati nei progetti, ovvero i soggetti pubblici e privati dei territori Leader (cittadini, imprese, enti locali ecc.) che coincidono con i beneficiari delle operazioni inserite nei Piani di Azione dei GAL. A questo proposito, gli attori pubblici e privati dei territori dovranno essere coinvolti attivamente e informati adeguatamente sia nella fase di preparazione dei progetti che nella realizzazione degli stessi.

7.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

L'Accordo di Partenariato 2014-20 stabilisce che “per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale (...) un sistema di regole e procedure amministrative comuni per la selezione dei progetti di cooperazione e una lista di spese ammissibili verranno stabiliti a livello nazionale, al fine di evitare che si creino discrasie tra programmi e ritardi ingiustificati nell'attuazione”.

L'elenco delle spese ammissibili sarà pertanto definito dall'Autorità di Gestione conformemente al documento nazionale.

Saranno ammissibili a finanziamento, indicativamente:

- per il sostegno preparatorio: spese per l'elaborazione del progetto, attività di progettazione e animazione quali ricerca di partner, studi, comunicazione ed informazione, organizzazione di riunioni, spese generali etc.;
- per la realizzazione del progetto: spese a carattere immateriale e materiale connesse alla esecuzione del progetto e inserite nel piano finanziario approvato dall'AdG.

Per l'attuazione di questa sottomisura si farà ricorso per quanto possibile al sistema dei costi semplificati.

7.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità riferiti al beneficiario:

Comunitari

- Presenza di almeno due partner, di cui almeno un GAL della Regione Sardegna e almeno un partner di uno Stato membro diverso dall'Italia o con un paese terzo (extra-UE) per i progetti di cooperazione transnazionale, o di almeno due partner, compreso il capofila, appartenenti esclusivamente ai territori dello Stato membro, di cui almeno un partner della Regione Sardegna per i progetti di cooperazione interterritoriale.

Ai sensi del Reg (UE) 1305/2013 art. 44 par. 2 i partner dei progetti possono essere, oltre ad altri GAL:

- un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
- un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Criteri di ammissibilità riferiti alla domanda:

Comunitari

- Individuazione di un GAL capofila del progetto
- Presentazione di un progetto di cooperazione redatto secondo le modalità e contenente gli elementi stabiliti dal bando
- Presenza di un'azione comune nel progetto di cooperazione

- Presentazione di un accordo di cooperazione o di una lettera di adesione dei partner

Nazionali/Regionali

- Il progetto presentato deve essere coerente con gli ambiti tematici selezionati dal GAL proponente nel proprio PdA

Altri obblighi:

Comunitari

- Rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

7.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale è facoltativa; sarà in ogni caso premiato il suo inserimento nel PdA. L'Autorità di Gestione emana, entro 2 anni dall'approvazione dei PSR, un invito alla presentazione di proposte per la selezione dei progetti secondo un sistema di presentazione permanente. I criteri per la selezione dei progetti saranno riconducibili a:

- pertinenza e grado di coerenza con il PSR e con la strategia locale;
- valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia proposta;
- dimensione critica del progetto, sostenibilità e trasferibilità;
- qualità, grado di definizione e livello di concretezza;
- validità della metodologia proposta;
- efficacia ed efficienza;
- articolazione ed esperienza del partenariato;
- capacità di coinvolgimento degli attori pubblici e privati del territorio nelle azioni progettuali.

7.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità massima del sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa ammessa.

Un'intensità di aiuto inferiore potrà essere proposta dai GAL in sede di presentazione dei progetti.

7.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla complessa verifica della ragionevolezza delle spese proposte dai beneficiari dei bandi GAL. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla difficoltà di individuare, anche in tale ambito, eventuali anomalie (p.e. offerte preparate da soggetti non in concorrenza, importi superiori ai valori di mercato, ecc.).

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura e sono rappresentati, principalmente, dalla complessità dei criteri di selezione e dalla concorrenza di più Autorità di gestione che possono valutare in modo anche opposto il medesimo progetto presentato. Nella programmazione 2007-2013 è stata osservata una disomogeneità di procedure, regole, tempistiche condivise e la mancanza di un coordinamento efficace sia a livello comunitario che nazionale.

Nel corso della passata programmazione sono stati inoltre rilevati problemi nella costruzione dei partenariati e nella qualità dei progetti presentati, che non hanno facilitato la gestione amministrativa.

R4 – appalti pubblici

Tale rischio è legato alla mancata o scorretta applicazione/conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici e una più generale difficoltà di applicazione delle norme sul procedimento amministrativo da parte sia di enti pubblici che di organismi non appartenenti al settore pubblico come i GAL, dove il personale spesso non ha una formazione amministrativa di base.

Un fattore aggravante specifico della sottomisura è legato al fatto che la procedura di gara relativa ad un progetto di cooperazione debba essere controllata da tanti soggetti e/o AdG quanti sono i GAL partner coinvolti nella stessa per il medesimo progetto (vedi anche R9).

R7 - selezione dei beneficiari

Oltre alle difficoltà legate alla valutazione dei criteri di selezione di questa particolare sottomisura (vedi R3), si evidenzia il rischio che della presenza di condizioni artificiali per ottenere un maggior livello di priorità ai fini della selezione dei beneficiari.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Il rischio principale è connesso alla mancanza di un sistema informatico adatto a gestire procedimenti specifici e non strettamente agricoli.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore. Nel caso della presente sottomisura, tali rischi sono aggravati dal fatto che ciascun GAL partner presenta una domanda di pagamento per la propria quota parte di un progetto più complesso, in capo a diverse AdG anche di paesi diversi. Ulteriori fattori aggravanti sono:

1. la necessità di disaggregare i costi comuni dovendo effettuare una fatturazione separata per partner nonostante si riferisca alla medesima fornitura
2. la verifica delle procedure di gara deve essere effettuata per ciascuna domanda di pagamento (vedi anche R4).

7.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato. L'applicazione del sistema dei costi semplificati consente inoltre di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione. Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, al fine della dimostrazione della ragionevolezza dei costi, si potrà utilizzare il confronto tra più offerte di ditte in concorrenza oppure fare ricorso ad un comitato di valutazione.

Predisposizione di un sistema adeguato di verifica e controllo che, già durante la fase della presentazione della domanda di aiuto, consenta di limitare al minimo la possibilità di proporre costi sproporzionati e non ammissibili.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Individuazione di criteri di ammissibilità e selezione chiari e verificabili. Assistenza costante fornita dall'AdG con il supporto della Rete Rurale Nazionale e di quella Europea per tutto il periodo di apertura del bando di selezione dei progetti; ricorso ad azioni formative specifiche per innalzare la corretta costituzione dei partenariati e la qualità progettuale.

R4 - procedure di gara per i beneficiari privati

Con riferimento agli appalti pubblici, l'Autorità di Gestione si adopererà per fornire un'adeguata informazione sugli aspetti della normativa per i quali vi è il rischio di mancato rispetto da parte degli Enti pubblici, nonché sulle procedure che è necessario seguire e sui requisiti formali che è necessario rispettare nella gestione di fondi pubblici.

La verifica del rispetto della normativa sugli appalti da parte dell'Autorità di Gestione, sarà attuata attraverso l'utilizzo di liste di controllo specifiche e di un sistema web trasparente di pubblicità delle gare.

R7 - selezione dei beneficiari

Individuazione di criteri di selezione chiari e verificabili.

R8 - sistemi informatici

Realizzazione di un adeguato sistema informatico. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

Tale sistema informatico dovrà tenere in conto e essere adeguato alle esigenze peculiari del CLLD.

R9 – domande di pagamento

Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'informazione dei beneficiari, l'uniformità operativa e la supervisione. In questo ambito, si terrà conto dell'esigenza di razionalizzare le procedure per il Leader. L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo.

7.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'Autorità di Gestione emana, entro 2 anni dall'approvazione del PSR, un invito a presentare proposte per la selezione dei progetti di cooperazione secondo un sistema di presentazione permanente (a sportello) le cui modalità verranno puntualmente definite nell'invito.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Non pertinente

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Ai sensi delle delibere n 19/9 del 27.5.2014 e n. 28/9 del 17.7.2014 della Giunta Regionale della Sardegna il Centro Regionale di Programmazione è l'organismo di coordinamento dei Fondi SIE e anche dei programmi di cooperazione CTE (Cooperazione Territoriale Europea) ed ENPI.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' prevista l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

La selezione dei progetti di cooperazione è di competenza dell'AdG.

La procedura e i relativi criteri di selezione saranno definiti puntualmente con successivo bando.

La chiara e puntuale ripartizione dei compiti dell'AdG e dell'Organismo Pagatore verrà effettuata sulla base delle disposizioni dei regolamenti attuativi e sarà specificata nei bandi regionali.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente

7.2.16.3.4. 19.4.1 – Sostegno per i costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

7.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura è finalizzata a sostenere l'implementazione delle strategie di sviluppo locale partecipativo, la gestione dei PdA, l'attività di informazione e di animazione nei territori delle aree LEADER. Essa risponde, quindi, al fabbisogno di dotare i GAL delle risorse umane, finanziarie e logistiche da destinare al miglioramento della qualità del partenariato e della collaborazione tra i principali attori locali, in un'ottica di valorizzazione delle relazioni interne di un territorio.

La sotto-misura è relativa alla realizzazione di due tipologie di attività connesse alla strategia di cui al comma 3 dell'articolo 34 del reg UE 1303/2013:

- Attività di gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale (Reg. 1303/2013 art. 35 par. 1 lett. d);
- Attività di animazione territoriale (Reg. 1303/2013 art. 35 par. 1 lett. e).

7.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (art 67 lett a) Reg (UE) 1303/2013), imputabili all'operazione e comprovati da idonea documentazione.

Il limite massimo del sostegno è fissato al 25% della strategia approvata per ciascun GAL. In ottemperanza all'art. 35 del Reg. 1303/2013, il massimale del 25% deve essere riferito alla spesa pubblica complessiva effettivamente sostenuta calcolato con il criterio N+3.

E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo nella misura massima del 50% calcolato sul totale delle spese previste per l'operazione nel piano finanziario del PdA.

7.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

7.2.16.3.4.4. Beneficiari

Costi di gestione: GAL selezionati secondo le modalità e le procedure previste dalla presente misura e strutture autorizzate a svolgere i compiti di gestione dei GAL.

Costi di animazione: GAL e strutture individuate come responsabili per le attività di animazione.

7.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

Costi di esercizio, ovvero i costi connessi alla gestione ed attuazione della strategia quali:

- costi operativi relativi alla gestione e al funzionamento dei GAL;
- costi del personale
- costi di formazione
- costi legati alla comunicazione
- costi finanziari
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui al punto (g) dell'art. 34 (3) CPR

Costi di animazione della strategia CLLD, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande, quali:

- costi per il personale dedicato;
- campagne di informazione: eventi, riunioni, siti web, social media, stampa, ecc.
- scambi con soggetti interessati, gruppi della comunità e potenziali promotori dei progetti tesi a generare e condividere iniziative;
- attività di informazione e supporto mirato ai potenziali beneficiari degli interventi anche tesi alla migliore comprensione dei bandi, al rafforzamento delle capacità progettuali e alla presentazione dei progetti.

Anche per questa sottomisura si rimanda ad un'eventuale lista di spese ammissibili stabilita a livello nazionale coerente con quanto indicato con questo capitolo.

7.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità riferiti al beneficiario:

Comunitari

- GAL selezionati nella fase descritta alla sottomisura 19.2

Criteri di ammissibilità riferiti alla domanda:

Comunitari

- Importo complessivo della/e domanda/e di aiuto non superiore a quello inserito nel PdA approvato

Nazionali/Regionali

- Limite massimo del 25% dell'importo complessivo della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata per ciascun GAL e della spesa pubblica complessiva effettivamente sostenuta
- Limite massimo, per l'importo concesso, del 60% per le spese di gestione e limite minimo del 40% per l'animazione di tipo partecipativo

Impegni:

Comunitari

- Mantenimento per l'intero periodo di programmazione dei requisiti richiesti per la sottomisura 19.2

Nazionali/Regionali

- Rispetto delle procedure per la selezione delle risorse umane previste dalle disposizioni attuative

Altri obblighi:

Comunitari

- Rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi

7.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto alla sottomisura 19.2.

7.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili.

7.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie

R2 - ragionevolezza dei costi

Il rischio deriva dalla complessa verifica della ragionevolezza delle spese proposte dai GAL. I rischi sono legati in particolare alla debolezza del sistema di valutazione basato sul confronto delle offerte e alla

difficoltà di individuare, anche in tale ambito, eventuali anomalie (p.e. importi superiori ai valori di mercato, ecc.).

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo sono dovuti alle peculiarità del sostegno, a cui si aggiungono le difficoltà nel verificare l'attuazione dell'attività di animazione.

Si rilevano inoltre i rischi già evidenziati a proposito della sottomisura 19.2 relativi alla verifica della correttezza, trasparenza ed efficacia delle procedure di selezione del personale dei GAL, che potrebbero determinare la formazione di strutture tecniche con un livello di competenze amministrative inadeguato per la gestione delle strategie.

R4 – appalti pubblici

Tale rischio è legato alla mancata o scorretta applicazione/conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici/acquisizione di beni e servizi e una più generale difficoltà di applicazione delle norme sul procedimento amministrativo da parte sia di enti pubblici che di organismi non appartenenti al settore pubblico come i GAL, dove il personale spesso non ha una formazione amministrativa di base.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni per la presentazione delle domande. Il rischio principale è connesso alla mancanza di un sistema informatico adatto a gestire procedimenti specifici e non strettamente agricoli.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica delle domande di pagamento e inadeguato trattamento delle stesse da parte dell'organismo istruttore.

7.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R2 - ragionevolezza dei costi

Utilizzo dei costi semplificati laddove possibile. Il loro utilizzo garantisce che i costi sostenuti e dichiarati siano ragionevoli e rispettino gli standard di mercato. L'applicazione del sistema dei costi semplificati consente inoltre di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione.

Nei casi in cui non sia possibile fissare dei costi semplificati, si farà ricorso alle regole ordinarie.

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

Monitoraggio costante dei piani di gestione e animazione con applicazione di rettifiche finanziarie per l'inadempienza degli impegni assunti in sede di approvazione del PdA.

Individuazione di standard oggettivi per la selezione delle figure professionali da destinare all'apparato organizzativo del GAL. Monitoraggio delle procedure di selezione in termini di trasparenza, pubblicità, imparzialità e omogeneità dei requisiti minimi.

R4 – appalti pubblici

Informazione e assistenza costante fornita dall'AdG per tutto il periodo di programmazione anche con il ricorso ad azioni formative specifiche (con particolare riferimento alla disciplina dell'acquisizione di consulenze e appalti di servizi professionali). Definizione di procedure e check list apposite per la fornitura di beni e servizi.

R8 - sistemi informatici

Realizzazione di un adeguato sistema informatico. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

Tale sistema informatico dovrà tenere in conto e essere adeguato alle esigenze peculiari del CLLD.

R9 – domande di pagamento

Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'informazione dei beneficiari, l'uniformità operativa e la supervisione. In questo ambito, si terrà conto dell'esigenza di razionalizzare le procedure per il Leader. L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo.

7.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

7.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'intensità di aiuto del contributo concesso nella domanda/e di aiuto/e presentata/e dai GAL è calcolata nella misura massima del 25% della strategia di sviluppo locale approvata.

Il contributo concesso non potrà comunque essere superiore al 25% della spesa pubblica effettivamente sostenuta per la strategia di sviluppo di tipo partecipativo, calcolato con il criterio N+3, così come previsto dal Reg. 1303/2013, Art. 35.

7.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Non pertinente

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Coerentemente con quanto stabilito nell' Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020 (DGR n 19/9 del 27 maggio 2014) la Regione, al fine di assicurare il pieno coordinamento tra i Fondi strutturali e d'investimento europei e tra essi e gli altri strumenti dell'Unione che concorrono ai medesimi obiettivi, ha identificato le aree di intervento in cui i fondi strutturali e gli investimenti europei possono essere utilizzati in modo complementare.

In particolare, il FSE potrà promuovere azioni rivolte a operatori del settore agricolo, forestale e ambientale (ad esempio: interventi formativi specialistici per nuovi profili professionali originati dai settori della green economy; azioni di formazione degli operatori agricoli e forestali, ecc. secondo un modello già sperimentato nella scorsa programmazione col progetto IMPARI'S).

E' inoltre istituito un meccanismo di relazioni continue tra le Autorità di Gestione responsabili dei fondi per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni, compresa la reciproca partecipazione ai rispettivi Comitati di sorveglianza.

Il meccanismo di coordinamento è individuato non in una regola ma in una struttura che affronti i problemi connessi (Comitato di coordinamento/Cabina di regia nel FSE) che affronti i problemi connessi alla fase di attuazione (individuazione delle aree di complementarità, soggetti responsabili dell'attuazione congiunta, procedure attraverso cui attivare bandi in stretta complementarità, commissioni di sorveglianza delle azioni complementari attivate).

Le funzioni e i compiti del Comitato non si sostituiscono, ma si integrano con le funzioni e i compiti dell'Autorità di Gestione, che rimane il responsabile istituzionale dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione dei programmi.

Con le Deliberazioni n 19/9 del 27/5.2014 e n. 28/9 del 17/7/2014 n. 32/32 del 24 luglio 2012, la Giunta Regionale ha dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare i programmi SIE 2014-2020. Tale organo, attraverso le sue strutture assume anche la responsabilità direzionale e di segreteria tecnica.

Con la Deliberazione n 19/9 del 27 maggio 2014, si prevede inoltre che la Sardegna utilizzi lo strumento ITI (Investimento Territoriale Integrato) per dare attuazione all' "Agenda Urbana" (art. 7 comma 2 del Regolamento UE n. 1301/2013). Sulla base dei parametri individuati a livello nazionale sono state selezionate quali aree urbane candidabili le conurbazioni di Cagliari e Sassari. Vi è pertanto una demarcazione netta tra lo strumento dell'ITI e quello del Leader/CLLD.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo nella misura massima del 50% calcolato sul totale delle spese previste per l'operazione nel piano finanziario del PdA.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'istruttoria delle domande di aiuto è di competenza dell'AdG.

Le procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto e di pagamento e la chiara definizione dei compiti dell'AdG e dell'Organismo Pagatore saranno definite puntualmente con successivo bando e relative disposizioni attuative .

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente

7.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati individuati e descritti per ciascuna sottomisura/intervento.

7.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione sono state individuate e descritte per ciascuna sottomisura/intervento.

7.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è stata descritta per ciascuna sottomisura/intervento.

7.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

7.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per la programmazione 2014-2020 si mantengono i criteri che hanno determinato la territorializzazione nella scorsa programmazione, con la conferma dei territori LEADER 2007-2013 e l'inserimento, sulla base dell'aggiornamento dello studio sul malessere demografico pubblicato nel 2013, di 11 Comuni che pur non rientrando nella zonizzazione LEADER 2007-2013 sono caratterizzati da malessere demografico precario, grave, gravissimo.

Si confermano anche i criteri relativi alla delimitazione dei territori dei GAL, che devono avere una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti.

I territori LEADER sono costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al punto precedente. L'Unione dei comuni è considerata un'unità elementare indivisibile, pertanto i comuni eleggibili appartenenti all'Unione devono aderire al medesimo GAL. All'interno delle aree LEADER deve essere garantita la contiguità territoriale dei comuni eleggibili compresi, salvo il caso di comuni eleggibili circondati da comuni non eleggibili.

Si prevede di finanziare indicativamente dai 13 ai 17 GAL, con una popolazione variabile da 15.000 a un massimo di 100.000 abitanti per GAL.

Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-LEADER è di circa 591.000 abitanti (il 36% della popolazione complessiva della Sardegna). Il territorio LEADER rappresenta il 72% circa della superficie ed include il 77% dei Comuni della Sardegna.

La Misura 19 Leader è composta dagli elementi CLLD obbligatori descritti nelle corrispondenti sottomisure:

sottomisura 19.1 **Sostegno alla preparazione**

sottomisura 19.2 **Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo**

sottomisura 19.3 **Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale**

sottomisura 19.4 **Sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione.**

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente (operazione non attivata)

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente, descritto nella sottomisura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La procedura è descritta nelle sottomisure 19.1 e 19.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per la programmazione 2014-2020 si mantengono i criteri che hanno determinato la territorializzazione nella scorsa programmazione, con la conferma dei territori LEADER 2007-2013 e l'inserimento, sulla base dell'aggiornamento dello studio sul malessere demografico pubblicato nel 2013, di 11 Comuni che pur non rientrando nella zonizzazione LEADER 2007-2013 sono caratterizzati da malessere demografico precario, grave, gravissimo.

Si confermano anche i criteri relativi alla delimitazione dei territori dei GAL, che devono avere una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000.

Si prevede di finanziare indicativamente dai 13 ai 17 GAL, con una popolazione variabile da 15.000 a un massimo di 100.000 abitanti per GAL.

Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-LEADER è di circa 591.000 abitanti (il 36% della popolazione complessiva della Sardegna). Il territorio LEADER rappresenta il 72% circa della superficie ed include il 77% dei Comuni della Sardegna.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Coerentemente con quanto stabilito nell' Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020 (DGR n 19/9 del 27 maggio 2014) la Regione, al fine di assicurare il pieno coordinamento tra i Fondi strutturali e d'investimento europei e tra essi e gli altri strumenti dell'Unione che concorrono ai medesimi obiettivi, ha identificato le aree di intervento in cui i fondi strutturali e gli investimenti europei possono essere utilizzati in modo complementare.

In particolare, il FSE potrà promuovere azioni rivolte a operatori del settore agricolo, forestale e ambientale (ad esempio: interventi formativi specialistici per nuovi profili professionali originati dai settori della green economy; azioni di formazione degli operatori agricoli e forestali, ecc. secondo un modello già sperimentato nella scorsa programmazione col progetto IMPARI'S).

E' inoltre istituito un meccanismo di relazioni continue tra le Autorità di Gestione responsabili dei fondi per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni, compresa la reciproca partecipazione ai rispettivi Comitati di sorveglianza.

Il meccanismo di coordinamento è individuato non in una regola ma in una struttura che affronti i problemi connessi (Comitato di coordinamento/Cabina di regia nel FSE) che affronti i problemi connessi alla fase di attuazione (individuazione delle aree di complementarità, soggetti responsabili dell'attuazione congiunta, procedure attraverso cui attivare bandi in stretta complementarità, commissioni di sorveglianza delle azioni complementari attivate).

Le funzioni e i compiti del Comitato non si sostituiscono, ma si integrano con le funzioni e i compiti dell'Autorità di Gestione, che rimane il responsabile istituzionale dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione dei programmi.

Con le Deliberazioni n 19/9 del 27/5.2014 e n. 28/9 del 17/7/2014 n. 32/32 del 24 luglio 2012, la Giunta Regionale ha dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare i programmi SIE 2014-2020. Tale organo, attraverso le sue strutture assume anche la responsabilità direzionale e di segreteria tecnica.

Con la Deliberazione n 19/9 del 27 maggio 2014, si prevede inoltre che la Sardegna utilizzi lo strumento ITI (Investimento Territoriale Integrato) per dare attuazione all'”Agenda Urbana” (art. 7 comma 2 del Regolamento UE n. 1301/2013). Sulla base dei parametri individuati a livello nazionale sono state selezionate quali aree urbane candidabili le conurbazioni di Cagliari e Sassari. Vi è pertanto una demarcazione netta tra lo strumento dell'ITI e quello del Leader/CLLD.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sono previste le anticipazioni concedibili dalle corrispondenti misure/interventi del PSR attivate nei PdA

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Una prima definizione dei compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL è stata inserita in ciascuna sottomisura.

La chiara e puntuale definizione dei compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL nella selezione dei progetti verrà effettuata sulla base delle disposizioni dei regolamenti attuativi e verrà specificata nei bandi regionali.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quanto riguarda la sottomisura 6.4 i GAL potranno focalizzare la loro strategia (attuata con approccio *bottom up*), integrando quella regionale (attuata con approccio *top down*), verso gli effettivi fabbisogni dei rispettivi territori. Inoltre, rispetto alle misure standard inserite nel PSR, i GAL attueranno gli interventi previsti nei loro Piani d’Azione attraverso progetti integrati, di rete, di filiera e di cooperazione, in modo tale da garantire un valore aggiunto rispetto agli equivalenti interventi finanziati dalle altre misure del PSR.

Nei territori Leader le sottomisure 7.4, 7.5 e 7.6.a saranno attivate esclusivamente dai GAL, qualora gli stessi le ritenessero funzionali alla propria strategia di sviluppo locale. Nei territori extra Leader e nei territori Leader in cui i GAL decidessero di non attivarle, saranno invece attivate a regia regionale. Si intende in questo modo dare la possibilità alle aree rurali più deboli di esprimere, attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la reale e specifica domanda di servizi di quei territori. Per quanto concerne invece la sottomisura 7.2 a e b, attuabile sia a regia regionale che nella CLLD, il criterio è dato dalle dimensioni dell’intervento.

Per quanto riguarda la Misura 16, si pone la questione della complementarietà con lo strumento di cui alla sottomisura 16.4 e di cui alla sottomisura 16.9. La sottomisura 16.4 è finalizzata alla promozione di strumenti di commercializzazione quali filiera corta e mercati locali, con riferimento ai prodotti elencati nell’allegato I e prodotti forestali, mentre i GAL attraverso i loro Piani di Azione potranno intervenire per favorire la creazione e/o lo sviluppo delle filiere dei prodotti tipici e tradizionali del loro territorio, sia agricoli che extra agricoli. La sottomisura 16.9 sarà attuata a regia regionale nei territori extra Leader e nei territori Leader in cui i GAL decidessero di non attivarle.

7.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Elenco dei comuni non compresi nella territorializzazione LEADER 2007-2013 classificati in stato di malessere demografico precario, grave, gravissimo secondo lo studio “Comuni in estinzione” (Centro Regionale di Programmazione, 2013) e inclusi nella territorializzazione LEADER 2014-2020:

- Ar dara
- Calangianus
- Domusnovas
- Gonnese
- Oliena
- Pimentel
- San Gavino Monreale
- Serramanna
- Serrenti
- Villamassargia
- Villasor

7.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

7.2.17.1. Base giuridica

Articolo 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 s.m.i

7.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli agricoltori e le aziende agricole sono stati colpiti in modo eccezionale dalle conseguenze dell'epidemia dovuta dal COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati e del settore Ho.re.ca in genere hanno creato gravi perturbazioni economiche ai mercati dei prodotti agricoli e causato problemi di liquidità agli agricoltori.

L'analisi SWOT ha evidenziato come le aziende agricole sarde sono caratterizzate da una situazione di debolezza economica e strutturale del sistema produttivo. Le problematiche sopra descritte appaiono oggi ancora più impegnative per le aziende che si trovano in una posizione di sempre maggiore debolezza di fronte all'improvvisa crisi economica come evidenziato dall'analisi presentata dalla Banca d'Italia (*L'economia della Sardegna, Banca d'Italia, Economie Regionali, 20, 2020*). Tutti i comparti agricoli hanno sofferto gli effetti del lockdown, si registra un calo delle vendite del 70% rispetto all'anno precedente per il comparto vitivinicolo a causa della chiusura di uno dei mercati di riferimento, l'Horeca, ed in generale dall'isolamento forzato delle persone. Il settore dell'ortofrutta ha risentito del blocco delle esportazioni e della chiusura di tutti i mercati generali e di quelli comunali. In crisi il settore della carne (in particolare quello suinicolo) legato per il 70% alla ristorazione tradizionale e dagli agriturismi, già fortemente penalizzato dal blocco delle esportazioni. Il settore dell'agriturismo, che ha registrato il blocco totale delle attività per diversi mesi ed è stato particolarmente colpito dalla situazione di crisi in conseguenza delle restrizioni alla circolazione delle persone, a differenza degli altri settori, non ha ricevuto specifiche sovvenzioni pubbliche. È pertanto importante e necessario fornire ed indirizzare un sostegno temporaneo ed eccezionale agli agricoltori ed alle imprese agricole che hanno diversificato l'attività aziendale verso l'agriturismo, le fattorie didattiche e sociali particolarmente colpite dalle misure restrittive imposte a livello nazionale ed internazionale per impedire la diffusione del virus COVID-19. La misura, introdotta dall'art 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/872 del 24/06/2020, risponde ai problemi di liquidità delle aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

Inoltre la Misura risponde al fabbisogno 4.2.8, in particolare all'esigenza di valorizzare, anche in chiave multifunzionale, il ruolo delle aziende agricole nelle aree rurali, attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo di attività extra-agricole (turistiche, ambientali, didattiche e sociali). Pertanto nel quadro di tali esigenze la Misura 21 è attivata attraverso la sottomisura 21.1 e la Tipologia di Intervento 21.1.1 Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie sociali.

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

7.2.17.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

7.2.17.3.1. M21.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

7.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica isolana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e sociali ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso anche a tali realtà.

7.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

7.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);

Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11: Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della Legge Regionale n. 18/98 e smi.

Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020 - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19”

Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020.

Regime Quadro SA.58547 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020.

7.2.17.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori che conducono aziende agricole singole o associate che esercitano attività agrituristica, attività di agricoltura sociale, attività di fattoria didattica e che risultano iscritte e autorizzate nell'albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole (L.R. n.11 del 11 maggio 2015).

7.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente.

7.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Stabiliti dalla Unione europea: Agricoltori e Associazioni di agricoltori.

Nazionali/regionali:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A
- iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole
- risultare iscritto e attivo nell'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole

L'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario o per l'attenuazione delle conseguenze della pandemia causata dal COVID-19 nel limite dell'importo di euro 800.000, previsto dal regime di aiuto

notificato nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19".

7.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Qualora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente per finanziare tutte le domande ammissibili, si procederà con una riduzione proporzionale degli importi ammessi per ciascuna domanda di sostegno.

7.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è erogato sulla base di una quota fissa pari a 3.000 euro + una quota variabile pari a 2.000 euro per numero di servizi offerti oltre al primo, per un massimo di 7.000 euro ad azienda.

Per servizi offerti si intende:

- servizio ristorazione;
- servizio di alloggio;
- servizio di fattoria didattica;
- servizio di fattoria sociale.

7.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.17.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità del beneficiario alla misura;

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica del mantenimento del requisito di azienda attiva nelle apposite sezioni dell'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015 n. 11.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-Covid19 i provvedimenti adottati non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA[1], il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Tuttavia sarà responsabilità delle autorità nazionali e regionali assicurare che non vi saranno sovra compensazioni o doppi finanziamenti attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) al fine di verificare che non siano stati erogati aiuti con le stesse finalità nel rispetto del massimale di finanziamento di € 800.000,00 previsto dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19". Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020 e Regime Quadro SA.58547 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)6341 final dell'11 settembre 2020.

[1] Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

7.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

In ogni caso sarà assicurata, quale misura di attenuazione, la verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii. e la verifica, per singolo beneficiario, dell'assenza di doppi finanziamenti o di eventuali sovra compensazioni.

7.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

7.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

7.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

7.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

7.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nella tipologia di intervento.

7.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nella tipologia di intervento.

7.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

7.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

7.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

7.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8. PIANO DI VALUTAZIONE

8.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

In conformità agli artt. 67, 68, 76-79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, degli articoli 54-57 del Regolamento (UE) 1303/2013 e in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, la Regione Sardegna elabora un Piano di Valutazione attraverso il quale organizza le attività valutative definendo risorse organizzative, umane, tecniche e finanziarie, tempistica, uso dei risultati.

Attraverso il Piano di valutazione la Regione Sardegna intende assicurare la valutazione dell'andamento del programma rispetto alle strategie prescelte, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del programma, evidenziare eventuali problematiche nella sua attuazione migliorandone la qualità della progettazione e dell'esecuzione.

Dette attività accompagneranno il programma di sviluppo rurale in tutto il periodo di attuazione.

Annualmente gli esiti delle attività di valutazione condotte saranno descritte nel Rapporto Annuale di valutazione (RAV) confluiranno nella Relazione Annuale di Attuazione (RAA).

Nel 2017 verrà richiesto un approfondimento sul grado di efficacia del programma rispetto alle *milestones* definite, in modo che l'attività di valutazione possa accompagnare l'AdG a raggiungere i target definiti per il 2018.

Nel 2019 un altro approfondimento dovrà evidenziare il conseguimento di tali target, in applicazione del quadro di attuazione della riserva di performance.

Entro il 31 dicembre 2026, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, la valutazione ex-post dovrà dare particolare evidenza al conseguimento finale dei risultati rispetto agli obiettivi di ciascuna priorità.

Considerando che la disseminazione dei risultati della valutazione è parte integrante della strategia di valutazione, la Regione attraverso il Piano di Valutazione intende assicurare la piena diffusione dei risultati presso:

- gli stakeholder, che svolgono un ruolo vitale nella programmazione;
- il più vasto pubblico, considerato che i programmi devono dare evidenza delle risorse ricevute e della loro utilizzazione, anche in termini di qualità.

La valutazione dovrà, inoltre, contribuire a migliorare la programmazione in base ai risultati ottenuti e fornire suggerimenti per migliorare il sistema di monitoraggio, considerando che un sistema di monitoraggio e valutazione deve sempre:

- dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, efficienza e la pertinenza di relativi interventi
- contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale

- favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e valutazione.

8.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Un efficace e strutturato sistema di governance rappresenta un elemento fondamentale per garantire una adeguata implementazione delle attività di monitoraggio e valutazione, una costruttiva restituzione e condivisione dei risultati valutativi e un continuo accompagnamento all'attuazione del programma.

Affinché tale sistema funzioni e agisca in maniera coordinata si realizzerà, quale strumento di governance dell'attività di valutazione, una rete costituita da:

- Autorità di gestione;
- Direttore del Servizio Responsabile della valutazione;
- Direttori dei Servizi Responsabili di Misura
- Rappresentante dei GAL.

Gli organismi coinvolti, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, nell'attività valutativa sono:

Autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e assicura che sia effettuata la valutazione del programma, sulla base del piano di valutazione, e che questa sia soggetta ad appropriato follow-up.

A tal fine deve:

- assicurare l'esistenza di un sistema di monitoraggio adeguato e sicuro per la registrazione, conservazione, gestione e trasmissione di dati statistici sull'esecuzione del programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di sorveglianza e valutazione del programma;
- accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- redigere la relazione annuale sullo stato di esecuzione del programma, corredata di tabelle sull'avanzamento del programma e di informazioni sull'attuazione del piano di valutazione, e trasmetterla alla Commissione prevoiesame del Comitato di sorveglianza.

Il Servizio Responsabile della valutazione fornisce un supporto tecnico e amministrativo all'Autorità di gestione nel coordinamento della attività di predisposizione delle Relazioni annuali sull'attuazione e nei rapporti con il Valutatore indipendente incaricato della Valutazione. Le Valutazioni comprendono la

misurazione dei risultati e degli impatti, la risposta ai quesiti valutativi ed eventuali approfondimenti tematici posti dall'amministrazione. Il Servizio assicura la supervisione dell'attività di Valutazione e la diffusione dei suoi risultati.

Gruppo tecnico di valutazione

Il gruppo tecnico di valutazione rappresenta un organismo consultivo che consente di rispondere alla crescente esigenza di condivisione e coinvolgimento nelle attività di programmazione degli stakeholders. Il gruppo è presieduto dall'Autorità di gestione o, in sua vece, dal Direttore del Servizio Responsabile della Valutazione ed è composto dai Responsabili di Misura e dal Rappresentante dei GAL e da eventuali ulteriori esperti tematici. La convocazione del gruppo sarà fatta in funzione dei tematismi affrontati e delle esigenze conoscitive emerse nel corso delle attività di valutazione.

Valutatore indipendente

Le valutazioni saranno effettuate da esperti esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma, in ottemperanza all'art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Il valutatore indipendente sarà selezionato con bando ad evidenza pubblica e dovrà operare conformemente al Piano di valutazione e alle indicazioni fornite dall'AdG e dal Gruppo tecnico di valutazione. Il valutatore dovrà, inoltre, garantire l'osservanza dei Regolamenti comunitari e delle indicazioni fornite a livello nazionale e comunitario in ambito di monitoraggio e valutazione. Al fine di programmare e definire l'attività, il valutatore dovrà presentare un disegno di valutazione che descriva le metodologie, le fonti e le tempistiche che si intendono adottare per rispondere alle domande valutative. Il disegno di valutazione sarà aggiornato e integrato a seguito di esigenze manifestate dal Gruppo tecnico di valutazione e ogni qual volta emergano esigenze di approfondimenti su temi specifici relativi al Programma. Il Valutatore indipendente, allo scopo di garantire una corretta analisi valutativa del programma, dovrà assicurare la presenza nel gruppo di lavoro di esperti con specifiche competenze nelle diverse discipline, con particolare attenzione agli effetti delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento a essi dell'agricoltura.

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza, come previsto dall'art. 49 Reg. 1303/2013, è informato sui risultati della Valutazione e ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla valutazione del programma e di proporre approfondimenti e modifiche al programma in base ai risultati della Valutazione.

8.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

La Regione Sardegna attraverso il PSR, in linea con la strategia Europa 2020 e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti nell'art.4 del Reg. 1305/2013, ha previsto l'attivazione di tutte le sei priorità dello sviluppo rurale.

Le focus area affrontate con il programma sono correlate ai fabbisogni d'intervento individuati, tramite la consultazione con il partenariato e alle evidenze dell'analisi SWOT. Sono state considerate le complementarità con gli altri fondi europei e Programmi e la strategia Europa 2020 che implica la selezione di FA coerenti con gli obiettivi di ricerca e innovazione, efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, innalzamento del tasso di occupazione e promozione sociale.

Nel rispetto del dettato regolamentare la valutazione deve assicurare lo svolgimento delle attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità del PSR agli obiettivi, rispondendo alle domande valutative del "Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale" (Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014).

Le risposte alle domande relative alla valutazione degli aspetti specifici (FA) e di altri aspetti del PSR (sinergie tra priorità e FA, AT e RRN) dovranno essere fornite nel 2017, nel 2019 e nel rapporto di valutazione ex post. Le risposte alle domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione (obiettivi trasversali, della PAC e strategia Europa 2020) dovranno essere fornite nel 2019 e nella valutazione ex post.

Le attività di Valutazione saranno indirizzate all'elaborazione di dati secondari e d'informazioni primarie raccolte per la misurazione degli indicatori comuni e specifici del programma, all'analisi dei risultati degli interventi e della loro efficacia, efficienza e pertinenza rispetto agli obiettivi e a fornire risposte dettagliate alQVC, giudizi valutativi solidi e raccomandazioni pertinenti e circostanziate. Le analisi valutative saranno condotte tenendo conto della logica del programma e degli obiettivi stabiliti per FA, dei risultati del programma rispetto agli obiettivi e del suo contributo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- al miglioramento dell'ambiente;
- all'innovazione;
- agli obiettivi della PAC
- alla strategia Europa 2020.

La valutazione verterà inoltre su temi centrali della strategia del programma quali:

1. Competitività sostenibile
2. Ambiente e clima, tenendo in considerazione le indicazioni della VAS sui cambiamenti climatici;
3. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel corso dell'attuazione del PSR verranno elaborate domande valutative specifiche, dettate da eventuali modifiche delle strategie e/o criticità riscontrate.

Per l'inquadramento metodologico generale si farà riferimento al QCMV e al sistema d'indicatori comuni (Allegato IV del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014), a eventuali indicatori supplementari proposti per la valutazione di temi specifici del programma e, con particolare riferimento alle azioni in materia di cambiamenti climatici, al piano di monitoraggio della VAS.

Il Valutatore, oltre ad assicurare il raccordo e coordinamento con l'AdG e raccogliere le indicazioni formulate dal Gruppo tecnico di valutazione e dal CdS, nella fase iniziale di disegno della valutazione (fase di strutturazione), dovrà definire, in termini operativi, i compiti della valutazione introducendo i criteri in base ai quali formulare (in itinere e in ex-post) un giudizio valutativo sugli interventi del PSR e le pertinenti raccomandazioni.

La fase di strutturazione (disegno valutativo) sarà affrontata dal Valutatore sviluppando:

- la ricostruzione della “logica di intervento”, attraverso la quale ristabilire e verificare i nessi causali tra i fabbisogni, il sistema degli obiettivi, gli interventi programmati, i risultati e gli effetti netti del programma e gli impatti sugli obiettivi trasversali (cambiamenti climatici, ambiente, innovazione) e correlati alle politiche europee della PAC e di Europa 2020;
- l'analisi dei dati disponibili dal monitoraggio del PSR, dal monitoraggio ambientale e da altre fonti informative e statistiche esistenti e le modalità di raccolta delle informazioni primarie da realizzare attraverso indagini dirette presso i beneficiari, casi studio, testimoni privilegiati, ecc.;
- la definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori) da utilizzare per verificare “in che misura” gli interventi attuati nel PSR conseguono gli obiettivi di sviluppo rurale comuni e specifici del programma (risultati) e contribuiscono agli obiettivi trasversali e dell'unione europea in materia di clima, ambiente, innovazione, competitività dell'agricoltura e occupazione (impatti), con particolare attenzione agli effetti degli interventi correlati alle priorità strategiche:
 - cambiamenti climatici (effetti degli interventi di mitigazione e adattamento);
 - ambiente (biodiversità, compresa l'agrobiodiversità, suolo e acqua),
 - sviluppo dell'innovazione nelle imprese agricole, alimentari e forestali;
 - occupazione nelle zone rurali;
 - sviluppo locale di tipo partecipativo: in tale ambito il Valutatore dovrà valutare il contributo della strategia LEADER agli obiettivi del PSR e fornire metodologie ai GAL per l'autovalutazione delle performance;

Le metodologie, i temi e le attività da effettuare per la valutazione degli indicatori di risultato e d'impatto e per le risposte al QVC dovranno essere coerenti con i pertinenti documenti di supporto tecnico elaborati dalla Commissione europea elencati nell'Allegato VI del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, tra cui in particolare:

- Orientamenti sulla valutazione dei valori per gli indicatori di risultato complementari, che includano l'identificazione della popolazione destinataria dei progetti, le strategie di campionamento, le metodologie adeguate, le fonti dei dati e le tecniche di valutazione.
- Orientamenti sulla valutazione dell'impatto dei PSR, che includano le finalità e l'uso degli indicatori d'impatto, i collegamenti tra la politica di sviluppo rurale e altre politiche e i fattori che incidono sui valori degli indicatori di impatto, nonché i metodi proposti per stimare l'effetto netto degli interventi di sviluppo rurale.
- Orientamenti sulle risposte da fornire al questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale, compresi i nessi con la logica di intervento e gli indicatori comuni, e proposta di ulteriori dati, criteri di giudizio e approcci possibili che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle domande.

Al fine di accompagnare l'AdG nell'implementazione dell'attività di monitoraggio e valutazione, verrà predisposto un "Internal evaluation plan" che conterrà una dettagliata descrizione dell'attività di valutazione.

Detto piano sarà uno strumento flessibile in funzione delle eventuali esigenze maturate nel periodo di attuazione del PSR.

Le eventuali modifiche al Piano di Valutazione e la sintesi delle attività valutative intraprese saranno descritte nella Relazione annuale sull'Attuazione, che, in riferimento alla valutazione, nel 2016, 2018, 2020 conterrà le seguenti informazioni:

- modifiche del PdV e rispettive giustificazioni;
- attività di valutazione realizzate nel corso dell'anno;
- attività di raccolta e gestione dei dati;
- sintesi e risultati delle valutazioni realizzate;
- attività di follow-up dei risultati delle valutazioni;
- comunicazione pubblicazione dei risultati delle valutazioni.

Nel 2017 e nel 2019, verranno presentate delle relazioni "rinforzate", che oltre a presentare le tematiche sopra citate, conterranno:

- il contributo degli interventi alle FA in termini quali-quantitativi;
- l'analisi (quali-quantitativa) dei risultati del PSR (con indicatori specifici e risposta i quesiti valutativi).

Nel 2019 la relazione sarà integrata da:

- l'analisi dell'impatto intermedio del PSR (contributo netto e quesiti valutativi);
- la valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

FA 1a	<i>Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali</i>
Domanda 1	In che misura gli interventi del PSR sostengono l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo delle conoscenze di base nelle zone rurali?
FA 1b	<i>Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali</i>
Domanda 2	In che misura gli interventi del PSR sostengono il rafforzamento dei legami tra agricoltura, la produzione alimentare e silvicoltura, la ricerca e l'innovazione, anche ai fini di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?
FA 1c	<i>Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale</i>
Domanda 3	Fino a che punto gli interventi del PSR sostengono l'apprendimento continuo e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale?

PRIORITÀ 1

FA 1a	<i>Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali</i>
Domanda 1	In che misura gli interventi del PSR sostengono l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo delle conoscenze di base nelle zone rurali?
FA 1b	<i>Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali</i>
Domanda 2	In che misura gli interventi del PSR sostengono il rafforzamento dei legami tra agricoltura, la produzione alimentare e silvicoltura, la ricerca e l'innovazione, anche ai fini di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?
FA 1c	<i>Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale</i>
Domanda 3	Fino a che punto gli interventi del PSR sostengono l'apprendimento continuo e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale?

PRIORITÀ 2

FA 3a	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
Domanda 6	In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a migliorare la competitività dei produttori primari supportati al fine di una migliore loro integrazione nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, aggiungendo valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazione interprofessionali?
FA 3b	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Domanda 7	In che misura gli interventi del PSR sostenuto la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura?

PRIORITÀ 3

FA 4a	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Rete Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
Domanda 8	In che misura gli interventi del PSR sostengono il ripristino, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, inclusa nelle zone Natura 2000, zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e l'agricoltura HNV, e l'assetto paesaggistico dell' Europea?
FA 4b	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Domanda 9	In che misura gli interventi del PSR sostengono il miglioramento della gestione delle acque, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?
FA 4c	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Domanda 10	Fino a che punto gli interventi del PSR sostengono la prevenzione dell'erosione del suolo e il miglioramento della gestione del suolo?

PRIORITÀ 4

FA 5a	<i>Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura</i>
Domanda 11	In che misura gli interventi del PSR contribuiscono ad aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua in agricoltura?
FA 5b	<i>Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare</i>
Domanda 12	In che misura gli interventi del PSR contribuiscono ad aumentare l'efficienza nel consumo di energia in agricoltura e industria alimentare?
FA 5c	<i>Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia</i>
Domanda 13	In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a fornire e utilizzare fonti rinnovabili di energia, di prodotti di scarto, residui e altre materie prime non alimentari ai fini della bioeconomia?
FA 5d	<i>Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</i>
Domanda 14	In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni di ammoniaca dall'agricoltura?
FA 5e	<i>Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale</i>
Domanda 15	In che misura gli interventi del PSR sostengono la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale?
PRIORITÀ 5	

FA 6a	<i>Favorire la diversificazione, la creazione di sviluppo di piccole imprese e l'occupazione</i>
Domanda 16	In che misura gli interventi del PSR sostengono la diversificazione, la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese e la creazione di posti di lavoro?
FA 6b	<i>Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali</i>
Domanda 17	In che misura gli interventi del PSR sostengono lo sviluppo locale nelle zone rurali?
FA 6c	<i>Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali</i>
Domanda 18	Fino a che punto sono gli interventi del PSR migliorano l'accessibilità, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?

PRIORITÀ 6

Domanda 19	In che misura le sinergie tra le priorità e la concentrazione degli interventi nelle aree modificano l'efficacia del PSR?
Domanda 20	In che misura l'assistenza tecnica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 59 del regolamento (UE) n 1303/2013 della CPR e dell'articolo 51 (2) del regolamento (UE) n 1305/2013?
Domanda 21	In che misura la Rete Rurale Nazionale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 54 (2) del regolamento (UE) n 1305/2013?

DOMANDE DI CARATTERE PIÙ GENERALE CHE AFFRONTANO ASPETTI PIÙ GENERICI LEGATI AL PROGRAMMA

Domanda 22	In che misura il PSR ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'UE 2020 di aumentare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20-64 ad almeno il 75 %?
Domanda 23	In che misura il PSR ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale Europa 2020 di investire il 3 % del PIL dell'UE in R & S e l'innovazione?
Domanda 24	In che misura il PSR ha contribuito alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici per conseguire l'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990 , o del 30 % se le condizioni sono giuste , ad aumentare la quota di energie rinnovabili sul consumo finale di energia al 20 % , e il raggiungimento di aumento del 20 % dell'efficienza energetica?
Domanda 25	In che misura il PSR ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'UE 2020 di ridurre il numero di europei che vivono al di sotto della soglia di povertà nazionale?
Domanda 26	In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l'ambiente e, per raggiungere l'obiettivo strategia sulla biodiversità dell'UE, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, e di ripristinarli?
Domanda 27	In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo PAC di favorire la competitività del settore agricolo?
Domanda 28	In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo PAC di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima?
Domanda 29	In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo PAC di conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie rurali e delle comunità, tra cui la creazione e il mantenimento di posti di lavoro?
Domanda 30	In che misura il PSR ha contribuito a promuovere l'innovazione?

DOMANDE VALUTATIVE INERENTI GLI OBIETTIVI GENERALI DELL'UNIONE EUROPEA

8.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

L'Amministrazione deve disporre di un sistema informatico gestionale contenente tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e

procedurale ai fini di assicurare le informazioni utili per esaminare e valutare periodicamente l'andamento del programma e per contribuire all'efficace funzionamento del sistema nazionale di monitoraggio.

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario, gestito dal MEF-RGS-IGRUE, garantisce la rilevazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Per rispondere a tali esigenze, la Regione Sardegna, nel corso della programmazione 2007/2013 ha sviluppato un sistema integrato per il supporto alle decisioni (**SISDA**), centralizzando in un unico *datawarehouse* le informazioni provenienti da alcuni sistemi sorgenti detentori dei dati amministrativi; per disporre di un cruscotto informativo e decisionale per la verifica periodica dell'avanzamento del programma e del monitoraggio della qualità dell'attuazione.

Il **SISDA** è alimentato con i dati provenienti dal Sistema informativo e dai decreti di pagamento dell'OP Agea e mette a disposizione riepiloghi tabellari e grafici per l'analisi dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico e dei pagamenti. Il sistema dovrà essere sviluppato per superare alcune limitazioni oggi esistenti imposte dalle difficoltà di integrazione di alcune fonti.

Il **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) collegato al Sistema Integrato di Controllo e Gestione (SICG) di AGEA, permette la condivisione delle risorse informative necessarie alla quantificazione degli indicatori di realizzazione. L'archivio SIAN contiene inoltre tutte le ortofoto per le singole particelle catastali in diversi periodi temporali, con una perimetrazione dell'uso del suolo. Il SIAN potrà essere utilizzato anche come base informatica di riferimento per le misure strutturali e a superficie del PSR 2014-2020, in seguito all'evoluzione delle analoghe componenti sviluppate per il PSR 2007-2013.

La Regione Sardegna, inoltre, dispone di un sistema di agenzie regionali che rappresentano un'ulteriore fonte informativa sia di carattere quantitativo che qualitativo. In particolare:

- **ARGEA** Sardegna (l'agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna), gestisce il registro degli aiuti e altri elenchi, albi, registri e banche dati relative ai potenziali di produzione. In ragione della sua funzione di raccolta e valutazione delle domande di aiuto e di pagamento, essa costituisce un'essenziale fonte di informazioni di dettaglio sull'attuazione del Programma, sia attraverso l'archivio delle domande e delle istruttorie, sia nelle informazioni e conoscenze accumulate dal personale nell'esercizio di tale funzione.
- **LAORE** Sardegna (l'agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) svolge funzioni di assistenza tecnica anche per l'attuazione di alcune misure del PSR, e possiede quindi un rilevante patrimonio informativo, frutto di una costante attività su tutto il territorio e di un consolidato rapporto con buona parte delle aziende agricole attive nella regione.

Le fonti informative interne vengono integrate e allineate con le fonti di natura esterna in ambito agricolo e di sviluppo rurale quali:

1. **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA**: i dati delle rilevazioni della Rete d'Informazione Contabile Agricola (banca dati RICA). In particolare, la Regione rende disponibile al valutatore la Banca Dati Valutazione costruita dal CREA, che contiene dati tecnico-economici e contabili relativi ad un campione di oltre 500 aziende agricole regionali. Nell'ampia produzione di studi tematici dell'Ente si segnalano, tra gli altri, i rapporti di ricerca sull'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, in collaborazione con

l'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA), gli studi e monitoraggi sui sistemi irrigui. Inoltre, CREA promuove ed organizza numerosi seminari, convegni e workshop in tema di agricoltura, settore agro-alimentare in generale, forestazione e sviluppo rurale, utile fonte di informazioni e di confronto;

2. **RRN – Rete rurale nazionale:** Oltre ad aver prodotto una serie di studi e documenti di indirizzo a carattere metodologico, la RRN implementa alcuni utili strumenti per la raccolta e la consultazione di alcune categorie di dati ed informazioni che risultano di difficile reperimento;
3. **ISTAT:** Oltre a realizzare i censimenti (agricoltura, popolazione, attività produttive), effettua una serie di rilevazioni periodiche sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole, sulla distribuzione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, e raccoglie un'amplissima batteria di dati di natura ambientale, per citare soltanto alcune delle statistiche di specifico interesse. Molti dei dati raccolti dall'ISTAT sono ripresi e rielaborati dall'EUROSTAT, che ne assicura l'omogeneizzazione e la normalizzazione a livello europeo.
4. **ISMEA:** Rileva ed elabora le quotazioni dei prodotti agroalimentari in oltre 300 mercati.
5. **SINAB:** Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con le Regioni;
6. **Associazione Provinciale degli Allevatori:** che tengono i registri sulle specie minacciate di abbandono.

Al fine di consentire la realizzazione dell'attività valutativa, l'amministrazione metterà a disposizione del Valutatore tutte le informazioni di fonte secondaria di cui dispone.

Per i dati di fonte primaria sarà richiesto al valutatore di effettuare indagini e approfondimenti ad hoc, su base campionaria o sull'universo regionale a seconda della necessità.

Infine, per i dati di natura qualitativa il valutatore organizzerà focus group, somministrerà questionari o applicherà altre metodologie di natura qualitativa per accompagnare e completare l'analisi quantitativa realizzata con le fonti a disposizione e le indagini effettuate.

8.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Nel rispetto del disposto regolamentare, con riferimento al ruolo della valutazione nell'ambito del performance framework e considerando i tempi necessari per garantire che i risultati dell'attività di valutazione siano disponibili al momento opportuno è stato elaborato un calendario di massima sotto riportato.

Data di consegna	Prodotto
2015	Selezione valutatore indipendente e predisposizione del "Internal evaluation plan"
2016	Predisposizione del disegno valutativo
2017	Rapporto di valutazione contenente l'analisi dell'andamento del programma e verifica degli indicatori collegati al performance framework

2019	Rapporto di valutazione generale sull'andamento del programma, verifica degli indicatori collegati al performance framework e valutazione del contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
2026	Rapporto di Valutazione ex post
Dal 2019 al 2025	Rapporto di Valutazione Annuale e predisposizione di approfondimenti valutativi tematici

Il servizio di valutazione in itinere ed ex post, affidato con gara ad evidenza pubblica, consentirà la predisposizione delle condizioni di valutabilità e del Disegno di valutazione. Durante tutto il periodo di programmazione si svolgeranno incontri periodici con l'AdG, il Valutatore indipendente e il Gruppo tecnico di valutazione.

8.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Una fase fondamentale del processo valutativo è la divulgazione e comunicazione dei risultati emersi dall'analisi, al fine di poter apportare gli opportuni correttivi e per accompagnare l'attuazione del programma.

Una adeguata condivisione della valutazione, infatti, garantisce il raggiungimento di una maggiore qualità della progettazione e dell'esecuzione del Programma, come auspicato a livello regolamentare, attraverso una consapevolezza dei risultati e degli impatti degli interventi messi in atto e dei correttivi utili a migliorarne l'efficacia.

Al fine di divulgare e comunicare adeguatamente i risultati dell'attività valutativa sarà definito un piano di comunicazione della valutazione redatto dal valutatore in raccordo con l'amministrazione regionale. In particolare il piano definirà, per ciascun target di riferimento, gli strumenti e i canali che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi comunicativi prefissati e un crono-programma delle attività che sia allineato con l'avanzamento del programma. I contenuti e le modalità espositive utilizzate dovranno essere adeguate alla tipologia di destinatario della comunicazione. Sarà, pertanto, richiesta al valutatore, oltre al materiale destinato al personale interno e ad esperti in materia agricola e di sviluppo rurale, la produzione di sintesi divulgative non tecniche utili a diffondere i risultati del programma anche al grande pubblico, attraverso un linguaggio divulgativo, sintetico e accattivante, anche con l'ausilio di immagini e grafici esplicativi.

La comunicazione efficace dei risultati della valutazione contribuisce al miglioramento e all'implementazione del PSR, ponendo le basi per la rimodulazione e revisione del programma. A tale scopo, gli esiti della valutazione saranno oggetto di confronto e discussione con l'Autorità di gestione e in seno al Comitato di sorveglianza del programma stesso; ad esito di tali confronti sarà valutata la necessità

di apportare eventuali modifiche al programma e/o alle sue procedure di attuazione. Inoltre, la comunicazione ad un pubblico più vasto rispetto agli addetti ai lavori permette di incentivare la partecipazione attiva al programma.

A titolo orientativo sono di seguito riportati per ciascun target gli elementi principali dell'attività di comunicazione, i prodotti attesi e i canali di diffusione.

Altri eventuali canali e prodotti saranno previsti nel disegno valutativo predisposto dal valutatore e dovranno integrarsi con la campagna di comunicazione e gli strumenti delineati nel Piano di Comunicazione del PSR 2014/2020.

Target	Obiettivi della comunicazione	Prodotti attesi	Canali di diffusione
Personale interno coinvolto nell'attuazione del Programma	Comunicazione tempestiva degli esiti della valutazione al fine di apportare eventuali correttivi in corso di programmazione	1. Report di dettaglio 2. Report tematici 3. Sintesi tecniche 3. Presentazioni ppt	1. Incontri di approfondimento
Partenariato istituzionale	Informare sull'avanzamento del programma al fine di avviare un processo di coinvolgimento del partenariato nell'attività programmatica	1. Report sintetici 2. Pubblicazioni 3. Presentazioni sintetiche	1. Seminari/workshop 2. Sito internet 3. Mailing
Pubblico tecnico esterno all'amministrazione regionale	Informare sull'andamento del programma con linguaggio tecnico-scientifico	1. Report tecnici sintetici 2. Pubblicazioni tecniche sintetiche	1. Seminari/workshop 2. Sito internet
Beneficiari del programma	Comunicare gli interventi realizzati dal programma con particolare riferimento alle diverse categorie di beneficiari delle misure	1. Depliant/brochure divulgative 2. Pubblicazioni non tecniche 3. Newsletter	1. Sito internet dedicato al PSR 2. Incontri sul territorio 3. Media tradizionali e non
Grande pubblico	Comunicare gli interventi realizzati attraverso il PSR Sardegna e i risultati conseguiti dal Programma, con particolare attenzione alla distribuzione territoriale degli interventi	1. Depliant/brochure divulgative 2. Pubblicazioni non tecniche 3. Newsletter	1. Sito internet dedicato al PSR 3. Media tradizionali e non

Elementi principali dell'attività di comunicazione

8.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Il piano di valutazione sarà finanziato con le risorse previste per l'assistenza tecnica, che orientativamente impegnerà circa 1,5 Meuro stima basata sui costi sostenuti nella precedente programmazione.

Le risorse finanziarie e umane saranno impiegate per:

- la selezione del valutatore indipendente individuato con procedura pubblica;
- l'attività di valutazione svolta dal valutatore indipendente;
- gli eventuali studi e analisi di supporto all'attività di valutazione;
- l'acquisizione di servizi esterni (pubblicazioni, seminari, convegni, ecc.)
- l'implementazione di sistemi informatici di supporto alla valutazione.

L'Autorità di gestione assicura l'adeguata organizzazione delle risorse umane e del personale dell'amministrazione regionale coinvolto nelle attività del Piano di valutazione. Per assicurare lo sviluppo delle capacità amministrative volte alla completa attuazione del Piano di valutazione sono previste azioni riconducibili alle seguenti aree di intervento: condivisione delle informazioni di monitoraggio e valutazione, creazione di reti di scambio, formazione. Le informazioni e i dati volti alla corretta realizzazione del Piano di valutazione (metodi, pratiche, indicatori, sistemi di dati, ecc.) saranno condivise e messe in rete, anche attraverso il contributo della Rete Rurale Nazionale e di quella Europea.

9. PIANO DI FINANZIAMENTO

9.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	0,00	133.701.000,00	134.189.000,00	89.799.000,00	87.233.000,00	87.408.000,00	87.595.000,00	97.332.547,02	82.931.944,41	800.189.491,43
Totale FEASR (esclusa EURI)	0,00	133.701.000,00	134.189.000,00	89.799.000,00	87.233.000,00	87.408.000,00	87.595.000,00	97.332.547,02	82.931.944,41	800.189.491,43
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	8.056.818,82	8.086.240,00	5.411.288,80	5.256.659,38	5.267.204,88	5.278.473,50			37.356.685,38
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								18.146.403,14	44.085.135,73	62.231.538,87
Totale (FEASR + EURI)		133.701.000,00	134.189.000,00	89.799.000,00	87.233.000,00	87.408.000,00	87.595.000,00	115.478.950,16	127.017.080,14	862.421.030,30

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	410.494.280,20	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	47,60
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	382.490.087,71	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	47,80
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	28.004.192,49	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	45,00

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	387.115.596,30	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	44,89
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	359.111.403,81	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	44,88
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	28.004.192,49	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	45,00

Soglia di non regressione PSR (%)			41.57 (41.11 + 0.46 from national RDP)
--	--	--	---

Reg 2024/xxx: EAFRD reallocated to measure 23 and to Art 18(1), point (b):	0,00	Reg 2024/xxx RDP non-regression threshold (%)	41.57 (41.11)
---	-------------	---	----------------------

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN			4.044.920,85
--	--	--	---------------------

9.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	63%	20%	63%

9.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

9.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					33.600,00 (2A)
							67.200,00 (2B)
							50.400,00 (3A)
							28.800,00 (3B)
							1.041.600,00 (P4)
							16.800,00 (5A)
							33.600,00 (5C)
							16.800,00 (6A)
	16.800,00 (6C)						
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU -	Main	100%					0,00 (2A)
							0,00 (2B)
							0,00 (3A)
							0,00 (3B)
							0,00 (P4)
	0,00 (5A)						

EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							0,00 (5C)	
							0,00 (6A)	
							0,00 (6C)	
Total (EAFRD only)							0,00	1.305.600,00
Total (EURI only)							0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)							0,00	1.305.600,00

9.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					320.400,00 (2A)
							600.000,00 (2B)
							24.000,00 (3A)
							10.800,00 (3B)
							578.400,00 (P4)
							129.600,00 (5A)
							7.200,00 (5C)
	4.800,00 (6A)						
	4.800,00 (6C)						
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (2A)
							0,00 (2B)
							0,00 (3A)
							0,00 (3B)
							0,00 (P4)
							0,00 (5A)
							0,00 (5C)
	0,00 (6A)						
	0,00 (6C)						

Total (EAFRD only)	0,00	1.680.000,00
Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	1.680.000,00

9.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					1.389.600,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	1.389.600,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.389.600,00

9.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					90.144.000,00 (2A) 25.247.287,20 (2B) 20.952.000,00 (3A) 7.200.000,00 (5A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					6.227.346,38 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (5A)
Total (EAFRD only)						0,00	143.543.287,20
Total (EURI only)						0,00	6.227.346,38
Total (EAFRD + EURI)						0,00	149.770.633,58

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	7.200.000,00
di cui FEASR (in EUR)	7.200.000,00
di cui EURI (in EUR)	0,00

9.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					8.581.482,54 (3B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (3B)
Total (EAFRD only)						0,00	8.581.482,54
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	8.581.482,54

Regulation (EU) No 2024/xxx: EAFRD reallocated to the measure referred to in Article 18(1), point (b) of Regulation (EU) No 1305/2013 (in EUR)

9.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					33.024.000,00 (2B) 6.000.000,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					28.000.000,00 (2B) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	39.024.000,00
Total (EURI only)						0,00	28.000.000,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	67.024.000,00

9.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					566.056,00 (P4) 540.000,00 (5C) 2.546.065,00 (6A) 20.362.937,28 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (P4) 0,00 (5C) 0,00 (6A) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	24.015.058,28
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	24.015.058,28

9.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					11.760.000,00 (5E) 2.256.000,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (5E) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	14.016.000,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	14.016.000,00

9.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					146.400,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	146.400,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	146.400,00

9.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					100.914.291,60 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU -	Main	100%					28.004.192,49 (P4)

EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							
Total (EAFRD only)						0,00	100.914.291,60
Total (EURI only)						0,00	28.004.192,49
Total (EAFRD + EURI)						0,00	128.918.484,09

9.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					46.251.759,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di	Main	100%					0,00 (P4)

cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							
Total (EAFRD only)						0,00	46.251.759,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	46.251.759,00

9.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					187.940.623,21 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di	Main	100%					0,00 (P4)

cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							
Total (EAFRD only)						0,00	187.940.623,21
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	187.940.623,21

9.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					166.202.661,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	166.202.661,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	166.202.661,00

9.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
<p>Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)</p>	<p>Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34</p>	75%					2.788.730,00 (P4)
<p>Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di</p>	Main	100%					0,00 (P4)

cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							
Total (EAFRD only)						0,00	2.788.730,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	2.788.730,00

9.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					768.000,00 (2A) 768.000,00 (2B) 7.387.200,00 (3A) 14.400,00 (3B) 1.375.020,48 (P4) 96.000,00 (5E) 775.535,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (3B) 0,00 (P4) 0,00 (5E) 0,00 (6A)

cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							
Total (EAFRD only)						0,00	11.184.155,48
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	11.184.155,48

9.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					44.490.536,00 (6B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di	Main	100%					0,00 (6B)

cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)							
Total (EAFRD only)						0,00	44.490.536,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	44.490.536,00

9.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					5.748.491,00
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	100%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	5.748.491,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.748.491,00

9.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)	Main	63%					959.040,00 (2A)
Total (EAFRD only)						0,00	959.040,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	959.040,00

9.3.19. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

9.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	48%					7.776,12
Total (EAFRD only)						0,00	7.776,12
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	7.776,12

9.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

9.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
----------------------------------	--------	---

10. PIANO DI INDICATORI

10.1. Piano di indicatori

10.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

10.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1,71
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.729.292.979,37
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	29.520.324,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.720.000,00	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.500.000,00	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	23.300.324,00	0,00

10.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	77,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	6,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	71,00	0

10.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0	0

10.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

10.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	3,31
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2.011,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	60.810,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	70.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	445,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	667.500,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	2.011,00	77,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	46.000.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	311.378.910,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	159.227.346,01	6.227.346,38
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	205.227.346,01	6.227.346,38
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.600.000,00	0

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	3.998.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	546,00	0

10.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	4,09
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2.485,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	60.810,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	140.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	833,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.250.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	720,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	74.664.192,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	52.598.515,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	2.485,00	800,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	70,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	115.100.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	101.100.000,00	28.000.000,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	108.100.000,00	28.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.600.000,00	0

10.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

10.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1,52
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	922,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	60.810,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	105.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	33,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	50.000,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	400,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	2.895.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	124,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	109.125.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	43.650.000,00	0

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	1,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	22,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	305.000,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	9.626,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	346.255.543,75	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	500,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	15.390.000,00	0

10.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,14
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	87,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	60.810,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	60.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	15,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	22.500,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	87,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	7,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	3.000.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	19.078.089,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	30.000,00	0

10.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.135.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	783,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.175.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.179.283,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	123.600,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	1.355.551,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	248.242.300,00	28.004.192,49
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	25.000,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	69.000,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	96.357.831,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	116.667,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	437.500,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	391.542.965,02	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.530.000,00	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	35.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	20,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	30.000,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	5.000,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.809.854,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	334.626,00	0

10.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	10,75
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	124.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.153.690,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,40
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	5.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	1.241,40

10.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	8,89
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	102.600,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.153.690,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	0,40
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	5.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	1.241,40

10.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	16,26
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	187.600,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.153.690,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,40
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	5.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	1.241,40

10.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

10.1.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2,38
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	1.500,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	62.980,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	35.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	180,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	270.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	9,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	1.500,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	15.000.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	15.000.000,00	0

10.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

10.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	1.125.000,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	70.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	10,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	15.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	8,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	1.125.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.125.000,00	0

10.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

10.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,34
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	8.065,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.153.690,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	1.241,40

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	16.500.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	8.000.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	200.000,00	0

10.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

10.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	380,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	35.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	7,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	10.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	153,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	18.750.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	12.500.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	25,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.304.302,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	4.700.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi per investimenti in tecnologie silvicole e nella prima trasformazione/commercializzazione (8.6)	73,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Investimenti totali (pubblici + privati) in EUR (8.6)	11.750.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.615.698,00	0

10.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	39,64
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	591.050,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0,00
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	499,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	83,10
1 Popolazione - intermedia	7,80
1 Popolazione - totale	1.640.379,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	17,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	591.050,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	725.817,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	89.193.428,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	3.399.326,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	17.070.045,00	0

10.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	56.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	3,76

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	83,10
1 Popolazione - intermedia	7,80
1 Popolazione - totale	1.640.379,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	35.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	7,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	10.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	56.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	42.422.786,00	0

10.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0	0	0					0		0			0		0	0
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0	0	0					0		0			0		0	0
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	70,000	140,000	105,000	60,000	2,170,000			35,000		70,000			35,000		35,000	2,720,000
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	445	833	33	15	803			180		10			7		7	2,333
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	667,500	1,250,000	50,000	22,500	1,205,000			270,000		15,000			10,000		10,000	3,500,000
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			400													400
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			2,895,000													2,895,000
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	311,378,910	74,664,192	109,125,000					15,000,000								510,168,102
	Totale spesa pubblica in EUR	205,227,346.01	52,598,515	43,650,000					15,000,000								316,475,861.01
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				87												87
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				7												7
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				19,078,089												19,078,089

M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR		115,100,000								18,750,000			133,850,000
	Totale spesa pubblica in EUR		108,100,000								12,500,000			120,600,000
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					1,179,283			1,125,000		5,304,302		42,422,786	50,031,371
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)									16,500,000	0			16,500,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)									0	0			0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)									8,000,000	0			8,000,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)									0	0			0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)									0	0			0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)									0	4,700,000			4,700,000
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			305,000										305,000
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					123,600								123,600
	Totale spesa pubblica (in EUR)					248,242,300								248,242,300
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					25,000								25,000
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					69,000								69,000
	Totale spesa pubblica (in EUR)					96,357,831								96,357,831
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					116,667								116,667

	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)					437,500								437,500
														0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					391,542,965.02								391,542,965.02
M14	N. di beneficiari			9,626										9,626
	Totale spesa pubblica (in EUR)			346,255,543.75										346,255,543.75
M15	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)					5,000								5,000
	Totale spesa pubblica (in EUR)					5,809,854								5,809,854
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			500										500
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1,600,000	1,600,000	15,390,000	30,000	2,864,626				200,000	1,615,698			23,300,324
M19	Numero di GAL selezionati											17		17
	Popolazione coperta dai GAL											591,050		591,050
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)											725,817		725,817
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)											89,193,428		89,193,428
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)											3,399,326		3,399,326
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)											17,070,045		17,070,045

M21	Spesa pubblica totale (€)	3,998,000													3,998,000
	N. di aziende sovvenzionate	546													546

10.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				P														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)				P														
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				P														
	M16 - Cooperazione (art. 35)				P														
	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				P														
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					P													
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)					P													
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					P													
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					P													
	M16 - Cooperazione (art. 35)					P													
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)						P												
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)						P												
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)						P												
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						P												
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)						P												
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						P												
	M16 - Cooperazione (art. 35)						P												
3B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)							P											

10.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

10.4.1. Terreni agricoli

10.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misuranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica	Diversificazione delle colture, rotazione delle colture	600.000,00	650,00	X				
10.1.3 Tutela dell'habitat della gallina prataiola	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	16.000.000,00	29.350,00	X				
10.1.1 Difesa del suolo	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	171.300.000,00	85.000,00			X		

10.1.2 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	17.100.000,00	8.600,00		X	X		
-----------------------------	---	---------------	----------	--	---	---	--	--

10.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	25.417.036,00	25.000,00	X	X	X		
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	72.340.795,00	69.000,00	X	X	X		

10.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							

10.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misuranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	20.000.000,00	16.294,00					X
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							

10.4.2. Aree forestali

10.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
15.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	4.200.000,00	5.000,00	X	X	X

10.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

10.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali					

10.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
T3R	Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2)	1C	9.000,00	numero
Comment: <i>L'indicatore target T3 non è pertinente e pertanto è stato introdotto un indicatore target specifico regionale (T3R) per la FA 1C.</i>				
T6R	Percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere degli animali (M14)	3A	15,83	%
Comment: <i>L'indicatore target T6 non tiene conto della partecipazione delle aziende agricole alla Misura 14 e pertanto è necessario un indicatore regionale specifico.</i>				
O5R	Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni (Mantenimento - 8.1)	5E	8.065,00	ettari

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
--------	----------------------------------	--------	-------------------	-----------------	-------------	-------

11. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	865.731,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	578.148,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	208.162,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	27.372.316,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	2.266.948,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	11.300.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	823.706,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	10.353.554,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	260.011,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	17.009.709,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	5.916.028,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	2.166.342,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	28.345.151,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	2.469.943,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
Totale	109.935.749,00

11.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 865.731,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi. Non ci sono finanziamenti nazionali integrativi.

11.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 578.148,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 208.162,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato nel proprio bilancio finanziamenti regionali per la sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per 5.000.000 € e per il tipo di intervento 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale per 2.000.000€ (Legge regionale n. 48 del 28.12.2018).

Con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 4691 DecA 68 del 23/12/2020 è stata resa operativa la L.R. 30 del 15.12.2020 per il tipo di intervento 4.3.1 per ulteriori 3.000.000,00.

Con la Legge regionale n.22 del 23 luglio 2020 (articolo 28 comma 1) è stato stanziato l'aiuto regionale integrativo pari a 2.500.000 di euro per il pacchetto giovani (1.200.000 per la sottomisura 4.1 e 1.300.000 per la sottomisura 6.1).

Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti delle schede di misura del presente PSR e con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Si specifica che saranno finanziati unicamente interventi destinati allo sviluppo del settore agricolo.

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 27.372.316,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato nel proprio bilancio finanziamenti regionali per la misura 5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione per 1.200.000,000 € (DGR 59/31 del 04.12.2018).

Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti delle schede di misura del presente PSR e con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 2.266.948,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge regionale n.22 del 23 luglio 2020 (articolo 28 comma 1) è stato stanziato l'aiuto regionale integrativo pari a 2.500.000 di euro per il pacchetto giovani (1.200.000 per la sottomisura 4.1 e 1.300.000 per la sottomisura 6.1).

Con la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, all'articolo 13(12), sono stati stanziati euro 10.000.000,00 per la sottomisura 6.1 del Programma di sviluppo rurale Sardegna (PSR) 2014-2020 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità semplice (missione 16 - programma 01 - titolo 1)

11.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 823.706,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non ci sono sono finanziamenti nazionali integrativi

11.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non ci sono sono finanziamenti nazionali integrativi

11.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la legge regionale n. 3 (Legge di stabilità 2022) del 9 marzo 2022, all'articolo 9(6) e con la legge regionale n. 1 (Legge di stabilità 2023) del 21 febbraio 2023, all'articolo 1(2), sono stanziati ulteriori 2.500.000 di euro per la realizzazione dell'intervento 10.1.5 del Programma di sviluppo rurale Sardegna (PSR) 2014-2020 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" sono stanziati euro 10.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento 10.1.5 del Programma di sviluppo rurale Sardegna (PSR) 2014-2020 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono".

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 10.353.554,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme

rivenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 260.011,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.12. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura non in trascinamento

11.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 17.009.709,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Conforme alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1305/2013

11.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con

Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 5.916.028,42 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non ci sono sono finanziamenti nazionali integrativi

11.17. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 2.166.342,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione Autonoma della Sardegna, con la L.R. n.48 del 28.12.2018 all'articolo 6(3), modificata dalla L.R. 30 del 15.12.2020, ha stanziato € 17.700.000 a favore dei GAL per l'attuazione dei propri piani d'azione locali di cui 10.700.000, per interventi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 28.345.151,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (art. 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrative (art. 1, comma 562). Con Legge regionale in corso di approvazione le risorse regionali generate dall'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario sono assegnate a titolo di finanziamento integrativo.

Complessivamente sono assegnate € 2.469.943,00 a titolo di aiuti nazionali integrativi.

11.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non ci sono finanziamenti nazionali integrativi

11.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura non in trascinamento

12. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Per le PMI insediate nelle aree rurali si applica il Reg. (UE) n 1407/2013. Dal 1° luglio 2024 si applica il regolamento (UE) 2023/2831. Per le aziende forestali si applica il regime (SA 51830(2018/XA).	152.320,00	50.671,56	114.341,77	317.333,33
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).	338.443,68	220.794,02	145.853,30	705.091,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).	124.907,87	114.757,67	20.559,18	260.224,72
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).	17.137.015,18	16.372.603,94	2.192.495,84	35.702.114,96

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Non pertinente				
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).	9.360.000,00	9.127.916,58	1.012.083,42	19.500.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Gli interventi facenti parte della sottomisura 7.3 sono concessi nell'ambito del regime di aiuto SA.41647 (2016/N) Italia - Strategia Banda ultralarga approvato con Decisione C(2016) 3931 final del 30.06.2016 e del Regime SA.62982 del 7 Maggio 2021	20.362.937,28	20.129.045,34	1.930.803,38	42.422.786,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dagli articoli 34 e 41 del Reg. (UE) n. 702/2014 e autorizzati dall'aiuto SA.50990(2018/XA)	6.096.000,00	5.332.289,00	1.271.711,00	12.700.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Non pertinente				
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Non pertinente				
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Non pertinente				
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Non pertinente				
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Non pertinente				
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	L'aiuto è concesso alle condizioni previste dall'articolo 37 del Reg. (UE) n. 702/2014 e autorizzato dall'aiuto SA.49931(2017/XA)	2.788.730,00	2.538.185,00	482.939,14	5.809.854,14
M16 - Cooperazione (art. 35)	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de	8.254.687,20	2.838.236,66	6.104.341,14	17.197.265,00

	minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).				
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).	14.520.410,00	7.181.436,75	15.549.007,42	37.250.854,17
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	L'aiuto è concesso nel Quadro del Regime SA. 62495(2021/N) autorizzato con Dec. C(2021) 2570 final del 9.04.2021, che modifica il regime SA.59655(2020N) autorizzato con Dec. C(2020) 9121 final del 10.12.2020, che modifica il regime SA.58547(2020/N)	959.040,00	1.038.960,00	2.000.000,00	3.998.000,00
M113 - Prepensionamento	Non pertinente				
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	Non pertinente				
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	Non pertinente				
Totale (in EUR)		80.094.491,21	64.944.896,52	30.824.135,59	175.863.523,32

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Per le PMI insediate nelle aree rurali si applica il Reg. (UE) n 1407/2013. Dal 1° luglio 2024 si applica il regolamento (UE) 2023/2831. Per le aziende forestali si applica il regime (SA 51830(2018/XA)).

FEASR (in EUR): 152.320,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 50.671,56

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 114.341,77

Totale (in EUR): 317.333,33

12.1.1.1. Indicazione:*

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n 1407/2013 per le PMI insediate nelle aree rurali fino al 30 giugno 2024, mentre dal 1° luglio 2024 si applica il regolamento (UE) 2023/2831. Per le aziende attive nel settore forestale, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (UE) n. 702/2014, si applica l'aiuto (SA 51830(2018/XA)).

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

FEASR (in EUR): 338.443,68

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 220.794,02

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 145.853,30

Totale (in EUR): 705.091,00

12.2.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

FEASR (in EUR): 124.907,87

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 114.757,67

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 20.559,18

Totale (in EUR): 260.224,72

12.3.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

FEASR (in EUR): 17.137.015,18

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 16.372.603,94

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.192.495,84

Totale (in EUR): 35.702.114,96

12.4.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.5.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

FEASR (in EUR): 9.360.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.127.916,58

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.012.083,42

Totale (in EUR): 19.500.000,00

12.6.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi facenti parte della sottomisura 7.3 sono concessi nell'ambito del regime di aiuto SA.41647 (2016/N) Italia - Strategia Banda ultralarga approvato con Decisione C(2016) 3931 final del 30.06.2016 e del Regime SA.62982 del 7 Maggio 2021

FEASR (in EUR): 20.362.937,28

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 20.129.045,34
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.930.803,38
Totale (in EUR): 42.422.786,00

12.7.1.1. Indicazione:*

Gli interventi facenti parte della sottomisura 7.3 sono concessi nell'ambito del regime di aiuto SA.41647 (2016/N) Italia - Strategia Banda ultralarga approvato con Decisione C(2016) 3931 final del 30.06.2016 e del Regime SA.62982 del 7 Maggio 2021.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dagli articoli 34 e 41 del Reg. (UE) n. 702/2014 e autorizzati dall'aiuto SA.50990(2018/XA)

FEASR (in EUR): 6.096.000,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 5.332.289,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.271.711,00
Totale (in EUR): 12.700.000,00

12.8.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dagli articoli 34 e 41 del Reg. (UE) n. 702/2014 è autorizzato dall'aiuto SA.50990(2018/XA)

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente
FEASR (in EUR):
Cofinanziamento nazionale (in EUR):
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR):

12.9.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.10.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.11.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.12.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.13.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: L'aiuto è concesso alle condizioni previste dall'articolo 37 del Reg. (UE) n. 702/2014 e autorizzato dall'aiuto SA.49931(2017/XA)

FEASR (in EUR): 2.788.730,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.538.185,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 482.939,14

Totale (in EUR): 5.809.854,14

12.14.1.1. Indicazione:*

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dall'articolo 37 del Reg. (UE) n. 702/2014 e autorizzato dall'aiuto SA.49931(2017/XA).

12.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

FEASR (in EUR): 8.254.687,20

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.838.236,66

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 6.104.341,14

Totale (in EUR): 17.197.265,00

12.15.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

12.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

FEASR (in EUR): 14.520.410,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.181.436,75

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 15.549.007,42

Totale (in EUR): 37.250.854,17

12.16.1.1. Indicazione:*

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Dal 1° luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

12.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: L'aiuto è concesso nel Quadro del Regime SA. 62495(2021/N) autorizzato con Dec. C(2021) 2570 final del 9.04.2021, che modifica il regime SA.59655(2020N) autorizzato con Dec. C(2020) 9121 final del 10.12.2020, che modifica il regime SA.58547(2020/N)

FEASR (in EUR): 959.040,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.038.960,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.000.000,00

Totale (in EUR): 3.998.000,00

12.17.1.1. Indicazione:*

L'aiuto è concesso nel Quadro del Regime SA. 62495(2021/N), autorizzato con Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, che modifica il regime SA.59655(2020N) autorizzato con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, che modifica il regime SA 58547(2020/N) autorizzato con Decisione C(2020)6341 final dell'11 settembre 2020, che modifica il Regime SA.57021 (2020/N), autorizzato con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020.

12.18. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.18.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.19.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

12.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

12.20.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

13.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

13.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

L'intervento del PSR con il contributo del FEASR è funzionale alla realizzazione della strategia Europa 2020 attraverso modalità complementari con gli altri strumenti finanziari della PAC e delle Politiche di Coesione e della politica comune della pesca.

In conformità al QSC di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) 1303/2013, in particolare al paragrafo 3.2 "coordinamento e complementarità" e al capitolo 4 "Coordinamento e sinergie tra i fondi SIE e altre politiche e altri strumenti dell'Unione", all'art.30 del regolamento (UE) 1306/2013 "divieto di doppio finanziamento". Tenuto conto dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, in coordinamento con i P.O. FESR, FSE e FEAMP, è necessario assicurare che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da un altro programma o strumento dell'Unione.

Complementarità con il primo pilastro

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (Greening) art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013

L'analisi sulla sovrapposibilità degli interventi previsti dalle misure 10 e 11 del PSR con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) e le modalità di calcolo finalizzate ad evitare il doppio pagamento nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali del PSR, sono descritte nelle sezioni dei singoli interventi delle misure 10 e 11.

Tale analisi non ha evidenziato rischi di doppio finanziamento tra gli impegni agroclimaticoambientali e agricoltura biologica con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste al comma 2 dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Per quanto attiene alle pratiche equivalenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, qualora venissero attivate, nei casi in cui è stata riscontrata una possibile sovrapposizione, sono state individuate puntualmente le modalità per escludere il doppio finanziamento.

Pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

È stato inoltre, valutato il rischio di sovrapposibilità dei pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e il PSR. Sono di seguito riportate le misure di sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014,

recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” che interessano la Sardegna.

Complementarità tra gli obiettivi del PSR e le OCM

Coerentemente con quanto previsto nell’Accordo di Partenariato, per i regimi di aiuto agli investimenti in alcuni settori compresi in OCM sarà introdotto un meccanismo di controllo a livello di beneficiario, che pur lasciando ampia libertà ai potenziali beneficiari di scegliere la tipologia di sostegno, permette una verifica dei livelli di complementarità, escludendo eventuali doppi finanziamenti (principio no double funding). Tale controllo sarà possibile attraverso l’implementazione di funzioni del sistema informativo del fascicolo aziendale e la coerenza, complementarità e non sovrapposizione degli interventi realizzati con il PSR e con l’OCM sarà garantita e verificata nei diversi momenti delle fasi di istruttoria e pagamento delle domande, da parte dell’AdG e dell’Organismo pagatore.

In attesa dell’attivazione del sistema informativo e di verifica, saranno applicate tra i regimi di aiuto dello Sviluppo Rurale e dell’OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007/2013. Il richiedente, in sede di domanda sul PSR, dovrà dichiarare di non chiedere, per lo stesso investimento, altri finanziamenti. L’Organizzazione di Produttori (OP) è tenuta a dichiarare che non ha beneficiato o non beneficerà di altri finanziamenti unionali per le azioni o misure previste dai regolamenti di attuazione delle OCM ortofrutta (art. 61 Reg. UE n. 543/2011) e olio (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014). La verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi.

In sintesi quanto finanziato sul PSR è di seguito descritto:

OCM Ortofrutta

La Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, approvata con D.M. n. 9083 del 28 agosto 2014, individua i principali ambiti di complementarità tra gli interventi finanziabili all’interno dell’OCM e gli interventi finanziabili con altri regimi di aiuto e in particolare con lo sviluppo rurale al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento riepilogati nella tabella sottoriportata.

Gli interventi a carattere strutturale, ovvero le operazioni attraverso le quali viene acquisito un bene durevole, se programmati sia nell’OCM che nel PSR, sono potenzialmente realizzabili in entrambi i regimi, qualora venga garantita e verificata, attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale, da parte dell’Amministrazione regionale, in fase di istruttoria, nonché di pagamento e controllo ex-post da parte dell’Organismo pagatore competente, la coerenza, la complementarità e la loro non sovrapposizione.

All’esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l’approvazione degli interventi e l’erogazione degli aiuti relativi alle linee di intervento sia dell’OCM che del PSR.

Questa regola vale per gli investimenti.

Fino all’entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione in questione, definite sulla base della seguente differenziazione:

- a) se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi eccetto per gli investimenti superiori ai € 200.000,00
- b) se realizzati dai singoli soci, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo, eccetto per gli investimenti superiori a € 20.000,00 per i beni mobili e € 30.000,00 per gli impianti di frutteti;
- c) se realizzati da persone giuridiche associate alle OP, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo eccetto per gli investimenti superiori a € 100.000,00.

OCM olio di oliva:

L'Organizzazione di Produttori (OP) beneficiaria dei Programmi di attività finanziati a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014).

La verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi.

Fino all'entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione in questione, definite sulla base della seguente differenziazione:

Il PSR, attraverso le sottomisure 4.1e 4.2 e la misura 5 finanzia gli investimenti sostenuti :

- 1) direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000;
- 2) dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP.

Il PSR, attraverso le misure 1 e 2 finanzia le attività di formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP , ad eccezione delle attività previste alla lettera f) di cui all'art.3 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione.

Il PSR, attraverso le misure 10 e 11 finanzia gli impegni assunti dai soci dell'OP nell'ambito delle misure agro-climatico ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR. I Programmi di attività delle OP Olio non finanziano gli impegni agro-climatici ambientali previsti dalle Misure 10 e 11.

OCM Apicoltura

Il PSR, attraverso le sottomisure 4.1 e 4.2 e la sottomisura 5.2, finanzia gli investimenti per macchine e attrezzature e la realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura, nonché l'acquisto di macchine destinate al nomadismo.

OCM Vino

I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, di cui alla sezione 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013, non possono concedere alcun sostegno agli interventi contenuti nel programma di sviluppo rurale.

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Programma nazionale di sostegno nel settore del vino e quelli del PSR è la seguente:

Sono sostenute dal PSR e non dall'OCM:

- 1) la promozione del vino sul mercato interno (sottomisura 3.2);
- 2) tutti gli investimenti aziendali, ad eccezione della ristrutturazione e riconversione vigneti previsti dal Programma di Sostegno nel settore del vino (PNS) ai sensi dell'art.46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (sottomisura 4.1 e misura 5);
- 3) gli investimenti relativi all'impianto di nuovi vigneti in seguito ad autorizzazioni, concesse ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (sottomisura 4.1) o ottenuti dalla conversione dei diritti in autorizzazioni a norma dell'art.68(1) del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- 4) l'innovazione nel settore vitivinicolo: investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, (misure 1, 2, 4 e 16);
- 5) gli investimenti materiali e immateriali nella realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture vinicole nonché in strutture di commercializzazione realizzate nel territorio regionale con un importo di progetto superiore a 400.000 euro (sottomisura 4.2).

Sono sostenute dall'OCM e non dal PSR:

- 1) la ristrutturazione e riconversione del vigneto ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e sezione 2 del Reg. (UE) n. 1150/2016;
- 2) gli investimenti materiali o immateriali in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione da realizzarsi fuori dal territorio regionale, di cui alla misura investimenti del PNSV (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013);
- 3) gli investimenti materiali e immateriali, da realizzarsi nel territorio regionale e con un importo di progetto fino a 400.000 euro, di cui alla misura investimenti del PNSV (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013).

Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili.

Sarà in ogni caso assicurato il rispetto delle linee di demarcazione stabilite nel piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

La demarcazione sopra descritta non si applica quando, per esaurimento di risorse, non potranno essere emanati i bandi OCM o PSR.

Complementarità e coordinamento regionale tra i diversi Fondi strutturali e d'investimento europei: Al fine di assicurare la complementarità e il coordinamento tra i diversi Fondi strutturali e

d'investimento europei (FESR, FSE, FEAMP e FEASR), in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di partenariato Italia 2014 2020 (capitolo 2.1), nella fase di predisposizione dei programmi e nella successiva fase di attuazione e sorveglianza, la Regione ha scelto un metodo di "programmazione regionale unitaria.

La Giunta Regionale, mediante la Delibera n. 19/9 del 27.05.2014 ha formulato, in coerenza con l'Accordo di Partenariato un quadro di linee e indirizzi da valorizzare e assumere nella fase di predisposizione dei Programmi (POR FESR; POR FSE; PSR FEASR e progetto regionale FEAMP). I principi guida alla base della definizione delle linee strategiche sono:

1. approccio di programmazione unitaria: una stessa articolazione di obiettivi gerarchizzati per tutte le fonti finanziarie attivabili;
2. concentrazione e specializzazione delle risorse per definire adeguata "massa critica", tale da affrontare realisticamente le criticità presenti e per utilizzare fonti mirate per problemi specifici;
3. integrazione a livello di fonti finanziarie, di natura tematica e territoriale, nonché attivazione di efficaci sinergie tra enti/istituzioni ed operatori privati e pubblici (governance multilivello).

La Regione ha optato per un approccio monofondo nella gestione dei Programmi Operativi Regionali dei fondi FESR, FSE, FEASR. I temi di complementarità sono definiti sulla base degli Obiettivi Tematici della strategia Europa 2020.

OT 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Le aree di complementarità e demarcazione fanno riferimento per il PO FESR all'Azione 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3", per il PSR FEASR dalle Misure di cui alle Focus Area 1A e 1B, in particolare le sottomisure 1.2, 2.1, 16.1 e 16.2.

OT 2 – Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

Il FEASR ed il FESR operano in complementarità per la riduzione dei divari digitali nei territori e la diffusione di connettività in banda larga e ultra larga. In particolare il PO FESR prevede l'Azione specifica 2.1.1. "Contributo all'attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria", il PSR, nell'ambito della Focus Area 6C, interviene attraverso la sottomisura 7.3 nelle aree rurali C e D in cui non interviene il FESR.

OT 3 – Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)

Gli aspetti relativi alla competitività delle PMI, sia in riferimento agli aiuti per le imprese esistenti che per la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese, sono realizzati in via principale dal FESR, quale fondo elettivo di finanziamento, ma altresì attraverso l'integrazione con il FSE mediante la realizzazione di iniziative di microcredito e con il FEASR che opera in complementarità, sulla base di una demarcazione di tipo settoriale per quanto concerne il sostegno alle imprese del settore primario, perseguendo le finalità previste dalle Focus Area 2A, 2B e 3A, anche sostenendo la diversificazione in ambito rurale verso attività di tipo extra-agricolo. In particolare, a valere sul PSR sono attive le sottomisure 4.1, 4.2, 6.1, 6.4 e 16.4. I meccanismi di demarcazione e complementarità si basano su

elementi di tipo settoriale, o attinenti alle tematiche dello sviluppo rurale, o relativi alla dimensione economica degli investimenti.

Per quanto riguarda la demarcazione con il **FEAMP**, non essendo ancora predisposto il relativo programma, al momento è possibile affermare solamente che nelle schede di misura del PSR non si sostengono investimenti nel settore dell'acquacoltura e della lavorazione di prodotti ittici.

OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Sulla tematica relativa alle basse emissioni di carbonio il PO FESR sostiene l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'auto consumo. Il PSR FEASR interviene sulla tematica sostenendo piccole infrastrutture pubbliche attraverso la sottomisura 7.2; interventi aziendali finalizzati all'autoconsumo possono essere inclusi nelle sottomisure 4.1 e 4.2.

OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

Il PO FESR e il PSR operano in complementarietà per la riduzione del rischio idrogeologico. Il PO FESR interviene attivando specifiche azioni relative ad "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza e dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" (Azione 5.1.1), nonché attraverso la 5.1.4 "Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce" e la 5.3.1 "Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche reti digitali di coordinamento operativo precoce". Il FEASR interviene attraverso il sostegno a misure finalizzate al perseguimento delle Focus Area 4a, 4b e 4c e 3B (sottomisura 5.1), nonché attraverso specifiche azioni nell'ambito della sottomisura 16.5.

OT 6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Nell'ambito di tale obiettivo tematico il FESR agisce, in termini di complementarità, attraverso la azione 6.5.1. con interventi previsti nel PAF e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000. Gli interventi del PSR fanno riferimento alle focus area 4A e 6B (sottomisure 7.1 e 7.6).

OT 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Il FEASR contribuisce alla strategia, in maniera complementare al FSE, nel quadro d'intervento definito dalla Priorità 6 e della focus area 6A con le sottomisure 6.2, 6.4 e 8.6.

OT 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

Il FEASR contribuisce alla strategia, in maniera complementare al FESR, nel quadro di intervento definito dalla Priorità 6 e della focus area 6B in particolare attraverso la Misura 7 (sottomisure 7.2, 7.4, 7.5, 7.6), la sottomisura 16.9 e il sostegno allo sviluppo locale LEADER (Misura 19). Nel rispetto con quanto previsto dal Quadro Strategico, Comune (QCS) di cui al punto 30 dell'allegato 1 del RRDC, la Regione ha definito i meccanismi attraverso i quali garantire il coordinamento tra i Fondi (PO FESR, PO FSE, PSR, PO FEAMP), gli altri programmi dell'Unione (Horizon 2020, Life +, EUSAIR, Erasmus etc) e di finanziamento nazionale (cofinanziamento dei programmi e FSC) e con la BEI nell'ambito della possibile creazione di Fondi di partecipazione e Fondi di garanzia. L'Art. 1 della finanziaria regionale, approvata in data 24.02.2015 ha delineato la nuova architettura della programmazione unitaria e ha individuato una struttura di coordinamento politico e tecnico che possa affrontare e risolvere da subito i problemi connessi alla fase di attuazione dei Programmi 2014-2020, garantendo il rispetto degli impegni

assunti, la realizzazione delle integrazioni tra i Fondi e il conseguimento delle sinergie che ne derivano. Il nuovo modello di *governance* per la Programmazione Unitaria, oggetto della DGR n. 9/16 del 10.03.2015, individua due strutture, una di coordinamento politico e una di coordinamento tecnico. La struttura di coordinamento politico – cabina di regia – è incardinata presso la Presidenza della regione ed è coordinata dal Presidente o da un suo delegato. Ne fanno parte l'Assessore del Lavoro, l'Assessore dell'Agricoltura e l'Assessore della Programmazione, in quanto responsabili delle strutture in cui sono allocate le Autorità che sovrintendono alla sorveglianza e alla gestione dei programmi cofinanziati. L'unità di progetto di coordinamento tecnico è incardinata invece, presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed è coordinata dal direttore pro-tempore del Centro regionale di programmazione (CRP). Fanno parte dell'unità di progetto le Autorità di gestione dei fondi FESR, FSE e FEASR, l'Autorità di programmazione del fondo FSC, le autorità di certificazione e Audit e il Responsabile del Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA).

Il Comitato Tecnico in particolare è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- attuare gli indirizzi del Comitato di Indirizzo Strategico e della Giunta regionale e predisporre rapporti per la verifica periodica dell'attuazione degli interventi programmati;
- coordinare i processi di monitoraggio e valutazione strategica e operativa della Programmazione Unitaria;
- verificare la rispondenza tecnica fra gli interventi programmati e le strategie di sviluppo per la Regione Sardegna definite nel PRS;
- elaborare documenti e proposte per la definizione di intesa con gli Enti e le Amministrazioni territoriali necessari per il conseguimento degli obiettivi della Programmazione Unitaria;
- coordinare dal punto di vista tecnico le attività necessarie al perseguimento degli obiettivi di concentrazione delle risorse, integrazione fra i differenti fondi e semplificazione amministrativa;
- progettare, implementare e gestire il sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione della programmazione unitaria;
- coordinare le attività di comunicazione dei diversi programmi al fine di evitare sovrapposizioni o discrasie comunicative;
- fornire supporto tecnico specialistico agli uffici dell'Amministrazione su materie inerenti la Programmazione Unitaria;
- definire le modalità tecnico operative di integrazione tra i Fondi della Programmazione Unitaria, comunitari, nazionali e regionali;
- sovrintendere al monitoraggio complessivo (fisico, finanziario e procedurale) inerente l'attuazione dei differenti programmi e verificati gli eventuali scostamenti;
- proporre al Comitato di Indirizzo Strategico le proposte per l'attuazione della Cooperazione Territoriale Europea

Tale modello di *governance* della Programmazione Unitaria sarà in grado di assicurare la reale e costante integrazione fra le strutture regionali incaricate della gestione dei fondi comunitari, e di conseguenza, di assicurare l'integrazione funzionale dei fondi e la massimizzazione dei risultati attesi, oltre che il costante collegamento con il partenariato territoriale.

Al fine di rafforzare il coordinamento, nella composizione del Comitato di Sorveglianza dei programmi è prevista la presenza delle rispettive Autorità di Gestione.

Art. 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 DM 6513 del 18 novembre 2014 DM 1420 del 26 febbraio 2015 DM 1922 del 20 marzo 2015		Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	
Sostegno accoppiato per il settore bovino	Art. 20 del DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore latte	Premi alle vacche da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 (art. 20 comma 1).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR. L'intervento 14.1.4 "Pagamento per il benessere degli animali-settore bovino orientato alla produzione di latte" prevede impegni finalizzati al benessere animale
		Premi aggiuntivi alle vacche associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 (art. 20 comma 4)	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR in quanto nelle zone montane delimitate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 non è praticato tale allevamento.
	Art. 21 del DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore carne bovina	Premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 (art. 21 comma 1).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR. L'intervento 14.1.4 "Pagamento per il benessere degli animali-settore bovino orientato alla produzione di latte" prevede impegni finalizzati al benessere animale "Pagamento per il benessere degli animali-settore bovino orientato alla produzione di carne" prevede impegni finalizzati al benessere animale
		Premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21 comma 4).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR. L'intervento 10.1.5 "Conservazioni di razze locali minacciate di abbandono"
					Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR. L'intervento 14.1.4 "Pagamento per il benessere degli animali-settore bovino orientato alla produzione di latte" prevede impegni finalizzati al benessere animale "Pagamento per il benessere degli animali-settore bovino orientato alla produzione di carne" prevede impegni finalizzati al benessere animale
Sostegno accoppiato per il settore ovi-caprino	Art. 22 del DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore ovi-caprino	Premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. Beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia (art. 22 commi 1 e 2).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR. L'intervento 14.1.1 "Pagamento per il benessere degli animali-settore ovino e caprino da latte" prevede impegni finalizzati al benessere animale e le agnelle da rimonta non rientrano tra gli animali eleggibili al premio
		Premi per i capi ovi-caprini Macellati. Beneficiano dei premi i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (art. 22 commi 5 e 6).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con il PSR. Nel caso dei premi erogati per ovi-caprini macellati certificati IGP l'obiettivo è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre la misura 3 del PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP

Tabella 14.1a - Rischio sovrapposizione con pagamenti accoppiati

Art. 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 DM 6513 del 18 novembre 2014 DM 1420 del 26 febbraio 2015 DM 1922 del 20 marzo 2015			Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione
Sostegno accoppiato per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose	Art. 23 del DM 18 novembre 2014 Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose	Premi alla coltivazione di frumento duro. Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi (art. 23 commi 5, 6 e 7)	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con le misure del PSR che prevedono un premio per tali colture: la misura 10.1.1 e la misura 11.1 e 11.2. poiché i premi sono erogati per pratiche agricole superiori alle normali pratiche colturali.
		Premi alla coltivazione di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose. Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai (art. 23 commi 13, 14 e 15).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con le misure del PSR che prevedono un premio per tali colture: la misura 10.1.1 e la misura 11.1 e 11.2. poiché i premi sono erogati per pratiche agricole superiori alle normali pratiche colturali.
Sostegno accoppiato per il settore del riso	Art. 24 del DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore riso	Premi alla coltivazione del riso. Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi (art. 24 commi 1 e 3).	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con le misure del PSR che prevedono un premio per tali colture: la misura 10.1.2 e la misura 11.1 e 11.2. poiché i premi sono erogati per pratiche agricole superiori alle normali pratiche colturali.
Sostegno accoppiato per il settore del pomodoro da destinare alla trasformazione	Art. 26 del DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione	Premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione. Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.	NO		Non si rilevano sovrapposizioni con le misure del PSR che prevedono un premio per tali colture: la misura 10.1.2 e la misura 11.1 e 11.2. poiché i premi sono erogati per pratiche agricole superiori alle normali pratiche colturali.

Tabella 141.b - Rischio sovrapposizione con pagamenti accoppiati

Tipologia di azioni/interventi	OCM(reg. UE n. 1308/2013)	PSR (reg. UE n. 1305/2013)
Investimenti	Finanziabili con entrambi i regimi, a condizione che sia attivo il controllo "no double funding" tramite sistema informativo unico OCM/ PSR In alternativa valgono le regole di demarcazione	
Agricoltura biologica, Produzione integrata e altre azioni ambientali (esclusi gli investimenti)	Solo se le azioni non sono state previste nel PSR o per impegni diversi da quelli previsti nel PSR, ovvero qualora sia attivo un sistema di controllo "no double funding".	X (artt. 28, 29)
Ricerca e produzione sperimentale	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "no double funding".	
Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza	X	
Promozione e comunicazione (all'interno delle Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione e delle Misure di prevenzione e gestione delle crisi)	X	
Assicurazione del raccolto	Solo le polizze relative alle perdite commerciali dell'OP	X (art. 37)

Tabella 14.3 Rischio sovrapposizione con OCM ortofrutta

13.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Sono state individuate linee d'intervento relative a gestione dei rischi, cooperazione e irrigazione che confluiscono nel PSRN.

La misura "Gestione dei rischi" prevista dal Reg. (UE) 1305/13 è applicata su tutto il territorio nazionale mediante: contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37), contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38), contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito –IST– (art. 39). La misura non è attivata nel PSR.

La linea d'intervento "Zootecnia–Biodiversità" attuata con il PSRN sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, compresa la raccolta delle informazioni, il coordinamento e implementazione delle banche dati, nonché i controlli per il sistema selettivo, attraverso programmi annuali di miglioramento genetico. Gli interventi previsti dalla linea d'intervento sono esclusi dal campo di applicazione delle Misure del PSR.

La linea d'intervento "Piano irriguo nazionale" nel PSRN prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile di invasi di capacità superiore a 250.000 mc. Per tutti gli interventi relativi al risparmio idrico interviene il PSR.

13.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Complementarietà con HORIZON 2020 e LIFE

La partecipazione dell'Autorità di Gestione, al Comitato Tecnico della Programmazione Unitaria, garantisce l'efficacia dell'intervento congiunto, tra Fondi SIE e gli altri programmi Europei (ad es. HORIZON 2020 e LIFE), ciascun Fondo/strumento contribuirà in maniera sinergica e senza sovrapposizioni attraverso specifiche azioni, facendo riferimento alle caratteristiche e potenzialità proprie del Fondo/strumento. Con particolare riferimento alle azioni che concorrono al raggiungimento dei risultati attesi dell'Obiettivo Tematico 1 e 4, si utilizzeranno meccanismi per il rafforzamento delle sinergie tra i Fondi Strutturali e i Programmi comunitari per la ricerca e l'innovazione e per i cambiamenti climatici, come previsto dal Regolamento generale 1303/2013, anche attraverso il supporto della Rete rurale nazionale e del Punto di contatto LIFE che si impegnano a promuovere la complementarità e la sinergia tra i diversi strumenti e ad evitare possibili doppi finanziamenti.

14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

14.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

14.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale	Agostino Curreli	Via Pessagno 4, 09126 Cagliari	agricoltura@regione.sardegna.it
Certification body	Deloitte & Touche Spa	Claudio Lusa	Corso Vittorio Emanuele II, 60 – 70122 Bari	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	ARGEA Sardegna	Patrizia Mattioni	Via Caprera,9 09121 Cagliari	argea@pec.agenziaargea.it

14.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

14.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Il sistema di gestione e controllo coinvolge le Autorità di cui sopra, le quali tutte funzionalmente indipendenti, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e a tal fine:

- a. assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
- b. garantisce che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
 - i. siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
 - ii. siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- a. garantisce che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione europea;

- b. accerta che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al Comitato di sorveglianza e alla Commissione europea;
- c. trasmette al Comitato di sorveglianza le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- d. redige la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e la trasmette alla Commissione europea previa approvazione del Comitato di sorveglianza;
- e. assicura che l'Organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- f. provvede a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

L'Organismo pagatore AGEA, conformemente all'articolo 7 del Regolamento (UE) n.1306/2013, gestisce e controlla le spese del FEASR di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento.

Con Decreto ministeriale n. 9242481 del 15.10.2020, Argea Sardegna ha assunto il ruolo di Organismo pagatore regionale. A seguito del riconoscimento definitivo, avvenuto conformemente all'articolo 7 del Regolamento (UE) n.1306/2013, l'operatività dell'OPR ARGEA decorre dal 16 ottobre 2020.

L'Organismo di certificazione, conformemente all'articolo 9 del Regolamento (UE) n.1306/2013, esprime un parere, redatto secondo degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e veridicità dei conti annuali dell'Organismo pagatore.

Lezioni apprese dalla programmazione precedente 2007-2013 (cfr allegato al PSR)

Lezioni apprese dalla programmazione precedente 2007-2013

L'attuazione del PSR Sardegna 2007-2013 ha evidenziato importanti punti di forza che occorre valorizzare e punti di debolezza sui quali intervenire per superarli.

Tra i punti di forza si evidenziano:

- le innovazioni nelle modalità di istruttoria delle domande dell'Asse 2 che prevede la procedura di controllo delle domande in forma automatizzata attraverso la consultazione di banche dati. Tale procedura è stata introdotta per rispondere alla raccomandazione della Commissione europea di allineare i pagamenti delle misure dell'Asse 2. La collaborazione tra OP-AGEA, AdG e ARGEA ha portato all'individuazione di procedure di controllo informatizzate per le misure 211, 212 e 215 mediante l'incrocio di banche dati contenenti le informazioni necessarie ad assicurare i controlli amministrativi degli impegni di misura sul 100% delle domande. L'istruttoria tradizionale è riservata solo alle domande che non superano tutti i controlli informatizzati ed è necessario un approfondimento da parte dell'istruttore. Tale innovazione istruttoria ha consentito una notevole accelerazione della spesa e, per il periodo 2014-2020, si intende proseguire nella definizione di analoghe procedure per le misure ove è possibile applicare procedure di istruttoria automatizzata
- La collaborazione con l'OP-AGEA per la redazione di manuali delle procedure e dei controlli per tutte le misure del PSR al fine di fornire agli uffici istruttori procedure organizzate, chiare ed uniformi per il trattamento delle domande di aiuto e pagamento.
- sviluppo del sistema informativo regionale (SIAR) per la presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e pagamento dell'Asse 1.

Tra i punti di debolezza:

- il Valutatore ex ante e nei rapporti di Valutazione in itinere del PSR Sardegna 2007-2013 ha esaminato l'effetto della scelta amministrativa di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e progettuali per la presentazione delle domande di aiuto. Nei Bandi delle misure a investimento del PSR 2007-2013, è stata prevista la presentazione, di "domande di aiuto semplificate" che contengono gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi di priorità e delle preferenze ai fini della formazione delle graduatorie. A tal fine è previsto il ricorso alle autodichiarazioni, mentre tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell'istruttoria vengono acquisiti successivamente all'approvazione delle graduatorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili. La scelta di aver ridotto all'essenziale la documentazione a corredo delle domande non ha sortito l'effetto sperato di favorire un miglioramento qualitativo delle domande e dei progetti presentati. Il Valutatore sottolinea *"In effetti, molte delle domande pervenute presentavano requisiti che non hanno resistito ad una verifica oggettiva, ma - soprattutto - la qualità dei progetti elaborati è risultata, in generale, inferiore agli standard minimi accettabili, traducendosi in un tasso elevato di bocciature tra le domande inizialmente selezionate"*.
- L'elevato "tasso di mortalità" è stato accompagnato da un altro elemento negativo rappresentato dai tempi medi di istruttoria dei progetti molto lunghi. Entrambi i fenomeni, emersi in proporzioni inattese nelle misure 121, 122, 123 e 311 ma presenti anche in altre misure, sono stati determinati in buona parte da un'eccessiva complessità e talvolta scarsa chiarezza nelle procedure di selezione. Un gran numero di progetti sono stati archiviati per la mancata conferma dei requisiti di ammissibilità o di selezione, in altri casi vi è stata la rinuncia da parte del beneficiario a causa di tempi lunghi intercorsi tra la presentazione della domanda e l'avvio dell'istruttoria, talvolta superiore a due anni.
- Per le misure 121 e 123 in particolare, il Valutatore ha sottolineato anche la scarsa o quanto meno incerta efficacia della maggior parte dei criteri di selezione, dovuto sia alla numerosità dei criteri (ben tredici per la misura 121 e dieci per la misura 123) che all' intreccio e correlazione tra loro. L'eccessiva articolazione e numerosità dei criteri di priorità individuati e la complessità dei pesi ad essi attribuiti hanno contribuito, anche a causa delle difficoltà interpretative nell'attribuzione dei punteggi, a rallentare l'attuazione delle misure vanificando i vantaggi della loro applicazione.
- Per il superamento di tali criticità, sono state realizzate specifiche campagne informative sull'aggiornamento del fascicolo aziendale e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e attuati una serie di provvedimenti atti a semplificare le procedure di presentazione delle domande di aiuto per i nuovi bandi pubblicati, prevedendo: la presentazione delle domande di aiuto in un'unica fase, cui far seguire la pubblicazione delle graduatorie e l'istruttoria tecnica delle domande ammissibili; la semplificazione della documentazione da presentare a completamento della domanda di aiuto; la presentazione del business plan in versione semplificata entro una soglia massima dell'investimento.
- le azioni messe in atto avendo il carattere di soluzioni tampone non hanno consentito di superare le criticità evidenziate. Per il PSR 2014/2020 occorre intervenire in maniera più organica e incisiva operando, da un lato, sullo snellimento delle procedure, dall'altro, sulla semplificazione dei criteri di selezione.
- Si procederà alla predisposizione di un piano generale di attuazione del PSR 2014/2020, compresa la pianificazione finanziaria e l'elaborazione di previsioni annuali di spesa e di pubblicazione dei bandi, e all'individuazione di criteri di selezione chiari, oggettivi e facilmente verificabili, attraverso il collegamento al sistema informativo e a banche dati anche esterne all'Amministrazione regionale per il controllo e le verifiche incrociate dei suddetti criteri. Per i procedimenti che richiedono la nomina di una Commissione di valutazione, sarà verificata tempestivamente l'esigenza di ricorrere alla nomina di commissari esterni attraverso l'accertamento dell'eventuale mancanza in organico di adeguate professionalità e/o per eventuali altre esigenze oggettive e comprovate. Inoltre, come descritto nel paragrafo 15.3, il rafforzamento degli strumenti di comunicazione del programma e la creazione di una rete inter-istituzionale dei principali attori pubblici e privati coinvolti nell'attuazione (Agenzie, GAL, CAA, Associazioni di categoria, Ordini professionali) potranno contribuire a migliorare il livello di partecipazione e la qualità dei progetti presentati.
- Nell'attuazione delle misure ad investimento i criteri di priorità saranno valutati solo in termini di "presenza" o "assenza", pertanto il livello di priorità sarà calcolato in base al numero di requisiti di priorità in possesso del richiedente. Il punteggio minimo per l'accesso agli aiuti è pari a uno e quindi non sono finanziabili i progetti che non detengono alcun requisito di priorità e hanno un punteggio pari a zero.
- La presentazione delle domande di aiuto e la relativa istruttoria avverranno secondo il sistema "a sportello" e i fondi saranno assegnati in quote variabili assicurando dotazioni maggiori per le classi a punteggio più elevato. In caso di esaurimento della quota riservata ad una determinata classe, si può attingere dalle quote delle classi di punteggio inferiore, a partire da quella più bassa, ma non viceversa. Al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse le economie potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della classe immediatamente inferiore con priorità per quelli con punteggio maggiore.
- Il sistema sopra descritto non solo consentirà di ridurre i tempi di finanziamento dei progetti di almeno sei mesi rispetto alle procedure adottate nel precedente periodo di programmazione ma garantirà, pur nel totale rispetto dei principi di selezione e grazie ad una maggiore flessibilità rispetto alle procedure che prevedono una graduatoria, anche altri vantaggi rispetto al passato. In particolare, la presentazione dei progetti diluita nel tempo eviterà il rischio di "intasamento" degli uffici in prossimità della scadenza del bando e consentirà ai tecnici progettisti una migliore qualità progettuale non dovendo concentrare il lavoro in periodi ristretti. Inoltre, non essendovi graduatorie e quindi eventuali scorrimenti, è scongiurato il pericolo che un progetto possa venir istruito dopo molto tempo rispetto alla presentazione della domanda e quindi che risulti "datato" e non più valido per le mutate esigenze aziendali. Anche i tempi di realizzazione degli interventi verranno ridotti poiché l'impresa beneficiaria potrà presentare il progetto nel momento in cui è cantierabile, cioè provvisto di tutte le necessarie autorizzazioni. Infine, la semplicità nei criteri e nei relativi punteggi eviterà difficoltà interpretative e una minore mortalità in fase istruttoria.
- Criticità riscontrate nell'attuazione dell'approccio LEADER

Riguardo l'implementazione e attuazione dell'approccio Leader, le maggiori criticità incontrate nel periodo 2007-2013 hanno riguardato lo svolgimento delle procedure di valutazione dei PSL dei GAL e la definizione delle funzioni per l'istruttoria delle domande di pagamento.

Le procedure per la selezione dei GAL e dei PSL, suddivise in due fasi, sono state avviate nell'aprile 2008 e concluse nel luglio 2010 con l'approvazione definitiva dei PSL di 13 GAL. La prima fase, iniziata il 30.04.2008 con la pubblicazione del bando, ha riguardato l'organizzazione dei partenariati pubblico/privati e la presentazione della manifestazione d'interesse a trasformarsi in Gruppi di Azione Locale (GAL). Questa prima fase, durata all'incirca sei mesi, si è conclusa nel mese di ottobre 2008, con 13 partenariati pubblico/privati ammessi alla seconda fase.

La seconda fase è stata avviata il 23 dicembre 2008, con la pubblicazione del bando con il quale si chiedeva ai 13 partenariati di trasformarsi in GAL e di presentare i propri Piani di Sviluppo Locale (PSL). La scadenza per la presentazione dei PSL, inizialmente prevista per il 31.03.2009, è stata posticipata con diverse proroghe fino al 15.07.2009 (dalla pubblicazione del bando sono occorsi quindi circa sei mesi per la costituzione dei GAL e la predisposizione e presentazione dei PSL). La Commissione di valutazione, nominata il 30.07.2009, è stata convocata in prima seduta il 05.08.2009 e in totale sono state necessarie n. 54 convocazioni. La graduatoria dei GAL è stata approvata il 24.02.2010 e il 04.03.2010 sono stati fissati i termini (60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria del 18.03.2010) per la presentazione dei PSL rimodulati sulla base delle risorse effettivamente assegnate e delle integrazioni e/o modifiche richieste dalla Commissione di valutazione. I PSL rimodulati, modificati e integrati, sono stati sottoposti a un'altra istruttoria da parte della Commissione e nel mese di luglio 2010, un anno dopo la presentazione dei PSL, sono seguite le determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo Locale di approvazione definitiva dei PSL e attribuzione delle risorse finanziarie.

Riguardo alla definizione delle procedure e dei controlli per l'istruttoria delle domande di aiuto e pagamento, il Manuale della Misura 413 è stato elaborato nel 2010 prevedendo, in coerenza con il PSR, la delega ai GAL delle funzioni riguardanti le domande di pagamento. Nel 2011 l'Organismo Pagatore AGEA ha comunicato all'AdG di voler svolgere direttamente le funzioni riguardanti le istruttorie delle domande di pagamento presentate dai beneficiari dei bandi GAL e ciò ha comportato una modifica del Manuale (Determinazione del dirigenziale del 5 luglio 2011) e un ritardo considerevole nella pubblicazione dei bandi di competenza dei GAL. Altri ritardi sono stati determinati dalla complessità delle procedure di caricamento delle informazioni e da problemi tecnici di funzionamento del sistema SIAR.

Sulla base della precedente esperienza, lo schema operativo previsto è volto ad assicurare la razionale ed efficace implementazione del Leader nel periodo 2014-2020, in coerenza con gli obblighi normativi e le scadenze previste dal regolamento. La fase di selezione prevede l'istruttoria sull'ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati candidati e la valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale da parte dell'Autorità di gestione, sulla base di criteri di selezione fissati secondo i principi definiti nel PSR. I compiti relativi alla selezione delle operazioni e all'attuazione delle strategie dei GAL sono definiti in coerenza con l'art. 34 del Reg. 1303/2013. Il sistema informatico dovrà essere adeguato alle esigenze peculiari del Leader e dovranno essere redatti manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttoria, domande di pagamento, ecc.) che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare, assicurando trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei beneficiari.

Infine, coerentemente con quanto stabilito nell'Atto di indirizzo strategico allegato alla DGR n. 19/9 del 27 maggio 2014, per affrontare in forma unitaria i problemi connessi alla fase di attuazione della programmazione 2014-2020 è stato istituito un meccanismo di relazioni continue e un Comitato di coordinamento tra le Autorità di Gestione dei PO della Sardegna finanziati dai Fondi SIE. Tale sistema comprende l'individuazione delle aree di complementarità, i soggetti responsabili dell'attuazione congiunta, le procedure attraverso cui attivare i bandi in stretta complementarità e le commissioni di sorveglianza delle azioni complementari attivate.

14.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

In conformità alle disposizioni nazionali che disciplinano la partecipazione del cittadino al processo amministrativo, Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'Autorità di Gestione gestisce i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto le domande finanziate con i contributi del programma di sviluppo rurale, garantendo la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo. Nel caso in cui l'ente istruttore (Argea per le funzioni ad essa delegate dall'Autorità di Gestione) ritenga di dover procedere al rigetto della domande di aiuto o di pagamento, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine (solitamente di 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda. (art. 10 bis l. 241/1990).

Contro il provvedimento che adottano atti nei confronti dei beneficiari o potenziali beneficiari, gli interessati possono presentare ricorso gerarchico all'Autorità, gerarchicamente superiore, che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. Oppure un ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Contro l'esito del ricorso gerarchico gli interessati possono presentare:

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

Le decisioni dell'autorità giudiziaria, sia nel caso del TAR che nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

14.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di sorveglianza, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (UE) n.1305/2013:

- a. è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b. esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

c. esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'Autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;

d. partecipa alla Rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
e

e. esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione europea.

Il Comitato di Sorveglianza redige, in accordo con l'Autorità di Gestione, il proprio regolamento interno, nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e lo adotta in occasione della prima seduta. Il Comitato si riunisce una volta all'anno, o più volte, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel partenariato, secondo il seguente elenco non esaustivo:

- l'Autorità di Gestione e gli altri rappresentanti della Regione;
- le Amministrazioni, diverse dall'Autorità di Gestione, titolari di attività all'interno del Programma di Sviluppo Rurale;
- Agenzie agricole regionali;
- Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF);
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare;
- il Ministero dell'Economia e delle finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- Organismo Pagatore Agea, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA;
- Organi di rappresentanza degli Enti Locali e dei GAL;
- Autorità ambientale regionale;
- Autorità per i diritti e le pari opportunità;
- ARPAS Sardegna;
- Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
- le Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna 2014-2020, del PO FESR Sardegna 2014- 2020, del PO Cooperazione Territoriale;
- il Responsabile Regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
- rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, extragricole, sindacali, della cooperazione;
- rappresentanti delle associazioni dei consumatori; rappresentanti degli ordini professionali, consorzi di tutela, associazione bancarie e consorzi fidi;
- organizzazioni ambientaliste;
- rappresentanti delle università;
- rappresentanti delle università e centri di ricerca con competenze specifiche nel settore dei cambiamenti climatici;
- rappresentanti delle ONG con competenze specifiche nel settore dei cambiamenti climatici;

- i rappresentanti del partenariato economico e sociale del terzo settore, comprese le ONG che promuovono attività di antidiscriminazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno.

Su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Sorveglianza, un rappresentante della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, esperti e altre Amministrazioni.

14.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

L'impianto normativo comunitario sottolinea l'importanza degli strumenti di comunicazione finalizzati a dare pubblicità al programma ed informare e sensibilizzare beneficiari e cittadini sul ruolo svolto dai fondi europei. In particolare, in base all'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di gestione ha la responsabilità di:

- a. elaborare la strategia di comunicazione;
- b. garantire la creazione di un portale web unico che fornisca informazioni relative al PSR e alle modalità di accesso ai finanziamenti, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c. informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento;
- d. pubblicizzare presso i cittadini il ruolo dell'Unione europea nello sviluppo rurale e quanto realizzato grazie all'impiego dei fondi PSR, mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli interventi.

Più specificamente, le azioni rivolte ai beneficiari e agli altri stakeholder (organizzazioni professionali, parti economiche, sociali e ambientali, organismi per la promozione della parità e ONG) saranno orientate a garantire l'informazione relativamente a:

- a. le opportunità e gli ambiti di finanziamento del Programma;
- b. i requisiti e le modalità di adesione alle misure previste;
- c. una descrizione delle procedure e delle rispettive scadenze;
- d. l'avanzamento fisico e finanziario del programma e i risultati conseguiti;
- e. l'avanzamento delle procedure istruttorie e di pagamento;
- f. i contatti per ricevere le informazioni relative al Programma.

Le azioni rivolte al grande pubblico saranno invece dedicate a informare e sensibilizzare i cittadini sui vantaggi derivanti dall'attuazione delle misure e sulle grandi sfide oggetto del Programma, quali ad esempio la qualità e sicurezza degli alimenti, la tutela del territorio e del paesaggio, la salvaguardia dei valori sociali, ambientali e culturali espressi dalle comunità rurali, prestando a tal fine una particolare attenzione al coinvolgimento attivo del mondo scolastico e dell'associazionismo culturale ed ambientale.

GLI STRUMENTI

La strategia per l'informazione e la pubblicità del programma sarà descritta nel Piano di comunicazione, da presentare a seguito dell'approvazione definitiva del PSR Sardegna 2014/2020. Tale documento rappresenterà lo strumento operativo per l'attuazione della comunicazione, definendone gli obiettivi, i target, gli strumenti attuativi e i sistemi di monitoraggio e valutazione.

In linea generale si prevede di rafforzare (a complemento dei media tradizionali già sperimentati nella passata programmazione) i canali ICT, per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal web, dai social network e dalla telefonia mobile e costruire, in tal modo, un filo diretto con gli utenti, informandoli in tempo reale sull'uscita dei bandi, la pubblicazione delle graduatorie ed altri contenuti di interesse.

Parallelamente, saranno potenziati gli strumenti di informazione e animazione territoriale attraverso il potenziamento della rete degli URP e l'attivazione di info-point itineranti, in grado di assicurare una diffusione capillare e diretta delle opportunità di finanziamento al livello territoriale.

Saranno, infine, potenziate le iniziative di carattere partecipativo e di ascolto attivo delle aziende e dei cittadini.

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

Il coordinamento delle attività di informazione e pubblicità sarà in capo all'Assessorato dell'Agricoltura, con l'individuazione di un servizio responsabile del Piano di comunicazione.

Al fine di potenziare gli effetti della strategia di comunicazione, si intende creare e strutturare una rete interistituzionale dei principali attori pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Programma (Agenzie, GAL, CAA, associazioni di categoria, ordini professionali), i cui partner avranno il compito di cooperare, nei rispettivi ruoli e con una strumentazione informativa comune, per favorire una efficace e capillare informazione ai beneficiari e al grande pubblico.

In continuità con la precedente programmazione, saranno infine attuate specifiche iniziative in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, che potrà contribuire alla qualità ed efficacia della strategia di comunicazione regionale e alla diffusione a livello nazionale delle attività realizzate in Sardegna.

Al fine di garantire una comunicazione integrata, proseguirà il coordinamento con le Autorità di gestione regionali dei fondi SIE già avviato nel corso della precedente programmazione.

Le risorse pubbliche previste per il Piano di comunicazione ammontano a € 2.000.000 pari a circa il 20% del budget previsto per la M20.

14.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il gruppo di misure attivabili attraverso le strategie di sviluppo locale Leader include le tipologie di intervento previste dal PSR che sono considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi dello sviluppo locale Leader, anche in relazione agli obiettivi e agli “ambiti tematici” proposti a livello regionale, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dall’Accordo di Partenariato. Gli ambiti tematici e le misure di riferimento per il Leader sono riportati nella scheda della Misura 19.

Nel rispetto dell'approccio *bottom up*, i GAL possono scegliere gli ambiti tematici da sviluppare attraverso la propria strategia e, alla luce di questi, identificare coerentemente gli interventi da attuare nel proprio territorio con riferimento alle misure attivabili attraverso la strategia di sviluppo locale. Tra azione regionale e azione dei GAL, esiste una complementarità a supporto dei territori rurali identificati come aree Leader. I GAL potranno costruire la propria strategia (attuata con approccio *bottom up*) integrando quella regionale focalizzandola verso i fabbisogni dei territori di riferimento. Inoltre, rispetto alle misure standard previste dal PSR, i GAL attueranno gli interventi previsti nei loro Piani d’Azione attraverso Azioni di Sistema.

L’approccio proposto è quello di intervenire attraverso i GAL, sostenendo – anche grazie all’attivazione delle misure a investimento – interventi sulle piccole produzioni identitarie, locali e di nicchia, lasciando all’approccio regionale (laddove ci possa essere sovrapposizione di strumenti) il sostegno alle principali filiere produttive regionali. Questa modalità strategica dell’approccio Leader fornisce un valore aggiunto rispetto agli equivalenti interventi finanziati da altre misure del PSR offrendo strumenti mirati per il rafforzamento alla strategia di sviluppo locale.

Per quanto riguarda la Misura 7, nei territori Leader le sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6. saranno attivate dai GAL qualora gli stessi le ritenessero funzionali alla propria strategia di sviluppo locale. Nei territori extra Leader e nei territori Leader in cui i GAL decidessero di non attivarle, le stesse sottomisure saranno invece attuate a regia regionale. Si intende in questo modo dare la possibilità alle aree rurali più deboli di esprimere, attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la reale e specifica domanda di servizi di quei territori.

Con riferimento alla Misura 16, esiste una complementarità tra la sottomisura 16.9 e gli interventi attuabili con le strategie di sviluppo locale.

La sottomisura 16.9 è attivata con l’obiettivo di sostenere la diversificazione produttiva delle aziende agricole verso attività sociali, di promozione, educazione ambientale e alimentare. La misura interviene esclusivamente sostenendo attività al di fuori del territorio Leader.

In relazione al rapporto con gli altri fondi SIE, per la programmazione 2014/2020 la Regione Sardegna ha scelto di attuare le strategie di sviluppo locale con approccio monofondo. Per le complementarità, coerenze e demarcazioni si rimanda a quanto indicato nel Capitolo 14.

14.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

In coerenza con l'accordo di partenariato, in merito alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, le diverse iniziative che l'Amministrazione regionale ha già iniziato a porre in essere nella programmazione 2007-2013 e sulla quale intende proseguire, sono specificatamente indirizzate a semplificare non solo i flussi informativi, ma anche i rapporti tra i beneficiari e l'Amministrazione, a partire dalla fase di presentazione della domanda di contributo sino alla fase di rendicontazione delle spese, verifica e conferma della chiusura dell'intervento finanziato e della sua funzionalità.

Pertanto, con riferimento alla riduzione dei costi legati alla raccolta dei dati e ai controlli e la riduzione dei tempi burocratici per svolgere gli adempimenti richiesti dagli utenti, ricordiamo il ruolo fondamentale del servizio di Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole che raccoglie e gestisce, in maniera coerente e condivisa, le informazioni relative alle imprese agricole che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione. L'obiettivo dell'Anagrafe Regionale è quello di acquisire una sola volta, anche ai fini di più procedimenti, la documentazione presentata dall'utenza. Nell'anagrafe aziendale e nel fascicolo aziendale è stato individuato un modello tecnico-organizzativo di riferimento, i cui contenuti costituiscono lo strato informativo da cui deve discendere qualsiasi atto amministrativo relativo ad un'azienda agricola. L'Anagrafe Regionale è costituita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) ed è pienamente integrata con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Inoltre, la semplificazione dei controlli è perseguita attraverso procedure automatiche o semiautomatiche di controllo che operano attraverso l'incrocio di banche dati di amministrazioni certificanti (Anagrafe Tributaria, Catasto, Registro delle Imprese). Tali procedure, che nella programmazione 2014-2020 si cercherà di estendere al maggior numero possibile di misure, permettono di verificare e validare le informazioni dichiarate senza ricorrere all'acquisizione di documentazione. La disponibilità di informazioni verificate alla fonte e l'automazione dei controlli ove possibile, consentono una cospicua diminuzione dei tempi istruttori da parte degli uffici.

Sempre con riferimento alla riduzione dei tempi istruttori, si procederà:

- alla standardizzazione dei bandi nella parte procedurale con l'individuazione di "bandi tipo" per tipologie di intervento;
- alla definizione puntuale dei criteri di selezione e di ammissibilità, esatta indicazione delle relative modalità di verifica e delle modalità del controllo;
- all'utilizzo delle unità di costo standard (ex articolo 67, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento UE n. 1303/2013);
- all'utilizzo degli importi unitari indicati nell'Allegato 8 al PSR "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR del 16 maggio 2018". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- all'utilizzo del tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili per il personale (ex articolo 68, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- all'utilizzo degli importi unitari indicati nell'Allegato 9 al PSR "Documento di Indirizzo - PSR 2014-2020, Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" nell'ambito della sottomisura 16.1." Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito

delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- all'utilizzo degli importi unitari indicati nell'Allegato 10 al PSR "Aggiornamento 2020 della metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) dei trattori e mietitrebbie finanziate dalla misura 4 del PSR". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- all'utilizzo degli importi unitari indicati nell'Allegato 11 al PSR "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la misura 4 dei PSR". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; all'utilizzo degli importi unitari indicati nell'Allegato 12 al PSR "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i frantoi oleari – Misura 4 del PSR". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- all'utilizzo degli importi unitari indicati nell'Allegato 12 al PSR "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i frantoi oleari – Misura 4 del PSR". Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ed in conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- all'utilizzo, per la SM 7.3, dei costi indicati nell'Allegato 13 "Metodologia costi indiretti di Infratel" e Allegato 14 – "Metodologia costi standard Infratel", ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale metodologia è stata elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, in conformità agli articoli 67 (5a) e 68(1b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il documento costituisce parte integrante delle Linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree bianche – Fondi SIE, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 settembre 2018 (Allegato 15).
- all'utilizzo del Prezzario regionale: ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna. Il Prezzario regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 8/2018, è approvato con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, e viene aggiornato con periodicità annuale. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per l'aggiornamento del Prezzario regionale dei lavori pubblici è stato costituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici un gruppo di lavoro denominato tavolo tecnico. Il prezzario è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici - sezione lavori" predisposto nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'Istituto ITACA nonché ai sensi della normativa di settore vigente. Negli ultimi anni è stata avviata una azione congiunta di migrazione di prezzari settoriali in uso presso alcuni Assessorati regionali nel prezzario dei lavori pubblici; pertanto, a partire dal prossimo aggiornamento il prezzario regionale dei lavori pubblici conterrà anche la sezione dei lavori agricoli che precedentemente erano riportati in un separato e specifico prezzario dell'agricoltura. Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto

richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. In tal modo i preventivi costituiscono un buon sistema per valutare la congruità dei costi in quanto i prezzi sono stabiliti in maniera rigorosa, su base oggettiva aggiornati e riferibili ai più probabili valori di mercato (compresi gli sconti commerciali, per esempio) e tengano delle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per la definizione dei costi semplificati.

- l'amministrazione regionale provvederà a elaborare dettagliati manuali operativi relativi alle procedure e ai controlli amministrativi, sulla base dell'esperienza maturata sulla manualistica prodotta nella programmazione 2007-2013.

Tra le azioni di semplificazione, anche il pacchetto giovani e la misura della cooperazione con l'intervento 16.1.1 "*Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEF*" che fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzione globale, oltre al fatto che accrescono l'efficacia dell'azione, accentuando la complementarità e la concentrazione delle misure stesse, comporta una semplificazione dei criteri di accesso e selezione e di conseguenza della fase di assegnazione, con riduzione anche degli oneri a carico del beneficiario.

Infine, il criterio della trasparenza, cui si deve uniformare l'attività della pubblica amministrazione, viene rispettato attraverso:

- la pubblicazione nel sito internet della Regione di normative, disposizioni attuative, risultanze della consultazione del partenariato, materiale informativo, bandi e di ogni altra informazione utile ai potenziali beneficiari e ai portatori di interesse;
- la pubblicità, anche tramite i siti internet istituzionali, delle determinazioni e azioni degli uffici pubblici, al fine di dar conto della correttezza e congruità dell'azione pubblica;
- la diffusione delle informazioni sull'attuazione del PSR, tramite la pubblicazione in internet della reportistica di monitoraggio.

14.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'obiettivo dell'assistenza tecnica è fornire un supporto all'Amministrazione regionale per la realizzazione e l'attuazione del Programma, garantendo risultati migliori in termini di efficacia ed efficienza.

L'Assistenza tecnica (AT) potrà sostenere azioni indirizzate alla preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, messa in rete, controllo e audit degli interventi finanziati attraverso l'assistenza tecnica del PSR. L'AT può essere utilizzata per sostenere azioni volte a rafforzare la capacità dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi ESI, in particolare i fondi FEASR e ridurre l'onere amministrativo. I soggetti che beneficeranno direttamente della Misura 20 – Assistenza Tecnica sono la Regione Sardegna, in particolare gli uffici regionali coinvolti nella programmazione e nella gestione del PSR, (gli uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura, alcuni uffici dell'Assessorato dell'Ambiente che attuano alcuni interventi del Programma, le Agenzie Regionali Argea, Laore e Agris) e

i GAL per gli interventi che saranno attuati con approccio leader. L'AT sarà gestita dall'Autorità di Gestione attraverso:

- a. le strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Agenzie regionali (ARGEA, LAORE e AGRIS) che cooperano con l'AdG per l'attuazione e il controllo del programma;
- b. il ricorso ad incarichi esterni e/o consulenze specialistiche a supporto dell'AdG e degli organismi istituzionali coinvolti nei processi di programmazione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, controllo e audit;
- c. il ricorso a incarichi esterni e/o consulenze specialistiche per l'attuazione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati a una migliore gestione e implementazione del PSR.

Nel rispetto degli artt. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. esecuzione n. 808/2014, le risorse dedicate alla M20 sono fissate nel limite del 4% del piano finanziario del Programma e parte del suddetto importo del 4% verrà riservata per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'art. 54 del Reg. n. 1305/2013. La misura di AT sarà attivata in maniera complementare con le iniziative della RRN ed Europea, le quali, attraverso uno specifico Programma nazionale, si occuperanno prioritariamente di attivare politiche di coordinamento fra le varie regioni e di supporto metodologico e informativo.

Gli interventi di AT si concentreranno, invece, sulle attività di funzionamento del PSR, di stretta competenza dell'AdG, all'interno di iniziative a carattere regionale, di seguito elencate:

- supporto alle attività di programmazione, riprogrammazione e adattamento del PSR
- supporto alle attività di gestione e attuazione del programma presso le strutture dell'amministrazione regionale, incluse le agenzie agricole
- supporto alla predisposizione e gestione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale finalizzato a verificare lo stato di attuazione del Programma
- adeguamento della dotazione HW e SW e di altre dotazioni strumentali utili all'implementazione dei sistemi informativi per le attività di gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, controllo
- supporto ai GAL per l'attuazione della strategia di sviluppo locale
- supporto alla implementazione dei sistemi informativi trasversali alle attività di gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, controllo
- interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa, incluse attività di potenziamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione del PSR, di sviluppo organizzativo e semplificazione, nonché la creazione di reti interistituzionali e di sistemi strutturati per l'ascolto attivo degli stakeholders
- attività di valutazione finalizzate a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi e il loro impatto in rapporto agli obiettivi strategici e ai fabbisogni individuati: valutazione ex post del PSR 2007-2013 e valutazione in itinere del PSR 2014-2020
- supporto alla realizzazione di un'adeguata informazione e pubblicità sul PSR, per la preparazione e gestione del Piano di Comunicazione
- attività di sorveglianza, per la quale l'Autorità di Gestione del PSR si potrà avvalere di una Segreteria Tecnica
- acquisto di beni e servizi nonché le spese attive per la partecipazione del personale della PA alle attività di gestione, valutazione, informazione del programma e di preparazione e valutazione ex ante della futura programmazione

- specifiche attività di supporto al sistema di controlli
- attività finalizzate alla riduzione del tasso di errore
- attività di preparazione della nuova programmazione, incluso lo svolgimento di studi, ricerche, analisi e reportistica, nonché attività di valutazione ex ante e di supporto alla VAS per le politiche di sviluppo rurale post 2020.

Le spese sostenute per l'AT saranno sia di tipo immateriale (acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (acquisizione di materiale, hardware e software, spese per il personale a tempo determinato) e faranno riferimento alle categorie di spese eleggibili individuate a livello nazionale. Per quanto riguarda le risorse umane, si precisa che il personale viene assunto previa selezione sulla base dei contratti ammessi dalla normativa vigente riguardante l'attività presso pubbliche amministrazioni. Le attività svolte dal personale sono esclusivamente rivolte al supporto tecnico ed amministrativo alla Regione e alle Agenzie Regionali, per le azioni previste dalla M20 AT. L'ammissibilità delle spese per l'AT, incluse le spese per il personale, viene valutata e definita anche in base agli indirizzi e linee guida assunte a livello nazionale. Le spese sostenute sono liquidate da AGEA, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA, mediante pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio prestato, a fronte di domanda di pagamento con rendicontazione delle spese sostenute. Alcune tipologie di spese potranno essere sostenute preventivamente dalla Regione con un'anticipazione di cassa e solo successivamente saranno liquidate da AGEA, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA, mediante erogazione diretta alla Regione, sempre a fronte di domanda di pagamento con rendicontazione delle spese sostenute. Per fare sì che l'OP autorizzi i pagamenti ed effettui le liquidazioni delle spese sostenute, è necessario che ad AGEA, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA, pervenga un elenco di liquidazione approvato e sottoscritto da un ufficio diverso da quello che ha presentato la domanda di pagamento, nel rispetto della segregazione delle funzioni all'interno degli uffici regionali interessati. Tale ufficio prima di approvare e sottoscrivere l'elenco da inviare all'OP AGEA, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA, svolge una serie di verifiche volte ad accertare che:

1. le attività e le relative spese siano state effettuate conformemente alle disposizioni attuative
2. le spese dichiarate siano state sostenute
3. le spese sostenute siano pertinenti all'attività svolta
4. le spese sostenute siano state effettuate nell'arco temporale di riferimento per l'ammissibilità
5. la rendicontazione sia compilata correttamente e completamente.

La procedura utilizzata per la rendicontazione e la verifica della spesa sarà effettuata mediante il SIAN, per consentire la tracciatura e la archiviazione di tutti i dati relativi al circuito finanziario. Il sistema informatico viene utilizzato sia dagli uffici che gestiscono la misura che da quelli preposti alla verifica amministrativa e contabile, ognuno per le fasi di propria competenza.

L'indicatore di monitoraggio della M20 "AT" è: *"Totale spesa pubblica"* per il supporto alla preparazione e alla implementazione del programma;

- l'indicatore "totale spesa pubblica", viene disaggregato nelle varie voci relative alle macro attività previste nell'ambito dell'assistenza tecnica (per esempio spesa pubblica per attività di comunicazione, spesa pubblica per attività di valutazione, ecc.), i cui target saranno stabiliti con decreto assessoriale a seguito della ripartizione del budget della misura tra le varie macro-attività.

L'acquisizione di beni e servizi tramite la M20 avverrà nel rispetto di quanto enunciato nella sezione 8.1 sugli appalti pubblici.



15. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

15.1. 19 dicembre 2013 – Workshop «I fabbisogni regionali alla base delle strategie dello Sviluppo Rurale 2014/2020»

15.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il 19 dicembre 2013 l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale ha organizzato l'incontro con il Partenariato su "I fabbisogni regionali alla base delle strategie dello sviluppo rurale 2014-2020", dedicato all'analisi dei risultati emersi dai tavoli tematici, realizzati nel corso di giugno - luglio 2013.

15.1.2. Sintesi dei risultati

La consultazione sull'analisi SWOT, analisi dei punti di forza/ debolezza/ opportunità/minacce, analisi dei fabbisogni ha registrato un'ampia partecipazione fornendo input che hanno concorso alla definizione della strategia del PSR 2014-2020. La discussione è stata articolata sulle sei priorità strategiche dello sviluppo rurale 2014-2020 e il confronto tra i partecipanti è stato guidato dal Valutatore nel ruolo di facilitatore. La discussione, dedicata all'analisi dei risultati emersi dai tavoli tematici, realizzati nel corso dell'anno con il contributo dei beneficiari/*stakeholder* e dei centri di competenza sulle filiere agro-alimentari e forestale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo locale, l'innovazione, la biodiversità e i cambiamenti climatici, ha posto le basi per la costruzione dei fabbisogni del PSR 2014-2020.

15.2. Consultazione scritta del Partenariato regionale con nota n. 61/GAB del 29.01.2014 sui documenti di analisi SWOT e dei fabbisogni da inserire nel PSR 2014-2020

15.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La consultazione ha avuto per oggetto i documenti inviati al Partenariato da inserire nel PSR 2014-2020, contenenti l'analisi SWOT e i fabbisogni, e l'impostazione della strategia per soddisfare i fabbisogni individuati, alla luce dell'importanza dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale definite ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013

15.2.2. Sintesi dei risultati

Sono pervenute n. 12 osservazioni scritte sulla base delle quali sono stati revisionati i fabbisogni e l'analisi SWOT. In particolare, il Partenariato lamenta l'insufficiente livello di dettaglio dell'analisi SWOT rispetto alla complessità del sistema agricolo regionale e delle problematiche territoriali. L'analisi, nel rispetto dei limiti stabiliti dal sistema SFC, è stata integrata utilizzando anche grafici e cartine esplicative. Per quanto riguarda i fabbisogni, si riconoscono i suggerimenti elaborati in occasione dei

precedenti incontri partenariali e comunque sono state accolte le ulteriori proposte d'integrazione del Partenariato. Le riposte del Partenariato contenevano inoltre prime proposte strategiche.

La consultazione del Partenariato sulla Strategia e le Misure del PSR è proseguita per tematiche specifiche nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014: Associazioni di Categoria: 28.05.2014, 29.05.2014, 04.06.2014, 06.06.2014, 08.07.2014; Associazioni di professionisti: 04.07.2014; Associazioni cooperative: 07.07.2014.

15.3. Incontro con il Partenariato del 10.07.2014 sulla preparazione del PSR 2014-2020

15.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'Assessore dell'Agricoltura ha presentato al Partenariato regionale la bozza del nuovo PSR 2014-2020.

L'Assessore ha invocato una maggiore responsabilità nella spesa e nella gestione dei fondi: " ... dobbiamo ancora di più essere coscienti che tali stanziamenti devono essere ben finalizzati e devono portare a degli obiettivi precisi e identificabili".

È stato illustrato come il nuovo PSR affianca la nuova politica regionale, la DGR n. 19/09 del 27 maggio 2014 detta le linee guida sulla programmazione unitaria seguendo otto tematiche strategiche:

1. Investimenti sulle persone con formazione e cultura
2. Competitività/Internazionalizzazione delle filiere e dei sistemi produttivi
3. Promozione di una società inclusiva
4. Un ambiente sostenibile
5. Interventi sugli attrattori naturali e culturali e sullo sviluppo delle aree interne
6. Potenziamento dello sviluppo dell'agro urbano
7. Infrastrutture
8. Migliore qualità istituzionale, puntando su sburocratizzazione e sullo snellimento della pubblica amministrazione.

Al Partenariato è stato illustrato come per garantire queste tematiche strategiche si inseriscono i fondi europei a disposizione: FESR, FSE, FEARS, FEAMP, FSC, Horizon, Cosme, Life, Erasmus.

Durante l'incontro, sono intervenuti i rappresentanti di categoria, il Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e il Direttore del Centro Regionale di Programmazione.

15.3.2. Sintesi dei risultati

È stato ribadito il ruolo centrale del settore agroalimentare, strategico per l'economia sarda "Il Programma di sviluppo rurale è uno degli strumenti, ma non il solo, a disposizione della politica agricola per poter

programmare, e come tale deve essere inquadrato all'interno di un progetto che permetta ai vari attori di muoversi congiuntamente per raggiungere gli obiettivi".

La necessità di comunicare ai consumatori le misure del benessere animale "Non è stato mai fatto nulla per dire che i nostri prodotti lattiero-caseari venivano da produzioni in regime di Benessere animale. Vanno invece considerati valore aggiunto per i nostri prodotti e per il loro posizionamento nel mercato".

"Dobbiamo pensare che per garantire lo sviluppo delle zone interne, ed evitarne così lo spopolamento, è necessario creare posti di lavoro e non solo servizi ai cittadini. Dobbiamo pensare che in queste zone si deve fare impresa partendo dalle specificità dei territori".

Il nuovo PSR valorizzerà la ricchezza ambientale considerando il paesaggio rurale e la biodiversità come valore dell'identità e dell'impatto sul mercato, che dovranno essere riconosciute come patrimonio comune.

Il PSR punterà inoltre a migliorare la competitività delle imprese, investendo sull'innovazione dei prodotti da mettere sul mercato, sui processi di gestione e produzione, e sulla specificità sarda da valorizzare con marchi e processi di connotazione. Tutto questo si può realizzare se i nostri territori saranno abitati e sostenuti nel creare nuove economie.

15.4. giugno-luglio 2013 n. 10 workshop tematici

15.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'Assessorato dell'Agricoltura, nell'ambito della prima fase della programmazione del PSR Sardegna 2014-2020, ha realizzato nel giugno-luglio 2013 n. 10 workshop che hanno affrontato i temi relativi alle filiere agro-alimentari e forestale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo locale e, in modo trasversale, l'innovazione, la biodiversità e i cambiamenti climatici. I workshop sono di seguito indicati:

13 giugno - Innovazione e trasferimento delle conoscenze nel settore agricolo, alimentare, forestale e nelle zone rurali;

14 giugno - Gestione delle risorse idriche in agricoltura;

21 giugno - Sviluppo locale nelle zone rurali;

26 giugno - Salvaguardia della biodiversità, degli habitat e del paesaggio rurale. Permanenza dell'attività agricola e forestale nelle zone svantaggiate;

27 giugno - Competitività, redditività e organizzazione delle Filiere Zootecniche (ovicaprino, bovino, suino, avicolo);

1 luglio - Cambiamenti climatici, riduzione dei gas serra ed energie rinnovabili;

4 luglio - Competitività, redditività e organizzazione delle Filiere Vegetali (cerealicola, ortofrutta, altre produzioni vegetali);

8 luglio - Competitività, redditività e organizzazione della Filiera Vitivinicola;

9 luglio - Competitività, redditività e organizzazione della Filiera Olivicolo-olearia;

11 luglio - Competitività, redditività e organizzazione della Filiera Forestale

15.4.2. Sintesi dei risultati

Gli incontri sono stati introdotti dall'illustrazione del quadro logico di riferimento programmatico (nella declinazione in Priorità - Focus Area - Obiettivi Tematici) rispetto al quale è definita la strategia del PSR Sardegna 2014-2020.

Le risultanze dei tavoli sono state tradotte in report tecnici e visivi, per riportare quanto emerso rispetto ai contributi espressi in termini di punti di forza e punti di debolezza, articolati attraverso l'analisi per aree omogenee di riferimento (cluster) e una sezione dedicata agli auspici rispetto alle tematiche rilevate.

15.5. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

In conformità con quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento generale 1303/2013 e all'Articolo 8 del Regolamento (UE) n. 240/2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato). La Regione Sardegna ha avviato un coinvolgimento significativo del Partenariato socio economico regionale, articolato in vari momenti di confronto, secondo una pluralità di metodi, modalità e strumenti. Con decreto n. 2174 DEC A 94 del 17.12.2013 è stato istituito presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale il "Tavolo di partenariato regionale per la preparazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020" individuandone i membri (in totale 109) di seguito elencati per categorie:

- Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, Associazioni, Ordini professionali;
- Organizzazioni di produttori (ortofrutta e non)
- Camera di commercio e consorzi di tutela
- Province, comuni, GAL
- Autorità pubbliche regionali
- Associazioni/Conzorzi di bonifica
- Università, Centri di ricerca e formazione
- Enti/Associazioni ambientali e/o per la tutela di beni culturali e paesaggistici
- Associazioni e/o organizzazioni del terzo settore
- Associazioni di consumatori.

I partner sono stati individuati secondo i principi di pluralismo, pertinenza, rappresentatività, funzionalità e storicità.

Le modalità per garantire il coinvolgimento attivo degli stakeholder hanno previsto:

- canali di comunicazione convenzionali e non (ad esempio la mailinglist, ha permesso di informare tutti i soggetti coinvolti nel processo);
- informazioni sui documenti di lavoro e sui Regolamenti inerenti lo sviluppo rurale (nella home del sito istituzionale della regione Sardegna, nella sezione dello Speciale PSR, un'apposita sezione dedicata alla programmazione 2014-2020 ha garantito l'accesso alle informazioni a tutti i soggetti interessati);
- tempi sufficienti per la formulazioni di contributi;
- diffusione dei risultati della consultazione (sono stati pubblicati sempre nella sezione dello Speciale PSR - programmazione 2014-2020).

Il percorso di coinvolgimento del partenariato nella programmazione del PSR 2014-2020 si articola in vari momenti di confronto e si avvale di una pluralità di metodi e strumenti di rilevazione, di seguito indicati:

14 marzo 2013 - "Forum regionale sullo Sviluppo rurale in Sardegna". Il processo di coinvolgimento degli *stakeholder* ha avuto avvio nel mese di marzo 2013 con il "Forum regionale sullo Sviluppo rurale in Sardegna", un percorso di ascolto delle diverse istanze portate dagli attori chiave del settore agricolo che ha visto gli stessi coinvolti in una riflessione sull'esperienza vissuta nel periodo di programmazione 2007-2013, al fine di rendere più efficace la nuova programmazione. La metodologia utilizzata per facilitare l'interazione tra tutti gli attori coinvolti in tale occasione è stata quella dell'Open Space Technology (OST).

Giugno-Luglio 2013 - 10 *workshop* tematici. L'attività di confronto è proseguita nei mesi di giugno e luglio attraverso 10 *workshop* tematici che hanno affrontato i temi relativi alle filiere agro-alimentare e forestale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo locale e, in modo anche trasversale, l'innovazione, la biodiversità e i cambiamenti climatici. La discussione tra gli *stakeholder* è stata gestita in forma partecipata con l'ausilio del metodo del METAPLAN. Le risultanze dei tavoli sono state tradotte in report tecnici e visivi, per riportare quanto emerso dalla discussione sui vari *cluster* tematici in termini di punti di forza e criticità.

19 giugno 2013 – *workshop* Agrosценari “Strategia di adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici”. Nel mese di giugno è stato organizzato il *workshop* "Agrosценari". Tre gruppi di lavoro paralleli hanno affrontato le problematiche specifiche dei sistemi colturali e pastorali estensivi, dell'allevamento di bovini da latte e dei sistemi colturali irrigui, coinvolgendo, pertanto, i principali attori: agricoltori, organizzazioni professionali agricole, tecnici e decisori politici regionali e nazionali.

Il numero dei partecipanti (in termini percentuali) negli incontri organizzati dalla Regione, sono di seguito evidenziati: i portatori di interesse più attivi, si sono dimostrate le autorità pubbliche regionali (19%), con una buona partecipazione dei rappresentanti delle università e dei centri di ricerca e di formazione (17%). la partecipazione degli Enti/associazioni ambientaliste e no-profit (1%), delle istituzioni pubbliche/Enti funzionali (2%), dei consorzi di tutela (2%) e degli Enti locali territoriali (4%).

16. RETE RURALE NAZIONALE

16.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

La RRN è oggetto di uno specifico programma nazionale, sotto l'autorità del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), che ne descrive le modalità e i tempi di realizzazione. La Regione Sardegna parteciperà alle attività previste dalla RRN 2014-2020.

16.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

L'organizzazione della RRN è descritta dal programma nazionale di cui il MIPAAF è l'autorità di gestione

16.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 54 del Reg. UE 1305/2014, sarà finanziato il programma Rete rurale nazionale 2014-2020, con gli obiettivi di stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale, migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento, promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare.

16.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Le risorse a disposizione della RRN sono totalmente previste nel programma nazionale di cui il MIPAAF è l'autorità di gestione.

17. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

17.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'AdG e l'OP AGEA, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA, tenuto conto che nelle schede di Misura e per i tipi di intervento sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di interventi
- le misure di attenuazione
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni

L'analisi dei rischi e la definizione delle azioni di mitigazione sono state svolte alla luce dell'esperienza della passata programmazione utilizzando il documento di indirizzo predisposto dalla CE in tema di verificabilità e controllabilità delle misure nella fiche di orientamento, versione febbraio 2014 (VCM). Il documento individua 9 tipologie di rischio:

R1 – procedure di gara per i beneficiari privati

R2 – ragionevolezza dei costi

R3 – sistema di controllo e adeguatezza verifiche

R4 – appalti pubblici

R5 – impegni difficili da verificare e controllare

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

R7 – selezione dei beneficiari

R8 – sistemi informatici

R9 – domande di pagamento

I rischi (R1), (R2) e (R4) sono stati affrontati prevedendo controlli specifici per la verifica del rispetto delle norme sugli appalti pubblici e procedure di gara e sul rispetto delle linee guida sull'ammissibilità delle spese. A riguardo, ed in coerenza con il Piano di azione per la riduzione del tasso di errore, Manuali, Procedure e Check list sono aggiornati.

I rischi (R3) e (R9) sono affrontati attraverso procedure che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. In particolare per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono aggiornati e la certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori.

I rischi (R5), (R6) e (R7) sono stati affrontati, anche sulla base del risultato degli Audit della Corte dei Conti e dei servizi della Commissione, per rilevare le criticità relative alla verificabilità e controllabilità

delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e dei criteri di selezione. Sulla base dell'esperienza maturata nella precedente programmazione, finalizzata ad automatizzare i controlli attraverso la consultazione di banche dati, l'analisi si è focalizzata sull'individuazione di impegni di misura e condizioni di ammissibilità del beneficiario più facilmente controllabili ovvero che la controllabilità possa realizzarsi attraverso elementi oggettivi, reperibili a costi compatibili con gli aiuti concessi, con tempi e modalità predefinite e note ai beneficiari. L'analisi condotta ha permesso di analizzare i rischi e identificare proposte migliorative.

In particolare l'esame delle condizioni di ammissibilità, per ciascun Tipo di Intervento, attraverso il seguente schema e l'individuazione della fonte della condizione (comunitario/nazionale/regionale):

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario
2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto
3. Altri obblighi
4. Impegni

ha consentito di individuare le condizioni che andavano eliminate dalla scheda intervento qualora non determinanti per il raggiungimento degli obiettivi della misura, oppure riformulate. L'analisi ha inoltre permesso di stabilire adeguate azioni di mitigazione.

Il lavoro è stato svolto in coerenza e tenendo conto dei rischi e delle azioni intraprese con il Piano d'azione nazionale per la riduzione del Tasso di errore, trasmesso ai servi della DG AGRI dal Mipaaf nel mese di settembre 2014.

Inoltre, attraverso il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, a decorrere dal 16 ottobre 2020 OPR ARGEA, assicurano uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutano congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e la corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

17.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di Gestione garantisce che i calcoli sono stati effettuati in base a parametri predeterminati e mediante un calcolo equo e verificabile.

La certificazione dei premi originale è allegata al programma come figura sottoriportata.



CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INEA (CRAI)
SEDE DI ROMA

CRA
Registro Ufficiale
Prot. N° 0042485 del 15/07/2015



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Direzione Generale
c.a. Dott. Sebastiano Piredda
Via Pessagno 4
09126 CAGLIARI
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Con riferimento all'incarico di certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi riportati nel documento allegato relativi alle misure M10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (art. 28), M11 "Agricoltura biologica (art. 29), M13 - "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici" (art. 31), M14 - "Benessere degli animali" (art.33), Misura 15 - "Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste" (art. 34) di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.

IL RESPONSABILE CRA-INEA

(Dr.ssa Laura Proietti)

SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Via Nazionale, 82 | 00184 ROMA

CRAI | Via Nomentana, 41 | 00161 Roma
T +39 06 47856.1 | F +39 06 47856299
@ | W www.entecra.it
C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

Certificazione premi



CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

CREA
Registro Ufficiale
Prot. N: 0049715 del 25/10/2016



REGIONE SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E
DELLA RIFORMA AGRO-PASTORALE
Autorità di Gestione del PSR
09126 CAGLIARI

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 11. Dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli ai sensi dell'art. 62.2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Con riferimento alle modifiche proposte dalla Regione Sardegna alla misura 11 relativamente alla combinazione degli impegni connessi all'agricoltura biologica con l'impegno aggiuntivo "D Cover Crop" previsto nell'ambito dell'"Intervento 10.1.2 – Produzione Integrata", il CREA – PB ha analizzato il documento relativo al calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, trasmesso con nota del 12/10/2016 dalla Regione Sardegna (prot. N. 15612/VI.3.11).

Le trasmetto una breve nota che riassume l'analisi che i ricercatori e tecnologi del CREA – PB, da me incaricati, hanno effettuato per verificare la correttezza della metodologia applicata per il calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno. Come si evince dopo attenta valutazione la metodologia può essere considerata corretta e verificabile e i calcoli effettuati sono esatti e adeguati rispetto agli impegni previsti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Riccardo Aleandri
Direttore

SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA
Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 478561 f
@ supporto.politicheebioeconomia@crea.gov.it f W www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

Certificazione premi 2

18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

18.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

In applicazione delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 1310/2013 della Commissione, parte dei pagamenti, relativi ad impegni assunti nel periodo 2007-2013, graveranno sul PSR 2014-2020.

Tale regolamento in ragione dei ritardi nell'applicazione della PAC e nell'adozione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, all'articolo 1 consente agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito dei PSR 2007/2013, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del Programma, a condizione che la domanda di aiuto sia presentata prima dell'adozione del PSR 2014-2020. Questa possibilità è assicurata per le misure degli assi 1 e 2 previste anche dal Reg.(UE) n. 1305/2013 per il nuovo periodo di programmazione. Inoltre l'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 e il Reg. (UE) 807/2014 specifica che le spese, nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito delle stesse misure del Reg. (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio nell'ambito della dotazione FEASR del periodo di programmazione 2014-2020.

La Regione con i DA n. 1672/44 del 19.11.2014, DA n. 556/9 del 17.06.2014, DA n. 1425/36 del 13.10.2014 e DA n.940/17 del 31.07.2014 ha individuato nelle misure 112, 121, 125, 126 e 311 del PSR 2007/2013 la possibilità di pagamento con i fondi della programmazione 2014/2020 ma, in considerazioni delle difficoltà descritte al paragrafo 15.1.2.1, l'effetto delle rinunce, decadenze e riduzioni potrebbe bilanciare gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n 1310/2013 e gli impegni ricadere in piccola percentuale nel budget finanziario del PSR 2014/2020.

Per quanto riguarda le Misura 111 (Informazione) , 124 (Cooperazione), 321 (Banda Ultra Larga), 431 (Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione) e 511 (Assistenza Tecnica), si prevede che, per motivazioni di natura tecnica e/o amministrativa, sarà necessario effettuare pagamenti oltre il 31/12/2015 a valere sulle corrispondenti Misure 1, 7, 16, 19 e 20 del presente programma.

Le possibilità offerte dal Reg. (UE) n. 1310/2013 sono state utilizzate dalla Regione per assicurare continuità negli aiuti per le aziende che operano in zone montane e svantaggiate attraverso il pagamento delle indennità compensative (misura 211 e 212) e per le aziende che aderiscono alle azioni agroambientali e al biologico della misura 214. A seguito della DGR n. 3/32 del 31.01.2014 è stato pubblicato il bando per raccogliere le adesione alle misure 211-212 e 214 per l'annualità 2014 e per la conferma degli impegni assunti nelle annualità precedenti.

I nuovi impegni assunti nel 2014 nel quadro delle misure pluriennali rispettano la normativa del Reg. (CE) n. 1698/05, ossia gli impegni sono assunti per un periodo minimo di 5 anni.

Con riferimento alle misure di imboschimento, i trascinamenti riguardano i premi derivanti dal Reg. (CEE) n. 2080/1992 e dalla misura H del Reg. (CE) n. 1257/2005.

Si riportano di seguito, nel dettaglio, i trascinamenti per le misure connesse a superficie e animali. I pagamenti indicativi in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, sono riportati nel paragrafo 19.2 - Tabella di riporto indicativa.

Misura 8

Nell'ambito della misura 8 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti:

- a. nel periodo di programmazione 2000-2006 (misura H del Reg. (CE) n. 1257/99);
- b. nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e 1609/92.

L'ultima annualità di impegno ricade nel 2023 per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e nel 2026 per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99.

Misura 10

Nell'ambito della misura 10 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti valere sul PSR 2007/2013 (misura 214 del Reg. CE 1698/05).

Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, e che hanno una durata che va oltre il 2014, sono adeguati, ove necessario, secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell'art. 48 del reg.(UE) 1305/2013. L'ultima annualità di impegno ricade nel 2019.

Misura 11

Nell'ambito della misura 11 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a valere sul PSR 2007/2013 (misura 214 azione 1 del Reg. CE 1698/05).

Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005, e che hanno una durata che va oltre il 2014, devono essere adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013. L'ultima annualità di impegno ricade nel 2018.

Misura 13

Nell'ambito della misura 13 devono essere tenuti in considerazione gli impegni assunti a valere sul PSR 2007/2013 (misure 211 e 212 del Reg. (CE) n. 1698/05).

La misura è annuale e gli ultimi impegni sono stati assunti nel 2014.

Misura 14

Nell'ambito della misura 14 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a valere sul PSR 2007/2013 (misura 215 del Reg. CE 1698/05).

Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 47 del reg. (CE) 1698/2005, e che hanno una durata che va oltre il 2014, sono adeguati, ove necessario, secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013. L'ultima annualità di impegno ricade nel 2015.

Misura 15

Nell'ambito della misura 15 devono essere tenuti in conto gli impegni assunti a valere sul PSR 2007/2013 (misura 225 del Reg. CE 1698/05).

Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 47 del reg. (CE) 1698/2005, e che hanno una durata che va oltre il 2014, sono adeguati, ove necessario, secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013. L'ultima annualità di impegno ricade nel 2017.

Per tutte le misure per le quali sono previsti pagamenti in transizione sono previste le corrispondenti misure nel PSR 2014-2020, inoltre per i pagamenti sarà applicato il tasso di partecipazione del FEASR definito per la misura corrispondente. Il sistema di gestione e controllo potrà tracciare le operazioni in regime di transizione.

Ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, è prevista una clausola di revisione per gli impegni delle misure agro-ambientali assunti conformemente agli articoli 39 e 40 del Reg. (CE) n.1698/2005.

Sulla base della "Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020" riportata all'allegato I del Reg. (UE) n.1310/2013 nella tabella 19.1.1 è riportata la correlazione tra le misure del precedente periodo di programmazione e le nuove misure.

La spesa FEASR complessiva stimata è riportata nel paragrafo 19.2 Tabella di riporto indicativa.

Le spese transitorie riguardano le Misure: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 e le misure discontinue. Nella tabella di riporto indicativa sono riportati gli impegni stimati per le misure che produrranno della spesa a carico del FEASR a seguito degli aiuti concessi in regime di transizione o delle spese di trascinamento che derivano dalla programmazione 2007-2013.

La stima degli importi dei trascinamenti si è basata sui dati puntuali del sistema di monitoraggio (DSS SIAN e SISDA SIAR) e fatte salve le possibili riduzioni dovute a rinunce, revoche o recuperi.

I pagamenti in transizione sul nuovo budget finanziario potranno avvenire dal secondo semestre del 2015.

Per tutti gli impegni per le misure ad investimento, in transizione, la data degli ultimi pagamenti è condizionata dall'esito dei contenziosi nei diversi gradi di giudizio. Si stima che i pagamenti per gli investimenti per la Banda Ultra Larga potranno essere completati entro il 2022. Per gli impegni pluriennali antecedenti il periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno per tutta la durata del periodo di programmazione 2014-2020 mentre per gli impegni pluriennali assunti nel periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno nel periodo 2015-2019.

Misure discontinue: si rende necessario tener conto dei pagamenti ancora da effettuare, per la misura 131 del PSR 2007-2013 per la quale non esiste correlazione con nessuna misura del PSR 2014-2020. L'importo necessario, pari a 11.099,00 euro in quota FEASR, sarà stornato dalla misura 20 Assistenza tecnica.

Misura PSR 2014-2020	Misura PSR 2007-2013
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Misura 114 - Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Misura 132 - Partecipazione a sistemi di qualità alimentari Misura 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18)	Misura 126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi e nelle zone rurali (art. 20)	Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi produttivi
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	
M10 - Pagamenti agro-climatico ambientali (art. 28)	Misura 214 - Pagamenti agroambientali
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Misura 214 - Pagamenti agroambientali
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane Misura 212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Misura 215 - Benessere degli animali
M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste (art. 34)	Misura 225 - Pagamenti silvoambientali
M16 - Cooperazione (art. 35)	Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo) (art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione Misura 421 - Cooperazione transnazionale ed interterritoriale Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione
M20 - Assistenza tecnica (articoli da 51 a 54)	Misura 511 - Assistenza tecnica

Tavola 19.1.1 - Correlazione tra misure del PSR 2014-2020 e le misure del PSR 2007-2013

18.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	297.526,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	20.036,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	374.433,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	12.570.567,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	4.498.804,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	880.884,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	17.410.593,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	9.437.584,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	41.280.588,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	11.788.283,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.010.763,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	16.058.740,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	131.138,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	5.341.820,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	769.086,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M113 - Pre pensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	8.033,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00

Total	121.878.878,00
-------	----------------

19. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------	----------------------	-------------------

